

V  
edizione  
2016

# LA NORMATIVA TURISTICA NEL CONTESTO DEL TURISMO ECO-SOSTENIBILE DELLE REGIONI E DELLO STATO ITALIANO

QUADRO COMPARATIVO CON L'ORDINAMENTO TURISTICO DELL'UNIONE EUROPEA



SAVERIO PANZICA

# Indice

## Sommario

|   |    |
|---|----|
| <b>BIBLIOGRAFIA</b> .....   | 22 |
| <b>SITOGRAFIA</b> .....   | 23 |
| <b>INTRODUZIONE</b> .....   | 25 |
| <b>CAPITOLO I</b> .....   | 29 |
| <b>EFFETTI DEL TURISMO</b> .....  | 29 |
| 1.1 <i>LE DIMENSIONI DEL FENOMENO</i> -----   | 29 |
| 1.2 <i>IL TURISMO COME PILASTRO DELL'ECONOMIA – EFFETTI DIRETTI, INDIRETTI E INDOTTI</i> ----   | 34 |
| 1.3 <i>IL TURISMO E IL MERCATO DEL LAVORO</i> -----   | 35 |
| 1.4 <i>LA NECESSITÀ DI UN TURISMO COORDINATO E DISCIPLINATO DAL PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO</i> -----  | 38 |
| <b>CAPITOLO II</b> .....  | 39 |
| <b>IL PROFILO INTERNAZIONALE DEL TURISMO</b> .....  | 39 |
| 2.1 <i>L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TURISMO (OMT) – WORLD TOURISM ORGANIZATION (UNWTO)</i> -----   | 39 |
| 2.2 <i>IL FONDAMENTO ETICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO</i> -----   | 40 |
| 2.3 <i>ACCORDI INTERNAZIONALI DEL TURISMO</i> -----   | 41 |
| 2.4 <i>INIZIATIVE INTERNAZIONALI VOLTE AL TURISMO SOSTENIBILE</i> -----   | 42 |
| <b>CAPITOLO III</b> .....   | 43 |
| <b>L'UNIONE EUROPEA E IL TURISMO</b> .....  | 43 |
| 3.1 <i>EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO EUROPEO IN MATERIA DI TURISMO</i> -----  | 43 |
| 3.2 <i>PRINCIPALI DIRETTIVE E REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI TURISMO</i> -----   | 45 |
| 3.3 <i>STRATEGIE E STRUMENTI PER IL TURISMO SOSTENIBILE NELL'UNIONE EUROPEA</i> -----   | 46 |
| 3.4 <i>INSERIMENTO DEL TURISMO NEI PROGRAMMI DI AZIONE AMBIENTALE DELL'UNIONE EUROPEA</i> -----   | 48 |
| 3.5 <i>AGENDA PER UN TURISMO EUROPEO SOSTENIBILE E COMPETITIVO E COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE “L'EUROPA 1° DESTINAZIONE TURISTICA MONDIALE”</i> ----- | 49 |
| <b>CAPITOLO IV</b> .....  | 53 |
| <b>LE ISTITUZIONI DI GOVERNO PER IL TURISMO</b> .....   | 53 |
| 4.1 <i>IL SISTEMA DELLE FONTI</i> -----   | 53 |
| 4.2 <i>LA PARTECIPAZIONE ALLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA DA PARTE DELLO STATO ITALIANO</i> -----  | 54 |
| 4.3 <i>L'ORGANIZZAZIONE TURISTICA IN ITALIA</i> -----   | 55 |
| Parlamento.....   | 55 |
| Governò.....  | 55 |
| Regioni .....   | 56 |

|  |            |
|--|------------|
| 4.4 LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA II PARTE DELLA COSTITUZIONE. LA DISTRIBUZIONE DEL POTERE LEGISLATIVO IN MATERIA DI TURISMO, IN BASE ALL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE. ----- | 57         |
| 4.5 LIMITI ALLA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE -----  | 57         |
| 4.6 EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE TURISTICA ITALIANA – LE PRIME NORME -----  | 59         |
| 4.7 IL MINISTERO DEL TURISMO: ORIGINI E ABROGAZIONI-----   | 59         |
| 4.8 IL RACCORDO STATO – REGIONI NEL TURISMO, CONFERENZA NAZIONALE DEL TURISMO E COMITATO PERMANENTE DI PROMOZIONE DEL TURISMO IN ITALIA -----                                | 61         |
| 4.9 L'ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO -----   | 62         |
| <b>CAPITOLO V .....</b>  | <b>64</b>  |
| <b>PARTE SPECIALE SUL CODICE DEL TURISMO .....</b>   | <b>64</b>  |
| ALLEGATO 1 - CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO E MERCATO DEL TURISMO-----  | 77         |
| <b>CONTENUTI ED ASPETTI TECNICI DEL CODICE DEL TURISMO .....</b>   | <b>92</b>  |
| <b>CAPITOLO VI.....</b>  | <b>95</b>  |
| <b>PRINCIPI GENERALI – TITOLO I DEL CODICE DEL TURISMO .....</b>   | <b>95</b>  |
| 6.1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DEL TURISMO (decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011) - 97  |            |
| 6.2 PRINCIPI SULLA PRODUZIONE DEL DIRITTO IN MATERIA TURISTICA -----   | 98         |
| L'importanza di un turismo accessibile – inclusivo .....   | 98         |
| <b>CAPITOLO VII.....</b>   | <b>100</b> |
| <b>LE IMPRESE NEL TURISMO.....</b>   | <b>100</b> |
| 7.1 IL CONCETTO DI IMPRESA TURISTICA, L'EQUIPARAZIONE ALL'IMPRESA INDUSTRIALI E IL PRINCIPIO DI RECIPROCIÀ-----  | 100        |
| 7.2 LE IMPRESE TURISTICHE SENZA SCOPO DI LUCRO -----   | 102        |
| 7.3 I CONTRATTI DI OSPITALITÀ PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE -----   | 102        |
| 7.4 IL CONTRATTO DI ALBERGO - DEFINIZIONE E NATURA -----   | 103        |
| 7.5 CODICE CIVILE - LE PRENOTAZIONI (CONTRATTI TRA TITOLARI DI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE APERTE AL PUBBLICO E CLIENTI) -----   | 108        |
| La prenotazione pura e semplice .....  | 108        |
| La prenotazione alberghiera “rafforzata” .....   | 110        |
| 7.6 ALLOTMENT - OPZIONE-----   | 111        |
| 7.7 LA PRENOTAZIONE NEL TRASPORTO AEREO E FERROVIARIO-----   | 111        |
| 7.8 IL DEPOSITO IN ALBERGO -----   | 112        |
| 7.9 PARTENZA ANTICIPATA-----   | 113        |
| 7.10 - 1) TUTELA DELLA PRIVACY – 2) RISPETTO DELLE NORME DI PUBBLICA SICUREZZA (SCHEDE DI NOTIFICA DELLE PRESENZE)-----  | 113        |
| <b>CAPITOLO VIII.....</b>  | <b>117</b> |
| <b>LE PROFESSIONI TURISTICHE.....</b>  | <b>117</b> |
| 8.1 LE PROFESSIONI E LA COMPETENZA LEGISLATIVA -----   | 117        |
| 8.2 IL PERCORSO STORICO EVOLUTIVO DELLE NORME RELATIVE ALLE PROFESSIONI TURISTICHE -----   | 119        |

|  |            |
|--|------------|
| 8.3 LE PROFESSIONI TURISTICHE NELL'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA-----  | 121        |
| Diritto di Stabilimento - Libera prestazione dei servizi.....  | 121        |
| Diritto di Stabilimento .....  | 121        |
| Libera Prestazione dei Servizi .....   | 123        |
| 8.4 STATO PREVIDENZIALE DELLE PROFESSIONI TURISTICHE-----  | 127        |
| 8.5 LE NORME PER LE PROFESSIONI TURISTICHE NELLE REGIONI ITALIANE-----   | 127        |
| <b>CAPITOLO IX.....</b>  | <b>139</b> |
| <b>LE STRUTTURE RICETTIVE E ALTRE FORME DI RICETTIVITA' .....</b>  | <b>139</b> |
| 9.1 LE STRUTTURE RICETTIVE APERTE AL PUBBLICO-----   | 139        |
| Strutture ricettive alberghiere.....   | 140        |
| Strutture ricettive extralberghiere .....  | 140        |
| Strutture ricettive all'aria aperta .....  | 141        |
| 9.2 LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE STANDARD MINIMI NAZIONALI E<br>DOTAZIONI-----   | 143        |
| 9.3 RESIDENZE D'EPOCA –ALBERGHI STORICI-----   | 145        |
| Normative Regionali per le Residenze D'epoca e Alberghi Storici.....   | 145        |
| 9.4 IMPRESE CONGRESSUALI - ALBERGHI CON CENTRI CONGRESSUALI-----   | 146        |
| 9.5 ALBERGO DIFFUSO -----  | 147        |
| Le norme per l'albergo diffuso nelle Regioni Italiane .....  | 148        |
| 9.6 BED AND BREAKFAST -----  | 149        |
| Le norme sul B&B delle Regioni Italiane .....  | 152        |
| 9.7 TURISMO RURALE - AGRITURISMO - FATTORIE DIDATTICHE - STRADE DEL VINO TURISMO RURALE<br>-----   | 153        |
| AGRITURISMO.....   | 156        |
| Normativa per Agriturismo e Turismo Rurale nelle Regioni Italiane .....  | 156        |
| Le Strade del Vino .....   | 158        |
| Le norme sulle Strade del Vino delle Regioni Italiane .....  | 158        |
| 9.8 PESCATURISMO - IITTITURISMO -----  | 159        |
| Le norme per Ittiturismo e Pescaturismo delle Regioni Italiane.....  | 160        |
| 9.9 LA PUBBLICITÀ DEI PREZZI E IL REVENUE MANAGEMENT PER L'OTTIMIZZAZIONE DEI PREZZI<br>NELLE IMPRESE ALBERGHIERE D.LGS. 79/2011 (ART.11) -----                                  | 161        |
| Concetto di tariffa e prezzo.....  | 163        |
| Le OTA per gli Hotel .....   | 166        |
| La Disintermediazione Alberghiera - Channel Manager per il turismo .....   | 167        |
| Parity Rate .....  | 168        |
| Le OTA in Italia.....  | 174        |
| Elenco delle principali OTA .....  | 176        |
| Il Revenue Management come processo.....   | 180        |
| 9.10 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) E SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ<br>PRODUTTIVE (SUAP) -----   | 182        |
| La Segnalazione Certificata Di Inizio Attivita' (Scia) .....   | 183        |
| Lo Sportello Unico per le Attivita' Produttive e la Segnalazione Certificata di Inizio Attivita' nel - Decreto<br>legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 “Codice del Turismo”..... | 183        |
| Adempimenti per l'avviamento e la gestione di una struttura turistico ricettiva aperta al pubblico.....  | 185        |
| 9.11 COMUNICAZIONE DELLE PRESENZE NELLE STRUTTURE RICETTIVE ALLE AUTORITÀ DI<br>PUBBLICA SICUREZZA -----   | 189        |
| 9.12 LA RILEVAZIONE DEI DATI STATISTICI UFFICIALI-----   | 190        |
| 9.13 LOCAZIONI TURISTICHE (LE UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO) ART. 12<br>LETTERA D) <sup>82</sup> - ART. 52 – ART. 53 -----  | 192        |
| 9.14 IL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE<br>DELL'UNIONE EUROPEA “ECOLABEL” -----  | 206        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>CAPITOLO X .....</b>   | <b>218</b> |
| <b>LE AGENZIE DI VIAGGIO E I TOUR OPERATOR.....</b>   | <b>218</b> |
| 10.1 LA DEFINIZIONE DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO-----   | 218        |
| 10.2 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE-----  | 220        |
| 10.3 LA FIGURA PROFESSIONALE DI DIRETTORE TECNICO-----  | 221        |
| <b>CAPITOLO XI.....</b>   | <b>212</b> |
| <b>I CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO: I PACCHETTI TURISTICI .....</b>                                       | <b>212</b> |
| 11.1 AMBITO DI APPLICAZIONE-----  | 212        |
| 11.2 I CONTRATTI TURISTICI ON LINE: LA PRENOTAZIONE TELEMATICA-----   | 213        |
| 11.3 LE FIGURE DI: ORGANIZZATORE, INTERMEDIARIO E TURISTA-----  | 214        |
| 11.4 CONDIZIONI ESSENZIALI AFFINCHÉ SI POSSA PARLARE DI “PACCHETTO TURISTICO”-----                            | 214        |
| 11.5 FORMA DEI CONTRATTI TURISTICI PER I PACCHETTI TURISTICI-----   | 215        |
| 11.6 ELEMENTI DEL CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI-----  | 217        |
| 11.7 INFORMAZIONE AL TURISTA-----   | 218        |
| 11.8 MODIFICHE DEL CONTRATTO: CESSIONE, REVISIONE DEL PREZZO, MODIFICHE DELLE<br>CONDIZIONI CONTRATTUALI----- | 219        |
| 11.9 IL RECESSO DEL CONSUMATORE E DELL'ORGANIZZATORE-----   | 221        |
| 11.10 LE RESPONSABILITÀ-----  | 223        |
| 11.11 IL RISARCIMENTO PER DANNO DA VACANZA ROVINATA-----  | 224        |
| 11.12 IL DIRITTO DI SURROGAZIONE-----   | 225        |
| 11.13 IL RECLAMO-----   | 226        |
| 11.14 L'ASSICURAZIONE-----  | 227        |
| 11.15 IL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA-----   | 227        |
| 11.16 ASTOI - MODELLO CONTRATTI "PACCHETTI TURISTICI"-----  | 229        |
| Le normative per le Agenzie Di Viaggi nelle Regioni Italiane.....   | 241        |
| <b>CAPITOLO XII.....</b>  | <b>243</b> |
| <b>IL TURISMO NAUTICO: DEMANIO MARITTIMO E PORTI TURISTICI PER LA NAUTICA DA<br/>DIPORTO.....</b>             | <b>243</b> |
| 12.1 DEMANIO MARITTIMO-----   | 243        |
| La Direttiva Bolkestein e le Concessioni Demaniali .....  | 244        |
| Il Sistema Normativo delle Concessioni Balneari in Italia.....  | 245        |
| 12.3 PORTI TURISTICI-----   | 247        |
| 12.3 NAUTICA DA DIPORTO-----  | 248        |
| <b>CAPITOLO XIII.....</b>   | <b>251</b> |
| <b>PROMOZIONE DELL'ECCELLENZA TURISTICA ITALIANA .....</b>  | <b>251</b> |
| 13.1 I CIRCUITI NAZIONALI DI ECCELLENZA (art. 22 codice del turismo)-----                                     | 251        |
| 13.2 I SISTEMI TURISTICI LOCALI, MARCHI D'AREA (Codice del turismo - art. 23 comma 2)-----                    | 251        |
| Norme dei sistemi Distretti Turistici delle Regioni Italiane.....   | 252        |
| Le Aree Protette .....  | 253        |
| I Marchi D'area dell'unione Europea .....   | 256        |

|   |  |            |
|---|--|------------|
| 13.3  | TURISMO CULTURALE - INCENTIVAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO - ARTISTICO, ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO ITALIANO- (codice turismo art. 24) ----- | 259        |
| 13.4  | TURISMO TERMALE E DEL BENESSERE (Codice del turismo - art. 22 lettera h e art. 28)-----  | 269        |
|   | Il comparto termale .....  | 269        |
|   | La domanda di turismo termale e del benessere .....  | 269        |
|   | Un excursus storico .....  | 270        |
| 13.5  | TURISMO SOCIALE (Fondo buoni vacanze) (Codice del turismo - art. 27)-----  | 270        |
| 13.6  | NORME ORDINAMENTALI (Codice del turismo - artt. 54-58)-----  | 271        |
| 13.7  | PROMOZIONE DELL'ELLECCCELLENZA TURISTICA ITALIANA (Codice del turismo - artt. da 59 a 65) -----  | 272        |
| 13.8  | QUALITÀ DEL SERVIZIO. CARTA DEI SERVIZI (Codice del turismo - art. 66)-----  | 272        |
| 13.9  | COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI TURISMO (Codice del turismo - art. 67) ----  | 272        |
| <b>CAPITOLO XIV</b>   | .....  | <b>273</b> |
| <b>LE NORME IGIENICO SANITARIE DI EDILIZIA E PER LE PISCINE</b> | .....  | <b>273</b> |
| 14.1  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 DICEMBRE 1970, N. 1437 MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER LE MIGLIORIE IGIENICHE NEGLI ALBERGHI. (superfici e cubature delle camere degli alberghi) -----                                 | 273        |
| 14.2  | DECRETO MINISTERIALE SANITÀ 5 LUGLIO 1975 MODIFICAZIONI ALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI 20 GIUGNO 1896, RELATIVAMENTE ALL'ALTEZZA MINIMA ED AI REQUISITI IGIENICO-SANITARI PRINCIPALI DEI LOCALI DI ABITAZIONE -----                  | 273        |
| 14.3  | NORME PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE-----   | 274        |
| 14.4  | LE NORME PER LE PISCINE-----   | 279        |
| <b>CAPITOLO XV</b>  | .....  | <b>288</b> |
| <b>LA NORMATIVA PER L'IGIENE ALIMENTARE</b>                     | .....  | <b>288</b> |
| 15.1  | LE NORME PER L'IGIENE ALIMENTARE-----  | 288        |
|   | Manuali di corretta prassi operativa e di applicazione del sistema HACCP .....   | 289        |
| 15.2  | ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E DI BEVANDE -----   | 291        |
| <b>CAPITOLO XVI</b>   | .....  | <b>293</b> |
| <b>LA NORMATIVA PER LA SICUREZZA E ANTINCENDIO</b>              | .....  | <b>293</b> |
| 16.1  | IMPIANTI -----   | 293        |
| 16.2  | TUTELA DEI LAVORATORI-----   | 293        |
| 16.3  | VIGILI DEL FUOCO - REGOLE TECNICHE DI P.I. PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO ALBERGHIERE-----  | 294        |
| <b>CAPITOLO XVII</b>  | .....  | <b>297</b> |
| <b>SEGNALETICA TURISTICA</b>                                    | .....  | <b>297</b> |
| 17.1  | DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 NUOVO CODICE DELLA STRADA -----   | 297        |
| <b>CAPITOLO XVIII</b>   | .....  | <b>299</b> |
| <b>LA TUTELA DEI TURISTI CONSUMATORI</b>                        | .....  | <b>299</b> |
| 18.1  | L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO LEGGE 10 OTTOBRE 1990, N. 287 NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (Art. 10. Autorità garante)   |            |

|  |            |
|--|------------|
| 18.2 TUTELA DEL TURISTA CONSUMATORE -----  | 300        |
| 18.3 PUBBLICITÀ INGANNEVOLE -----  | 302        |
| 18.4 PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE -----  | 302        |
| <b>CAPITOLO XIX.....</b>   | <b>304</b> |
| <b>I MEZZI DI TRASPORTO PER IL TURISMO.....</b>  | <b>304</b> |
| 19.1 IL TRASPORTO AEREO. -----   | 304        |
| 19.2 IL TRASPORTO FERROVIARIO -----  | 310        |
| 19.3 IL TRASPORTO MARITTIMO -----  | 315        |
| 19.4 IL TRASPORTO SU STRADA -----  | 317        |
| Il trasporto pubblico locale. ....   | 317        |
| Il Taxi .....  | 319        |
| <b>CAPITOLO XX.....</b>  | <b>325</b> |
| <b>LA NORMATIVA TURISTICA DELLE REGIONI ITALIANE.....</b>  | <b>325</b> |
| 20.1 REGIONI -----   | 325        |
| Le Regioni a Statuto Speciale. ....  | 325        |
| Le Regioni a Statuto Ordinario .....   | 326        |
| 20.2 I VINCOLI ALLA POTESTA' LEGISLATIVA DELLO STATO E DELLE REGIONI-----  | 327        |
| 20.3 LEGGI REGIONALI PER LA DISCIPLINA ORGANICA DEL TURISMO -----  | 328        |
| <b>LA NORMATIVA TURISTICA DELLA REGIONE SICILIA.....</b>   | <b>321</b> |
| 21.1 INDICE NORMATIVA TURISTICA REGIONE SICILIA -----  | 321        |
| 21.2 STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE APERTE AL PUBBLICO-----   | 325        |
| Legge regionale 6 aprile 1996 n. 27 recante "Norme per il turismo".....  | 325        |
| Assessorato Del Turismo, Dello Sport E Dello Spettacolo - Decreto 15 dicembre 2014 - "Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996".  | 330        |
| CLASSIFICA.....  | 335        |
| 1. Alberghi, motel, villaggi-albergo .....   | 335        |
| 2 Aziende turistiche residenziali e residenze turistico-alberghiere.....   | 342        |
| STRUTTURE EXTRALBERGHIERE: .....   | 346        |
| 3. Campeggi .....  | 346        |
| 4. Villaggi turistici.....   | 346        |
| 5. Affittacamere .....   | 347        |
| 6. Rifugi alpini o montani.....  | 349        |
| 7. Ostelli della gioventù e case per ferie .....   | 350        |
| 8. Case ed appartamenti per vacanza.....   | 351        |
| Nulla Osta alberghi 4 Stelle senza ristorante - Decreto 6 maggio 2002 - Integrazione del decreto 11 giugno 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, per il quinquennio 2002- 2006. ----- | 352        |
| 21.3 STRUTTURE RICETTIVE ARIA APERTA -----   | 353        |
| Legge regionale 13 marzo 1982 n. 14 recante "Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta" Modificata dalla LR 6 febbraio 2006 n.13 "Riproposizione di norme in materia di turismo". Articolo 1 .....  | 353        |
| Assessorato Del Turismo, Delle Comunicazioni E Dei Trasporti – Decreto 12 Febbraio 2008. Proroga del termine di validità delle norme relative alla classificazione delle strutture alberghiere ed extraalberghiere. ....   | 353        |
| Requisiti Generali dei Campeggi.....   | 359        |
| Criteri di Classificazione dei Campeggi .....  | 360        |
| 21.4 AGRITURISMO -----   | 366        |
| Legge regionale 9 giugno 1994 n. 25 "Norme sull' agriturismo" .....  | 366        |
| Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 recante "Disciplina dell' agriturismo in Sicilia." .....  | 366        |

|  |            |
|--|------------|
| DECRETO 17 marzo 2010. “Prosecuzione dell’applicabilità di precedenti norme e disposizioni in materia di agriturismo”. Art. 1 Fino all’emanazione delle disposizioni applicative e regolamentari della legge regionale n. 3 del 26 febbraio 2010 trovano applicazione, senza soluzione di continuità, tutte le precedenti norme e disposizioni vigenti in materia di agriturismo. .... | 366        |
| ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI -DECRETO 8 agosto 2013.<br>Disposizioni in materia di agriturismo. ....  | 366        |
| Regione siciliana - Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti Decreto 29 novembre 2001 “Requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell’art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006”. ....  | 366        |
| Regione siciliana Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Decreto 11/07/2002 “Modifiche ed integrazioni al decreto 29 novembre 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle L.R. n. 27/1996 quinquennio 2002-2006”. ....   | 366        |
| ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI Decreto 12 febbraio 2008. Proroga del termine di validità delle norme relative alla classificazione delle strutture alberghiere ed extraalberghiere. ....   | 367        |
| ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DECRETO 10 agosto 2009.<br>Aggiornamento delle disposizioni in materia di agriturismo e relativa modulistica. IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE. ....  | 367        |
| DECRETO PRESIDENZIALE 30 gennaio 2012. Disposizioni in materia di turismo rurale. ....   | 367        |
| <b>21.5 TURISMO RURALE</b> -----   | <b>373</b> |
| La Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art. 30 “Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’anno finanziario 2001”. ....   | 373        |
| Regione siciliana - Decreto dell’Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 6 giugno 2002<br>Requisiti per la classificazione e per lo svolgimento dell’attività di turismo rurale. ....  | 373        |
| ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI DECRETO 12 febbraio 2008. Proroga del termine di validità delle norme relative alla classificazione delle strutture alberghiere ed extraalberghiere. ....   | 373        |
| Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 recante “Disciplina dell’agriturismo in Sicilia.” Turismo rurale - articolo 21. ....  | 373        |
| Decreto Presidenziale 30 gennaio 2012. Disposizioni in materia di turismo rurale. ....   | 373        |
| Regione siciliana - Decreto dell’Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 6 giugno 2002<br>Requisiti per la classificazione e per lo svolgimento dell’attività di turismo rurale. Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 30 agosto 2002- ....   | 374        |
| <b>21.6 BED AND BREAKFAST</b> -----  | <b>379</b> |
| Art. 88 L.r. 32/2000 Aiuti al bed and breakfast. ....  | 380        |
| Regione siciliana Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Decreto 8 febbraio 2001<br>Requisiti per la classifica in stelle dell’attività ricettiva di “bed and breakfast”, disciplinata all’art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. ....   | 381        |
| Normativa classifica. ....   | 382        |
| <b>21.7 FATTORIE DIDATTICHE</b> -----  | <b>384</b> |
| <b>21.8 STRADE E ROTTE DEL VINO</b> -----  | <b>384</b> |
| <b>21.9 ALBERGO DIFFUSO</b> -----  | <b>384</b> |
| L.R. 2 agosto 2013, n. 11. Norme per il riconoscimento dell’albergo diffuso in Sicilia. ....   | 384        |
| Decreto Presidenziale 2 febbraio 2015, n. 7. - Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’art. 3, comma 6, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, recante “Norme per il riconoscimento dell’albergo diffuso in Sicilia”. ....   | 387        |
| <b>21.10 INTERMEDIAZIONE TURISTICA – AGENZIE DI VIAGGI E TOUR OPERATOR</b> -----   | <b>394</b> |
| <b>21.11 PROFESSIONI TURISTICHE</b> -----  | <b>402</b> |
| <b>21.12 ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE</b> -----  | <b>404</b> |
| <b>21.13 DISTRETTI TURISTICI</b> -----   | <b>410</b> |
| <b>21.14 ASSOCIAZIONI PRO-LOCO</b> -----   | <b>430</b> |
| <b>21.15 DEMANIO MARITTIMO CON FINALITÀ TURISTICHE E RICREATIVE</b> -----  | <b>435</b> |
| <b>21.16 FINANZIAMENTI AL TURISMO</b> -----  | <b>436</b> |
| <b>21.17 TURISMO SOCIALE</b> -----   | <b>436</b> |



## INDICE DEI DOCUMENTI SULLA NORMATIVA TURISTICA

### **PRINCIPALI DIRETTIVE E REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI TURISMO**

#### ***Le agenzie di viaggi***

- Direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso". Recepita in Italia con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (abrogato dall'art.146, lettera e, del Codice del Consumo, successivamente le disposizioni della direttiva sono state inserite nel d.lgs. n. 79/2011 "Codice del Turismo" artt. 32-51).
- Direttiva n.2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno. Recepita in Italia dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
- Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. (Direttore Tecnico) Recepita in Italia con il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206.

#### ***Le professioni turistiche***

- Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Recepita in Italia con il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 che ha recepito anche la direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.
- Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno art. 3, 1, che riconosce la prevalenza di altri atti comunitari precedenti che disciplinano aspetti specifici nell'esercizio. Recepita in Italia con il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59.

#### ***La locazione turistica privata.***

- Direttiva 2008/122/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009 sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio. (multiproprietà). Recepita in Italia con il Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 - Art. 2 Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , in attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

#### ***Il turismo rurale e agriturismo.***

- Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (feaug) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.

#### ***Overbooking – in materia di trasporto aereo***

- Regolamento (CE) n.261/2004 del Parlamento europeo del consiglio dell'11 Febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.--Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 69 "Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato"

#### ***Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.***

- REGOLAMENTO (CE) N. 1371/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

#### ***Statistiche europee del turismo***

- REGOLAMENTO 2011/692/CEE, relativo alle statistiche europee sul turismo.

#### ***Quadro politico per il turismo europeo***

- RISOLUZIONE del Parlamento europeo 2011/0407/TA, avente la portata di una raccomandazione indirizzata al Consiglio e alla Commissione dell'Unione europea.

## **L'ORGANIZZAZIONE TURISTICA IN ITALIA**

**Legge 8 marzo 1951, n. 122** “Norme per la elezione dei consigli provinciali”.

**Legge 17 maggio 1983, n. 217** “Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica”. (prevista l’abrogazione della stessa, dall’articolo n.11 punto 6 della legge n. 135/2001, dalla data di entrata in vigore del DPR 13 settembre 2002, di cui all’articolo 2 comma 4 della stessa legge 135/2001, che ha definito, secondo le disposizioni dell’articolo 44 del d.lgs. n. 112/1998, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico”. ABROGATA DA L. 135/2001

**Legge 30 maggio 1995, n. 203** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport”. ALLEGATO: Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 marzo 1995, n. 97. art. 7 - Adeguamento della legislazione in materia alberghiera. Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1995, serie generale.

**Legge 29 marzo 2001, n. 135** “Riforma della legislazione nazionale del turismo”. (abrogata dall’articolo 3 lettera l del d.lgs n. 79/2011 “Codice del turismo”) ABROGATA DA D.LGS. 79/2011 “CODICE TURISMO”

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002** “Recepimento dell’accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico”. ALLEGATO: **Conferenza Stato-regioni. Seduta 14 febbraio 2002**

**Accordo Stato, regioni e province autonome 14 febbraio 2002** Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (accordo tra lo Stato, le regioni e province autonome sui principi per l’armonizzazione, e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell’adozione del provvedimento attuativo dell’art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135).

**DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2004** Parziale annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, concernente «Recepimento dell’accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico».

**Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3** “Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione”.

**Legge 5 giugno 2003, n. 131** “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”.

**Legge 4 febbraio 2005, n. 11** “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”.

**Legge 7 agosto 1990, n. 241** “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

**Legge 29 dicembre 1993, n. 580** “Riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”. Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 1994, serie generale. COME MODIFICATA DAL DECRETO LEGISLATIVO 15 FEBBRAIO 2010, N. 23

**Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581** “Regolamento di attuazione dell’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile”. Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996, supplemento ordinario

**Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267** “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000, supplemento ordinario n. 162/L. e ss.mm.e ii.

**Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79** Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011.

**SENTENZA N. 80 ANNO 2012 - LA CORTE COSTITUZIONALE** (Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2012) ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, promossi dalle Regioni: Toscana, Puglia, Umbria e Veneto, con ricorsi notificati il 29 luglio-3 agosto 2011, il 4-12 agosto 2011 e il 5 agosto 2011, depositati in cancelleria il 5, il 9 e l’11 agosto 2011, ed iscritti, rispettivamente, ai nn. 75, 76, 80 e 82 del registro ricorsi 2011.

## **L'ATTIVITÀ DEL GOVERNO PER IL TURISMO: LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**Legge 23 agosto 1988, n. 400** “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario n. 86.

**Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281** “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali. Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997, serie generale, parte I modificato dal comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17 settembre 1997, serie generale, parte I.

**Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303** Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gazzetta Ufficiale n. 205 dell’1 settembre 1999, supplemento ordinario n. 167

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2011** Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Testo aggiornato)

Sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri, o ad un soggetto dallo stesso delegato, le competenze per il turismo con in materia di turismo) con - **Legge 17 luglio 2006, n. 233** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. art. 1 - commi 19 bis, 19 ter, 19 quater (artt. 27 e 28 del d. lgs n. 300/1999). Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2006. Inoltre art. 57 decreto legislativo n.79 del 2011

**Il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo**, istituito con Decreto legge 3/10/06 n. 262 art.2 c. 98, convertito con legge del 24/10/06 n. 286 art. 1 c. 98, ai sensi dell’art. 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2011, è la struttura di supporto alle politiche del Governo nell’area funzionale relativa al settore turismo. Per quanto riguarda il nuovo codice del turismo (decreto legislativo n.79 del 2011), l’articolo 55 definisce il ruolo e le funzioni del Dipartimento per lo sviluppo della competitività del turismo.

**LEGGE 24 giugno 2013, n. 71, art. 1** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.

**Il DPCM 21 ottobre 2013** trasferisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014 - Nomina dei Ministri.** (Dario Franceschini – Ministro dei BENI e delle ATTIVITÀ CULTURALI e del TURISMO).

### **L’ENIT**

**Legge 11 ottobre 1990, n. 292** “Ordinamento dell’ENIT, Ente nazionale italiano per il turismo. Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1990, serie generale.

**Legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 12** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali. capo VI - Rafforzamento della base produttiva art. 12 - Rafforzamento e rilancio del settore turistico («ENIT - Agenzia nazionale per il turismo»)..

**Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207** Regolamento recante organizzazione e disciplina dell’Agenzia nazionale del turismo, a norma dell’articolo 12, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80

Inoltre (Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) - Agenzia nazionale del turismo) **ART. 57 decreto legislativo n.79 del 2011-** Trasformato in ente pubblico economico dall’articolo 16 decreto legge 31 maggio 2014, n.83, convertito con legge 29 luglio 2014, n. 106.

## **COMPETENZE DELLE REGIONI NEL COMPARTO TURISMO**

**Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6** Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo ed industria alberghiera e del relativo personale. Gazzetta Ufficiale n. 19 del 22 gennaio 1972, supplemento ordinario.

**Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, artt. 56 – 60** Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 sul decentramento amministrativo ed attribuzione ai Comuni di competenze dello Stato. art. 56 - Turismo ed industria alberghiera. art. 57 - Ente nazionale italiano per il turismo art. 58 - Competenze dello Stato art. 59 - Demanio marittimo, lacuale e fluviale art. 60 - Attribuzioni ai comuni Gazzetta Ufficiale n. 234 del 29 agosto 1977.

**Legge 23 agosto 1988, n. 400** Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (GU n.214 del 12-9-1988 - Suppl. Ordinario n. 86)

**Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281** Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali. (GU n.202 del 30-8-1997)

**Legge 15 marzo 1997, n. 59** “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa. Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997.

**Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 43 – 46** “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”. capo IX - Turismo. art. 43 - Definizioni. art. 44 - Funzioni e compiti conservati allo Stato. art. 45 - Conferimento di funzioni (turismo) alle regioni. art. 46 - Abrogazioni. Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, supplemento ordinario n. 77, rettifica Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1998.

**Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3** “Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione”. Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001, serie generale.

**Legge 5 giugno 2003, n. 131** “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”. Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003 da pag. 1.933

### **TURISMO RURALE - AGRITURISMO – STRADE DEL VINO (materia concorrente Stato/Regioni articolo 117 della Costituzione comma 3°, Agriturismo - turismo rurale, professioni turistiche);**

**Legge 5 dicembre 1985, n. 730** “Disciplina dell'agriturismo”. Gazzetta Ufficiale n. 295 del 16 dicembre 1985. (abrogata dall'articolo 14 punto 1 della legge n. 96/2006).

**Legge 20 febbraio 2006, n. 96** “Disciplina dell'agriturismo”. Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006.

**Legge 27 luglio 1999, n. 268** “Disciplina delle strade del vino”. Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1999.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007** Organizzazione, composizione, funzionamento e risorse dell'Osservatorio nazionale del turismo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207. Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2007.

**Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79** “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. - La Corte Costituzionale, con sentenza n. 80 del 5 aprile 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo), a seguito di ricorsi promossi dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto, notificati il 29 luglio-3 agosto 2011, il 4-12 agosto 2011 e il 5 agosto 2011, depositati in cancelleria il 5, il 9 e l'11 agosto 2011, ed iscritti, rispettivamente, ai nn. 75, 76, 80 e 82 del registro ricorsi 2011.

**DECRETO MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 13 febbraio 2013** . Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche.

## AVVIAMENTO E GESTIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE: SUAP E SCIA

### **SUAP – SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59** recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. *Art. 25 "Sportello Unico"*

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160** Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (GU n.229 del 30-9-2010 - Suppl. Ordinario n. 227 ).

**DECRETO - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - 10 novembre 2011:** Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

### **SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'**

**Art. 19, L. 241/1990 come modificato e integrato dall'art. 49 della L. 122/2010 e art. 5 del D.L. 70/2011** convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106

**Con il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59:** recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno che dispone in merito alle autorizzazioni, tenuto conto della previsione di cui all'art. 19, legge 241/1990, novellato dall'art. 49 della legge 122/2010, è stata istituita la **Segnalazione Certificata di Inizio Attività**. Nello specifico il predetto decreto legislativo contiene i seguenti articoli: 17 (Procedimenti di rilascio delle autorizzazioni); 18 (Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni); 19 - (Efficacia delle autorizzazioni).

### **LE PROFESSIONI TURISTICHE materia concorrente Stato/Regioni articolo 117 della Costituzione comma 3°, Agriturismo - turismo rurale, professioni turistiche;**

Norme statali sono in vigore, per tutte le regioni italiane, in merito alle professioni protette art. 2229 del c. c.:

**Legge 2 gennaio 1989, n. 6** - Ordinamento della professione di guida alpina;

**Legge 8 Marzo 1991, n. 81** - Legge-quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.

### **LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE APERTE AL PUBBLICO - Materia innominata o di competenza residuale delle regioni articolo 117 della Costituzione comma 4° - Strutture ricettive e agenzie di viaggi;**

### **LA CLASSIFICA DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE**

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO DECRETO 21 ottobre 2008** Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera. (GU n. 34 del 11-2-2009 )

**PROPOSTA Classificazione alberghiera in Europa** 21 principi HOTREC per l'elaborazione / la revisione di sistemi di classificazione alberghiera nazionali / regionali in Europa Accettata dall'assemblea generale di HOTREC a Barcellona, 6 novembre 2009

### **LE TARIFFE PER LE STRUTTURE RICETTIVE**

La pubblicità dei prezzi **Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 (art.11)**

L'abrogazione della Legge n. 284/1991 e del DM del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16 ottobre 1991 ha determinato che nessun limite può essere imposto agli operatori, né prezzi minimi e massimi, né prezzi inferiori ai minimi, come già disposto dalla legge n. 284 del 1991 e dal decreto attuativo della stessa, DM del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16 ottobre 1991.

## **LA REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE E LA RILEVAZIONE DEI DATI STATISTICI UFFICIALI NELLE STRUTTURE RICETTIVE**

### ***REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE NELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE***

**Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 Articolo 40.** (Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese). 1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni

**MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 7 gennaio 2013** Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.

### ***RILEVAZIONE DEI DATI STATISTICI UFFICIALI NELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE***

**DATATUR** Trend e statistiche sull'economia del turismo FEDERALBERGHI 2013 - CODICE DELLA STATISTICA UFFICIALE - L'ORGANIZZAZIONE 4<sup>a</sup> edizione ISTAT SISTEMA STATISTICO NAZIONALE

### ***IL SISTEMA STATISTICO EUROPEO***

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (art.338) 2. – Regolamento (CE) n.223/2009** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE/ Euratom) n.1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n.322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE/ Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee - CODICE DELLA STATISTICA UFFICIALE

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria e Raccomandazione della Commissione relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria **COM(2005) 217 del 25 maggio 2005 4. - Decisione n.235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 marzo 2008**, che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governance statistica - CODICE DELLA STATISTICA UFFICIALE

**REGOLAMENTO (UE) N. 692/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 luglio 2011** relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 192/17 - 22.7.2011

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1051/2011 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 2011** recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda la struttura delle relazioni sulla qualità e la trasmissione dei dati - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 276/13 - 21.10.2011

**DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 gennaio 2012** relativa alla nomina del presidente del Comitato consultivo europeo per la governance statistica Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 24/11 27.1.2012

### ***IL LIVELLO NAZIONALE***

Disciplina generale del Sistema statistico nazionale

**Costituzione della Repubblica Italiana (art. 117) - Legge 23 agosto 1988, n.400** - Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 24) 7. - **Decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322** - Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n.400 8.- Legge 15 marzo 1997, n.59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 1) 9. - Legge 28 aprile 1998, n.125 - Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996 (art. 2) 10. - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2008 - Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta - CODICE DELLA STATISTICA UFFICIALE

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010 , n. 166** . Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica. Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2011.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2011** Regolamento di organizzazione dell'ISTAT e modifiche al disegno organizzativo.

## **Codice italiano delle statistiche ufficiali**

Istituto nazionale di statistica - **Deliberazione 17 marzo 2010** - Adozione del Codice italiano delle statistiche. Trattamento di dati personali per scopi statistici- CODICE DELLA STATISTICA UFFICIALE

Trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale

**Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196** - Codice in materia di protezione dei dati personali 13. - Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale 14. - **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2001** - Circolazione dei dati all'interno del sistema statistico nazionale 15. - Istituto nazionale di statistica - Deliberazione 20 aprile 2004 - Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale (Direttiva n.9)istiche ufficiali (Direttiva n.10) CODICE DELLA STATISTICA UFFICIALE

Enti ed organismi pubblici di informazione statistica

Decreto del Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali 31 marzo 1990 - Individuazione di enti ed organismi pubblici di informazione statistica. CODICE DELLA STATISTICA UFFICIALE

Criteri organizzativi e funzionali degli uffici di statistica

Istituto nazionale di statistica - **Deliberazione 22 settembre 1992** - Criteri organizzativi degli uffici di statistica di cui all'articolo 2, lett. g), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 (Atto di indirizzo n.1) CODICE DELLA STATISTICA UFFICIALE

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - Circolare n. 10 del 29 febbraio 2016 – Rilevazione “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi” anno 2015.

Soggetti privati

**Legge 28 aprile 1998, n.125** - Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996 (art. 2) (R) - **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n.152** - Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n.125 CODICE DELLA STATISTICA UFFICIALE

## **LA LOCAZIONE TURISTICA PRIVATA: I CONTRATTI PER FINALITA' TURISTICA**

**Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 1, lettera c)** Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998, supplemento ordinario n. 203/L (norma coordinata con la legge 8 gennaio 2002, n. 2 “Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di tipi di contratto di locazione di immobili”, e legge n. 269 del 2004.

**Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79** “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio - Codice del turismo -Locazioni turistiche ( unità abitative ammobiliate ad uso turistico Art. 12, lettera d)' - Art. 52 – Art. 53

**Regio decreto legge T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147** Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro. Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931, supplemento ordinario

**Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 7** Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. art. 7 - Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro (obbligo denuncia ospiti extracomunitari entro 48 ore). Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998, supplemento ordinario n. 139

**Decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, art. 12** Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati, convertito con modificazioni, nella legge 18 maggio 1978, n. 191 art. 12 - Comunicazione della presenza di ospiti della Comunità europea in alloggi privati, dopo 30 giorni. Gazzetta Ufficiale n. 80 del 22 marzo 1978

---

<sup>1</sup> Articolo dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 80 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 2 aprile 2012.

**Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79** “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio Sentenze sulla multiproprietà - **Il titolo IV, capo I, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, e' sostituito dal seguente: Art. 2 Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio In vigore dal 21 giugno 2011.**

**TAR Liguria**, sentenza del 21 febbraio 1987, n. 86;- **Consiglio di Stato**, sezione IV, sentenza del 22 novembre 1989, n. 824; -**TAR Campania**, sezione III, sentenza del 6 agosto 1991, n. 247.

**LE AGENZIE DI VIAGGI E I TOUR OPERATORS** - *Materia innominata o di competenza residuale delle regioni articolo 117 della Costituzione comma 4° - Strutture ricettive e agenzie di viaggi; (solo due regioni a statuto speciale: Sicilia e Valle d'Aosta non hanno recepito la normativa nazionale di riferimento, pertanto, in queste due regioni sono ancora viventi le norme nazionali di seguito indicate)*

**Legge 4 aprile 1940, n. 860** “Modificazioni al regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523, sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo”.

**Legge 22 gennaio 1942, n. 187** “Variazioni al regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, concernente la disciplina delle agenzie di viaggi”.

Commissariato per il turismo **Circolare 25 novembre 1955, n. 08680**

AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO **articoli: 4, 19, 20 comma 1, "Codice turismo"**- Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79.

I CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO: I PACCHETTI TURISTICI dall'articolo 32 all'articolo 51 "Codice turismo" - Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79

## **IL TURISMO DEL MARE**

• ***IL TURISMO NAUTICO: DEMANIO MARITTIMO - PORTI TURISTICI PER LA NAUTICA DA DIPORTO - GLI STABILIMENTI BALNEARI***

• ***L'ATTIVITA' DI PESCA TURISMO E ITTITURISMO***

***IL TURISMO NAUTICO: DEMANIO MARITTIMO - PORTI TURISTICI PER LA NAUTICA DA DIPORTO - GLI STABILIMENTI BALNEARI***

Il codice civile, tra i beni che costituiscono il patrimonio della PA, distingue i beni demaniali individuati e disciplinati agli artt. 822, 824 e 825 cc ed i beni patrimoniali indisponibili (cfr gli artt. 826 e 830 cc).

***DEMANIO MARITTIMO*** - L'articolo 117 della Costituzione attribuisce alle Regioni potestà legislativa esclusiva in materia di demanio marittimo, non mutando la titolarità dominicale dello Stato sui beni demaniali. La proprietà dei beni del demanio marittimo, con esclusione dei porti di rilevanza nazionale ed internazionale, trasferita alle Regioni, in virtù del combinato disposto degli **articoli 5, 1° comma, lettera a), e 3, 1° comma, lettera a) del d.lgs. 28 maggio 2010 n. 85**, federalismo demaniale<sup>3</sup>.

## ***STABILIMENTI BALNEARI***

### ***IL FEDERALISMO DEMANIALE***

Con il **Decreto Legislativo n. 85 del 28 Maggio 2010** sul c.d. “federalismo demaniale”, è stata attribuita la titolarità di gran parte dei beni del demanio dello Stato alle Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane. Il 1° comma dell'art. 4 stabilisce, che i beni del demanio marittimo non entrano a far parte del patrimonio disponibile delle Regioni (restando, quindi, nel patrimonio indisponibile di esse), a differenza della maggioranza dei beni demaniali trasferiti, e che essi restano assoggettati al regime stabilito dal Codice Civile, dal Codice della Navigazione, dalle leggi statali e regionali (comprese, quindi, la Legge 296/2006 - Legge Finanziaria per il 2007, che prevede gli attuali canoni di concessione e tutte le Leggi Regionali che disciplinano il rilascio delle concessioni demaniali marittime)

Norme comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza (Direttiva CE 123/2006, la c.d. **Direttiva “Bolkestein”** sulla concorrenza nel settore dei servizi). L'articolo 12 della direttiva prevede che “qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali



o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento". In tali casi "l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami".

### ***I PORTI TURISTICI E IL TURISMO NAUTICO***

I porti costituiscono, ai sensi **dell'articolo 822, 1° comma, del codice civile, e dall'articolo 28 del codice della navigazione**, parte integrante del demanio marittimo, pertanto, allo scadere della concessione amministrativa, (in genere cinquat'anni) diviene demaniale per effetto della devoluzione di cui all'articolo 49 del codice della navigazione.

**Il d.p.r. 2 dicembre 1997, articolo 2. 1.** Sono strutture dedicate alla nautica da diporto

**L'articolo 31 del codice del turismo**, rappresenta un passo significativo nel processo di semplificazione, volto ad assicurare che la realizzazione di opere di interesse turistico-ricreativo, rivolte alla nautica da diporto, non necessita di ulteriori titoli abilitativi e demaniali, nel caso in cui sia stata assentita una concessione demaniale marittima e lacuale, anche provvisoria.

**La legge 16 marzo 2001, n. 88** "Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime", ha definito le competenze amministrative, distinguendo tra: statali e regionali. Art. 9. (Conferimento alle regioni di funzioni amministrative nei porti di rilevanza regionale)

**Articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112** (nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, la competenza amministrativa è dello Stato; nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, la competenza amministrativa è delle Regioni.

### ***LA NAUTICA DA DIPORTO***

**Legge 8 luglio 2003, n. 172** Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico

**Decreto Legislativo 8 luglio 2005, n. 171** CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172. (testo aggiornato alla l. 24 marzo 2012, n.27).

**DECRETO 29 luglio 2008 , n. 146** "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 1 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto".

### ***L'ATTIVITA' DI PESCA TURISMO E ITTITURISMO***

ITTITURISMO - attività ricettività riservata alla gestione delle strutture da parte degli imprenditori ittici.

PESCATURISMO - attività di assistenza ai turisti in escursioni su imbarcazioni che, in genere vengono utilizzate per l'attività di pesca.

IL PESCATURISMO viene definito dall'art. 27 bis della Legge 17 febbraio 1982 n.41(prima definizione di Pescaturismo) DECRETO 13 aprile 1999, n.293 Ministro Per Le Politiche Agricole **D. lgs. 226/2001 art. 3 lett. a); sostituito dall' Art. 7. lettera a) Attività connesse D. L.s 154/2004**

L'ITTITURISMO viene definito dall'art. 3 comma 1 lettera b) del D. Lgs 226/2001; **sostituito dall' Art. 7. lettera b) Attività connesse D. L.s 154/2004**

ITTITURISMO E PESCATURISMO: ATTIVITA' ASSIMILATE ALL'AGRITURISMO: Legge 20 febbraio 2006, n.96 "Disciplina dell'agriturismo". Art. 12.Attività assimilate.

**DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2012, n. 4** - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

## LA GESTIONE – LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE A VOCAZIONE TURISTICA:

### *I SISTEMI LOCALI DEL LAVORO - I DISTRETTI INDUSTRIALI*

**Legge 5 ottobre 1991, n. 317**, capo VII, art. 36 “Provvedimenti per artigianato, medie e piccole industrie. Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese. capo VII - Disposizioni varie. art. 36 - Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale. Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 1991.

**DM - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Decreto 21 aprile 1993** “Determinazione degli indirizzi e dei parametri di riferimento per l'individuazione, da parte delle regioni dei Distretti industriali. Gazzetta Ufficiale.

**Legge 11 maggio 1999, n. 140, art. 6, commi 8 e 9** “Norme in materia di attività produttive”. Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1999.

**Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 1, comma 9** Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. art. 1, comma 9 - Sistemi locali del lavoro. Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1999, supplemento ordinario n. 99.

**CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica Delibera 8 marzo 2001** Criteri per la suddivisione del territorio nazionale in Sistemi locali del lavoro e per l'individuazione di Distretti economico-produttivi.

**CIPE Comitato interministeriale per la programmazione economica Delibera 3 maggio 2001** Criteri per la suddivisione del territorio nazionale in sistemi locali del lavoro e per l'individuazione di Distretti economico-produttivi.

**I SISTEMI TURISTICI LOCALI** - La Corte costituzionale ha dichiarato, tra gli altri, illegittimi i commi 1 e 2 dell'art. 23 del D. lgs 79/2011, ribadendo le competenze delle regioni per la definizione delle aree a vocazione turistica. - ART. 23 (Sistemi turistici locali)

## MARCHI D'AREA E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ECOLABEL DELL'UNIONE EUROPEA

### *MARCHI D'AREA DELL'UNIONE EUROPEA*

**REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009 DEL CONSIGLIO** del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) L 78/1 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 24.3.2009

**REGOLAMENTO (CE) N. 2869/95 DELLA COMMISSIONE** del 13 dicembre 1995 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (GU CE n. L 303 IT del 15.12.1995, pag. 33)

**DIRETTIVA 2008/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2008** sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - L 299/25 IT - 8.11.2008

### *CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ECOLABEL DELL'UNIONE EUROPEA*

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE** del 9 luglio 2009 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai servizi di campeggio [notificata con il numero C(2009) 5618] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2009/564/CE) L 196/36 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28.7.2009

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE** del 9 luglio 2009 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica [notificata con il numero C(2009) 5619] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2009/578/CE) L 198/57 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30.7.2009

**REGOLAMENTO (CE) N. 66/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (Testo rilevante ai fini del SEE) L 27/1 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30.1.2010

## **IL T.U. DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI**

**Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42** Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)

## **IL SISTEMA TERMALE**

**LEGGE 24 ottobre 2000, n. 323** Riordino del settore termale. Vigente al: 10-6-2012

## **LE AREE PROTETTE**

**LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394** "Legge quadro sulle aree protette"

## **LE NORME IGIENICO SANITARIE DI EDILIZIA E PER LE PISCINE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1970, n. 1437 (**superfici e cubature delle camere degli alberghi**)

**DECRETO MINISTERIALE SANITÀ 5 luglio 1975** Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai *requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione*

**LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13** Disposizioni per favorire il *superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.*

**DECRETO MINISTERIALE - IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI - 14 giugno 1989, n. 236** - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del *superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.*

**Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503** Regolamento recante norme per *l'eliminazione delle barriere architettoniche* negli edifici, spazi e servizi pubblici

**CIRCOLARE N. 128 DEL MINISTERO DELLA SANITÀ, del 16 luglio 1971** Vigilanza igienico-sanitaria sulle piscine

**Repertorio Atti n. 1605 del 16 gennaio 2003 CONFERENZA STATO REGIONI SEDUTA DEL 16 gennaio 2003** - Oggetto: Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle **piscine** a uso natatorio.

**ACCORDO TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO SULLA "DISCIPLINA INTERREGIONALE DELLE PISCINE" IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO STATO - REGIONI E PP.AA. DEL 16 GENNAIO 2003 CONFERENZA DEI PRESIDENTI SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2004** Oggetto: Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla "Disciplina interregionale delle piscine".

**NORMA UNI 10637 (25 maggio 2006)** Requisiti degli impianti di circolazione, trattamento, disinfezione e qualità dell'acqua di piscina

## **LA NORMATIVA PER L'IGIENE ALIMENTARE**

**Legge 30 aprile 1962, n. 283** Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962

**Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327** Regolamento di esecuzione delle norme contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Gazzetta Ufficiale n. 193 del 16 luglio 1980

**LEGGE 25 agosto 1991, n. 287** Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi. GU n. 206 del 3-9-1991

**DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193** Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.

## **LE NORME PER LA SICUREZZA E ANTINCENDIO**

### ***LE NORME PER LA SICUREZZA***

#### **IMPIANTI**

**LA LEGGE 5 MARZO 1990, N. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, è stata abrogata** ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007, con l'entrata in vigore del: Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

#### **TUTELA LAVORATORI**

**DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81** Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008).

#### **LE NORME ANTINCENDIO**

**VIGILI DEL FUOCO - D.M. 16 febbraio 1982** Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determina-zione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. (allegato A punti: 84, 90, 94) (Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98)

**VIGILI DEL FUOCO - TESTO COORDINATO E COMMENTATO – ALBERGHI D.M. 9 aprile 1994** Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere

**VIGILI DEL FUOCO - D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151** Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (allegati I-II)

**VIGILI DEL FUOCO - DECRETO 16 marzo 2012:** Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi. **Proroga 1** (G.U. n. 76 del 30 aprile 2012)

**VIGILI DEL FUOCO - Circolare n. 1 del 24.04.2012 - Dipartimento VV.FF.** OGGETTO: Decreto del Ministero dell'Interno del 6 marzo 2012, recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994. Primi indirizzi applicativi.

**MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 29 marzo 2013** Modifica al decreto 16 marzo 2012 recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere, adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

#### **SEGNALETICA TURISTICA**

**Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 39** Segnaletica turistica. art. 39 - Segnali verticali Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, supplemento ordinario. (Codice della strada)

**Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, artt. 124 e 134** Segnali di indicazione. art. 124 - Generalità dei segnali di indicazione. art. 134 - Segnali turistici e di territorio. Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992, supplemento ordinario.

#### **LA TUTELA DEI TURISTI CONSUMATORI**

**LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287** Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Art. 10. Autorità garante della concorrenza e del mercato)

**REGOLAMENTO (CE) N. 261/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** dell'11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di

cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n.295/91

**DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2006, n. 69** Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

**Delibera AGCM 15 novembre 2007, n. 17589** - Pratiche commerciali scorrette: regolamento sulle procedure Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette: delibera 15 novembre 2007, n. 17589 (G.U. del 5 dicembre 2007, n. 283), modificato con delibera del 29 luglio 2009, n. 20222 (G.U. del 9 settembre 2009, n. 209), con delibera del 10 marzo 2010, n. 20872 (Gazzetta Ufficiale 1 aprile 2010, n. 76) e con delibera del 9 febbraio 2011, n. 22092 (Gazzetta Ufficiale 1 marzo 2011, n. 49).

**Delibera AGCM 15 novembre 2007, n. 17590** - Pubblicità ingannevole e comparativa: regolamento sulle procedure Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita (G.U. del 5 dicembre 2007, n. 283), modificato con delibera del 29 luglio 2009, n. 20223 (G.U. del 9 settembre 2009, n. 209), modificato con delibera del 10 marzo 2010, n. 20873 (Gazzetta Ufficiale 1 aprile 2010, n. 76) e con delibera del 9 febbraio 2011, n. 22091 (Gazzetta Ufficiale 1 marzo 2011, n. 49)

**Testo aggiornato al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1. D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206** (1). Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

**Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145** - Pubblicità ingannevole Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole. (Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6-9-2007)

**Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146** - Pratiche commerciali Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6-9-2007).

## BIBLIOGRAFIA

- Adamo C., Pollicino F., Villari S., Codice della Regione siciliana, Giuffrè, Milano 1996
- Alibrandi A., Codice della legislazione sul turismo, Casa editrice Stamperia Nazionale 1966
- Alvisi C. - Zunarelli S., Lezioni di legislazione del turismo, Libreria Bonomo Editrice, Bologna, 2005
- Andriola L., Interdonato M., “Il turismo sostenibile: obiettivi, principi e principali esperienze in atto”, ENEA, Roma, 2002.
- Antonucci D., Commento al Codice dei beni culturali e del paesaggio, Sistemi Ed.li Se, Napoli 2005
- Becheri E. Rapporto sul turismo italiano, Mercury S.r.l., Firenze
- Berry L. L., Parasuramana A., Zeithaml V. A., Servire qualità, McGraw-Hill, Milano 1991
- Cabiddu M. A. - Grasso N., Diritto dei Beni culturali e del paesaggio, G. Giappichelli, Torino 2004
- Calabrò G. , “La certificazione nel settore turistico”, Franco Angeli, Messina, 2009.
- Cavallaro C., Codice alberghiero, ET/AS Kompass Editore, 1964
- Cavallaro C., Codice alberghiero, Giuffré Editore, 1971
- Cavallaro C., Codice alberghiero, Giuffré Editore, 1976
- Curti Gialdino C., Codice costituzionale della Unione europea, Edizioni Giuridiche Simone, Caserta
- De Bono E., Creatività e pensiero laterale, BUR - Biblioteca Universale Rizzoli, 2001
- De Bono E., Sei cappelli per pensare, BUR Biblioteca Universale Rizzoli, 2001
- Degrassi L. - Franceschelli V. “Turismo. Diritto e diritti” editore Giuffrè, Collana: Univ.Milano Bicocca-Ist. dir.pubbl.econ., 2010;
- Fazio F. - Balsamo E. - Lattanti M., Legislazione turistica, Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria dello Stato 1964
- Franceschelli V. - Morandi F., Manuale di diritto del turismo – Coordinato da M. Malo e G. Tassoni, G. Giappichelli, 2013
- Galgano A. La qualità totale, Il Sole 24 Ore, 2004
- Giurrandino A., Cangemi A., “The EDEN project: an instrument to stimulate the relationship between sustainability and tourism”, Convegno “Sustainable Tourism within High Risk Areas of Environmental Crisis”, Messina, 22-25 Aprile 2009, Codice ISBN: 978-88-96116-21-0.
- Gorla S., “ Il nuovo Codice del Turismo: commento organico al D.lgs 23 maggio 2011 n. 79”, Ed.Simone, Napoli, Giugno 2011;
- Guerinoni E., “ Disciplina dei contratti turistici e danno da vacanza rovinata” , IPSOA, 2009;
- Ishikawa K., Che cos'è la qualità totale, Il Sole 24 Ore, 2004
- Kotler P. - Jain Dipak C. - Maesincee Suvit Il marketing che cambia. Un nuovo approccio al profitto, alla crescita e al rinnovamento, Il Sole 24 Ore, Pirola, 2002
- Kotler P - Bowen J. - Makens J., Marketing del turismo, McGraw-Hill Companies, 2003
- Kotler P., Marketing management, Pearson Education Italia, 2004, 11ª edizione
- Kotler P. Trias de Bes F., Marketing laterale. Tecniche nuove per trovare idee rivoluzionarie, Il Sole 24 Ore Pirola, 2004

- Kotler N. - Kotler P., Marketing dei musei. Obiettivi, traguardi, risorse, Einaudi, 2004
- Martelloni Rossella, Nuovi territori. Riflessioni e azioni per lo sviluppo e la comunicazione del turismo culturale, Franco Angeli Editore, Milano, 2007
- Murphy P.E., “Tourism and Sustainable Development”, W.F. Theobald, Global Tourism: The Next Decade, Oxford: Butterworth-Heinemann, 274-290, 1994.
- Organizzazione Mondiale del Turismo –“Guida degli indicatori di sviluppo sostenibile per le destinazioni turistiche”, 2004
- Panzica Saverio “ La normativa turistica e dei beni culturali e paesaggistici”, Provincia Regionale di Palermo 2007
- Santagata Renato “Diritto del turismo” Il sistema giuridico italiano III edizione UTET, 2014
- Sciarelli S., “Il management dei sistemi turistici locali: strategie e strumenti per la governance”, Giappichelli editore, Torino, 2007;
- Touring club italiano, “Sviluppo sostenibile e competitività del settore turistico”, 2005.

## SITOGRAFIA

Istituzioni e organizzazioni internazionali e dell’Unione Europea:

<http://www2.unwto.org/>

[http://europa.eu/index\\_it.htm](http://europa.eu/index_it.htm)---<http://epp.eurostat.ec.europa.eu>

[www.normattiva.it](http://www.normattiva.it)

<http://www.governo.it/Presidenza/DSCT/>

<http://camera.mac.ancitel.it/lrec/--->

<http://www.ontit.it>

<http://www.italia.it/--->

<http://www.enit.it/>

[ww.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html](http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html)

<http://www.istat.it/it/>

Regioni italiane:

<http://turismo.regioni.it/normativa.asp?ssid=3>

<http://leggi.regione.abruzzo.it/>

<http://www.consiglio.basilicata.it>

[www.turiscalabria.it/normative.asp-](http://www.turiscalabria.it/normative.asp-)

<http://www.sito.regione.campania.it>

<http://demetra.regione.emilia-romagna.it>

<http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/index.aspx->

<http://notes.regione.lazio.it>

<http://leggi.regione.liguria.it>

<http://www.consiglionline.lombardia.it>

[www.consiglio.marche.it](http://www.consiglio.marche.it)

[www.regione.molise.it](http://www.regione.molise.it)

[www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it)

[www.lexbrowser.provinz.bz.it](http://www.lexbrowser.provinz.bz.it)

[www.consiglio.provincia.tn.it](http://www.consiglio.provincia.tn.it)

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

[www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)

[www.ars.sicilia.it](http://www.ars.sicilia.it)

[www.regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it)

[www.turismo.regione.umbria.it](http://www.turismo.regione.umbria.it)

[www.consiglio.regione.vda.it](http://www.consiglio.regione.vda.it)

[www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)

PRIVATI: [www.altalex.com/](http://www.altalex.com/)---[www.bosettiegatti.com/](http://www.bosettiegatti.com/)



## INTRODUZIONE

Questo è uno studio comparato della legislazione turistica: a livello Internazionale, dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e degli Enti Locali: Regioni, Province e Comuni.

Il fenomeno turismo deve essere studiato e analizzato valutando: l'impatto (economico, sociale e ambientale) di molte attività turistiche; la possibilità e la capacità di gestione e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali, attraverso il turismo sostenibile. Pertanto, in questa ricerca viene evidenziata l'importanza e la necessità di un turismo coordinato e disciplinato dal punto di vista legislativo, che tenda a stimolare lo sviluppo di questo settore per dare maggiore tutela ai consumatori e agli operatori. L'approccio al variegato contesto normativo che coinvolge il turismo deve porsi dei campi d'azione ben definiti. Una prima analisi individua alcuni contesti preliminari che impegnano gli operatori e la pubblica amministrazione in un rapporto di tutela dell'attività d'impresa che non può e non deve prescindere dal rispettare i diritti del turista consumatore.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 80 del 5 aprile 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo), a seguito di ricorsi promossi dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto, notificati il 29 luglio-3 agosto 2011, il 4-12 agosto 2011 e il 5 agosto 2011, depositati in cancelleria il 5, il 9 e l'11 agosto 2011, ed iscritti, rispettivamente, ai nn. 75, 76, 80 e 82 del registro ricorsi 2011.

Nell'ambito delle competenze Stato regioni, tra l'altro, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011. La predetta sentenza ha ribadito le competenze residuali o innominate delle regioni e delle province autonome nel settore del turismo, come del resto disposto dall'articolo 117 della Costituzione. Il "Codice del turismo", secondo la Consulta, nel tentativo di armonizzare la normativa turistica ha prevaricato i compiti assegnati alle regioni e alle province autonome.

Si può asserire che, all'interno del settore turistico, esistono una molteplicità di norme di natura diversa che impediscono di definire in modo preciso la disciplina: sia del settore turistico che delle professionalità operanti in tale ambito. Inoltre, si può affermare che sono presenti nel nostro ordinamento: il diritto privato del turismo e il diritto pubblico del turismo.

La Corte Costituzionale con la sentenza 5 novembre 2001 n. 352 ha ribadito una competenza esclusiva dello Stato nel diritto privato per ragioni di carattere storico, economico e politico, in forza di esigenze di uguaglianza e unità, che spesso si traduce in in deroghe specifiche del "diritto comune" del codice civile, basta pensare al "DANNO DA VACANZA ROVINATA", previsto dagli articoli 2043 e 2059 del codice civile e dall'articolo 47 del "Codice del turismo". Fanno parte del diritto privato del turismo, anche, i "CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO" contenuti nel "Codice del turismo" (decreto legislativo n. 79 del 2011 dall'articolo 32 all'articolo 51).

Rientrano nel diritto pubblico le norme che disciplinano le competenze della P.A. La connessione diretta tra turismo e interesse generale spiega la predisposizione di regole: di apparati pubblici e di poteri volti: a supportare e coordinare l'attività dei privati; a tutelare diritti ed a perseguire obiettivi della collettività. Nel diritto pubblico, pertanto, assumeranno rilievo tanto le posizioni dei singoli, poste in diretta connessione con l'interesse generale, quanto il complesso di soggetti, poteri e funzioni che agiscono per il sostegno e la promozione di quell'interesse.

I pubblici poteri nel turismo esercitano le seguenti funzioni:

- 1) programmazione, indirizzo e coordinamento;
- 2) promozione in Italia e all'estero;
- 3) vigilanza e controllo del comparto.

In merito alla regolamentazione normativa del turismo (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 282 del 2002) "*Non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell'art. 117 Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, possono, in quanto tali, configurarsi come "materie" in senso stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie* Al proposito va

ricordato quali siano, nel turismo, gli ambiti nei quali **la competenza è riservata in via esclusiva allo Stato: il diritto privato, il diritto penale, le norme giurisdizionali.**

Inoltre, ci sono i *limiti impliciti* imposti dalla Costituzione:

- **Attività economiche** (norme costituzionali sui rapporti economici, titolo III, parte I, Cost.) relativamente all'attività delle imprese turistiche;
- **Tutela dei consumatori:** decreto legislativo n. 206/2005 (Testo Unico per la tutela dei consumatori);
- **Libertà di circolazione ed espatrio** art. 16, Cost.;
- **Salute e benessere fisico**, art. 32, Cost. (il turismo può apportare miglioramenti allo stato fisico e psichico);
- **Tutela Beni culturali e paesaggistici, arricchimento culturale**, artt. 9 e 33, Cost. - decreto legislativo n. 42/2004;
- **Tutela ambientale, ricerca di compatibilità tra rispetto ambientale e attività d'impresa** (sostenibilità dell'ambiente e del turismo). Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale».

L'intervento statale, in materia di turismo, deve rispettare tre condizioni: essere giustificato, proporzionato ed essere attuato d'intesa con le Regioni. (Sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2005, n.242).

La competenza regolamentare piena spetta alle Regioni (ex art. 117 co. 6 Cost.), così le funzioni amministrative conferite o trasferite, con legge statale o con legge regionale, e, comunque, attribuite in base ai principi sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. La competenza legislativa delle regioni è prevalentemente di carattere amministrativo. In proposito, come già ricordato, la Corte costituzionale con la sentenza del 5 aprile 2012 n. 80 ha dichiarato, tra gli altri, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost., in relazione al dispositivo: «necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia».

Per le Regioni a statuto speciale la competenza legislativa è sin dall'origine "primaria o esclusiva" e per le regioni ordinarie è diventata di tipo "primario o esclusivo" con la riforma costituzionale del titolo V del 2001.

Vanno ancora ricordate le competenze legislative in materia di turismo delle Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano: **Regione Friuli Venezia Giulia** ai sensi dell'articolo 4 punto 10 del suo statuto; **Regione Sardegna** ai sensi dell'articolo 3, lettera p), del suo statuto; **Regione Siciliana** competenza piena esclusiva ai sensi dell'articolo 14, lettera n), del suo statuto; **Regione Trentino Alto Adige** articolo 8 - 20) del suo statuto; **Regione Valle d'Aosta** articolo 2 lettera q) 20) del suo statuto.

In materia di turismo, le regioni a statuto ordinario vengono parificate alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Infatti, per quanto riguarda le norme costituzionali, con l'articolo 117 comma 3° il turismo non rientra tra le materie di legislazione concorrente. In base all'art. 117 della Costituzione per ogni materia che non sia riservata allo Stato in via esclusiva o per determinazione dei principi fondamentali, la competenza legislativa appartiene alle regioni che non sono soggette alla legislazione statale di principio.

L'articolo 117 - 9° comma dalla Costituzione legittima le regioni a concludere accordi con Stati o con enti territoriali interni ad altri Stati, volti a favorire la propria offerta territoriale. Negli ultimi anni la Regioni si sono avvalse di tale facoltà, che parallelamente, viene svolta dall'ENIT, come novellato dall'articolo 57 del "Codice del turismo".

A seguito della riforma costituzionale del 2001 i compiti amministrativi vanno allocati a livello locale, in qualsiasi materia (in linea di principio) ma specialmente nelle materie in cui la competenza legislativa regionale, di tipo "primario o esclusivo", come in materia di turismo. L'art. 118 della Cost. riformato, accredita infatti, all'amministrazione locale le funzioni amministrative. Infatti, sotto la responsabilità politico-amministrativa degli enti territoriali, vanno favorite le iniziative private, in attuazione del principio di sussidiarietà, declinata in senso orizzontale (4° comma). Pertanto, le regioni sono indotte a conferire in materia di turismo compiti amministrativi agli enti locali.

Il diritto del turismo deve essere inteso come diritto interdisciplinare, in quanto, viene profondamente influenzato dall'impulso comunitario. Gli interventi comunitari suscitano l'interesse dei privatisti, così come l'attribuzione di competenze alle Regioni, prima, e la riforma costituzionale, dopo, susciteranno l'interesse dei costituzionalisti. Il diritto del turismo diventa così un diritto a forte contenuto interdisciplinare.

Per quanto detto, il turismo va analizzato da due prospettive giuridiche: il diritto pubblico e il diritto privato:

## DIRITTO PUBBLICO DEL TURISMO

- **Strutture ricettive e agenzie di viaggi - Materia innominata o di competenza residuale delle regioni articolo 117 della Costituzione comma 4°;**
- **Professioni turistiche, Agriturismo - turismo rurale - Materia concorrente Stato/Regioni articolo 117 della Costituzione comma 3°.** Le professioni turistiche in relazione alla tutela dei consumatori possono anche essere inserite tra le competenze esclusive dello Stato articolo 117 della Costituzione comma 2. L'agriturismo e il turismo rurale, secondo i principi del diritto dell'Unione Europea che considerano l'agricoltura come materia unica possono essere inquadrati, nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione comma 2, ma nell'ordinamento italiano con la legge n. 96 del 2006 (legge quadro sull'agriturismo), sono state indicate le linee di intervento comune per le regioni da parte dello stato italiano, ciò rappresenta un inquadramento di tale materia tra le materie concorrenti di cui all'articolo 117 della Costituzione comma 3.
- **Trattati internazionali, principi comunitari - Ordinamento Statale - Ordinamento delle Regioni e degli Enti Locali - Testo Unico delle Leggi di **Pubblica Sicurezza** - Norme sul **demanio marittimo ad uso turistico**.**
- **Il Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79** - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

## DIRITTO PRIVATO DEL TURISMO

Il diritto del turismo offre un rilevante contributo all'evoluzione del diritto privato italiano. Il diritto del turismo in senso moderno, nasce e si sviluppa in modo interdisciplinare. Staccatosi dalle origini prevalentemente pubblicistiche ha progressivamente lasciato spazio all'autonomia privata penetrando in istituti privatistici e creandone di nuovi<sup>2</sup>.

**Il codice civile** per: contratti/prenotazioni nelle strutture ricettive; contratti di viaggio organizzati (inseriti nel **decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 (codice del turismo)**, dall'articolo 32 al 51); le responsabilità dell'albergatore, al quale sono stati assimilati gli altri gestori delle strutture ricettive (artt. 1783-1786 c.c.); i contratti di locazioni private a finalità turistica (anche art. 1 lettera c legge 9 dicembre 1991 n. 431); il diritto dei trasporti; la tutela del turista consumatore **d.lgs 206/2005 (codice del consumo)**.

Il presente documento consta principalmente di 3 macro aree.

**La prima parte**, di carattere generale, riporta alcuni dati statistici sul turismo analizzando gli effetti diretti, indiretti e indotti, che questo genera, il mercato del lavoro considerando sia quello attuale che potenziale e soprattutto l'importanza di un turismo "Sostenibile" e disciplinato dal punto di vista legislativo. Successivamente, è stato analizzato il quadro normativo di riferimento del turismo, sia a livello internazionale, trattando argomenti relativi all'Organizzazione Mondiale del Turismo e le svariate conferenze sul turismo sostenibile, ma anche a livello Europeo, evidenziando quali sono i ruoli dell'Unione Europea in materia di turismo. Ed infine, a livello Nazionale, partendo dall'evoluzione della legislazione turistica in Italia, fino ad arrivare alla riforma del Titolo V della Costituzione<sup>3</sup> che definisce le varie competenze, anche in materia turistica.

**La seconda parte** "Parte speciale sul Codice del Turismo" focalizza lo studio sul decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, che riguarda la normativa statale in tema di ordinamento mercato del turismo.

Con la sentenza n. 80 anno 2012 – La corte Costituzionale (Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2012) ha pronunciato la seguente sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, promossi dalle Regioni: Toscana, Puglia, Umbria e Veneto, con ricorsi notificati il 29 luglio-3 agosto 2011, il 4-12 agosto 2011 e il 5 agosto 2011, depositati in cancelleria il 5, il 9 e l'11 agosto 2011, ed iscritti, rispettivamente, ai nn. 75, 76, 80 e 82 del registro ricorsi 2011.

Inizialmente, si trova un excursus nell'ambito dei principali contenuti di questo decreto legislativo, per arrivare poi, all'analisi dettagliata, capitolo per capitolo, degli elementi contenuti all'interno del "Codice del Turismo". Il "Codice del Turismo" rielabora il concetto di impresa turistica, che viene equiparata a quella industriale ai fini del riconoscimento di contributi, sovvenzioni e agevolazioni. Viene prevista una disciplina delle professioni turistiche, con un'attenzione particolare ai percorsi formativi destinati ai giovani, con l'obiettivo di incrementare specifici collegamenti e accordi con

<sup>2</sup> Vincenzo Franceschelli, pag.55 Manuale di diritto del turismo, V edizione 2013.

<sup>3</sup> Con particolare riferimento all'art.117 della costituzione, novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

il mondo della formazione, volti a garantire il lavoro sia di chi si affaccia al settore per la prima volta sia di chi vi opera da tempo.

Il Codice, interviene sulla disciplina delle strutture ricettive<sup>4</sup>. Per quanto riguarda “Le aree a vocazione turistica” viene ripreso il concetto di “Sistema turistico locale”, già introdotto con l'art. 5 della legge n. 135 del 2001, abrogata dall'art. 3 lett. l) del “Codice del Turismo”. Viene introdotta una normativa particolarmente innovativa a tutela del turista, inteso come consumatore di tipo speciale, in quanto non attrezzato a risolvere i problemi che si pongono in un luogo lontano dalla sua dimora, riconoscendogli, in particolare, il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata sulla base di specifici e puntuali criteri. In questa prospettiva, il nuovo testo valorizza anche il cosiddetto “turismo per motivazione”, tiene conto cioè, nella valutazione del danno, delle specifiche esigenze ricreative che il viaggio mira a soddisfare e che un eventuale inadempimento può compromettere. La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale in merito a: strutture ricettive, definizione di agenzie di viaggi, sistemi turistici locali, tutela del turista.

**Nella terza parte** sono state esaminate le competenze delle regioni nel contesto turistico dalla loro istituzione. La frammentazione delle norme in ambito regionale, ha determinato il proliferare di centinaia di norme tra: leggi e decreti attuativi delle stesse. Per ogni argomento di carattere regionale sono state individuate le disposizioni attuate dalle regioni italiane: parametri di classifica delle strutture alberghiere; albergo diffuso; residenze d'epoca e alberghi storici; bed and breakfast; strutture congressuali; turismo rurale-agriturismo- strade del vino; itturismo – pescaturismo; agenzie di viaggi; professioni turistiche.

Considerato quanto sia trasversale il comparto turistico, è di fondamentale importanza capire i nessi e le relazioni tra le materie e le norme che sono coinvolte nel turismo: trasporti ed infrastrutture; eno-gastronomia; beni culturali ed ambientali; edilizia; igiene alimentare; sicurezza degli impianti, dei lavoratori, antincendi; tutela dei diritti del turista consumatore; codice della strada.

Questa pubblicazione intende offrire un contributo a tutti coloro i quali, per varie ragioni, operano nel settore del turismo: imprenditori turistici; turisti; dipendenti pubblici del turismo; studenti e ricercatori.

Saverio Panzica

---

<sup>4</sup> Corte cost. Sentenza 5 aprile 2012 n. 80

# CAPITOLO I

## EFFETTI DEL TURISMO

Il turismo rappresenta un fenomeno economico, con profonde implicazioni socio-culturali, che cattura l'interesse sempre maggiore della cooperazione internazionale organizzata. Infatti, appare ormai indiscutibile il "valore" del turismo sul PIL e sulla bilancia commerciale degli stati, in quanto integratore ed acceleratore economico, produttore di posti di lavoro, generatore di valuta pregiata. Ad una prima sommaria analisi, sembrerebbe evidente definire il turismo come materia a carattere prettamente internazionale, in quanto caratterizzata dal movimento di persone e servizi a livello mondiale, ciò nonostante dal punto di vista strettamente giuridico non si possono definire quei pochi interventi normativi, come un vero e proprio corpus di diritto internazionale. Pur essendo evidente questo interscambio turistico a livello internazionale, occorre subito abbandonare l'idea di una coordinazione a livello globale, infatti, salvo sporadici casi, non si riscontrano a tutt'oggi interventi determinanti degli stati evidenziandosi, invece, una serie di accordi "minori" soprattutto di tipo bilaterale. Il turismo può rappresentare uno strumento di sviluppo economico per quei territori che sanno proporsi in un'ottica di amore e rispetto per il loro patrimonio artistico, culturale ambientale. Lo strumento di valutazione di un'area avocazione turistica è, senz'altro, il ciclo di vita del prodotto. Per gestirlo correttamente bisogna valutare: vantaggi e criticità del fenomeno turistico.

| <u>VANTAGGI</u>                                   | <u>CRITICITA'</u>                               |
|---|---|
| <i>Patrimonio naturale e culturale locale</i>     | <i>Danni al patrimonio naturale e culturale</i> |
| <i>Miglioramento del tenore di vita locale</i>    | <i>Mancanza di una struttura organizzativa</i>  |
| <i>Nuove opportunità di lavoro</i>                | <i>Mancanza di qualifiche e formazione</i>      |
| <i>Diversità e stabilità dell'economia locale</i> | <i>Mancanza di supporto degli altri settore</i> |
| <i>Fonte aggiuntiva di entrate</i>                | <i>Insufficiente informazione</i>               |
| <i>Difficoltà di differenziazione</i>             |   |
| <i>Limitato ritorno economico</i>                 |   |
| <i>Potenziali conflitti sociali</i>               |   |

### 1.1 LE DIMENSIONI DEL FENOMENO

A metà degli anni '90 il settore turistico costituiva il 6% del Pnl mondiale, il 13% della spesa per consumi e si poteva definire il settore industriale a più rapida crescita. Con il passare del tempo le presenze nei paesi industrializzati sono sempre superiori al 50%, ma cresce, e raggiunge circa un terzo del totale, la quota spettante ai paesi in via di sviluppo, i cosiddetti paesi BRIC (Brasile, Russia, India e Cina). Per quanto riguarda i paesi dell'Europa centrale e orientale, dopo la caduta del Muro di Berlino la loro presenza nel turismo mondiale è cresciuta in misura davvero significativa. Ecco come si sono evoluti negli anni, le presenze internazionali dei turisti (tabella n. 1.1 e figura n. 1.1).

Tabella n. 1.1 - International Tourist Arrivals<sup>5</sup>


|                                 | International tourist arrivals (million) |              |              |              |              |              |              | Market share (%) | Change (%)  |            |             | Average a year (%) |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
|                                 | 1990                                     | 1995         | 2000         | 2005         | 2010         | 2014         | 2015*        |                  | 2015*       | 13/12      | 14/13       |                    |
| <b>World</b>                    | <b>435</b>                               | <b>527</b>   | <b>674</b>   | <b>809</b>   | <b>950</b>   | <b>1,134</b> | <b>1,186</b> | <b>100</b>       | <b>4.6</b>  | <b>4.2</b> | <b>4.6</b>  | <b>3.9</b>         |
| Advanced economies <sup>1</sup> | 299                                      | 339          | 424          | 470          | 516          | 622          | 653          | 55.0             | 4.6         | 5.7        | 5.0         | 3.3                |
| Emerging economies <sup>1</sup> | 136                                      | 188          | 250          | 339          | 434          | 512          | 533          | 45.0             | 4.6         | 2.4        | 4.1         | 4.6                |
| <b>By UNWTO regions:</b>        |  |              |              |              |              |              |              |                  |             |            |             |                    |
| <b>Europe</b>                   | <b>261.5</b>                             | <b>304.5</b> | <b>386.6</b> | <b>453.2</b> | <b>489.4</b> | <b>580.2</b> | <b>607.7</b> | <b>51.2</b>      | <b>4.8</b>  | <b>2.3</b> | <b>4.7</b>  | <b>3.0</b>         |
| Northern Europe                 | 28.7                                     | 36.4         | 44.8         | 59.9         | 62.8         | 70.8         | 75.9         | 6.4              | 2.4         | 5.3        | 7.3         | 2.4                |
| Western Europe                  | 108.6                                    | 112.2        | 139.7        | 141.7        | 154.4        | 174.4        | 180.0        | 15.2             | 2.8         | 2.1        | 3.2         | 2.4                |
| Central/Eastern Europe          | 33.9                                     | 57.9         | 69.6         | 95.3         | 98.9         | 120.2        | 126.6        | 10.7             | 7.7         | -6.2       | 5.3         | 2.9                |
| Southern/Medit. Europe          | 90.3                                     | 98.0         | 132.6        | 156.4        | 173.3        | 214.8        | 225.2        | 19.0             | 5.6         | 6.9        | 4.8         | 3.7                |
| -of which EU-28                 | 230.1                                    | 268.0        | 330.5        | 367.9        | 384.3        | 454.1        | 478.4        | 40.3             | 3.9         | 4.8        | 5.4         | 2.7                |
| <b>Asia and the Pacific</b>     | <b>55.9</b>                              | <b>82.1</b>  | <b>110.4</b> | <b>154.0</b> | <b>205.5</b> | <b>264.3</b> | <b>279.2</b> | <b>23.5</b>      | <b>6.9</b>  | <b>5.7</b> | <b>5.6</b>  | <b>6.1</b>         |
| North-East Asia                 | 26.4                                     | 41.3         | 58.3         | 85.9         | 111.5        | 136.3        | 142.1        | 12.0             | 3.4         | 7.3        | 4.3         | 5.2                |
| South-East Asia                 | 21.2                                     | 28.5         | 36.3         | 49.0         | 70.5         | 97.3         | 104.6        | 8.8              | 11.3        | 3.0        | 7.6         | 7.9                |
| Oceania                         | 5.2                                      | 8.1          | 9.6          | 10.9         | 11.4         | 13.3         | 14.2         | 1.2              | 4.6         | 6.1        | 7.4         | 2.7                |
| South Asia                      | 3.2                                      | 4.2          | 6.1          | 8.2          | 12.1         | 17.5         | 18.3         | 1.5              | 12.1        | 9.6        | 4.4         | 8.4                |
| <b>Americas</b>                 | <b>92.8</b>                              | <b>108.9</b> | <b>128.2</b> | <b>133.3</b> | <b>150.2</b> | <b>181.9</b> | <b>192.6</b> | <b>16.2</b>      | <b>3.0</b>  | <b>8.5</b> | <b>5.9</b>  | <b>3.7</b>         |
| North America                   | 71.8                                     | 80.5         | 91.5         | 89.9         | 99.5         | 120.9        | 127.6        | 10.8             | 3.6         | 9.7        | 5.5         | 3.6                |
| Caribbean                       | 11.4                                     | 14.0         | 17.1         | 18.8         | 19.5         | 22.3         | 23.9         | 2.0              | 2.7         | 5.5        | 7.4         | 2.4                |
| Central America                 | 1.9                                      | 2.6          | 4.3          | 6.3          | 7.9          | 9.6          | 10.3         | 0.9              | 2.6         | 5.6        | 7.1         | 5.0                |
| South America                   | 7.7                                      | 11.7         | 15.3         | 18.3         | 23.2         | 29.1         | 30.8         | 2.6              | 1.4         | 7.1        | 5.8         | 5.3                |
| <b>Africa</b>                   | <b>14.8</b>                              | <b>18.7</b>  | <b>26.2</b>  | <b>34.8</b>  | <b>50.4</b>  | <b>55.3</b>  | <b>53.5</b>  | <b>4.5</b>       | <b>4.4</b>  | <b>1.1</b> | <b>-3.3</b> | <b>4.4</b>         |
| North Africa                    | 8.4                                      | 7.3          | 10.2         | 13.9         | 19.7         | 20.4         | 18.0         | 1.5              | 5.8         | -1.4       | -11.7       | 2.6                |
| Subsaharan Africa               | 6.4                                      | 11.5         | 16.0         | 20.9         | 30.7         | 34.9         | 35.4         | 3.0              | 3.6         | 2.7        | 1.6         | 5.4                |
| <b>Middle East</b>              | <b>9.6</b>                               | <b>12.7</b>  | <b>22.4</b>  | <b>33.7</b>  | <b>54.7</b>  | <b>52.4</b>  | <b>53.3</b>  | <b>4.5</b>       | <b>-2.9</b> | <b>6.7</b> | <b>1.7</b>  | <b>4.7</b>         |

Source: World Tourism Organization (UNWTO) ©. Please see page 9 for symbols and abbreviations.

(Data as collected by UNWTO, July 2016)

<sup>1</sup> Classification based on the International Monetary Fund (IMF); see the Statistical Annex of the IMF *World Economic Outlook* of April 2016, page 146, at [www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29](http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29).

Figura n. 1.1



<sup>5</sup> Per "international tourist arrivals" si intendono i turisti che pernottano (presenze).

Nel 2014, gli arrivi internazionali arrivano ad oltre 1,1 milioni, proseguendo la crescita praticamente ininterrotta dal 1995 (quando erano meno della metà) e particolarmente intensa dal 2009 in poi; nell'ultimo anno, l'incremento è stato del 4,4% superiore persino alle aspettative dell'UNWTO. Dunque, le diverse e gravi crisi geopolitiche manifestatesi in questi anni in diverse aree del mondo hanno avuto un impatto del tutto limitato sulla domanda turistica complessiva.


I flussi maggiori continuano ad essere indirizzati principalmente verso l'Europa che con 584 milioni di arrivi assorbe circa il 51% del totale; segue l'Asia e l'area del Pacifico con il 23% degli arrivi internazionali e le Americhe con il 16%. Rimane, invece, ancora modesto il peso dell'Africa che si ferma a circa il 5%. La crescita dell'Europa si ferma però al 3% ed è quindi inferiore al valore complessivo e del resto molto inferiore all'8% di aumento registrato dalle Americhe e al 5% da Asia e Pacifico. Interessante osservare che Mediterraneo ed Europa settentrionale hanno beneficiato di un aumento degli arrivi internazionali addirittura del 7%, secondi solo al 9% dell'America settentrionale. Le destinazioni in Europa centrale e orientale hanno, al contrario, sofferto un declino addirittura del 4%.

All'incremento degli arrivi ha corrisposto l'aumento della spesa internazionale stimata per il 2014 in poco più di 1,2 miliardi di dollari. Rispetto al 2013, il fatturato del turismo internazionale è cresciuto del 3,7% in termini reali, tenuto cioè conto sia dell'inflazione che delle variazioni dei tassi di cambio. A questo valore, va aggiunto il valore per i servizi legati ai trasporti passeggeri internazionali, stimato in altri 221 miliardi di dollari.

Anche per quanto riguarda il fatturato, l'Europa si colloca al primo posto con il 41% del totale mondiale. Non sfugge che si tratta di una percentuale nettamente inferiore al 51% relativa alla proporzione degli arrivi. In altri termini, gli arrivi turistici internazionali in Europa generano un risultato economico proporzionalmente inferiore a quello prodotto dagli analoghi arrivi in altre macroaree del mondo. Questa evidenza è in parte spiegata dal fatto che i flussi "internazionali" che riguardano i Paesi europei sono anche quelli interni al continente, in buona parte caratterizzati da una permanenza media relativamente bassa. In parte, potrebbe però riflettere il progressivo potenziamento qualitativo dell'offerta turistica in particolare asiatica e americana, con la conseguente maggiore capacità di stimolare la spesa dei visitatori esteri. In particolare, Asia e Pacifico pesano per il 30% sul piano della spesa dei turisti rispetto al 23% per quanto riguarda gli arrivi totali.

Il mercato internazionale del turismo mantiene dunque notevole forza, non solo confermando le previsioni di crescita, ma mostrando ancora ampi spazi di sviluppo. Al tempo stesso, però, la competizione internazionale diviene sempre più serrata. Le destinazioni europee e tra queste anche le nostre, continuano ad avere una posizione di leadership; tuttavia, altre macroregioni mostrano un maggiore dinamismo, con offerte in grado non solo di attrarre volumi sempre maggiori di visitatori, ma anche di generare valore economico sempre maggiore. Per altro, sulla competitività dell'offerta ha impatto ormai cruciale la capacità di coniugare i fattori di competitività più consolidati con il grado di sostenibilità ambientale e sociale.


Grafico n. 1.1





# International tourist arrivals

Arrivals in thousands (2014) and average annual growth rate (2010-2014)



fonte: OECD Tourism Statistics (Database) - Picture: Shutterstock

Note: No data for NOR. Arrivals data for AUS, GRC, JPN & KOR refer to visitor arrivals (tourists + same-day visitors). Growth rate refers to 2011-2014 for SWE.





## Entrate del Turismo Internazionale

Nel 2011, le entrate del turismo internazionale hanno raggiunto un record di circa 837 miliardi di euro, rispetto a 740 miliardi nel 2011 e a 699 miliardi di euro nel 2010 e ciò rappresenta una crescita del 4% (Tabella n. 1.2).

L'Europa detiene la quota maggiore di entrate del turismo internazionale con il 42,6% di share ma ha registrato solo il 2% di crescita a differenza delle Americhe, Asia / Pacifico e Africa che hanno avuto una crescita di circa il 6%. Il Medio Oriente ha avuto un calo del 2% a causa delle turbolenze politiche del paese.

Tabella n. 1.2

|                                 | International tourism receipts               |             |            |            | Market share (%) | Receipts (US\$) |              |              | Receipts (euro) |              |              |
|---------------------------------|--|-------------|------------|------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
|                                 | Local currencies, constant prices (% change) |             |            |            |                  | (billion)       | per arrival  |              | (billion)       | per arrival  |              |
|                                 | 12/11  | 13/12       | 14/13      | 15*/14     |                  |                 | 2014         | 2015*        |                 | 2015*        | 2014         |
| <b>World</b>                    | <b>4.3</b>                                   | <b>5.9</b>  | <b>5.1</b> | <b>4.4</b> | <b>100</b>       | <b>1,309</b>    | <b>1,260</b> | <b>1,060</b> | <b>986</b>      | <b>1,136</b> | <b>960</b>   |
| Advanced economies <sup>1</sup> | 3.6  | 6.1         | 4.9        | 3.1        | 61.5             | 829             | 774          | 1,190        | 624             | 698          | 1,070        |
| Emerging economies <sup>1</sup> | 5.4  | 5.5         | 5.5        | 6.7        | 38.5             | 481             | 486          | 910          | 362             | 438          | 820          |
| <b>By UNWTO regions:</b>        |  |             |            |            |                  |                 |              |              |                 |              |              |
| <b>Europe</b>                   | <b>1.8</b>                                   | <b>4.1</b>  | <b>4.3</b> | <b>3.0</b> | <b>35.8</b>      | <b>513.5</b>    | <b>450.7</b> | <b>740</b>   | <b>386.6</b>    | <b>406.2</b> | <b>670</b>   |
| Northern Europe                 | 3.3  | 7.5         | 6.4        | 7.6        | 6.2              | 82.5            | 78.4         | 1,030        | 62.1            | 70.7         | 930          |
| Western Europe                  | 2.7  | 2.2         | 3.3        | 0.2        | 11.6             | 173.7           | 146.4        | 810          | 130.7           | 131.9        | 730          |
| Central/Eastern Europe          | 4.3  | 3.5         | -0.9       | -0.4       | 4.0              | 58.2            | 50.1         | 400          | 43.8            | 45.2         | 360          |
| Southern/Medit. Europe          | -0.3   | 4.8         | 6.1        | 5.0        | 14.0             | 199.2           | 175.8        | 780          | 149.9           | 158.4        | 700          |
| -of which EU-28                 | 1.5  | 3.8         | 4.6        | 3.4        | 29.6             | 427.3           | 373.4        | 780          | 321.6           | 336.5        | 700          |
| <b>Asia and the Pacific</b>     | <b>7.6</b>                                   | <b>9.3</b>  | <b>5.3</b> | <b>4.0</b> | <b>33.2</b>      | <b>420.1</b>    | <b>418.3</b> | <b>1,500</b> | <b>316.2</b>    | <b>377.0</b> | <b>1,350</b> |
| North-East Asia                 | 8.6  | 10.4        | 6.1        | 0.8        | 18.8             | 238.0           | 236.7        | 1,670        | 179.1           | 213.3        | 1,500        |
| South-East Asia                 | 10.9   | 10.6        | 2.0        | 7.8        | 8.6              | 108.1           | 108.3        | 1,030        | 81.4            | 97.6         | 930          |
| Oceania                         | -1.8   | 2.0         | 7.2        | 9.9        | 3.3              | 44.6            | 41.9         | 2,940        | 33.6            | 37.8         | 2,650        |
| South Asia                      | 4.9  | 8.7         | 8.5        | 7.1        | 2.5              | 29.4            | 31.4         | 1,720        | 22.1            | 28.3         | 1,550        |
| <b>Americas</b>                 | <b>4.7</b>                                   | <b>6.7</b>  | <b>6.4</b> | <b>7.8</b> | <b>24.1</b>      | <b>288.0</b>    | <b>303.7</b> | <b>1,580</b> | <b>216.8</b>    | <b>273.7</b> | <b>1,420</b> |
| North America                   | 5.0  | 7.4         | 6.6        | 8.2        | 18.9             | 225.0           | 238.5        | 1,870        | 169.3           | 214.9        | 1,680        |
| Caribbean                       | 1.2  | 3.7         | 4.8        | 5.8        | 2.2              | 26.7            | 28.1         | 1,170        | 20.1            | 25.3         | 1,060        |
| Central America                 | 7.8  | 7.2         | 6.2        | 7.3        | 0.9              | 10.6            | 11.5         | 1,120        | 8.0             | 10.4         | 1,010        |
| South America                   | 4.8  | 3.4         | 6.2        | 7.0        | 2.0              | 25.7            | 25.6         | 830          | 19.3            | 23.0         | 750          |
| <b>Africa</b>                   | <b>6.2</b>                                   | <b>2.4</b>  | <b>2.4</b> | <b>2.4</b> | <b>2.6</b>       | <b>36.1</b>     | <b>33.1</b>  | <b>620</b>   | <b>27.2</b>     | <b>29.8</b>  | <b>560</b>   |
| North Africa                    | 8.2  | -2.1        | 5.2        | -9.8       | 0.7              | 10.6            | 8.6          | 470          | 8.0             | 7.7          | 430          |
| Subsaharan Africa               | 5.5  | 4.2         | 1.4        | 7.5        | 1.9              | 25.5            | 24.5         | 690          | 19.2            | 22.1         | 620          |
| <b>Middle East</b>              | <b>1.8</b>                                   | <b>-4.6</b> | <b>7.4</b> | <b>4.3</b> | <b>4.3</b>       | <b>51.6</b>     | <b>54.4</b>  | <b>1,020</b> | <b>38.8</b>     | <b>49.0</b>  | <b>920</b>   |

(Data as collected by UNWTO, July 2016)

<sup>1</sup> Classification based on the International Monetary Fund (IMF); see the Statistical Annex of the IMF *World Economic Outlook* of April 2016, page 146, at [www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29](http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29).

|  | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015* | 13/12             | 14/13 | 15*/14 | 13/12              | 14/13 | 15*/14 |     |     |  |  |  |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----|-----|--|--|--|
| <b>International tourist arrivals (overnight visitors)</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |                   |       |        |                    |       |        |     |     |  |  |  |
| Million  | 435  | 527  | 674  | 809  | 911  | 928  | 892  | 950  | 994   | 1,040 | 1,088 | 1,134 | 1,186 |                   |       |        | 4.6                | 4.2   | 4.6    |     |     |  |  |  |
| Index (2008=100)   |      |      |      |      |      | 100  | 96   | 102  | 107   | 112   | 117   | 122   | 128   |                   |       |        |                    |       |        |     |     |  |  |  |
| <b>International tourism receipts</b>                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |                   |       |        |                    |       |        |     |     |  |  |  |
|  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | Current price (%) |       |        | Constant price (%) |       |        |     |     |  |  |  |
| Local currencies   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | 8.4               | 7.3   | 5.5    | 5.9                | 5.1   | 4.4    |     |     |  |  |  |
| Index (2008=100) (constant price)                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | 100               | 95    | 101    | 106                | 110   | 116    | 122 | 128 |  |  |  |
| US\$ billion   | 271  | 415  | 495  | 706  | 896  | 987  | 905  | 986  | 1,104 | 1,146 | 1,241 | 1,309 | 1,260 | 8.2               | 5.5   | -3.8   | 6.7                | 3.9   | -3.9   |     |     |  |  |  |
| Euro billion   | 213  | 317  | 536  | 568  | 654  | 671  | 649  | 744  | 793   | 892   | 934   | 986   | 1,136 | 4.7               | 5.5   | 15.2   | 3.3                | 5.1   | 15.2   |     |     |  |  |  |

(Data as collected by UNWTO, July 2016)

fonte: World Tourism Organization (UNWTO) ©

## 1.2. IL TURISMO COME PILASTRO DELL'ECONOMIA – EFFETTI DIRETTI, INDIRETTI E INDOTTI

Il turismo è a tutti gli effetti un'attività economica in grado di creare crescita ed occupazione, contribuendo nel contempo allo sviluppo ed all'integrazione economica e sociale.

In Europa, con circa 1,8 milioni di imprese, principalmente PMI (tabella n. 1.3), che occupano il 5,2% circa della manodopera totale (approssimativamente 9,7 milioni di posti di lavoro, di cui una quota considerevole è rappresentata da giovani), l'industria turistica genera più del 5% del PIL dell'UE, una percentuale in costante aumento.

Tabella n. 1.3

| Size class / numbers of employees |                                   |                              |                              |                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                                   | 1 - 9                             | 10 - 49                      | 50 - 250                     | 250+                       |
| <b>EU In %</b>                    | <b>1.179.554</b><br><b>92.89%</b> | <b>82.441</b><br><b>6.5%</b> | <b>7.228</b><br><b>0.57%</b> | <b>523</b><br><b>0.04%</b> |

fonte: Rielaborazione dati Eurostat

Il turismo rappresenta così la terza maggiore attività socioeconomica dell'UE, dopo il settore del commercio e della distribuzione e quello della costruzione. Se si considerano i settori attinenti, il contributo del turismo al prodotto interno lordo risulta ancora più elevato: si ritiene infatti che sia all'origine di più del 10% del PIL dell'Unione europea e che fornisca circa il 12% dell'occupazione totale. A tale proposito, se si osserva la tendenza degli ultimi dieci anni, la crescita dell'occupazione nel settore del turismo è stata quasi sempre superiore a quella del resto dell'economia. Anche per l'Italia, il settore turistico è un comparto economico di prima grandezza con una incidenza di grande rilevanza nel Prodotto Interno Lordo. Come si evince dalla tabella n. 1.4 l'Italia è posizionata al quinto posto per quanto riguarda le presenze turistiche mentre per quanto riguarda gli introiti economici è al sesto posto (dati aggiornati a giugno 2013).

Tabella n. 1.4 - Principali destinazioni turistiche a livello mondiale

| International tourist arrivals |                    |           |       |            |        | International tourism receipts <sup>1</sup> |           |                   |                  |            |      |       |      |       |
|--------------------------------|--------------------|-----------|-------|------------|--------|---|-----------|-------------------|------------------|------------|------|-------|------|-------|
| Rank                           | Series             | (million) |       | Change (%) |        | Rank  | US\$      |                   | Local currencies |            |      |       |      |       |
|                                |                    | 2014      | 2015* | 14/13      | 15*/14 |   | (billion) | Change (%)        | Change (%)       | Change (%) |      |       |      |       |
| 1                              | France             | TF        | 83.7  | 84.5       | 0.1    | 0.9   | 1         | United States     | 191.3            | 204.5      | 7.8  | 6.9   | 7.8  | 6.9   |
| 2                              | United States      | TF        | 75.0  | 77.5       | 7.2    | 3.3   | 2         | China             | 105.4            | 114.1      | n/a  | 8.3   | n/a  | 9.8   |
| 3                              | Spain              | TF        | 64.9  | 68.2       | 7.0    | 5.0   | 3         | Spain             | 65.1             | 56.5       | 3.9  | -13.2 | 3.9  | 4.0   |
| 4                              | China              | TF        | 55.6  | 56.9       | -0.1   | 2.3   | 4         | France            | 58.1             | 45.9       | 2.8  | -21.0 | 2.8  | -5.4  |
| 5                              | Italy              | TF        | 48.6  | 50.7       | 1.8    | 4.4   | 5         | United Kingdom    | 46.5             | 45.5       | 11.8 | -2.3  | 6.2  | 5.2   |
| 6                              | Turkey             | TF        | 39.8  | 39.5       | 5.3    | -0.8  | 6         | Thailand          | 38.4             | 44.6       | -8.0 | 16.0  | -2.7 | 22.0  |
| 7                              | Germany            | TCE       | 33.0  | 35.0       | 4.6    | 6.0   | 7         | Italy             | 45.5             | 39.4       | 3.6  | -13.3 | 3.6  | 3.8   |
| 8                              | United Kingdom     | TF        | 32.6  | 34.4       | 5.0    | 5.6   | 8         | Germany           | 43.3             | 36.9       | 4.9  | -14.9 | 4.9  | 1.9   |
| 9                              | Mexico             | TF        | 29.3  | 32.1       | 21.5   | 9.4   | 9         | Hong Kong (China) | 38.4             | 36.2       | -1.4 | -5.8  | -1.5 | -5.8  |
| 10                             | Russian Federation | TF        | 29.8  | 31.3       | 5.3    | 5.0   | 10        | Macao (China)     | 42.6             | 31.3       | -1.1 | -26.4 | -1.1 | -26.5 |

fonte: UNWTO

<sup>1</sup> Note that China, the United States and the United Kingdom substantially revised their international tourism receipts series upwards for 2015 and retrospectively for some previous years, due to changes in methodology.

(Data as collected by UNWTO, July 2016)

Con questi due principali indicatori – presenze turistiche ed entrate turistiche internazionali – è interessante notare che sette delle prime dieci destinazioni compaiono in entrambe le liste, anche se hanno marcate differenze nella tipologia di turisti che attirano, sia per la durata media del soggiorno che per la spesa relativa al viaggio.


La spesa turistica ha un effetto a catena, nel senso che il suo effetto si propaga dal settore turistico al resto dell'economia.

Infatti, i dati statistici elaborati dalla "World Travel and Tourism Council", fanno riferimento sia ad un impatto economico diretto ma anche ad impatti indiretti e indotti. Si parla di effetto diretto quando si prendono in considerazione quelle aziende che ricevono direttamente la spesa turistica, cioè ristoranti, alberghi ecc... A loro volta, però, queste aziende dovranno rivolgersi ad altre aziende per il funzionamento dell'attività stessa. E quindi un'impresa turistica dovrà rivolgersi a costruttori, avvocati, commercialisti, fornitori di cibo e bevande, energia elettrica e via discorrendo, i quali, a loro volta, si rivolgeranno ad altri fornitori continuando il processo.

Questo giro di spesa viene chiamato effetto indiretto. Dunque, gli effetti indiretti sono i cambiamenti di produzione derivanti dai vari cicli di ri- spesa delle entrate del settore turistico nelle industrie collegate ad esse (ad esempio industrie fornitrici di prodotti e servizi per alberghi). Inoltre grazie ai giri di spesa diretti ed indiretti, si avrà un accumulo di reddito per i residenti locali, sotto forma di rendite, salari, interessi e profitti che rappresentano gli effetti indotti. La somma di tutti e tre gli effetti andrà a determinare l'impatto economico (totale) del turismo.

Infine, se gli effetti diretti sono stimabili anche nel breve periodo, quelli indiretti e quelli indotti sono più complessi da calcolare, per cui bisogna attendere un intervallo di tempo maggiore al fine di conoscerne gli esiti. Secondo le indagini della WTTC (grafico n. 1.2), il turismo ha avuto il seguente impatto (diretto, indiretto e indotto) dal 2003 fino al 2013, con le previsioni per il 2023, considerando a sinistra, il contributo totale del turismo al PIL, e a destra viene considerata anche l'occupazione.

**Grafico n. 1.2 - "Impatti del turismo"**




### 1.3 - IL TURISMO E IL MERCATO DEL LAVORO

Le attività turistiche sono caratterizzate da un'elevata intensità di posti di lavoro, infatti l'occupazione del settore rappresenta, una misura sia della sua dimensione, sia delle opportunità professionali che esso offre.

In Italia, l'analisi del mercato del lavoro turistico raffigura un settore in cui circa 955 mila lavoratori dipendenti sono stati impiegati, in media, nel 2011, da circa 170 mila aziende. La forte stagionalità che caratterizza il turismo fa sì che questi dati medi siano le risultanti di valori molto variabili nell'arco dell'anno, con un ampio divario tra livelli minimi e massimi. Il confronto con i dati e le dinamiche del 2010 evidenzia un ulteriore recupero dei livelli occupazionali, seppure ad un tasso di crescita più contenuto (+3,1% di lavoratori dipendenti a fronte del +4% registrato nel 2010), presumibilmente rallentato dal preannunciarsi, già nel corso dell'anno, di una nuova fase di difficoltà per l'economia italiana. Il maggior numero di aziende (81,4%) e lavoratori dipendenti (71,3%) del settore turistico è concentrato nel comparto dei pubblici esercizi (grafico n. 1.3) che nel 2011 ha fatto registrare un incremento dell'occupazione dipendente del 4,3%. Seguono poi i servizi ricettivi, che comprendono il 14,5% delle aziende e il 24,4% dei lavoratori dipendenti, il cui numero è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al 2010 (+0,4%).

**Grafico n. 1.3 - Lavoratori dipendenti e aziende per comparto (%)**




Inoltre, dalla tabella n. 1.5 e dal grafico n. 1.4, traspare l'effetto della crisi economica globale, con un periodo di depressione che ha portato ad un calo di visitatori ed alla conseguente perdita di posti di lavoro.

**Tabella n. 1.5 - SALDO OCCUPAZIONALE SETTORE TURISMO**

|             | Entrate        | Uscite         | Saldo          |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 2008        | 201.050        | 186.820        | 14.230         |
| 2009        | 189.860        | 203.405        | -13.545        |
| 2010        | 179.360        | 195.850        | -16.490        |
| 2011        | 166.800        | 173.950        | - 7.150        |
| <b>2012</b> | <b>165.590</b> | <b>181.760</b> | <b>-16.170</b> |

fonte: Datatur, 2013


**Grafico n. 1.4 - Grafico dei saldi occupazionali**



fonte: Datatur, 2013


Inoltre, bisogna evidenziare la forte stagionalità che caratterizza il settore turistico, infatti, i dati precedenti sono il risultato di valori molto variabili nell'arco dell'anno, con un ampio divario tra i livelli minimi e massimi. Il rallentamento dell'attività in alcuni mesi dell'anno e la sua sospensione in altri generano forti oscillazioni dei livelli occupazionali: nei mesi estivi (da giugno a settembre) il numero medio dei dipendenti è del 13,1% superiore al valore medio calcolato sull'intero anno (grafico n. 1.5).

**Grafico n. 1.5 - Grafico stagionalità dei lavoratori nel turismo**  
(variazione % per mese rispetto alla media annua)



fonte: Datatur, 2013

**Grafico n. 1.6**  
**Grafico stagionalità dei lavoratori nelle aziende ricettive per macrotipologia**



fonte: Datatur, 2013

Il fenomeno della stagionalità incide maggiormente sulle dinamiche occupazionali dei servizi ricettivi, mentre condiziona in maniera molto più marginale il comparto dell'intermediazione.

All'interno del comparto ricettivo, gli alberghi rappresentano la tipologia prevalente incidendo per l'81,8% in termini di lavoratori dipendenti e per il 74,5% in termini di aziende.

A seguito del fenomeno della stagionalità, gli alberghi e gli esercizi ricettivi in generale, assumono principalmente durante il periodo di alta stagione, infatti, il maggior numero di dipendenti si riscontra nei mesi di luglio e agosto (+38% rispetto alla media annua) mentre a novembre la chiusura degli esercizi porta ad una decrescita rispetto alla media annua del 29,2% (grafico 1.6).

## **1.4 LA NECESSITÀ DI UN TURISMO COORDINATO E DISCIPLINATO DAL PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO**

### ***L'importanza del Diritto del Turismo***

Affinché ci sia un coordinamento di tutte quelle attività che rientrano nell'ambito turistico, risulta di importanza fondamentale il campo legislativo.

Infatti, con l'approvazione del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, il legislatore ha inteso dare un chiaro segnale in merito alla necessità di ridefinizione di una materia tanto recente quanto complessa e variegata.

L'intera disciplina del diritto del turismo, infatti, solo da pochi anni è divenuta oggetto di studio sistematico da parte degli operatori del diritto, i più attenti dei quali hanno saputo scorgere, nel mare magnum della materia, gli istituti più controversi da approfondire e i settori maggiormente coinvolti dal mercato, che meritano una regolamentazione ad hoc.

La peculiare conformazione del diritto del turismo, che può essere considerato alla stregua di un crocevia tra diritto privato, pubblico e diritto della navigazione, non deve essere sfuggita al legislatore, che ne ha progressivamente delineato le ulteriori implicazioni anche nella già rinnovata materia della tutela degli consumatori, anche se sotto l'evidente incentivo comunitario.

L'ultimo e più importante intervento in questa disciplina, a livello italiano, è rappresentato dall'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, di un decreto legislativo di riordino del settore turistico, ribattezzato "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo".

Tale provvedimento, ad una prima superficiale interpretazione, può assumere le fattezze di una sorta di normativa di riordino di una disciplina così vasta, con lo scopo di tutelare principalmente il turista, aiutare le imprese, stimolare la qualificazione dell'offerta turistica nell'ottica di una maggiore competitività del turismo italiano.

Gli obiettivi sopra menzionati sono di importanza fondamentale soprattutto in un momento di grave recessione economica come quella attuale, in quanto un turismo di qualità elevata e coordinato dal punto di vista legislativo, potrebbe rappresentare un volano di sviluppo per il settore economico italiano e uno strumento di rilancio della competitività del sistema economico italiano nel suo complesso.

Ovviamente, gli interventi nel campo della legislazione turistica non sono solo di carattere nazionale, in quanto rappresenta un fenomeno globale, quindi necessita di una coordinazione legislativa molto più ampia. A tal proposito, c'è un fiorire di interventi legislativi sia a livello europeo ma anche a livello internazionale, senza trascurare però l'importanza di una legislazione turistica (Regionale) più vicina alla destinazione turistica di riferimento.

## CAPITOLO II

### IL PROFILO INTERNAZIONALE DEL TURISMO

Il turismo rappresenta un fenomeno economico, con profonde implicazioni socio-culturali, che cattura l'interesse sempre maggiore della cooperazione internazionale organizzata.

Infatti, appare ormai indiscutibile il “valore” del turismo (analizzato precedentemente), in quanto integratore ed acceleratore economico, produttore di posti di lavoro, generatore di valuta pregiata.

Ad una prima sommaria analisi, sembrerebbe evidente definire il turismo come materia a carattere prettamente internazionale, in quanto caratterizzata dal movimento di persone e servizi a livello mondiale, ciò nonostante dal punto di vista strettamente giuridico non si possono definire quei pochi interventi normativi, come un vero e proprio corpus di diritto internazionale.

Pur essendo evidente questo interscambio turistico a livello internazionale, occorre subito abbandonare l'idea di una coordinazione a livello globale, infatti, salvo sporadici casi, non si riscontrano a tutt'oggi interventi determinanti degli stati evidenziandosi, invece, una serie di accordi “minori” soprattutto di tipo bilaterale.

#### 2.1 L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TURISMO (OMT) – WORLD TOURISM ORGANIZATION (UNWTO)

L'Organizzazione Mondiale del Turismo è la più rilevante organizzazione intergovernativa del turismo. Ha la sua sede a Madrid<sup>6</sup> e rappresenta a livello legislativo la più importante agenzia internazionale in materia di turismo.

L'OMT fu istituita con una procedura sui generis, non proprio in conformità delle regole del diritto internazionale. A partire dal 1934 esisteva l'Unione Internazionale delle Organizzazioni Turistiche Ufficiali di Propaganda (IUOTPO)<sup>7</sup>, dopo la Seconda guerra mondiale, tuttavia, si decise di sostituire tale organizzazione. Nacque così, nel 1947, l'Unione Internazionale delle Organizzazioni Ufficiali di Viaggio (IUOTO)<sup>8</sup>, la cui Prima Assemblea Costitutiva si tenne a L'Aja. Questa, era costituita da una combinazione di organizzazioni turistiche nazionali, l'industria e gruppi di consumatori. Gli scopi e gli obiettivi dell'IUOTO erano non solo promuovere il turismo in generale, ma estrarre il meglio dal turismo come componente del commercio internazionale e come una strategia di crescita economica per le nazioni in via di sviluppo.

Il 28 settembre 1970 un'Assemblea generale straordinaria della IUOTO si riunisce a Città del Messico e viene istituita l'OMT come una organizzazione internazionale governativa<sup>9</sup> e adottato lo statuto dell'Organizzazione mondiale del turismo<sup>10</sup>. Hanno aderito a tutt'oggi 154 tra Stati e territori. Per quanto riguarda i soggetti che possono aderirvi, lo Statuto prevede all'art. 4 le seguenti forme di Membership:

- “membri effettivi”, rappresentati dagli stati sovrani;
- la Santa Sede come “osservatore permanente” e la Palestina come “osservatore speciale”;
- “membri associati”, segnatamente ai territori o gruppi di territori che non hanno la responsabilità delle loro relazioni internazionali (Aruba, Fiandra, Macao, Hong Kong, Madeira, Antille olandesi e Porto Rico);

---

<sup>6</sup> Convenzione fra OMT e Spagna, firmata il 10 novembre 1975 e ratificata dalla Spagna l'8 ottobre 1976.

<sup>7</sup> International Union of Official Tourist Propaganda Organizations.

<sup>8</sup> International Union of Official Travel Organizations.

<sup>9</sup> Le organizzazioni internazionali si distinguono in organizzazioni governative e non governative. Il criterio distintivo fondamentale è relativo alla loro composizione: membri delle prime devono essere soggetti di diritto internazionale e dunque stati o altre organizzazioni intergovernative; membri delle seconde sono invece singoli individui o enti. Le organizzazioni non governative (ONG) sono associazioni private senza fini di lucro: il carattere internazionale è legato alla loro operatività in almeno tre Stati diversi. Esse svolgono attività di sensibilizzazione, informazione e solidarietà su temi e problemi di rilevanza internazionale. Tali, ad esempio, il WWF, Emergency.

Le organizzazioni internazionali governative (OIG) sono invece costituite da tre o più Stati tramite un accordo internazionale. Il loro documento istitutivo - detto statuto, carta, patto ecc. - delinea la struttura dell'organizzazione, le sue finalità, gli strumenti, i metodi operativi e le modalità di finanziamento.

Dal punto di vista strutturale, le OIG sono dotate di tre organi fondamentali a carattere permanente: un'assemblea, in cui tutti i membri aderenti sono ugualmente rappresentati; un comitato ristretto con funzioni esecutive; un organo tecnico-amministrativo coordinato da un Segretario o Direttore cui spetta il compito di gestire il personale e gli uffici dell'intera organizzazione.

<sup>10</sup> In Italia lo statuto dell'OMT è stato approvato ed eseguito con la legge n. 1018 del 27 dicembre 1977.

- “membri affiliati”, per i rappresentanti delle amministrazioni locali, associazioni turistiche e imprese del settore, compagnie aeree, gruppi alberghieri, operatori turistici e agenti di viaggio.

Tale partecipazione, estesa anche a soggetti che non sono Stati, rappresenta un particolare di fondamentale importanza nell'ambito del diritto delle organizzazioni internazionali, in quanto se da un lato funge da supporto agli organi decisionali nella vita dell'organizzazione con la partecipazione di pressoché tutti i soggetti coinvolti, dall'altro non ne garantisce un'adeguata rappresentatività nell'ambito del procedimento decisionale giacché sia la Santa sede, sia membri associati e affiliati non godono di alcun diritto di voto in seno agli organi di governo dell'OMT (artt.28 – 30 Statuto).

Inoltre, pur essendo una organizzazione sostanzialmente autonoma, l'OMT è un'agenzia delle Nazioni Unite (ONU) vincolata da un accordo di cooperazione entrato in vigore il 22 novembre 1977 e al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUD) al fine di unire gli sforzi per il raggiungimento degli scopi statutari. Obiettivi in parte economici, in parte socio politici, che prevedono la promozione e lo sviluppo del turismo al fine di contribuire alla crescita economica, alla comprensione internazionale, alla pace, alla prosperità così come al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione (art. 3, n.1, statuto e.)

Inoltre, ai sensi degli articoli 31 e 32 dello statuto, l'OMT ha personalità giuridica e beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessarie all'esercizio delle sue funzioni. Nell'attuazione dei propri obiettivi dell'OMT tiene in particolare attenzione gli interessi dei paesi in via di sviluppo (PVS) nell'ambito del turismo. Un elemento di fondamentale importanza, in quanto il contributo economico che il turismo può offrire a tali paesi faciliterebbe la formazione di una coscienza sociale e, pertanto, renderebbe più agevole il loro inserimento in un mondo pacificato.

Gli organi dell'Organizzazione Mondiale del Turismo ai sensi dell'articolo 8 dello statuto sono l'Assemblea Generale, il Consiglio Esecutivo e il Segretario.

L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'OMT, dove partecipano oltre ai delegati degli Stati e dei membri associati, anche gli "osservatori" dei membri affiliati che secondo le previsioni dell'articolo 9 partecipano ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.

L'Assemblea sostanzialmente esercita una serie di competenze tra le più importanti, tra cui l'approvazione di tutte le iniziative che sono ritenute essenziali per il raggiungimento degli obiettivi statutari. Essa si riunisce ogni due anni in seduta ordinaria mentre in seduta straordinaria ogni qualvolta le circostanze lo richiedono.

Il Consiglio Direttivo ha lo scopo di prendere tutte le misure necessarie, in consultazione con il Segretario generale, per la corretta esecuzione delle decisioni e delle raccomandazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio è composto da Membri effettivi eletti dall'Assemblea nella proporzione di un membro per ogni cinque Membri effettivi, al fine di raggiungere giusta ed equa distribuzione geografica. La durata del mandato è di quattro anni e le elezioni per la metà dei membri del Consiglio si tengono ogni due anni. La Spagna è un membro permanente del Consiglio Direttivo.

Il Segretario si occupa della gestione dell'organizzazione, dell'esecuzione delle direttive dell'assemblea e del consiglio, del bilancio e della redazione dei programmi di lavoro.

Gli atti tipici dell'OMT sono dichiarazioni, raccomandazioni, risoluzioni e le decisioni (solo queste ultime sono vincolanti per i destinatari):

Le dichiarazioni, sono atti adottati con frequenza dall'Assemblea Generale dell'OMT, pur non costituendo una fonte di diritto internazionale, svolgono un ruolo di particolare rilievo ai fini dello sviluppo del diritto internazionale del turismo e del suo adeguamento alle esigenze di solidarietà e di interdipendenza sempre più sentite nel mondo. Vi sono anche la Carta del turismo e il Codice del turista adottati dall'OMT, atti non vincolanti ma importanti momenti di crescita della cultura del turismo, sia per gli operatori pubblici e privati sia per i turisti.

## **2.2 IL FONDAMENTO ETICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO**

Un primo embrionale collegamento tra il diritto internazionale il turismo è generalmente fatto risalire alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che riconosce a ciascun individuo, tra l'altro, il diritto alla libertà di movimento dentro e fuori i confini di ogni Stato (art.13) e generalizza il diritto al riposo allo svago(art.24).

Successivamente, fu elaborato il Codice mondiale di etica del turismo, adottato dall'assemblea generale dell'OMT con



risoluzione n. 406 del 1 ottobre 1999, e successivamente fatto proprio anche dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il testo del codice era originariamente accompagnato da un progetto di protocollo relativo ai due aspetti essenziali dell'applicazione dei principi in esso enunciati, vale a dire la costituzione di un Comitato mondiale di etica del turismo e l'istituzione di procedure facoltative di conciliazione delle controversie concernenti l'applicazione o l'interpretazione del codice stesso.

L'Assemblea Generale dell'OMT ha tuttavia convenuto, in prima battuta, di adottare unicamente il codice, sollecitando un momento di riflessione da parte degli stati membri.

Nel codice, il cosiddetto "diritto al turismo" presuppone un principio di equità su scala intergenerazionale, che richiede un impiego delle risorse disponibili in modo da soddisfare le aspirazioni e le necessità delle generazioni presenti senza pregiudicare la capacità delle generazioni future di appagare le proprie. Inoltre, viene inserito un altro principio generale "lo sviluppo sostenibile" che tenta di integrare nelle politiche dello sviluppo e della regolazione del mercato elementi sia di carattere ambientale che di carattere sociale e culturale.

Posto che "le risorse turistiche appartengono al patrimonio comune dell'umanità", grava indistintamente su tutti i responsabili dello sviluppo turistico l'onere di salvaguardare l'ambiente e le risorse naturali, di valorizzare il patrimonio artistico, di tutelare la diversità culturale. Più in generale, grava sui soggetti a diverso titolo implicati nel turismo l'impegno di adoperare in modo da non provocare effetti di ricaduta negativi su tale patrimonio e sulle popolazioni locali, specie se appartenenti ai paesi in via di sviluppo.

## 2.3 ACCORDI INTERNAZIONALI DEL TURISMO

I più importanti accordi internazionali multilaterali sono rappresentati dalla Convenzione sul contratto di viaggio (CCV) e la Convenzione sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo.

La CCV è stata predisposta dall'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) e firmata a Bruxelles il 23/4/70 ma non ha ricevuto il consenso degli Stati più importanti e a forte vocazione turistica. L'Italia, l'ha ratificata successivamente con la legge n. 1084 del 27/12/77. La convenzione è entrata in vigore il 4/10/79 dopo il deposito di almeno cinque ratifiche presso il governo belga nel rispetto dell'articolo 34.

Tale convenzione, avrebbe dovuto assicurare una tutela internazionale del consumatore turista nel rapporto contrattuale con gli agenti di viaggio, ma purtroppo, non ha raccolto il consenso degli Stati più importanti a forte vocazione turistica. Il contenuto normativo della convenzione, inoltre, non ha garantito la tutela sperata, in quanto il numero degli stati coinvolti era limitato, producendo oggi limitati effetti giuridici.

Anche la convenzione sulla responsabilità degli albergatori per i beni di proprietà dei viaggiatori ha avuto un iter di ratifica piuttosto difficile. Questa convenzione è stata proposta dal consiglio d'Europa e non dall'Unione Europea. Il consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale istituita nel 1949 con sede a Strasburgo di cui fanno parte oggi 47 Stati.

La convenzione è stata firmata a Parigi il 17 dicembre 1962 ed è entrata in vigore il 15 febbraio 1967 a seguito del deposito di almeno tre ratifiche presso il Segretario del Consiglio d'Europa. Questa convenzione, enuncia i principi che disciplinano il sistema di responsabilità degli albergatori per le cose appartenenti ai turisti e lasciate in albergo.

La predetta convenzione è stata recepita dallo Stato italiano con la legge 10 giugno 1978 n. 316<sup>11</sup>, introducendo nel codice civile gli articoli 1783, 1784, 1785 e 1786, relativi alla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo. Va evidenziato che l'art. 1786 del c.c. estende, a tutte le strutture ricettive, le disposizioni relative agli alberghi.

Per quanto riguarda gli accordi bilaterali turistici che l'Italia ha sottoscritto in numero considerevole, occorre evidenziare che questi si limitano a stabilire in maniera molto generica i termini della cooperazione turistica bilaterale che quindi deve comportare, attesa la valenza contrattuale, un beneficio per entrambi le parti contraenti.

Ormai, non si può affermare che tali accordi, siano di utilità per il nostro interscambio turistico, in quanto solitamente tali accordi vengono firmati dall'Italia e da cosiddetti "PVS turistici", il che comporta l'impossibilità per l'altra parte contraente di contribuire ad un interscambio di esperienze turistiche, ovvero a reciproci benefici.

Va anche detto però, che, taluni accordi bilaterali se adeguatamente sviluppati, potrebbero comportare un incremento del turismo incoming.

---

<sup>11</sup> Legge 10 giugno 1978 n. 316 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate in albergo, con allegato, firmato a Parigi il 17 dicembre 1962.

## 2.4 INIZIATIVE INTERNAZIONALI VOLTE AL TURISMO SOSTENIBILE

L'applicazione del concetto di sostenibilità al turismo come principio guida per una corretta gestione delle risorse, viene enunciato per la prima volta nella Dichiarazione di Manila sul turismo mondiale (1980), dove si definisce il turismo "un'attività essenziale, in ragione dei suoi effetti diretti nei settori sociali, educativi ed economici", affermando che "la soddisfazione della domanda turistica non deve pregiudicare gli interessi della popolazione residente, l'ambiente o le risorse naturali, principale attrattiva per i turisti".

Un input rilevante, per raggiungere e implementare obiettivi di sostenibilità turistica, proviene dal Summit di Rio de Janeiro (1992), che rappresenta una svolta epocale tra gli accordi in materia ambientale, infatti, da quel momento si succedono dichiarazioni di intenti, carte e strategie di azione per il raggiungimento di un turismo sostenibile e/o responsabile, che identificano i principi, in base ai quali avanzare proposte specifiche di intervento su scala comunitaria e internazionale. Nella conferenza mondiale sul turismo sostenibile tenutasi a Lanzarote nel 1995, si raccomandano misure di pianificazione "ecologicamente sostenibili, economicamente convenienti, eticamente e socialmente eque nei riguardi delle comunità locali" per promuovere, nella strategia di sviluppo sostenibile, la migliore "integrazione" del turismo, facendo leva sul suo "carattere ambivalente".

L'AGENDA 21 per il settore dei viaggi e del turismo"che, adottata nel 1996 dal World Travel and Tourism Council (WTTC), promuove un programma d'azione per l'educazione e la formazione, sostiene gli scambi informatici e tecnici e integra i concetti sostenibili nei nuovi progetti turistici, affermando la flessibilità del turismo durevole alle singole realtà territoriali ed economiche.

Sempre nel 1996 ci fu la Dichiarazione di Montreal, promossa dal BITS - bureau international du tourisme social, con lo scopo di dare una visione umanistica del turismo, di individuarne il significato sociale, gli attori, le loro convinzioni e obiettivi. Questo documento identifica, appunto, nel turismo sociale, il ruolo di attore dell'assetto territoriale e dello sviluppo locale, di fattore di crescita economica e di "creatore di società" grazie al suo impegno fondamentale come partner nei programmi di sviluppo mondiale.

Nel 1999, nasce il Codice Mondiale di etica sul turismo, stilato a Santiago del Cile dall'OMT riconobbe il ruolo fondamentale del turismo nella comprensione e rispetto reciproco tra i popoli e le società in quanto patrimonio culturale dell'umanità e mezzo di soddisfazione individuale e collettivo, nonché fattore di sviluppo sostenibile; inoltre sancì gli obblighi degli operatori dello sviluppo turistico riconoscendo il diritto al turismo e la libertà di spostamenti turistici, i diritti dei lavoratori e degli imprenditori dell'industria turistica.

Un decalogo di raccomandazioni è rappresentato dalla Carta di Rimini per il Turismo sostenibile (2001), che esorta un'assunzione di responsabilità nel ripensare modelli e strategie e nell'innovare il prodotto turistico, con particolare riferimento alle destinazioni di massa, attuando un'azione concertata in grado di agire efficacemente sulla crescente domanda e offerta. La Carta, è rivolta in particolare ai paesi europei dell'area mediterranea e alle aree "mature", sprona una rinnovata gestione del turismo basata sulla partecipazione e sulla pianificazione integrata, per la ricerca di alternative sostenibili e la promozione di certificazioni ambientali.

Il Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile, tenutosi a Johannesburg nel settembre 2002, rappresenta l'occasione per valutare l'operato dei paesi firmatari e le esperienze intraprese dopo il Summit di Rio e si conclude con l'approvazione della "Johannesburg declaration on sustainable development" e del relativo "Plan of Action", confermando i principi dell'approccio precauzionale e delle responsabilità comuni, seppure differenziate tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo. Il documento finale afferma l'impegno ad attuare una buona gestione governativa e un'armoniosa promozione della crescita economica e civile dei popoli per proteggere la natura e individua i temi chiave per il prossimo decennio, prestando particolare attenzione allo sviluppo di un turismo duraturo e rispettoso, in grado di valorizzare l'azione locale e la cooperazione.

Si avvalorava quindi, lo slogan di René Dubos (1972) "pensare globalmente e agire localmente", che tende ad unificare sforzi e azioni per attuare coraggiose strategie che possano rappresentare un esempio trainante nel sentire comune. In tal modo, il cosiddetto trade off accettabile, può essere ottenuto solamente mediante quell'approccio che nell'economia prende il nome di bottom up, che declina qualsiasi responsabilità su scala locale. Le decisioni non vengono più definite e imposte "dall'alto", ma si basano su visioni condivise elaborate in seno alla comunità (o ai suoi rappresentanti).

Nel 2007 ci fu la dichiarazione di Hammamet, che ha rappresentato il quinto Forum Internazionale per Parlamentari e Autorità Locali, con rappresentanti di 95 Paesi, al fine di programmare il futuro del turismo sostenibile. I partecipanti hanno analizzato i fattori chiave che influenzano il turismo e le modalità mediante le quali il turismo influisce sulle politiche dei governi nazionali e locali, considerando sia gli aspetti economici sia sociali, culturali e ambientali a proposito dei trend di evoluzione globale. L'incontro tra rappresentanti politici e operatori privati del settore turistico ha sottolineato il ruolo cruciale che i governi locali, regionali e nazionali devono avere nella pianificazione del turismo sostenibile per un corretto governo e sviluppo del settore.

## CAPITOLO III

### L'UNIONE EUROPEA E IL TURISMO

#### 3.1 EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO EUROPEO IN MATERIA DI TURISMO

Anche l'Unione Europea è intervenuta numerose volte in tema di turismo, non limitandosi ad una mera trattazione incidentale della materia, ma disciplinando direttamente il fenomeno con interventi mirati e specifici.

Tale presa d'atto scaturisce dalla consapevolezza che la promozione del turismo conduce a risultati concreti solo in presenza di precise regole che assicurano tutela alla persona che viaggia e soggiorna in luoghi diversi dal proprio territorio di appartenenza.

Le fondamentali linee ispiratrici dell'azione comunitaria in materia di turismo hanno avuto come obiettivi prioritari:

- la libertà di circolazione delle persone all'interno della comunità;
- la armonizzazione delle legislazioni turistiche nazionali;
- la tutela delle risorse culturali ed ambientali.

Il turismo, tuttavia, pur rivestendo un ruolo determinante ai fini della stessa integrazione economica, sociale e culturale dell'Europa, non figura fra le materie espressamente attribuite di competenza dell'Unione europea, né dal Trattato di Roma e né dal Trattato di Maastricht.

Il trattato firmato a Roma il 27 marzo 1957, istitutivo della Comunità economica europea, non consente alla Comunità di condurre una politica propria in materia di turismo in quanto non prevede alcun riferimento esplicito del settore.

Successivamente, il processo di integrazione europea, ha creato scenari del tutto nuovi all'interno dei quali il turismo, inteso come volano delle spinte di progresso e di sviluppo, si è posto come strumento per la realizzazione della nuova Europa.

Solo nel 1984, vale a dire a distanza di 27 anni dal Trattato di Roma, il Consiglio europeo riconosce l'importanza del turismo ai fini dell'integrazione europea ed invita la Commissione a formulare proposte in merito.

In tal senso, un importante passo avanti è stato compiuto nel 1986 con la istituzione (e la relativa consultazione obbligatoria da parte degli Stati membri) di un Comitato consultivo sul turismo, finalizzato a facilitare lo scambio di informazioni, la consultazione e la cooperazione in materia di turismo.

Successivamente, il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, istitutivo dell'Unione europea, stabilendo che l'azione della Comunità si estende anche all'adozione di «misure in materia di energia, protezione civile e turismo<sup>12</sup>», ha arricchito le competenze della Comunità, includendo anche il turismo o meglio autorizzando la stessa ad adottare, nel quadro di altre politiche, «misure» di orientamento e di sviluppo in questo settore.

Tuttavia, anche con la ratifica del nuovo Trattato, la materia non rientra tra le competenze specifiche<sup>13</sup> della Comunità che può solo adottare semplici «misure» al riguardo. Ancora oggi, infatti, nonostante il ruolo determinante che il fenomeno riveste, non si riscontra la presenza di una vera e propria politica del turismo.

Anche in occasione del Trattato di Amsterdam nel 1996, gli Stati membri hanno dimostrato una certa indifferenza in merito, nonostante la dichiarazione allegata al Trattato di Maastricht avesse previsto che nel programma della conferenza convocata per il 1996, fosse opportuno inserire nel Trattato una competenza autonoma in materia di turismo. Lo stesso comportamento si è ripetuto a Nizza l'11 dicembre 2000. Pur in presenza di una vera e propria lacuna normativa, tuttavia, l'Unione europea si è sempre di più resa cosciente di quanto il turismo rappresentasse un settore chiave dell'economia europea.

Ciò ha comportato una serie di interventi prima di tutto a carattere programmatico e poi a carattere operativo in tale

---

<sup>12</sup> Art. 3, lett. t).

<sup>13</sup> Sono quelle espressamente enunciate dall'art. 2 del Trattato.

materia:

- l'istituzione del Comitato consultivo per il turismo, sopra citato;
- la decisione del Consiglio con la quale si dichiara il 1990 "anno europeo del turismo", la cui funzione è stata quella di mettere in risalto il contributo del turismo al processo di integrazione europea, nonché la sua importanza economica e sociale soprattutto in termini di occupazione;
- l'adozione, nel 1995, del libro verde, Il ruolo dell'Unione nel turismo, con il quale la Commissione europea invita ad avviare un dibattito sul ruolo dell'Unione nel settore.

Questi interventi programmatici hanno trovato un'espressa conferma in diverse risoluzioni del Parlamento europeo. In particolare:

- la risoluzione del 15/12/1994 sulla relazione della Commissione riguardante le azioni comunitarie a favore del turismo. Con tale decisione, il Parlamento europeo, constatando che il Trattato non contiene un capitolo specifico sul turismo, insiste affinché nell'ambito della imminente revisione del Trattato sull'Unione europea, venga inserito, nel rispetto del principio di sussidiarietà, un titolo specifico sul turismo che stabilisca una politica europea del turismo autonoma, multidisciplinare e multidimensionale che contenga e coordini nella sua pianificazione parametri ambientali, economici, socio-occupazionali e culturali»;
- la risoluzione del 13/2/1996, sul libro verde della Commissione sul ruolo dell'Unione in materia di turismo, con la quale il Parlamento europeo, ribadendo la necessità che, in sede di revisione del Trattato, il turismo «nei suoi vari aspetti comunitari e internazionali costituisca un settore a se stante della politica comune con una distinta base giuridica ed un titolo specifico», sottolinea l'importanza del libro verde della Commissione, «che è un notevole testo di riflessione nella giusta direzione e dà il via ad un dialogo disciplinato e fruttuoso tra le istituzioni della Comunità europea, gli Stati membri e le parti sociali interessate al turismo».

Come già accennato, l'indifferenza degli Stati membri, non ha permesso, in sede di revisione del Trattato nel 1996, il raggiungimento di un così importante obiettivo. Solo in tempi recenti, vale a dire ad ottobre 2004, l'Unione si pronuncia in questo senso.

La Costituzione europea<sup>14</sup>, firmata a Roma dai capi di Stato o di governo degli Stati membri il 29 ottobre 2004, nella parte riguardante "le politiche ed il funzionamento dell'Unione", alla Sezione 4, specifica sul "turismo", stabilisce che «l'Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore. A tal fine l'azione dell'Unione intende:

- a) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore;
- b) favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche.

La legge o legge quadro europea stabilisce le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri». La norma "costituzionale" comunitaria riconosce, dunque, all'Unione il potere di esplicitare azioni di completamento, cioè di sostegno, di coordinamento e di integrazione tra gli Stati membri, promuovendo, tra l'altro, la competitività delle imprese europee nel settore turistico. Stabilisce poi lo "strumento" per il raggiungimento di tali obiettivi: la legge o legge quadro europea per la definizione delle misure specifiche di tale azione di completamento. A tal proposito, bisogna osservare che la Costituzione europea, sottoscritta dai rappresentanti degli Stati membri, entra in vigore solo dopo che è stato ultimato il processo di ratifica da parte dei Paesi firmatari, secondo le proprie procedure costituzionali. Processo che avviene o per via parlamentare, come in Italia o tramite referendum popolari. In quest'ultimo caso, hanno risposto favorevolmente alle urne i cittadini di Spagna e Lussemburgo; al contrario, i cittadini di Francia e Paesi Bassi hanno votato in maggioranza no, bloccando, di conseguenza, il processo di ratifica.

Con il "Trattato di riforma", firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, si è aperta una nuova fase di rilancio del progetto, derivante dalla "bocciatura" del Trattato Costituzionale. Con la firma del Trattato ha avuto inizio il processo di ratifica. Una questione certamente non facile, considerata la manifestata diffidenza da parte di molti Stati membri in ordine ad un processo di "integrazione culturale o sociale" che potrebbe celare una progressiva perdita di autonomia nelle politiche non di competenza esclusiva comunitaria, ma che incidono profondamente nelle relazioni tra i popoli. Altrettanta

---

<sup>14</sup> Con il termine Costituzione europea si definisce il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Il suo scopo, oltre a quello di sostituire i diversi trattati esistenti che al momento costituiscono la base giuridica dell'Unione Europea, è principalmente quello di dare all'UE un assetto politico chiaro e tendenzialmente definitivo riguardo le sue istituzioni, le sue competenze, le modalità decisionali, la politica estera. A dispetto del nome, però, non si tratta di una vera costituzione che sancisce la nascita di una sovranità, bensì di una sorta di Testo unico, in cui vengono solo recepiti e riordinati testi giuridici preesistenti, con poche vere innovazioni e senza alcun trasferimento di sovranità.

diffidenza è stata ribadita per l'inserimento del turismo nel Trattato, ritenendo ingiustificata una base giuridica in una materia che si preferisce lasciare al libero mercato. Questo Trattato di Lisbona, è entrato in vigore il 1° dicembre 2009, modificando la precedente e complessa struttura dei trattati, composta dalle Comunità europee (Ceca, Ce, Euratom) e l'Unione europea con i cosiddetti "pilastri" (Pesc e Gai).

Al novellato trattato sull'Unione europea (TUE) è affiancato un nuovo trattato definito "sul funzionamento dell'Unione europea" (TFUE) che, sostanzialmente disciplina le politiche e le azioni dell'unione. Occorre tuttavia precisare che sebbene il TUE ed il TFUE hanno lo stesso valore giuridico, il TFUE non potrebbe funzionare senza il TUE che, pertanto, rappresenta il trattato di base. Il trattato di Lisbona così concepito, definisce in maniera più chiara le competenze, sia dell'Unione che degli Stati membri e ribadisce l'applicazione del principio delle competenze di attribuzione come regola fondamentale del sistema, nonché il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Sono così definite le competenze esclusive dell'Unione (art. 3 TFUE) e le competenze concorrenti con gli Stati membri (art. 4 TFUE) nonché (art. 6 TFUE) la competenza dell'unione con riguardo ad azioni intese sostenere, coordinare e completare l'azione degli Stati membri.

Il turismo è collocato, proprio nell'art.6, lett.d, del TFUE, e stabilisce l'intervento legislativo dell'Unione europea, che potrà agire a sostegno delle iniziative degli Stati Membri, senza sostituirsi alle loro competenze, proprio nel settore turismo.

Una collocazione limitata, quindi, espressiva di un'azione residuale dell'unione europea, che non soddisfa coloro che da tempo auspicano un'azione comune dell'unione nella disciplina. Il che mostra come gli stati di Stati membri, non intendono cedere all'ente sovranazionale la sovranità in materia di turismo.

## **3.2 PRINCIPALI DIRETTIVE E REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI TURISMO**

Preso atto che non si può parlare di una politica comune ma di una più modesta dimensione comunitaria del turismo, va delineato che l'insieme degli atti adottati dalle istituzioni UE fino ad oggi appaiono nel complesso di tutto rilievo.

Infatti, dal punto di vista del diritto dell'unione europea, la "questione turistica" è un problema posto ed affrontato diversi anni dopo dalle istituzioni europee. In effetti, a partire dagli anni '80, pur in mancanza di una esplicita base giuridica dei trattati, le istituzioni europee si sono ugualmente occupate della materia, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento e agli strumenti sussidiari che il trattato proponeva. Inoltre, data la trasversalità del turismo, le istituzioni UE hanno potuto disciplinare aspetti importanti del turismo, quali ad esempio, i trasporti, l'ambiente, la tutela dei consumatori, ecc..

In tale contesto, vanno menzionati alcuni atti dell'unione che sono stati adottati nell'ambito di altre politiche ma che hanno inciso sostanzialmente e positivamente in alcuni settori di rilevanza turistica, come il trasporto e la tutela del consumatore.

Analizziamo le principali direttive dell'unione europea suddivise per settore:

### **Le agenzie di viaggi.**

- Direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso". Recepita in Italia con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (abrogato dall'art.146, lettera e, del Codice del Consumo, successivamente le disposizioni della direttiva sono state inserite nel d.lgs. n. 79/2011 "Codice del Turismo" artt. 32-51).
- Direttiva n.2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno. Recepita in Italia dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
- Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. (Direttore Tecnico)Recepita in Italia con il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206.

### **Le professioni turistiche.**

- Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Recepita in Italia con il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 che ha recepito anche la direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

- Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno art. 3, 1, che riconosce la prevalenza di altri atti comunitari precedenti che disciplinano aspetti specifici nell'esercizio. Recepita in Italia con il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59.

#### ***La locazione turistica privata.***

- Direttiva 2008/122/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009 sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio. (multiproprietà). Recepita in Italia con il Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 - Art. 2 Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , in attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

#### ***Il turismo rurale e agriturismo.***

- Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (feao) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.

#### ***Overbooking – in materia di trasporto aereo***

- Regolamento (CE) n.261/2004 del Parlamento europeo del consiglio dell'11 Febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.
- Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 69 “Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato”

#### ***Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.***

- REGOLAMENTO (CE) N. 1371/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

### **3.3 STRATEGIE E STRUMENTI PER IL TURISMO SOSTENIBILE NELL'UNIONE EUROPEA**

#### **Turismo Sostenibile**

Un'attività economica di tale spessore ha sicuramente un impatto negativo nei confronti dell'ambiente, se non viene gestita in maniera equilibrata. Infatti, l'impatto ambientale legato ai flussi turistici, sebbene più disperso e “polverizzato”, è paragonabile a quello esercitato sull'economia del sistema globale da settori industriali come il chimico o il petrolifero.

Il settore del turismo, più di altri, mostra quindi la necessità di conciliare sviluppo e ambiente; ambiente considerato come il vasto insieme di fattori naturali, antropologici, economici, sociali, culturali che connota la località turistica e che rappresenta l'habitat in cui sono innestate le attività con le quali può essere valorizzato o degradato. La presa di coscienza che il turismo può causare inquinamento, degrado ambientale e sociale è recente. Fino agli anni '60, infatti, il turismo era considerato una “smokeless industry” (industria senza ciminiera), che genera ricchezza pulita. Oggi, invece esiste una consapevolezza dei rischi ambientali che può causare uno sviluppo non controllato del turismo. Infatti, il rapporto tra turismo ed ambiente è piuttosto complesso in quanto i due fattori si influenzano a vicenda secondo una dinamica collegata ad aspetti di natura sociale, storica e culturale, infatti tale rapporto viene definito “multimodale<sup>15</sup>”.

In questo fragile rapporto tra turismo, ambiente tradizioni e cultura locale possono inserirsi sia le esternalità negative che sono all'origine della possibile diminuzione della identità sociale e culturale dell'area ospitante, dell'aumento della produzione dei rifiuti, dell'aumento del consumo di beni primari e risorse (acqua, energia, ecc.), della modificazione e

---

<sup>15</sup> Si definisce rapporto “multimodale” quello esistente tra turismo e ambiente, in quanto è ben noto che un ambiente degradato non ha valenza turistica, così come eccessivi flussi turistici, ai limiti della capacità portante di un sito o di un territorio costituiscono un impatto negativo per l'ambiente e la fragilità degli ecosistemi.

distruzione degli ecosistemi montani, lacustri, costieri, marini, la perdita di biodiversità, ecc... ma ci sono anche delle esternalità positive che dipendono dall'area in esame e possono esprimersi nel recupero e valorizzazione economica e sociale (moltiplicatore di reddito ed occupazione) di aree altrimenti degradate.

L'Unione Europea, nel quadro complessivo della strategia per uno sviluppo sostenibile, ha approvato numerosi documenti per la "promozione di uno sviluppo sostenibile delle attività turistiche in Europa". La Commissione, ha adottato, anche, il pacchetto "Legiferare meglio", il "Libro bianco sui trasporti", "e-Europe 2005", la "Comunicazione sulla responsabilità sociale delle imprese" e la "Comunicazione sulla politica integrata dei prodotti", che, seppur non specifiche, hanno ricadute sul settore del turismo.

Tra gli obiettivi a livello europeo vi sono:

- 1) L'analisi della domanda, delle modalità con cui i consumatori praticano il turismo, attraverso la realizzazione di un rapporto tra il volume del turismo e il contributo necessario al trasporto dei turisti, con particolare riferimento alle modalità di trasporto inquinanti e ad alto consumo energetico.
- 2) Il consolidamento della "catena d'offerta turistica europea e dei suoi soggetti", mediante la formazione di un'industria del turismo europeo competitiva e responsabile, che abbia il benessere del cliente come principale preoccupazione del turismo europeo. Inoltre con la volontà di creare occupazione di posti di lavoro: forza lavoro sostenibili e condizioni lavorative di qualità. La formazione di prodotto turistico che si possa realizzare e utilizzare con un moderato sfruttamento e consumo delle risorse e una produzione limitata di rifiuti e d'acque reflue. Infine la creazione di vantaggi per la popolazione che risiede nelle località turistiche.
- 3) Individuazione di destinazioni turistiche europee sostenibili.

La configurazione di uno studio proiettato nella crescita del turismo nelle località europee non superiore alla loro capacità ricettiva, aiutato dal compimento di una ricerca di destinazioni turistiche europee valide da un punto di vista economico.

Oltre a tutto questo, sono state adottate una serie di misure, volte a contribuire all'affermazione della sostenibilità nella tematica turistica. I documenti principali sono:

La "Strategia di sostegno allo sviluppo di un turismo sostenibile nei PVS" sottolinea il dinamismo dello sviluppo turistico negli scambi commerciali e la sua integrazione per le regioni in ritardo di sviluppo, orientando l'azione comunitaria verso una cooperazione coerente, coordinata e complementare ed estendendo in tal modo, la responsabilità globale della Comunità anche al commercio sostenibile nei servizi.

Il "Programma MEDA", principale strumento dell'Unione Europea al servizio del partenariato euro-mediterraneo, si occupa della sostenibilità del turismo, prevedendo delle misure di accompagnamento finanziarie e tecniche per la riforma delle strutture economiche e sociali dei partner. In particolare, sostiene la transizione economica, migliorando la competitività anche del settore privato, nell'ottica di una crescita economica sostenibile e contribuendo allo sviluppo della democrazia e al rispetto dei diritti umani.

L'"Integrated Coastal Zone Management, ICZM" è un programma attraverso il quale la Commissione europea, individua e promuove misure per porre rimedio al deterioramento e per migliorare la situazione generale nelle zone costiere. Dal 1996 al 1999, l'attuazione di 35 progetti dimostrativi e 6 studi tematici, prendendo in esame i numerosi problemi biologici, fisici e antropici, fornisce informazioni tecniche circa la gestione sostenibile delle zone costiere, coinvolgendo tutti i soggetti interessati e usando una molteplicità di strumenti (leggi, programmi, strumenti economici, campagne informative, agende 21 locali, accordi volontari, promozione delle buone prassi ecc.). Nel 2000 sulla base dei risultati raggiunti, la commissione adotta una proposta di direttiva e una raccomandazione, individuando le misure che gli stati membri devono adottare al fine di sviluppare strategie nazionali per una gestione integrata e armonizzata delle zone costiere in Europa. Dunque, ICZM è incentrato sulle relazioni che intercorrono tra gli usi della costa e degli oceani e gli impatti che gli usi stessi causano in tali ambienti e si propone di superare i limiti causati da un approccio settoriale e frammentario alla gestione. La necessità di uno sviluppo economico ed il tanto discusso problema di degrado ambientale esigono di una buona e corretta pianificazione di tutte le risorse e delle attività tipiche della fascia costiera: pesca, acquacoltura, trasporti marittimi, agricoltura, estrazione di risorse non rinnovabili, turismo e tempo libero, sviluppo edilizio ed industriale.

Il progetto "EVIMED" – Equilibri di vita nel Mediterraneo - intende promuovere l'adozione di metodologie di lavoro comuni all'interno di 5 aree dell'Europa mediterranea, ambientalmente e turisticamente diverse ma accomunate dalle volontà di intraprendere pratiche di gestione sostenibile delle proprie destinazioni turistiche. Gli obiettivi specifici riguardano la raccolta delle informazioni necessarie, la formazione e il miglioramento delle competenze degli operatori turistici, lo scambio di esperienze tra destinazioni turistiche europee, la creazione di una rete di destinazioni per

elaborare politiche di sviluppo turistico sostenibili tramite l'identificazione e l'applicazione di buone pratiche e indicatori ambientali, economici e sociali e promuovere una immagine e politica comune.

Il "Progetto LIFE", avviato nel 1992, e rappresenta una delle punte di diamante della politica ambientale dell'Unione Europea. Questo strumento finanziario contribuisce all'attuazione, allo sviluppo e al miglioramento delle politiche e della legislazione comunitaria in materia ambientale e all'integrazione dell'ambiente nelle altre politiche dell'UE. Il programma è diviso in tre settori tematici, LIFE-Ambiente, Life-Natura e LIFE-Paesi terzi, ognuno dei quali persegue obiettivi ben precisi.

LIFE Ambiente attraverso una politica integrata, finanzia progetti innovativi e dimostrativi inerenti la pianificazione e la valorizzazione del territorio, la gestione delle acque, la riduzione dell'impatto ambientale delle attività economiche, la gestione dei rifiuti e la riduzione dell'impatto ambientale dei prodotti. Nell'ambito turistico, meritevole di attenzione è il "Programma VISIT" (Voluntary Initiatives for Sustainable Tourism), finalizzato all'incentivazione dell'uso di marchi e certificazioni ambientali, ecologici ed industriali come promotori del turismo sostenibile. Il progetto con l'individuazione di 40 marchi regionali, nazionali ed internazionali garantisce un'elevata qualità ambientale delle strutture certificate e un'alta visibilità delle etichette inserite in due banche dati on line. VISIT si rivolge alle destinazioni e alle imprese turistiche certificate con uno dei marchi ambientali (VISIT Holiday Guide e Green Travel Market) e costituisce un punto di riferimento nell'elaborazione di metodologie di misurazione e valutazione dei livelli di sostenibilità attuali e potenziali riscontrabili presso destinazioni e imprese. Infatti il programma riveste un ruolo particolare in campo turistico poiché ha il duplice obiettivo di orientare i viaggiatori verso esercizi turistici socialmente ed ecologicamente responsabili e di incoraggiare miglioramenti e nuovi standard di qualità nell'industria turistica.

LIFE Natura, finanzia progetti volti al ripristino e alla conservazione degli habitat naturali minacciati e alla protezione di diverse specie animali e vegetali nell'Unione Europea, con un'attenzione particolare all'impatto del turismo sui siti di Natura 2000.

LIFE Paesi Terzi sostiene la creazione di strutture amministrative nel settore dell'ambiente e del turismo, finanziando progetti che contribuiscono all'attuazione di linee guida e delle procedure regionali e internazionali che promuovono lo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento ai paesi terzi rivieraschi del Mar Mediterraneo o del Mar Baltico diversi dai paesi dell'Europa centro-orientale.

### **3.4 INSERIMENTO DEL TURISMO NEI PROGRAMMI DI AZIONE AMBIENTALE DELL'UNIONE EUROPEA**

Il primo programma d'azione comunitario risale al 1973. Esso era essenzialmente orientato alla riduzione degli inquinamenti e dei fattori nocivi nella fase di produzione, e si basava sul cosiddetto "principio chi inquina paga"<sup>16</sup> che nella sua accezione più immediata ed intuitiva, implica che coloro i quali sono all'origine di fenomeni di inquinamento o, in senso più ampio, di danni causati all'ambiente, si facciano carico dei costi necessari ad evitare o riparare l'inquinamento o il danno.

Il secondo programma d'azione comunitario è del 1977, che allargava sostanzialmente il campo di intervento al problema dell'esaurimento delle risorse naturali. Con questo programma si comincia a delineare una politica per l'ambiente con caratteristiche globali, che coinvolge i vari soggetti sia pubblici che privati nella programmazione e nell'attuazione della politica.

Il terzo programma d'azione comunitario, adottato nel 1983, spostò l'attenzione anche sulle cause dell'inquinamento e quindi sulla prevenzione. Infatti, venivano esplicitati due nuovi principi chiave:

- il principio di prevenzione, è un intervento ex ante anziché un intervento ex post, quindi basato sul concetto che "prevenire è meglio che curare" (Better preventing than cleaning up);
- il principio dell'integrazione, dei bisogni di protezione ambientale nella pianificazione e nell'esecuzione delle azioni previste per numerosi settori economici e sociali.

Il quarto programma d'azione comunitario del 1987, pone l'accento su un efficace monitoraggio per accertare le cause del degrado e promuovere misure di salvaguardia. Sempre nel 1987, veniva segnata una tappa importante nell'evoluzione dell'ordinamento comunitario, già accennata precedentemente, che riguarda l'inserimento della politica ambientale nel Trattato dell'Unione Europea, introducendo un nuovo Titolo il VII (che diventerà XVI con la revisione

---

<sup>16</sup> Introdotto formalmente nella normativa comunitaria nel 1975 con la Raccomandazione 75/436 del Consiglio delle Comunità Europee. È un principio, secondo cui le persone fisiche o giuridiche responsabili dell'inquinamento devono pagare il costo degli interventi necessari ad eliminare l'inquinamento, o a ridurlo in modo da rispettare standard, o altre misure equivalenti, volti al raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale; in assenza di tali obiettivi, il costo da pagare sarà quello delle azioni necessarie a rispettare standard o misure equivalenti fissati dalle autorità pubbliche.



di Maastricht), contenente norme specifiche in campo ambientale.

Il quinto programma d'azione comunitario per il periodo che va dal 1992 al 2000, intitolato "Per uno sviluppo durevole e sostenibile", ha segnato una fase evolutiva molto importante, in particolare per l'enfasi posta sull'impiego di strumenti di economia di mercato per modificare i comportamenti delle imprese, dannosi per l'ambiente. I cinque settori di intervento, del quinto programma quadro sono:

- l'industria manifatturiera in generale;
- il settore energetico;
- il settore dei trasporti;
- l'agricoltura;
- il settore del turismo.

Il turismo, infatti, diventa uno dei settori chiave per impostare una strategia che porti allo sviluppo sostenibile del territorio. In particolare il Programma segnala l'importanza del turismo al fine di:

- salvaguardare l'ambiente;
- favorire la coesione sociale;
- diminuire i divari territoriali;
- rivalorizzare le aree marginali.

Le azioni da sviluppare avrebbero avuto un triplice obiettivo:

- diversificare le attività turistiche;
- intervenire sulla qualità dei servizi turistici;
- incidere sul comportamento del turista.

Per quanto riguarda il primo obiettivo, il V Programma sottolineava l'importanza di gestire in modo più efficiente il turismo di massa e di diversificare l'offerta turistica valorizzando forme alternative di turismo. I servizi turistici dovevano essere migliorati sia qualitativamente sia quantitativamente, in particolare puntando a migliorare la gestione delle infrastrutture e gli aspetti legati alla comunicazione e all'informazione non solo per gli operatori del settore, ma, in generale, per tutti gli stakeholders comprendendo quindi anche pubblica amministrazione e cittadini residenti. Da ultimo, il Programma sottolineava l'importanza di orientare il comportamento del turista in particolare per quanto riguarda le scelte in materia di trasporti, di scaglionamento delle vacanze e mirava, inoltre, a incentivare nel turista l'adozione di un atteggiamento eco-consapevole verso la tutela dell'ambiente nelle località turistiche. Nell'azione comunitaria a favore del turismo, si sono riscontrate alcune problematiche in particolare di tipo organizzativo e strategico, la cui rilevanza non è limitata a questo specifico settore d'azione. I principali ostacoli a un'efficace politica di sostenibilità turistica possono ricondursi a tre aspetti:

- la scarsità dei mezzi finanziari;
- la dispersione delle decisioni e delle responsabilità;
- l'insufficiente coordinamento tra le istituzioni comunitarie e tra i Paesi membri.

Quindi, la nuova strategia intrapresa dal quinto programma, è orientata verso il superamento dei sistemi regolativi di tipo "command and control" e comprende tra i vari strumenti innovativi sia il Sistema di gestione ambientale EMAS che il marchio di qualità ecologica per i prodotti eco-compatibili EU – Ecolabel, particolarmente applicabile alle strutture ricettive.

Il sesto programma d'azione comunitario intitolato "2010: Il nostro futuro, la nostra scelta" copre il periodo compreso tra il 2001 e il 2012. Anche in questo programma viene inserita una gestione sempre più sostenibile del turismo, attraverso le certificazioni e i marchi ambientali.

### **3.5 AGENDA PER UN TURISMO EUROPEO SOSTENIBILE E COMPETITIVO<sup>17</sup> E COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE "L'EUROPA 1° DESTINAZIONE TURISTICA MONDIALE"<sup>18</sup>**

Un contributo importante nella politica europea, che merita un'analisi a parte, si ha nel marzo del 2007 con la

---

<sup>17</sup> UE Commissione delle Comunità Europee. Bruxelles, 19.10.2007 COM(2007) 621 definitivo.

<sup>18</sup> UE Commissione Europea. Bruxelles COM (2010)352/3

pubblicazione dell'Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo, che segna l'avvio ufficiale e l'adozione di un'agenda 21 europea, con l'obiettivo di raggiungere "prosperità economica", "equità e coesione sociale", "tutela dell'ambiente e della cultura".

Questi obiettivi implicano molte sfide per il settore, fra cui:

- garantire la sicurezza dei turisti e delle comunità locali;
- proteggere le risorse naturali e culturali delle destinazioni turistiche;
- diminuire l'utilizzo delle risorse e l'inquinamento dei luoghi turistici;
- gestire il cambiamento nell'interesse del benessere della comunità;
- ridurre il carattere stagionale della domanda;
- tener conto dell'impatto ambientale dei trasporti legati al turismo;
- rendere il turismo accessibile a tutti, senza discriminazione;
- migliorare la qualità degli impieghi nel settore del turismo.

Il conseguimento degli obiettivi dell'Agenda è realizzato sulla base di politiche adeguate come la gestione sostenibile delle destinazioni (ad esempio, attraverso la pianificazione dell'utilizzo dello spazio e del suolo oppure le decisioni di investimenti in materia di infrastrutture e di servizi), la considerazione delle questioni legate alla sostenibilità da parte delle imprese e la sensibilizzazione dei turisti nei confronti della sostenibilità.

Per arrivare ad un turismo allo stesso tempo competitivo e sostenibile devono essere osservati determinati principi, come l'adozione di una strategia globale ed integrata per giungere a un turismo equilibrato e rispettoso della società e dell'ambiente; la programmazione a lungo termine, tenendo conto delle esigenze delle generazioni future e della nostra; un ritmo di sviluppo appropriato, che rispetti cioè le caratteristiche delle destinazioni turistiche; il coinvolgimento di tutte le parti in causa; l'utilizzo di migliori conoscenze disponibili e condivisione a livello europeo; la riduzione al minimo e la gestione dei rischi; la riflessione degli impatti sui costi; il rispetto di limiti per valutare la capacità di accoglienza delle destinazioni turistiche; un monitoraggio continuo.

Molto importante in questa agenda è il ruolo che deve svolgere la Commissione europea per favorire e sostenere la sostenibilità turistica. Per "mobilitare gli operatori per produrre e condividere la conoscenza", si devono condividere le azioni ottimali in materia di sostenibilità e competitività. È per questo che la Commissione sostiene e/o sosterrà attivamente le seguenti iniziative:

- l'organizzazione di conferenze, di studi e la pubblicazione di un manuale sullo spazio di professionalizzazione del turismo;
- la cooperazione tra le università, gli istituti di ricerca, gli osservatori pubblici e privati, l'insegnamento nel settore del turismo e la formazione transnazionale;
- la formazione di alleanze tra vari tipi di destinazioni, il rafforzamento e la creazione di piattaforme;
- l'organizzazione del Forum annuale europeo del turismo;
- l'utilizzo delle relazioni annuali degli Stati membri;
- la raccolta e la fornitura di dati statistici e geografici e l'attività degli osservatori;
- la condivisione delle prassi ottimali con le organizzazioni internazionali.

Uno dei compiti principali della Commissione è quello di promuovere le destinazioni d'eccellenza, attraverso il progetto pilota EDEN "European destinations of excellence", che si occupa di promuovere le destinazioni europee emergenti e offre sostegno a quelle che perseguono lo sviluppo turistico. Per tale scopo, è indispensabile creare delle reti tra le destinazioni per promuovere lo scambio di buone pratiche a livello europeo e per far sì che altre destinazioni adottino modelli analoghi.

La commissione europea riconosce inoltre la necessità degli operatori di ricevere aiuti finanziari comunitari. I fondi a disposizione di cui possono beneficiare i progetti turistici sono: i fondi della politica di coesione (in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo); il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ; il Fondo europeo per la pesca ; il 7° programma quadro comunitario per la ricerca ; il programma «Leonardo da Vinci» ; il programma quadro per la competitività e l'innovazione .

In particolare il programma «Leonardo da Vinci» introduce delle misure specifiche per gli apprendisti ed i giovani che seguono formazioni professionali per sviluppare le qualifiche nei diversi settori.

Per quanto riguarda la Comunicazione della Commissione UE "l'Europa 1° destinazione turistica mondiale" si inserisce nel quadro delle nuove competenze in materia di turismo attribuite dal Trattato di Lisbona all'Unione europea, la quale oggi, in base all'art. 195 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, può:

- promuovere la competitività delle imprese in tale settore e incoraggiare la creazione di un ambiente propizio al

loro sviluppo;

- favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche;
- sviluppare un approccio integrato al turismo garantendo che questo settore sia preso in considerazione nelle sue altre politiche.

Obiettivo della Comunicazione è quello di far sì che l'Europa resti la prima destinazione turistica mondiale, garantendo un'offerta turistica competitiva, sostenibile e di qualità. Il quadro di azione europeo muove dalle sfide e dalle opportunità per l'industria del turismo, per delineare una serie di iniziative di dimensione europea e multinazionale che si sviluppano sulla base di quattro direttrici:

1) Stimolare la competitività del settore turistico in Europa; Promuovere una diversificazione dell'offerta turistica:

sviluppare una strategia coerente per una promozione diversificata dell'offerta turistica e per valorizzare meglio il patrimonio comune dell'Europa, basata in particolare sul "marchio del patrimonio europeo" e su altre azioni, come le giornate europee del patrimonio ed il premio dell'Unione europea per il patrimonio culturale.

Incoraggiare l'integrazione nelle strategie turistiche del patrimonio "naturale", anche in questo caso grazie a iniziative legate all'attribuzione di marchi di qualità.

Sviluppare l'innovazione nell'industria turistica

La Commissione avvierà una piattaforma "TIC e Turismo", costituita dalle parti interessate, per facilitare l'adattamento del settore turistico e delle sue imprese all'evoluzione del mercato delle nuove tecnologie dell'informazione e migliorarne la competitività, sfruttando al massimo le possibili sinergie tra i due settori.

Nel corso dell'elaborazione della sua prossima comunicazione sul commercio elettronico nel mercato interno, che valuterà l'attuazione della direttiva sul commercio elettronico, la Commissione esaminerà le possibilità per rafforzare l'integrazione del settore turistico in questo contesto.

Migliorare le competenze professionali

Per sostenere la formazione nel settore turistico, la Commissione si adopererà per promuovere le possibilità offerte dai vari programmi dell'UE, come Leonardo o il Programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) con i suoi capitoli "Erasmus per giovani imprenditori" e "E-skills per l'innovazione".

Incoraggiare un prolungamento della stagione turistica

Facilitare un meccanismo di scambi turistici volontari tra Stati membri, che consenta in particolare ad alcuni gruppi chiave, come i giovani, gli anziani, le persone con mobilità ridotta e le famiglie a basso reddito, di viaggiare soprattutto durante la bassa stagione.

Sviluppare un meccanismo volontario di scambio di informazioni on line per un migliore coordinamento delle vacanze scolastiche tra gli Stati membri, nel rispetto delle tradizioni culturali degli Stati membri.

Consolidare la base di conoscenze socioeconomiche sul turismo

Nel quadro della sua comunicazione annuale "Quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo" la Commissione garantirà un monitoraggio del mercato misurando la soddisfazione dei consumatori europei per le diverse prestazioni turistiche (trasporto, noleggio, alloggio, viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso).

La Commissione svilupperà a breve termine un progetto pilota per collegare in rete gli istituti di ricerca, le università, gli osservatori pubblici e privati, le autorità regionali e nazionali e gli uffici di turismo nazionali.

In base ai risultati del progetto pilota la Commissione promuoverà a medio termine la creazione di un "osservatorio virtuale del turismo" per sostenere e coordinare in rete le attività di ricerca dei diversi istituti nazionali di ricerca e fornire dati socioeconomici sul turismo a livello europeo.

2) Promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità;

Sviluppare, sulla base delle reti NECSTouR e EDEN, un sistema di indicatori per la gestione sostenibile delle destinazioni. A partire da questo sistema di indicatori la Commissione elaborerà un marchio per la promozione delle destinazioni turistiche.

Organizzare campagne di sensibilizzazione per i turisti europei sulla scelta delle destinazioni e le modalità di trasporto, i rapporti con la popolazione locale delle destinazioni visitate, la lotta contro lo sfruttamento dei bambini e delle donne.

Sviluppare un marchio europeo per il “turismo di qualità”, basato sulle esperienze nazionali esistenti, inteso ad aumentare la sicurezza e la fiducia dei consumatori nei prodotti turistici e a premiare gli sforzi rigorosi compiuti dai professionisti del turismo il cui obiettivo è la qualità dei servizi turistici per la soddisfazione del cliente.

Facilitare l'identificazione da parte dell'industria del turismo europeo dei rischi legati ai cambiamenti climatici onde evitare investimenti in perdita ed esplorare le possibilità di sviluppo di offerte turistiche alternative.

Proporre una carta del turismo sostenibile e responsabile e introdurre un premio europeo per le imprese turistiche e le destinazioni che rispettano i valori sanciti dalla carta.

Proporre una strategia per un turismo costiero e marino sostenibile.

Stabilire o rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea, i principali paesi emergenti (Cina, Russia, India, Brasile) ed i paesi del Mediterraneo per la promozione di modelli di sviluppo turistico sostenibile e responsabile e lo scambio di pratiche ottimali.

3) Consolidare l'immagine e la visibilità dell'Europa come insieme di destinazioni sostenibili e di qualità;

Creare, in collaborazione con gli Stati membri, una vera e propria “marca europea”, che possa completare gli sforzi promozionali a livello nazionale e regionale e permettere alle destinazioni europee di distinguersi meglio dalle altre destinazioni internazionali.

Promuovere il portale “visiteurope.com” per aumentare l'attrattiva dell'Europa come insieme di destinazioni turistiche sostenibili e di qualità, in particolare per i paesi emergenti.

Favorire azioni comuni di promozione in occasione di grandi eventi internazionali o nelle fiere e nei saloni turistici più importanti.

Rafforzare la partecipazione dell'Unione europea nelle sedi internazionali, in particolare nel quadro dell'Organizzazione mondiale del turismo, dell'OCSE, del T20 e di Euro-Med.

4) Massimizzare il potenziale delle politiche e degli strumenti finanziari dell'UE per lo sviluppo del turismo;

La politica del turismo ha un carattere essenzialmente trasversale. La Commissione intende migliorare l'integrazione e il coordinamento del turismo rispetto alle altre politiche, quali la tutela dei diritti dei passeggeri, la tutela dei consumatori e il mercato interno dei servizi turistici.

Per quanto riguarda il sostegno finanziario al settore, la Commissione intende valorizzare le risorse del fondo europeo per la pesca (FEP) nel quadro delle strategie di sviluppo locale, con particolare riferimento alle zone costiere, e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per il sostegno alla creazione di imprese attive nel campo del turismo rurale, lo sviluppo e la promozione dell'agriturismo e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle regioni rurali, comprese le zone di montagna. Anche i diversi fondi strutturali europei (FESR, FSE) e il programma quadro di ricerca e sviluppo potranno continuare a finanziare la realizzazione di progetti concreti; il programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) svolge infine un ruolo importante per il turismo nella misura in cui interviene, dal 2008, per sostenere la creazione di reti europee per un turismo sostenibile e competitivo.

## CAPITOLO IV

### LE ISTITUZIONI DI GOVERNO PER IL TURISMO

#### 4.1 IL SISTEMA DELLE FONTI

Nell'ordinamento italiano le fonti del diritto giuridicamente più rilevanti, sono la Costituzione e le leggi costituzionali (fra le quali, rientrano le norme delle cinque regioni a statuto speciale).

L'attribuzione della potestà legislativa ordinaria è riservata alla stessa costituzione e alle leggi costituzionali. Per cui, si ricavano da tali fonti le tipologie legislative ordinarie che sono:

La legge ordinaria del Parlamento; (art. 70 Cost.) - è l'atto normativo adottato dal parlamento secondo la procedura ordinariamente prevista dalla costituzione.

Il decreto legislativo delegato; (art. 76 Cost.) - viene anche chiamato decreto delegato, ed è un atto avente forza di legge che viene emanato dal governo sulla base dei limiti di una specifica legge di delega approvata dal Parlamento. Sostanzialmente, ha effetto come legge per la quale il Parlamento lascia uno spazio di manovra controllato al governo delegandogli poteri. Può essere adottato dal Governo anche senza che ricorrano casi straordinari di necessità e urgenza e non deve essere convertito in legge.

Il decreto-legge del governo; (art. 77 Cost.) - è un atto normativo avente la stessa forza di una legge ordinaria emanata dal Governo nei «casi straordinari di necessità e urgenza». Il decreto legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni altrimenti decadono tutti i suoi effetti a partire dal giorno dell'emanazione.

La legge regionale; è l'atto normativo posto in essere da un consiglio regionale e vale solo per una singola regione;

Le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano; le uniche provincie che possono esercitare il potere legislativo sono le provincie autonome di Trento e di Bolzano, a statuto speciale.

Subordinata alla potestà legislativa rimane la potestà regolamentare che viene esercitata da diverse autorità: statali, regionali, degli enti locali.

L'attribuzione della potestà regolamentare è riservata alle fonti legislative che determinano così differenti tipi di regolamenti. Le principali figure regolamentari statali sono:

Regolamenti governativi: sono deliberati dal Consiglio dei Ministri e sono emanati con Decreto del Presidente della Repubblica. Possono essere di diversi tipi:

- esecuzione: servono a rendere più esplicito il contenuto di una legge o di un decreto legislativo. Sono usati in casi di atti particolarmente generali e astratti oppure eccessivamente tecnici
- attuazione e integrazione: sono simili ai regolamenti di esecuzione ma possono introdurre novità tecniche rispettando comunque sempre i principi della legge a cui fanno riferimento
- attuazione delle direttive comunitarie.

Regolamenti ministeriali e interministeriali: possono essere adottati tali ministri nelle materie di loro competenza, in questo caso, sono emanati con decreto ministeriale. I regolamenti che riguardano materie di competenza di più ministri possono essere adottati con decreti interministeriali.

Decreti della presidenza del Consiglio dei Ministri: sono atti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in seguito a consultazione con i Ministri interessati. Hanno per oggetto la regolamentazione eccezionale di problemi già codificati da leggi e ha una prevalente funzione di ordinamento.

Nell'ordinamento internazionale sono individuabili due tipi di fonti: le consuetudini ed i trattati.

Le consuetudini internazionali entrano automaticamente nell'ordinamento italiano, ai sensi dell'art. 10, 1° comma, Cost., secondo il quale "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute".

I trattati internazionali vanno invece recepiti mediante uno specifico procedimento che consiste nell'approvazione di una legge ordinaria del Parlamento recante l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del trattato nell'ordinamento italiano.

Nell'ordinamento dell'Unione europea si distinguono i regolamenti, le direttive, le decisioni, le raccomandazioni e i pareri.

I regolamenti, servono a regolamentare una disciplina e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

Le direttive, sono indicazioni di una normativa da recepire. Hanno valore di raccomandazione nei confronti degli Stati membri, senza avere l'immediata forza cogente della legge nazionale. Sono applicate tramite una legge di attuazione che serve ad assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.

Le decisioni: sono vincolanti in tutte le loro parti per coloro ai quali è notificata. I destinatari di una decisione possono essere Stati membri o persone fisiche o giuridiche. La decisione serve a regolamentare fatti concreti nei confronti di determinati destinatari. Al pari delle direttive le decisioni possono implicare obblighi per uno Stato membro a concedere al singolo cittadino una posizione giuridica più vantaggiosa. Per costituire i diritti di singoli cittadini occorre - come nel caso della direttiva - un atto di trasposizione da parte dello Stato membro interessato. Le decisioni possono essere direttamente applicabili alle stesse condizioni delle disposizioni delle direttive.

Le raccomandazioni ed i pareri sono strumenti d'azione non vincolante e, in quanto tali, vengono utilizzati dalle istituzioni in maniera indifferente, anche se, con il parere, l'istituzione intende far conoscere al destinatario (un'altra istituzione, uno Stato membro o un privato) la propria opinione in modo da orientarne il comportamento, mentre le raccomandazioni sono di solito inviti più incisivi rivolti da un'istituzione comunitaria ad un singolo Stato membro, per richiamarlo a determinati comportamenti.

## **4.2 LA PARTECIPAZIONE ALLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA DA PARTE DELLO STATO ITALIANO**

Le modalità di partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, le procedure di esecuzione degli obblighi comunitari e il ruolo che il Parlamento italiano è chiamato a svolgere sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza e di partecipazione democratica, sono regolati principalmente dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, (cd. Legge Severino) recante LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea". L'attività del Senato, come quella della Camera, può essere riassunta nella partecipazione alla fase ascendente e alla fase discendente.

### **1. La fase ascendente**

Per quanto concerne la cosiddetta "fase ascendente" del diritto comunitario, la legge 234/2012 ribadisce che tutti i progetti di atti comunitari dell'Unione europea, i relativi documenti preparatori (ivi inclusi i libri bianchi, i libri verdi e le comunicazioni), vengano trasmessi dal Governo alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti. Su tali progetti, le Commissioni parlamentari competenti formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. A tal fine possono richiedere al Governo di predisporre una relazione tecnica contenente informazioni sullo stato dei negoziati, sull'impatto della norma nell'ordinamento italiano nonché sulle osservazioni espresse da eventuali altri soggetti consultati. All'atto della trasmissione dei progetti normativi, il Governo è tenuto a indicare la data presunta per la discussione o adozione da parte degli organi comunitari.

### **2. La fase discendente**

L'attuazione nazionale della normativa comunitaria è garantita da un disegno di legge, da presentarsi entro il 28 febbraio di ogni anno, recante "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (o legge comunitaria). In esso il Governo riferisce al Parlamento sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, nonché sulla giurisprudenza della Corte di giustizia. Inoltre, fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare per via amministrativa e di quelle attuate per via regolamentare, giustifica le ragioni dell'eventuale mancato inserimento di direttive i cui termini di recepimento siano scaduti o in scadenza e fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali le singole regioni e province autonome hanno dato attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza. Contestualmente al disegno di legge comunitaria, il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli sviluppi del processo di integrazione europea, sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, sull'attuazione delle politiche di coesione economica e sociale, sui pareri e sugli atti di indirizzo delle Camere, sulle osservazioni della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, nonché sull'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e sulla loro utilizzazione.

### 3. *Il nuovo ruolo delle Regioni*

La legge 234/2012, riprendendo quanto previsto dalla legge n. 11/2011, conferisce alle Regioni la potestà di dare attuazione diretta alle direttive comunitarie sulle materie di loro competenza, ferma restando la possibilità, per lo Stato, di attivare poteri sostitutivi in caso di inadempienza da parte delle Regioni stesse.

Questo processo di coinvolgimento diretto delle Regioni nel processo comunitario ha avuto un impulso decisivo con la legge costituzionale n. 3, del 18 ottobre 2001, che ha modificato il Titolo V della Costituzione, relativo alle Regioni, alle Province e ai Comuni. In particolare, le modifiche apportate all'articolo 117 della Costituzione hanno reso lo Stato e le Regioni, cotitolari della potestà legislativa, "nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali".

Viene anche previsto che, nelle materie di loro competenza, le Regioni (e le Province autonome) partecipino "alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari" e provvedano "all'attuazione ed all'esecuzione degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza".

## 4.3 L'ORGANIZZAZIONE TURISTICA IN ITALIA

### Parlamento

Commissioni per le attività produttive di Camera e Senato.

- Istruttoria legislativa nelle Commissioni: Circolare del Presidente del Senato 10 gennaio 1997. L'articolo 72 della Costituzione prescrive che ogni disegno di legge sia esaminato da una Commissione prima di essere sottoposto al vaglio dell'Assemblea. La procedura in sede referente, insieme con l'attività consultiva ad essa collegata, costituisce perciò la fase istruttoria obbligatoria del procedimento legislativo.
- Senato X Commissione Industria, commercio, turismo
- Camera X Commissione Attività produttive, commercio e turismo: attività produttive, compresa la disciplina relativa alle cave e alla torbiere; commercio, compreso il commercio con l'estero; tutela dei consumatori; turismo; artigianato; politica industriale; brevetti, marchi e proprietà industriale; ricerca applicata; energia; cooperazione produttiva.

### Governo

#### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri, o ad un soggetto dallo stesso delegato, le competenze per il turismo con il decreto legge n. 181/2006 convertito in legge n. 233/2006, art. 1 comma 19 bis (artt. 27 e 28 del d. lgs n. 300/1999, in materia di turismo)- art. 57 decreto legislativo n.79 del 2011.

**Il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo**, istituito con Decreto legge 3/10/06 n. 262 art.2 c. 98, convertito con legge del 24/10/06 n. 286 art. 1 c. 98, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2011, è la struttura di supporto alle politiche del Governo nell'area funzionale relativa al settore turismo. Per quanto riguarda il nuovo codice del turismo (decreto legislativo n.79 del 2011), l'articolo 55 definisce il ruolo e le funzioni del Dipartimento per lo sviluppo della competitività del turismo. Il Ministro senza portafoglio per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, Piero Gnudi è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, per le materie di sua competenza. Le deleghe sono esercitate tramite il Dipartimento per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport. Con il dpcm del 21 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio, il Dipartimento per gli Affari regionali, a cui era stato ricondotto già l'Ufficio dello Sport, ha infatti acquisito funzioni anche in materia di turismo, da esercitare attraverso il nuovo Ufficio per le politiche del turismo.

**LEGGE 24 giugno 2013, n. 71, art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.**

**Il DPCM 21 ottobre 2013 trasferisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014 - Nomina dei Ministri.** (Dario Franceschini – Ministro dei BENI e delle ATTIVITÀ CULTURALI e del TURISMO)

Per quanto riguarda il nuovo codice del turismo (decreto legislativo n.79 del 2011), l'articolo 55 definisce il ruolo e le funzioni del Dipartimento per lo sviluppo della competitività del turismo

Il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo è il soggetto attuatore delle politiche turistiche nazionali e strumento di riferimento dell'intero settore, sia in Italia sia in ambito internazionale. In particolare, si occupa di:

- definire, di concerto con gli altri attori di comparto, le necessarie strategie per rilanciare la competitività dell'Italia sullo scenario internazionale e per conseguire la valorizzazione del Made in Italy;
- realizzare un insieme sinergico di interventi diretti sia all'innalzamento della qualità dei servizi turistici e dell'offerta turistica dei territori, sia alla elaborazione e all'attuazione di strategie di sviluppo turistico competitive sull'intero mercato;
- intervenire a livello nazionale per creare una offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e stranieri;
- promuovere investimenti turistici in Italia e all'estero;
- realizzare azioni dirette alla valorizzazione della ricchezza e della varietà delle destinazioni turistiche italiane, attraverso l'attuazione di interventi in favore del settore turistico, sia su fondi nazionali sia in riferimento a programmi cofinanziati dall'Unione Europea;
- curare le relazioni istituzionali con l'Unione Europea e i rapporti con le Organizzazioni Internazionali, collaborando anche alla elaborazione delle norme in materia di turismo e delle attività professionali del settore;
- predisporre una strategia globale per la diffusione del Codice di Etica del Turismo a livello mondiale;
- gestire il fondo buoni vacanze da destinare ad interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli;
- attuare iniziative di assistenza e tutela dei turisti, garantendo il consumatore di pacchetto turistico;
- svolgere attività di indirizzo e vigilanza sull'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, sull'ACI e il CAI.

Presso il Dipartimento opera la Segreteria Permanente del Comitato Mondiale di Etica del Turismo, con funzioni di supporto all'attività dello stesso Comitato.

Nell'ambito del Dipartimento ha sede l'Osservatorio Nazionale del Turismo che svolge i compiti previsti nell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, relativi allo studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al turismo.

## Regioni

Nell'ambito della Legge Costituzionale n. 3 del 2001 che riguarda la riforma del titolo V della Costituzione, in relazione alle competenze delle Regioni, si rileva tra l'altro quanto segue: art.114 – autonomia politica, proprio indirizzo politico art. 117 – autonomia legislativa art. 118 – autonomia amministrativa art.119 . autonomia finanziaria.

DPR 14/01/72 n. 6 Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo”;

DPR 24/07/77 n. 616 ”Trasferimento di funzioni dello Stato agli enti locali

L. 23/08/88 n. 400 “Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della PdCdM”


L. 15/03/97 n. 59 ”Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali...”

D.L.vo 31/03/98 n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni..”

L.c. 18/10/01 n.3 ”Modifiche...” artt.117 e 118 .



## La governance del turismo in Italia



### 4.4 LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA II PARTE DELLA COSTITUZIONE. LA DISTRIBUZIONE DEL POTERE LEGISLATIVO IN MATERIA DI TURISMO, IN BASE ALL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE.

Il processo di riforma attuato con la legge n. 3 del 2001, ha riorganizzato il sistema delle autonomie locali e dei rapporti fra enti territoriali. Si costituzionalizza il principio di sussidiarietà, ove la competenza legislativa generale e residuale spetta alle Regioni e agli enti locali, a fronte della limitazione dell'intervento centrale ad ambiti predefiniti; sono capovolti i meccanismi di finanziamento con l'attuazione e l'istituzione di tributi propri degli enti locali e la graduale diminuzione dei trasferimenti erariali; anche i rapporti con i privati vengono stimolati attraverso nuove forme di partecipazione e di comunicazione interattiva.

La legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, ha interessato in maniera determinante il turismo nei rapporti tra Stato e Regioni. La costituzione prima della riforma del 2001 considerava "turismo e 'industria alberghiera" come materie di competenza legislativa regionale, nei limiti della legislazione statale di principio. Successivamente, dopo il processo di riforma, l'espressione "turismo e industria alberghiera" scompare dal testo dell'art. 117 della Costituzione; ma la competenza legislativa regionale in materia di turismo permane ed anzi dovrebbe risultare più ampia.

Infatti, l'art. 117 reca due elenchi di materie: al comma 2°, un elenco di materie di competenza esclusiva dello stato, al comma 3° un elenco di materie in cui la competenza legislativa è concorrente o ripartita tra Stato e Regioni, ma in questo elenco non figura più il turismo né l'industria alberghiera. Il 4° comma però chiarisce che "spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato". Quindi, si potrebbe concludere che il turismo non figurando tra i primi due elenchi, di cui sopra, è materia di competenza legislativa delle Regioni (competenza residuale).

### 4.5 LIMITI ALLA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE

*È questione interpretativa, pertanto quella relativa alla posizione del turismo fra le disposizioni di principio, espressive di valori costituzionali<sup>19</sup>.*

La Corte costituzionale, pur affermando la libertà di iniziativa economico privata, impone limiti specifici al suo esercizio, in particolare nei confronti della tutela dei beni, del patrimonio culturale nazionale e dell'ambiente<sup>20</sup>.

L'attività economica (art.41 Cost.) deve piegarsi al valore costituzionale fondamentale del paesaggio (art.9 Cost.). La

<sup>19</sup> Maurizio Malo, pag 5, in Manuale del Diritto del Turismo, V Edizione 2013

<sup>20</sup> Corte costituzionale Sent. n. 388 del 1992

Corte costituzionale ha affermato che lo svolgimento dell'attività agrituristica per quanto possa essere inclusa fra le iniziative imprenditoriali «ideali» nella prospettiva dello sviluppo sostenibile deve essa stessa misurarsi con la tutela del paesaggio. Si tratta di un'affermazione in linea di principio «potente» in quanto consiste di ritenere costituzionalmente impedita ogni attività che conduca alla alterazione della mirabile natura dell'luogo<sup>21</sup>.

Anche nell'esercizio della potestà legislativa più estesa, cosiddetta piena o esclusiva, i legislatori regionali incontrano dei limiti. Nella materia turismo, rilevanti ambiti disciplinari restano di esclusiva competenza statale, come il diritto privato (per esempio la disciplina del contratto d'albergo e del contratto di viaggio), il diritto penale (per esempio, le norme contro il turismo sessuale in danno dei minori) e norme giurisdizionali, il che significa che per le regioni è impedito legiferare nell'ambito dei predetti argomenti. L'ambito di disciplina regionale resta quindi (quasi per esclusione) quello del diritto amministrativo, ma senza il versante della giustizia amministrativa che rimane di competenza esclusiva di competenza statale.

La Corte costituzionale, in tema di tutela delle aree naturali protette e strutture ricettive turistiche ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge Regione Lazio n. 14 del 2011 sull'installazione di strutture turistiche ricettive all'interno di aree naturali protette. La Corte premette che la disciplina delle aree protette rientra nella «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» di cui art. 117 2° comma lett. s), Cost., settore di competenza legislativa statale<sup>22</sup>.

In qualche caso, invece, la costruzione di strutture ricettive può conciliare l'esigenza dello sviluppo dell'economia nazionale con quella della tutela dell'ambiente, quando la realizzazione di insediamenti turistici di qualità è finalizzata al recupero e alla bonifica di aree demaniali marittime compromesse sotto il profilo ambientale. La Corte osserva che il turismo rappresenta la riqualificazione paesaggistica di aree degradate, secondo il principio dello sviluppo sostenibile<sup>23</sup>.

Lo sviluppo di un turismo sostenibile è disciplinato dall'art.24 del d.lgs. n. 79 del 2011.

Quindi il turismo è condizionato da altri fattori (limiti impliciti) nei quali la competenza è riservata in via esclusiva allo Stato:

- la tutela dei beni culturali e paesaggistici, arricchimento culturale, artt. 9 e 33, Cost. espressiva di un principio costituzionale fondamentale - decreto legislativo n. 42/2004;
- Attività economiche (norme costituzionali sui rapporti economici, titolo III, parte I, Cost.) relativamente all'attività delle imprese turistiche;
- In riferimento al rapporto contrattuale con le imprese turistiche, si è posto l'accento sulla protezione del consumatore, che implicitamente si può trarre dall'art. 41, 2° comma della Cost. e che invece si manifesta nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (vedi art. 169) - Tutela dei consumatori: decreto legislativo n. 206/2005 (Testo Unico per la tutela dei consumatori artt. da 82 a 100, inseriti adesso nel codice del turismo);
- Libertà di circolazione ed espatrio art. 16, Cost. – nella prospettiva del turista;
- Salute e benessere fisico, art. 32, Cost. (il turismo può apportare miglioramenti allo stato fisico e psichico);
- Tutela ambientale, ricerca di compatibilità tra rispetto ambientale e attività d'impresa (sostenibilità dell'ambiente e del turismo). Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale».

A tal proposito, si parla di una competenza legislativa regionale problematica, in quanto si prospettano difficoltà ricostruttive e tendenze volte a ridurre o addirittura negare la competenza regionale di più ampio profilo, in quanto, la materia "turismo" è così trasversale da ricondurre parecchi settori all'interno di materie di competenza concorrente o di competenza esclusiva statale.

---

<sup>21</sup> Corte costituzionale Sent. n. 96 del 2012

<sup>22</sup> Corte costituzionale Sent. n. 171 del 2012

<sup>23</sup> Corte costituzionale Sent. n. 88 del 2007

## 4.6 EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE TURISTICA ITALIANA – LE PRIME NORME

L'organizzazione pubblica del turismo ha assunto, nella storia istituzionale del nostro paese, assetti e modelli differenziati nel tempo.

Possiamo far risalire, l'organizzazione turistica moderna in Italia al 1894, anno in cui sorgeva il Touring Club Italiano insieme al Club Alpino Italiano (1863) ed alla Lega Navale, tre associazioni private, con personalità giuridica, che hanno sopperito alla carenza organizzativa dei pubblici poteri.

Infatti, da un punto di vista storico, la scesa in campo dello Stato nel settore del turismo, è stata successiva ad uno sviluppo legato prevalentemente a iniziative e a forme di organizzazione di tipo privatistico. Il confine tra iniziative private e intervento pubblico è stato, però, progressivamente ridefinito a seguito dell'affermarsi di una crescente presenza dello Stato e degli enti pubblici territoriali nel campo turistico, che ha portato ad una forte pubblicizzazione dell'intero settore.

La prima norma sul turismo è la legge dell'11 dicembre 1910, n. 863 che istituì la tassa di soggiorno, a carico di coloro che avessero soggiornato almeno 5 giorni, per scopi di cura, in comuni qualificati come stazioni climatiche balneari, la predetta legge è stata soppressa dalla legge 144/89.

L'istituzione dell'ENIT, Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche, avvenuta nel 1919<sup>24</sup>, è considerata come la prima forma di intervento organico dello Stato nel campo delle attività turistiche.

Successivamente, di importanza fondamentale è anche la vicenda legata alla nascita del ministero del turismo, istituito nel 1959, come organo di vertice dell'amministrazione attiva del settore a fronte della competenza-legislativa e amministrativa- delle Regioni, che la costituzione riconosceva già nella sua versione originaria.

## 4.7 IL MINISTERO DEL TURISMO: ORIGINI E ABROGAZIONI

Bisogna evidenziare che, precedentemente all'istituzione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, avvenuta nel 1959, le competenze del governo nel settore del turismo erano state attribuite ad un apposito Commissariato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o a dicasteri considerati affini per materia, quali il Ministro per la stampa e la propaganda o il Ministro per la cultura popolare.

La nascita dell'ENIT, inizialmente viene posta sotto la vigilanza del ministero dell'industria, commercio lavoro, che, rappresenta come si accennava in precedenza la prima testimonianza di un intervento organico da parte dello Stato nell'attività turistiche.

Solo con l'istituzione del commissariato per il turismo, avvenuta con R.D.L. 23 marzo 1931, n.371, il governo verrà dotarsi di un organismo ad hoc che, non è ancora a livello ministeriale, ma assumerà le funzioni politiche e amministrative per il governo del turismo in Italia. Al commissariato per il turismo venne affiancato il consiglio centrale del turismo, quale organo consultivo, ma tutto questo modello organizzativo fondato sull'istituzione del commissariato durerà pochissimo. Infatti, con il R.D.L. 21 novembre 1934, n. 1851 il nuovo organismo governativo venne soppresso e tutte le funzioni, compresa la vigilanza sulla ENIT, vennero attribuite al sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda, successivamente trasformato in ministero per la stampa della propaganda (R. D. 24 giugno 1935, n. 1009, e due anni dopo, in ministero per la cultura popolare con il R.D. 27 maggio 1937, n. 752).

Anche successivamente al periodo bellico vi è stato un alternarsi delle soluzioni istituzionali, che finì, con il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato, 12 settembre 1947, n. 941 che istituì di nuovo un commissariato per il turismo, presso la presidenza del consiglio dei ministri, affiancato da un consiglio centrale del turismo, con funzioni consultive.

Una svolta definitiva c'è stata con la legge n. 617 del 1959 che istituisce il Ministero del turismo, al quale vengono affidate anche le competenze in materia di spettacolo e sport, questo segna il riconoscimento da parte del Governo della rilevanza del fenomeno turistico e l'esigenza di una appropriata struttura amministrativa per la politica nazionale del settore.

Successivamente con la nascita delle Regioni ordinarie e a seguito dei relativi decreti di trasferimento d.p.r. n. 6 del 1972 e d.p.r. n. 616 del 1977, l'amministrazione statale viene spogliata delle funzioni amministrative. Allo stato residuano poteri di indirizzo e coordinamento delle attività regionali, nonché le competenze nel campo dei rapporti

---

<sup>24</sup> Regio decreto legge 12 ottobre 1919, n. 2099, riorganizzato con la legge 11 ottobre 1990, n. 292 in Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

internazionali.

Il Ministero è passato indenne al trasferimento dei poteri a favore delle Regioni, fino a quando le stesse Regioni ne hanno messo in discussione la permanenza con l'iniziativa referendaria del 1992. L'abrogazione, con referendum popolare della legge n. 617 del 1959, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, costituisce l'epilogo del confronto istituzionale tra Regioni ed amministrazione statale, che approda alla istituzione di un Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (d.p.c.m. 12 marzo 1994 adottato sulla base del d.l. 2 febbraio 1994, n. 80), cui segue la definizione di un nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni determinato dal d.l. n. 97 del 1995, così come convertito nella legge n. 203 del 1995, che determina un'attribuzione generalizzata delle competenze alle Regioni ordinarie ad eccezione di quelle espressamente attribuite all'amministrazione centrale.

Un ulteriore processo di profonda riorganizzazione, è stata avviato dalla legge delega n. 59 del 1997 (Bassanini), sfociato poi nei decreti legislativi del 30 luglio 1999, n. 300 e del 30 luglio 1999, n. 303, rispettivamente "riforma dell'organizzazione del governo" e "ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri", che hanno affidato la materia turistica al neo istituito Ministero delle attività produttive.

Con l'avvio della XV legislatura e l'insediamento del nuovo Governo, si è proceduto ad un ulteriore riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministri.

A ciò si è provveduto con il d.l. n. 181 del 2006, conv. in legge n. 233 del 2006, che, per quanto attiene al turismo, riporta alla competenza del Presidente del Consiglio le funzioni della materia, attribuite precedentemente, come si è ricordato, dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 300 del 1999, al Ministero delle Attività Produttive.

La ricollocazione delle funzioni in materia turistica in capo alla Presidenza del Consiglio risulta attenuata dalla previsione che per l'esercizio di tali funzioni il Presidente del Consiglio si avvale della struttura del Ministero per i beni e le attività culturali.

Con la fine anticipata della XV legislatura si è proceduto ad un'ennesima riorganizzazione delle strutture governative del settore turistico. L'orientamento è stato quello di ricondurre dapprima le competenze in capo alla Presidenza del Consiglio, per poi giungere a riproporre un modello ministeriale, anche se nella forma dipartimentale. Dal maggio 2009, infatti, le funzioni assegnate al presidente del Consiglio dei Ministri nell'ambito del relativo dipartimento, sono tutte delegate al nuovo Ministro del Turismo senza portafoglio (d.p.r. 8 maggio 2009 e d.p.c.m. 15 maggio 2009).

Con il d.p.c.m. 2 luglio 2009, recante Organizzazione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, viene stabilito che il Dipartimento si articola in due uffici: "Ufficio per la programmazione, il coordinamento e le relazioni istituzionali" e "Ufficio per la valorizzazione del patrimonio di interesse turistico e per la gestione degli interventi".

Con il Governo Monti, con D.P.R. del 16 novembre 2011, il dott. Piero Gnudi è stato nominato Ministro: nella stessa data, con D.P.C.M. del 16 novembre, gli è stato conferito l'incarico. Il Ministro senza portafoglio per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, Piero Gnudi è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, per le materie di sua competenza.

Le deleghe sono esercitate tramite il Dipartimento per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport. Con il dpcm del 21 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio, il Dipartimento per gli Affari regionali, a cui era stato ricondotto già l'Ufficio dello Sport, ha infatti acquisito funzioni anche in materia di turismo, da esercitare attraverso il nuovo Ufficio per le politiche del turismo.

La delega in materia di Affari Regionali riguarda in particolare i rapporti con il sistema delle autonomie, l'agevolazione della collaborazione tra Stato, Regioni e Autonomie locali, l'esame delle leggi regionali e provinciali, le questioni di legittimità costituzionale, anche sugli Statuti regionali e l'eventuale ricorso alle impugnative. Il Ministro presiede inoltre la Conferenza permanente Stato-Regioni e la Conferenza Unificata.

Per quanto concerne la delega allo Sport, rientrano nelle competenze del Ministro il coordinamento e l'attuazione delle iniziative normative, amministrative e culturali in questo settore, la cura dei rapporti istituzionali con enti - anche internazionali - e organismi sportivi e l'adozione di attività che promuovano i valori dello sport.

Il Ministro si avvale, infine, dell'Ufficio per le politiche del turismo per esercitare le sue funzioni di coordinamento della politica nazionale sul turismo, di promozione e comunicazione dell'immagine dell'Italia e di sviluppo delle imprese turistiche italiane.

**LEGGE 24 giugno 2013, n. 71, art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.**

## **4.8 IL RACCORDO STATO – REGIONI NEL TURISMO, CONFERENZA NAZIONALE DEL TURISMO E COMITATO PERMANENTE DI PROMOZIONE DEL TURISMO IN ITALIA**

*Con l'istituzione ad opera della legge n. 400 del 1988 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome*, si arriverà alla costituzione di un organismo a competenza tendenzialmente generale ed esclusiva per i raccordi Stato-Regioni nelle diverse materie.

La Conferenza si afferma quale sede naturale per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e anche per il settore del turismo viene a costituire il luogo privilegiato per il confronto tra le differenti istanze del livello di governo centrale e di quelle regionali.

*Il d.lgs. n. 281 del 1997 disciplina le attribuzioni della Conferenza Stato-Regioni sancendo allo stesso tempo la sua unificazione con la Conferenza Stato - città e autonomie locali*, per le materie e i compiti di interesse comune. Per quanto concerne la Conferenza Stato-Regioni, la nuova disciplina legislativa prevede due attività principali dell'organismo di raccordo:

- le intese, previste nei casi indicati dalla legge. Queste si perfezionano con l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni, nel caso in cui l'intesa non sia raggiunta entro 30 giorni dalla prima seduta della conferenza, il Consiglio dei Ministri può provvedere con deliberazione motivata; in caso di urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere a prescindere dall'intesa, salvo il dover rimettere provvedimenti adottati, nei successivi 15 giorni, all'esame della conferenza.
- gli accordi, questi possono essere conclusi in sede di Conferenza Stato-Regioni per coordinare l'esercizio delle rispettive competenze di Governo e Regioni e per svolgere attività di interesse comune.

Per quanto riguarda le specifiche funzioni, la Conferenza promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale, assicurandone il raccordo con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse in ambito regionale; assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo e le Regioni; determina i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate dalla legge alle Regioni; è obbligatoriamente sentita sugli schemi di disegni di legge e di decreti legislativi o di regolamento del Governo nelle materie di competenza regionale. Alla Conferenza è affidato anche un ruolo di particolare rilievo per la valutazione degli obiettivi conseguiti e dei risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione su cui si si pronuncia.

La legge di riforma della legislazione nazionale del turismo n. 135 del 2001, ha previsto all'art. 3 l'istituzione della Conferenza nazionale del turismo quale organismo a composizione mista, con rappresentanze istituzionali, economico-produttive e sociali.

La conferenza nazionale del turismo, viene anche inserita nell'art. 56 del codice del turismo ribadendo che questa è indetta dal presidente del Consiglio dei Ministri o dal ministro delegato almeno ogni due anni ed è organizzata d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre, ribadisce che sono convocati per la conferenza: i rappresentanti della presidenza del Consiglio dei Ministri o del ministro delegato, della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM), del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), di UNIONCAMERE, dell'ISTAT e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni ambientaliste e animaliste, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Inoltre, la conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale, anche lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna conferenza sono trasmesse alle commissioni parlamentari competenti.

Per quanto riguarda gli oneri che derivano dal funzionamento della conferenza si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della presidenza del consiglio dei ministri afferenti il Dipartimento per lo sviluppo della competitività del turismo, con le risorse allo scopo trasferite ai sensi del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Inoltre, con l'art. 58 del decreto legislativo n. 79 del 2011 (codice delle turismo) è stato previsto il comitato permanente di promozione del turismo in Italia che ha il compito di promuovere le azioni relative ai seguenti ambiti:

- identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire servizi del turista;
- accordi di programma con le regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul territorio con progetti di formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico;
- sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l'offerta turistica nazionale;
- promozione dell'immagine dell'Italia, nel settore turistico, all'interno dei confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul territorio pari opportunità di propaganda ed una comunicazione unitaria;
- organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgono territori, soggetti pubblici e privati;
- raccordo e cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo;
- promozione ai fini turistici del marchio Italia.

L'istituzione di funzionamento del comitato non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e la relativa partecipazione e a titolo gratuito.

## 4.9 L'ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

L'ENIT è stato istituito nel 1919 con la denominazione di Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche. Con il d.p.r. 27 agosto 1960 n. 1041 il Governo riordinò l'ENIT che assunse la nuova denominazione di Ente nazionale italiano per il turismo. L'avvento delle Regioni nel 1970 ha implicato un necessario sviluppo ordinamentale dell'ENIT. I decreti di trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni affermano che per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistico alberghiere le Regioni si devono avvalere dell'ENIT. Nel settore turistico un ruolo di primo piano nella promozione del turismo italiano all'estero è stato mantenuto all'ENIT. Con la legge di riforma 11 ottobre 1990 n. 292, si è tentato di dare un nuovo impulso al ruolo dell'ENIT, liberandolo da alcuni limiti di fondo che ne avevano caratterizzato negativamente l'esperienza e si è riconosciuta alle Regioni la possibilità di svolgere, autonomamente dall'ENIT, attività promozionali all'estero, sia pure all'interno dell'areacomunitaria.

Il d.l. n. 97 del 1995, conv. in legge n. 203 del 1995, di riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, ha ulteriormente modificato la struttura organizzativa dell'ENIT, prevedendo un ulteriore riordino da parte del Governo con proprio regolamento, secondo specifici principi e criteri direttivi. Per quanto concerne la nuova struttura organizzativa, viene abolita l'assemblea, le cui funzioni sono trasferite al consiglio di amministrazione. Gli obiettivi istituzionali dell'ENIT risultano determinati dalla adozione di iniziative per far conoscere all'estero le risorse turistiche nazionali e regionali, i valori ambientali, naturali, storici, culturali ed artistici del Paese e devono essere perseguiti attraverso attività di promozione e di comunicazione all'estero e di servizio alle imprese turistiche italiane. L'art. 12 del d.l. n. 35 del 2005, conv. in legge n. 80 del 2005 ha dettato anche le norme per un ulteriore riordino dell'ENIT. Il dato di maggior rilievo è la trasformazione dell'Ente in Agenzia, che assume la denominazione di ENIT – Agenzia nazionale del turismo. Il legislatore ha confermato la personalità giuridica di diritto pubblico della nuova entità, ispirandosi al prototipo di agenzie tecniche e strumentali. Alla nuova Agenzia nazionale del turismo è riconosciuta autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, rafforzandone i caratteri lato sensu di autonomia rispetto alla amministrazione statale. L'Agenzia rimane sottoposta all'attività di indirizzo e di vigilanza del Ministero competente, quello dei beni e delle attività culturali. Sono previsti tre organi dell'Agenzia: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti. È previsto che il modello organizzativo sia integrato con la istituzione di un Comitato tecnico-consultivo e di un Osservatorio nazionale del turismo. Il presidente dell'Agenzia è nominato con d.p.r. su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro competente e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, dal coordinatore degli assessori regionali al turismo, dal direttore della Direzione generale per il turismo e da tredici membri, di cui sei rappresentanti regionali, designati dalla Conferenza Stato-Regioni, tre dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, due dal Ministro competente, uno dal Ministro degli affari esteri e uno dall'Unioncamere. Il profilo tecnico viene recuperato nella più recente riforma con la previsione del Comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo.

Il Comitato, in base al regolamento n. 207 del 2006, è composto da quaranta membri, in rappresentanza di Regioni – cui è affidata la presidenza – dei Ministeri interessati, di province e comuni, nonché delle principali associazioni imprenditoriali, sindacali, del turismo sociale, delle camere di commercio e delle associazioni di categoria del turismo congressuale. Alle tipiche funzioni di promozione all'estero dell'immagine turistica unitaria italiana e di quella integrata

delle risorse turistiche delle Regioni, si aggiungono quelle relative alla realizzazione di strategie promozionali e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani; ma anche attività di consulenza e di assistenza a favore dello Stato, delle Regioni e di altri organismi pubblici per la promozione sui mercati stranieri di prodotti turistici. L'Agenzia opera con servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati relativamente alle attività di accoglienza e di informazione ai turisti. Collabora per le finalità istituzionali con gli uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri. Sulla base di quanto previsto dalla legge n. 80 del 2005, alla Agenzia sono affidati anche compiti per lo sviluppo e la cura del turismo culturale e congressuale.

L'Agenzia, per i suoi scopi sociali, può dar vita anche a società partecipate, anche con partecipazione minoritaria, ad enti, a consorzi e a società. L'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, ha a disposizione una pluralità di strumenti, per lo più a carattere privatistico, per operare nei campi di propria competenza. La recente riforma prevede un sistema di finanziamento dell'Agenzia stessa che dovrebbe contribuire a superare lo stato di difficoltà finanziarie nelle quali si è di frequente trovato l'ENIT. Ai contributi dello Stato, si aggiungono i contributi delle Regioni, nonché quelli di amministrazioni statali, regionali, locali e di altri enti pubblici per la realizzazione di specifiche attività promozionali. A ciò si aggiungono i proventi derivanti dalla gestione e vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati e quelli derivanti dalle attività di gestione della piattaforma tecnologica relativa al progetto Scegli Italia, oppure contributi dati a vario titolo e le sponsorizzazioni da parte di soggetti non meglio identificati.

L'articolo 16 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge 29 luglio 2014, n. 106, ha trasformato l'ENIT in ente pubblico economico.

## CAPITOLO V

### PARTE SPECIALE SUL CODICE DEL TURISMO

( Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79)

Il testo del Codice del Turismo è stato predisposto in attuazione dei principi di delega previsti dall'articolo 14, commi 14, 15, 18 della legge 28 novembre 2005 n. 246 ed in applicazione dei criteri di codificazione di cui all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Con questo strumento il governo si è proposto di ricondurre a sistema una situazione normativa complessa e frammentata. Non si tratta tuttavia di un semplice riordino.

Si è proposta una vera e propria riforma del settore, con l'obiettivo di tutelare il turista, aiutare le imprese, stimolare la riqualificazione dell'offerta turistica nell'ottica di una maggiore competitività del sistema Italia nel suo complesso.

Si può ritenere che l'unica parte rimasta «organica» del codice sia quella che disciplina il versante privatistico (di competenza statale ) dei contratti del turismo organizzato (capo I del titolo VI artt. 32 ss.).

Può essere ritenuto ancora in vigore il d.p.c. 13 settembre 2002, che ha recepito l'accordo del 14 febbraio 2002 come atto volontario fra stato e regioni, in base all'art.4, d.lgs. n. 281 del 1997.

Con la SENTENZA N. 80 ANNO 2012 - LA CORTE COSTITUZIONALE (Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2012) ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, promossi dalle Regioni: Toscana, Puglia, Umbria e Veneto, con ricorsi notificati il 29 luglio-3 agosto 2011, il 4-12 agosto 2011 e il 5 agosto 2011, depositati in cancelleria il 5, il 9 e l'11 agosto 2011, ed iscritti, rispettivamente, ai nn. 75, 76, 80 e 82 del registro ricorsi 2011.

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, - 11, comma 1, - 12, 13, 14, 15, 16, 18, - 20, comma 2, - 21, - 23, commi 1 e 2, - 30, comma 1, - 68 e 69 - dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011, in relazione all'art. 4, commi 1 e 2, dell'allegato 1 del medesimo decreto legislativo, promossa dalla Regione Umbria per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011, in relazione all'art. 19 dell'allegato 1 del medesimo decreto legislativo, promossa dalla Regione Veneto per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011, in relazione all'art. 24 dell'allegato 1 del medesimo decreto legislativo, promossa dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, promossa dalla Regione Umbria per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost.;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, promossa dalla Regione Veneto per violazione degli artt. 117, quarto comma, 118 e 120 Cost.;

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, promossa dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 120 Cost., e del principio di leale collaborazione."

**Testo vigente a seguito della sentenza n. 80 della Corte Costituzionale del 2 aprile 2012**

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;



VISTO l'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 28 novembre 2005, n. 246, ed, in particolare, l'articolo 14, commi 14, 15 e 18;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 1, comma 19-bis;

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore;

VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 2010;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del 13 gennaio 2011;

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 18 novembre 2010;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e preso atto che la Commissione parlamentare per la semplificazione non ha espresso il parere nei termini prescritti;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per il turismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, del lavoro e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale. Emanata - il seguente decreto legislativo:

**ART. 1 (Approvazione del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo)1. E' approvato il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1. (dopo l'articolo 2 l'articolo 3)**

**ART. 2 (Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio)1. Il titolo IV, capo I, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, è sostituito dal seguente:**

1. Il titolo IV, capo I, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, è sostituito dal seguente:

#### **TITOLO IV DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI**

##### ***CAPO I CONTRATTI DI MULTIPROPRIETA', CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO***

ART. 69 Definizioni1. Ai fini del presente capo, si intende per:

a) "contratto di multiproprietà": un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione;

b) "contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine": un contratto di durata superiore a un anno ai sensi

del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;

- c) "contratto di rivendita": un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell'acquisto di una multiproprieta' o di un prodotto per le vacanze di lungo termine;
- d) "contratto di scambio": un contratto ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l'accesso all'alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell'accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprieta';
- e) "operatore": il "professionista", di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
- f) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- g) "contratto accessorio": un contratto ai sensi del quale il consumatore acquista servizi connessi a un contratto di multiproprieta' o a un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine e forniti dall'operatore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e l'operatore;
- h) "supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta al consumatore o all'operatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
- i) "codice di condotta": un accordo o un insieme di regole che definisce il comportamento degli operatori che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o piu' pratiche commerciali o ad uno o piu' settori d'attivita' specifici;
- j) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un operatore o un gruppo di operatori, responsabile dell'elaborazione e della revisione di un codice di condotta o del controllo dell'osservanza del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo.

2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprieta' o di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, quale definito al comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b), si tiene conto di qualunque disposizione del contratto che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga.

#### ART. 70 Pubblicita'

1. Se un contratto di multiproprieta', un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell'ambito di una promozione o di un'iniziativa di vendita, l'operatore indica chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, sono a disposizione del consumatore in qualsiasi momento durante l'evento.

2. E' fatto obbligo all'operatore di specificare in ogni pubblicita' la possibilita' di ottenere le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, e di indicare le modalita' sul come ottenerle.

3. Una multiproprieta' o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.

#### ART. 71 Informazioni precontrattuali

1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti, secondo le seguenti modalita':

- a) nel caso di un contratto di multiproprieta', tramite il formulario informativo di cui all'allegato II- bis e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
- b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
- c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-quater e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
- d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-quinqies e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito dall'operatore su carta o altro supporto durevole facilmente accessibile al consumatore.

3. Le informazioni di cui al comma 1, sono redatte nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui e' cittadino, a scelta di quest'ultimo, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.

## ART. 72 Requisiti del contratto

1. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, su carta o altro supporto durevole, nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a sua scelta, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.
  2. Nel caso di un contratto di multiproprietà relativo a un bene immobile specifico, è fatto obbligo all'operatore di fornire al consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella lingua dello Stato dell'Unione europea in cui è situato l'immobile.
  3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto disciplinato dal presente Capo, all'operatore che svolge la propria attività di vendita nel territorio nazionale è fatto obbligo di fornire al consumatore il relativo contratto anche nella lingua italiana.
  4. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e non possono essere modificate salvo qualora vi sia l'accordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell'operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono comunicate al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto.
  5. Il contratto contiene, oltre alle informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, i seguenti ulteriori elementi:
    - a) l'identità, il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti;
    - b) la data e il luogo di conclusione del contratto.
  6. Prima della conclusione del contratto l'operatore informa il consumatore sulle clausole contrattuali concernenti l'esistenza del diritto di recesso, la durata del periodo di recesso di cui all'articolo 73 e il divieto di versare acconti durante il periodo di recesso di cui all'articolo 76, le quali devono essere sottoscritte separatamente dal consumatore. Il contratto include un formulario separato di recesso, come riportato nell'allegato II-sexies, inteso ad agevolare l'esercizio del diritto di recesso in conformità all'articolo 73.
  7. Il consumatore riceve una copia o più copie del contratto all'atto della sua conclusione.
- ART. 72-bis Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprietà

1. L'operatore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
  2. L'operatore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorché l'alloggio oggetto del contratto di multiproprietà sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
  3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di multiproprietà a pena di nullità.
  4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre al consumatore la preventiva esclusione dell'operatore.
- ART. 73 Diritto di recesso

1. Al consumatore è concesso un periodo di quattordici giorni, naturali e consecutivi, per recedere, senza specificare il motivo, dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, dal contratto di rivendita e di scambio.
2. Il periodo di recesso si calcola:
  - a) dal giorno della conclusione del contratto definitivo o del contratto preliminare;
  - b) dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto definitivo o il contratto preliminare, se posteriore alla data di cui alla lettera a).
3. Il periodo di recesso scade:
  - a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se il formulario di recesso separato previsto all'articolo 72, comma 4, non è stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore

per iscritto, su carta o altro supporto durevole;

b) dopo tre mesi e quattordici giorni a partire dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, non sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole. Se il formulario separato di recesso previsto all'articolo 72, comma 4, e' stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro un anno dalla data di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tale formulario. Analogamente, se le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro tre mesi dal giorno di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tali informazioni.

5. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto al consumatore contestualmente al contratto di multiproprieta', ai due contratti si applica un unico periodo di recesso conformemente al comma 1. Il periodo di recesso per i due contratti e' calcolato secondo le disposizioni del comma 2.

#### ART. 74 Modalita' di esercizio ed effetti del diritto di recesso

1. Il diritto di recesso da parte del consumatore si esercita dandone comunicazione scritta, su carta o altro supporto durevole che assicuri la prova della spedizione anteriore alla scadenza del periodo di recesso, alla persona indicata nel contratto o, in mancanza, all'operatore.

2. All'uopo, il consumatore puo' utilizzare il formulario di recesso di cui all'allegato VII fornito dall'operatore a norma dell'articolo 72, comma 4.

3. L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, nei modi indicati al comma 1, pone fine all'obbligo delle parti di eseguire il contratto.

4. Il consumatore che esercita il diritto di recesso, non sostiene alcuna spesa, non e' tenuto a pagare alcuna penalita', ne' e' debitore del valore corrispondente all'eventuale servizio reso prima del recesso.

#### ART. 75 Acconti

1. Per i contratti di multiproprieta', relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine e di scambio e' vietato qualunque versamento di denaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima della fine del periodo di recesso in conformita' dell'articolo 73.

2. Per i contratti di rivendita e' vietata qualunque forma di versamento di denaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito del debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima che la vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo al contratto di rivendita.

#### ART. 76 Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine

1. Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, il pagamento e' effettuato secondo scadenze periodiche. E' vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto che non sia conforme al piano di pagamento periodico concordato. I pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore, fermo restando gli adeguamenti riferiti ai sistemi di indicizzazione previsti dalla legge. L'operatore invia una richiesta scritta di pagamento, su carta o altro supporto durevole, almeno quattordici giorni, naturali e consecutivi, prima di ciascuna data di esigibilita'.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, a partire dal secondo pagamento rateale, il consumatore puo' porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata.

#### ART. 77 Risoluzione dei contratti accessori

1. L'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprieta' o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporta automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio.

2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 125-ter e 125-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il prezzo e' interamente o parzialmente coperto da un credito concesso

al consumatore dall'operatore o da un terzo in base a un accordo fra il terzo e l'operatore, il contratto di credito e' risolto senza costi per il consumatore qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di multiproprieta', dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, o dal contratto di rivendita o di scambio.

#### ART. 78 Carattere imperativo delle disposizioni e applicazione in casi internazionali

1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia del consumatore ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilita' previste a carico dell'operatore.
2. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
3. Ove le parti abbiano scelto di applicare ai contratti di cui al presente capo, una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo.
4. Ove la legge applicabile sia quella di un paese extracomunitario, i consumatori non possono essere privati della tutela garantita dal presente codice, nel caso di:
  - a) uno qualsiasi dei beni immobili interessati e' situato sul territorio nazionale o di uno Stato dell'Unione europea;
  - b) nel caso di un contratto non direttamente collegato a beni immobili, l'operatore svolga attivita' commerciali o professionali in Italia o in uno Stato dell'Unione europea o diriga tali attivita', con qualsiasi mezzo, verso l'Italia o uno Stato dell'Unione europea e il contratto rientri nell'ambito di dette attivita'.

#### ART. 79 Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente capo da parte degli operatori, i consumatori possono utilizzare gli strumenti specifici di cui agli articoli 27, 139, 140 e 140-bis del presente Codice.
2. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.

#### ART. 80 Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale

1. L'operatore puo' adottare appositi codici di condotta, secondo le modalita' di cui all'articolo 27-bis.
2. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dal presente capo e' possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. E' fatta salva la possibilita' di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

#### ART. 81 Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, commi 1 e 2, 71, 72, 72-bis, 75, 76 e 77, e' punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attivita' da 30 giorni a sei mesi all'operatore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione, si applica l'articolo 62, comma 3.

#### ART. 81-bis Tutela in base ad altre disposizioni

1. Le disposizioni del presente capo non escludono, ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratti."
3. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono aggiunti i seguenti allegati:

"ALLEGATO II-bis (di cui all'articolo 71, comma 1, e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4)

## **FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI MULTIPROPRIETA'**

### ***Parte 1: Identita', luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto:***

Breve descrizione del prodotto (ad esempio descrizione del bene immobile):

Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti:

Indicazione precisa del periodo entro il quale puo' essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la sua durata:

Data a partire dalla quale il consumatore potra' esercitare il diritto oggetto del contratto:

Se il contratto riguarda un bene immobile specifico in costruzione, data in cui l'alloggio e i servizi/le strutture saranno completati/disponibili:

Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del diritto o dei diritti:

Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali):

Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio elettricità, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) e indicazione dell'importo che il consumatore deve pagare per tali servizi:

Sintesi delle strutture a disposizione del consumatore (ad esempio piscina o sauna):

Tali strutture sono incluse nei costi indicati in precedenza?

In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento:

E' possibile aderire ad un sistema di scambio?

In caso affermativo, specificare il nome del sistema di scambio:

Indicazione dei costi di affiliazione/scambio:

L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?

### ***Parte 2: Informazioni generali:***

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore. Durante il periodo di recesso e' vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi. Il consumatore non dovra' sostenere costi od obblighi diversi da quelli stabiliti nel contratto.

In conformità del diritto internazionale privato, il contratto puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.

Firma del consumatore:

### ***Parte 3: Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:***

#### **1) INFORMAZIONI IN MERITO AI DIRITTI ACQUISITI**

Condizioni poste a disciplina dell'esercizio del diritto oggetto del contratto sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui il bene o i beni interessati sono situati, indicazione se tali condizioni siano state rispettate o meno e, in caso negativo, quali condizioni debbano ancora essere rispettate, qualora il contratto conferisca il diritto ad occupare

un alloggio da selezionare tra una serie di alloggi, informazioni sulle restrizioni alle possibilità del consumatore di occupare in qualsiasi momento uno di questi alloggi.

## 2) INFORMAZIONI SUI BENI

Se il contratto riguarda un bene immobile specifico, la descrizione accurata e dettagliata di tale bene e della sua ubicazione; se il contratto riguarda una serie di beni (multilocalità), la descrizione appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto riguarda una sistemazione diversa da quella in un bene immobile, la descrizione appropriata della sistemazione e delle strutture, servizi (ad esempio elettricità, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) cui il consumatore ha o avrà accesso e relative condizioni, eventuali strutture comuni, quali piscina, sauna, ecc., cui il consumatore ha o potrà avere accesso e relative condizioni.

## 3) NORME AGGIUNTIVE RIGUARDANTI GLI ALLOGGI IN COSTRUZIONE (ove applicabile)

Stato di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricità, acqua e collegamenti telefonici) e qualsiasi struttura cui il consumatore avrà accesso, termine di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricità, acqua e collegamenti telefonici) e una stima ragionevole del termine di completamento di qualsiasi struttura cui il consumatore avrà accesso, numero della licenza edilizia e nome e indirizzo completi dell'autorità o delle autorità competenti, garanzia quanto al completamento dell'alloggio o al rimborso di ogni pagamento effettuato qualora l'alloggio non sia completato ed eventuali condizioni che disciplinano il funzionamento di tali garanzie.

## 4) INFORMAZIONI SUI COSTI

Descrizione accurata e appropriata di tutti i costi connessi al contratto di multiproprietà; di come tali costi saranno ripartiti fra i consumatori e di come e quando tali costi possano aumentare; il metodo di calcolo dell'ammontare delle spese relative all'occupazione del bene, le spese obbligatorie (ad esempio imposte e tasse) e le spese amministrative generali (ad esempio per gestione, manutenzione e riparazioni), eventuali informazioni relative a spese, ipoteche, privilegi o altri gravami registrati sul bene.

## 5) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione, condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.

## 6) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Informazioni sulle modalità con cui sono organizzate la manutenzione e le riparazioni del bene e l'amministrazione e gestione dello stesso, specificando se e come i consumatori possono influire e partecipare alle decisioni in materia, informazioni sulla possibilità o meno di aderire a un sistema per la rivendita dei diritti contrattuali, informazioni sul sistema pertinente e indicazione dei costi connessi con la rivendita mediante tale sistema, indicazione della lingua o delle lingue che si possono usare per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione alle decisioni gestionali, all'aumento dei costi e al trattamento di richieste e reclami, eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Conferma della ricezione delle informazioni. Firma del consumatore.

**ALLEGATO II-ter (di cui all'articolo 71, comma 1, lettera b), e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4)**

## **FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI RELATIVI A PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE**

***Parte 1: Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto.***

Breve descrizione del prodotto Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.

Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato.

Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto.

Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del diritto o dei diritti, inclusi i costi ricorrenti che il consumatore dovrà presumibilmente sostenere in conseguenza del suo diritto di ottenere accesso all'alloggio, del viaggio e di qualsiasi altro prodotto o servizio connesso come specificato.

Piano di pagamento scaglionato che stabilisce le rate di pari importo per ciascun anno di durata del contratto per il prezzo in questione e date in cui devono essere versate.

Dopo il primo anno, gli importi successivi possono essere adeguati per assicurare che sia mantenuto il valore reale di tali rate, ad esempio per tenere conto dell'inflazione.

Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali di affiliazione).

Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio soggiorni in albergo e voli scontati). Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?

In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (ad esempio soggiorno di tre notti incluso nella quota annuale di affiliazione; qualsiasi altra sistemazione deve essere pagata a parte).

L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?

### ***Parte 2: Informazioni generali:***

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.

Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi. Il consumatore ha il diritto di porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata annuale. Il consumatore non dovrà sostenere spese od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto. In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.

Firma del consumatore.

### ***Parte 3: Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:***

#### **1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI**

Descrizione appropriata e corretta degli sconti disponibili per future prenotazioni, illustrata con una serie di esempi di offerte recenti, informazioni sulle restrizioni alla possibilità del consumatore di godere dei diritti, quali la disponibilità limitata o le offerte proposte in base all'ordine di arrivo o i termini previsti per promozioni particolari e sconti speciali.

#### **2) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Eventuali informazioni sulle modalità per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione, condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.

#### **3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami, eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Conferma della ricezione delle informazioni.

Firma del consumatore.



**ALLEGATO-II quater (di cui all'articolo 71, comma 1, lettera c), e all'articolo 73, commi 3, lettera b) e 4)**

**FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI RIVENDITA**

***Parte 1: Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto.***

Breve descrizione dei servizi (ad esempio commercializzazione).

Durata del contratto.

Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisto dei servizi.

Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio imposte locali, parcelle notarili, costi inerenti alla pubblicità).

L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?

***Parte 2: Informazioni generali:***

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.

E' vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore fino al momento in cui la vendita abbia effettivamente avuto luogo o sia stata altrimenti posta fine al contratto di rivendita. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.

Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.

In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.

Firma del consumatore.

***Parte 3: Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:***

condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa, indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami, eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Conferma della ricezione delle informazioni.

Firma del consumatore.

**ALLEGATO II-quinquies (di cui all'articolo 71, comma 1, lettera d), e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4)**

**FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI SCAMBIO**

***Parte 1: Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto:***

Breve descrizione del prodotto.

Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.

Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato.

Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto.

Prezzo che il consumatore deve corrispondere per lo scambio delle quote di affiliazione.

Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo dei costi e indicazione degli importi (ad esempio quote di rinnovo, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali).

Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore.

Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?

In caso contrario, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (tipologia dei costi e indicazione degli importi; ad esempio una stima del prezzo dovuto per singole operazioni di scambio, comprese eventuali spese aggiuntive).

L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?

### ***Parte 2: Informazioni generali:***

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto congiuntamente e contestualmente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un unico periodo di recesso.

Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi. Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.

In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.

Firma del consumatore.

### ***Parte 3: Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:***

#### **1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI**

Spiegazione del funzionamento del sistema di scambio; possibilità e modalità di scambio; indicazione del valore attribuito alla multiproprietà del consumatore nel sistema di scambio; serie di esempi di possibilità concrete di scambio, indicazione del numero di località disponibili e numero degli aderenti al sistema di scambio, comprese eventuali limitazioni quanto alla disponibilità di alloggi particolari scelti dal consumatore, ad esempio a motivo di periodi di picco della domanda, eventuale necessità di prenotare con molto anticipo, nonché indicazioni di eventuali restrizioni dei diritti di multiproprietà del consumatore previsti dal sistema di scambio.

#### **2) INFORMAZIONI SUI BENI**

Descrizione breve e appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto riguarda un alloggio diverso dai beni immobili, descrizione appropriata dell'alloggio e delle strutture; indicazione di dove il consumatore può ottenere informazioni supplementari.

#### **3) INFORMAZIONI SUI COSTI**

Informazioni sull'obbligo dell'operatore di fornire per ogni scambio proposto, prima di organizzare lo scambio stesso, dettagli in merito a qualsiasi costo aggiuntivo a carico del consumatore in relazione allo scambio.

#### **4) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione, condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.

#### **5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami, eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Conferma della ricezione delle informazioni. Firma del consumatore.

## ALLEGATO II-sexies (di cui all'articolo 72, comma 6, e all'articolo 74, comma 2)

### FORMULARIO SEPARATO PER FACILITARE IL DIRITTO DI RECESSO

Diritto di recesso. Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario. Il diritto di recesso ha inizio a decorrere dal ... (da compilare a cura dell'operatore prima di trasmettere il formulario al consumatore). Qualora il consumatore non abbia ricevuto il presente formulario, il periodo di recesso ha inizio una volta che il consumatore l'abbia ricevuto, ma scade in ogni caso dopo un anno e quattordici giorni di calendario. Qualora il consumatore non abbia ricevuto tutte le informazioni richieste, il periodo di recesso ha inizio una volta che il consumatore le abbia ricevute, ma scade in ogni caso dopo tre mesi e quattordici giorni di calendario. Al fine di esercitare il diritto di recesso, il consumatore comunica la propria decisione all'operatore usando il nome e l'indirizzo sotto indicati su supporto durevole (ad esempio lettera scritta inviata per posta o messaggio di posta elettronica). Il consumatore può utilizzare il formulario in appresso, ma non è obbligato a farlo. Qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso, non gli viene imputato alcun costo. Oltre al diritto di recesso, norme del diritto dei contratti nazionale possono prevedere il diritto del consumatore, ad esempio, di porre fine al contratto in caso di omissione di informazioni.

Divieto di acconti.

Durante il periodo di recesso, è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Tale divieto riguarda qualsiasi onere, inclusi i pagamenti, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc. Tale divieto include non soltanto i pagamenti a favore dell'operatore, ma anche di terzi.

Notifica di recesso

A (nome e indirizzo dell'operatore) (\*) Il/I (\*\*) sottoscritto/i comunica/no con la presente di recedere dal contratto Data di conclusione del contratto (\*) Nome del consumatore/dei consumatori (\*\*\*) Indirizzo del consumatore/dei consumatori (\*\*\*) Firma del consumatore/dei consumatori (solo se il presente formulario è inviato su carta) (\*\*\*) Data (\*\*\*) (\*) Da compilare a cura dell'operatore prima di trasmettere il formulario al consumatore (\*\*) Cancellare la dicitura inutile (\*\*\*) Da compilare a cura del consumatore/dei consumatori nel caso in cui sia utilizzato il presente formulario per recedere dal contratto Conferma della ricezione delle informazioni Firma del consumatore".

### ART. 3 (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

- a) Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918; ***Testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini;***
- b) Legge 4 marzo 1958, n. 174; ***Finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero, ad esclusione del titolo III;***
- c) alla legge 21 marzo 1958, n. 326; ***Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico - sociale;***
- d) Legge 12 marzo 1968, n. 326; ***Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;***
- e) Legge 25 agosto 1991, n. 284; ***Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche;***
- f) Articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ***che aveva istituito il Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo;***
- g) Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre, 1988, n. 556;

***Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;***

- h) Decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392; ***Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990);***
- i) alla legge 29 marzo 2001, n. 135; ***Riforma della legislazione nazionale del turismo;***

m) agli articoli da 82 a 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; sui “Servizi turistici”;

n) Comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio del 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; *Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche, con particolare riferimento alle attività di guida turistica e accompagnatore turistico*;

o) Articolo 83 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; *DIA per le strutture turistico – ricettive*;

La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che ha reso esecutiva la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV) del 23 aprile 1970, sarà abrogata a decorrere dal momento in cui diverrà efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

ART. 4(Disposizioni finanziarie) 1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 1 - Art. 1 Approvazione del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo**

##### **1. E' approvato il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato.**

# ALLEGATO 1 - CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO E MERCATO DEL TURISMO

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI - CAPO I - DEI PRINCIPI GENERALI

*La sentenza n. 80/2012 abroga l'art. 1 limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia». Pertanto, il nuovo testo dell'art. 1 è il seguente:*

ART. 1 (Ambito di applicazione)1. Il presente codice reca, nei limiti consentiti dalla competenza statale, norme in materia di turismo riportabili alle competenze dello Stato, provvedendo al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.

ART. 2 (Principi sulla produzione del diritto in materia turistica) *Articolo dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 80 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 2 aprile 2012.*

ART. 3 (Principi in tema di turismo accessibile) *Articolo dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 80 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 2 aprile 2012.*

## CAPO II - IMPRESE TURISTICHE

ART. 4 (Imprese turistiche) - *È stata dichiarata inammissibile e non fondata la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 4, commi 1 e 2.*

1. Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

2. L'iscrizione al registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, ovvero al repertorio delle notizie economiche e amministrative laddove previsto, costituiscono condizione per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo riservate all'impresa turistica.

3. Fermi restando i limiti previsti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.

4. Le imprese turistiche non costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato AELS (EFTA) possono essere autorizzate a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione nel registro di cui al comma 2, ed a condizione che posseggano i requisiti richiesti dalle leggi statali e regionali, nonché dalle linee guida di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

ART. 5 (Imprese turistiche senza scopo di lucro)

1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all'articolo 4, nel rispetto delle medesime regole e condizioni, esclusivamente per gli associati, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione.

2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea.

## **TITOLO II PROFESSIONI E FORMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO –**

### **CAPO I - PROFESSIONI TURISTICHE**

Art. 6 (Definizione)

1. Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.

### **CAPO II - MERCATO DEL LAVORO**

ART. 7

(Percorsi formativi)1. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e della gioventù, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato, nell'ambito delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani operatori.

## **TITOLO III MERCATO DEL TURISMO**

### **CAPO I - STRUTTURE RICETTIVE E ALTRE FORME DI RICETTIVITÀ**

ART. 8 (Classificazione) - *Articolo dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 80 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 2 aprile 2012.*

ART. 9 (Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere) - *Articolo dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 80 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 2 aprile 2012.*

ART. 10 (Classificazione standard qualitativi) - *Articolo dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 80 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 2 aprile 2012.*

ART. 11 (art. 1 legge 25 agosto 1991, n. 284) (Pubblicità dei prezzi)

1. *Comma dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 80 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 2 aprile 2012.*

2. Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicità dei prezzi stabiliti, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alle regioni, nonché i controlli sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate.

### **CAPO II - ALTRE STRUTTURE RICETTIVE**

ART. 12 (Strutture ricettive extralberghiere) - *Articolo dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 80 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 2 aprile 2012.*

ART. 13 (Strutture ricettive all'aperto) - *Articolo dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 80 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 2 aprile 2012.*

ART. 14 (Strutture ricettive di mero supporto) - *Articolo dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 80 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 2 aprile 2012.*

### **CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE**

ART. 15 (Standard qualitativi) - *Articolo dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 80 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 2 aprile 2012.*

ART. 16 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico - ricettive) - *Articolo dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 80 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 2 aprile 2012.*

#### ART. 17 (Sportello unico)

1. Al fine di garantire l'applicazione dei principi di trasparenza, uniformità, celerità del procedimento ovvero la maggiore accessibilità del mercato si applicano alle imprese del presente capo le disposizioni relative allo Sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del relativo regolamento attuativo, fatte salve le forme di semplificazione più avanzata previste dalle specifiche discipline regionali.

### **TITOLO IV AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO**

#### **CAPO I - AGENZIE E ORGANIZZATORI DI VIAGGI**

Art. 18 (Definizioni) - *Articolo dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 80 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 2 aprile 2012.*

ART. 19 (Obbligo di assicurazione) - *È stata dichiarata inammissibile e non fondata la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 19.*

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.

#### ART. 20 (Direttore tecnico)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. *Comma dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 80 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 2 aprile 2012.*

ART. 21 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggi e turismo) - *Articolo dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 80 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 2 aprile 2012.*

### **TITOLO V TIPOLOGIE DI PRODOTTI TURISTICI E RELATIVI CIRCUITI NAZIONALI DI ECCELLENZA**

#### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 22 - (Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia)

1. Al fine di superare la frammentazione della promozione e della strutturazione dell'offerta per promuovere circuiti virtuosi, in grado di collegare tutta l'Italia e di contribuire strategicamente a creare un'offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali, sono realizzati i circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta e dell'immagine turistica dell'Italia, corrispondenti ai contesti turistici omogenei o rappresentanti realtà analoghe e costituenti eccellenze italiane, nonché veri e propri itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventù e per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale, anche tenendo conto della capacità ricettiva dei luoghi interessati. Essi sono individuati come segue:

a) turismo della montagna; b) turismo del mare; c) turismo dei laghi e dei fiumi; d) turismo della cultura; e) turismo religioso; f) turismo della natura e faunistico; g) turismo dell'enogastronomia; h) turismo termale e del benessere; i) turismo dello sport e del golf; l) turismo congressuale; m) turismo giovanile; n) turismo del made in Italy e della relativa attività industriale ed artigianale; o) turismo delle arti e dello spettacolo.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato promuove i circuiti nazionali di eccellenza nel contesto nazionale ed internazionale, anche con la partecipazione degli enti locali, delle regioni, delle associazioni di categoria e dei soggetti pubblici e privati interessati che concorrono alla formazione dell'offerta.

#### ART. 23 (Sistemi turistici locali)

1. *Comma dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 80 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 2 aprile 2012.*
2. *Comma dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 80 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 2 aprile 2012.*
3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.

#### **CAPO II - TURISMO CULTURALE**

ART. 24 (Incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano) - *È stata dichiarata inammissibile e non fondata la questione di legittimità costituzionale*

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, promuove la realizzazione di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica.

#### ART. 25 (Strumenti di programmazione negoziale)

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 22, le amministrazioni interessate, statali, regionali e locali, promuovono ed utilizzano gli strumenti di programmazione negoziale di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In sede di Conferenza Stato-Regioni vengono stabiliti i tempi per la conclusione degli accordi, che devono comunque essere stipulati entro i successivi sessanta giorni.
2. Gli strumenti di programmazione negoziale di cui al comma 1 prevedono misure finalizzate a:
  - a) promuovere, in chiave turistica, iniziative di valorizzazione del patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, con particolare attenzione ai borghi, ai piccoli comuni ed a tutte le realtà minori che ancora non hanno conosciuto una adeguata valorizzazione del proprio patrimonio a fini turistici;
  - b) garantire, ai fini dell'incremento dei flussi turistici, in particolare dall'estero, che il pre-detto patrimonio sia completamente accessibile al pubblico dei visitatori anche al fine di incrementare gli introiti e di destinare maggiori risorse al finanziamento degli interventi di recupero e di restauro dello stesso;
  - c) assicurare la effettiva fruibilità, da parte del pubblico dei visitatori, in particolare di quelli stranieri, del predetto patrimonio attraverso la predisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue inglese, francese e tedesco, e, preferibilmente, in lingua cinese.

#### ART. 26 (Funzioni di monitoraggio)

1. Le funzioni di monitoraggio delle attività, elencate all'articolo 22, comma 2, sono svolte dal Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, nel rispetto delle funzioni e delle competenze degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali e tenendo conto dei contratti relativi ai servizi di assistenza culturale e ospitalità per il pubblico, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica.

#### **CAPO III - TURISMO SOCIALE**

#### ART. 27 (Fondo buoni vacanze)

1. Presso il Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo opera il Fondo di cui alla disciplina prevista dall'articolo 2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di seguito denominato: "Fondo buoni vacanze". Ad esso affluiscono:



- a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, società finanziarie;
- b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati;
- c) a decorrere dall'anno di imposta 2011, parte della quota destinata allo Stato di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, determinata con le procedure vigenti.

2. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per l'erogazione di buoni vacanza da destinare ad interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di stagionalizzazione dei flussi turistici ed anche ai fini della valorizzazione delle aree che non abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione turistica.

#### **CAPO IV - ALTRI SETTORI**

ART. 28 (Turismo termale e del benessere)

- 1. Il turismo termale è disciplinato dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e successive modificazioni.
- 2. Il turismo del benessere segue la disciplina prevista dal titolo III del presente

Codice. ART. 29 (Turismo della natura e faunistico)

- 1. L'agriturismo è disciplinato dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96.
- 2. Il turismo della natura comprende le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi finalizzate alla corretta fruizione e alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, del patrimonio faunistico e acquatico e degli itinerari di recupero delle ippovie e delle antiche trazzere del Paese. Per quanto non specificamente previsto dalle normative di settore, è disciplinato dal titolo III del presente Codice.

ART. 30 (Turismo con animali al seguito)

- 1. *Comma dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 80 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 2 aprile 2012.*
- 2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni di tutela del settore.

ART. 31 (Turismo nautico)

1. Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale, ferma restando la quantificazione del canone in base alla superficie occupata. Sono comunque fatte salve le competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale.

#### **TITOLO I CONTRATTI**

##### **CAPO I CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO**

ART. 32 (Ambito di applicazione)

- 1. Le disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici definiti dall'articolo 34, venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall'organizzatore o dall'intermediario, di cui all'articolo 33.

2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. In tale caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto l'esclusione del diritto di recesso. L'omessa comunicazione in merito all'inesistenza del diritto di recesso determina l'applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

#### ART. 33 (Definizioni)

1. Ai fini del presente capo si intende per:

- a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all'articolo 34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
- b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 34 verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;
- c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

2. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un

#### intermediario. ART. 34 (Pacchetti turistici)

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:

a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.

2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.

#### ART. 35 (Forma dei contratti turistici)

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. Al turista deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto dall'organizzatore o venditore.

2. Il venditore si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio.

#### ART. 36 (Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici)

1. Il contratto contiene i seguenti elementi:

- a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
- b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o dell'intermediario che sottoscrive il contratto;
- c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista;
- d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'articolo

1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;

- e) estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle ulteriori polizze convenute con il turista;
- f) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
- g) ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del vettore e la sua eventuale non conformità alla regolamentazione dell'Unione europea;
- h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
- i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
- l) termine entro cui il turista deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
- m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o l'intermediario e il turista al momento della prenotazione;
- n) eventuali spese poste a carico del turista per la cessione del contratto ad un terzo;
- o) termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
- p) termine entro il quale il turista deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 41.

#### ART. 37 (Informazione del turista)

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, l'intermediario o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.

2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore e l'intermediario comunicano al turista per iscritto le seguenti informazioni:

- a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
- b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o dell'intermediario ovvero di uffici locali contattabili dal turista in caso di difficoltà;
- c) recapito telefonico dell'organizzatore o dell'intermediario utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
- d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenni all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;
- e) la facoltà di sottoscrivere un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.

3. Quando il contratto è stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.

4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al turista.

#### ART. 38 (Opuscolo informativo)

1. L'opuscolo indica in modo chiaro e preciso:

- a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
- b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'esatta ubicazione con particolare riguardo alla distanza dalle principali attrazioni turistiche del luogo, la categoria o il livello e le caratteristiche principali con particolare riguardo agli standard qualitativi offerti, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
- c) i pasti forniti;
- d) l'itinerario;
- e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
- f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
- g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il turista deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
- h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza
- i) gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria, delle eventuali polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia, nonché delle eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in relazione al contratto.

2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e l'intermediario in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al turista prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

3. Sono parificati all'opuscolo le informazioni ed i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica.

#### ART. 39 (Cessione del contratto)

1. Il turista può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunicati per iscritto all'organizzatore o all'intermediario, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell'organizzatore o dell'intermediario al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

#### ART. 40 (Revisione del prezzo)

1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

#### ART. 41 (Modifiche delle condizioni contrattuali)

1. Prima della partenza l'organizzatore o l'intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno

o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell'articolo 40.

2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell'articolo 42.

3. Il turista comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2.

4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.

5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il turista non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

#### ART. 42 (Diritti del turista in caso di recesso o annullamento del servizio)

1. Quando il turista recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 40 e 41, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del turista, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il turista ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.

3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il turista sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.

#### ART. 43 (Mancato o inesatto adempimento)

1. Fermo restando gli obblighi previsti dall'articolo 42 in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. Si convalida l'inesatto adempimento le difformità degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati.

2. L'organizzatore o l'intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

#### ART. 44 (Responsabilità per danni alla persona)

1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, così come recepite nell'ordinamento italiano.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.

3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma 1.

#### ART. 45 (Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona)

1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme sulle clausole vessatorie, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.

2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dalle convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

3. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo della partenza.

#### ART. 46 (Esonero di responsabilità)

1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità oggettiva, previste da norme speciali, l'organizzatore e l'intermediario sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 43, 44 e 45 quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

2. L'organizzatore o l'intermediario apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.

#### ART. 47 (Danno da vacanza rovinata)

1. Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.

2. Ai fini della prescrizione si applicano i termini di cui agli articoli 44 e 45.

#### ART. 48 (Diritto di surrogazione)

1. L'organizzatore o l'intermediario che hanno risarcito il turista sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili.

2. Il turista fornisce all'organizzatore o all'intermediario tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.

#### ART. 49 (Reclamo)

1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista, mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

2. Il turista può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, all'organizzatore o all'intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

3. La mancata presentazione del reclamo può essere valutata ai fini dell'articolo 1227 del codice civile.

#### ART. 50 (Assicurazione)

1. L'organizzatore e l'intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47.

2. In ogni caso i contratti di turismo organizzato possono essere assistiti da polizze assicurative che, per i viaggi all'estero, garantiscano il rientro immediato del turista a causa di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore o dell'intermediario, e che assicurino al turista assistenza anche di tipo economico. Tali polizze possono altresì garantire, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico. Qualora le spese per l'assistenza e per il rimpatrio siano sostenute o anticipate dall'amministrazione pubblica competente, l'assicuratore è tenuto ad effettuare il rimborso direttamente nei suoi confronti.

3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.

4. L'obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per il prestatore di uno Stato membro dell'Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

5. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all'estero, si siano espone deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all'esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l'uso della normale diligenza.

6. È fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al turista.

#### ART. 51 (Fondo nazionale di garanzia)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo opera il fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.

3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.

4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso.

5. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.

6. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.

### **CAPO II DELLE LOCAZIONI TURISTICHE**

#### ART. 52 (Locazioni di interesse turistico e alberghiere)

1. All'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il primo comma è sostituito dal seguente:

“La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.”.

2. All'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere, all'esercizio di imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del codice civile o all'esercizio di attività teatrali.”.

#### ART. 53 (Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche)

1. Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.

### **TITOLO VII ORDINAMENTO**

#### **CAPO I - ORGANIZZAZIONE**

#### ART. 54 (Funzioni di indirizzo e vigilanza dello Stato in materia di turismo)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato adotta atti di indirizzo ed esercita la vigilanza su ACI e CAI, in modo da istituire forme di collaborazione nell'ambito dei rispettivi settori di competenza.

ART. 55 (Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo)

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è la struttura di supporto delle politiche del Governo nell'area funzionale relativa al settore turismo.
2. Il Dipartimento per lo svolgimento delle proprie attività si avvale degli altri organismi costituiti e delle società partecipate.

ART. 56 (Conferenza nazionale del turismo)

1. La Conferenza nazionale del turismo è indetta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato almeno ogni due anni ed è organizzata d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), di UNIONCAMERE, dell'ISTAT e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e animaliste, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
3. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale.
4. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
5. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri afferenti il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con le risorse allo scopo trasferite ai sensi del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

ART. 57 (Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) - Agenzia nazionale del turismo)

1. L'E.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, e successive modificazioni.
2. L'Agenzia svolge tutte le funzioni di promozione all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e ne favorisce la commercializzazione anche al fine di renderla competitiva sui mercati internazionali.
3. L'Agenzia è sottoposta alla diretta attività di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.

ART. 58 (Comitato permanente di promozione del turismo in Italia)

1. Al fine di promuovere un'azione coordinata dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di seguito denominata Comitato. Con il medesimo decreto sono regolati il funzionamento e l'organizzazione del Comitato.
2. Il Comitato è presieduto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che può all'uopo delegare un suo rappresentante. Il decreto di istituzione del Comitato assicura la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.
3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti:



- a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista;
  - b) accordi di programma con le regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul territorio progetti di formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico;
  - c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l'offerta turistica nazionale;
  - d) promozione dell'immagine dell'Italia, nel settore turistico, all'interno confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul territorio pari opportunità di propaganda ed una comunicazione unitaria;
  - e) organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati;
  - f) raccordo e cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo;
  - g) promozione a fini turistici del marchio Italia.
4. L'istituzione ed il funzionamento del Comitato non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e la relativa partecipazione è a titolo gratuito.

## **CAPO II PROMOZIONE DELL'ECCELLENZA TURISTICA ITALIANA**

### **ART. 59 (Attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero)**

1. Al fine di promuovere l'offerta turistica italiana, è istituita l'attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro di cucina italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese della ristorazione italiana che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un'eccellenza di offerta tale da promuovere l'immagine dell'Italia favorendone l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta. Ai medesimi fini è altresì istituita l'attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro dell'ospitalità italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese alberghiere italiane che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un'eccellenza di offerta tale da promuovere l'immagine dell'Italia favorendone l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato è autorizzato a disciplinare, con proprio decreto, sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento della 'attestazione di eccellenza turistica, da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di agevole verificabilità. Con il medesimo decreto viene individuato il numero massimo di imprese da premiare ogni anno, comunque non superiore a venti per ciascuna onorificenza.
3. L'impresa di ristorazione ed alberghiera alla quale è stata attribuita l'attestazione di eccellenza turistica può utilizzarla, per un biennio, anche a fini promozionali o pubblicitari. Trascorso il biennio il titolare dell'autorizzazione conserva il diritto di indicarla nel proprio logo e nella propria insegna, con la precisazione del biennio di riferimento.
4. E' autorizzata la realizzazione di vetrofanie ed altri oggetti, con sopra riprodotto il simbolo della attestazione di eccellenza turistica con l'indicazione del biennio di conferimento, idonei a segnalare adeguatamente il possesso della predetta attestazione da parte dell'impresa di ristorazione.
5. E' autorizzato l'inserimento delle denominazioni delle imprese, cui sia stata attribuita l'attestazione di eccellenza turistica di cui ai commi che precedono nel portale Italia.it.

### **ART. 60 (Attestazione Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia)**

1. E' istituita l'attestazione della Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone che, per il loro impegno e valore professionale, nonché per la qualità e durata dei servizi resi, hanno efficacemente contribuito allo sviluppo del settore turistico ed alla valorizzazione e diffusione dell'immagine dell'Italia nel mondo.
2. A tali fini, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato disciplina, con proprio decreto sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento dell'attestazione, da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di agevole verificabilità individuati con riferimento ai parametri di cui al comma 1. Con il medesimo decreto

viene individuato il numero massimo di imprese da premiare ogni anno.

#### ART. 61 (Caratteristiche dell'attestazione)

1. L'attestazione di cui all'articolo 60 comprende tre livelli crescenti: stella di bronzo, stella d'argento e stella d'oro.
2. Ciascuna medaglia è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.
3. Il contingente annuale di attestazioni è fissato in 10 medaglie d'oro, 25 medaglie d'argento e 50 medaglie di bronzo.

#### ART. 62 (Modalità di attribuzione)

1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo – 27 settembre – con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. L'accertamento dei titoli per il conferimento dell'attestazione è fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dallo stesso delegato e composta:

- a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che la presiede;
  - b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo o da un suo delegato;
  - c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia, ove esistente;
  - d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il turismo - ENIT o da un suo delegato;
  - e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato fra persone in possesso di adeguata esperienza nel settore turistico.
3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 2, è a titolo gratuito.

#### ART. 63 (Istituzione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all'estero)

1. E' istituita l'attestazione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all'estero, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone operanti all'estero che per il loro impegno e valore professionale, nonché per la qualità e durata dei servizi resi hanno illustrato il Made in Italy in modo tanto esemplare da divenire promotori turistici per il nostro Paese.

#### ART. 64 (Caratteristiche dell'attestazione)

1. L'attestazione di cui all'articolo 63 comprende tre livelli crescenti: medaglia di bronzo, medaglia d'argento e medaglia d'oro.
2. Ciascuna medaglia è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.
3. Il contingente annuale di attestazione è fissato in 10 medaglie d'oro, 25 medaglie d'argento e 50 medaglie di bronzo.

ART. 65 (Modalità di attribuzione) 1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo – 27 settembre – con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

2. L'accertamento dei titoli per il conferimento delle attestazioni è fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato e composta:

- a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato che la presiede;
- b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo o da un suo delegato;
- c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia;
- d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il turismo-ENIT o da un suo delegato;

e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato fra persone in possesso di elevata esperienza e pro-fessionalità nel settore turistico;

f) da un membro designato dal Ministero degli affari esteri fra persone in possesso di elevata esperienza e professionalità nel settore turistico.

3. La partecipazione alla Commissione, di cui al comma 2, è a titolo gratuito.

**CAPO III - LA QUALITÀ DEL SERVIZIO E LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - CARTA DEI SERVIZI ART. 66 (Standard dell'offerta di servizi turistici pubblici sul territorio nazionale)**

1. Al fine di aumentare la qualità e la competitività dei servizi turistici pubblici sul territorio nazionale le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle attività istituzionali adottano la carta dei servizi turistici da esse erogati.

2. Le carte definiscono quali servizi turistici si intendono erogare, con quali modalità e quali standard di qualità si intendono garantire.

3. Le carte dei servizi di cui al comma 1 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi turistici concernenti i diritti civili e sociali, sulla base di parametri stabiliti con legge dello Stato.

**ART.67 (Composizione delle controversie in materia di turismo)**

1. La procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo, è disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o arbitrale se ciò è previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi. Tale clausola deve essere specificamente approvata per iscritto dal turista.

2. Resta salva la facoltà del turista di ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o paritetica o alla procedura di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici, istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nella procedura di conciliazione i turisti hanno facoltà di avvalersi delle associazioni dei consumatori.

Tale procedura di conciliazione è disciplinata dagli articoli 140 e 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

**ART. 68 (Assistenza al turista) - Articolo dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 80 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 2 aprile 2012.**

**ART. 69 (Gestione dei reclami) - Articolo dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 80 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 2 aprile 2012.**

# CONTENUTI ED ASPETTI TECNICI DEL CODICE DEL TURISMO

Lo schema di decreto legislativo è composto da 4 articoli e da 2 Allegati.

L'art. 1 approva l'Allegato 1 con il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, mentre l'art. 2 approva l'Allegato 2 recante l'attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. L'art. 3 elenca le norme abrogate e l'art.4 stabilisce le disposizioni del decreto sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## TITOLO I

Nel titolo I, "Disposizioni generali", per dare certezza agli operatori di tutti i livelli, il testo individua innanzitutto le competenze statali in materia di turismo, recependo la giurisprudenza della Corte costituzionale e accogliendo le osservazioni del Consiglio di Stato.

Si sancisce dunque che l'intervento legislativo in materia di turismo è in capo allo Stato "quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente" e "quando sussistono esigenze di carattere unitario per la valorizzazione, lo sviluppo e la competitività, a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese o per il riordino dell'offerta turistica italiana". Sempre nel titolo I, in attuazione del dell'articolo 30 della convenzione dell'Onu del 2006, il Codice afferma un principio fondamentale teso a garantire alle persone portatrici di disabilità temporanea o permanente "il diritto di fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravii del prezzo". E' inoltre considerato "atto discriminatorio" impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità. L'articolo 4, infine, riprende e rielabora il concetto di impresa turistica, per includervi, oltre alle agenzie di viaggio e i tour operator, tutte quelle imprese che "esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, di infrastrutture e di esercizi, volti alla realizzazione dell'offerta di beni e servizi volti a soddisfare le esigenze del turista, tra cui anche le imprese di ristorazione e tutti i pubblici esercizi, gli stabilimenti balneari, i parchi divertimento, le imprese di intrattenimento di ballo e di spettacolo, le imprese di organizzazione di eventi, convegni e congressi e le imprese turistiche nautiche". Inoltre i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere previsti per le imprese industriali sono finalmente riconosciuti anche a tutte le imprese turistiche secondo la nuova definizione.

## TITOLO II

Il titolo II definisce le professioni turistiche: "Quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati". Il testo disciplina inoltre l'organizzazione dei percorsi formativi per giovani laureati o diplomati, finora frutto di iniziative non coordinate, affidando al presidente del Consiglio o al ministro delegato al Turismo il compito di stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, o altri enti di formazione per realizzare percorsi finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro.

## TITOLO III

Con il titolo III, "Mercato del lavoro", il governo provvede a riordinare ed adeguare la disciplina in tema di strutture ricettive attraverso le definizioni generali delle stesse, in un'ottica di necessaria modernizzazione, di trasparenza e garanzia per il turista degli standard qualitativi e delle condizioni praticate. Si prevedono, inoltre, misure di semplificazione ed accelerazione (oggetto specifico della delega e obiettivo principale del testo) delle procedure di apertura e operatività di tutte strutture ricettive, mediante l'eliminazione di inutili appesantimenti di natura burocratica. In particolare, vengono messe a disposizione degli operatori turistici e adeguate alle loro esigenze alcune rilevanti misure di semplificazione che consentiranno l'apertura o la modifica dell'attività mediante una semplice comunicazione (Segnalazione certificata di inizio attività, o s.c.i.a.) ad un unico interlocutore (sportello unico). Si stabilisce inoltre che "nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei relativi requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale". Agli imprenditori del settore alberghiero si garantiscono quindi maggiori opportunità. Si affida inoltre al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato, d'intesa con le Regioni, il compito di fissare gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni di tutte le strutture ricettive (bed and breakfast, case per ferie, ostelli della gioventù, motel, centri soggiorno e studio, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici), anche allo scopo di realizzare una uniforme classificazione, richiesta da tempo dalle categorie interessate e arricchita con un moderno sistema di rating.

#### TITOLO IV

Il titolo IV è dedicato alle agenzie di viaggio, con una precisa definizione, la conseguente valorizzazione dell'agente di viaggio e l'adeguamento alle nuove tecnologie. Al tempo stesso, il testo garantisce sia gli operatori che i consumatori nei confronti di possibili truffe, come quelle verificatesi di recente e messe in atto da imprese non legittimate allo svolgimento dell'attività. In particolare, le nuove norme sottopongono le agenzie operanti online alle medesime regole e controlli cui sono soggette le imprese di tipo tradizionale. Anche per le agenzie di viaggio è previsto lo strumento della s.c.i.a.

#### TITOLO V

Il titolo V definisce le tipologie dei prodotti turistici italiani, adeguandoli alle moderne tendenze del turista e individuando i relativi circuiti di eccellenza, nell'ottica di incentivare la promozione di settorispecifici.

Diventano quindi prodotti turistici nazionali:

· il turismo del mare; il turismo della natura; il turismo culturale; il turismo della montagna; il turismo dei laghi e dei fiumi; il turismo religioso; il turismo enogastronomico; il turismo termale; il turismo dello sport e del golf; il turismo congressuale; il turismo giovanile; il turismo del made in Italy e della relativa attività industriale ed artigianale; il turismo delle arti e dello spettacolo;

Inoltre vengono definite la fruizione e l'apertura dei beni artistico-culturali ad una valorizzazione in chiave turistica, da attuare in sinergia con il Ministero per i Beni e le attività culturali e con gli enti territoriali e in un'ottica di auto sostentamento. E' prevista tra l'altro la predisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue francese, inglese, tedesco e, preferibilmente, cinese. Il testo inoltre riordina le norme sul turismo sociale. Individua nei "Buoni vacanza" il fondamentale e stabile strumento per interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli e per soddisfare, allo stesso tempo, le esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici. In tale ottica, si specificano e consolidano gli strumenti di finanziamento, prevedendo anche il ricorso ad una parte delle risorse dell'8 per mille destinate allo Stato. Infine è agevolato ed incentivato l'accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico di turisti con animali al seguito nel segno di una nuova cultura animal friendly. Il testo introduce due importanti innovazioni per il turismo nautico. La prima riguarda la disciplina delle strutture stagionali (pontili galleggianti etc) a servizio della nautica da diporto. Si chiarisce che, ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione di queste strutture di interesse turistico - ricreativo non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale, se è già stata autorizzata una concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria. La seconda norma stabilisce che è soggetto alla disciplina che regola la navigazione da diporto, e non a quella (più gravosa) che regola il noleggio commerciale, chi noleggia un natante per fini turistici.

#### TITOLO VI

Il titolo VI affronta la disciplina privatistica, e quindi il delicato capitolo dei contratti tra turisti ed operatori. Da questo punto di vista il Codice tutela il turista come consumatore di tipo speciale, un consumatore non attrezzato a risolvere i problemi che si pongono durante la vacanza in un luogo lontano dalla sua dimora abituale e generalmente incline a subire il disservizio pur di non perdere il poco tempo a disposizione per rilassarsi. In questa prospettiva, il nuovo testo valorizza anche il cosiddetto "turismo per motivazione", tiene conto cioè, nella valutazione del danno, delle specifiche esigenze ricreative che il viaggio mira a soddisfare e che un eventuale inadempimento può frustrare. Si persegue inoltre l'obiettivo di aggiornare la disciplina della vendita dei pacchetti turistici tenendo conto dell'evoluzione sociale e tecnologica e dei problemi riscontrati negli anni. A quest'ultimo proposito, in considerazione delle note vicende, anche recentissime, che hanno colpito il settore, si aggiunge al tradizionale fondo di garanzia, già disciplinato dalla legislazione vigente, con riferimento ai viaggi organizzati, la previsione per il tour operator di stipulare – anche in forma consorziata - un'apposita polizza assicurativa che tenga indenne il turista-consumatore da qualsiasi rischio connesso con il viaggio, compresi rischi di tipo ambientale non imputabili al tour operator. Il principale incentivo a stipulare tale specifica polizza assicurativa sta, infatti, nella necessità di menzionare la sua eventuale sussistenza nel contratto di vendita di pacchetti turistici; il che consente di rendere preventivamente edotto il turista, all'atto della stipula del contratto, dei rischi effettivamente assunti dall'organizzatore in relazione al viaggio organizzato. Si tratta, com'è evidente, di una doverosa «scelta liberista» che, per un verso, stimola il turista ad esser maggiormente avveduto nella verifica delle effettive capacità tecniche e finanziarie dell'organizzatore prescelto e d'altra parte stimola una sana concorrenza tra tour operators ad offrire il prodotto più allettante e sicuro, in quanto garantito da una polizza assicurativa per il verificarsi di eventi imprevedibili. Infine, e soprattutto, la mera facoltatività di una simile polizza consente anche di scongiurare ingiustificati aumenti dei costi della copertura assicurativa (e, di riflesso, del servizio turistico connesso), in conseguenza di ipotizzabili collusioni tra imprese del settore che già caratterizzano il mercato delle polizze RC auto. Tra le misure che danno certezza agli operatori professionali, particolare rilievo assume la norma che,

sulla base della collaudata esperienza tedesca, introduce la disciplina del danno da vacanza rovinata, al fine di armonizzare un contesto fin qui estremamente confuso e rimesso all'oscillante interpretazione della giurisprudenza.

### **TITOLO VII**

Il titolo VII riordina gli organismi pubblici operanti nel settore del turismo, per favorire tra essi una maggiore sinergia. Sotto questo aspetto un'importante novità è costituita dal Comitato permanente di Promozione del Turismo in Italia, partecipato da tutti i soggetti pubblici e privati del sistema turistico (Ministero del turismo ed eventuali altri Ministeri che potranno essere di volta in volta coinvolti, Regioni, enti locali e imprese). Tra l'altro il Comitato promuove l'identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista; il sostegno e l'assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l'offerta turistica nazionale; l'immagine dell'Italia e del Made in Italy a fini turistici all'interno dei confini nazionali; il raccordo e la cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo. Inoltre, per valorizzare l'eccellenza del Made in Italy e favorire l'innalzamento della qualità della nostra offerta, il testo prevede riconoscimenti per le imprese e gli imprenditori che si sono distinti nell'esercizio di attività turistiche: l'attestazione di eccellenza nel settore enogastronomico ("Maestro di cucina italiana") e quella di eccellenza nel settore alberghiero ("Maestro dell'ospitalità italiana"), le medaglie al merito del turismo per gli operatori che con la loro professionalità hanno coltivato l'eccellenza italiana nel mondo. Il testo specifica infine quali strumenti di informazione ed assistenza sono dati al turista (carta dei servizi e call center), disciplina la gestione dei reclami e rimanda, per la composizione di controversie in materia di turismo, ad un istituto innovativo come quello della mediazione. L'allegato II, infine, recepisce la direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. Questa materia sarà inclusa nel Codice del Consumo. Il criterio-guida è stato quello di ampliare, rispetto agli standard minimi previsti dal diritto comunitario, la tutela offerta a chi acquista questi diritti di godimento. Per esempio, la tutela è estesa ai contratti di durata superiore ad un anno e a beni quali chiatte, roulotte o navi da crociera, anche in considerazione dell'evoluzione del mercato crocieristico dell'ultimo decennio.

## CAPITOLO VI

### PRINCIPI GENERALI – TITOLO I DEL CODICE DEL TURISMO

(art.1 – art.2 – art. 3 - art.4)

L'art.1 del decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011

"Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo" Approva sostanzialmente il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (Allegato 1).

L'art. 2 del decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011

"Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo" reca modifiche al Titolo IV, capo I, del **Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005)**, con particolare riferimento ai **contratti di multiproprietà**, a quelli relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio. In merito al suddetto articolo 2 va ricordato che precedentemente, il Titolo IV del Codice del Turismo disciplinava i "contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili". I contratti soggetti alla normativa erano "uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento di uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana". L'art. 72 del D.Lgs. n. 206/2005 avvertiva che "il venditore utilizza il termine multiproprietà nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicità commerciale relativa al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto è un diritto reale". L'attuale disciplina (decreto legislativo n. 79 del 2011), distingue tra:

- a) «contratto di multiproprietà»: un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione;
- b) «contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine»: un contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;
- c) «contratto di rivendita»: un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell'acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine;
- d) «contratto di scambio»: un contratto ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l'accesso all'alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell'accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà.

Particolare rilievo viene assegnato alle informazioni precontrattuali (art. 71). Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta, l'operatore ha l'obbligo di fornire al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti tramite i formulari informativi allegati alla nuova versione del Titolo IV (allegati da II-ter a II-quinquies), da redigere nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a scelta di quest'ultimo, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.

L'art. 72, poi, descrive i requisiti del contratto, disponendo che questo deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, su carta o altro supporto durevole, anche in questo caso facendo riferimento alle regole descritte sopra per la lingua in cui le informazioni sono fornite.

Nel caso di un contratto di multiproprietà relativo a un bene immobile specifico, è fatto obbligo all'operatore di fornire al consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella lingua dello Stato dell'Unione europea in cui è situato l'immobile. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto disciplinato dal presente Capo, all'operatore che svolge la propria attività di vendita nel territorio nazionale è fatto obbligo di fornire al consumatore il relativo contratto anche nella lingua italiana.

Le informazioni precontrattuali costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e non possono essere modificate salvo qualora vi sia l'accordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell'operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono comunicate al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto.

Il contratto contiene, oltre alle informazioni precontrattuali, i seguenti ulteriori elementi:

- a) l'identità, il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti;
- b) la data e il luogo di conclusione del contratto.

Prima della conclusione del contratto, l'operatore ha l'obbligo di informare il consumatore sulle clausole contrattuali concernenti l'esistenza del diritto di recesso, la durata del periodo medesimo e il divieto di versare acconti durante il periodo di recesso di cui all'articolo 76 (con riferimento ai contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine), le quali devono essere sottoscritte separatamente dal consumatore. Il contratto include un formulario separato di recesso, riportato nell'allegato II-sexies.

**Art. 3 decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011**

"Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo" - **Abrogazioni di norme sul turismo**

Va anzitutto premesso che dal 21 giugno 2011, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 79, sono abrogate le seguenti norme:

- a) decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918; Testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini;
- b) legge 4 marzo 1958, n. 174; Finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero, ad esclusione del titolo III;
- c) legge 21 marzo 1958, n. 326; Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico - sociale;
- d) alla legge 12 marzo 1968, n. 326; Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;
- e) legge 25 agosto 1991, n. 284; Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche;
- f) articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che aveva istituito il Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo;
- g) decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre, 1988, n. 556; Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;
- h) decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392; Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990);
- i) legge 29 marzo 2001, n. 135; Riforma della legislazione nazionale del turismo;
- m) articoli da 82 a 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; sui "Servizi turistici";
- n) comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio del 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche, con particolare riferimento alle attività di guida turistica e accompagnatore turistico;
- o) articolo 83 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; DIA per le strutture turistico – ricettive.

La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che ha reso esecutiva la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV) del 23 aprile 1970, sarà abrogata a decorrere dal momento in cui diverrà efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

**Art. 4 del decreto legislativo n. 79 del 2011 prevede le disposizioni finanziarie**

"Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo" Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,



comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## **6.1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DEL TURISMO (decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011)**

Nel Titolo I, (articoli da 1 a 5) le “Disposizioni generali”, mettono subito in evidenza all'articolo 1 le competenze statali in materia di turismo sulla base del principio di sussidiarietà, di competenza legislativa statale esclusiva e concorrente.

Riprendendo il concetto di sussidiarietà, si evince che, tale principio, stabilisce che le attività amministrative dovrebbero essere svolte dall'entità territoriale amministrativa più vicina ai cittadini (i comuni) e delegata ai livelli amministrativi territoriali superiori (Regioni, Province, Aree metropolitane, Comunità montane ed isolate) solo se questi possono rendere il servizio in maniera più efficace ed efficiente.

Secondo le Leggi Bassanini<sup>25</sup> e i vari decreti legislativi di attuazione, il principio in questione doveva prevedere che la generalità delle funzioni amministrative doveva essere attribuita agli enti locali, ad eccezione di quelle che dovevano essere esercitate a livello regionale.

Si parla di sussidiarietà verticale quando i bisogni dei cittadini sono soddisfatti dall'azione degli enti amministrativi pubblici e di sussidiarietà orizzontale quando tali bisogni sono soddisfatti dai cittadini stessi, magari in associazioni (secondo l'articolo 118, è autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale connesse a funzioni amministrative dove la pubblica amministrazione [titolare esclusiva di tali funzioni] potrà lasciare maggiore spazio al privato). Inoltre, al fine di superare una fase in cui il cittadino era un suddito (idea ottocentesca), sperimentando un nuovo rapporto tra cittadini ed istituzioni, mettendo a frutto la ricchezza di una Democrazia, è emersa una particolare interpretazione dell'art. 118, comma 4, cost., quella di “sussidiarietà circolare”: rapporto di alleanza tra cittadini, amministrazioni e politica. La “sussidiarietà circolare” viene intesa come “una cooperazione tra cittadini ed istituzioni, una sorta di circolo virtuoso tra pubblico e privato sociale, in cui, senza rapporti di supremazia e gerarchia, si co-amministra, assicurando lo sviluppo della persona umana”

Sarà il legislatore a stabilire a chi compete occuparsi di una materia, dal punto di vista dell'adeguatezza; sarà poi una legge statale poi a stabilire a chi conferire la competenza nell'articolo 118 della Cost. riguardo al principio di sussidiarietà.

L'articolo 118 della Costituzione dispone che: “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi oltre la sussidiarietà, di differenziazione (nell'assegnare una potestà amministrativa, si devono considerare le caratteristiche degli enti amministrativi riceventi e per enti di diverso livello ci siano competenze diverse) e di adeguatezza (l'entità organizzativa che è potenzialmente titolare di una potestà amministrativa, deve avere un'organizzazione adatta a garantire l'effettivo esercizio di tali potestà; l'ente deve dimostrare efficienza)”.

Il Comune avrà le funzioni amministrative con l'eccezione di quelle che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato.

Il principio di sussidiarietà comporta anche qualora cessino le ragioni che avevano giustificato lo spostamento di competenza dal basso verso l'alto, il legislatore possa riportare le funzioni amministrative nella dimensione territoriale divenuta nel frattempo più adeguata.

Lo Stato può intervenire solo per sopperire alle inadeguatezze delle comunità sociali. Nel diritto comunitario questo principio fu menzionato per la prima volta nell'art. 3B del Trattato di Maastricht, la

---

<sup>25</sup> Legge Bassanini: è la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Bassanini Bis: Legge 15 maggio 1997, n.127. Questa Legge accompagna alla riforma del decentramento quella della semplificazione amministrativa con l'obiettivo di ridisegnare l'organizzazione e il funzionamento dell'amministrazione pubblica con particolare riferimento a quella locale. Due sono gli oggetti della Bassanini bis: la riforma dei procedimenti (snellimento); la riforma degli uffici (riorganizzazione).

Bassanini ter : Legge 16 giugno 1998, n.191. Questa Legge contiene delle modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n.59, e 15 maggio 1997, n.127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Nel testo sono contenute anche disposizioni in materia di edilizia scolastica.

Bassanini quater :Legge 8 marzo 1999, n.50. Questa legge rappresentò il primo tentativo di riforma organica della Presidenza del Consiglio, della struttura del Consiglio dei Ministri e dell'ordinamento dei ministeri.

sussidiarietà si configura, nell'architettura dell'Unione, quale criterio di allocazione dei poteri tra i diversi livelli decisionali operanti nella Comunità europea: le istituzioni comunitarie, i poteri statali e, seppure in via marginale, i poteri locali. Sulla base di tale principio, cioè, si deve stabilire se in una data materia, che non rientri tra quelle oggetto di competenza esclusiva comunitaria, l'azione comunitaria risulti "più efficace" rispetto a quella intrapresa a livello nazionale.

Con la SENTENZA N. 80 ANNO 2012 - LA CORTE COSTITUZIONALE (Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2012) ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, promossi dalle Regioni: Toscana, Puglia, Umbria e Veneto, con ricorsi notificati il 29 luglio-3 agosto 2011, il 4-12 agosto 2011 e il 5 agosto 2011, depositati in cancelleria il 5, il 9 e l'11 agosto 2011, ed iscritti, rispettivamente, ai nn. 75, 76, 80 e 82 del registro ricorsi 2011.

"1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, - 11, comma 1, - 12, 13, 14, 15, 16, 18, - 20, comma 2, - 21, - 23, commi 1 e 2, - 30, comma 1, - 68 e 69 - dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011;

## 6.2 PRINCIPI SULLA PRODUZIONE DEL DIRITTO IN MATERIA TURISTICA

L'intervento legislativo dello Stato in materia di turismo con l'articolo 2 è, altresì, consentito quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario: valorizzazione, sviluppo e competitività, a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese; riordino e unitarietà dell'offerta turistica italiana.

Le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in attuazione di detti principi sono attribuite al presidente del Consiglio dei Ministri o al ministro delegato.<sup>26</sup>

### L'importanza di un turismo accessibile – inclusivo

L'articolo 3<sup>27</sup> riguarda i Principi in tema di turismo accessibile: detta norma di carattere ordinatorio, attua l'articolo 30 della Legge 3 marzo 2009 n. 18 - convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. In particolare, la disposizione stabilisce che spetta allo Stato assicurare che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravii del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta.

Anche in ambito turistico viene, in questo senso, riconosciuta l'applicazione dell'articolo 3 della Costituzione, al fine di realizzare un'eguaglianza sostanziale che consente anche al cittadino diversamente abile di poter accedere ai servizi turistici.

A tal proposito, nell'ottobre del 2009 il Ministro del turismo ha presentato il manifesto per la promozione del turismo accessibile, elaborato dalla commissione per la promozione ed il sostegno del turismo accessibile, il cui articolo 2 stabilisce quali sono i soggetti coinvolti: "l'accessibilità comporta il coinvolgimento di tutta la filiera turistica livello nazionale e locale, a partire da: il sistema dei trasporti; la ricettività; la ristorazione; la cultura, il tempo libero è lo sport."

Il ministro ha anche istituito, contestualmente al manifesto, una commissione per la promozione e il sostegno del turismo accessibile, questa commissione composta da rappresentanti di enti, istituzioni e associazioni di tutela delle persone con disabilità ed esigenze particolari e da rappresentanti del mondo dell'imprenditoria turistica.

La legge 5 febbraio 1992 n.104, peraltro, ha già imposto l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambienti pubblici e privati. Nonostante il significato di ospitalità delle normative vigenti, purtroppo, non è infrequente in Italia trovare strutture alberghiere che non risultano accessibili a tutti, pertanto il codice del turismo considera atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.

<sup>26</sup> La Corte cost. con la sentenza n. 80/2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia»

<sup>27</sup> La Corte cost. con la sentenza n. 80/2012 ha dichiarato illegittimo l'art. 3

Quindi, per turismo accessibile si intende l'insieme di servizi e strutture in grado di permettere a persone con esigenze speciali la fruizione della vacanza e del tempo libero senza ostacoli e difficoltà. Sotto la definizione "persone con esigenze speciali" si collocano non unicamente le persone in carrozzina, ma in generale le persone con mobilità ridotta, le persone con limitazioni di tipo sensoriale, ed un'ampia fascia di popolazione quali ad es. anziani, persone con esigenze dietetiche (celiaci, diabetici, ecc. ) o con problemi di allergie, disabili temporanei, donne in stato di gravidanza, ecc.

Un'autorevole ricerca europea (il rapporto Touche Ross 1993), presentata a Londra all'interno del Convegno Turismo 2000 per Tutti in Europa organizzato dalla Holiday Care Service, forniva una valutazione interessante sul mercato potenziale legato al movimento turistico delle persone con disabilità.

La popolazione europea dichiarata ufficialmente disabile corrisponde all'11% circa della popolazione globale: a questo dato deve essere aggiunto un 3-4 % di cittadini che per diversi motivi sfuggono alla rete di rilevazione ufficiale.

Il 14% della popolazione corrisponde quindi a circa 50 milioni di persone disabili in Europa Occidentale. Per una serie di ragioni diverse, non tutta la popolazione disabile è da considerarsi una potenziale clientela turistica.

Touche-Ross valutava in 72% la percentuale di popolazione disabile con possibilità e propensione a viaggiare e quindi in 36 milioni di persone e in 5-6 milioni i disabili che viaggiano realmente.

Arriviamo così a 30 milioni di persone disabili interessate a viaggiare ma che per diverse ragioni sono ancora escluse dai circuiti ufficiali del turismo.

Il dato acquista, poi, maggiore rilevanza se si considera che raramente la persona disabile viaggia da sola ma che di solito, per piacere o necessità, si muove con almeno un accompagnatore (parente, amico, operatore, volontario).

Oggi si ritiene il valore espresso nel 93 approssimato con largo eccesso, che diventa un valore reale se alle persone permanentemente disabili aggiungiamo per ovvi motivi gli anziani e le persone che per brevi o medi periodi possono considerarsi non completamente abili all'esercizio del turismo.

A livello nazionale i dati più recenti sono quelli presentati nel 1999 nella ricerca commissionata dall'ENEA al Centro Ricerche e Servizi ITER Srl. Dalla ricerca si estrapola che su un totale di circa 31 milioni di persone che hanno effettuato almeno un viaggio all'anno (pari al 54,6% del totale degli italiani), il 2,9%, pari a 889.330 persone è costituito da turisti che esprimono esigenze speciali. Se si vuole estendere l'analisi ai turisti che, pur non manifestando (in fase di intervista) esigenze speciali, rientrano in una fascia di età più elevata (65 anni e più) e che si presuppone scelgano, nella maggioranza dei casi, viaggi con particolari caratteristiche, l'analisi si estende ad altri 2.140.785 turisti.

In un ottica di crescita in Italia dell'accessibilità nei servizi turistici, interessanti sono pure i dati relativi alla domanda potenziale che evidenziano come circa 490 mila persone tra gli oltre 25 milioni di italiani che, nel 1999, hanno dichiarato di non viaggiare, lo farebbero nel caso si risolvessero alcune condizioni specifiche (es. necessità di avere accompagnamento, disponibilità di assistenza medica, superamento di barriere architettoniche).

Infine, per quanto riguarda in generale la domanda effettiva e potenziale di turismo accessibile, deve essere considerato il cosiddetto "effetto moltiplicatore" che per quanto concerne il viaggio di gruppo (scolastico, aziendale, associazionistico, ecc.) fa sì che la presenza anche di una sola persona disabile influenza la scelta della meta, delle strutture e del programma di tutta la comitiva. Alla luce di quanto analizzato è auspicabile parlare di un turismo inclusivo, cioè analogo a quello ordinario che riesca ad offrire servizi e prodotti adeguati ai diversamente abili, rispettando la loro sensibilità.

## CAPITOLO VII

### LE IMPRESE NEL TURISMO

#### 7.1 IL CONCETTO DI IMPRESA TURISTICA, L'EQUIPARAZIONE ALL'IMPRESA INDUSTRIALI E IL PRINCIPIO DI RECIPROCIÀ

L'impresa turistica, come del resto le altre imprese, è caratterizzata da un determinato oggetto (produzione o scambio di beni o servizi) e da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità e professionalità). Sotto il profilo economico, va aggiunto che deve essere condotta con criteri che prevedano un'adeguata copertura dei costi con i ricavi, altrimenti si ha consumo e non produzione di ricchezza. Inoltre l'impresa può essere definita come un sistema sociale tecnico aperto: un sistema è un complesso di interdipendenze di parti rispetto ad un obiettivo comune e quando si tratta di un sistema sociale tecnico le parti sono costituite da beni e persone (attrezzature, risorse umane, conoscenze e rapporti sociali). Un sistema aperto, inoltre, scambia con l'esterno conoscenza e produzione. Pertanto, l'impresa è un complesso di interdipendenze tra beni e persone che operano scambiando con l'esterno conoscenza e produzione e perseguendo un comune obiettivo consistente nella produzione di valore.

Le disposizioni fondamentali per l'esercizio d'impresa sono contenute nei seguenti capitoli del codice civile: Art. 2082 Imprenditore - E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195). Art. 2083 Piccoli imprenditori - Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (1647, 2139), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (2202, 2214, 2221). Art. 2084 Condizioni per l'esercizio dell'impresa. - La legge determina le categorie d'impresе il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa. Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie di imprese sono stabilite dalla legge (e dalle norme corporative). Art. 2222 Contratto d'opera. - Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351) un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti).

#### **Normativa Europea ed Italiana a sostegno della piccola e media impresa (PMI)**

La Commissione, con la *comunicazione del 25.06.2008*, denominata "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" ("Small Business Act" per l'Europa), ha riconosciuto "l'importanza delle PMI nella nostra società, in quanto creatrici di posti di lavoro e protagoniste nella corsa al benessere delle comunità locali e regionali" ed ha ritenuto che esse, se dinamiche, "daranno all'Europa il vigore per resistere alle incertezze che genera l'odierno mondo globalizzato".

La Presidenza del Consiglio dei Ministri dello Stato Italiano, per dare attuazione alla suindicata comunicazione, in data 4.05.2010, ha emanato una Direttiva per valorizzare le potenzialità di crescita sostenibile delle Piccole e Medie Imprese nel medio - lungo periodo ed ha, tra l'altro individuato, come linea direttrice di azione, la necessità di adeguare l'intervento pubblico alle esigenze di questo tipo di imprese, affermando che "*per quanto concerne gli appalti pubblici occorre facilitare l'accesso delle PMI, creando, nell'ambito della normativa nazionale, e comunque nel rispetto delle decisioni della Commissione europea, circa le misure a favore delle PMI, le condizioni di accessibilità per le stesse, in un primo momento per gli appalti banditi dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e/o per forniture di importo inferiore alla soglia U.E. Al riguardo, nel caso in cui la normativa comunitaria o nazionale sia di ostacolo, occorre negoziare con la Commissione UE, a cui spetterà decidere sulle apposite deroghe per le PMI o autorizzare l'introduzione di analoghe deroghe nella disciplina domestica*".

Il Parlamento Europeo, poi, con la *risoluzione del 27.09.2011* sul turismo (2010/2206/INI), ha preso posizione per sostenere le PMI turistiche. Al punto 6, infatti ha affermato l'importanza delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) nel settore del turismo, in quanto non solo garantiscono un'innovazione che parte dal basso e la stabilità del settore, ma assicurano anche la qualità, la varietà e l'autenticità delle regioni in cui hanno sede, ed ha esortato la Commissione a promuovere maggiormente un tale approccio nell'offerta turistica europea; Al punto 56, poi, ha invitato in primo luogo la Commissione a valutare se la direttiva 2006/123/CE, cd. direttiva servizi abbia ripercussioni negative sulle PMI di questo settore e, se lo ritiene necessario, a proporre misure per attenuare tali ripercussioni e garantire che le caratteristiche specifiche di questa categoria professionale siano prese in considerazione nell'applicazione della direttiva.

Ha invitato inoltre gli Stati membri a valutare, in cooperazione con le autorità competenti, l'introduzione di misure compensative per attenuare i danni causati agli operatori turistici dall'introduzione di una nuova legislazione che comporta la perdita dei diritti acquisiti e causa perdite correlate a investimenti non ammortizzati destinati a rinnovare o

adeguare le sue strutture nel rispetto della legislazione precedentemente in vigore.

Ha, infine, ritenuto che tali misure siano necessarie al fine di salvaguardare gli investimenti degli operatori e migliorare la qualità del servizio alla clientela.

Al capo II, articolo 4, del decreto legislativo n. 79 del 2011 "codice del turismo" viene ripreso il concetto di impresa turistica.

Precedentemente, l'articolo 7 della legge quadro sul turismo n. 135 del 2001 (abrogata all'articolo 3 del codice del turismo), aveva definito come imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica. Tale definizione era decisamente innovativa rispetto alla versione precedente, prevista dall'articolo 5 della legge quadro n. 217 nel 1983, che così disponeva: "sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici".

Il codice del turismo, all'articolo 4, comma 1, rielabora il concetto di impresa turistica, con una definizione molto generica. Sono considerate imprese turistiche, secondo il codice del turismo : "quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica".

Inoltre, il codice all'articolo 4, comma 3, rende finalmente effettiva la completa equiparazione delle imprese turistiche a quelle industriali<sup>28</sup>, con l'iscrizione al registro delle imprese ai fini del riconoscimento dei contributi, sovvenzioni, agevolazioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere.

Infine, all'articolo 4, comma 4, il codice del turismo ribadisce il principio di reciprocità (previsto anche dall'articolo 7, comma 7 della legge 135 del 2001), il quale stabilisce che le imprese turistiche non costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato AELS (EFTA) possono essere autorizzate a stabilirsi e ad esercitare la loro attività in Italia, a condizione che posseggano i requisiti richiesti dalle leggi statali e regionali, nonché delle linee guida di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 112.

**Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 4898 del 4 agosto 2009**, ha stabilito la possibilità per una impresa, nel caso specifico un'agenzia di viaggi, di ***immatricolare ad uso proprio un veicolo da destinare al trasporto di propri clienti***. Inoltre, viene chiarito che "per la categorie imprenditoriali (i.e. strutture alberghiere) che – in funzione della propria specifica vocazione d'impresa – trasportino la propria clientela da e per mete specifiche, ubicate all'interno del territorio comunale di appartenenza (i.e. una stazione ferroviaria, un porto, una stazione di bus, un aeroporto, uno stabilimento od una spiaggia per la balneazione, un impianto sciistico), non vi è pratica incidenza economica, da far predire neppure alla cosiddetta contrattazione a titolo gratuito, che pure tra cliente ed imprenditore avrebbe senz'altro natura economica." Tale affermazione, secondo il Ministero, trova riscontro nella circostanza che il prezzo unitario della prestazione di base (i.e. soggiorno e/o pasti) non varia tra il cliente che ha usufruito del trasporto ed il cliente che non ne ha fruito, sicché appare incontrovertibile considerare tale trasporto come di cortesia. Sussiste trasporto (contrattuale) a titolo gratuito, e non mero trasporto di cortesia, invece, quando il vettore abbia un interesse al trasporto. È ravvisabile, ad esempio, un contratto di trasporto gratuito qualora un'impresa, in vista del soddisfacimento di un proprio interesse (anche mediato, purché giuridicamente rilevante come trasferire i propri clienti dalla stazione all'albergo) assuma, nei confronti di altri soggetti, l'obbligo di trasferirli da un luogo ad un altro, (Cassazione civile, sez. III, 20 aprile 1989, n. 1855.) Il Ministero dei trasporti ha emanato il decreto ministeriale 4 luglio 1994 "Direttive e criteri per l'immatricolazione in uso proprio degli autobus", che stabilisce (articolo 2, comma 1) che "gli enti pubblici, la collettività o le imprese che intendono ottenere l'immatricolazione in uso proprio devono rivolgerne domanda all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione della provincia nella quale hanno residenza"; il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale dispone, inoltre, che la predetta "domanda, oltre alla precisazione delle esigenze di trasporto del richiedente dovrà contenere la specificazione delle ragioni che dimostrano che l'attività di trasporto è funzionale al soddisfacimento di necessità strettamente connesse con l'attività principale"<sup>29</sup>.

<sup>28</sup> Fermi restando i limiti previsti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi generi previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attuativo della legge n. 59/97 (Bassanini) nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.

<sup>29</sup> SINTESI dal sito *Pl.com* articolo di Marilisa Bombi

## 7.2 LE IMPRESE TURISTICHE SENZA SCOPO DI LUCRO

Il successivo articolo 5 del codice del turismo definisce le cosiddette "imprese turistiche senza scopo di lucro" (già elaborate dall'articolo 7, comma 9 e 10 della legge 135 del 2001), estendendo alle "associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali", le quali, quindi, sono autorizzate ad esercitare tutte quelle attività previste dall'articolo 4 del codice del turismo, nel rispetto delle stesse regole e condizioni, purché riferite esclusivamente agli associati.

Negli ultimi anni gli enti non-profit hanno registrato un forte incremento in tutta la penisola, in particolare modo inerente al settore dei servizi sociali. Il legislatore ha pertanto approvato una serie di norme speciali in materia:

- la legge n. 49 del 1987 per le ONG;
- la legge n. 266 del 1991 legge-quadro per le organizzazioni di volontariato;
- la legge n. 287 del 1991 per gli enti di promozione sociale;
- il decreto legislativo n. 160 del 1997 per il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali.

Si ricorda che per associazioni senza scopo di lucro, si intende un complesso organizzato di persone e di beni, rivolto ad uno scopo di natura ideale e non economico. Per qualificarsi come associazioni riconosciute, devono costituirsi mediante un contratto associativo, denominato atto costitutivo, integrato da uno statuto, cioè da un documento che contiene le norme che regoleranno la vita dell'ente. Sono associazioni, che noi tutti conosciamo, come il Touring club italiano (TCI)<sup>30</sup>, l'associazione italiana alberghi della gioventù (AIG), le associazioni pro loco, che da molti anni operano nel nostro territorio.

Il Codice del Turismo, non precisa se bisogna considerare esclusivamente le "associazioni riconosciute". Pertanto occorre anche considerare quelle "non riconosciute" che giuridicamente si qualificano come "associazioni di fatto" che non hanno chiesto o non l'hanno ancora ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. Queste godono di un'autonomia patrimoniale imperfetta e sono disciplinate dagli articoli 36 ss.cc.

Un'altra caratteristica del codice del turismo riguarda la "non lucrabilità", in quanto non si precisa se questa caratteristica vada anche riferita alle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

La lettura del codice va tuttavia fatta nella sua globalità in relazione alla "non lucrabilità". In questo senso oltre all'articolo 5 cui abbiamo parlato, possiamo fare riferimento all'articolo 12 del codice del turismo che al punto 4, inserisce tra le strutture ricettive alberghiere le case per ferie, dicendo che sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

## 7.3 I CONTRATTI DI OSPITALITÀ PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE

L'ospitalità può essere prestata: *a titolo gratuito*, ospitando qualcuno, in un rapporto privo di carattere patrimoniale; o secondo quanto previsto da un *contratto di ospitalità* i cui soggetti sono: l'imprenditore turistico e il consumatore. I contratti turistici sono accordi volontari, stipulati tra turisti e: agenzie di viaggio, compagnie aeree, strutture turistico-ricettive, non prevedono nella maggior parte dei casi una forma scritta, tranne che per i pacchetti turistici regolati dal decreto legislativo 79/2011 per cui, una volta conclusi, spesso non viene firmato alcun documento. I contratti turistici sono contratti a forma libera quindi possono essere stipulati anche a voce. Detta accettazione dell'offerta al pubblico può essere effettuata anche tramite telefono, come per ogni contratto a forma libera, se questa forma di accettazione non è esclusa dall'offerta<sup>31</sup>. In generale, un contratto si perfeziona quando chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art. 1326 c.c.).

---

<sup>30</sup> Il Touring Club Italiano è un'associazione non profit che si occupa da oltre cento anni dello sviluppo del turismo, della salvaguardia del patrimonio italiano di storia, arte e natura e della conoscenza di Paesi e culture. Nasce nel 1894 con la denominazione di Touring Club Ciclistico Italiano, con l'intento di diffondere la passione per la bicicletta ed i viaggi. Nel 1922, vengono pubblicate le prime guide, ancora oggi strumento importante. Nel 1988 viene lanciato un importante progetto, quello delle Bandiere Arancioni e nel 1999 quello della penisola del Tesoro. Il primo ha permesso a molti piccoli comuni dell'entroterra italiano di potersi far conoscere e li ha scambiati in modo positivo anche sotto l'aspetto economico; la penisola del tesoro invece consiste in una serie di appuntamenti domenicali gratuiti ed esclusivi con cui il Touring club italiano regala ai suoi soci la possibilità di effettuare visite dei luoghi meno conosciuti del nostro paese.

<sup>31</sup> (cfr. Cass. S.U. 14.7.1994 n. 6581).

L'accettazione del cliente non conforme alla proposta equivale a nuova proposta (art 1226 co. 6 c.c.). *Va evidenziato che il codice del turismo, non disciplina il rapporto di diritto privato tra gestore e cliente, in quanto il cliente di una struttura ricettiva non è sempre un turista.* Il codice del turismo contiene la sola disciplina dei contratti del turismo organizzato (dall'articolo 32 all'articolo 51), riservati alle imprese di intermediazione turistica e i turisti.

## 7.4 IL CONTRATTO DI ALBERGO - DEFINIZIONE E NATURA

Il contratto d'albergo può configurarsi esclusivamente in relazione ad una attività d'impresa. La legge italiana non disciplina espressamente il "contratto di albergo", non se ne trova menzione, infatti, né nel codice civile né nelle leggi speciali. Il prototipo dei contratti di ospitalità è il contratto d'albergo<sup>32</sup> tale contratto va inquadrato in due nuclei di regole comuni a tutte le tipologie ricettive: la disciplina recata dal *codice civile* dall'articolo 1783 all'articolo 1786; il *codice del consumo* decreto legislativo 206/2005. L'art. 1786 del codice civile "Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi" estende le norme di questa sezione anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili. Dall'inciso "e simili" si evince che l'elencazione degli imprenditori parificati agli albergatori sotto il profilo della responsabilità è non già tassativa, bensì meramente esemplificativa. Il primo criterio di valutazione per definire le attività simili considera il carattere oggettivo di attività economica organizzata ad impresa. Il secondo criterio di assimilazione riguarda la natura delle prestazioni, ovvero l'insieme dei servizi turistici erogati.

I contratti d'albergo non vengono espressamente regolati dalla legge per cui *sono contratti atipici misti*. Sono atipici in quanto l'oggetto non corrisponde a quello dei contratti nominati, previsti dal codice civile, la tutela di tali contratti è regolata dall'articolo 1322, 2° comma, del codice civile, considerato che le parti mirano a conseguire loro specifici interessi. Sono misti poiché consistono in una molteplicità di prestazioni riferibili a diversi contratti codificati. La denominazione convenzionale del contratto d'albergo comprende una molteplicità di prestazioni di dare e di fare, che possono essere inquadrate in singoli contratti tipici. In relazione ai *contratti misti ovvero pluralità di negozi* (collegati), vanno considerati servizi ulteriori quali:

- **la fornitura dell'alloggio** che si può configurare nella locazione articolo 1571 del codice civile, essa costituisce l'obbligazione principale. Si definiscono *prestazioni qualificanti ulteriori* (servizio lavanderia, stiratura, ristorante, bar), mentre la pulizia, delle camere, il cambio della biancheria e degli asciugamani, sono dette *prestazioni minime qualificanti*<sup>33</sup>. Una distinzione netta va invece effettuata rispetto alla locazione. Nel contratto d'albergo al godimento dell'immobile si accompagna la fornitura di servizi aggiuntivi, il cliente di un albergo ha un diritto di godimento precario e provvisorio, non è il solo a disporre delle chiavi e non può apporre mezzi propri di chiusura<sup>34</sup>. Nel rapporto di locazione nessuna prestazione accessoria alla concessione in godimento è possibile. Il conduttore ha un diritto stabile all'esclusiva detenzione della cosa, assume un preciso obbligo di manutenzione ordinaria dell'immobile, all'interno del quale può ospitare chi vuole. La disciplina codicistica, per alcuni profili, può essere applicata in entrambe le tipologie, articoli 1590 e 1591, che riguardano la restituzione dell'alloggio.
- **l'appalto di servizio**, si pensi ad esempio ad un convegno che si svolge in albergo; tale contratto assume la natura di contratto misto, la cui disciplina deve essere individuata in base alla teoria dell'assorbimento, che predilige la disciplina dell'elemento prevalente ovvero la disciplina dell'appalto di cui all'art. 1655 c.c.;
- **la somministrazione alimentare** regolata dall'articolo 1559 del codice civile e dalla legge 5 agosto 1991 n. 287;
- **la vendita** di cui all'articolo 1470 del codice civile;
- l'attività di fitness regolata dalle norme sanitarie e comunali.

*“ Il contratto di albergo, sia concluso direttamente con l'albergatore sia tramite un'agenzia di viaggi..., in ragione del carattere di offerta al pubblico che l'albergatore fa con la gestione dell'impresa alberghiera, si conclude nel momento in cui l'albergatore viene a conoscenza dell'accettazione espressa o tacita del cliente; a tal fine rileva, quale accettazione dell'offerta, anche la prenotazione effettuata per un periodo futuro, la quale dà luogo alla conclusione di un contratto sottoposto alla condizione sospensiva della disponibilità della stanza ”*<sup>35</sup>

*“ Il contratto d'albergo “è un contratto consensuale ad effetti obbligatori, che nella prassi ordinaria si perfeziona*

<sup>32</sup> Santagata "Il sistema giuridico italiano" pag. 169

<sup>33</sup> La Torre, diritto del turismo, 2003, 153

<sup>34</sup> Cassazione, 25 maggio 1953 n. 1548

<sup>35</sup> Corte di Cassazione Civile, terza sezione, n. 17150 del 3 dicembre 2002 che richiama una precedente sentenza della Cassazione n. 6633 del 18 Luglio del 1997

verbalmente con la conferma, da parte dell'albergatore»<sup>36</sup>.

## I contratti di gestione delle strutture alberghiere

Il contratto di gestione (management contract) è consensuale, bilaterale, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive. Esso deve inquadrarsi nello schema del mandato (art.1703 cod. civ.), non ostando a tal fine la peculiare finalità ad esso sottesa e consistente non già nel mero compimento di singoli <<atti giuridici>>, bensì di una complessa attività di coordinamento e direzione dell'impresa alberghiera affiliata: attività che ben può costituire, infatti, oggetto di un mandato generale ad amministrare (arg. ex art. 1708 cod. civ.).

L'impresa di gestione deve rendere conto, al titolare della struttura ricettiva, periodicamente dei risultati ottenuti (art. 1713 cod. civ.).


L'impresa di management, spesso si tratta di grandi catene alberghiere, può essere presente nei contesti turistici internazionali, attraverso il proprio personale e il proprio know how, senza dovere investire capitali per acquistare o gestire immobili da adeguare a strutture ricettive. In questa prospettiva, spesso, i titolari delle attività ricettive, che stipulano contratti di management, adeguano gli esercizi ricettivi agli standard qualitativi e di immagine che l'impresa di gestione adotta a livello internazionale, attraverso economie di scala connesse a politiche unitarie di marketing e campagne promozionali.

Il titolare della struttura ricettiva affiliata continua ad esercitare a proprio rischio: soltanto costui acquista o mantiene la qualità di imprenditore turistico operando attraverso la SCIA, l'impresa di servizi risulta incaricata della direzione tecnica. Proprio in questa luce è possibile cogliere la differenza tra contratto di gestione e contratto di affitto di azienda alberghiera.; in quest'ultimo, a differenza del primo, il rischio di impresa è assunto dall'affittuario dell'azienda.

Il titolare dell'impresa alberghiera si riserva il potere di impartire istruzioni vincolanti alla società di management, la cui gestione resta pertanto circoscritta ai profili tecnico-esecutivi della conduzione aziendale.

Il contratto di gestione alberghiera può prevedere un termine di scadenza o essere stipulato a tempo indeterminato. I contratti a tempo determinato si intendono tacitamente prorogati alla scadenza, salvo disdetta da comunicarsi nel termine convenuto dalle parti. Nei contratti a tempo indeterminato, invece, ciascuna delle parti può recedere dal contratto con un congruo preavviso, salva la sussistenza di una giusta causa. Risultano infine frequenti, in entrambi i casi, clausole che consentono il recesso immediato in presenza di una giusta causa, integrata dal grave inadempimento di una delle parti ad obbligazioni specificatamente individuate dalla previsione contrattuale e, comunque, da valutarsi alla stregua della disciplina della risoluzione del contratto (art. 1455 cod. civ.).<sup>37</sup>

### Contratti di gestione delle strutture alberghiere<sup>38</sup>



<sup>36</sup> Corte di Cassazione civile, terza sezione n. 707 del 22 gennaio 2002

<sup>37</sup> R. Sant'Agata "Diritto del turismo III edizione 2014" - sintesi pagine: 379, 380, 381.

<sup>38</sup> Studio Fondacaro NCTM - 2013



**Per una corretta qualificazione del contratto occorre tenere presente che, secondo la giurisprudenza:**



“si ha locazione di immobile quando il bene è considerato specificamente nella sua individualità e consistenza effettiva, con funzione prevalente rispetto agli altri eventuali beni che hanno carattere accessorio e non sono collegati tra loro da un vincolo, quale è, appunto, la organizzazione dell’imprenditore che li unifica ai fini produttivi” (Cass. 19 luglio 2005, n. 15210; App. Milano 5 aprile 2006).

*“Si ha locazione di immobile e non affitto di azienda nei casi in cui l’attività alberghiera sia stata iniziata dal conduttore”*

### DIFFERENZE



#### Locazione

- **durata:** 9 anni con rinnovo obbligatorio di altri 9 anni, salvo “diniego”
- **forma scritta** *ad substantiam* se la durata della locazione supera 9 anni
- **indennità per perdita di avviamento:** il conduttore ha diritto a 21 mensilità
- **diritto di prelazione** in caso di vendita
- **recesso:** ammesso, prima della scadenza, se sussistono “gravi motivi” o se contrattualmente previsto;



#### Affitto

- **durata:** rimessa alla volontà parti
- **forma scritta** *ad probationem*
- **indennità per perdita di avviamento:** non è prevista prelazione da pattuire
- l’affittuario subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda
- **recesso:** rimesso alla volontà delle parti
- **divieto di concorrenza** per la durata di cinque anni (art. 2557c.c.)

#### Possibili criticità

Riduzione o sospensione del canone in caso di inadempimento del locatore/concedente

**Casi concreti esaminati dalla giurisprudenza:**

*“In tema di locazione al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene e, ciò, anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore”* (Cass. 13887/2011).

Nel caso in esame, il conduttore aveva unilateralmente sospeso il pagamento del canone di affitto lamentando l’inadempimento del concedente all’obbligo di mantenere l’immobile locato in buone condizioni.

**Clausole tipiche a tutela del locatore / concedente**


Clausola c.d. solve et repete

Limita la possibilità per il conduttore di proporre eccezioni nei confronti del Locatore (es.: sospendere o ridurre il canone) in caso di inesatto adempimento


Clausola risolutiva espressa

Consente di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta qualora si verifichi l’ipotesi di inadempimento contrattualmente prevista dalle parti

Possibile tutela del conduttore in caso di diminuzione del godimento della struttura alberghiera a causa di



*Rimedi esperibili da parte del locatore per il rilascio della struttura alberghiera in caso di morosità:*



Rimedi esperibili da parte del Concedente per il rilascio della struttura alberghiera:

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

*“il rimedio del ricorso all'articolo 700 c.p.c. per ottenere il rilascio dell'azienda concessa in affitto appare quello più funzionale ad assicurare la restituzione dell'azienda al proprietario nel più breve tempo possibile, al fine di consentirne la ripresa di una piena funzionalità ed operatività, obiettivi”*

Il contratto di management

**Nozione:**

Il contratto di gestione alberghiera è un contratto atipico mediante il quale il gestore (di solito una «catena alberghiera») assume, a fronte di un corrispettivo, l'impegno di amministrare un Albergo, in nome, per conto e a rischio del titolare dello stesso, servendosi del know-how e dei segni distintivi propri, ma attenendosi all'istruzione del titolare dell'albergo. Il contratto in esame sta assumendo sempre maggiore diffusione nella prassi, in quanto consente di gestire una struttura alberghiera senza assumere il relativo rischio di impresa che graverà quasi esclusivamente sul titolare della struttura.

Obblighi a carico delle parti

Gestore

- cura l'erogazione dei servizi di ospitalità
- Assume il personale esecutivo e ne supervisiona il lavoro
- Informa il titolare su tutte le circostanze idonee a incidere sulla gestione
- Cura la promozione e la pubblicità dell'albergo

Titolare albergo

- deve consentire al gestore l'esercizio dell'attività e l'erogazione dei servizi nei termini pattuiti
- cura l'esecuzione degli interventi, anche di ristrutturazione, necessari all'esercizio dell'attività alberghiera
- Provvede all'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie

Nella prassi il corrispettivo viene determinato dalle parti...

In misura fissa

il corrispettivo consiste in un minimo garantito, svincolato dai risultati della gestione. In questo caso il contratto di *management* realizza una completa ed effettiva dissociazione tra la gestione della struttura e l'assunzione del rischio di impresa

In misura variabile

In questo caso il corrispettivo consiste in una parte fissa cui si accompagna una maggiorazione calcolata in percentuale rispetto agli incassi (natura mista) ovvero ad altri indici, quali il numero di ore dedicato dallo staff della catena all'attività di gestione.

## 7.5 CODICE CIVILE - LE PRENOTAZIONI (CONTRATTI TRA TITOLARI DI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE APERTE AL PUBBLICO E CLIENTI)

**Il termine prenotazione** indica “*la pattuizione preliminare ed accessoria con la quale ci si garantisce la stipulazione di un contratto finale*”<sup>39</sup>.

La prenotazione alberghiera, in quanto effettuata per: telefono, fax, e-mail e tutte le possibile forme di internet, deve essere ricompresa fra i contratti a distanza, intendendosi per tali le forme dei contratti, aventi per oggetto erogazioni di beni o servizi, stipulati tra un professionista e un consumatore. In questo sistema di vendita o di prestazioni di servizi a distanza, il professionista impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto (art. 50, lettera a) del codice del Consumo. Ciò comporta che il consumatore ha il diritto di ricevere per iscritto, o a seguito di sua richiesta, su altro supporto duraturo a sua disposizione (ex art. 53 del codice del consumo). Pertanto, rientra tra gli obblighi dell'albergatore la conferma per iscritto al consumatore dell'alloggio per le date indicate, il prezzo e la validità dell'offerta (art. 52, 1° comma, lettera b), c), e), i) del codice del consumo). Il silenzio dell'albergatore, rappresenta l'accettazione della prenotazione. Se l'albergatore per salvaguardarsi da eventuali inadempimenti da parte del cliente, appone un termine alla prenotazione, questo deve considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1357 del Cod. Civ. ancorché nell'informazione resa al cliente non risulti specificato come tale<sup>40</sup>.

Il pagamento del prezzo per una struttura ricettiva, a meno che non venga determinato preventivamente in fase di prenotazione o di successiva stipula definitiva del contratto può essere richiesto per intero dall'albergatore come disposto dall'art.1183 del Codice Civile che così recita: “*Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice. Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi.*”

### La prenotazione pura e semplice

La prenotazione pura e semplice non è accompagnata dal versamento di una caparra o dalla garanzia di una carta di credito, fino al momento di presentazione del cliente in albergo, l'albergatore è l'unica parte a carico della quale sorgono obbligazioni, ai sensi degli artt. 1351 e 2932 del cod. civ..

Il cliente non ha obblighi ed è libero di usufruire o meno dei servizi alberghieri, qualora ciò non avvenisse, egli non risponde dei danni derivanti dall'inadempimento; in base al principio del comportamento secondo correttezza (art. 1175 c.c.), il cliente dovrebbe usare l'accortezza di avvisare in caso di disdetta, il time limit configura un termine di carattere perentorio la cui inosservanza comporta l'automatica risoluzione del contratto (art. 1457 c.c.).

Con il contratto di prenotazione un esercizio alberghiero si obbliga a tenere a disposizione di un viaggiatore prenotato un alloggio alle condizioni di cui alle modalità dell'esercizio stesso. Con il contratto di prenotazione il viaggiatore acquista il diritto alla prestazione dell'albergatore, e cioè il diritto di stipulare il contratto definitivo di alloggio<sup>41</sup>.

*La prenotazione alberghiera è un contratto atipico, consensuale, unilaterale, essenzialmente gratuito.*

Il contratto di prenotazione alberghiera:

- è un contratto atipico, in quanto non trova espressa e specifica regolazione legislativa;
- è un contratto consensuale, in quanto si forma con il consenso negoziale espresso dal viaggiatore e dall'esercizio alberghiero;
- è un contratto unilaterale, in quanto la sola obbligazione che sorge dal contratto è quella che grava sull'esercizio alberghiero essa consiste nel tenere a disposizione l'alloggio per il viaggiatore prenotato con esclusione di altri;
- è essenzialmente gratuito, in quanto il viaggiatore nulla deve quale corrispettivo per l'obbligazione dell'esercizio alberghiero

<sup>39</sup> DEVOTO-OLI, dizionario della lingua italiana, ed. 2004/2005, Firenze, 2004, 216

<sup>40</sup> R. Sant'Agata diritto del turismo II edizione pag. 155

<sup>41</sup> Franceschelli, Manuale di diritto del turismo, 2014, pag. 227

- è un rapporto giuridico preparatorio in quanto tende alla costituzione di un successivo rapporto contrattuale, il contratto di alloggio alberghiero;
- è un contratto a forma libera, nella pratica è stipulato per telefono, per e-mail, o in via telematica;
- è un contratto che, di regola, contiene un termine essenziale.

Per quanto sopra esposto, va rilevato che l'albergatore che accetta la prenotazione alberghiera è obbligato a stipulare il contratto di alloggio. Tale obbligazione si sostanzia in un comportamento attivo e passivo. Da un punto di vista attivo l'albergatore deve predisporre quanto necessario alla stipulazione del contratto d'alloggio.

Dal lato passivo l'albergatore si deve astenere di stipulare altri contratti di alloggio che rendano impossibile la stipulazione del contratto che si è obbligato a stipulare con il viaggiatore prenotato.

Il viaggiatore al momento della stipulazione del contratto di alloggio può indicare un tempo diverso da quello indicato nella prenotazione (non così, per l'esercizio alberghiero)<sup>42</sup>.

Il viaggiatore risponde secondo il principio di buona fede, art. 1337 cod. civ. e nell'esecuzione dei contratti art. 1375 del cod. civ e per colpa grave o dolo (prenota servizi alberghieri per lo stesso periodo in strutture diverse).

Il viaggiatore con la stipulazione del contratto alberghiero non assume obbligazione.

Riguardo la disdetta di una eventuale prenotazione alberghiera si è pronunciata la corte di appello di Perugia, la quale ha scaturito che *«deve considerarsi contrario al dovere di correttezza il comportamento dell'albergatore che ricevuta la prenotazione di più camere per diversi giorni da parte di un cliente abituale, una volta che quest'ultimo non si sia presentato alla data stabilita anziché verificare le ragioni del mancato arrivo si limiti a richiedere il corrispettivo pattuito addirittura per l'intero periodo prenotato anziché per la sola prima notte»*; la stessa sentenza ha affrontato il problema della disdetta affermando che *«la disdetta di una prenotazione alberghiera non essendo assoggettata dalla legge, a particolare vincoli di forma, può essere fatta anche verbalmente»*<sup>43</sup>.

Il contratto è tendenzialmente gratuito, a meno che non sia espressamente prevista una penale in caso di disdetta tardiva: detta penale rientrerebbe tra le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso sulle quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, 1° comma, lettera f), e 53, 1° comma, lettera a del codice del consumo decreto legislativo 206/2005, l'imprenditore turistico deve informare per iscritto il consumatore – turista. Il consumatore, nel caso in cui tale informazione non venga resa non è tenuto dunque a corrispondere all'albergatore alcuna penale;

Il contratto con prestazioni a carico di una sola delle parti (albergatore), considerato che, nei confronti del turista, può al più configurarsi l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, avvisando l'albergatore circa l'eventuale possibilità di fruire della prenotazione. Da queste considerazioni discenderebbe l'obbligo del cliente di risarcire i danni derivanti dall'inadempimento nel quale siano ravvisabili gli estremi del dolo o della colpa grave, ai sensi degli artt. 1337 e 1375 del Cod. Civ.

### **L'Overbooking alberghiero**

Spesso gli albergatori accettano un numero di prenotazioni superiori alla capacità dei posti letto della struttura per garantirsi la massima produttività economica per tutelarsi da eventuali disdette (overbooking). Può succedere che tutti i clienti che si sono prenotati si presentino, ciò renderà impossibile l'adempimento dell'obbligo assunto con la prenotazione. L'overbooking è regolamentato, per quanto riguarda la disciplina comunitaria nel trasporto aereo, ma non esiste una regolamentazione specifica per i contratti di ospitalità. La prassi consolidata obbliga l'albergatore ad attivarsi per trovare una sistemazione confortevole, adeguata alla tipologia dei servizi richiesti e senza alcun aggravio di spese. Tale comportamento va inquadrato in una forma di risarcimento specifica (art. 2158 del Cod. Civ.)<sup>44</sup>, oltre la quale la giurisprudenza è incline a riconoscere il risarcimento dell'eventuale danno sofferto dal turista (Danno da vacanza rovinata). Tale risarcimento va sottoposto agli ordinari mezzi probatori, tipico esempio sistemazione in struttura ricettiva in categoria inferiore priva di servizi richiesti in fase di prenotazione. l'albergatore è obbligato a risarcire nel caso in cui abbia ricevuto direttamente la prenotazione, se l'albergo è stato prenotato attraverso un'agenzia di viaggi sarà quest'ultima a dovere rimborsare il cliente<sup>45</sup>. L'organizzatore di viaggi, potrà esercitare azione di rivalsa nei confronti dell'albergatore, nel caso in cui il disservizio sia imputabile all'organizzazione alberghiera.

<sup>42</sup> Giud. conciliatore di Taranto 8 maggio 1989

<sup>43</sup> Morandi – Comenale – Pinto - La Torre – I contratti turistici 293 ss.

<sup>44</sup> Morandi – Comenale – Pinto - La Torre – I contratti turistici 293 ss.

<sup>45</sup> Tribunale di Torino 8 novembre 1996 cassazione, 9 novembre 2004 n.21343.

## La prenotazione alberghiera “rafforzata”

La *prenotazione rafforzata*, detta anche *confermata e garantita*, è la prenotazione accompagnata da un corrispettivo economico: il versamento di una caparra o la garanzia di una carta di credito ed è regolata dai seguenti articoli del codice civile: *clausola penale* (art. 1382 c.c.); *caparra confirmatoria* (art. 1385 c.c.); *caparra penitenziale* (art. 1386 c.c.); *contratto a favore di terzi* (art. 1411 c.c.); *rappresentanza* (art.1387 e succ.c.c.); *contratto per persona da nominare* (art.1402 co. 2 c.c.).

Questo tipo di prenotazione presenta evidenti analogie con i contratti di vendita dei pacchetti turistici, che trova una sua giustificazione nel garantire gli interessi di impresa all'imprenditore turistico. Per quanto riguarda i viaggi organizzati, l'entità della caparra viene definita nella misura massima del 25% da parte del legislatore, in merito al contratto d'albergo non viene specificata una percentuale da applicare in fase di prenotazione.

L'albergatore concede al cliente una prima possibilità di disdetta senza l'applicazione di alcuna penalità, proponendo un termine temporale entro il quale può essere disdetta la prenotazione.

In caso di revoca della prenotazione, da parte del cliente, la stessa revoca integra la sottrazione unilaterale al vincolo contrattuale e determina l'obbligazione di tenere indenne della perdita subita l'albergatore che non abbia effettivamente utilizzato la camera per il periodo prenotato. Sicché, ove tale prenotazione sia stata effettuata tramite un mandatario (quale, come in specie, un'agenzia di viaggi) il rinunziante deve tenere indenne quest'ultimo di quanto pagato all'albergatore, per le perdite subite, nel limite tuttavia in cui tale pagamento possa considerarsi effettuato in esecuzione dei doveri di diligenza incombenti sul mandatario stesso, e cioè previa informazione del rinunziante circa le richieste dell'albergatore e previo accertamento della mancata utilizzazione della stanza da parte del medesimo, restando comunque escluso che, nell'ipotesi in cui debbano essere forniti anche prestazioni o servizi accessori (quali ad es. di somministrazione di pasti) tali perdite possano coincidere con il prezzo del mancato soggiorno, dovendo detrarsi da questo l'importo di servizi non resi<sup>46</sup>. Nel caso di prenotazione con carta di credito, il contratto si intende perfezionato quando il cliente comunica all'albergatore gli estremi della propria carta di credito<sup>47</sup>, infatti, a seguito della predetta comunicazione l'albergatore si impegna a riservare la camera per il periodo indicato.

Una disdetta tardiva o la mancata presentazione del cliente (no show), darà diritto al titolare della struttura ricettiva di richiedere, a titolo di penale all'istituto che ha emesso la carta di credito, una percentuale del costo totale dei servizi confermati, fatto salvo il maggior danno subito, ciò va inquadrato nella clausola penale art. 1382 cod. civ. Nel caso in cui, con la carta di credito si segua la prassi della caparra, l'albergatore può immediatamente addebitare l'importo richiesto dalla carta di credito. Ciò comporta per i clienti un impegno effettivo in fase di prenotazione, di non impegnare inutilmente le camere delle strutture turistico ricettive. Va, comunque, considerato che una definitiva risoluzione in merito all'utilizzo della carta di credito, da parte dell'albergatore e la relativa tutela del turista consumatore andrebbe regolamentata dalla garanzia della firma digitale, al fine di garantire il turista consumatore da uso fraudolento della carta di credito (art. 56, 2° comma del codice del consumo).

Ove la disdetta sia successiva alla data proposta l'albergatore è legittimato a ritenere quanto richiesto secondo le modalità appresso specificate:

- **clausola penale** (art. 1382 c.c.) Molti alberghi, per ogni prenotazione, stabiliscono una penalità di cancellazione, che generalmente portano a conoscenza dell'altra parte in forma scritta. Si tratta di una clausola penale cioè di un negozio accessorio al contratto d'albergo. La prestazione è dovuta indipendentemente dalla prova del danno, l'albergatore pertanto non ha l'onere di provare il danno subito, né, d'altronde, può pretendere il risarcimento del danno ulteriore ( la penale era per una notte, l'albergo non ha rivenduto la camera per le altre notti originariamente prenotate e non può chiedere il risarcimento per i pernottamenti cancellati e non rivenduti).
- **caparra confirmatoria** (art. 1385 c.c.) Se al momento della conclusione (1326) del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194). Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente (1218), l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164). Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (1223 e seguenti; att. 164).

<sup>46</sup> (Cass. 18.7.1997, n. 6633)

<sup>47</sup> Delfini, contratto telematico e commercio elettronico, Milano, 2009, 297.

- **caparra penitenziale** (art. 1386 c.c.) Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta
- **contratto a favore di terzi** (art. 1411 c.c.) Accade che il prenotante riservi (e talvolta paghi anche) non per sé ma a favore di terzi (esempio frequente prenotazioni effettuate dagli sposi per propri parenti in occasione del matrimonio). Questo contratto a favore di terzo, è possibile, secondo i principi generali, alla condizione che lo stipulante abbia un interesse a tale prestazione e in questo caso i rapporti intercorrono tra i contraenti e non impegnano la sfera dei terzi, salvo responsabilità dirette del cliente per atti compiuti durante lo svolgimento del contratto (come danneggiamenti della camera). Per l'acquisto dei diritti il terzo deve dichiarare di voler approfittare della stipulazione in suo favore, fattispecie che si intende verificata al momento della presentazione in albergo.
- **rappresentanza** (art. 1387 e succ. c.c.) Diverso è il caso in cui un soggetto opera in rappresentanza del cliente; ipotesi tipica è l'agenzia di viaggio che funge da intermediario tra cliente e albergo. L'agenzia agisce in nome e per conto del cliente sul quale ricadono gli effetti del contratto concluso (ipotesi di rappresentanza diretta) oppure agisce in nome proprio e per conto del cliente (rappresentanza indiretta). L'attività intermediaria delle agenzie può avere carattere occasionale oppure essere oggetto di apposite convenzioni; tali contratti sono da taluno denominati contratti alberghieri ed hanno ad oggetto la fornitura di prestazione alberghiere da fornire a gruppi o un singolo cliente dell'agenzia.
- **contratto per persona da nominare** (art. 1402 co. 2 c.c.) Il prenotante riserva per una persona da nominare; in tal caso il prenotante si riserva al momento della prenotazione la nomina di una persona che acquisterà i diritti ed assumerà gli obblighi che derivano dal contratto (esempio tipico prenotazione effettuata da una azienda a favore di un proprio collaboratore il cui nome verrà comunicato in seguito) restando, comunque, inteso che in caso di mancata nomina, lo stipulante rimane parte del contratto, e pertanto gli effetti negoziali si producono nei suoi confronti. Le parti in genere si accordano sul termine di comunicazione della nomina; in mancanza l'accettazione della nomina della persona nominata si intende verificata al momento di presentazione in albergo del cliente.

## 7.6 ALLOTMENT - OPZIONE

**Proposta irrevocabile** - Art. 1329 c.c. *“Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia all'aproposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia. Art. 1331 c.c.”*

**Opzione** - Art. 1331 c.c. *“Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'articolo 1329. Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice”.*

L'allotment è un accordo quadro che vale ad instaurare un rapporto tra i gestori delle strutture ricettive o vettori e i tour operator, in base al quale quest'ultimo prenota in blocco anticipatamente, (di solito un anno prima rispetto alla stagione di riferimento) ed a condizioni più favorevoli. L'intermediario turistico acquista il diritto di utilizzare i posti riservati fino ad un certo termine detto: **Release** in questo arco temporale tenta di collocare mediante agenzie di viaggi le camere e i posti riservati presso la clientela. L'allotment comporta il sorgere delle obbligazioni a carico dei soli gestori delle strutture ricettive. L'intermediario turistico non assume alcun obbligo verso i fornitori nel caso di mancata vendita dei servizi. Sono evidenti le analogie di questo tipo di contratto atipico con la prenotazione pura e semplice, al punto che è ricorrente il suo inquadramento nello schema di opzione. In assenza di conferma dei servizi richiesti entro il termine detto release gli albergatori riacquistano la disponibilità degli alloggi riservati. È inoltre possibile che le parti prevedono nel contratto di allotment la clausola **vuoto per pieno**, per effetto della quale cambia la tipologia contrattuale in questo caso si tratterà di prevendita in blocco di determinati servizi: tale clausola rende l'accordo obbligatorio e vincolante anche per il tour operator. L'intermediario turistico deve corrispondere all'albergatore l'importo pattuito con eventuali riduzioni di percentuali, anche nel caso in cui non riesca a vendere tutte le camere prenotate con vuoto per pieno.

## 7.7 LA PRENOTAZIONE NEL TRASPORTO AEREO E FERROVIARIO

Viene definito *ticketing time limit* il termine entro il quale un biglietto aereo può essere confermato o meno. Scaduto tale termine il vettore aereo potrà ricollocare sul mercato il posto non venduto. Tale forma di prenotazione, costituisce, un rapporto giuridico preparatorio alla stipulazione di contratto di trasporto definitivo che produce effetti vincolanti per il solo vettore aereo, perché se il passeggero non conferma la prenotazione non è tenuto a pagare nessun risarcimento. Ciò porta ad inquadrare la prenotazione aerea, al pari di quella alberghiera pura e semplice nello schema dell'opzione

gratuita (art. 1331 cod.civ) secondo il quale il vettore effettua una proposta irrevocabile alla quale l'utente è libero di aderire. La crisi del settore aereo ha spinto le compagnie aeree a concedere ai passeggeri margini di tempo estremamente limitati entro i quali effettuare la conferma della prenotazione acquistando il biglietto. La conferma di prenotazione<sup>48</sup> indica l'accettazione, (anche on line, nelle prenotazioni telematiche) della richiesta da parte della società di trasporto. Diversa natura ha invece la prenotazione confermata, disciplinata dal regolamento 261/204 CE dell'11 febbraio 2004, recante la nuova disciplina comunitaria sul negato imbarco (Overbooking). In caso di overbooking aereo il passeggero è già in possesso del biglietto e quindi la prenotazione coincide con la stipulazione del contratto aereo. Nel caso in cui il viaggiatore non si presenti all'imbarco per il viaggio di andata, il viaggio di ritorno sarà automaticamente annullato dalla compagnia aerea. Il regolamento comunitario non vieta l'overbooking ma si preoccupa di governare in modo corretto ed efficiente le conseguenze di tale pratica.

Per quanto riguarda le condizioni e le tariffe dei trasporti su treno sono previste le prenotazioni facoltative o obbligatorie a seconda della tipologia di treno o di percorso. In questo caso la prenotazione costituisce contratto accessorio a quello di trasporto finalizzato a garantire al passeggero il posto a sedere e, in alcuni casi l'accesso al treno. Nel caso in cui il passeggero sia sprovvisto di biglietto è tenuto al pagamento di una tassa aggiuntiva al prezzo ordinario.

## 7.8 IL DEPOSITO IN ALBERGO

In quanto imprenditore, l'albergatore è destinatario di una forma di responsabilità *ex recepto* in relazione al deposito in albergo. Essa si distingue dalla comune responsabilità per inadempimento nel deposito ordinario in virtù della preclusione dell'albergatore di fornire la prova liberatoria circa le cause a lui non imputabili che lo hanno, in tutto o in parte impossibilitato alla corretta esecuzione della prestazione: l'albergatore può infatti eccepire dal cliente soltanto le esimenti tipiche dalla responsabilità, tassativamente indicate dalla legge (art.1785 cod.civ.). da ciò la giurisprudenza trae argomento per desumere il suo carattere di responsabilità oggettiva, che sorge cioè per il solo fatto dell'introduzione in albergo delle cose da parte del cliente, radicandosi peraltro in uno specifico obbligo di fare dell'albergatore accessorio al contratto d'albergo, consistente nel garantire la sicurezza delle cose portate in albergo.

**Il codice civile si occupa espressamente del deposito in albergo nel Libro IV, Titolo III, Capo XII, Sezione II, agli artt. 1783-1786.**

**Responsabilità per le cose portate in albergo.** (art. 1783 c.c.) Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. (limite risarcimento 100 volte costo camera al giorno per persona)

**Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore** (art. 1784 c.c.) La responsabilità dell'albergatore è illimitata: solo in caso di effettiva responsabilità. "Fermo restando la distinzione tra cose "portate" in albergo e cose consegnate all'albergatore o da quest'ultimo ingiustamente rifiutate, ha stabilito anche per le prime una responsabilità senza limite qualora il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti a colpa dello stesso albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione, "la determinazione del quantum rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale è libero di determinare la somma da liquidare secondo il suo prudente apprezzamento, con il limite massimo prescritto dall'art. 1783, ultimo comma, codice civile."40

**Limiti di responsabilità** (Art. 1785 c.c.) L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano a colpa del cliente stesso o di persone a lui collegate e per l'operato delle quali risponde, egli non potrà pretendere alcun risarcimento

**Responsabilità per colpa dell'albergatore** (art. 1785-bis c.c.) L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari. Trova quindi conferma il principio secondo il quale la colpa dell'albergatore può derivare dalla stessa organizzazione dell'impresa, per imprudente omissione degli accorgimenti idonei a salvaguardare i beni recati dal cliente.

**Obbligo di denuncia del danno** (art. 1785 - ter c.c.) Fuori del caso previsto dall'art. 1785- bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato. Il dovere primario che incombe sul cliente vittima del furto di un bene di sua proprietà è quello dell'immediata denuncia all'albergatore.

**Nullità** (art. 1785 - quater c.c.) Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore. Risulta quindi inutile prevedere avvisi nelle camere. Tali norme sono state novellate

---

<sup>48</sup> Ev., Paradiso, la prenotazione, 736.



dalla legge del 10 giugno 1978, n. 316, che ha ratificato e dato esecuzione alla convenzione europea, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962, sulla responsabilità degli albergatori per cose portate dai clienti in albergo, l'articolo 1786 del codice civile ha esteso le predette responsabilità a tutte le strutture ricettive aperte al pubblico d'albergo del tipo "La Direzione declina ogni responsabilità per il furto o lo smarrimento di beni consegnati o non consegnati in custodia." E' benemerito che questi avvisi non hanno nessuna validità dal punto giuridico.

**Limiti di applicazione** (art. 1785 - quinquies c.c.) Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi. Contratto atipico di posteggio (ricongiungibile alla figura del contratto, accessorio a quello di albergo), con l'obbligo per il depositario di custodire il veicolo e di restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato. Se il cliente ha affidato in custodia il veicolo.<sup>49</sup>

**Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi** (art. 1786 c.c.) Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

**Crediti dell'albergatore** (art. 2760 c.c.) I crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarsi (1783 e seguenti). Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l'albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell'albergo. E' importante evidenziare che costituiscono oggetto del privilegio oltre che il bagaglio in senso stretto anche tutti gli altri beni introdotti nell'albergo dal cliente compresi i mezzi di trasporto collocati nelle autorimesse dell'albergo. Il privilegio dell'albergatore si estingue in sei mesi ai sensi dell'art. 2954 C.C.

## 7.9 PARTENZA ANTICIPATA

La Cassazione ritiene che il contratto di albergo sia concluso e vincolante per entrambe le parti al momento della prenotazione. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, per soggiorni prenotati di durata superiore a un giorno, la richiesta di risarcimento dell'albergatore, comprensiva di danno emergente e lucro cessante, può arrivare fino all'importo totale che il cliente avrebbe dovuto pagare per l'intera durata del soggiorno prenotato. Il cliente, è comunque tenuto a mantenere indenne l'albergatore per i danni che gli possono derivare da una partenza anticipata a condizione che l'albergatore fornisca la prova che la camera è rimasta libera, il cliente dovrà pagare anche i giorni non goduti, non potendosi però applicare la tariffa di pensione completa o mezza pensione (non consuma i pasti e quindi c'è un risparmio per l'albergatore) ma di solo pernottamento.<sup>50</sup>

Molte Camere di commercio registrano la consuetudine di risolvere queste possibili controversie attraverso il pagamento di una somma pari a tre giorni di soggiorno: in questo caso, se l'albergatore riesce a rivendere la camera, chiaramente ottiene un guadagno, ma se non vi riesce, il guadagno è per il cliente che non dovrà pagare l'intero soggiorno. Vista la natura transattiva di questo uso, se i giorni non goduti sono meno di tre l'albergatore non potrà pretendere comunque tre giorni, ma al massimo il numero di giorni residui non goduti.

## 7.10 - 1) TUTELA DELLA PRIVACY – 2) RISPETTO DELLE NORME DI PUBBLICA SICUREZZA (SCHEDE DI NOTIFICA DELLE PRESENZE)

L'ospite di una struttura turistico ricettiva e le cose da lui portate all'interno della stessa devono essere tutelati da parte dei gestori degli esercizi ricettivi, ai sensi degli art. 1175 e 1375 del codice civile.

Va sottolineato che, nel contratto di albergo, il cliente si trova in uno stato di soggezione di dipendenza dall'albergatore, perché il godimento del soggiorno, ma più in generale la stessa incolumità della persona albergata dipendono dal comportamento del gestore. Deve quindi prefigurarsi un generale obbligo di protezione dell'albergatore nei confronti del cliente il cui contenuto, non coincidente e più ampio del dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 cod. civ.) e del canone di correttezza del comportamento (art. 1175 cod. civ.), indicandosi con tale espressione l'obbligo, per l'albergatore, di garantire la sorveglianza, l'igiene, e la sicurezza dei luoghi ove si svolge il servizio, nel rispetto delle normative vigenti e quindi di garantire la sicurezza e l'incolumità fisica del cliente. In caso di danno subito dal cliente all'interno della struttura, l'albergatore è esonerato, totalmente o parzialmente, da tale responsabilità se l'evento dannoso è causato dalla condotta negligente del cliente o se a tale negligenza vi ha concorso. Si può però escludere l'obbligo di sorveglianza sulle attività dei clienti al fine di dissuaderli dal tenere un comportamento pericoloso.

<sup>49</sup> Tribunale Nola, Sez. II, 30.10.07

<sup>50</sup> Cassazione la sentenza n. 6633/97

L'eventuale danno patito dal cliente a causa della mancata predisposizione di tali cautele è fonte di responsabilità contrattuale e non extra-contrattuale: il cliente deve quindi provare solo l'omessa diligenza dell'albergatore (art. 1218 cod.civ.) e non anche la sua colpa o dolo (art. 2043 cod.civ.).

La ratio della responsabilità dell'albergatore in commento è data dal fatto che il viaggiatore entra in una struttura all'interno della quale non può esercitare alcuna forma di controllo. Egli ha diritto al risarcimento poiché non è in grado di salvaguardare da pericoli se stesso e i propri beni, non si trova nella propria abituale abitazione dove ha eventualmente collocato dispositivi idonei a preservarlo da furti e danneggiamenti. In sostanza il cliente si è completamente affidato ad un altro soggetto, l'albergatore, che dovrà comportarsi in modo da garantirgli un soggiorno sicuro. Il verificarsi di eventi dannosi si presume che derivi da una mancanza o da un difetto dell'organizzazione predisposto dall'albergo e va perciò necessariamente a lui imputato prescindendo dalla sua colpa e dal suo comportamento proprio per questo si deve parlare di responsabilità oggettiva nel senso che la responsabilità si fonda soltanto su di un nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'attività alberghiera.

L'albergatore ha poi l'obbligo di contrarre con chiunque ne faccia richiesta, con esclusione di qualsiasi comportamento discriminatorio. Il rifiuto è legittimo solo in mancanza di alloggi disponibili e nel caso di mancanza, da parte del cliente, di documenti idonei all'identificazione.

**Aspetti operativi per chi gestisce imprese turistico ricettive. Sapere raccordare norme con obiettivi diversi, che da un lato devono tutelare i diritti dei singoli, ma allo stesso tempo va salvaguardata la sicurezza generale.** 1) Tutela della privacy – 2) Rispetto delle norme di pubblica sicurezza (*schede di notifica delle presenze*)

1) La tutela della privacy: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", è obbligatorio tutelare la privacy di chi viaggia, a vario titolo. "Vista la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali e, in particolare: la direttiva n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995; la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. "Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196).

2) Rispetto delle norme di pubblica sicurezza. Ma allo stesso tempo dovranno essere garantiti gli interessi pubblici, comunicando alle autorità di P.S. I nominativi di coloro che soggiornano nelle strutture turistico ricettive: aperte al pubblico e private. Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni); (art. 109, r.d. n. 773/1931, da ultimo l'articolo n. 40 della LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

## SCHEDE DI NOTIFICA DELLE PRESENZE

**Accordo di Schengen** (art. 45) recepito dall'Italia con LEGGE 30 settembre 1993, n. 388

La Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (art. 45) obbliga a rilevare dati relativi alle presenze in albergo solo nei confronti di stranieri, anche europei, e non anche di cittadini italiani<sup>51</sup>. La medesima Convenzione ritiene poi sufficiente che sia identificato in albergo solo un componente di un gruppo soggiornante o del nucleo familiare, senza necessità di identificare anche il coniuge o i minori accompagnati; infine, prevede che le schede su ciascun alloggiato siano trasmesse alle competenti autorità di polizia (al posto di una disponibilità temporanea dei dati presso la struttura alberghiera) solo se ciò è necessario per determinate finalità di prevenzione o di accertamento di reati<sup>52</sup>.

**Articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931(TULPS) modificato dall'articolo n. 40 della LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214.** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. Il nuovo testo **dell'articolo 109 del TULPS**, a seguito delle modifiche introdotte, è il seguente:

*"1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti. 2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato adesso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare. 3. Entro le ventiquattrore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi*

<sup>51</sup> Garante Privacy Parere - 1 giugno 2005

<sup>52</sup> In attesa da parte del Ministero dell'Interno del decreto di attuazione dell'art. 40 L 214/2011

*informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.*

**MINISTERO DELL'INTERNO** - DECRETO 7 gennaio 2013 Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive la comunicazione delle generalità delle persone alloggiate deve essere effettuata avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, e non più con la consegna delle schede cartacee;

b. la comunicazione va effettuata entro 24 ore dall'arrivo dei clienti direttamente alle questure, e non più alle autorità locali di pubblica sicurezza.

c. anche se la riformulazione dell'art.109 sopra indicata prevede l'emanazione di un decreto del Ministero dell'Interno (sentito il Garante per la protezione dei dati personali) di fatto le modalità operative di comunicazione degli alloggiati in modo telematico sono già definite da tempo tramite il protocollo di comunicazione WEB - alloggiati. Ne consegue che la comunicazione telematica, essendo un procedura già conosciuta e operativa, può considerarsi fin da subito "un obbligo"?

d. nelle more dell'emanazione di tale decreto, le aziende che ancora non utilizzano il collegamento telematico, devono attivarsi richiedendo alle Questure competenti sul territorio l'accesso al servizio, o concordando l'invio dei dati tramite fax la comunicazione tramite fax sarà accettata solo in sede di prima applicazione del decreto e comunque non per singola schedina bensì tramite report riassuntivi delle presenze

e. rimane comunque inteso che fin quando non saranno stabilite in decreto le modalità di trasmissione le aziende possono continuare ad effettuare la notifica con le procedure finora utilizzate, compresa la consegna manuale delle schede senza incorrere in sanzioni.

LA CORTE COSTITUZIONALE ha specificato le sanzioni in merito alle violazioni degli articoli: 17 - 86 - 108 - 109 e del regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS)<sup>53</sup>:

- per la violazione degli artt. 86 e 108. viene prevista la mera sanzione amministrativa, in caso di esercizio dell'attività senza licenza (SCIA), senza previa dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza o in spregio del divieto del questore; la depenalizzazione è avvenuta ad opera dell'art. 7 della legge n. 203 del 1995 "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport", l'interesse tutelato è quello dell'amministrazione locale ad essere informata dell'inizio dell'esercizio dell'attività alberghiera per meglio consentire i vari controlli attribuiti alla polizia locale, senza che, però, detta attività possa essere impedita in un regime di libera iniziativa economica, riconfermando il previgente assetto di competenze già delineato dall'art. 19 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

- per la violazione dell'art. 109 in merito alla omissione di comunicare all'autorità locale di P.S, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo, di persone alloggiate è prevista: la pena alternativa dell'arresto sino a tre mesi o dell'ammenda sino ad euro 206,00.

In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 650 del c.p. **Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità** "1. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206,00".

I titolari delle strutture ricettive devono conservare gli originali delle schede di polizia per il periodo di prescrizione delle violazioni all'articolo 109 TULPS (elevata a 4 anni dalla legge 251/2005, che ha modificato l'articolo 157 del codice penale), in mancanza di un'adeguata prova di avere ottemperato agli obblighi ivi previsti (ad esempio una ricevuta timbrata, o la conferma della ricezione per chi effettua la comunicazione telematica). Per le aziende che memorizzano i dati dei clienti in una apposita banca dati, per fini diversi da quelli amministrativo/contabili e fiscali, è invece necessario acquisire il consenso preventivo, previa adeguata informativa e acquisizione del consenso, adottare idonee misure di sicurezza (conservazione in archivi chiusi o accessibili dal solo titolare o suo rappresentante; nel caso in cui siano archiviati informaticamente, prevedere una protezione attraverso una password conosciuta dal solo titolare o dal suo rappresentante). Nel sostituire nel 2011 il predetto art. 109, il legislatore non ha infatti previsto l'obbligo di conservare le schede presso la struttura ricettiva anche dopo la consegna delle copie o la comunicazione dei dati alla competente autorità, ha previsto, però, la consegna giornaliera, entro 24 ore agli uffici di polizia delle copie delle schede, omettendo di indicare cosa deve fare il gestore d'albergo con gli originali.

<sup>53</sup> LA CORTE COSTITUZIONALE- ORDINANZA N. 262 ANNO 2005

Altrettanto frequentemente avviene che ufficiali e agenti della Guardia di Finanza richiedano all'albergo l'esibizione delle schede e delle copie dei tabulati notificati alle autorità di pubblica sicurezza, al fine di effettuare controlli incrociati con i documenti fiscali. Nella regolamentazione, secondo il Garante della privacy, il Ministero dovrebbe specificare che l'albergo può conservare, solo i dati utili a fini fiscali e contabili, e nella misura strettamente necessaria (ad esempio, le informazioni da inserire nella fattura o nella ricevuta).<sup>54</sup>

La violazione dell'articolo 109 del TULPS, (modificato dall'articolo. 40 della legge 22 dicembre 2011,n. 214) "omissione di comunicare all'autorità locale di P.S, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo, di persone alloggiate", prevede una pena alternativa dell'arresto sino a tre mesi o dell'ammenda sino ad euro 206,00. Va, comunque, evidenziato che lo stesso articolo 109 non dispone, esplicitamente, sanzioni in merito alla predetta violazione. Pertanto, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 17 "in difetto di altri possibili riferimenti", per la tutela della sicurezza pubblica, nel cui interesse deve quindi leggersi l'obbligo di informativa all'autorità di pubblica sicurezza della presenza in strutture ricettive, caratterizzate per la temporaneità del soggiorno, nell'ottica di prevenzione dei reati.

---

<sup>54</sup> FEDERALBERGHI Roma, Circ. 269/11/06, Prot. n° 45747/lt 6/11 2006

## CAPITOLO VIII

### LE PROFESSIONI TURISTICHE

#### 8.1 LE PROFESSIONI E LA COMPETENZA LEGISLATIVA

Il titolo II (art.6 e art.7) del d.lgs. n. 79/2011 “Codice del Turismo” prevede una disciplina delle professioni turistiche volta a coniugare i principi di liberalizzazione e di apertura di mercato con l’esigenza di salvaguardare e valorizzare le specifiche professionalità turistiche, in modo da assicurare elevati standard qualitativi dei servizi turistici ai turisti consumatori.

LE PROFESSIONI TURISTICHE NELL'ORDINAMENTO DELLO STATO E DELLE REGIONI

*Le professioni turistiche sono disciplinate dalla competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: la fissazione dei principi fondamentali spetta sempre allo Stato - Corte Costituzionale, sentenza 29.10.2010 n° 271.*

Le professioni sono attività svolte in forma professionale autonoma, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di varia natura a favore dei turisti.

Anzitutto le peculiarità delle professioni turistiche consentono di accogliere quel criterio distintivo tra professionista ed imprenditore basato sull’elemento dell’organizzazione: in particolare l’organizzazione di cui si avvale il professionista ha in ogni caso funzione ausiliare, strumentale o accessoria, in ciò pertanto distinguendosi qualitativamente dall’organizzazione di tipo imprenditoriale. Si rivela pertanto opportuna, nella nuova definizione di professioni turistiche recata dal codice del turismo, la soppressione del fuorviante riferimento all’organizzazione contenuto nella previgente nozione dettata dall’abrogato art.7,5° comma, legge 135/2001.

L’esercente una professione turistica esplica un’attività in forma individuale e può dunque risultare sul piano civilistico, un comune prestatore d’opera ai sensi dell’articolo 2222 cod. civ. e non assumere, in quanto tale, la qualifica di imprenditore commerciale, essendo al contempo esonerato dalla disciplina pubblicistica dell’impresa turistica.<sup>55</sup>

Con il d.lgs. n. 30/2006 "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131" il legislatore nazionale ha individuato i principi fondamentali in materia di professioni desumibili dalla legislazione vigente e validi come cornice per le leggi regionali: innanzitutto la potestà legislativa regionale può esercitarsi solo sulle professioni individuate e definite con la normativa statale (art. 1, co. 3); ciò significa che la regione non può, di propria iniziativa, creare e disciplinare una nuova professione.

Oggi, in linea di principio, l’accesso alle professioni turistiche non protette (art.3,5° comma, d.l. 138/2011); una volta in possesso dell’abilitazione si può inoltrare allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune di residenza la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) insieme a tutta la documentazione richiesta attestante il possesso dei requisiti necessari.

**Decreto legislativo n. 206/2007 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/100/CE: che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania "**

- Art. 29. Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista II dell'Allegato IV (**DIRETTORE TECNICO AGENZIA DI VIAGGI**);
- Art. 30. Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista III dell'allegato IV.(**GUIDE ACCOMPAGNATRICI ED INTERPRETI TURISTICI**).

L'articolo 6 del “Codice del turismo” così dispone: “Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati”.

La predetta definizione implica l'erogazione, da parte dei professionisti, di una serie di servizi quali: promozione

---

<sup>55</sup> R. Santagata, “Diritto del turismo” III edizione 2014

dell'attività turistica, ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire, ai turisti, non solo a fruire del viaggio e della vacanza, ma anche alla conoscenza dei luoghi visitati. L'elemento che distingue il lavoro del professionista, rispetto a quello dell'impresario turistico, consiste nell'organizzazione per la produzione di un servizio turistico. Nel caso del professionista, l'organizzazione della quale si avvale lo stesso, ha una funzione ausiliaria, strumentale o accessoria. Per quanto riguarda l'imprenditore, le norme di riferimento sono: art. 2082 imprenditore, articolo 2083 piccolo imprenditore, art. 2222 lavoratore autonomo.

Il professionista del turismo può essere inquadrato secondo le disposizioni dell'articolo 2222 del codice civile – lavoratore autonomo. Allo stesso non può essere applicato l'articolo 2195 del codice civile, nel quale rientra l'impresario turistico, in qualità di imprenditore commerciale. L'articolo 2195 del codice civile non può essere attribuito al titolare di un agriturismo, in quanto lo stesso, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile è inquadrato come imprenditore agricolo.

Il maestro di sci che gestisce una scuola di sci è al contempo: imprenditore turistico perché svolge attività imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2238 del codice civile e professionista, la cui attività è disciplinata dall'articolo 2229 del codice civile che regola le cc.dd. professioni protette.

L'avvio dell'attività di professionista del turismo avviene attraverso la SCIA, dopo avere superato le prove previste dalle norme regionali. La SCIA ha sostituito, nel tempo, le disposizioni originarie di licenza di attività, previste dall'articolo 123 del TULPS, abrogato dal decreto legislativo 112/1998. Si è passati da una autorizzazione e relativo controllo di P.S. a una disciplina amministrativa locale.

Nell'ambito della disciplina generale bisogna distinguere: le professioni turistiche protette di cui all'art. 2229 del codice civile e le professioni turistiche non protette il cui ambito normativo è quello che si desume dall'art. 33, comma quinto della Costituzione:

- ***le professioni turistiche protette di cui all'art. 2229 del codice civile.***

Tra le libere professioni esercitate nella forma del lavoro autonomo, regolate da una disciplina pubblicistica previste: dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6 - Ordinamento della professione di guida alpina e dalla legge 8 Marzo 1991, n. 81 Legge - quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina tra le attività, difficilmente si potrà negare la competenza statale a dettare principi di carattere generale in merito. La costituzione di ordinamenti professionali e organismi di auto-governo o auto disciplina trae origine, infatti, dall'esigenza di disciplinare alcuni aspetti di rilevanza nazionale legati ad una data professione.

È, dunque, la rilevanza pubblica dell'attività e l'esigenza di uniformità e di uguale trattamento sul territorio nazionale a motivare - a tutela sia di chi la esercita sia del pubblico – l'intervento del legislatore e la creazione dell'ordinamento professionale. La stessa rilevanza pubblica dell'attività giustifica, dunque, la competenza statale a dettare principi fondamentali e uniformi in materia di professioni.

Testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 - coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012 n. 27, recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.» CAPO III SERVIZI PROFESSIONALI Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate. ***Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137*** “Regolamento recante la riforma degli ordini professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del d.l. 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2011 n. 148

**Codice civile - Art. 2229**“*Esercizio delle professioni intellettuali. La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali*”.

- ***professioni turistiche non protette ambito normativo è quello che si desume dall'art. 33, comma quinto della Costituzione,***

il cui esercizio non è più sottoposto a restrizioni, ai sensi dell'articolo 33 comma 5° del d.l. 138/2011 convertito in legge 148/2011, sono tutte quelle professioni regolamentate dalle leggi regionali, che non sono disciplinate dalle leggi statali sulle guide alpine e maestri di sci. Costituzione articolo 33 comma quinto Art. 33. “*L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali*”.

**Costituzione - Articolo 33 comma quinto** “È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”.

## **8.2 IL PERCORSO STORICO EVOLUTIVO DELLE NORME RELATIVE ALLE PROFESSIONI TURISTICHE**

La prima attività professionale connessa al turismo è stata quella delle guide turistiche di cui alla legge 23 dicembre 1888, n. 5888, confluita nel t.u. 30 giugno 1889 n.6144 e relativo regolamento di p.s.. Di cui al r.d. 8 novembre 1889 n. 6517, che includeva dette professioni tra i c.d. “mestieri girovaghi”. L’articolo 78 del r.d. n. 6517 del 1889 disponeva che i mestieri girovaghi fossero assoggettati alla vigilanza degli organi di polizia ed al possesso di un certificato di iscrizione nell’apposito registro il cui rilascio era condizionato ad un preventivo giudizio di affidabilità morale e di idoneità tecnica.

All’articolo 124 del nuovo t.u. di p.s. del 1926 (r.d. 6 novembre 1926, n.1848 e relativo regolamento di esecuzione r.d. 21 gennaio 1929, n.62). L’assetto normativo citato veniva sostanzialmente trasfuso nella legislazione di p.s. successiva (artt.123 e 125 t.u.l.p.s. 18 giugno 1931, n. 773 e artt.234-241 del relativo regolamento di esecuzione, r.d. 6 maggio 1940, n.635).

Regio decreto- legge 18/01/37 n. 488: Guide; Interpreti; Corrieri;

Due norme statali, sono ancora in vigore in merito alle professioni protette art. 2229 del codice civile: Legge 2 gennaio 1989, n. 6 - Ordinamento della professione di guida alpina; Legge 8 Marzo 1991, n. 81 - Legge-quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.

Legge quadro n. 217/1983, con l'art. 11. Attività professionali ha individuato 10 figure professionali, disponendo che “le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo”. Queste professioni sono regolamentate dall'articolo 33 comma 5° della Costituzione;

Legge n. 135/2001, che segnava l’abrogazione della precedente legge cornice del 1983, ha così definito le professioni turistiche: Art. 7. (Imprese turistiche e attività professionali) Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività' turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.

Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività' di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 Settembre 2002 - Art. 1. 3. Tutti i riferimenti alla legge 17 maggio 1983, n. 217, contenuti in atti normativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove applicabili, si intendono riferiti al presente decreto ed alle normative regionali di settore.

Allegato (art. 1, comma 1) Conferenza Stato - regioni Seduta del 14 febbraio 2002 Oggetto: Accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135. g) Requisiti e modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente, disciplinano ed accertano i requisiti comuni per l'esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, esercitate in forma autonoma e curano la qualificazione professionale, organizzando corsi di formazione alle professioni turistiche. Particolare attenzione sarà prestata nella formazione sulle tecniche di accoglienza.

Il DPR del 27 aprile 2004, ha recepito una pronuncia del Consiglio di Stato, sez.I adunanza 3/12/2003 n.3165/2003 “la professione turistica non può essere inserita tra le professioni c.d. protette (art. 2229 codice civile), come evidenziato dalla PdCdM “. Ricorso presentato dall’Associazione Nazionale Guide Turistiche, ha posto nel nulla l’Art. 1 n. 6 lettere: g,n dell’allegato all’accordo Stato/Regioni del 13 settembre 2002, nella parte in cui definisce le professioni turistiche e demanda alle Regioni la loro regolamentazione.

Nei sensi indicati nel parere del Consiglio di Stato, e' annullato l'art. 1, n. 6, lettera g) e lettera n), dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002,)”Requisiti e modalità' di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

definiscono concordemente, disciplinano ed accertano i requisiti comuni per l'esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, esercitate in forma autonoma e curano la qualificazione professionale, organizzando corsi di formazione alle professioni turistiche. Particolare attenzione sarà prestata nella formazione sulle tecniche di accoglienza”.

La Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha modificato profondamente il Titolo V della Costituzione, relativo agli enti territoriali, assegnando alle Regioni la piena autonomia legislativa ed amministrativa in ambito turistico (che non rientra tra le 17 materie espressamente riservate alla potestà esclusiva statale). È evidente che l'esistenza di una Legge quadro era in contrasto con quanto stabilito dalla riforma costituzionale che ha affidato alle regioni la competenza legislativa in materia turistica. Detto contrasto fu superato con l'accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato - regioni, recepito dal d.P.C.M. 13 settembre 2002. Professioni turistiche: articolo 117, secondo comma.

Legge 5 giugno 2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "

L'articolo 6 del “Codice del turismo” non fornisce alcuna elencazione delle professioni turistiche, questa mancanza, probabilmente, secondo quanto disposto dalla precedente normativa turistica, rinvia alla legislazione regionale l'individuazione e la regolamentazione di figure professionali, connesse alle specificità dei singoli ambiti territoriali. Per quanto sopra detto, sembrerebbe che le professioni turistiche, il cui ambito di competenza va individuato nell'articolo 117 comma secondo materie di legislazione concorrente, siano regolate da leggi statali di riferimento, pertanto le figure previste dalla legge 217 del 1983, formalmente abrogata dalla 135/2001 e dal DPCM 13 settembre 2002, restano l'unico riferimento di norme statali di professioni turistiche non protette. Come già detto la Corte costituzionale con la sentenza 15 aprile 2010 n. 132 ha escluso, alle Regioni, la facoltà di integrare l'elenco delle professioni previste dalla legge 217/1983.

Alla luce di quanto esaminato, sino ad ora, va considerato che oltre alle norme sulle guide alpine e i maestri di sci cc.dd. professioni protette, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile; le altre professioni turistiche, regolamentate da norme statali articolo 33 comma quinto della Costituzione, sono: le guide turistiche gli accompagnatori turistici e gli interpreti turistici. Una prima distinzione va individuata nei termini lessicali.

Infatti, la guida turistica opera per consentire al turista di acquisire la conoscenza dei luoghi, prevedendo una conoscenza profonda degli stessi, ciò caratterizza un interesse pubblico del paese. Per questa ragione i decreti legislativi: n. 206/2007 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/100/CE ; e il d.lgs. n. 59/2010 attuativo della successiva direttiva 2006/123/CE, prevedono un tirocinio o una prova abilitante, che garantiscano la qualità dei servizi da offrire al turista consumatore. L'articolo 56 del trattato dell'U.E. Prescrive, inoltre, il divieto di restrizioni alla libera prestazione di servizi, in altro stato membro, a tutti i cittadini della U.E.

Con il D.P.R. 13 dicembre 1995 lo Stato italiano ha individuato, nei siti nazionali patrimonio dell'UNESCO, i luoghi riservati ai servizi delle guide turistiche specializzate. La Commissione CE con parere motivato del 13 dicembre 2004 ha ritenuto le disposizioni del D.P.R. 13 dicembre 1995 sproporzionatamente restrittive alla libera circolazione delle professioni. Secondo la Commissione CE gli unici luoghi, per i quali è richiesta la presenza di guide specializzate sono: i musei e i monumenti storici. L'articolo 3 comma 5° del d.l. 138/2011 convertito in legge 148/2011 ha disposto che l'accesso alla professione è libero, eventuali limitazioni sono possibili solo per ragioni di interesse pubblico.

Come ricorda la Corte Costituzionale (sentenza n. 179/2008), le finalità dell'intervento normativo sono quelle di “garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli artt. 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea”.

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.» con l'articolo 3 “ Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche” ha disposto, tra l'altro, che:

5. “ Fermo restando l'esame di Stato di cui (all'articolo 33 quinto comma della Costituzione) per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti ...omissis...

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di



*persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana,) e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività' in forma societaria, della sede legale della società professionale".*

LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. - Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate 1. "Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico".

L'accompagnatore turistico ha come compito quello di assistere e accompagnare i turisti fornendo informazioni generali sul territorio.

È interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri

## **8.3 LE PROFESSIONI TURISTICHE NELL'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA**

L'Unione europea obbliga gli stati membri a rimuovere qualsiasi ostacolo che, direttamente o indirettamente impedisca o intralci il completo esplicarsi dei principi attinenti la libera circolazione delle persone, di stabilimento e la libera prestazione dei servizi in ambito comunitario. L'applicazione di tali principi determina una serie di problemi con riferimento alla professione di guida turistica. I paesi appartenenti all'Unione europea esportatori di turismo (tradizionalmente quelli nordici) e quelli mediterranei che fanno del turismo uno dei punti di forza della propria economia sono entrati in contrasto, in diverse occasioni in relazione all'applicazione della disciplina dell'attività di guida turistica. La disciplina nazionale dei paesi mediterranei, è stata più volte oggetto di plurii interventi e censure da parte degli organi comunitari<sup>56</sup>. In tali pronunce veniva rilevato in materie di guide turistiche, le legislazioni nazionali davano luogo ad una indebita restrizione alla circolazione dei servizi in argomento.

### **Diritto di Stabilimento - Libera prestazione dei servizi**

Quando si affronta il tema delle professioni in ambito comunitario bisogna distinguere il diritto di stabilimento dalla libera prestazione di servizi.

### **Diritto di Stabilimento**

Un professionista può stabilirsi in un altro Stato membro per svolgervi un'attività professionale in modo stabile. La possibilità di stabilirsi è subordinata al riconoscimento della qualifica professionale: in base alle seguenti norme U.E. recepite dallo Stato italiano, si citano gli articoli più rilevanti in merito al tema trattato:

**Decreto legislativo n. 206/2007 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/100/CE: che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania "**

Art. 16. Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento-Art.17. Domanda per il riconoscimento -Art. 18. Ambito di applicazione -Art. 30. Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista III dell'allegato IV.(GUIDE ACCOMPAGNATRICI ED INTERPRETI TURISTICI).

Art. 22. Misure compensative. Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a 18 mesi o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:

- a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'articolo 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia;
- b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;
- c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la differenza e' caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

---

<sup>56</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee: (C.Gius.CE sentt.26 febbraio 1981, in causa C-180/89 in causa C-154/89 e in causa C – 198/89 e sent. 22 marzo 1984 in causa C-375/92 rispettivamente riguardanti l'Italia, la Grecia, il Belgio e la Spagna)

### Art. 23. Tirocinio di adattamento e prova attitudinale

1. Nei casi di cui all'articolo 22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorità competente. In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto.
2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi.
3. Ai fini della prova attitudinale le autorità competenti di cui all'articolo 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente.

### Art. 29. Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista II dell'Allegato IV (**DIRETTORE TECNICO AGENZIA DI VIAGGI**)

1. In caso di attività di cui alla Lista II dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

- a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure
- b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
- c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
- d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure
- e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
- f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1, l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti di cui all'articolo 5.

### Art. 30. Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista III dell'allegato IV. (**GUIDE ACCOMPAGNATRICI ED INTERPRETI TURISTICI**)

- a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure
- b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
- c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l'attività in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni; oppure
- d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 1, l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti di cui all'articolo 5.

## Libera Prestazione dei Servizi

Ogni cittadino dell'UE legalmente stabilito in uno Stato membro può prestare servizi in modo temporaneo e occasionale in un altro Stato membro con il proprio titolo professionale d'origine, senza dover chiedere il riconoscimento delle proprie qualifiche in detto Stato membro, in base alle seguenti norme U.E. recepite dallo Stato italiano, si citano gli articoli più rilevanti in merito al tema trattato:

- La Corte di Giustizia delle Comunità Europee è intervenuta a più riprese sulla questione relativa alla restrizione della libertà di prestazioni di servizi, questi orientamenti sono stati accolti dalla Cassazione<sup>57</sup> secondo cui le guide stabilite in altro paese membro della U.E. che accompagnano un gruppo, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, anche in assenza della prescritta autorizzazione dell'ente locale competente per territorio. Lo Stato italiano si è adeguato ai principi sanciti dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con il Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 (Min. interno, circolari 24 ottobre 1996, n. 559/C.19551-10900(27)20). Ma il predetto decreto ha previsto la presenza di guide specializzate per l'assistenza alla visita dei siti italiani di particolare interesse. Ma l'elenco dei siti italiani, individuati dalle Sovrintendenze d'intesa con le regioni, consistente in circa 2.500 siti UNESCO è stato ritenuto come una sproporzionata restrizione alla libera circolazione delle professioni, dalla Commissione europea. La stessa Commissione europea, con "Parere motivato del 13 dicembre 2004 (Procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana ex articolo 226 del Trattato istitutivo della Comunità europea, ha sottolineato che dette restrizioni impediscono: a) alle imprese di turismo di fornire la prestazione professionale con il proprio personale; b) alle guide turistiche indipendenti di offrire i propri servizi a tour operators nel corso di viaggi organizzati; c) ai turisti partecipanti a viaggi organizzati di scegliere la guida anche in base alla familiarità con la loro lingua, ai loro interessi ed alle loro specifiche aspettative. Pertanto, secondo il predetto parere, una guida, proveniente da altro Stato membro, può esercitare la sua attività professionale, in luoghi diversi da musei o monumenti storici senza l'autorizzazione del paese ospitante<sup>58</sup>.

- Decreto legislativo n.206/2007 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania"- Art. 9. "Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea" - Art. 16 "Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento" - Art. 17 "Domanda per il riconoscimento - Art. 30 "Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista III dell'allegato IV. Il predetto Decreto Lgs. n. 206/2007 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE, che permette a tutti coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato Membro di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato Membro, consente alle guide degli Stati membri di esercitare in maniera occasionale e temporanea la professione in Italia, previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Turismo, che verifica l'esistenza, la regolarità e la corrispondenza dei titoli professionali stranieri alla analoga qualifica in Italia, (gli articoli dal 9 al 15 del citato D.Lgs.206/07, disciplinano le procedure e gli adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea ed occasionale).

Proprio in ossequio a tale principio (peraltro sancito sia con ordinanze cautelari del TAR Sicilia, sez staccata di Catania, che dallo stesso TAR Sicilia sede di Palermo, nei confronti degli stessi ricorrenti), nel DA del 10 agosto 2011, all'art. 10 è previsto:

*"Le guide abilitate ed iscritte all'Albo regionale potranno esercitare in modo occasionale e temporaneo la loro professione al di fuori degli ambiti territoriali di iscrizione. Al fine di verificare il carattere temporaneo ed occasionale delle prestazioni, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D. Lgs. 206/07, le stesse dovranno, al pari delle guide degli Stati membri dell'U.E., produrre al Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo una comunicazione preventiva contenente informazioni sulle prestazioni da effettuare (luoghi, periodi, organizzatori etc.)".*

L'amministrazione ha quindi posto le guide locali nelle medesime condizioni di quelle straniere: potendo le stesse esercitare al di fuori dell'ambito per cui erano abilitate in modo temporaneo ed occasionale, previa una dichiarazione dalla quale si evinca il carattere occasionale e temporaneo (ex art. 10 D.Lgs 206/07). Viceversa eliminando i vincoli della occasionalità e temporaneità le condizioni non sarebbero più le medesime di quelle straniere, bensì si creerebbe una ingiustificata confusione tra il regime di libera prestazione, che ha il carattere della occasionalità e temporaneità, ed il regime di stabilimento per il quale vige una disciplina del tutto diversa.

- Decreto legislativo n. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE ". La realizzazione di un mercato interno dei servizi ha avuto inizio con l'approvazione della direttiva 2006/123/Ce, meglio conosciuta come direttiva Bolkestein o più semplicemente Direttiva servizi Bolkenstein. - Art. 20 "Esercizio di attività di servizi in regime

<sup>57</sup> Cassazione 18 maggio 2006, n. 11751, ined.

<sup>58</sup> Santagata "Diritto del turismo" II edizione 2012, commento pagg. 84-87

di libera prestazione” - Art. 21 “Requisiti da giustificare” - Art. 39 “Controllo da parte delle autorità competenti in caso di spostamento temporaneo del prestatore in un altro Stato membro” Art. 40 “Controllo da parte delle autorità competenti in caso di spostamento temporaneo del prestatore sul territorio”.La predetta direttiva non intende disciplinare nello specifico l'ampio settore dei servizi, ma si propone come una Direttiva quadro che pone poche regole generali e lascia agli Stati membri la decisione su come meglio applicare i principi da essa enunciati.

La direttiva rientra nel quadro della strategia di Lisbona e propone quattro obiettivi principali.

- In primis, facilitare la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi nell'Ue, perché i servizi rappresentano il 70% dell'occupazione in Europa e la loro liberalizzazione aumenterebbe l'occupazione ed il Pil europeo.
- In secondo luogo rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi, poi promuovere la qualità dell'offerta e, infine, stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.
- Sulla libertà di stabilimento la direttiva Bolkestein intende semplificare le procedure amministrative, eliminare l'eccesso di burocrazia e soprattutto evitare le discriminazioni basate sulla nazionalità per coloro che intendono stabilirsi in un altro paese europeo per prestare dei servizi. Per raggiungere questi obiettivi propone la creazione di sportelli unici dove i prestatori di servizi possano portare a termine tutte le formalità necessarie, la possibilità di espletare queste procedure via internet, l'eliminazione di requisiti burocratici inutili, autorizzazioni discriminatorie e discriminazioni basate sulla nazionalità.
- Per quanto concerne la libera prestazione di servizi, la direttiva prevede che gli Stati membri debbano garantire il libero accesso a un'attività di servizi, nonché il suo libero esercizio sul loro territorio. Nel quadro della tutela dei diritti dei destinatari dei servizi si precisa il diritto a utilizzare servizi in altri Stati membri e ottenere informazioni sulle regole applicabili ai prestatori di servizi, qualunque sia il loro luogo di stabilimento e sui servizi offerti da un prestatore di servizi. In relazione alla qualità dei servizi si mira a rafforzarla mediante, ad esempio certificazioni volontarie, e a incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta europei.
- Infine, sulla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, la direttiva stabilisce un obbligo legale vincolante di collaborare con le autorità di altri stati membri per garantire un controllo efficace delle attività di servizi dell'Unione e la creazione di un meccanismo di allerta basato su un sistema elettronico di scambio di informazioni tra gli Stati membri.
- L'articolo 3 comma 5° del d.l. 138/2011 convertito in legge 148/2011 ha disposto che l'accesso alla professione è libero, eventuali limitazioni sono possibili solo per ragioni di interesse pubblico.
- Come ricorda la Corte Costituzionale (sentenza n. 179/2008), le finalità dell'intervento normativo sono quelle di “garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli artt. 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea”.
- L'accesso alla professione è libero da ogni limitazione del numero di persone che sono titolate ad esercitare la stessa in tutto il territorio dello Stato: decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.» con l'articolo 3 “ Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche” ha disposto, tra l'altro, che:

*5. “ Fermo restando l'esame di Stato di cui (all'articolo 33 quinto comma della Costituzione) per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti...omissis...*

*a).l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana,)e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale”.*

- **La COMMISSIONE EUROPEA – Direzione generale del mercato interno e dei servizi –SERVIZI Libera**

**circolazione delle professionisti – Bruxelles 3.4.2012 – Markt/E4/AV/th EU-Pilot 366212 EU- PILOT 366212/MARK-ITALY: Oggetto: Direttiva 2005/36/CE - Maestri di sci – Limitazione temporale della prestazione temporanea di servizi da parte dei maestri di sci di altri Stati membri dell'UE**

La Commissione Europea, è stata informata che la Provincia Autonoma di Trento ha fissato, con disposizioni legislative provinciali, una limitazione temporale di 15 giorni non consecutivi, alla prestazione temporanea di servizi nel territorio provinciale da parte dei prestatori di altri Stati membri dell'UE. (*Art. 27 bis Maestri di sci stranieri Legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 Titolo: Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci).*)

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE gli Stati membri non possono limitare, ad un determinato periodo tassativo, la prestazione temporanea di servizi da parte dei prestatori, in questo caso i maestri di sci, provenienti da altri Stati dell'UE. La Commissione ricorda che è giurisprudenza costante della Corte di Giustizia Europea che occorre prendere in considerazione una serie di fattori nel determinare se una data prestazione di servizi abbia "carattere temporaneo". La temporalità deve essere valutata, non soltanto in rapporto alla durata della prestazione, ma anche tenendo conto: della frequenza, periodicità o continuità di questa<sup>59</sup>.

La corte ha interpretato il concetto di "prestazione di servizi" in senso lato, ai sensi del trattato, possono rientrare servizi di natura molto diversa, ivi compresi i servizi la cui prestazione si estende per un periodo di tempo prolungato, persino anni, o parimenti servizi che un operatore economico stabilito in uno Stato membro fornisce "in maniera più o meno frequente o regolare anche per un periodo di tempo prolungato, a persone stabilite in uno o più altri Stati membri.

Si rileva, quindi, che il diritto vigente dell'UE non permette di fissare limiti tassativi, né numerici, né di altro tipo, per determinare la soglia oltre la quale la prestazione di servizi non ha più carattere temporaneo. La fissazione per legge di soglie che circoscrivono la prestazione temporanea di servizi da parte dei professionisti - siano esse determinate in disposizioni legislative o regolamentari, di portata nazionale, regionale o provinciale - è incompatibile con il diritto dell'UE.

• Sentenza della Corte di Cassazione **n. 13733/12** depositata il 31 luglio 2012. La Cassazione ha richiamato la decisione della Corte di giustizia Ue, del 26 febbraio 1991, nella causa C-180/89, che chiarì che le condizioni necessarie per l'esercizio di un'attività a titolo di diritto di stabilimento non possono essere imposte a coloro che esercitano l'attività come libera prestazione dei servizi. Si legge nella sentenza della Cassazione 13733/12: "... Occorre premettere che la sentenza della Corte di giustizia C180/89 del 26 febbraio 1991, dopo avere precisato che l'art. 59 (ora 49) del Trattato CEE ha lo scopo di eliminare le restrizioni alla libera prestazione di servizi da parte di persone non stabilite nello Stato sul cui territorio deve essere fornita la prestazione, ha tuito che lo Stato membro non può subordinare l'esecuzione della prestazione di servizi sul proprio territorio al rispetto di tutte le condizioni prescritte per lo stabilimento, perchè altrimenti priverebbe di ogni effetto utile le disposizioni destinate a garantire la libera prestazione dei servizi: peraltro, in considerazione delle speciali caratteristiche di talune prestazioni di servizi, il fatto che uno Stato membro subordini dette prestazioni a dei requisiti di qualificazione del prestatore, conformemente alle norme che disciplinano questi tipi di attività sul suo territorio, non può essere considerato incompatibile con gli artt. 59 e 60 del Trattato; la libera prestazione di servizi, in quanto principio fondamentale sancito dal trattato, può venire limitata solamente da norme giustificate dall'interesse generale e obbligatorie nei confronti di tutte le persone e le imprese che esercitano la propria attività nel territorio dello Stato destinatario, nella misura in cui tale interesse non sia tutelato dalle norme cui il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito. Inoltre, i suddetti requisiti debbono essere obiettivamente necessari al fine di garantire l'osservanza delle norme professionali e la tutela degli interessi da queste perseguita..."

**Legge 14 gennaio 2013, n. 4** - Disposizioni in materia di professioni non organizzate. Lo statuto delle professioni non regolamentate entra in vigore il 10 febbraio 2013.

Le nuove norme definiscono "professione non organizzata in ordini o collegi" l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 c.c., e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista. Si consente inoltre al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l'esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

<sup>59</sup> Causa C-55/94 Reinhard-Gebhard. Confermato dalla causa C-215/01 Bruno Schnitzer

I professionisti possono costituire associazioni professionali (con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Le associazioni possono costituire forme aggregative che rappresentano le associazioni aderenti, agiscono in piena indipendenza ed imparzialità e sono soggetti autonomi rispetto alle associazioni professionali che le compongono, con funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.

### **Legge 6 agosto 2013, n. 97**

Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK.

#### Articolo 3

1. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, sia essa generale o specifica.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.

Dall'analisi delle disposizioni, previste dall'articolo 30 del d.lgs. 206 del 2007 (relativo allegato IV lista III) e dell'articolo 6 del "Codice del turismo", si evince che, tra l'altro, è stata concretamente abolita la distinzione tra le figure di accompagnatore e guida turistica<sup>60</sup>, identificando un'unica figura di professione turistica definita "guida accompagnatrice". Come sopra specificato le guide turistiche appartenenti ad altri paesi membri sono legittimate ad esercitare la professione anche in Italia in libera prestazione di servizi. Era facile prevedere che ciò avrebbe determinato una «discriminazione alla rovescia» per le guide abilitate in Italia, la cui abilitazione viene rilasciata dalle regioni. Per tale ragione non si può escludere l'applicazione del d.lgs. 206 del 2007 ai professionisti italiani del settore. Inoltre, la limitazione territoriale per lo svolgimento dell'attività di guida turistica risulterebbe illegittima in base a quanto segue:

«lesione del principio della libera prestazione dei servizi» di cui art. 40 del Trattato CE (ex art. 49 Trattato CEE);

«Violazione del rispetto del vincolo comunitario» di cui all'art. 117 1° comma Cost.;

«tutela della libera concorrenza», che rientra nell'esclusiva competenza statale dell'art. 117 2° comma, lettera e) Cost.

Il TAR Sicilia, in relazione ad un ricorso presentato per l'equiparazione della figura di accompagnatore a quella di guida turistica, ha condiviso, tra l'altro, la tesi della discriminazione "al contrario" di guisa che le guide straniere, fornite di unica abilitazione possano in Italia svolgere il servizio in origine destinato (anche) agli accompagnatori.

L'articolo 59 del Trattato ha non di meno lo scopo di eliminare le restrizioni alla libera prestazione di servizi da parte di persone non stabilite nello stato sul cui il territorio deve essere fornita la prestazione<sup>61</sup>. Gli art. 59 e 60 del Trattato prescrivono l'eliminazione non solo di tutte le discriminazioni nei confronti del prestatore a causa della sua cittadinanza ma anche a tutte le sue prestazioni alla libera prestazione di servizi imposte dal fatto che il prestatore è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui deve essere fornita la prestazione.

L'accompagnamento professionale, da parte di guide turistiche provenienti da altri paesi dell'Unione garantisce una qualità di acquisizione delle notizie, grazie alla familiarità della lingua posseduta dal professionista che accompagna il gruppo. A tal proposito, è opportuno osservare che l'abilitazione prevista per una o più lingue, da parte delle regioni

<sup>60</sup> TAR Sicilia, sezione staccata di catania (Sezione IV) sent. N. 1926 del 2014

<sup>61</sup> Sent. 10 febbraio 1982, Transporoute n. 14 della motivazione causa 76/81 Rac. Pag. 417.

determina una discriminazione “al contrario” nei confronti delle guide italiane. Infatti, se una guida italiana viene abilitata per una determinata lingua, ma successivamente per conto proprio si specializza in altre lingue ed è, pertanto, in grado di offrire un servizio di qualità linguistica, sembra assolutamente discriminatoria l'imposizione data dalla precedente abilitazione linguistica. Va considerato, inoltre, che alcune regioni provvedono a bandire appositi concorsi, per l'acquisizione delle qualifiche professionali linguistiche ivi inclusa l'estensione linguistica in lassi temporali che non rispondono alle esigenze del mercato e degli stessi professionisti<sup>62</sup>.

L'articolo 53 della legge n. 234/2012 dispone che non trovano applicazione norme, nei confronti dei cittadini italiani, che producano effetti discriminatori nei confronti dei cittadini degli altri paesi membri. Pertanto, se l'Italia riconosce la figura di guida accompagnatrice, come stabilito in ambito Unione europea non può non permettere agli accompagnatori italiani di operare anche come guide turistiche.

Va inoltre osservato che una gestione redditizia dei viaggi, specialmente quelli di gruppo, dipende dalla reputazione professionale dell'organizzatore che è sottoposto alla pressione concorrenziale di altre imprese di turismo, e che la conservazione di tale reputazione e la pressione della concorrenza determinano già una selezione delle guide turistiche e un controllo della qualità delle loro prestazioni. Tale circostanza può contribuire alla tutela dei consumatori ed alla conservazione nazionale del patrimonio storico ed artistico.

## 8.4 STATO PREVIDENZIALE DELLE PROFESSIONI TURISTICHE

Reddito di lavoro autonomo in senso proprio art. 49 comma 1 del T.U.I.R. partita IVA e rispettare gli obblighi contabili ai fini delle imposte dirette e indirette;reddito di lavoro autonomo secondo le disposizioni contenute art. 50 del D.P.R. 917/86. una fattura/parcella per i compensi che per la stessa gli vengono corrisposti deve evidenziare l'esenzione IVA ex art. 10 comma 22 D.P.R. 633 /72 e successive modifiche, di regola (a tal proposito art. 13 L. 23/12/2000, n. 388), la ritenuta di acconto sempre del 20%, deve essere trattenuta e versata a cura del sostituto d'imposta.

Se la professione turistica è svolta come “Occupazione prevalente”, è obbligato all'iscrizione INPS gestione speciale commercianti per il disposto combinato di due norme, la prima relativa ad una Legge del 1965, la n.170 all'art.29, che disciplina i Maestri di Sci, le Guide e le guide turistiche e l'altra, più recente, contenuta nel collegato alla Finanziaria del 1997 all'art.1 comma 205, che prevede espressamente l'obbligo, anche, per altre figure professionali (Circolare INPS n° 25 del 07/02/1997).

Se la professione è esercitata in due o più “Attività autonome”: l'attività prevalente è quella assorbente alla cui gestione previdenziale dovranno essere versati i contributi.

Nel caso in cui il professionista del turismo sia uno “Studente” che esercita la professione in modo meramente occasionale, nulla è dovuto all'INPS.

## 8.5 LE NORME PER LE PROFESSIONI TURISTICHE NELLE REGIONI ITALIANE

**ABRUZZO** - Legge regionale 14 luglio 1987 n. 39 “Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, d'interprete turistico e di accompagnatore turistico”. Legge regionale 16 ottobre 1996, n. 94 “Ordinamento della professione di maestro di sci” Legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 “Ordinamento della professione di guida alpina - maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo”. Legge regionale 6 luglio 2006, n. 23 “Nuovo ordinamento delle professioni legate al turismo “Maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada”.

**BASILICATA** - Legge regionale 29 marzo 1993 n. 16 “Disciplina della professione di maestro di sci e dell'esercizio delle scuole di sci in Basilicata in attuazione della legge 8 marzo 1991, n. 81”. Legge regionale 17 gennaio 1994 n. 4 recante “Modifica ed integrazione alla Legge Regionale 29 marzo 1993 n. 16 avente ad oggetto "Disciplina della professione di maestro di sci e dell'esercizio delle scuole di sci in Basilicata in attuazione della Legge 8 marzo 1991, n. 81" Legge regionale 14 dicembre 1999 n. 35 recante “Modifica ed integrazione dell'art. 11 alla Legge Regionale 29 marzo 1993 n. 16 avente ad oggetto "Disciplina della professione di maestro di sci e dell'esercizio delle scuole di sci in Basilicata in attuazione della Legge 8 marzo 1991, n. 81" Legge regionale 8 settembre 1998 n. 35 “Disciplina delle professioni di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore ed animatore turistico, guida esclusiva di parco nazionale”.

**CALABRIA** - Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 “Riordino dell'organizzazione turistica regionale”. Dall'articolo 31 all'articolo 38 - Guida turistica - accompagnatore turistico - animatore turistico - guida naturalistico - ambientale - animatore del patrimonio e delle risorse culturali - promotore turistico delle risorse ambientali e culturali - programmatore e promotore turistico chi, per professione, progetta e promuove l'offerta turistica. Legge regionale 18 maggio 2004, n. 17 “Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo”. Istruttore subacqueo – guida subacquea

<sup>62</sup> Regione Sicilia - I concorsi per l'acquisizione della professione di guida turistica sono stati espletati negli anni 1999 e 2014.

**CAMPANIA** - Legge regionale 8 marzo 1985, n. 14 recante “Disciplina dell'insegnamento dello sci in Campania”. Maestro di sci - La Legge Regionale 16 marzo 1986, n. 11 recante “Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche”. Guida turistica - interprete turistico - accompagnatore turistico o corriere - organizzatore professionale di congressi - istruttore nautico - maestro di sci - guida alpina - guida speleologica - animatore turistico

**EMILIA ROMAGNA** - Legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico” (sostituito titolo da art. 1 L.R. 27 maggio 2008 n. 7) Legge regionale 6 aprile 2001, n. 8 “modifica alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4, recante "norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento" (legge di pura modifica. vedi art. 11 l.r. 1 febbraio 2000 n. 4). DGR n. 1515 24 ottobre 2011 “Disposizioni attuative della l.r. 4/2000 per l'esercizio delle attività di accompagnamento turistico- guida turistica - accompagnatore turistico e guida ambientale escursionistica Legge regionale 1 febbraio 1994, n. 3 “Ordinamento della professione di guida alpina” (titolo sostituito da art. 13 l.r. 1 febbraio 2000 n. 4) Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 1 febbraio 2000 n. 4 L.R. 25 febbraio 2000 n. 13 L.R. 13 novembre 2001 n. 38. Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 “Ordinamento de professione di maestro di sci ”Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 10 aprile 1995 n.30; L.R. 25 febbraio 2000 n. 13; L.R. 13 novembre 2001 n. 38; L.R. 28 luglio 2004 n. 17; L.R. 1 giugno 2006 n. 5

**FRIULI-VENEZIA GIULIA** - Legge regionale n. 2 del 16 gennaio 2002 “Disciplina organica del turismo”. Modificata da: L. R. 13/2002;L. R. 18/2003,L. R. 18/2004;L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera da art. 6, comma 84, L. R. 15/2005;L. R. 29/2005;L. R. 7; L. R. 30/2007. Il DPR Regione Friuli Venezia Giulia 0173 dell'1 luglio 2009 ha modificato l'allegato A - Visto il decreto del 21 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e L.R. n. 2 del 2010. Dall'articolo 112 all'articolo 151 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 agosto 2002, n. 0241/Pres. Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 138 della legge regionale 2/2002. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci. Guida turistica - accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica- guida alpina- maestro di alpinismo e aspirante guida alpina - guida speleologica - maestro di speleologia e aspirante guida speleologica - maestro di sci

**LAZIO** - Legge regionale 19 Aprile 1985, n. 50 “Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico”; modificata da leggi regionali: 16 novembre 1988, n. 74; 30 novembre 1994, n. 33; 4 settembre 2000, n. 26; 28 ottobre 2002, n. 34 Legge regionale 14 Giugno 1996, n. 21 “Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci”. Legge regionale 13 luglio 1998 n. 29 “Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 concernente: "disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci”.

**LIGURIA** - Legge regionale 23 dicembre 1999 n. 44 “Norme per l'esercizio delle professioni turistiche”. Guida turistica - della guida ambientale e escursionistica - accompagnatore turistico - della guida subacquea - direttore d'albergo e dell'organizzatore di congressi Legge regionale 7 ottobre 2009 n. 40 “Testo unico della normativa in materia di sport” maestri e scuole di sci da articolo 34 ad articolo 43 Legge regionale 15 ottobre 2008 n. 36 “Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2001, n. 19 (norme per la disciplina degli operatori del turismo subacqueo)”. Istruttore subacqueo - guida subacquea.

**LOMBARDIA** - Legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia". REGOLAMENTO REGIONALE 6 dicembre 2004 , N. 10 "Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia" - Con modifiche da RR n. 6 – 2009 - maestro di sci e guida alpina Legge regionale 16 LUGLIO 2007 n. 15 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo” Dall'articolo 66 all'articolo 78 - guida turistica - accompagnatore turistico.

**MARCHE** - Legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 “Disciplina delle attività professionali nei settori del Turismo e del Tempo Libero”. Esercizio della professione di maestro di sci - guida alpina- maestro di alpinismo e aspirante guida - Accompagnatore di media montagna - guida speleologica Legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “ Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”. Dall'articolo 58 all'articolo 70 Delibera di Giunta Regionale del 29 giugno 2007 n. 725 “Esercizio delle funzioni amministrative relative alle professioni turistiche”. - L.R. 9/2006. Guida turistica – accompagnatore turistico - tecnico di comunicazione e marketing turistico - guida naturalistica o ambientale escursionistica

**MOLISE** - Legge Regionale 8 Gennaio 1996, n° 1 “Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise”. Legge Regionale 9 settembre 2011, n. 29. “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella regione Molise)” Legge regionale 27 novembre 1996 n. 36 “Disciplina per la regolamentazione delle attività di guida turistica di interprete turistico e di accompagnatore turistico”.



**PIEMONTE** - Legge regionale 13 luglio 1992, n. 35. (Testo coordinato) “Interventi a sostegno e promozione della professione di Guida Alpina”. Modificata da l.r. 28/2008, l.r. 22/2009 Legge regionale 23 novembre 1992, n. 50. (Testo coordinato) “Ordinamento della professione di maestro di sci”. Modificata da l.r. 41/1994, l.r. 33/2001, l.r. 01/2005, l.r. 22/2009, l.r. 38/2009 a) Maestri di sci alpino; b) Maestri di sci di fondo; c) Maestri di snowboard Legge regionale 29 settembre 1994, n. 41. (Testo coordinato) “Ordinamento della professione di guida alpina”: a) aspirante guida b) guida alpina maestro di alpinismo. Modificata da l.r. 33/2001, l.r. 38/2009 Legge regionale 26 novembre 2001, n. 33. (Testo coordinato) “Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 'Ordinamento della professione di maestro di sci' e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 'Ordinamento della professione di guida alpina’”. Modificata da l.r. 38/2009 D.G.R. 22 Giugno 2009, n. 27-11643 L.R. 26 novembre 2001 n. 33, art. 2 comma 5. Individuazione della figura di accompagnatore cicloturistico e modifiche ai provvedimenti relativi alle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, accompagnatore di turismo equestre e accompagnatore naturalistico o guida escursionistica ambientale. Disposizioni di attuazione della L.R.33/2001.

**PUGLIA**<sup>63</sup> - LEGGE REGIONALE 25 maggio 2012, n. 13 “Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province”.

**SARDEGNA** - Legge regionale 18 dicembre 2006 n. 20 recante “Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi”. ASSESSORATO DEL TURISMO ARTIGIANATO E COMMERCIO L’Assessore DECRETO n. 4 del 21 febbraio 2007 Oggetto: L. R. n. 20 del 18 dicembre 2006. Modalità attuative degli esami per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di guida turistica, guida ambientale-escursionistica e direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo. Disciplina transitoria dell’accesso alla professione e coordinamento con le segreterie dei registri provinciali. ASSESSORATO DEL TURISMO ARTIGIANATO E COMMERCIO L’Assessore DECRETO n. 15 del 14 maggio 2007 Oggetto: L. R. n. 20 del 18 dicembre 2006. Modalità attuative degli esami per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di guida turistica, guida ambientale-escursionistica e direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo. Disciplina transitoria dell’accesso alla professione e coordinamento con le segreterie dei registri provinciali. Integrazione al DECRETO n. 4 del 21 febbraio 2007. La Legge regionale 26 febbraio 1999 n. 9 recante “Norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo”. Istruttore subacqueo – guida subacquea

**SICILIA** - Legge regionale 6 aprile 1996 n. 28 “Ordinamento delle professioni di guida alpina e di guida Vulcanologia” - Guida alpina: a) aspirante guida b) guida alpina-maestro di alpinismo. Legge regionale 3 maggio 2004 n. 8 “Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale - escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea”. Modificata da LR n. 6/2009 Legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009”. Articolo 72 - guida turistica (revisione ambiti territoriali) DECRETO 10 agosto 2011. Modifica del decreto 21 aprile 2010, concernente modalità di iscrizione all’albo regionale delle guide subacquee e agli elenchi degli istruttori subacquei e disciplina delle attività dei centri di immersione e delle scuole sub.

**TOSCANA** - Legge regionale 23 marzo 2000 n. 42 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” modificata dalla Legge regionale 17 gennaio 2005, n. 14 Titolo III, Capo I artt. 98-155 disciplinano le professioni del turismo Testo coordinato DPGR 23.4.2001. n. 18R e DPGR 7.8.2007, n. 45R “Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo l.r. 23 giugno 2003 n. 30 recante “Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” Guida turistica – accompagnatore turistico - Guida ambientale - Maestro di sci - Guida alpina: a) aspirante guida -b) guida alpina - maestro d'alpinismo.

**REGIONE TRENINO ALTO ADIGE - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO** - Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33 Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4 “Approvazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33” Ordinamento delle guide alpine - guide sciatori” Legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5 recante “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci” Delibera 3890 del 25.10.2004 “Requisiti richiesti ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 6, della L.P. 19/02/2001, n. 5”.

---

<sup>63</sup> LA CORTE COSTITUZIONALE con la SENTENZA N. 132 ANNO 2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, nonché degli artt. 4, 7 e 8 della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2008, n. 37 (Norme in materia di attività professionali turistiche), e, per conseguenza, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, della restante parte della legge. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 il 12 aprile 2010. “Art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell’impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata”.

**REGIONE TRENTO ALTO ADIGE - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO** - Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 "Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre". Modificata da: l.p. 7 luglio 1997, n. 10, l.p. 19 febbraio 2002, n. 1.; l.p. 21 dicembre 2007, n. 23; l.p. 17 dicembre 2009, n. 18. Legge provinciale 17 dicembre 2009, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre)". DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 luglio 1997, n. 14-58/Leg "Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 e s.m. - Regolamento di esecuzione della normativa provinciale concernente la disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre". Legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)". Modificata da: l.p. 3 febbraio 1995, n. 1; l.p. 12 febbraio 1996, n. 3; l.p. 9 settembre 1996, n. 8; l.p. 7 luglio 1997, n. 10; l.p. 11 settembre 1998, n. 10; l.p. 22 marzo 2001, n. 4; l.p. 11 marzo 2005, n. 3; l.p. 29 dicembre 2005, n. 20; l.p. 21 dicembre 2007, n. 23; l.p. 28 marzo 2009, n. 2. Guida alpina a) aspirante guida; b) guida alpina-maestro di alpinismo. Maestro di sci a) le discipline alpine; b) le discipline del fondo; c) le discipline dello snowboard DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento" - a) aspirante guida; b) guida alpina-maestro di alpinismo. Maestro di sci a) le discipline alpine; b) le discipline del fondo; c) le discipline dello snowboard

**UMBRIA** - La Legge regionale 27 dicembre 2006 n. 18 Titolo IV, art. 81-93 recante "Legislazione turistica regionale" a) guida turistica specializzata; b) guida ambientale-escursionistica; c) accompagnatore turistico. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2005 n. 1166 . Atto di indirizzo per lo svolgimento delle sessioni di esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. approvazione schemi di bandi d'esame per guida ed accompagnatore turistico.

**VALLE D'AOSTA** - Legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 recante "Disciplina della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta". Legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 recante "Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7 Legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 "Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino". Dall'articolo 19 all'articolo 27 La Legge regionale 31 dicembre 1999 n. 44 recante "Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle n d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 E 16 dicembre 1992 n. 74. Legge regionale 17 marzo 2005 n. 6 "Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74). Legge regionale 13 novembre 2007 n. 29 "Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74)".

**VENETO** - La Legge Regionale 4 novembre 2002 n. 33 "Testo Unico in materia di turismo" disciplina le professioni turistiche nel Titolo II, Capo IV, artt. 82-90 che si dividono in: guida, accompagnatore e animatore turistico e guida naturalistico - ambientale. Vi sono peraltro contenute norme particolari in materia di turismo in mare a finalità ittica, escursionistica e ricreativa e pescaturismo (artt. 124-128). La Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 recante "Nuova disciplina della professione di guida alpina" : a) aspirante guida; b) guida alpina - maestro di alpinismo. La Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 recante "Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci" La Giunta regionale, con Dgr n. 1981 del 03/07/2007 fornisce taluni elementi di esplicitazione e di chiarimento in ordine alla applicazione della nuova normativa in materia di professioni turistiche.

Fac-simile di domanda da presentare in carta legale da € 14,62 o in carta semplice, ma con marca da bollo da € 14,62

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo

Via della Ferratella in Laterano 51

00184 ROMA

**OGGETTO: d.lgs. 206/07 di recepimento della direttiva comunitaria 2005/36 - Riconoscimento qualifica di guida turistica.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, cittadino/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ Via/Piazz \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

in possesso della qualifica di GUIDA TURISTICA, acquisita in \_\_\_\_\_<sup>1</sup> presso \_\_\_\_\_<sup>2</sup>, oppure in possesso della formazione professionale acquisita in \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

**Chiede**

il riconoscimento del suddetto titolo o formazione professionale per esercitare la professione di guida turistica a \_\_\_\_\_<sup>5</sup>

nelle seguenti lingue: \_\_\_\_\_<sup>6</sup> non sussistendo impedimenti di tipo penale e professionale all'esercizio della stessa.

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, dichiara vero quanto sopra (D.P.R. 28.12.2000, n.445).

Si chiede che eventuali comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo:

Allega: <sup>7</sup>

Data

Firma

- 1) Indicare lo Stato che ha rilasciato il titolo
- 2) Indicare il nome dell'ente che ha rilasciato il titolo
- 3) Indicare la città in cui ha sede l'ente che ha rilasciato il titolo
- 4) Indicare la data di rilascio del titolo
- 5) Indicare in quale ambito territoriale si vuole esercitare in Italia
- 6) Indicare le stesse lingue indicate sul tesserino di guida estero
- 7) Allegati:
  - a) Curriculum vitae firmato
  - b) Certificato o copia autenticata di un documento che attesti la propria nazionalità
  - c) Copia autenticata del diploma di scuola media superiore
  - d) Copia autenticata del titolo professionale con l'indicazione del percorso formativo: materie, durata del corso, etc.
  - e) Dichiarazione che certifichi il possesso di tutti i requisiti per l'accesso alla professione nel Paese di provenienza; tale certificazione potrà essere rilasciata dall'Autorità nazionale competente in materia
  - f) Copia autenticata del tesserino o patentino
  - g) attestati rilasciati da enti o privati (agenzie) relativi all'esperienza professionale
  - h) Eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile per la valutazione dell'istanza
- 8) Allegati nel caso di professione non regolamentata (se nel Paese di provenienza per l'accesso e l'esercizio dell'attività in questione non è richiesto, mancando norme legislative, regolamentari o amministrative, il possesso di alcun requisito particolare):
  - a) Curriculum vitae firmato;

- b) Certificato o copia autenticata di un documento che attesti la propria nazionalità
- c) Copia autenticata del titolo di studio di scuola media superiore
- d) Elenco dettagliato delle prestazioni effettuate per 2 anni nel corso dei precedenti dieci anni con indicazione dei giorni di esercizio, i luoghi oggetto della visita e adeguata certificazione, anche fiscale o esibizione delle fatture o ricevute di pagamento
- e) Eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile per la valutazione dell'istanza

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati dalla relativa traduzione in italiano che deve essere effettuata da traduttori autorizzati e certificata conforme al testo originale dall'Ambasciata o dal consolato italiano competente oppure giurata da un traduttore presso la competente Autorità giudiziaria italiana.

Il titolo di studio e quello professionale devono essere presentati in copia autentica all'originale che risulti già legalizzato a cura della rappresentanza consolare italiana.

Copia di un documento di riconoscimento se l'istanza è inviata per posta

## DICHIARAZIONE PREVENTIVA IN CASO DI SPOSTAMENTO DEL PRESTATORE

Fac-simile di domanda da presentare in carta legale da € 14,62 o in carta semplice, ma con marca da bollo da € 14,62

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento sviluppo e competitività turismo Via della Ferratella in Laterano 51  
00184 ROMA*

*Fax: 06/45532 5426*

Il/La \_\_\_\_\_ sottoscritto/a \_\_\_\_\_, cittadino/a \_\_\_\_\_,  
nato/a \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in qualità di guida turistica

### DICHIARA

di voler effettuare in Italia prestazioni di servizi di guida turistica a carattere temporaneo e occasionale Informazioni sull'assicurazione per la responsabilità professionale (nome della società assicurativa e numero di polizza):  
.....

Si chiede che eventuali comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo:

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, dichiara vero quanto sopra (D.P.R. 28.12.2000, n.445).

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Allega:

- 1) Nel caso di professione regolamentata nel Paese di provenienza:
  - a) copia del passaporto o della carta d'identità;
  - b) certificato attestante che il prestatore è legalmente stabilito nello Stato membro per esercitare la professione e che è in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso alla professione nel Paese di provenienza;
  - c) copia autenticata del titolo professionale di guida turistica oppure copia autenticata del tesserino o patentino di guida turistica se esistente nel Paese di stabilimento.
- 2) Nel caso di professione non regolamentata nel Paese di provenienza:
  - a) copia del passaporto o della carta d'identità;
  - b) dimostrazione con qualsiasi mezzo dell'esercizio effettivo dell'attività per almeno 2 anni dei precedenti 10.

Allo scopo, potranno essere utilmente prodotti l'iscrizione all'assicurazione sociale, da cui emerga l'indicazione specifica relativa allo svolgimento della professione di guida turistica, oppure documentazione comprovante il pagamento delle imposte, dalla quale risulti la professione esercitata. Se lavoratore subordinato, il prestatore dovrà, altresì, produrre un certificato del datore di lavoro che attesti lo svolgimento da parte dello stesso dell'attività di guida turistica. I documenti redatti in lingua straniera ad esclusione del punto a) vanno accompagnati da una traduzione in lingua italiana o quantomeno in inglese o in francese. I dati personali saranno utilizzati, ai sensi del d.lgs. 196/03 nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge.

### ADEMPIMENTI RICHIESTI PER L'ESERCIZIO IN ITALIA DELL'ATTIVITA' DI GUIDA TURISTICA IN REGIME DI PRESTAZIONE OCCASIONALE E TEMPORANEA

Il professionista che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro in Italia per esercitarvi l'attività di guida turistica è tenuto ad informare preventivamente il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo – Ufficio I – Servizio relazioni comunitarie e internazionali con una dichiarazione scritta.

Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso o sino a mutamenti oggettivi della situazione attestata. Ad essa occorre allegare alcuni documenti, previsti dall'art. 10 del d.lgs. 206/07; la documentazione richiesta è diversa a seconda che la professione sia o meno regolamentata nel paese di stabilimento.

Per agevolare tale adempimento da parte del prestatore di servizi, il Dipartimento ha predisposto un modello di dichiarazione, con specifica indicazione dei documenti che occorre allegare. La dichiarazione può essere presentata dal prestatore in qualunque momento, purché prima del compimento della prestazione; non è necessario attendere un riscontro da parte dell'Amministrazione, essendo sufficiente la prova dell'avvenuto invio della dichiarazione e degli altri documenti prescritti.

Il professionista eserciterà in Italia la sua professione con il titolo professionale del Paese di origine ed in caso di controlli da parte delle Autorità locali italiane esibirà copia della dichiarazione e degli allegati, con prova dell'avvenuto invio. Il mancato rispetto dell'obbligo di dichiarazione preventiva comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato dal Dipartimento, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità.

Fac-simile di domanda da presentare in carta legale da € 14,62 o in carta semplice, ma con marca da bollo da € 14,62

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo  
Via della Ferratella in Laterano 51*

**00184 ROMA**

**OGGETTO: D.LGS. 206/07 di recepimento della direttiva comunitaria 2005/36 - Riconoscimento qualifica di accompagnatore turistico.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, cittadino/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

in possesso della qualifica di accompagnatore turistico, acquisita in .....<sup>1</sup> presso .....<sup>3</sup>

Oppure:

in possesso della formazione professionale di accompagnatore turistico per aver esercitato l'attività in questione:

come lavoratore autonomo, dal ..... al ..... (minimo 3 anni)

come lavoratore autonomo o come lavoratore subordinato dal ..... al ..... (minimo 2 anni da autonomo e 3 da subordinato) e di aver in precedenza, per l'attività in questione, conseguito una formazione presso .....<sup>3</sup>

#### CHIEDE

Il riconoscimento della qualifica/formazione posseduta per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle seguenti lingue .....<sup>2</sup>

Dichiara inoltre che non sussistono, per il periodo di soggiorno in Italia, impedimenti di tipo penale e professionale all'esercizio della professione.

Si chiede che eventuali comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo:

Allega: <sup>4</sup>

Data

Firma

- 1) Indicare lo Stato che lo ha rilasciato.
- 2) Indicare le stesse lingue in cui si esercitava nello Stato di provenienza.
- 3) Indicare l'ente o istituto presso cui è stata acquisita la formazione
- 4) Allegati:
  - a) Curriculum vitae firmato
  - b) Certificato o copia autenticata di un documento che attesti la propria nazionalità
  - c) Copia autenticata del titolo di studio di scuola media superiore
  - d) Copia autenticata del titolo professionale con l'indicazione del percorso formativo: materie, durata del corso, etc.
  - e) Dichiarazione che certifichi il possesso di tutti i requisiti per l'accesso alla professione nel Paese di provenienza; tale certificazione potrà essere rilasciata dall'Autorità nazionale competente in materia
  - f) Copia autenticata del tesserino o patentino
  - g) attestati rilasciati da enti (agenzie) relativi all'esperienza professionale
  - h) Eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile per la valutazione dell'istanza
- 5) Allegati nel caso di professione non regolamentata (se nel Paese di provenienza per l'accesso e l'esercizio dell'attività in questione non è richiesto, mancando norme legislative, regolamentari o amministrative, il possesso di alcun requisito particolare):
  - a) Curriculum vitae firmato
  - b) Certificato o copia autenticata di un documento che attesti la propria nazionalità

- c) Copia autenticata del titolo di studio di scuola media superiore con allegata dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità consolare italiana
  - d) Elenco dettagliato delle prestazioni effettuate per 2 anni nel corso dei precedenti dieci anni con indicazione dei giorni di esercizio, i luoghi oggetto del tour e allegando adeguata certificazione, anche fiscale o esibizione delle fatture o ricevute di pagamento
  - e) Eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile per la valutazione dell'istanza
- 5) Allegati per chi rientra nelle ipotesi di cui alle lett. a) e b):
- a) Curriculum vitae firmato
  - b) Certificato o copia autenticata di un documento che attesti la propria nazionalità
  - c) copia autenticata del titolo professionale e dell'eventuale patentino
  - d) attestato relativo alla natura e alla durata dell'attività di accompagnatore turistico rilasciata dall'autorità o dall'organismo competente del paese di provenienza.

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati dalla relativa traduzione in italiano che deve essere effettuata da traduttori autorizzati e certificata conforme al testo originale dall'Ambasciata o dal consolato italiano competente oppure giurata da un traduttore presso la competente Autorità giudiziaria italiana.

Le copie dei documenti devono essere autenticate da una competente Autorità italiana o dall'autorità consolare italiana.

Inoltre, lo stesso titolo II mira a sviluppare il mercato del lavoro attraverso i percorsi

|   |
|---|
| Copia di un documento di riconoscimento se l'istanza è inviata per posta. |
|---|



## **D.P.R.31 agosto 1999, n. 394**

### Articolo 49 - Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni.

1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'art. 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente, all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.

1-bis. Il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie è, comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente.

2. modificato da Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 Art. 60. Abrogazioni

2. A fare data dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, ed il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229.

3. Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nell'articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del presente decreto; tuttavia resta attribuito all'autorità competente di cui all'articolo 5 la scelta della eventuale misura compensativa da applicare al richiedente. 4. Ogni riferimento contenuto in vigenti disposizioni di legge ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all' articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all' articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994 , può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa, nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si può avvalere delle regioni e delle province autonome.

3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento è subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa .

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.

Fac-simile di domanda da presentare in carta legale da € 14,62 o in carta semplice, ma con marca da bollo da € 14,62

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo  
Via della Ferratella in Laterano 51*

**00184 ROMA**

**OGGETTO: D.P.R. 394/99 - Richiesta di riconoscimento della qualifica di accompagnatore turistico conseguita in un Paese non comunitario.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, cittadino/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_/Piazza \_\_\_\_\_ in possesso della qualifica di accompagnatore turistico, acquisita in \_\_\_\_\_<sup>1</sup> presso \_\_\_\_\_<sup>3</sup>.

Oppure: in possesso della formazione professionale di accompagnatore turistico per aver esercitato l'attività in questione: come lavoratore autonomo, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (minimo 3 anni) come lavoratore autonomo o come lavoratore subordinato dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (minimo 2 anni da autonomo e 3 da subordinato) e di aver in precedenza, per l'attività in questione, conseguito una formazione presso \_\_\_\_\_<sup>3</sup>.

#### **CHIEDE**

Il riconoscimento della qualifica/formazione posseduta per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle seguenti lingue: \_\_\_\_\_<sup>2</sup> Dichiara inoltre che non sussistono, per il periodo di soggiorno in Italia, impedimenti di tipo penale e professionale all'esercizio della professione. Si chiede che eventuali comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo:

Allega:<sup>4</sup>

Data \_\_\_\_\_

Firma

- 1) Indicare lo Stato che lo ha rilasciato
- 2) indicare le stesse lingue in cui si esercitava nello Stato di provenienza
- 3) Indicare l'ente o istituto presso cui è stata acquisita la formazione
- 4) Allegati:
  - a) Curriculum vitae firmato
  - b) Certificato o copia autenticata di un documento che attesti la propria nazionalità
  - c) Copia autenticata del diploma di scuola media superiore con dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata o dal Consolato italiano competente.
  - d) Copia autenticata del titolo professionale con l'indicazione del percorso formativo: materie studiate, durata, etc. con allegata dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata o dal Consolato italiano
  - e) Copia autenticata del tesserino o patentino ove previsto
  - f) Attestato relativo alla natura e durata dell'attività rilasciato dall'autorità o organismo competente
  - g) Certificato penale del Paese di provenienza
  - h) Copia autenticata del permesso di soggiorno, per i cittadini residenti in Italia
  - i) Eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile per la valutazione dell'istanza
- 5) Allegati nel caso di professione non regolamentata (se nel Paese di provenienza per l'accesso e l'esercizio dell'attività in questione non è richiesto, mancando norme legislative, regolamentari o amministrative, il possesso di alcun requisito particolare):
  - a) Curriculum vitae firmato
  - b) Certificato o copia autenticata di un documento che attesti la propria nazionalità
  - c) Copia autenticata del titolo di studio di scuola media superiore con allegata dichiarazione di valore

- rilasciata dalla competente autorità consolare italiana
- d) Elenco dettagliato delle prestazioni effettuate per 2 anni nel corso dei precedenti dieci anni con indicazione dei giorni di esercizio, i luoghi oggetto del tour e allegando adeguata certificazione, anche fiscale o esibizione delle fatture o ricevute di pagamento
  - e) Eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile per la valutazione dell'istanza Certificato penale del Paese di provenienza
  - f) Copia autenticata del permesso di soggiorno, per i cittadini residenti in Italia

6) Allegati per chi rientra nelle ipotesi di cui alle lett. a) e b):

- a) Curriculum vitae firmato
- b) Certificato o copia autenticata di un documento che attesti la propria nazionalità
- c) Copia autenticata del titolo professionale con allegato eventuale patentino
- d) attestato relativo alla natura e alla durata dell'attività di accompagnatore turistico rilasciata dall'autorità o dall'organismo competente del paese di provenienza.
- e) Certificato penale del Paese di provenienza
- f) Copia autenticata del permesso di soggiorno, per i cittadini residenti in Italia

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati dalla relativa traduzione in italiano che deve essere effettuata da traduttori autorizzati e certificata conforme al testo originale dall'Ambasciata o dal consolato italiano competente oppure giurata da un traduttore presso la competente Autorità giudiziaria italiana. Il titolo di studio e quello professionale devono essere presentati in copia autentica all'originale che risulti già legalizzato a cura dell'Ambasciata o del consolato italiano competente ovvero muniti del timbro "Apostille".

Copia di un documento di riconoscimento se l'istanza è inviata per posta.

Fac-simile di domanda da presentare in carta legale da € 14,62 o in carta semplice, ma con marca da bollo da € 14,62

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo  
Via della Ferratella in Laterano 51  
00184 ROMA*

**OGGETTO: D.P.R. 394/99 - Richiesta di riconoscimento titolo di formazione professionale di guida turistica conseguito in un Paese non comunitario.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, cittadino/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_/Piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

**Chiede**

il riconoscimento del titolo di guida turistica, acquisito in .....<sup>1</sup> presso .....<sup>2</sup> di .....<sup>3</sup> il .....<sup>4</sup> per esercitare la professione a .....<sup>5</sup>

Chiede inoltre che il riconoscimento sia finalizzato all'esercizio della professione di guida turistica nelle seguenti lingue: .....<sup>6</sup>, non sussistendo, per il periodo di soggiorno in Italia, impedimenti di tipo penale e professionale all'esercizio della stessa.

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, dichiara vero quanto sopra (D.P.R. 28.12.2000, n.445).

Si chiede che eventuali comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo:

Allega: <sup>7</sup>

Data \_\_\_\_\_

Firma

- 1) Indicare lo Stato che lo ha rilasciato
  - 2) Indicare il nome dell'ente che ha rilasciato il titolo
  - 3) Indicare la città
  - 4) Indicare la data di rilascio del titolo
  - 5) Indicare in quale ambito territoriale si vuole esercitare in Italia
  - 6) indicare le stesse lingue indicate sul tesserino di guida o nel titolo professionale
- Copia di un documento di riconoscimento se l'istanza è inviata per posta.
- 7) Allegati:

- a) Curriculum vitae firmato
- b) certificato o copia autenticata di un documento attestante la propria nazionalità
- c) Copia autenticata del permesso di soggiorno
- d) Copia autenticata del diploma di scuola media superiore con dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata o dal Consolato italiano
- e) Copia autenticata del titolo professionale di guida turistica con l'indicazione del percorso formativo: materie studiate, durata, etc. e allegata dichiarazione di valore rilasciata da Ambasciata italiana o Consolato italiano competente
- f) Copia autenticata del tesserino o patentino di guida turistica
- g) Attestati di enti pubblici e privati presso i quali è stata esercitata l'attività
- h) Certificato penale del Paese di provenienza.
- i) Eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile per la valutazione dell'istanza.

7) Allegati nel caso di professione non regolamentata (se nel Paese di provenienza per l'accesso e l'esercizio dell'attività in questione non è richiesto, mancando norme legislative, regolamentari o amministrative, il possesso di alcun requisito particolare):

- a) Curriculum vitae firmato
- b) Copia autenticata del permesso di soggiorno
- c) Certificato o copia autenticata di un documento che attesti la propria nazionalità
- d) Copia autenticata del titolo di studio di scuola media superiore con allegata dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità consolare italiana
- e) Elenco dettagliato delle prestazioni effettuate per 2 anni nel corso dei precedenti dieci anni con indicazione dei giorni di esercizio, i luoghi oggetto della visita e allegando adeguata certificazione, anche fiscale, o esibizione delle fatture o ricevute di pagamento
- f) Eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile per la valutazione dell'istanza
- g) Certificato penale del Paese di provenienza.

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati dalla relativa traduzione in italiano effettuata da traduttori autorizzati ed autenticati dall'Ambasciata o dal consolato italiano competente.

Il titolo di studio e quello professionale devono essere presentati in copia autentica all'originale che risulti già legalizzato a cura dell'Ambasciata o del consolato italiano competente e munito del timbro "Apostille".

## CAPITOLO IX

### LE STRUTTURE RICETTIVE E ALTRE FORME DI RICETTIVITA'

#### 9.1 LE STRUTTURE RICETTIVE APERTE AL PUBBLICO

Titolo III del decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011, "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo"

Nel titolo III<sup>64</sup> (articoli da 8 a 17) il codice ha provato a riordinare ed adeguare la disciplina in tema di strutture ricettive attraverso le definizioni generali delle stesse, in un'ottica di necessaria modernizzazione, di trasparenza e garanzia per il turista degli standard qualitativi e delle condizioni praticate. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 80 del 2012 ha ribadito, tra l'altro, la competenza esclusiva delle regioni in materia di strutture ricettive.

La normativa vigente per, l'avviamento e la conduzione delle strutture ricettive prevede la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Sono state attuate, inoltre, misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure di apertura e operatività di tutte strutture ricettive, mediante l'eliminazione di inutili appesantimenti di natura burocratiche. In particolare, vengono messe a disposizione degli operatori alcune rilevanti misure di semplificazione che consentiranno l'apertura o la modifica dell'attività mediante una semplice comunicazione (S.C.I.A.) nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241<sup>65</sup>, e ad un unico interlocutore (S.U.A.P.) di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133<sup>66</sup>, e del relativo regolamento attuativo, fatte salve le forme di semplificazione più avanzata previste dalle specifiche discipline regionali. L'avvio e l'esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelle relative all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Al fine di garantire l'applicazione dei principi di trasparenza, uniformità, celerità del procedimento ovvero la maggiore accessibilità del mercato si applicano alle imprese del presente capo le disposizioni relative allo Sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del relativo regolamento attuativo, fatte salve le forme di semplificazione più avanzata previste dalle specifiche discipline regionali.

Le strutture ricettive, come già detto, sono disciplinate dalle norme regionali. La norma nazionale: la legge quadro n. 217/1983, abrogata dalla legge n. 135/2011, a sua volta abrogata dal "Codice del turismo" D.lgs n. 79/2011, aveva individuato le seguenti tipologie di esercizi ricettivi: gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.

La predetta legge 217/1983 ha rappresentato la norma di riferimento in base alla quale, le regioni hanno successivamente disciplinato il settore ricettivo.

#### **Attività ricettiva aperta al pubblico**

1. Le strutture turistico ricettive aperte al pubblico si distinguono in:

- a) strutture ricettive alberghiere;
- b) strutture ricettive extralberghiere;
- c) strutture ricettive all'aria aperta.

---

<sup>64</sup> La Corte cost. Con sentenza n. 80/2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale artt: 8, 9, 10, - 11, comma 1, - 12, 13, 14, 15, 16, 18, - 20, comma 2, - 21, - 23, commi 1 e 2, - 30, comma 1, - 68 e 69

<sup>65</sup> Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo art. 19: SCIA

<sup>66</sup> Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" art. 38: Impresa in un giorno.

### Strutture ricettive alberghiere

Sono strutture turistico ricettive alberghiere aperte al pubblico le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite e unità abitative fornite di servizio autonomo di cucina.

Sono strutture ricettive alberghiere:

- a) gli alberghi;
- b) i motel;
- c) i villaggi-albergo;
- d) le residenze turistico-alberghiere.

a) Sono *alberghi* le strutture turistico ricettive aperte al pubblico a gestione imprenditoriale unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, e unità abitative.

b) Sono *motel* gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburanti.

c) Sono *villaggi-albergo* le strutture ricettive che, in un'unica area, forniscono agli utenti unità abitative dislocate in più stabili con servizi centralizzati.

d) Sono *residenze turistico alberghiere* le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori, tra i quali un angolo cottura, in unità abitative.

I requisiti minimi delle strutture ricettive alberghiere, ai fini della classificazione sono:

a) capacità ricettiva non inferiore a *sette camere*, oppure, sette suite/junior suite, ovvero, sette unità abitative con esclusione delle dipendenze, l'unità abitativa deve essere identificata attraverso la numerazione della stessa;

#### *Superfici e cubatura minime per le strutture ricettive alberghiere*

Per le strutture ricettive alberghiere, in materia di superfici e cubature minime si applica la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437. Pertanto, con riferimento alla superficie, la stessa per ogni unità abitativa non potrà essere inferiore a mq. 8 per un posto letto; mq. 14 per due posti letto; mq. 20 per tre posti letto; mq. 26 per quattro posti letto.

Per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore dell'art. 7 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, è consentita una riduzione della superficie e della cubatura delle stanze a un letto e delle camere a due o più letti fino al venticinque per cento nelle strutture alberghiere classificate a una stella, due stelle o tre stelle e fino al venti per cento nelle strutture alberghiere classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso.

Le superfici di cui sopra dovranno essere considerate al netto dei servizi igienici ubicati all'interno delle camere.

### Strutture ricettive extralberghiere

Sono strutture turistico ricettive extralberghiere aperte al pubblico, a gestione unitaria:

- a) gli alloggi agrituristici
- b) gli alloggi del turismo rurale;
- c) gli esercizi di affittacamere;
- d) le case ed appartamenti per le vacanze;
- e) le case per ferie;
- f) gli ostelli per la gioventù;
- g) i rifugi alpini o montani;

h) i bed & breakfast.

a) Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli, come singoli imprenditori o in altre forme giuridiche, purché sia sempre presente almeno un imprenditore agricolo, articolo 2135 del Codice Civile.

b) Gli alloggi del turismo rurale rientrano nel contesto del turismo rurale inteso come una specifica articolazione dell'offerta turistica, composta da un complesso di attività che comprende ospitalità, ristorazione, attività sportive e del tempo libero, finalizzate alla corretta fruizione dei beni ambientali, culturali del territorio rurale.

c) Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggi ed eventualmente servizi complementari, anche giornalmente ed in forma imprenditoriale, senza l'obbligo della dimora del titolare.

d) Case ed appartamenti per le vacanze. Sono immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

e) Le case per ferie. Sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dei canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

f) Gli ostelli per la gioventù. Sono le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani.

g) I rifugi alpini o montani sono locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane al di sopra dei m. 600 s.l.m. fuori dai centri urbani. L'altezza dei 600 metri va intesa, non solo per la struttura, ma anche per l'area in cui la stessa struttura insiste.

h) Per bed and breakfast si intende un'attività ricettiva esercitata da soggetti che avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione fino ad un massimo di 5 camere, con non più di 4 posti letto per camera, non sovrapponibili, fornendo alloggio e prima colazione in qualsiasi forma giuridica esercitata.

### Strutture ricettive all'aria aperta

Sono strutture turistico ricettive all'aria aperta aperte al pubblico, a gestione unitaria:

a) i campeggi;

b) i villaggi turistici;

c) le aree attrezzate di sosta temporanea.

a) I campeggi sono esercizi ricettivi all'aria aperta, a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio ed eventuali servizi complementari ai turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

b) I villaggi turistici. Sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento. Per allestimenti minimi si intendono tende, roulotte, prefabbricati, unità abitative fisse e similari. Sono classificati in tre categorie contrassegnate con quattro, tre e due stelle. Per l'attribuzione della classifica valgono i parametri previsti per i campeggi:

c) Aree attrezzate di sosta temporanea

I comuni sprovvisti di campeggi, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori dei campeggi di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto della presente legge nonché delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione. I comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. Nelle predette aree la permanenza è consentita per un periodo massimo di 24 ore consecutive'.

### *Comunicazione attrezzature e servizi*

I gestori delle strutture turistico ricettive comunicano alla Provincia: i dati sull'attrezzatura dell'esercizio in relazione ai



servizi offerti.

#### *Modalità di comunicazione*

1. Le comunicazioni sono inoltrate in triplice copia alla Provincia.
2. La Provincia ricevute le comunicazioni, trasmette una copia vidimata delle tabelle, ai titolari delle imprese, per la esposizione al pubblico.
3. La Provincia, all'atto dell'apposizione del visto, può apportare le necessarie correzioni in caso di errata indicazione dei servizi offerti, ed eliminare quelli non previsti in sede di preesistente classificazione, o di auto dichiarazione di classificazione, od oggetto di provvedimento modificativo.
4. La Provincia, entro i successivi trenta giorni, trasmette una copia delle comunicazioni all'Agenzia nazionale del turismo (ENIT), secondo le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ai fini del tempestivo e corretto espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di dati statistici.
5. I titolari di imprese turistico ricettive, comunicano la presenza degli ospiti all'interno della struttura, alle autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo n. 40 della legge 22 dicembre 2011, n. 214. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e del decreto del Ministero dell'interno del 7 gennaio 2013".

#### *Procedure per la comunicazione delle tariffe*

1. Le comunicazioni riportano i prezzi dei servizi liberamente determinati dagli operatori, in base a quanto disposto dalle norme regionali.
2. Se in un esercizio ricettivo una camera a due letti è assegnata a una sola persona e ciò non è stato espressamente richiesto, il prezzo non può superare quello massimo previsto per le camere a un letto (Art.7 del Regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 244).

#### *Pubblicità delle tariffe*

1. La tabella generale, vidimata dalla Provincia indica i prezzi di tutti i servizi praticati ed è esposta, in modo visibile al pubblico, nell'ufficio di ricevimento degli ospiti.
2. E' altresì esposto in modo visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, il cartellino contenente il prezzo degli stessi, conforme ai contenuti della tabella.

#### *Obbligatorietà della classifica*

1. La classificazione è obbligatoria ed è requisito indispensabile per l'esercizio di un'attività turistico ricettiva, secondo i parametri definiti dalle regioni, relativi alle specifiche tipologie ricettive. La classificazione deve essere rinnovata, ogni 5 anni, o nel caso in cui si verificano modifiche: oggettive relative alla struttura o soggettive relative al gestore.
2. All'esterno di ciascun esercizio ricettivo deve essere esposta in modo visibile una targa contenente:
  - a) la tipologia; b) la denominazione; c) il numero delle stelle corrispondente alla classificazione.
3. Il titolare di un'impresa turistico – ricettiva, tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) comunica allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) la classifica iniziale e le eventuali modifiche.

#### *Segnalazione certificata inizio attività (SCIA)*

**Disposizioni per l'attuazione della legislazione regionale sulla semplificazione amministrativa, per l'avviamento e la gestione delle strutture turistico ricettive aperte al pubblico in Sicilia. "(SCIA) Segnalazione certificata di inizio attività – (SUAP) Sportello Unico per le Attività Produttive".**

L'apertura, il trasferimento e le modifiche riguardanti l'esercizio delle strutture turistico ricettive sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modificazioni presentata dal titolare o, se persona diversa, dal gestore e dal suo eventuale rappresentante legale ovvero in caso di persona giuridica dalla persona che ne ha la rappresentanza legale con menzione del mandato, al Comune in cui è ubicata la struttura.

## 9.2 LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE STANDARD MINIMI NAZIONALI E DOTAZIONI

Per classifica si intende l'attribuzione di una tipologia alle strutture ricettive aperte al pubblico e, dove previsto, la relativa categoria secondo quanto disposto dalle norme vigenti. I sistemi di classificazione sono l'insieme di atti normativi e di processi utilizzati per valutare la qualità delle singole strutture. L'unità di misura della qualità delle strutture ricettive è la "categoria". Risulta estremamente difficile differenziare l'offerta in base a parametri che siano riconoscibili soprattutto dall'utente/cliente/turista e che possano rappresentare quindi da un lato un efficace veicolo comunicativo e da un altro una "potenziale" garanzia di affidabilità e di qualità dell'offerta. In questa interpretazione, ci si riferisce alle caratteristiche qualitative legate alla qualità soggettiva del servizio e non di quella oggettiva relativa alla dotazione strutturale (ovvero dei servizi fruibili).

La classificazione delle strutture ricettive dovrebbe rendere più trasparente e leggibile la qualità del sistema turistico, è quindi un dato che influenza sempre più la scelta del cliente. A questo proposito, un'analisi pubblicata da Amadeus afferma che il cliente alberghiero, in particolare il viaggiatore, può essere definito con due parole: demanding e educated. I due aggettivi stigmatizzano la percezione del crescente livello di autoconsapevolezza del cliente. Il grado di aspettativa ex-ante del cliente nei confronti dell'acquisto di questo tipo di servizi è sempre più presente e cresce in proporzione diretta alla conoscenza globale dell'offerta ricettiva. Gli alberghi quindi dovrebbero saper rispondere alle attese di un cliente che sempre più fa precedere l'acquisto da una ricerca puntuale di informazioni pertinenti.

Oggi più che mai dunque la misura della qualità di un intero sistema turistico è strettamente correlata alla possibilità di accedere a una informazione il più possibile corretta riguardo le caratteristiche dell'offerta dei servizi turistico-ricettivi.

La scelta dei criteri e degli standard di valutazione, così come i soggetti che operano l'analisi dei servizi turistici, ricoprono un ruolo determinante nella definizione della qualità dell'informazione destinata al cliente.

Anche la scelta dei parametri adottati per valutare la qualità influenzano significativamente la classificazione alberghiera e dunque hanno un ruolo importante nella rappresentazione del livello qualitativo del sistema considerato.

E' possibile raggruppare la molteplicità dei parametri scelti per la valutazione in macro-aree che fanno capo alla qualità fisica dello stabile, al numero di servizi offerti e al grado di professionalità delle risorse umane impiegate che entrano, direttamente o indirettamente, a contatto col cliente e al grado di sicurezza anche dell'edificio.

Quando tutti questi fattori eterogenei si traducono in classificazione alberghiera, il risultato è spesso di difficile lettura per il consumatore, che anziché orientarsi tra standard omogenei finisce per cimentarsi in una improba caccia al tesoro.

L'armonizzazione della qualità alberghiera a livello nazionale, europeo ed extraeuropeo, è da tempo oggetto di attenzione e discussione ma è ancora lungi dall'essere risolta. Sebbene da molti anni si sia avviato a livello internazionale un processo per armonizzazione i parametri, la natura fortemente frazionata degli organi nazionali o locali che misurano e fissano gli standard di qualità alberghiera, ha fatto sì che permangano discrepanze significative, che poco si accordano con la necessità di standard di qualità condivisi e perciò riconoscibili.

Nel mercato globale, la frammentazione è un dato critico se non è penetrabile, leggibile e perciò difficilmente interpretabile in termini di scostamento tra promessa e realtà.

Si deve a ISO, nel 1997 la creazione di un teamwork specializzato con lo stesso intento. Il risultato fu alla realizzazione del programma ISO 9000, che presupponeva l'adozione di standard internazionali di qualificazione degli hotel.

Molto interessante la proposta dell'HOTREC - Confederazione degli Hotel, Ristoranti e Caffè dell'UE (HOTREC). Classificazione alberghiera in Europa - 21 principi HOTREC per l'elaborazione / la revisione di sistemi di classificazione alberghiera nazionali / regionali in Europa<sup>67</sup>:

1. I sistemi di classificazione devono mettere a disposizione degli ospiti informazioni precise ed accurate;
2. I criteri dei sistemi di classificazione (riassunto e lista completa) vanno pubblicati on-line su [www.hotelstars.org](http://www.hotelstars.org) per tutti gli ospiti in inglese e nella rispettiva lingua nazionale;
3. Gli ospiti dovranno ricevere informazioni trasparenti sul sistema di classificazione e sulla classificazione di un esercizio;

---

<sup>67</sup> Sotto il patronato di HOTREC – Hotels, Restaurants & Cafés in Europe – le associazioni alberghiere di Germania, Paesi Bassi, Austria, Svezia, Svizzera, Repubblica Ceca e Ungheria hanno fondato la Hotelstars Union. Nel frattempo anche i seguenti Paesi sono entrati a far parte della famiglia delle stelle: Estonia (2011), Lettonia (2011), Lituania (2011) e Lussemburgo (2011). Prosta di classifica Accettata dall'assemblea generale di HOTREC a Barcellona, 6 novembre 2009

4. Premessa di base di un sistema di classificazione è il rispetto delle norme di legge;
5. Negli esercizi di ogni categoria di stelle pulizia e conformità agli standard devono essere garantiti;
6. I sistemi di classificazione dovranno sostenere l'impiego di strumenti di gestione qualità;
7. I tour operator e le agenzie viaggi nonché i portali di prenotazione alberghiera e i portali di rating sono invitati a fare buon uso della classificazione ufficiale. Se oltre a ciò ricorrono anche ad un proprio schema di valutazione lo dovrebbero indicare esplicitamente;
8. I sistemi di classificazione devono garantire che ai tour operator, alle agenzie viaggi, ai portali di prenotazione alberghiera e ai portali di rating vengano messi a disposizione dati accurati ed attuali sulla classificazione degli esercizi;
9. Il numero di stelle attribuibili dovrà andare da 1 a 5;
10. L'attribuzione risp. la conferma delle stelle potrà avvenire unicamente dopo effettuazione del controllo;
11. Controllo che dovrà avvenire a cadenze regolari;
12. Controllo che dovrà avvenire in loco;
13. Andrebbe allestito un sistema di gestione dei reclami;
14. All'azienda va comunicata la motivazione che sta alla base della decisione di classificazione;
15. Nell'ambito del sistema di classificazione un'azienda deve avere la possibilità di interporre ricorso contro la sua classificazione;
16. Per l'applicazione dei criteri i sistemi di classificazione dovranno prevedere un certo margine discrezionale;
17. I criteri di classificazione dovrebbero a cadenza regolare essere adeguati alle esigenze del mercato. Periodicamente dovrebbe essere fatto un inventario sistematico dei criteri;
18. Quando in un Paese sono condotti dei sondaggi sulle attese degli ospiti in relazione alla classificazione, è auspicabile che i risultati vengano trasmessi a tutti i membri HOTREC;
19. Nell'ambito dell'elaborazione risp. della verifica dei sistemi di classificazione l'interesse dovrà essere focalizzato sui criteri arredo e prestazioni di servizi onde facilitare gli sforzi di armonizzazione europei ed internazionali;
20. Nell'ambito dell'elaborazione risp. della verifica dei sistemi di classificazione e dei criteri la collaborazione con altri Paesi viene sostenuta onde facilitare gli sforzi di armonizzazione europei ed internazionali;
21. I sistemi di classificazione dovrebbero sempre coinvolgere il settore alberghiero. Nei Paesi in cui il sistema di classificazione viene regolato e/o attuato da enti pubblici la stretta collaborazione tra autorità e settore privato è indispensabile.

Alla base di questa esplosione "sistematica" vi sono due fattori di grande importanza: la classificazione delle strutture ricettive viene disciplinata dalle leggi regionali.

In Italia, il tema della classificazione ricettiva, a causa delle diverse forme di classifica adottate dalle Regioni e dalle Province Autonome, stenta a trovare una soluzione in grado di rispondere alle esigenze del mercato turistico, a causa della loro eterogeneità. L'attuale stato dell'arte in Italia: in merito alle strutture extra-alberghiere, nessuna norma di armonizzazione è stata attuata. Per le strutture alberghiere molte regioni, comunque, hanno adottato un sistema di classificazione nazionale. Visto l'art. 2, comma 193, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l'adozione di un apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui vi è necessità di individuare caratteristiche simili e omogenee su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettive e di fruizione dei contesti territoriali.

**LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO ha emanato il DECRETO 21ottobre 2008** Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera. Segue l'elenco delle regioni italiane che hanno applicato tale decreto:

**BASILICATA** - Legge regionale. 05 aprile 2000 n. 33 " Istituzione di un marchio di qualità ambientale per le strutture ricettive turistiche di basilicata".art. 16

**CALABRIA** - d.g.r. n. 515/2009

**EMILIA ROMAGNA** - Delibera di Giunta regionale n. 1017/09, modificata dalla DGR 1301/09

**FRIULI-VENEZIA GIULIA** - il regolamento n. 173/2009 modifica la Legge regionale 2/2002 disciplina organica del turismo, allegato a, lettera a1, in adeguamento al decreto della presidenza del consiglio dei ministri 21.10.2008 con il quale sono stati definiti, a livello nazionale, gli standard minimi dei servizi e delle dotazioni alberghieri.

**LAZIO** - D.G.R. n. 672, 673 e 674 dell'8/8/09 ha rispettivamente approvato le modifiche ai regolamenti nn. 17, 18 e 16 del 24/10/08 inerenti le attività alberghiere, all'aria aperta e extra-alberghiere, prendendo atto del decreto del 21.10.08.

**LIGURIA** - Regolamento regionale n. 2 del 18/2/09 "Disposizioni di attuazione alle discipline delle strutture ricettive alberghiere di cui alla Legge regionale 7.2.08 n. 2".

**MARCHE** - Ha dato applicazione al DPCM 21/10/08 con deliberazioni n. 479 del 14.5.09, n. 699 del 27/4/09, n. 578 del 15.3.10. "definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera".

**MOLISE** - l'ente provinciale turismo istituito dal dpr n. 1004 del 1960 provvede alla classifica delle strutture turistico ricettive alberghiere secondo quanto disposto dal d.m. 21 ottobre 2008 "definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera".

**PUGLIA** - deliberazione della giunta regionale 24 novembre 2009, n. 2268 recepimento d.p.c.m. dipartimento per lo sviluppo e la competitività del territorio 21 ottobre 2008 "definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera".

**SARDEGNA** - Legge regionale 7 agosto 2009, n.3 disposizioni urgenti nei settori economico e sociale articolo 2 comma 24. è recepito il decreto 21 ottobre 2008 della presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2009, recante "definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera".

**UMBRIA** - deliberazione giunta regionale 27 luglio 2009 n. 1143 per armonizzare requisiti minimi obbligatori degli esercizi alberghieri cui all'art. 12 della Legge regionale. 27 dicembre 2006 n. 18 con standard minimi nazionale di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 21 ottobre 2008.

**VENETO**- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2879 30 novembre 2010 Recepimento degli standard minimi nazionali per la classificazione delle strutture alberghiere ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2008. Cr n. 102 del 7 settembre 2010 e relativo parere della sesta Commissione consiliare. Modifica ed integrazione dell'allegato C della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.

### **9.3 RESIDENZE D'EPOCA –ALBERGHI STORICI**

Possono acquisire la designazione di residenza d'epoca le strutture ricettive alberghiere che siano realizzate in edifici assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: " Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi della Legge 6 luglio 2002, n. 137" che siano arredate prevalentemente con mobili dell'epoca a cui si riferiscono, fatti salvi impianti, dotazioni tecnologiche e servizi.

Albergo storico, sono quegli alberghi che esercitano l'attività da almeno 50 anni, con la stessa denominazione e nello stesso immobile o da almeno 80 anni nello stesso immobile, se hanno cambiato denominazione.

#### **Normative Regionali per le Residenze D'epoca e Alberghi Storici**

(Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) e successive modifiche

**BASILICATA** - Legge Regionale 04/06//2008 n. 6 "Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata modificata da art. 53 LR n. 20 -2008. - D.G.R. n. 2116 del 4 dicembre 2009 "Disciplinare della Classificazione (Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 6 "Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata)". Lettera d) albergo storico.

**EMILIA ROMAGNA** - Legge regionale 28/07/2004 n. 16 "Disciplina Delle Strutture Ricettive Dirette All'ospitalità".  
- Strutture extra-alberghiere: Delibera di Giunta regionale n. 2186/2005, modificata dalla delibera n. 802/2007: case per ferie, ostelli, rifugi alpini, rifugi escursionistici (nuova tipologia), affittacamere (con la specifica aggiuntiva di room and

breakfast e di locanda) e case e appartamenti per vacanza gestiti in forma di impresa. Anche per queste strutture è possibile chiedere la specificazione aggiuntiva di residenza d'epoca. Strutture alberghiere: Delibera di Giunta regionale n. 916/2007: alberghi e residenze turistico-alberghiere (o residence). Specificazioni tipologiche aggiuntive sono previste per meublé o garni, motel, centro benessere, beauty farm, villaggio-albergo, centro congressi, albergo diffuso, albergo termale e residenza d'epoca.

**LAZIO** - Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 L.R. 6 Agosto 2007, n. 13 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche (1) (1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 agosto 2007, n. 22, s.o. n. 5 Modificata da leggi regionali: 6 agosto 2007, n. 15; 28 dicembre 2007, n. 26; 10 agosto 2010, n. 3; 19 aprile 2011, n. 5; 13 agosto 2011, n. 10; 13 agosto 2011, n. 12; 13 agosto 2011, n. 13; 13 agosto 2011 n. 14; 16 dicembre 2011, n. 17; Dall’articolo 22 all’articolo 31. - Regolamento regionale 24 ottobre 2008 n. 17 concernente: “Disciplina delle strutture ricettive alberghiere” Testo coordinato con le modifiche introdotte dalle leggi regionali e, da ultimo, con il R.R. n. 16 del 21.09.2009. Specificazioni aggiuntive - lettera d) residenza d’epoca, per gli alberghi o i residences.

**LIGURIA** - Legge regionale 07/02/2008 n. 1 “Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali”. Legge regionale 07/02/ 2008, n. 2. “Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari” dall’articolo 5 all’articolo 11 - R.R. 30 gennaio 2009, n. 2. “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico – ricettive e balneari). Articolo 5 punto 2 lettera c) e articolo 8 - residenze d’epoca.

**LOMBARDIA** - Legge regionale 16/07/2007 n. 15 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo” Dall’articolo 21 all’articolo 31. Regolamento Regionale 7 dicembre 2009, n. 5 “Definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere, nonché degli standard obbligatori minimi per le case e gli appartamenti per vacanze, in attuazione del titolo III, capo I e capo II, sezione IV, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) lettera d) albergo - dimora storica.

**MARCHE** - Legge regionale 11/07/2006, n. 9 “ Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”. Strutture ricettive extra-alberghiere Art. 21 (Attività ricettive rurali e residenze d’epoca). Punto 4. residenze d’epoca.

**PUGLIA** - La Legge regionale 11/02/1999 n. 11 recante "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro". Titolo I. lettera e) alberghi dimora storica - residenza d'epoca.

**TOSCANA** - Legge regionale 23/03/2000 n. 42 recante “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” modificata dalla Legge regionale 17 gennaio 2005, n. 14 Titolo II Capo II, artt. 45- 65 le strutture ricettive. - Testo coordinato DPGR 23.4.2001. n. 18R e DPGR 7.8.2007, n. 45R “Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”. 23 giugno 2003 n. 30 recante “Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”. Articolo 41 Lettera b) strutture ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione, punto 3) residenze d'epoca.

**UMBRIA** - Legge regionale 12 luglio 2013, n. 13. Testo unico in materia di turismo. Art. 42

**VENETO** - Legge regionale 04/11/2002 n. 33 “Testo Unico in materia di turismo” disciplina le strutture ricettive alberghiere nel Titolo II, Capo I. Articolo 22 - Strutture ricettive alberghiere. Lettera e) le residenze d'epoca alberghiere.

## 9.4 IMPRESE CONGRESSUALI - ALBERGHI CON CENTRI CONGRESSUALI

**BASILICATA** - Legge Regionale 04/06//2008 n. 6 “Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata modificata da art. 53 LR n. 20 -2008. - D.G.R. n. 2116 del 4 dicembre 2009 “Disciplinare della Classificazione (Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 6 “Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata”)”. Lettera b) centro congressuale in albergo.

**EMILIA ROMAGNA** - Legge regionale 28/07/2004 n. 16 ”Disciplina Delle Strutture Ricettive Dirette All'ospitalità”. - Delibera di Giunta regionale n. 916/2007: alberghi e residenze turistico-alberghiere (o residence). Specificazioni tipologiche aggiuntive sono previste per meublé o garni, motel, centro benessere, beauty farm, villaggio-albergo, centro congressi, albergo diffuso, albergo termale e residenza d'epoca.

**FRIULI VENEZIA GIULIA** - Legge regionale 16/01/2002 n. 2 “Disciplina organica del turismo”. Modificata da: L. R. 13/2002; L. R. 18/2003; L. R. 18/2004; L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera da art. 6, comma 84, L. R. 15/2005; L. R. 29/2005; L. R. 7; L. R. 30/2007. Il DPR Regione Friuli Venezia Giulia 0173 dell’1 luglio 2009 ha modificato l’allegato A - Visto il decreto del 21 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e L.R. n. 2 del 2010. Articolo 110 TURISMO CONGRESSUALE CAPO I Attivita' congressuale.

**LAZIO** - Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 L.R. 6 Agosto 2007, n. 13 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche (1) (1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 agosto 2007, n. 22, s.o. n. 5 Modificata da leggi regionali: 6 agosto 2007, n. 15; 28 dicembre 2007, n. 26; 10 agosto 2010, n. 3; 19 aprile 2011, n. 5; 13 agosto 2011, n. 10; 13 agosto 2011, n. 12; 13 agosto 2011, n. 13; 13 agosto 2011 n. 14; 16 dicembre 2011, n. 17; Dall’articolo 22 all’articolo 31. - Regolamento regionale 24 ottobre 2008 n. 17 concernente: “Disciplina delle strutture ricettive alberghiere” Testo coordinato con le modifiche introdotte dalle leggi regionali e, da ultimo, con il R.R. n. 16 del 21.09.2009. Specificazioni aggiuntive - lettera b) centro congressuale.

**UMBRIA** - Art. 42 legge regionale 12 luglio 2013, n. 13. Testo unico in materia di turismo. - Regolamento regionale 09/08/2007, n. 12 recante “Disciplina dell’organizzazione professionale di congressi”. Impresa professionale di congressi.

**VENETO** – Artt. 30-31- Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO.

## 9.5 ALBERGO DIFFUSO

L'albergo diffuso rappresenta una tipologia mista turistico ricettiva e di ristorazione. La presenza di tali strutture favorisce il “turismo relazionale” che permette un contatto diretto tra le comunità ospitanti e i turisti considerati ospiti. Inoltre, una ricettività diffusa nel territorio, costituita da esercizi provvisti di pochi posti letto per struttura e una ristorazione basata su prodotti tipici locali rappresenta una possibilità di sviluppo economico reale.

Le Regioni, al fine di realizzare un sistema di accoglienza e di permanenza rivolto ad una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano di pregio storico, culturale ambientale, a contatto con i residenti, assume il modello dell'albergo diffuso quale strumento di sviluppo basato sulla riqualificazione urbana, sul recupero del patrimonio edilizio esistente e teso a valorizzare la tradizione dell'ospitalità.

È definito albergo diffuso una struttura ricettiva unitaria, situata nei centri storici, le cui componenti possono essere dislocate in edifici diversi, vicini tra loro, e con servizi di bar, ristorazione, sala TV, preferibilmente ubicati nello stesso stabile dov'è localizzata la reception. L'albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizzi la proposta ospitale. La Regione incentiva la realizzazione dell'Albergo diffuso nei centri storici. Il Centro Storico (Zona A) è da intendersi, ai sensi del D.M. 1444/1968 che definisce le Z.T.O. (Zone Territoriali Omogenee) come parte del territorio comunale interessato da edifici e tessuto edilizio di interesse storico, architettonico o monumentale. Possono assumere la definizione di «albergo diffuso» le strutture caratterizzate dalla centralizzazione in unico stabile dell'ufficio ricevimento e delle sale di uso comune, e della dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico (zona A) del Comune e/o non distanti dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali. L'obbligatorietà dei requisiti richiesti all'albergo, ai fini della classificazione, permane in quanto compatibile con la struttura diffusa dell'esercizio. Nello stabile ove è presente l'ufficio di ricevimento e le sale comuni, è possibile la presenza di unità abitative, costituite da: camere o alloggi. Le «camere», dovranno avere accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o più locali, arredate e dotate di locale bagno autonomo; il locale bagno deve essere dotato di w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia; anche gli «alloggi», dovranno avere accesso da spazi di disimpegno o di uso comune, saranno composti da uno o più locali, arredate e dotate di locali bagno e uso cucina autonomi; il locale bagno deve essere dotato di w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia. L'esercizio di albergo diffuso deve essere condotto esclusivamente in forma imprenditoriale. La gestione della struttura ricettiva deve fare capo ad un unico soggetto giuridico che è titolare della relativa autorizzazione amministrativa ed assume la responsabilità della sua conduzione. La fornitura dei servizi diversi dalla prenotazione, dal ricevimento e dal pernottamento può essere affidata ad altri soggetti in possesso di regolare autorizzazione per l'attività svolta, previa stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti tra il titolare dell'autorizzazione amministrativa principale e il gestore dei servizi, nonché la qualità dei servizi stessi; resta, comunque, in capo al gestore principale la responsabilità della conduzione dell'attività ricettiva nel suo complesso. Nel centro storico interessato dalla localizzazione dell'albergo diffuso, devono essere presenti le seguenti condizioni: a) pregio storico-ambientale: la ricettività diffusa deve essere localizzata in un aggregato urbano avente caratteristiche di pregio storico ambientale. Il centro storico deve essere abitato, vivo e vissuto dai residenti e dotato di servizi. L'esercizio dell'attività ricettiva di albergo diffuso è subordinato alla SCIA, presentata dal titolare o dal legale rappresentante al SUAP del Comune in cui è ubicata la struttura. Un altro servizio che caratterizza l'albergo diffuso è l'organizzazione del tempo libero, a richiesta della clientela, mediante ricorso a

soggetti professionalmente riconosciuti operanti anche nella località, l'organizzazione di escursioni alla scoperta sia delle bellezze naturali sia del patrimonio storico culturale del centro storico e della zona.

Alcune regioni italiane hanno già disciplinato l'attività dell'albergo diffuso, altre hanno presentato disegni di leggi regionali, in quanto la materia rientra nell'ambito delle competenze regionali residuali di cui al comma 4 dell'articolo 117 della Costituzione. A seguire l'elenco delle regioni che hanno già normato sul tema dell'albergo diffuso:

### Le norme per l'albergo diffuso nelle Regioni Italiane

**ABRUZZO - Legge regionale 9 agosto 2013, n. 22 "Albergo diffuso" Regolamento regionale – DPGR n. 3 29 aprile 2014.**

**BASILICATA - Legge regionale 6 giugno 2008, n. 6 "Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della regione Basilicata"** modificata da legge regionale n. 6 del 6/8/ 2008 "**Ospitalità diffusa**" art. 9 c. 2 e 3.

**CAMPANIA - Legge regionale 24 novembre 2001, n. 17 - REGOLAMENTO 13 maggio 2013, n. 4** (l'articolo 8 bis è stato introdotto dall'articolo 1 comma 128 legge regionale 15 703/2013).  
Regolamento regionale in attuazione dell'articolo 8 bis della legge regionale 24 novembre 2001, 17.

**CALABRIA - Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 "Riordino dell'organizzazione turistica regionale".** Articolo 12-  
**Regolamento regionale 27 ottobre 2008, n. 4** in attuazione art. 12 della legge regionale 31 marzo 2008, n. 8.

**EMILIA ROMAGNA - Legge regionale 28 luglio 2004 n. 16 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità".**  
- Strutture alberghiere: **delibera di Giunta regionale n.916/2007.**

**FRIULI V.G. - Legge regionale 16 gennaio 2002, n.2 "Disciplina organica del turismo"** artt. 65 e 179 bis.

**LAZIO - Regolamento regionale 3 Agosto 2015 n. 7** "Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso ai sensi del comma 4 bis, dell'articolo 23 della l.r. 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla l.r. 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche)".

**LOMBARDIA - Legge regionale 6 luglio 2007, n. 15 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo"** modificata da legge regionale 9 febbraio 2010, n. 8.

**LIGURIA – Art. 9 - Legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 "TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE E NORME IN MATERIA DI IMPRESE TURISTICHE - Regolamento regionale 30 gennaio 2009, n. 2. "Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico– ricettive e balneari).**

**MARCHE - Legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo".** Articolo 10 punto 5. - **Delibera di Giunta Regionale del 14 maggio 2007 n. 479 "Determinazione delle caratteristiche e delle tipologie nonché dei livelli delle procedure e dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere"**. Art. 10, comma 7 e art. 13, comma 2 della legge regionale n. 9/2006". - **Delibera di Giunta Regionale del 27 aprile 2009 n. 699 "Integrazioni e modifiche alla DGR n. 479/2007 relativa alle caratteristiche e delle tipologie nonché dei livelli delle procedure e dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere- legge regionale n. 9/2006"**.

**MOLISE - Legge regionale 25 marzo 2014, n. 7. "Istituzione e disciplina dell'attività ricettiva dell'albergo diffuso".**

**PIEMONTE – Artt. 6 comma f e 7- Legge regionale n. 3 del 11 marzo 2015 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione.**

**PUGLIA - Legge regionale 15 luglio 2011, n. 17 "Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di albergo diffuso" Regolamento Regionale 22/03/2012, n. 6 "Regolamento attuativo dell'attività ricettiva di albergo diffuso di cui alla l.r. n.17/2011".**

**SARDEGNA - Legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 "Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21. Strutture extra-alberghiere lettera – g.**

**SICILIA - Legge regionale 2 agosto 2013, n. 11.** “Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia”.

**DECRETO PRESIDENZIALE 2 febbraio 2015, n. 7.** Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 3, comma 6, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, recante “Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia”.

**TOSCANA - Legge regionale 23 marzo 2000 n. 42** “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”. modificata dalla Legge regionale 17 gennaio 2005, n. 14 Titolo II Capo I, sezione I artt. 24-44 le strutture ricettive. - **Testo coordinato DPGR 23.4.2001, n. 18R e DPGR 7.8.2007, n. 45R** “Regolamento di attuazione l.r. 23 giugno 2003 n. 30” **Deliberazione 4 agosto 2008, n. 637 Circolare** recante chiarimenti in ordine al cosiddetto “Albergo diffuso”.

**TRENTINO ALTO ADIGE - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO** – articolo 36 bis **legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7** “Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica”. Modificata da: l.p. 11 marzo 2005, n. 3; l.p. 15 novembre 2007, n. 20; l.p. n. 16 del 2008. Esercizi extraalberghieri f bis) **DDPP 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg** “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 “Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica” Modificato da: d.p.p. 27 ottobre 2003, n. 34-155/Leg.; d.p.p. 20 ottobre 2008, n. 46-153/Leg.

**UMBRIA - Legge regionale 27 dicembre 2006 n. 18** Titolo II, Capo I artt. 22-28 recante “Legislazione turistica regionale” lettera d). - **Deliberazione Giunta regionale 27 luglio 2009 n. 1143** per armonizzare requisiti minimi obbligatori degli esercizi alberghieri cui all'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2006 n. 18 con standard minimi nazionale di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2008.

**VALLE D'AOSTA - Legge regionale 16 febbraio 2011, n. 1** “Disposizioni in materia turistica ed urbanistica. Modificazioni di leggi regionali”. Articolo 2 comma 2.

**VENETO - Legge regionale 30 maggio 2013, n. 11** “Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto”: art. 24 comma 2 lettera d articolo 25 comma 4, 5, 6.

## 9.6 BED AND BREAKFAST

### *Cenni storici in Italia*

La ragione per la quale in Italia, a differenza di altri paesi, il B&B vada regolato da una normativa specifica, è dovuto alla legge del 16/06/39 n. 1111 “Disciplina degli affittacamere”, infatti, la norma dispone che per fornire alloggio, a fini di lucro, i titolari devono munirsi di licenza dell'autorità locale di Pubblica Sicurezza (art. 108 T.U.L.P.S.).

L'eventuale somministrazione di alimenti è regolata dalla legge 25/08/91 n. 297 e la relativa licenza viene rilasciata dal Sindaco del Comune in cui si ricade l'esercizio. (Tale licenza non è prevista per il B&B). Per avviare un esercizio di bed and breakfast, ottenuta la classifica dalla Provincia competente territorialmente, il titolare comunica l'inizio attività tramite la SCIA al Comune dove ha sede la struttura.

### *Cenni sulla Normativa Fiscale*

La parte riguardante l'IVA: sebbene la legge, in alcune regioni, richieda l'apertura della partita IVA, è bene fare un distinguo. Se l'attività viene svolta in modo continuato, la stessa rientra nel campo di applicazione IVA, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/72, n. 633, conformante a quanto previsto dal dettato normativo comunitario, perché trattasi di attività commerciale continuata si è in presenza di attività di impresa, pertanto è necessario richiedere l'inizio attività all'Ufficio delle Entrate (IVA), sia per l'attribuzione della partita IVA, sia del codice fiscale in questo caso la contabilità può essere scelta in 2 modi: semplificata o ordinaria. La dichiarazione dei redditi, nel Modello Unico, verrà effettuata nei quadri A/G o A/F, ai sensi degli artt. 79,80 del T.U.I.R. (imprese minori, imprese minime).

Se REALMENTE si tratta di lavori occasionali, il caso è contemplato e descritto con chiarezza dal nostro ordinamento. Si tratta delle casistiche contemplate alle lettere "i" ed "l" dell'articolo 81 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/86), e richiamati all'art. 85, punto 2:

"Art. 81 - Redditi diversi: Sono redditi diversi, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo ed in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:(...)

i) I redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;

l) I redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.(...) Art. 85 - Altri redditi:(...) Quanto sopra è stabilito da due risoluzioni, emanate dal Ministero delle Finanze nn.:180/E del 14/12/98 e 155 del 13/10/2000. In queste risoluzioni, richieste rispettivamente dalla Regione



Lazio e dalla Regione Emilia Romagna, viene ribadito che, ai fini dell'IVA, per l'attività di B&B, la sussistenza dell'occasionalità determina l'esclusione del campo di applicazione dell'attività che viene di volta in volta esercitata, peraltro, l'obbligo di residenza negli appartamenti per i proprietari, fa presumere che l'immobile non venga utilizzato, prevalentemente, per fini commerciali bensì per quelli che caratterizzano una condizione del tipo familiare-ordinaria.

Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, i proventi derivanti dalla gestione di un B&B vanno inseriti nel Modello Unico, se l'attività è svolta in modo saltuario.

DM - Ministero per la sanità Decreto ministeriale 5 luglio 1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali del 20 giugno 1986 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico - sanitari principali dei locali d'abitazione". art. 2 Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed mq 10, per ciascuno dei successivi.

Per i titolari, le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

2) I redditi di cui alle lettere h), i) ed l) del comma 1 dell'articolo 81 sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificatamente inerenti alla loro produzione."

Pertanto, se la prestazione è occasionale, non abituale, e se la persona che la compie non ha già una sua attività autonoma, oppure non ha compiuto quel lavoro nell'esercizio della sua normale funzione di dipendente, in questi casi quello che guadagna viene conteggiato come "reddito diverso", regolarmente tassato, e basta. Se l'attività di B&B viene svolta in maniera non organizzata e non continuativa non si è tenuti ad aprire alcuna partita Iva. Si tenga comunque presente che non è il periodo di chiusura che determina se l'attività viene svolta in forma imprenditoriale o occasionale.

Dal punto di vista fiscale è necessario dichiarare nel modello 730, i redditi percepiti nel quadro L sotto la voce attività commerciale occasionale.

Il reddito che si dovrà dichiarare è costituito dalla differenza degli importi percepiti ed i costi sostenuti, direttamente e strettamente connessi con l'attività. Pertanto le spese relative ai prodotti per la colazione, detersivi, ecc. potranno essere detratte purchè siano documentate attraverso ricevute o fatture fiscali. Evitare gli scontrini in quanto facilmente contestabili dall'Agenzia delle Entrate.

Al cliente dovrà essere rilasciata una ricevuta numerata, intestata con i suoi dati anagrafici (nome, cognome, residenza e codice fiscale), dotata di numero progressivo e compilata indicando i dati del cliente (nome, cognome e residenza compreso il codice fiscale) e la durata del soggiorno e pertanto la "madre" resterà al titolare del B&B e la "figlia" verrà consegnata all'ospite. Se, quest'ultimo dovesse richiedere una ricevuta per poterla, successivamente scaricare, lo stesso dovrà apporre sulla ricevuta una marca da bollo, stesso dovrà apporre sulla stessa una marca da bollo secondo i seguenti scaglioni:

- \* Soggiorno per un importo superiore a Euro 77,49 ed inferiore a Euro 129,11: Euro 1,81;
- \* da Euro 129,11 e fino ad Euro 258,23: Euro 2,58;
- \* da Euro 258,23 e fino a euro 516,46: Euro 4,65;
- \* oltre euro 516,46: Euro 6,80;

Per importi inferiori da quelli sopra elencati, deve essere applicata, comunque, una marca da bollo di Euro 1,81.

L'attività dei bed & breakfast non può essere subordinata alle autorizzazioni dell'assemblea di condominio, se il regolamento condominiale non lo prevede.

La Corte costituzionale interviene sull'attività alberghiera "fai da te" con una sentenza che dichiara incostituzionale una legge della Regione Lombardia che dal 2007 ha obbligato i proprietari degli appartamenti trasformati in bed & breakfast a chiedere il nulla osta dei condomini per avviare o proseguire l'attività. Una norma (l'articolo 45 della legge regionale 15 del 2007) contro la quale la signora Laura L., titolare di una pensione a Milano, ha presentato ricorso al Tar della Lombardia in seguito al rifiuto, da parte del Comune, delle autorizzazioni necessarie all'attività di affittacamere. Il no di Palazzo Marino era motivato con la mancanza del "via libera" da parte dell'assemblea di condominio del palazzo dove la signora Laura avrebbe "aperto" il suo appartamento a letti e colazioni. Il provvedimento comunale è stato impugnato al Tar e i giudici amministrativi hanno accolto l'eccezione di costituzionalità avanzata dalla difesa della ... aspirante locandiera e hanno girato la questione ai giudici delle leggi.

Con la sentenza 369 depositata oggi la Consulta ha sottolineato che "la disposizione censurata disciplina la materia condominiale in domo più severo di quanto disposto dal codice civile". E a questo proposito i giudici costituzionali ricordano che "i rapporti condominiali tra privati costituiscono materia riservata alla legislazione statale". In pratica la

Regione non può prevedere adempimenti diversi e più "restrittivi" rispetto a quelli stabiliti dal codice. In particolare "l'assemblea dei condomini non può essere dotata di poteri superiori a quelli fissati dal codice civile". E il codice civile, continua la Corte, stabilisce che "il condominio non può limitare la sfera della proprietà dei singoli condomini a meno che non si tratti di limitazioni già previste nei regolamenti dello stesso condominio" e accettate al momento dell'acquisto della casa.

In seguito alla pronuncia della Corte costituzionale, il Tar Lombardia non potrà fare altro che annullare il provvedimento del Comune di Milano e obbligare l'amministrazione a concedere le autorizzazioni alla signora Laura L.

**Chi deve pagare l'Abbonamento Speciale RAI:** Devono pagare il canone d'abbonamento speciale coloro che detengono uno o più apparecchi radiofonici o televisivi in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.

Le norme che regolano il canone RAI:

R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458.

LEGGE 23 dicembre 1999, n.488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2000). Art. 16 (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo) - Art. 16 L. 23/12/1999 n. 488 (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)

1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, per i soggetti sotto indicati gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

Categorie: canone televisione:

- a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a 100: 10.000.000;
- b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di stanze inferiore a 100 e superiore a 25; residence turistico alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso: 3.000.000;
- c) alberghi con 5 stelle lusso e 5 stelle con un numero di stanze pari o inferiore a 25; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni a 3 stelle con un numero di televisori superiore a 10; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di 1a e 2a categoria, sportelli bancari: 1.500.000;
- d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a 10; pensioni e locande con 2 o 1 stella; campeggi con 2 o 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di 3a e 4a categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: 600.000;
- e) soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: 300.000.

2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI. Le leggi regionali prevedono la gestione dei B&B da parte di soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fornendo alloggio e prima colazione.

Inoltre, il Ministero delle finanze con la "Risoluzione 14 dicembre 1998, n. 180 Quesito dell'Azienda di promozione turistica della provincia di Roma: IVA - servizio di alloggio e prima colazione disciplinato dall'art. 8 della legge regionale del Lazio 29 maggio 1997, n. 18", tra l'altro evidenzia che, "in particolare, la compresenza del titolare e degli ospiti nelle unità immobiliari messe a disposizione lascia intendere che l'attività non rientra tra quelle di sfruttamento dell'immobile per fini commerciali, essendo questo destinato principalmente a soddisfare le esigenze abitative di coloro che offrono ospitalità. Ancora, il Ministero delle finanze "Risoluzione 13 ottobre 2000, n. 155 IVA - Trattamento tributario applicabile al servizio di alloggio e prima colazione per il bed and breakfast reso nella Regione Emilia Romagna, ai sensi della legge regionale 26 maggio 1999, n. 170", ribadisce "Peraltro, l'obbligo di residenza nelle unità immobiliari per i proprietari o i possessori delle stesse e quindi la necessaria compresenza con gli ospiti, come chiarito d'altronde nella menzionata risoluzione n. 180/E del 1998, fa presumere che l'immobile non venga utilizzato per fini commerciali bensì per quelli che caratterizzano più tipicamente una normale conduzione familiare.

Per converso, nell'eventualità in cui l'attività in oggetto venisse svolta in modo sistematico e con carattere di stabilità, evidenziando una certa organizzazione di mezzi, la medesima attività si qualificherebbe in termini abituali e quindi professionali. Per quanto disposto dalle norme di cui sopra, l'esercizio di Bed and breakfast non è contemplato tra le attività commerciali ricettive.

### Le norme sul B&B delle Regioni Italiane

**ABRUZZO** - Legge regionale 28/04/2000 n. 78; - Legge regionale 29/12/2011, n. 44 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011) – varie norme turismo: artt. 119-122 B&B.

**BASILICATA** - Legge regionale 04/06/2008 n. 8; “Disciplina dell’attività di bed & breakfast”.

**CALABRIA** - Legge regionale 26/02/2003 n. 2 - Regolamento Regionale 27/08/2004, n. 1. “Regolamento per gli interventi di sviluppo del servizio di accoglienza ricettiva non convenzionale denominato B&B.

**CAMPANIA** – Legge regionale 10/05/01 n.5.

**EMILIA ROMAGNA** - Legge regionale 28/07/ 2004, n. 16 disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità art. 43 - disposizioni transitorie riguardanti le attività di bed & breakfast. - Determina del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche n. 17649/2004 - Approvazione modulistica relativa alla attività di bed & breakfast. - Delibera della Giunta Regionale n. 2149/2004 - Approvazione standard strutturali e requisiti di esercizio per l'esercizio dell'attività saltuaria di alloggio e prima colazione. - Circolare del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche prot. n. PG/08/227543 del 3/10/2008 - Differenze fra Room and Breakfast e Bed and Breakfast.

**FRIULI VENEZIA GIULIA** – Legge regionale 16/01/2002 n.2 artt. 81 e 82.

**LAZIO** - Legge regionale 6/08/2007, n. 13 Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche. Dall’articolo 22 all’articolo 31. - Regolamento regionale 24/10/2008, n. 16 Testo coordinato con le modifiche introdotte da RR n. 4/2009 e RR n. 18/2009 “Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere”.

**LIGURIA** – Legge regionale 28/01/2000 n. 5 Integrazione alla legge regionale 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), Legge regionale 7 /02/2008, n. 2 art. 23 Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari. Elenco delle caratteristiche qualitative delle strutture ricettive di tipo bed&breakfast di cui all’articolo 53 della l.r. 8 febbraio 2008 n. 2 “Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari” e all’articolo 31 del regolamento regionale N. 3 del 23 febbraio 2010 “Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al Titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)”.

**LOMBARDIA** – Legge regionale 16/07/2007 n. 15 artt. 32-65.

**MARCHE** - Legge regionale 11/07/2006 n. 9 “ Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”. Articolo 34 . - Delibera di Giunta Regionale del 19 aprile 2007 n. 378 “ Requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi per i locali da adibire al servizio di alloggio e prima colazione. “bed and breakfast” - art. 34, comma 3 della L.R. N.9/2006”.

**MOLISE** – Legge regionale 12/07/02 n.13.

**PIEMONTE** – Legge regionale 13/03/2000 n. 20 - D.G.R. N° 20 - 1442 .

**PUGLIA** – LEGGE REGIONALE 7 agosto 2013, n. 27 “Disciplina dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast(B&B)”

**SARDEGNA** – Legge regionale 12/08/98 n. 27 - Deliberazione n. 11/6 del 30.03.2001.

**SICILIA** - L’art. 88 della legge, della Regione Siciliana sul B&B, del 23/12/2000 n. 32 è stato modificato e integrato da: art. 110 della Legge regionale 03/05/2001 n.6; art. 41 della Legge regionale 26/03/02 n. 2 e dall’art. 77 della Legge regionale 16/04/2003 n. 4; il decreto di attuazione dello stesso articolo 88 della legge regionale n.32/2000 è stato emanato dall’Assessore Regionale al Turismo Comunicazioni e Trasporti in data 08/02/2000. - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Decreto assessoriale 30 novembre 2004. Parametri di riferimento per la concessione dei contributi previsti dall’art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 “Aiuti al bed & breakfast. - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Circolare 15 gennaio 2004, n. 2. Attività di bed & breakfast. Articolo 77 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, ex articolo 88 della legge regionale 23/12/ 2000, n. 32. Interpretazioni.

**TOSCANA** –art 24 B&B Legge regionale n. 14/ 2005 modifica al TU LR n. 42-2000; art.39 reg. TU DPGR 2001, n. 18-R.

**REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO** (case e appartamenti per ferie) Legge provinciale 11/05/ 1995 n. 12 recante “Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie” - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 agosto 1996, n. 32 “Modalità di esercizio dell'attività di affitto di camere e appartamenti per ferie e requisiti dei relativi locali”

**REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO** – Legge provinciale 15/05/2002 n. 7 “Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica”. Modificata da: Legge provinciale 11/03/2005, n. 3; Legge provinciale 15/11/2007 n. 20; Legge provinciale n. 16 del 2008. ARTICOLO 33. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25/09/2003 n. 28-149/Leg Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica" Modificato da: d.p.p. 27 ottobre 2003, n. 34-155/Leg.; d.p.p. 20 ottobre 2008, n. 46-153/Leg. Art. 25

**UMBRIA** Art. 42 legge regionale 12 luglio 2013, n. 13. Testo unico in materia di turismo.

**VALLE D'AOSTA** - art.16 Legge regionale n. 11/1996 con modifica art. 2 Legge regionale n. 23/2000.

**VENETO** - Legge regionale 4/11/2002 n. 33 art. 25/all F. – art. 27 Legge regionale 14 giugno 2013, n. “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”.

## **9.7 TURISMO RURALE - AGRITURISMO - FATTORIE DIDATTICHE - STRADE DEL VINO TURISMO RURALE**

Il turismo rurale rappresenta una politica dell'UE per: favorire la permanenza nelle zone agricole; tutelare, le tradizioni popolari, l'enogastronomia, l'agricoltura. La rivoluzione industriale e le guerre mondiali spostarono grandi masse dalle campagne ai centri urbani spopolando le stesse. Si rese così indispensabile da parte dell'U.E. L'avvio di politiche volte a recuperare il rapporto uomo/agricoltura.

Con gli artt. 38 e 39 del trattato di Roma del 1957, la Comunità Europea ha definito gli elementi per lo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli, per il loro commercio. Successivamente, la stessa Unione Europea con l'art. 3 del Trattato di Maastricht (1992), abolì i dazi doganali. Così l'ambiente e il turismo assunsero un rilievo istituzionale ben definito. Infatti, costituirono un nuovo binomio il cui obiettivo era quello di creare un punto di equilibrio tra lo sviluppo dell'agricoltura e dell'industria turistica.

La Commissione Europea, volendo allargare il campo d'operatività dell'agricoltura al contesto in cui questa opera, dà “mandato” all'agricoltore (ormai ben più di un semplice imprenditore agricolo) di interessarsi non solo delle attività agricole in senso stretto ma anche di tutti quei comparti/attività che col mondo rurale e nel mondo rurale hanno un interesse. In tale ottica assumono un valore particolare le azioni mirate a valorizzare le risorse proprie del mondo rurale come quelle del turismo rurale.

Se osserviamo, infatti, la normativa comunitaria<sup>68</sup>, possiamo verificare che la recente riforma della Politica agricola comune del 2003, prima, ed il regolamento dello sviluppo rurale del 2005, poi, hanno marcato un profondo ripensamento dell'intervento pubblico comunitario, che incide profondamente sulle dinamiche dello sviluppo agricolo e sui suoi aspetti istituzionali. Intanto, sul piano generale, la riforma Pac afferma, “sul versante dei meccanismi di attribuzione e gestione delle risorse, un deciso arretramento rispetto ad un'idea di governo centralizzato ed uniforme dell'agricoltura, riconsegnando ai Paesi membri poteri di governo delle rispettive economie agricole, ben maggiori di quelli che residuavano da una molteplicità di regimi di aiuto, ciascuno separatamente e uniformemente regolato in sede comunitaria”<sup>69</sup>. A questo nuovo impianto, va aggiunto il citato regolamento n. 1698/2005 “sul sostegno allo sviluppo rurale”, con il quale l'Unione europea, completando il percorso avviato, appunto, con la riforma di medio termine, rende esplicitamente “plurale” la politica agricola comune, differenziandone indirizzi ed obiettivi rispetto ai modelli di produzione, ai metodi di gestione del territorio, ai profili occupazionali e, più in generale, alle condizioni socio-economiche delle diverse zone rurali: orientamento confermato dal recentissimo reg.n.74/09. Emerge, in particolare, dal regolamento n.1698/05, l'implementazione significativa di misure ambientali ed un recuperato ruolo (centrale e multifunzionale, al tempo stesso) delle foreste, segnando, in tal modo, un irreversibile spartiacque con la precedente logica “produttivistica”, a cui si accompagna il riferimento all'agricoltura di “semi sussistenza”, agli investimenti non produttivi, agli impianti agroforestali su terreni agricoli, i cui profili, nonostante la loro apparente “minorità”, indicano,

<sup>68</sup> Francesco Adornato - Costituzione e agricoltura (tra vecchio e nuovo)

<sup>69</sup> F. Albinini, 2004, 41 ss.

in realtà, un percorso nuovo. Quello, cioè, della pluralità delle agricolture e delle tipologie di soggetti, così come delle politiche diversificate, che si innesta sull'avvenuto superamento della tradizionale concezione delle attività agricole, nel cui novero viene, invece, ricompreso anche "il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali". Dalla lettura sistematica dei due regolamenti emerge, insomma, con nettezza sia la fuoriuscita dell'agricoltura dai confini tradizionali del *fundus instructus* (a cui il diritto agrario e l'agricoltura sono rimasti per lungo tempo ancorati, tanto da parlarsi di diritto fondario), che il superamento delle mere esigenze economicistiche, per investire più ampiamente il territorio rurale. In sostanza, più complessivamente, quei fenomeni simmetrici di attrazione e di spinta che avevano determinato lo spopolamento delle aree rurali, mostrano oggi un'inversione di tendenza, "rendendo le aree rurali attraenti per i ceti urbani e mostrando le aree urbane carenti per alcune risorse legate alla qualità della vita quotidiana" (F. Di Iacovo, 2003, 9). Vengono, cioè, valorizzati quegli elementi immateriali che hanno sostanzialmente connotato l'agricoltura nel suo percorso evolutivo, ovvero la diffusione di reti di reciprocità e di mutuo aiuto, valori oscurati dai processi di modernizzazione, ma resi oggi più attraenti dal consolidamento delle qualità della vita nelle zone rurali e concretizzabili grazie all'idea ed alle pratiche di multifunzionalità. In tal senso, l'agricoltura può offrire molto in termini di consolidamento dei percorsi di inclusione sociale nelle campagne, e non solo, attraverso attività di servizi che hanno in primo luogo una componente aziendale (e, quindi, di reddito), ma che, al tempo stesso, contribuiscono a rafforzare i legami tra mondo agricolo e società nel campo dei servizi alla persona, affermando, in tal modo, un nuovo modello di welfare; si pensi, solo per fare alcuni esempi, all'assistenza agli anziani, all'integrazione dei disabili e/o di coloro che scontano pene, alla formazione dei minori, ai servizi di mobilità nelle zone interne disagiate, alla trasmissione della cultura agricola e rurale attraverso le fattorie didattiche. In questo senso, è già significativo osservare che nei testi comunitari e nazionali il termine agricoltura, in molti casi, oggi, non compare nella sua individualità, ma è spesso sostituito da altre espressioni (come sistemi agroalimentari, sviluppo rurale o, ancor più recentemente, nel quadro finanziario della programmazione comunitaria 2007/2013, sviluppo compatibile), "così evidenziando l'affermarsi di una visione più generale che si espande in più direzioni: verso lo sviluppo produttivo integrato, la qualità e la sicurezza del consumatore, la gestione del territorio e dell'ambiente" (Desideri, C., 2004, 114). Orientamento, peraltro, supportato, sul piano costituzionale, da una più aggiornata ricostruzione interpretativa dell'art. 44 Cost., del quale le letture più attente hanno consentito di interpretare la formula «razionale sfruttamento del suolo» in chiave non solo produttivistica, come pure sembrerebbe desumersi dalla presenza del (poco opportuno, ma storicamente comprensibile) sostantivo «sfruttamento», ma anche nella prospettiva della tutela ambientale, con un'apertura in tal senso consentita dalla presenza dell'aggettivo «razionale» (Desideri, C., 1985, 301 ss), fino a giungere ad una formulazione sostanziale che, capovolgendo la dizione letterale, può intendersi come «ottimale utilizzazione del territorio» (Graziani, C.A., 1985, 316), nella sua accezione più complessiva. L'attività di ricettiva di turismo rurale può essere attivata solo immobili già esistenti e già catastati come edifici rurali.

## AGRITURISMO

Per agriturismo s'intende un'attività che permette la diversificazione e l'incremento del reddito agricolo. Il turismo rurale, a differenza dell'agriturismo, non richiede la presenza dell'imprenditore agricolo, figura regolamentata dall'articolo 2135 del codice civile. La suprema Corte ha precisato che «il riconoscimento della qualità agrituristica dell'attività di "ricezione dell'ospitalità" richiede la contemporanea sussistenza della qualifica dell'imprenditore agricolo da parte del soggetto che l'esercita, dell'esistenza di un rapporto di connessione ed complementarità" con l'attività propriamente agricola e della permanenza della principalità di quest'ultima rispetto all'altra»<sup>70</sup>. La differenza sostanziale tra l'attività agrituristica e quella di turismo rurale consiste nell'attività agricola. Infatti l'attività agricola deve essere svolta in modo prevalente, solo per l'agriturismo, dall'imprenditore agricolo. Il problema più rilevante nella definizione di attività prevalente consiste nella determinazione dei parametri per la delimitazione dell'attività ricettiva e di ristorazione in ambito agricolo. In genere gli imprenditori agricoli scelgono il parametro delle "giornate lavorative" necessarie alla gestione del reddito agricolo. Ciò permette loro la determinazione quantitativa della ricettività e della ristorazione.

Le "modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, costituiscono una vera e propria "rivoluzione copernicana" per la materia agricoltura (e per il settore agricolo), a partire già dall'impianto del nuovo testo dell'art. 117, che, nel rovesciare l'impostazione formale dell'attribuzione delle competenze, impone un modello policentrico ed equoordinato, con un diverso grado di ripartizione delle competenze stesse tra esclusive (Stato e/o Regioni) e concorrenti (tra Stato e Regioni)<sup>71</sup>. Inoltre, collocazione e competenza sono inserite in una trama di attribuzioni, rapporti e relazioni costituzionali che, partendo significativamente dal basso verso l'alto, disegnano, secondo il nuovo testo dell'art. 114 Cost., una "Repubblica costituita - e non più ripartita, com'era nel vecchio testo - dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato". A questo impianto, si accompagna il principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale di cui all'art. 118 Cost. (e di cui all'art. 9 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa), il quale "non può non significare pluralità di ordinamenti giuridici e pluralismo di fonti di diritto all'interno dello Stato, non può non significare la garanzia prima e reale per la società di potersi esprimere in tutta la ricchezza delle sue diversità, senza monismi culturali imperanti ispirati a un unico modello

<sup>70</sup> Cass.civ., sez. trib., 2 ottobre 2008, n. 24430

<sup>71</sup> CARMIGNANI, 2006; E. ROOK BASILE, 2006.

ufficiale”<sup>72</sup> (P. Grossi, 2008). Secondo questo schema, in virtù della cd. “clausola residuale”, la materia agricola rientra – non nominata – nell’ambito della competenza regionale di tipo residuale-generale. la competenza regionale in merito è destinata ad incrociarsi con altri livelli di competenze che interferiscono con l’agricoltura stessa: dalla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale, all’alimentazione, che appartiene alla legislazione concorrente, così come il governo del territorio, la valorizzazione dei beni ambientali, le aziende di credito e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Il fenomeno giuridico forse più rilevante per l’agricoltura in questi ultimi decenni ha riguardato l’affermazione, sempre più espansiva, del primato del diritto comunitario su quello interno, la cui competenza nella materia agricola, sulla base dell’art. 38 (oggi 32) del Trattato è da ritenersi esclusiva<sup>73</sup>, per quanto inserita in una articolazione diversificata di competenze, dalla Wto, allo Stato ed alle Regioni ( le quali esercitano, ai sensi dell’art. 117 Cost., 1° comma, la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli comunitari e degli obblighi internazionali). La pluralità delle fonti implica la loro armonizzazione e va precisato che, nonostante il diritto comunitario e quello interno siano due sistemi autonomi, è pacifico, dalle sentenze della Corte di Giustizia che le norme dei regolamenti e le norme dettagliate ed incondizionate delle direttive abbiano piena efficacia obbligatoria nello Stato nazionale, senza bisogno di leggi di ricezione ed adattamento.

Diversificazione, multifunzionalità, pluriattività, territorialità, plurisoggettività, sono i nuovi paradigmi dei processi agricoli che rimodulano e rimodellano l’agricoltura ben al di là delle sue tradizionali coordinate.

Le attività agrituristiche sono state definite dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" Art. 3. Attività agrituristiche 1. Rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730<sup>74</sup>, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268. La stagionalità dell'ospitalità agriturbistica si intende riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti.

2. Possono essere addetti ad attività agrituristiche, e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, i familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale.

## **LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N. 96 DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO ( Legge Quadro )**

DECRETO MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 13 febbraio 2013 . **Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche.**

La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:

- a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
- b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
- c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
- d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
- e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
- f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
- g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
- h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

Dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori.

Somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'art. 4, co. 4;

- c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge n.268/99;
- d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali,

<sup>72</sup> P. Grossi, 2008

<sup>73</sup> Germanò, A., 2006, 29

<sup>74</sup> Abrogata e sostituita dalla legge quadro sull'agriturismo del 20 febbraio 2006 n. 96,

didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

La conferenza Stato – Regioni e l'osservatorio agriturismo disporranno i parametri di classifica previsti dall' art. 9, 2° comma della legge quadro sull'agriturismo Legge 20 febbraio 2006, n. 96.

La definizione dei Criteri di Classificazione delle aziende agrituristiche è prevista nella Legge Quadro del settore, legge 20 febbraio 2006, n. 96 all'articolo 9, 2° comma - Riserva di denominazione. Classificazione, che recita:

2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali. L'eventuale adattamento, a livello regionale, del sistema di classificazione, potrà essere effettuato dalle Regioni a statuto ordinario, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, successivamente alla approvazione del sistema nazionale di classificazione. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome potranno effettuare i rispettivi eventuali adattamenti "in conformità allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione" (art. 15, L. n. 96/2006) dandone comunque comunicazione al Ministero.

La classificazione delle aziende agrituristiche deve, come già avviene per la classificazione degli alberghi, dare al pubblico una "idea complessiva di massima" del livello di comfort (comodità dell'accoglienza), varietà di servizi (animazione dell'accoglienza) e qualità del contesto ambientale (natura, paesaggio, tranquillità) che ciascuna azienda è in grado di offrire, attraverso l'attribuzione di categorie, espresse da un numero variabile di simboli riportati in successione.

Per una facile leggibilità da parte del pubblico, occorre che la classificazione delle aziende agrituristiche sia il più possibile paragonabile alla classificazione degli alberghi e dei campeggi: non necessariamente nella scelta dei requisiti, ma piuttosto nel fare in modo che i requisiti scelti rispondano efficacemente alla composizione della "soddisfazione" dell'ospite "normale".

Si ritiene, pertanto, che le categorie di classificazione debbano essere cinque, come avviene per le altre strutture ricettive e che, per necessaria immediata identificazione del settore agrituristico, il simbolo che esprime le categorie debba essere diverso dalle stelle, utilizzate per le altre strutture ricettive.

ertamente, stiamo assistendo alla "cedevolezza" del prodotto agricolo, che ha costituito il punto di riferimento dell'insieme delle norme agricole del Trattato di Roma, (Germanò, A. – Rook Basile, E, 2006,13) e, contemporaneamente, all'affermarsi, da un lato, della "centralità" del territorio, rispetto a quella dell'impresa e, dall'altro, della pluralità delle figure soggettive (non necessariamente imprenditoriali ed in rapporto non necessariamente produttivistico con la terra). A fronte, dunque, di una agricoltura "plurale" nelle fonti, nei contenuti e nei soggetti e di una molteplicità delle sue definizioni legali ( L. Costato, 2003, 5), l'alternativa sembra essere tra una "riformulazione" dell' 'agricoltura', legata alle novità introdotte dalla progressiva attuazione di un nuovo modello europeo di agricoltura (L. Bodiguel e M. Cardwell, 2006, 182), ed un riconoscimento, invece, come a noi pare, della "liquidità" ( Bauman, Z., 2006), anche del fenomeno agricolo, come portato della modernità.

### Normativa per Agriturismo e Turismo Rurale nelle Regioni Italiane

**ABRUZZO** - art. 17 Legge regionale 31/5/1994 n.32 "Nuove norme in materia di agriturismo. legge regionale del 24-02-2003, n. 4 modifiche ed integrazioni alla l.r. 31.5.1994, n° 32 recante: nuove norme in materia di agriturismo

**BASILICATA** - Legge regionale n. 17 del 25-02-2005 "Agriturismo e turismo rurale". dall'articolo 23 all'articolo 30 - Regolamento sull'agriturismo attuativo della legge regionale n° 17 del 25 febbraio 2005 "agriturismo e turismo rurale".

**CALABRIA** - Legge regionale 30 aprile 2009 n. 14 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristiche, didattica e sociale nelle aziende agricole".

**CAMPANIA** - Legge regionale 6 novembre 2008 n. 15 recante "Disciplina per l'attività di agriturismo" - Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania 28 dicembre 2009 n. 18 recante "Regolamento di attuazione della legge regionale 6 novembre 2008, n. 15 (disciplina per l'attività di agriturismo)".

**EMILIA ROMAGNA** - Legge regionale del 31 marzo 2009 n. 4 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”. DGR 2 novembre 2009, n. 1693 L.R. n. 4 del 31 marzo 2009 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”– Criteri di attuazione del Settore Agriturismo. DGR n. 314 8 febbraio 2010 “l. r. n. 4 del 31 marzo 2009 "disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole" - disposizioni attuative del titolo ii "fattorie didattiche". DGR n. 987 7 luglio 2011 “L.R. n. 4 del 31 marzo 2009 "Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole" - modifiche e approvazione criteri di attuazione del settore agriturismo -

**FRIULI VENEZIA GIULIA** - Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 “Disciplina dell’agriturismo”. Legge regionale 17 ottobre 2007 n. 25 “Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino”. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 novembre 1996, n. 0397/Pres. Regolamento per l’esecuzione della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 avente per oggetto «Disciplina dell’agriturismo»

**LAZIO** - Legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 “Norme in materia di agriturismo e turismo rurale”- Regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9 “Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all’agriturismo”.

**LIGURIA** - LR n37/2007 “Disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo”. Modificata dalla L.R 13 giugno 2011 n. 14 Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.(dall’art. 23 al 37). DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12/12/2014 N. 1563- Approvazione "Disposizioni di attuazione per l'attività agrituristica di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 e ss.mm.ii." –ALLEGATO I

**LOMBARDIA** - Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”. Con modifiche - Regolamento Regionale 6 maggio 2008 , n. 4 “Norme di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)” con modifica da RR n. 7 – 2009.

**MARCHE** – Legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 “ Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura” - REGOLAMENTO REGIONALE 13 maggio 2004, n. 3 Attuazione della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 sull’attività agrituristica e turismo rurale.

**MOLISE** - Legge Regionale 16 giugno 2001, n. 13 “Interventi a favore dell’agriturismo e per lo sviluppo delle aree rurali”- REGOLAMENTO REGIONALE 26 febbraio 2002 n. 6 “Legge Regionale 16 giugno 2001, n° 13. Interventi a favore dell’agriturismo e per lo sviluppo delle aree rurali - Regolamento d’attuazione ai sensi dell’articolo 22”.- Legge regionale 3 maggio 1995 n. 19 “Incentivazione dell’ offerta turistica nei settori alberghiero e di turismo rurale”. Dall’articolo 14 all’articolo 19 – REGOLAMENTO REGIONALE 30 luglio 1998 n. 1 “Regolamento attuativo per l’esercizio dell’attività di turismo rurale in applicazione della legge regionale 3 maggio 1995, n. 19 - Titolo II”. - Legge regionale 22 marzo 2010, n. 9: Disciplina delle attività agrituristiche. Testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 9 aprile 2010, n. 12. Legge regionale 7 giugno 2011, n. 9. “Norme per l’esercizio del Turismo Rurale in Molise”. Modificato art. 18 dalla legge n. 8/2012 art. 1 REGOLAMENTO REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1. “Regolamento di attuazione della legge regionale 22 marzo 2010, n. 9 (disciplina delle attività agrituristiche)”.

**PIEMONTE** - Legge regionale 23 marzo 1995, n. 38. (Testo coordinato) “Disciplina dell’agriturismo”. Modificata da l.r. 38/2009.

**PUGLIA** - LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 42 “Disciplina dell’agriturismo”. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2014, n. 1399 - Legge Regionale 42/2013 “Disciplina dell’agriturismo”. Disposizioni attuative. D.D. n. 268 Elenco operatori e modulistica Agriturismo - Legge Regionale 42/2013 “Disciplina dell’agriturismo”. Disposizioni attuative. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2014, n. 1399

**SARDEGNA** - Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11”Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998”.

**SICILIA** - Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art. 30 “Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l’anno finanziario 2001”.- decreto dell’assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 6 giugno 2002 requisiti per la classificazione e per lo svolgimento dell’attività di turismo rurale. - l.r. 16 aprile 2003, n. 4 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2003. art. 57 turismo rurale.- L.r. 6 febbraio 2006 n. 13 “Riproposizione di norme in materia di turismo”. Art. 1- l.r. 26 febbraio 2010, n. 3 “Disciplina dell’agriturismo in sicilia.” turismo rurale art. 21. - DECRETO 17 marzo 2010. “Prosecuzione dell’applicabilità di precedenti norme e disposizioni in materia di agriturismo”.Legge regionale 6 aprile 1996 n. 27 recante “Norme per il turismo” Regione siciliana - Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti Decreto 29 novembre 2001 “Requisiti per la



classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006” - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Decreto 11 luglio 2002 “Modifiche ed integrazioni al decreto 29 novembre 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006”. ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI DECRETO 12 febbraio 2008. Proroga del termine di validità delle norme relative alla classificazione delle strutture alberghiere ed extraalberghiere. DECRETO PRESIDENZIALE 30 gennaio 2012. Disposizioni in materia di turismo rurale.

**TOSCANA** - Legge regionale 23 giugno 2003 n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”. - Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R recante “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

**REGIONE TRENTO ALTO ADIGE - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO** - Legge provinciale 19 settembre 2008 n. 7 “Disciplina dell’agriturismo”. - Presupposti per lo svolgimento dell’attività agriturbistica , determinati dalla Giunta Provinciale in data 09.12.2008 con la deliberazione n.4617.

**REGIONE TRENTO ALTO ADIGE - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO** - LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 2001, n. 10 “Disciplina dell’agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori”. Modificata da: l.p. 15 novembre 2007, n. 19; l.p. 12 settembre 2008, n. 16. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 settembre 2002, n. 22-112/Leg Regolamento di esecuzione del capo III della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 recante "Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori" - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 marzo 2003, n. 5- 126/Leg “Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agriturbistica”.

**UMBRIA** - Legge regionale 14 agosto 1997 n. 28 ”Disciplina delle attività agrituristiche”. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2003, n. 1549. L.R. n. 28/97. Classificazione delle aziende agrituristiche – Determinazioni - Legge regionale 12 luglio 2013, n. 13. Testo unico in materia di turismo. Art. 87

**VALLE D'AOSTA** - La Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 recante “Nuova disciplina dell’agriturismo” ha abrogato la legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e Regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1. - DGR n. 1700 – 22 giugno 2007 “Approvazione delle disposizioni applicative dell’articolo 15 della l.r. 29/2006 (nuova disciplina dell’agriturismo. abrogazione della l.r. 27/1995 e del regolamento regionale 1/1998)”. (Definizioni) - DGR n. 2635 - 28 settembre 2007 “Approvazione delle disposizioni applicative dell’articolo 15 della l.r. 29/2006 (nuova disciplina dell’agriturismo. abrogazione della l.r. 27/1995 e del regolamento regionale 1/1998)”. (Disposizioni Igienico Sanitarie). - DGR n. 2728 - 6 ottobre 2007 “Approvazione delle disposizioni applicative dell’articolo 15 della l.r. 29/2006 (nuova disciplina dell’agriturismo. abrogazione della l.r. 27/1995 e del regolamento regionale 1/1998)”. (Procedure relative alle agevolazioni)

**VENETO** - - Regolamento regionale 12 settembre 1997 n. 2 di attuazione della L.R n. 9/1997 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agriturbistica” Legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012 “Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo”. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 315 del 12 marzo 2013 Disciplina regionale dell’agriturismo, ittiturismo e pesca turismo. Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell’attività di agriturismo. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28.

### [Le Strade del Vino](#)

Le Strade, sono itinerari turistici entro territori ad alta vocazione vitivinicola, caratterizzati, oltre che da vigneti e cantine di aziende agricole, da aziende specializzate in produzioni tipiche e di qualità, da attrattive naturalistiche, culturali e storiche particolarmente significative ai fini di un’offerta turistica integrata. Le Strade sono caratterizzate dalla presenza organica di soggetti che con la loro attività contribuiscono a costituire una offerta turistica integrata allo scopo di promuovere lo sviluppo rurale e l’enoturismo, nell’ambito di un contesto culturale, ambientale, storico e sociale. I soggetti aderenti sono tenuti al rispetto degli impegni che essi assumono all’atto della sottoscrizione del disciplinare della Strada predisposto sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto da parte del comitato promotore.

### [Le norme sulle Strade del Vino delle Regioni Italiane](#)

**ABRUZZO** - Legge regionale n. 101 del 18-05-2000 “Disciplina delle strade del vino in abruzzo”

**BASILICATA** - Legge regionale n. 7 del 02-02-2000 “Disciplina della strada del vino, dell’olio e dei prodotti tipici agro-alimentari”.

**CALABRIA** - Legge regionale n. 18 del 11-08-2004 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l’anno 2004 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge

regionale 4 febbraio 2002, n. 8). art. 2

**FRIULI-VENEZIA GIULIA** - Legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 “Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del friuli-veneziana giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<strade del vino>>”.

**LAZIO** - Legge regionale 3 agosto 2001 n. 21 “Disciplina delle strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali”.

**LIGURIA** - l.r. 21 marzo 2007 n. 13 “Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa”.

**MOLISE** - Legge regionale 16 dicembre 2005 n. 50 “Istituzione delle strade del vino, dell'olio, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise”.

**PIEMONTE** - Legge regionale 12 maggio 1980, n. 37. (testo coordinato) le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino. modificata da l. 20/1999, l.r.29/2008

**PUGLIA** - Legge regionale 29 luglio 2008 n. 20 “Costituzione dell'enoeca/elaioteca regionale”.

**SICILIA** - Legge regionale 2 agosto 2002 n. 5 “Istituzione delle strade e delle rotte del vino. norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia. altre disposizioni per il settore agricolo” titolo i. - Decreto 15 gennaio 2003. disciplinare tipo delle strade e rotte del vino. assessore per l'agricoltura e le foreste

**TOSCANA** - Legge regionale 05 agosto 2003 n. 45 “disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità”.- Decreto presidente giunta regionale 16 marzo 2004 n. 16 “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45”

**REGIONE TRENTO ALTO ADIGE- PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO** - LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 2001, n. 10 “Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori”. Modificata da: l.p. 15 novembre 2007, n. 19; l.p. 12 settembre 2008, n. 16. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 settembre 2002, n. 22-112/Leg Regolamento di esecuzione del capo III della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 recante "Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori" - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 marzo 2003, n. 5- 126/Leg “Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica”.

**UMBRIA** - Legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 “Disciplina delle strade del vino”- Regolamento regionale 19 giugno 2001, n. 1. testo modificato da: regolamento n. 4 del 20/08/2002. regolamento n. 6 del 4/10/2005. “Regolamento di attuazione della disciplina delle strade del vino in Umbria”.

**VENETO** - Legge regionale 7 settembre 2000 n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto”. - Regolamento regionale 10 maggio 2001 n. 2 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto”.

## 9.8 PESCATURISMO - IITTITURISMO

Per IITTITURISMO si intende l'attività ricettività riservata alla gestione delle strutture da parte degli imprenditori ittici. Il PESCATURISMO rappresenta l'attività di assistenza ai turisti in escursioni su imbarcazioni che, in genere vengono utilizzate per l'attività di pesca.

**IL PESCATURISMO** art. 27 bis della L. 17 febbraio 1982 n.41 (prima definizione di Pescaturismo) DECRETO 13 aprile 1999, n.293 Ministro Per Le Politiche Agricole D.lgs.s 226/2001 art. 3 lett. a); sostituito dall' Art. 7. lettera a) Attività connesse D. L.s 154/2004 Art. 7 lettera a) D. L.s 154/2004/ Attività connesse. Si considerano connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica; a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pescaturismo»; D. L.s 4/2012 art. 2 a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata 'pesca-turismo';

### L'IITTITURISMO

L'Iittiturismo viene definito dall'art. 3 comma 1 lettera b) del D. Lgs 226/2001; l'art. 3 del D. Lgs n. 226/2001 è stato sostituito dall'art. 7 lettera b) del D. Lgs. 154/2004; D. Lg.s 4/2012 art. 2 b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche,

culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore denominate 'ittiturismo'.

#### **ITTITURISMO E PESCATURISMO - Legge 20 febbraio 2006, n.96 “Disciplina dell'agriturismo”.**

Art. 12. Attività assimilate. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, nonché le attività connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pescaturismo. Le attività, connesse all'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo possono essere svolte solo dagli imprenditori ittici.

**IMPRENDITORE ITTICO** Decreto legislativo 226/2001- Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura - Decreto legislativo 228/2001 (riformulazione c.c. art 2135 imprenditore agricolo) “acque dolci, salmastre o marine” Art.6.D. Ls 26 maggio 2004, n. 154.” E' imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci. Si considerano, altresì, imprenditori, le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui sopra.

3. Sono, altresì, imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui sopra. Art. 7 attività connesse.

Articoli 2-4-5 Decreto legislativo 4/2012 (Pesca professionale e imprenditore ittico)

Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore agricolo

**DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2012, n. 4** - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

#### **Le norme per Ittiturismo e Pescaturismo delle Regioni Italiane**

**ABRUZZO** – Legge regionale 5 giugno 2012, n. 23 Nuove disposizioni in materia di Pescaturismo e di Ittiturismo e modifica alla L.R. n. 40 del 2.12.2011 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo – Sezione Lavori pubblici).

**BASILICATA** - Legge regionale n. 17 del 25/02/2005 “Agriturismo e turismo rurale”. art. 4 Regolamento sull'agriturismo attuativo della legge regionale n° 17 del 25 febbraio 2005 “agriturismo e turismo rurale”.

**CAMPANIA** - L.R. 23 dicembre 2014, n. 22. “Disciplina della pesca marittima e dell'acquicoltura”.

**CALABRIA** - Legge regionale 30 aprile 2009, n. 15 “Norme per l'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo. (testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla l.r. 28 dicembre 2009, n. 56) (il governo con delibera del c.d.m. del 26 giugno 2009, ha deciso di impugnare gli artt. 3, c. 4; 4, 6 c. 1 lett. c) e 8 c. 5. con la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 56, il consiglio ha provveduto a modificare gli articoli oggetto di impugnativa). **REGOLAMENTO REGIONALE** 30 luglio 2013, n. 8 Disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ittiturismo e pescaturismo di cui all'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 2009 e s.m.i..

**EMILIA** – Legge regionale 24 luglio 2014, n. 22 disciplina delle attività di pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo. istituzione della consulta ittica regionale. modifiche alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (riforma del sistema regionale e locale)

**FRIULI V.G.** – Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31” Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura. - **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE** 20 settembre 2012, n. 0191/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura).

**LIGURIA** - Legge regionale 21 novembre 2007 n. 37 “Disciplina dell'attività agriturbistica, del pescaturismo e ittiturismo”. - **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 19 settembre 2014, n. 1162- **OGGETTO** : Nuove disposizioni attuative per l'esercizio dell'attività di ittiturismo di cui all'articolo 12, comma 2 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 – **ALLEGATO**

**PUGLIA** - Legge regionale 23 marzo 2015, n. 13 “Disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo”. DGR-n. 1162 del 19 settembre 2014 Nuove disposizioni attuative per l'esercizio dell'attività di ittiturismo di cui all'articolo 12, comma 2 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37.

**MARCHE** - Legge regionale. 13 maggio 2004, n. 11 “ Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura”. art. 11 pesca turismo ; art. 12 ittiturismo - Delibera di Giunta Regionale del 5 aprile 2007 n. 288 “Disciplina attuativa in materia di ittiturismo adottata ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni recante "Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura".

**PIEMONTE** - Legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”. art. 9 regolamento pesca - itti turismo- Decreto della presidente della giunta regionale 21 aprile 2008, n. 6/r. “regolamento regionale recante: “attuazione dell’articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca)”. articoli 23 e 24.

**SARDEGNA** – Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11”Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998”.

**VENETO** - Legge regionale 10 agosto 2012, n.28 “Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 646 del 29 aprile 2014 Approvazione delle disposizioni applicative per lo svolgimento dell'attività di ittiturismo. Legge regionale 10 agosto 2012, n.28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo" e s.m.i. Art.18, comma 2, Legge regionale n.28/2012.Deliberazione/CR n. 23 del 25/03/2014. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Veneto n. 604 del 3 maggio 2013.” Disposizioni applicative per lo svolgimento dell’attività di pescaturismo. Approvazione. ALLEGATI: A-B-C-D-E-

## **9.9 LA PUBBLICITÀ DEI PREZZI E IL REVENUE MANAGEMENT PER L’OTTIMIZZAZIONE DEI PREZZI NELLE IMPRESE ALBERGHIERE D.LGS. 79/2011 (ART.11)<sup>75</sup>**

L'abrogazione della Legge 25 agosto 1991 n. 284e del decreto, attuativo della stessa legge, del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16 ottobre 1991, ha determinato che nessun limite può essere imposto agli operatori, né prezzi minimi e massimi, né prezzi inferiori ai minimi, come già disposto dalle predette norme.

Le modalità per rendere pubbliche le tariffe delle strutture turistico ricettive, devono essere disciplinate dalle Regioni. Lo Stato non può intervenire perché le disposizioni, relative alle strutture turistiche ricettive, rientrano nel novero delle materie residuali o innominate, di cui all’articolo 117 comma quarto della Costituzione, novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.

**Commissariato per il turismo Circolare 25 novembre 1955, n. 08680, capo II Istruzioni per l'applicazione delle norme sul decentramento amministrativo.**

**Norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi. II Vigilanza sui prezzi.**

Per la vigilanza sui prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande, gli Enti si atterranno a quanto prescrive l’art. 9 del decreto del Commissario per il turismo 29 ottobre 1955 e cureranno altresì di stabilire opportune intese con l’Autorità di P.S., cui la legge affida lo stesso compito. *Si richiama l’attenzione degli Enti sull’art.7 del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 244 , il quale dispone che, qualora una camera a due letti venga assegnata ad una sola persona, il prezzo non potrà superare quello massimo.* Alla funzione di vigilanza gli Enti provvederanno con personale specificamente preparato e investito dell’incarico con atto formale, come previsto dall’art.19 del succitato decreto. Il Commissariato si riserva, ai sensi dell’art.16 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630<sup>76</sup>, ispezioni e controlli atti ad accertare l’osservanza, in ogni provincia, delle norme che regolano la materia<sup>77</sup>.

Nel contesto dei prezzi delle strutture ricettive, argomento disciplinato dall'art. 11 del Codice del turismo, va evidenziato che l'economia globale sta subendo un forte calo della redditività aziendale in numerose realtà imprenditoriali.

<sup>75</sup> Il comma 1 dell'art.11 è stato dichiarato illegittimo con la sentenza della Corte cost. n. 80 del 2012

<sup>76</sup> Abrogato dal DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2010, n.213

<sup>77</sup> La competenza, relativa ai servizi ispettivi spetta agli Enti Locali, secondo quanto stabilito dalle norme regionali

I motivi di tale processo di regressione sono attribuibili a cause sia esterne che interne all'azienda. Per motivi esogeni si intende, per esempio, l'allargamento su scala globale della competizione che, a causa di fenomeni come la globalizzazione, tenderà sicuramente con il tempo ad accelerare sempre più. Per motivi endogeni ci si riferisce, invece, alla scarsa professionalità, l'eccessiva focalizzazione sui volumi anziché sulla redditività, ecc..

Risulta evidente che, per competere in un mercato così vasto e così soggetto al mutamento come quello del turismo, è necessario applicare i principi del marketing al fine di produrre e poter presentare un servizio che possa soddisfare i bisogni dei clienti, meglio della concorrenza.

L'applicazione della differenziazione dei prodotti, tipica dei mercati competitivi, lascia spazio a numerose e diverse percezioni della qualità del servizio acquisito, corrispondendo a diversi livelli di soddisfazione e fidelizzazione, questo perché il settore del turismo è caratterizzato da un elevato livello di intangibilità. Attraverso il processo di marketing, le azioni mirate alla differenziazione dei loro prodotti e prezzi, i produttori di servizi cercano di prolungare la vita dei prodotti stessi permettendo così di operare in differenti forme di mercato.

L'obiettivo finale della discriminazione dei prezzi è in effetti l'applicazione di diverse tariffe per lo stesso prodotto o servizio in maniera tale da massimizzare la redditività del produttore o dell'erogatore del servizio.

Un metodo, quindi, ancora più efficace per ovviare alla scarsa redditività è dato dall'implementazione di uno degli approcci basilari per generare un incremento dei profitti, tale approccio prende il nome di Revenue Management, una tecnica di vendita non ancora molto conosciuta ma che si sta diffondendo in questi ultimi anni nelle aziende, grazie a una maggiore consapevolezza, da parte dei manager, del fatto che esso costituisce un elemento fondamentale nella massimizzazione dei ricavi.

In base a questa considerazione è stato stabilito che, muovendosi da un punto di vista di marketing, sarebbe possibile soddisfare i bisogni dei clienti in maniera migliore e allo stesso tempo si ha modo di volgere un occhio al "revenue" attraverso la richiesta del prezzo più adeguato che ogni singolo acquirente è disposto a pagare per fruire di uno specifico servizio.

Revenue management è: "vendere la giusta camera, al giusto prezzo, nel momento giusto al cliente giusto".

La camera giusta, in quanto la struttura ricettiva offre diverse tipologie di camera per andare incontro alle esigenze di una domanda variegata (ad esempio viaggiatori d'affari o turisti);

Al giusto prezzo perché una tariffa flat impedisce di raggiungere una fetta di mercato (quella ad esempio con potenziale di spesa inferiore rispetto all'offerta ordinaria) oppure penalizza il revenue nel momento in cui la domanda ha un potenziale di spesa più alto.

Al momento giusto in quanto è indispensabile analizzare il calendario, considerando le variabili che possono andare a modificare la domanda (quali ad esempio festività, ponti, fiere, convegni, eventi cittadini);

Al cliente giusto, perché si è soliti distinguere i segmenti della domanda in:

*Cliente Business*: potenziale di spesa poco elastico, location fissa, prenotazione sotto data, alta qualità desiderata, soggiorno breve;

*Cliente Leisure*: potenziale di spesa elastico, destinazione flessibile, possibilità di prenotare in anticipo, soggiorni più lunghi.

Se vogliamo dare una definizione più dettagliata di revenue management, chiamato nella letteratura americana anche yield management o demand management, possiamo dire che con la parola yield si intende resa, pertanto con yield management si vuol significare la gestione della resa del business.

Fino agli anni settanta il termine Yield aveva una connotazione prettamente economico-finanziaria inerente al mercato delle azioni. Yield era ed è il dividendo sulle azioni di borsa e la curva di yielding è il margine di guadagno sulla singola azione in un determinato periodo di tempo.

Dalla fine degli settanta il termine subì un allargamento di campo semantico fino a giungere alle ditte di servizi, il primo settore che incominciò a farne uso fu quello delle compagnie aeree.

È con il Trattato di Deregolamentazione del Trasporto Aereo statunitense del 1978, che si è avviato il processo di liberalizzazione dei prezzi del settore, che viene segnato l'inizio dell'utilizzo a livello aziendale del Revenue Management. Le compagnie aeree vennero, infatti, rese libere di variare prezzi e tratte senza dover richiedere l'approvazione governativa, ciò implicò il sorgere delle compagnie low cost.

Queste nuove strategie si sono rivelate vincenti e hanno rappresentato i primi casi di attuazione del revenue management.

Dopo essere stato introdotto nel settore dei trasporti aerei il revenue management è stato messo in atto anche in numerosi altri ambiti come nel noleggio di automobili, catering & ristorazione, alberghiero, teatri e stadi, turismo ecc. Esso, infatti, può essere applicato in qualsiasi impresa e settore nel quale è essenziale la gestione tattica della domanda.

Il revenue management centra la sua attenzione sull'aumento dei profitti per l'impresa e non sul taglio dei costi, ristrutturazioni, quota di mercato o innovazioni.

L'incremento dei profitti deve provenire da una buona comprensione delle esigenze di mercato al fine di soddisfare queste esigenze tramite il miglior uso delle risorse disponibili.

### Concetto di tariffa e prezzo

**Tariffa** (sintesi Enciclopedia Treccani) - *Tecnici ed economisti la impiegavano infatti a proposito di rapporti caratteristici e ben determinati: tariffe doganali, ferroviarie, postali, ecc., e la loro attenzione fu logicamente attratta dai problemi speciali considerati e non già dal problema generico dell'esistenza di "tariffe". - Nell'epoca nostra l'espressione sembra usata per lo più a indicare alcuni gruppi caratteristici di prezzi, la cui formazione e il cui movimento non rispondono affatto o rispondono imperfettamente a una condizione di libera contrattazione tra le parti, in ogni determinato istante e per ogni atto di consumo.*

**Prezzo** –(sintesi - 2. Adam Smith e l'economia politica classica) - *a) Divisione sociale del lavoro e scambio. Il problema del valore dei beni è stato affrontato fin dall'antichità (v. Schumpeter, 1954; tr. it., vol. I, pp. 63 ss.); ai tempi della Scolastica, con San Tommaso e Duns Scoto, il tema del valore viene analizzato in termini etici, come problema del giusto prezzo, allo stesso modo in cui si pone la questione di un giusto salario e di un giusto tasso di interesse. Ma l'estensione dei commerci, soprattutto a seguito della scoperta dell'America, e l'affermarsi in Europa del capitalismo - almeno nella sua forma mercantile -, pongono non solo problemi etici, ma richiedono di capire i meccanismi e le leggi che regolano la determinazione dei prezzi dei beni e dei servizi sui mercati.*

**La definizione corrente di prezzo:***Il prezzo è il valore economico di un bene o servizio espresso in moneta corrente in un dato tempo e luogo, che varia in base a modificazioni della domanda e offerta, e deve corrispondere al rapporto fra il ricavo totale desiderato dall'azienda da quella merce e il quantitativo prodotto.*

### **ANALISI DEL PERCORSO NORMATIVO CHE HA ESCLUSO, QUASI TOTALMENTE, L'INTERVENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI PREZZI NEL COMPARTO RICETTIVO**

Le responsabilità civili degli albergatori sono disciplinate all'interno del codice civile - Sezione II - Del deposito in albergo dall'articolo 1783 all'articolo 1786 (Articoli così sostituiti dall'art. 3 L. 10 giugno 1978, n. 316, contenente disposizioni di esecuzione della Convenzione di Parigi del 17 dicembre 1962 sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dal cliente in albergo).

L'articolo 1786 del codice civile ha equiparato, agli albergatori, i titolari di tutte le tipologie di imprese turistico ricettive, che così dispone - Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi - *Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.*

Per comprendere cosa stia accadendo, a causa della rivoluzione digitale, nella predisposizione e la definizione dei contratti nel turismo e delle relative politiche dei prezzi, adottate dalle imprese del settore, va analizzato il percorso normativo, che ha sconvolto il rapporto tra la pubblica amministrazione e le imprese, per rispondere alle esigenze di un libero mercato.

### **Le prime norme relative alla disciplina dei prezzi nelle strutture ricettive**

Con il Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, lo Stato italiano disciplinava i prezzi degli alberghi, affidando, tra l'altro, ad un Comitato interministeriale il compito per la determinazione dei prezzi. Le strutture ricettive erano classificate nella tipologia alberghi: di prima, seconda e terza categoria. Inoltre erano presenti: locande e pensioni. La classifica in stelle e ben 12 tipologie ricettive, di cui 4 alberghiere e 12 extralberghiere, venivano istituite con la legge 17 maggio 1983, n. 17.

Tra gli anni ottanta e i primi anni novanta, si portava a compimento il processo di liberalizzazione dei prezzi, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica, sancito dall'articolo 41 della Costituzione e dal principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea con gli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità Europea. Articolo 81 (ex articolo 85)

1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; ...omissis...

### La liberalizzazione dei prezzi con la legge 284/1991

I prezzi venivano liberalizzati con la legge 25 agosto 1991, n. 284 “*Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche*” e con il decreto Ministero turismo e spettacolo del 16 ottobre 1991 – “*Modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive*”. A seguito di questa legge i titolari delle strutture ricettive potevano proporre liberamente i prezzi al pubblico, a condizione che la loro proposta fosse vidimata dalla pubblica amministrazione competente (Enti provinciali turismo; Aziende di Promozione turistica, Province). La pubblica amministrazione quando provvedeva alla vidimazione dei prezzi, che avveniva tramite la predisposizione di appositi “*cartellini e tabelle prezzi*”, non poteva più entrare nel merito della determinazione dei prezzi da parte dei gestori delle imprese ricettive. La ragione per la quale era indispensabile vidimare le proposte degli albergatori consisteva nella tutela della leale concorrenza nel mercato. Spesso le Associazioni di categoria si ponevano il problema se fosse giusto o meno che strutture di categoria superiore proponessero prezzi minori di quelli praticati dalle strutture ricettive di categoria superiore. Ma in proposito va chiarito che nessun cartello, tra gli albergatori, poteva essere proposto perché ciò avrebbe violato le più elementari regole della tutela della concorrenza. **Applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato TFUE (ex articoli 81 e 82 del trattato CE)** “*Una concorrenza libera è un elemento cardine di un'economia di mercato aperta. Stimola la performance economica europea e offre ai consumatori una scelta più ampia di prodotti e di servizi di migliore qualità e a prezzi più competitivi*”.

La politica di concorrenza dell'Unione europea garantisce che la concorrenza non venga falsata dal mercato interno, vigilando che siano applicate regole simili a tutte le aziende che vi operano.

Il titolo VII, capitolo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea pone le basi della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

Il Trattato sull'Unione europea - trattato di Maastricht, ha sancito l'istituzione dell'Unione europea. L'innovazione principale è però la definizione del principio di sussidiarietà. Tale concetto viene recepito nell'art. 3B e sostiene che, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, l'Unione interviene solo laddove l'azione dei singoli Stati non sia sufficiente al raggiungimento dell'obiettivo. Restava tuttavia una certa confusione riguardo alle materie a competenza concorrente che non erano state elencate con chiarezza. Pertanto, il rapporto tra lo Stato e le imprese si è trasformato in supporto allo svolgimento delle attività d'impresa. Con l'articolo 118 della Costituzione, novellato dalla legge costituzionale n. 3/2001, il principio di sussidiarietà verrà ulteriormente modificato.

In questi anni, altro evento di fondamentale trasformazione per il settore ricettivo, è rappresentato dall'Accordo di Schengen (gli accordi di Schengen iniziano nel 1985, l'Italia aderisce nel 1990) (art. 45), recepito dallo Stato italiano con la legge 30 settembre 1993, n. 388, a seguito del quale, il Ministero dell'Interno ha emanato il Decreto ministeriale 5 luglio 1994 – (abrogato e sostituito dal D.M. Interno 07.01.2013 “**Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di p.s. dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive**”, recependo le modifiche apportate all'art 109 TULPS dal cosiddetto decreto “Salva Italia”, convertito con legge nr. 214 del 22.12.2011, che ha innovato la materia sul sistema di comunicazione dei dati alle Questure).

### La liberalizzazione dei prezzi a seguito della direttiva Bolkestein con il “Codice del turismo”

Un impulso, ulteriore, allo sviluppo dei mercati, in particolare ai servizi, è stato dato dalla direttiva Bolkestein che non intende disciplinare nello specifico l'ampio settore dei servizi, ma: si propone come un direttiva-quadro, che pone poche regole molto generali e lascia agli stati membri la decisione su come meglio applicare i principi da essa enunciati. Il principio generale a cui si ispira è stato individuato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella famosa sentenza Cassis de Dijon, del 1979, relativa alla libera circolazione dei beni. La Corte aveva sostenuto che se un bene è prodotto e commerciato legalmente in uno stato europeo, gli altri stati membri non possono limitarne la circolazione bensì presupporre la sua conformità. Si tratta in parole povere di un principio di mutua fiducia, che ha permesso di eliminare in un colpo solo molte minute differenze di regolamentazioni che limitavano i progressi del mercato interno. La direttiva Bolkestein intende utilizzare un simile principio nel settore dei servizi. Lo Stato italiano ha recepito la direttiva Bolkestein con il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59: recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.

Tra i vari settori di influenza, possiamo affermare che la direttiva Bolkestein ha favorito ancora di più la liberalizzazione dei prezzi per le strutture ricettive, infatti, il Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 “Codice del turismo” - con l'articolo 3 lettera f) - ha abrogato la legge 25 agosto 1991, n. 284 “*Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e*

*interventi di sostegno alle imprese turistiche*". La disciplina dei prezzi è regolata dall'articolo 11 dello stesso "Codice del turismo" che così dispone:

*(Pubblicità dei prezzi)1. I prezzi dei servizi di cui al presente titolo sono liberamente determinati dai singoli operatori turistici, fatto salvo l'obbligo di comunicare i prezzi praticati secondo quanto disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.*

*2. Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicità dei prezzi stabiliti, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alle regioni, nonché i controlli sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate.*

Il "Codice del turismo" ha dovuto tenere conto che disposizioni, relative alle strutture turistiche ricettive, rientrano nel novero delle materie residuali o innominate, di cui all'articolo 117 comma quarto della Costituzione, novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.

### **Regione Sicilia - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 "Norme per il turismo".**

Articolo 5 comma - 8. *Entro il primo marzo di ogni anno, il titolare della licenza di esercizio ricettivo comunica all'AAPIT (liberi consorzi di comuni) le tariffe e l'apertura annuale o stagionale.*

Articolo 6 comma - 2. *Fermo restando quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblicità dei prezzi, negli alberghi e negli alberghi residenziali deve essere esposto, in maniera ben visibile:*

**La firma digitale nel commercio elettronico** (A cura di Federico Lucarelli Responsabile dei Servizi legali della FIAVET Nazionale – da "L'agente di viaggi on line" – Roma 11 ottobre 2013)

E' bene, ora, soffermarsi brevemente sulla disciplina della "firma digitale" - alla quale si accennava a conclusione del precedente paragrafo - la cui regolamentazione è contenuta nel Codice dell'amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

Come si è già avuto modo di anticipare, nell'ambito del commercio elettronico la formazione del consenso e lo scambio di manifestazioni di volontà possono avvenire in due modi:

- attraverso l'e-mail (e in tal caso il contratto si concluderà in maniera tradizionale: a una proposta espressa da una parte dovrà seguire un'accettazione conforme dell'altra parte – ex art. 1326 cc);
- o mediante l'accesso da parte dell'utente al sito di un e-shop, attraverso la sottoscrizione di un form, cioè tramite la pressione virtuale del tasto negoziale "accetto", ovvero mediante il sistema definito "point & click" (si parla in questi casi di contratti a comunicazione indiretta, che utilizza firme elettroniche "deboli").

In tal caso (e ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.70 del 2003), il titolare del sito web di e-commerce deve accusare, senza ritardo e per via telematica, di aver ricevuto l'ordine dell'utente, riepilogando le condizioni generali e particolari applicabili al contratto (comprese le caratteristiche essenziali del servizio, l'indicazione del prezzo, dei mezzi di pagamento, delle modalità di recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili).

Per quanto riguarda la sottoscrizione online delle clausole vessatorie, l'eventuale accettazione mediante click non è sufficiente. La giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi (Giudice di Pace di Partanna del 12/11/2001) disponendo che nei contratti on line l'approvazione delle clausole vessatorie necessita di un doppio assenso (ovvero di un doppio "click"), altrimenti è possibile che l'approvazione avvenga tramite firma elettronica, ma tale tecnologia è scarsamente adottata nelle transazioni via internet (vedi Infra, Cap. III Par. II). La c.d. "firma digitale", è disciplinata dal Codice dell'amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). L'utilizzo del dispositivo di firma si presumerà condotto al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Il citato Decreto Legislativo prevede anche le tipologie di firma elettronica previste, contemplando tre tipologie di firma:

- firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;
- firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
- firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata.



Quest'ultimo tipo di firma (firma digitale) trova la propria prima regolamentazione, come già anticipato, nell'art. 1, lett. b) del DPR 513/97, il quale stabilisce che la firma digitale consiste nel "risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici". Il rispetto della procedura ora descritta comporta che il documento informatico, sottoscritto con firma

digitale, abbia efficacia di scrittura privata autenticata (cioè valida fino a querela di falso) ai sensi dell'art. 2702 del codice civile.

L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e i documenti in forma scritta su supporto cartaceo, che abbiano ottenuto la certificazione di autenticità o tramite notaio o in sede giudiziale (tramite produzione e mancato disconoscimento da parte dell'autore del documento).

Finché il sistema della "firma digitale" non avrà un'adeguata diffusione, l'Agente di Viaggi online farà bene ad assumere alcune cautele, come richiedere all'acquirente una e-mail di conferma, così rendendo più difficile il disconoscimento dell'acquisto (si ricorda, a tal proposito, che l'art. 2, lett. j) del DPR 513/1997 conferisce dignità giuridica all'indirizzo elettronico definendolo: "l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici"); inviare i voucher per posta o corriere, e non per posta elettronica, all'indirizzo indicato dall'acquirente (si deve avere certezza del domicilio o della residenza dell'acquirente e disporre di una ricevuta sottoscritta da chi ritira il plico); richiedere l'invio per fax, da parte dell'acquirente, del contratto, stampato dal computer e sottoscritto dal consumatore; chiedere un recapito telefonico ove ricontattare il cliente. Si tratta di procedere che, evidentemente, rischiano di rallentare i tempi della transazione e rendere la stessa più complessa, ma che al tempo stesso pongono l'operatore in una posizione di maggiore tranquillità rendendola più sicura. L'identificazione dell'acquirente.

### Le OTA per gli Hotel

Una prenotazione alberghiera può essere effettuata attraverso una agenzia di viaggi on-line (**OLTA** significa "on line travel agency" - **OTA** "online travel agency")

Tra le più note: Booking.com, Venere.com, Hotels.com, Expedia.it/com/etc, Hrs.com, Hotel.info e molte altre.

Prenotare un albergo tramite una di queste OTA significa utilizzare un sistema automatico che invia all'albergatore le credenziali e le informazioni relative al pernottamento e all'accomodamento.

Affinché questi operatori conoscano la reale disponibilità alberghiera di ciascun Hotel elencato, gli alberghi sottoscrivono un contratto con la OTA. Mettono periodicamente a disposizione un certo numero e tipologia di camere. Le OTA percepiscono una commissione sulla prenotazione che varia dal 13% fino al 30%. Tutte le OTA impongono contrattualmente agli albergatori di determinare e riservare loro le tariffe migliori e più concorrenziali, ossia rispettare la cosiddetta Parity Rate (significa parità di prezzo). Le OTA controllano automaticamente e costantemente che questa parità venga rispettata; se rilevano differenze di prezzo di vendita per la medesima tipologia e periodo, riferite al singolo Hotel sui altri canali, contestano immediatamente il titolare dell'impresa ricettiva.

Conseguentemente, con buona approssimazione, su tutte le OTA si troverà il medesimo prezzo per la stessa camera, servizio e periodo.

Ma questa prassi potrebbe neutralizzare il principio di concorrenza e costituire una forma di accordo di cartello delle agenzie on line a discapito di albergatori e clienti.

Nei primi anni del 2000, quando esplose la "rivoluzione digitale", le prime prenotazioni alberghiere on line erano indirizzate ad interrogare un motore di ricerca e a visitare i siti personali degli alberghi. La prenotazione si perfezionava attraverso una telefonata, un fax o un giro di e-mails.

Il rapporto commerciale avveniva direttamente tra cliente e Hotel.

Ma i comportamenti dei clienti sono profondamente cambiati. Attualmente il pubblico ricorre sempre più alla prenotazione automatica attraverso le OTA. E' più comodo e veloce. Inoltre le review permettono di capire la qualità offerta dalle singole strutture. Inevitabilmente il costo del servizio si ripercuote sulla clientela. Contemporaneamente alla nascita di queste agenzie on-line si è diffusa la politica del prezzo fluttuante. Ossia la tariffa delle camere varia in relazione alla disponibilità e alla richiesta. Questo significa che il prezzo web sarà univoco ma non unico. In momenti diversi lo stesso hotel potrà vendere la medesima camera a prezzi differenti per controbilanciare le commissioni dovute alle OTA. In sostanza i miraggi della convenienza della prenotazione via web si troveranno unicamente in periodo di scarsa richiesta, mentre in tutti gli altri periodosi pagheranno prezzi giornalieri sensibilmente più alti.

Una soluzione potrebbe essere quella di contattare l'albergo e prenotarlo direttamente, non va dimenticato che le tariffe sono liberalizzate e che il compito della pubblica amministrazione è quello di riceverle, raccoglierle e pubblicizzarle.

Le indicazioni riportate da alcune OTA sulle schede degli alberghi relative alle camere disponibili riguardano unicamente le unità messe a disposizione all'agenzia on-line consultata. Alcune informazioni riportate in questi portali sono volte a incentivare la conclusione della prenotazione, nel loro esclusivo interesse commerciale. Per ogni struttura viene visualizzato un pop-up che indica quando è stata effettuata l'ultima prenotazione, tale indicazione è generica e non può essere riferita al periodo prescelto.

Spesso Google riporta come primi risultati, in colore diverso, proprio le OTA più conosciute. Tale fenomeno deriva dal grande e continuo investimento delle OTA in pubblicità- (AdWords) su Google – *“Fatti trovare da chi ti sta cercando Google AdWords ti offre risultati perfettamente misurabili. Avrai un controllo totale sul target, sulla spesa e sul rendimento di tutti i tuoi annunci”*.

Quindi, ci si prenota su una OTA, questa gira la prenotazione all'albergo che le corrisponderà una percentuale, che la stessa investirà in annunci banner su siti tematici e su Google per essere maggiormente visibile. In realtà è il cliente che paga la pubblicità, oltre alla prenotazione.

Alcuni operatori si rifiutano di fornire i contatti del cliente prenotante all'albergo interessato, forse per paura di accordi privati. Nella gestione alberghiera tali informazioni sono importantissime e devono essere in possesso del fornitore del servizio, cioè l'albergo che ospiterà.

### La Disintermediazione Alberghiera - Channel Manager per il turismo

Gli Channel Manager sono software - booking engine responsive web design, social, meglio se certificati TripConnect servono per disintermediare e aumentare le vendite dirette.

Una buona politica di disintermediazione passa nella gestione più efficace ed efficiente dei propri canali di vendita diretti ed indiretti.

"Channel Manager" nel settore alberghiero hanno preso piede negli ultimi anni a seguito della forte crescita della distribuzione online del prodotto Hotel. Le agenzie di viaggio on-line OTA sono cresciute enormemente col crescere del mercato che è diventato il secondo mercato per transazioni di Internet. Le imprese ricettive devono aggiornare i propri contenuti all'interno dei database di queste OTA, in appositi "extranet" per la gestione di: inventari, prezzi, disponibilità, regole della prenotazione. Col crescere di queste OTA si sono moltiplicati gli extranet da aggiornare costituendo un lavoro time-consuming per gli hotels, e rischioso a causa della alta possibilità di errore nell'aggiornamento di tanti "inventari". Channel Manager si propongono di risolvere il problema attraverso un unico inventario centralizzato collegato in modalità Xml ai Server delle OTA. Il risultato è che l'impresa ricettiva controlla di fatto un unico Extranet che ridistribuisce informazioni ed inventari ad N "Canali", ovvero le OTA.

Il Channel Manager Alberghiero è un software utile ad unificare la distribuzione "elettronica" di una struttura ricettiva. Un altro effetto della distribuzione internet sulla distribuzione alberghiera è una fortissima concorrenza sui prezzi. Questa concorrenza ha stressato ancor di più il mercato che quindi compete quotidianamente con variazioni di prezzo secondo la concorrenza. Questo ha causato un ulteriore problema, poiché obbliga gli Hotel a modificare le proprie tariffe e strategie di vendita anche più volte al giorno. Il Channel Manager, inoltre, provvede: alla gestione delle prenotazioni nelle principali lingue, a promuovere listini dinamici, a riconoscere clienti ed agenzie tramite un codice personale, a comporre offerte speciali, pacchetti e last-minute, alla completa gestione del revenue management, alla certificazione TripConnect e l'interfaccia responsive web design.

Queste necessità hanno creato il bisogno di strumenti informatici utili nello stesso tempo a diminuire il tempo necessario all'aggiornamento degli inventari ed a controllare di più e meglio le proprie strategie tariffarie in un mercato estremamente competitivo. Gli Channel Manager hanno offerto una risposta a questa necessità.

Channel Manager sono di 2 tipi: One way - Screen Scraping e Xml 2 ways

Nel primo caso, One Way, il software non fa altro che compilare uno "script" che viene sparato in modalità http verso gli extranet delle OTA. Modalità piuttosto insicura ed illegale, contenendo infatti lo script le login e password dell'hotel per l'accesso all'extranet.

Nel secondo caso, gli XML 2 ways, la comunicazione, certificata, avviene in modalità protetta da Server a Server. Dal Server del Channel Manager al Server della OTA. Esiste un accordo tra le due parti e lo scambio è bidirezionale. Ovvero il Channel Manager riceve le prenotazioni e le modifiche delle stesse dalle OTA.

Del resto, l'interfaccia emozionale garantisce maggiori conversioni tra visite e prenotazioni, mentre grazie al back office veloce ed intuitivo tutte le operazioni di aggiornamento vengono effettuate, dal personale dell'impresa ricettiva in autonomia ed in pochi secondi. Inoltre si può utilizzare una dashboard statistica corredata di grafici, tabelle e dati significativi per il monitoraggio delle richieste e delle prenotazioni, la quale può essere ulteriormente potenziata con il collegamento diretto a Google Analytics.

Channel Manager, integrato anche al booking engine, consente di automatizzare le vendite sui Portali e sulle OTA, ottimizzando la presenza nei canali indiretti e beneficiando del billboard effect. Pochi click per allineare il mondo tariffario nei canali commerciali on line. In più, è possibile monitorare anche i competitor e le loro strategie tariffarie.

***I Social Network sono diventati ormai non solo mezzi di comunicazione, ma anche e soprattutto canali di vendita! Anche se totalmente gratuiti.***

I pacchetti e le offerte possono essere condivisi semplicemente con un click nei canali social di Twitter, Facebook e Google + dei clienti, questa azione permette di acquisire grande visibilità per il social media engagement. Inoltre, si possono esclusive promo dedicate solo ai propri fans di Facebook e aumentare in poco tempo il numero dei followers e le vendite dirette.

### Parity Rate

La rate parity, applicata al mondo degli hotel, non è altro che la garanzia che il prezzo delle camere di un albergo sia sempre lo stesso; l'hotel non applicherà tariffe diverse a seconda del portale da dove l'acquisto viene effettuato.

La parity rate è sempre un tema controverso e complicato da sviscerare. Di solito, le discussioni vertono su 3 punti:

1. è una cosa buona per gli hotel?
2. è una cosa buona per i viaggiatori?
3. è legale?

Contro la parity rate

La parity rate non serve al meglio gli interessi degli hotel. Questo perché, per sua stessa definizione, limitale possibilità di gestione delle tariffe da parte degli albergatori: si riducono le tariffe per attirare l'attenzione dei consumatori più sensibili al prezzo e si conservano le tariffe più alte per quei consumatori meno sensibili al prezzo. A dirlo è **Alex Dietz**, Principal Industry Consultant per SAS Institute, società americana specializzata nel settore del business intelligence, in un articolo pubblicato su EyeforTravel.

Alcuni hotel adottano la parity rate come strategia di base. Altri, la maggior parte, la subiscono come conseguenza della loro presenza nei portali delle OTA.

Ho sentito dire che la parity rate servirebbe a ridurre la complessità e la confusione dello shopping dei consumatori. Non credo che la parity rate serva al meglio i loro interessi. Nel lungo periodo, il consumatore trae più vantaggio dall'efficienza del sistema di prenotazioni, sostiene sempre Dietz.

Secondo il consulente del SAS Institute, la parity rate manipola il mercato della distribuzione in due sensi: distorce la competizione, eliminando la possibilità di differenziare le tariffe; riduce la possibilità di migliorare il mercato attraverso l'efficienza del servizio di distribuzione.

Dal punto di vista dell'albergatore

Ricordi cosa succedeva nell'epoca pre-OTA? Era del tutto comune che l'hotel applicasse una commissione standard del 10% per tutte le offerte vendute dalle agenzie di viaggio. Questa pratica aveva due obiettivi: incentivare le vendite su un canale terzo, le agenzie di viaggi; garantire che il prezzo fosse sempre costante.

In altre parole, fu l'inizio della parity rate. Da allora, cosa è cambiato? Almeno due cose: i livelli di commissione, cresciuti in modo esponenziale; il potere e l'efficacia del canale di distribuzione: dalle Travel Agency siamo passati alle Online Travel Agency.

In molti casi, le commissioni sono raddoppiate da allora e gli hotel hanno perduto quote di mercato in favore delle OTA. Così, ora, gli albergatori si trovano ad affrontare una minaccia più grave, secondo **Richard Ang**, vice presidente della divisione vendite e marketing di Hotel Equatorial.

Per molti – prosegue Ang – quel che fa più rabbia è l'impossibilità di competere facendo leva sui prezzi, a fronte di un

mercato di fatto bloccato dalla regola della parity rate. Il vero malcontento nasce da due situazioni: le commissioni troppo elevate; l'impossibilità per gli hotel di difendersi dall'erosione delle loro quote di mercato a beneficio delle OTA.

Perché la parity rate esiste?

Nella discussione sulla parity rate sono almeno tre gli attori coinvolti: gli hotel (e i loro proprietari); i brand; le OTA. Noi ci aggiungerei anche i consumatori. A chi dei tre (o quattro) giova di più l'esistenza della parity rate?

Secondo **Dietz**, la parity rate è una specie di polizza sulla vita per le OTA: preclude l'ingresso sul mercato della distribuzione ai nuovi player che vorrebbero differenziarsi dalla concorrenza in base al prezzo; in pratica, la parity rate funge da deterrente per i nuovi soggetti. Allo stesso modo, si può sostenere che la parity rate aiuti i brand, garantendo che la brand equity non soffra a causa di tariffe più convenienti e disponibili su mercati differenti.

Per **Ang**, tuttavia, la parity rate è necessaria anche per gli hotel, che in tal modo possono gestire con più facilità le tariffe sulle varie piattaforme di distribuzione. Sempre secondo Ang, poi, la parity rate assicura la fiducia dei consumatori: in uno scenario di prezzi differenziati, i viaggiatori farebbero più fatica a scegliere ed esiterebbero di fronte all'acquisto. La parity rate, poi, evita che gli hotel si scannino fra loro con prezzi sempre più diretti al ribasso (vendite sottocosto). Ultimo ma non ultimo, la parity rate garantisce una base solida per un'efficace gestione delle revenue.

Tutti soffrono

Passiamo agli svantaggi. Dal punto di vista degli hotel, gli alti costi di commissione applicati dalle OTA sono inaccettabili. Gli hotel potrebbero combattere le OTA con una politica di prezzi dinamici, esattamente quel che non consente di fare la parity rate.

Dal punto di vista dei consumatori, trovarsi di fronte alle stesse tariffe, sia che si prenoti direttamente dal sito dell'hotel sia che si scelga un portale, è incomprensibile. Il consumatore più informato sa che gli hotel riconoscono alle OTA una percentuale di commissione e, proprio per questo motivo, trova illogico che, pur prenotando direttamente, non abbia diritto ad alcuna riduzione di prezzo.

Dal punto di vista delle OTA, la parity rate frena la concorrenza sul mercato. Se tutte le OTA hanno le stesse tariffe, un portale come può conquistare quote di mercato a discapito di un suo concorrente?

Ripensare le regole

Secondo Ang lo spazio per migliorare la situazione c'è, a patto che si rispettino certe condizioni:

1. sarebbe una bella cosa se le OTA osservassero veramente la parity rate anziché invitare ogni giorno gli hotel a proporre offerte esclusive per il breve periodo, pensate esclusivamente per infrangere il principio della parity rate.
2. A causa dell'elevata disparità fra i costi della distribuzione diretta e quelli della distribuzione indiretta, gli hotel dovrebbero avere la possibilità di limitare le vendite sui canali ad alto costo. Le OTA devono capire che la parità delle tariffe non può andare di pari passo con la parità delle disponibilità.
3. Infine, le OTA devono applicare rigorosamente la parity rate e sanzionare anche con l'espulsione gli hotel che non giocano secondo le regole.

Alex Dietz prospetta altre soluzioni. Anzitutto, ai revenue manager che adottano la parity rate

volontariamente, a prescindere dalla presenza del loro hotel sulle OTA, consiglia di sospendere tale

pratica o, quantomeno, di renderla più flessibile: ne deriverebbero benefici sia in termini di spese di

distribuzione sia in termini di entrate generate. Hotel e brand, inoltre, dovrebbero negoziare gli accordi di parity rate: per esempio, potrebbero accettare la parity rate solo sui quei canali in grado di assicurare i loro obiettivi in termini di costi e di volumi di vendite.

La domanda fatidica, a questo punto, è: la parity rate dovrebbe scomparire? Così come ora, secondo

Dietz, la parity rate non giova nel lungo periodo né agli hotel né ai brand e neppure ai consumatori. In più, sempre secondo Dietz, l'applicazione della parity rate richiede un certo investimento di tempo da parte dei revenue manager degli hotel – tempo che potrebbe essere investito in altre attività. In sostanza, il consiglio di Dietz agli hotel e ai brand è questo: rinegoziare le condizioni della parity rate o, perlomeno, modificare la sua attuale applicazione. Questo perché uno scenario di mercato orfano della parity rate potrebbe generare disaggi significativi già nel breve periodo. In teoria,

sempre secondo Dietz, l'assenza della parity rate potrebbe dar vita a una guerra senza sconti fra le OTA e i siti dei grandi brand, a tutto vantaggio degli hotel indipendenti.

Ang dà una risposta più sintetica alla domanda del secolo:

Si alle vendite in regime di parity rate. Non alla parità di inventario (disponibilità) in temporeale.

## **RICORSI INTERNAZIONALI CONTRO LE PARITY RATE**

### ***Francia***

In Francia, dove nel luglio scorso 2013 l'UMIH (Unione dei Mestieri e dell'Industria dell'Hotellerie) ha accusato Expedia, HRS e Booking di price fixing e di contratti che rasentano l'estorsione nei confronti degli albergatori. La più grande rappresentanza di lavoratori del settore alberghiero d'oltralpe, la UMIH, sostiene che Booking.com, Expedia e HRS hanno infranto le regole sulla concorrenza in vigore in Francia e in Europa.

In che modo? Obbligando di fatto gli hotel a vendere le camere sui portali online alle tariffe più basse e impendendo, al contempo, agli albergatori di offrire soggiorni a prezzi scontati su altri canali, inclusi i siti Web degli stessi hotel. L'unione dei lavoratori ha depositato la sua denuncia presso l'autorità francese per la concorrenza, aggiungendo, inoltre, che le commissioni imposte dai portali agli hotel hanno raggiunto cifre esorbitanti.

I portali di prenotazioni sono diventati canali di distribuzione cruciali per gli hotel francesi, in particolare per i più piccoli. Tuttavia, i vantaggi offerti dalle OTA sono stati via via cancellati dagli effetti nocivi delle pratiche commerciali adottate in violazione delle leggi europee e francesi sulla concorrenza, hanno fatto sapere il portavoce dell'UMIH. Il presidente dell'unione, Roland Héguy, ha denunciato anche l'inasprimento radicale delle clausole contrattuali imposte agli albergatori che, data la struttura del mercato, non sono nelle condizioni di poter rifiutare la presenza dei loro hotel sui portali online.

### ***Germania***

Le clausole imposte dalle OTA per poter garantire sempre la Best Rate Guaranteed sono state dichiarate illegali in Germania, dove l'antitrust ha mosso accuse precise a HRS, promettendo di fare lo stesso con Expedia e Priceline. Dal 1° Marzo 2014 in Germania l'autorità Antitrust ha deciso che la parity rate non sarà più obbligatoria. La notizia farà esultare molti albergatori, soprattutto a causa delle tanto odiate commissioni. La riflessione che invitiamo a fare però è la seguente. La corsa a pagamenti di fee e commissioni sarà spietata (e lo è già diventata con Tripconnect e Campagne di Trivago) per dare all'albergatore l'opportunità o l'illusione di accaparrarsi così più prenotazioni dirette a costo zero (o presunte tali). La cosa potrebbe anche piacere, ma di certo si dovrà fare attenzione a 2 cose:

- la tariffazione per canale crea parecchia confusione e scetticismo nell'utente finale nei confronti del prodotto, sebbene esso sia molto abituato ad acquistare altri generi merceologici soggetti da tempo a queste dinamiche (vedi elettrodomestici, dispositivi elettronici etc), egli sembra non avere lo stesso atteggiamento nei confronti dell'industria turistica già di per sé poco trasparente ed equilibrata
- l'albergatore dovrà posizionare in maniera molto attenta i suoi prodotti sui vari canali e predisporre dunque una tariffazione molto mirata e strategica.

Insomma un'ulteriore spinta verso il revenue!

### ***Svizzera***

L'attacco alle OTA dal fronte francese arriva un mese dopo l'apertura di un'inchiesta sulla pratica della parity rate da parte dell'autorità per la concorrenza svizzera, avviata a carico degli stessi tre portali citati dall'UMIH. I tre portali citati dall'UMIH, almeno per ora, non hanno replicato alle accuse. Tuttavia, hanno fatto sapere che collaboreranno a qualunque altra indagine aperta in altri Paesi.

### ***Regno Unito***

E come dimenticare la denuncia da parte dell'Office of Fair Trading britannico di un anno fa? Allora sotto la lente d'ingrandimento delle autorità di Sua Maestà finirono Expedia, Booking.com e Intercontinental Hotel Group, accusati di price fixing, ossia imposizione illegale di tariffe in violazione delle norme sulla concorrenza del Regno Unito.

## **Booking.com pubblica gli accordi conclusi con L'Office of Fair Trading**

Tra il 2010 e il 2013, l'OFT (Office of Fair Trading) ha condotto un'indagine nell'ambito dei servizi di prenotazione alberghiera online, tra cui il sito Booking.com. In breve, l'OFT si è occupato di verificare eventuali infrazioni in atto, da parte di hotel e agenzie di viaggio online (OTA), nei confronti delle leggi che regolano la concorrenza, in particolare per quanto riguarda le strategie tariffarie e la possibilità da parte delle OTA di applicare ulteriori sconti ai prezzi di vendita stabiliti dagli hotel. Siamo lieti che l'indagine intrapresa dall'OFT, che aveva creato perplessità su cosa potesse essere considerato accettato e ammesso, sia ora conclusa; non è stata riscontrata alcuna violazione a carico di Booking.com, pertanto non verranno imposte sanzioni. Questo esito ci lascia sicuramente soddisfatti ed entusiasti di proseguire la nostra collaborazione con voi, e ci teniamo a ringraziarvi per la pazienza, la fiducia e la comprensione che avete dimostrato nell'attesa di conoscere i risultati.

### ***In cosa consistono gli accordi***

Di seguito vi illustriamo le conclusioni a cui si è giunti (gli Accordi).

1. Potete continuare a stabilire i vostri prezzi di vendita in autonomia su tutte le OTA.

Questo significa che manterrete il pieno controllo delle vostre strategie tariffarie, e potrete continuare a stabilire il vostro prezzo di vendita nella certezza che le OTA non saranno autorizzate ad applicare ulteriori sconti senza il vostro previo consenso (con l'eccezione di quanto descritto qui di seguito al punto 2).

2. Le OTA potranno offrire sconti sul prezzo di vendita stabilito dalla struttura unicamente a gruppi esclusivi di utenti. Lo sconto non sarà offerto in caso di prima prenotazione del cliente con quell'OTA specifica.

Le OTA possono offrire sconti sul prezzo finale fissato dalla struttura ricettiva a gruppi esclusivi di utenti, e fino a un importo pari alla commissione applicata a quella struttura specifica. Per "gruppo esclusivo di utenti" si intende un gruppo con limitazioni ben definite, a cui si accede in maniera non automatica e che soddisfa i seguenti criteri: (i) gli utenti si iscrivono attivamente per diventare membri, (ii) l'accesso a ogni interfaccia utilizzata dagli iscritti, online o su dispositivo mobile, è protetto da password, (iii) gli iscritti devono completare un profilo utente. Lo sconto può essere offerto soltanto a quegli utenti che, in precedenza, hanno già portato a termine almeno una prenotazione in qualità di iscritti al gruppo esclusivo.

3. Le OTA possono continuare a richiedere la parità tariffaria ai loro partner commerciali, ma l'obbligo della parità non si applica ai prezzi destinati o offerti a un gruppo esclusivo di utenti.

Questo significa che non abbiamo il diritto di chiedere la parità tariffaria sui prezzi offerti a un gruppo esclusivo di utenti, ammesso che tali prezzi non siano direttamente o indirettamente resi pubblicamente disponibili da voi o da qualsiasi nostro concorrente diretto o indiretto (che sia esso un sito web, un (meta) motore di ricerca, un sito di comparazione prezzi o altro). A scanso di ogni dubbio: abbiamo il diritto alla parità tariffaria nel caso in cui la tariffa offerta al gruppo esclusivo di utenti sia, direttamente o indirettamente, disponibile pubblicamente o resa tale da voi o da un concorrente diretto o indiretto di Booking.com.

### ***Ambito di applicazione degli accordi***

Gli Accordi si applicano alle prenotazioni effettuate dai residenti SEE (Spazio Economico Europeo)

presso tutte le strutture ricettive situate nel Regno Unito. Tuttavia, estenderemo i benefici degli Accordi anche alle strutture che si trovano nell'intera Unione Europea, poiché il loro fine ultimo è quello di facilitare la concorrenza a vantaggio del consumatore. Essi, infatti, permettono alle OTA di premiare i loro clienti più fedeli, offrendo a proprie spese uno sconto sul prezzo precedentemente fissato dalla struttura. *Booking.com gestirà gli accordi?*

Booking.com sostiene e accetta tutti questi Accordi. Tuttavia, vi invitiamo a notare che Booking.com al momento non intende mettere in pratica il punto numero 2 (il diritto ad applicare sconti). Siamo fermamente convinti che le strutture nostre partner conoscano le modalità ottimali per fissare i prezzi di vendita, e riteniamo opportuno che mantengano il controllo delle tariffe mostrate ai nostri clienti comuni, inclusi gli sconti riservati a gruppi esclusivi.

Gli sconti offerti dagli hotel hanno sempre avuto, e probabilmente continueranno ad avere, un ruolo prezioso nel nostro settore. Vi incoraggiamo pertanto a continuare a proporli, utilizzando i servizi di Booking.com quali le Offerte SuperSegrete o il Programma Genius.

Cosa vi viene richiesto da Booking.com?

“Assolutamente nulla! Continueremo a darvi la possibilità di mettere a punto le migliori strategie tariffarie per la vostra struttura sul nostro sito web, e a offrirvi ancora opportunità di incrementare gli affari tramite Booking.com utilizzando varie forme di sconti e offerte sul nostro sito. Siamo certi che, con queste basi, potremo proseguire una collaborazione proficua e redditizia.

Qualora aveste domande in merito a questa comunicazione, non esitate a contattare il vostro referente di Booking.com, che sarà pronto ad aiutarvi.

#### **PARITY RATE PUNTI FERMI CHE REGOLANO IL DELICATO RAPPORTO TRA HOTEL E OTA.**

Nel mondo degli hotel e della distribuzione online qualcosa sta cambiando. Per ora la rate-parity, nonostante polemiche e scontri in tribunale, tiene duro e resta uno dei pochi punti fermi che regolano il delicato rapporto tra hotel e OTA.

**Ma chi ci dice che non saranno proprio i portali a cambiare le cose?** “Le cause legali non hanno ucciso la rate parity – ha dichiarato Dennis Schaaldt di Skift – Al contrario, saranno i Big Data, l’analytics, l’advertising retargeting e la personalizzazione a rendere l’applicazione della parità tariffaria quasi insostenibile.

Dopo mesi di fiato sospeso in attesa di un responso sulle tante cause intentate contro rate parity e affini a livello internazionale, un verdetto è stato emesso. È il tribunale di Dallas a pronunciarsi, dichiarando che non c’è evidenza che OTA e catene alberghiere utilizzino la Rate Parity come cartello per fissare i prezzi e limitare la competizione. Dunque per il momento la Parity non è illegale.

Quello che le OTA non dicono: disintermediare sempre più difficile due notizie che, se accostate l’una all’altra, ben rappresentano lo scenario online in cui è costretto a muoversi l’hotel indipendente oggi.

Da una parte Priceline ed Expedia si fanno la guerra a suon di milioni di dollari di advertising su Google, mangiandosi i risicati margini di disintermediazione dell’hotel. Dall’altro, le OTA aumentano le relazioni con le piccole strutture indipendenti, che ben presto si renderanno conto di non essere più così indipendenti...

Ormai sembra che non si parli d’altro. Tutti vogliono disintermediare e erodere quote di mercato alle OLTA. A costo zero. Ma si tratta di un grosso frainteso che si è creato nel mondo dell’hôtellerie, perché siamo sinceri: è impossibile riacquisire l’indipendenza commerciale senza investire almeno quanto investono gli intermediari, o forse di più. Expedia sotto pressione, Booking.com domina il mercato europeo e TripAdvisor cresce a ritmi incalzanti senza trovare ostacoli. Questa inestrema sintesi la situazione che si va profilando nel mercato Travel internazionale.

Oggi in Scandinavia 4 catene alberghiere hanno deciso di stracciare il contratto con Expedia per vendere al prezzo desiderato.

Priceline Kayak, a Expedia Trivago: le OTA si spartiscono l’Europa. OTA: Expedia e Priceline dominano ma crescono le prenotazioni dirette.

#### ***Il panorama distributivo del turismo online è oggi estremamente complesso e frammentato: quali scenari si prospettano per il futuro?***

La CNN Money – Fortune, attingendo ad alcuni studi di PhocusWright, fotografa con grande chiarezza la situazione dei maggiori player della distribuzione internazionale e svela come andrà plasmandosi l’universo distributivo, tra OTA in crescita e altre destinate a scomparire.

La Crisi non è risolta

“Cos’è oggi la distribuzione del turismo online?”

Lazzerini sostiene che con l’avvento del web si è pensato che finalmente si potesse ottenere la disintermediazione totale, l’hotel ha pensato che grazie alla distribuzione online potesse finalmente rivolgersi al cliente finale senza l’agenzia turistica di mezzo, invece no. Non c’è abbastanza visibilità, internet è affollata. L’hotel si è ritrovato di nuovo intermediato, e non ha saputo sfruttare le opportunità a disposizione. La struttura non capisce che le commissioni richieste dai portali sono in realtà solo un investimento per ottenere visibilità, necessarie a distribuire. L’hotel con molte camere in particolare non può permettersi di restare vuoto, e per riempire ha necessità di appoggiarsi ad altri sistemi.

Lazzerini lancia una sfida agli albergatori: di chi è il potere oggi online?

Sicuramente non dell’hotel che presenta un sito vetusto tanto nell’estetica quanto nella tecnologia, con la sola possibilità di mandare un’e-mail per chiedere la disponibilità per... domani! Non è così che si disintermedia e se l’hotel è ostaggio delle OLTA, spesso non c’è nessun altro da biasimare se non se stessi.

***Distribuzione Online: i nuovi trend internazionali***

I recenti eventi internazionali di Turismo hanno lasciato emergere i più interessanti trend da tenere d'occhio in campo alberghiero. In primis sulla distribuzione online.

Alla annuale Conference for International Society Consultants e alla PhoCusWright Conference 2012 negli Stati Uniti, si è parlato di una realtà fluida, frammentata, in continuo movimento, in cui è sempre più difficile muoversi per portali e hotel indipendenti. Che cosa sta succedendo? Dove va la distribuzione online?

Che cosa potrebbe accadere se oggi, adesso, decideste di svincolarvi per sempre dai portali? Niente più portali: solo voi con il vostro sito ufficiale, il vostro booking engine e la vostra ospitalità.

Difficile essere nelle condizioni di poter disintermediare completamente, eppure qualcuno l'ha fatto. Stiamo parlando dell'Hotel De Vie di Farnham in Inghilterra, a sud di Londra, una struttura che grazie alle sue dimensioni contenute, all'ottimo servizio e alla cura dei particolari, ha fatto la scelta di vendere solo in modo diretto. Lo abbiamo intervistato per voi in esclusiva.

L'autorevole penna di Dennis Schaal a firmare un articolo su Skift dedicato alle ultime dichiarazioni del CEO di Expedia Dara Khosrowshahi.

Khosrowshahi, in un'intervista rilasciata alla emittente televisiva CNBC, ha parlato della recente crescita di Expedia: la OTA ha firmato un accordo marketing con Travelocity di non poco conto, un sodalizio tra due dei maggiori portali in USA che avrà senz'altro ripercussioni sul mercato.

Ma il CEO di Expedia si è sbottonato su ben altri punti, dando adito a speculazioni di grande spessore. "Ken Sena (di Evercore) – afferma il giornalista – ha asserito che i social media stanno cambiando le cose sulla rate-parity perché dal momento che l'hotel ha maggiori possibilità di conoscere di persona un individuo, gli offrirà tariffe più vantaggiose in maniera opaca, andando deliberatamente contro il vostro accordo."

Khosrowshahi a questo punto confessa che Expedia ha intenzione a breve di cambiare molte cose riguardo al rapporto con gli hotel e non ultima la rate-parity.

"Credo che in generale il sistema di rivendita standard, quello con cui abbiamo fatto business negli ultimi dieci anni, sia destinato a diventare solo una piccola parte del modo in cui faremo business da oggi in poi. E questo non riguarda solo il canale diretto dell'hotel (ad esempio il sito ufficiale), ma riguarda gli hotel stessi e il modo in cui lavorano con noi. Nel futuro saremo in grado di dare agli albergatori la possibilità di fare offerte molto specifiche persino ai più piccoli segmenti di popolazione, sia che si parli di Facebook Fan che di turisti che vengono dall'Indonesia, ad esempio.

Diventeremo molto più flessibili riguardo alle modalità con cui gli hotel potranno fare marketing attraverso di noi."

Fino a dove si spinga questa "flessibilità" di preciso al momento non è dato saperlo, ma l'affermazione non è poi così sconvolgente se la vediamo nell'ottica degli ultimi investimenti tecnologici di Expedia. Big data e personalizzazione renderanno la rate parity inutilizzabile

Quando si affermò il revenue management in ambito alberghiero si parlò di una rivoluzione: via i piani tariffari stagionali, benvenute tariffe flessibili. Oggi variare le tariffe a seconda degli eventi,

dell'occupazione e della tipologia di cliente, è per molti hotel all'ordine del giorno: dunque si potrebbe pensare che il revenue è il precursore della tanto decantata "personalizzazione" dell'esperienza di prenotazione che tutti inseguono (perlomeno per il prezzo).

In fondo non è questo il revenue management: offrire la tariffa giusta, al cliente giusto, nel momento giusto? Quello che potrebbe accadere nel prossimo futuro con la rate parity non è che la logica evoluzione di questo trend.

Immaginiamo che Expedia diventi realmente una piattaforma che permetta all'hotel di vendere ogni giorno a prezzi diversi a diverse categorie di utenti: questo certo complicherebbe il lavoro, ma soprattutto renderebbe impraticabile l'utilizzo della rate parity.

Quale sarebbe la tariffa da far rispettare fuori dal portale? Quella per i Cinesi, quella per i Russi, quella per le famiglie o per le coppie giovani?

I massicci investimenti che Expedia sta facendo in raccolta ed elaborazione dati (i famigerati Big Data) per offrire una maggiore personalizzazione dell'esperienza di acquisto fanno pensare che si stia muovendo proprio in questa direzione.



Una direzione dove, per stessa ammissione del portale, c'è sicuramente posto per il revenue management, ma non per la rate parity.

Vale a dire, le OTA faranno sconti ai consumatori che si registrano sui loro siti, e gli albergatori si troveranno a dover competere con gli sconti delle OTA, ma con un braccio legato dietro alla schiena (perché non potranno mai essere in grado di avere a disposizione gruppi chiusi delle stesse dimensioni).

Parity resta legale) mette in evidenza che le OTA potrebbero continuare ad avere un vantaggio competitivo in questo senso. Segno però che le cose stanno cambiando e che in futuro ci potrebbe essere maggior flessibilità anche per gli hotel. Se quello che dice Expedia è vero, anche l'hotel potrebbe beneficiarne, perché potrebbe avere la libertà di settare diverse tariffe in modo da essere più appealing per più fasce di clienti ed aumentare così le vendite (anche se indirette in questo caso). Il problema è che ogni operazione aggiuntiva viene fatta pagare all'albergatore, inoltre ogni utente dovrebbe essere profilato e avere quindi sempre una navigazione personalizzata, ma su tutti i siti non solo su uno. Immaginiamo che sono registrato su booking.com, vedo un albergo che mi piace entro nel portale come account profilato, poi vado su expedia dove non sono profilato e trovo però una tariffa diversa, più alta o più bassa e poi vado nel sito ufficiale e anche lì stesso discorso.

### Le OTA in Italia

Il debito pubblico italiano ha sfondato quota 2000 miliardi, Governo e Parlamento raschiano il fondo del barile per trovare le risorse per rilanciare l'economia, nessuno si accorge che ogni anno le multinazionali dell'intermediazione online sottraggono all'Italia da 10 a 20 miliardi di euro di commissioni ingiustificate e altri 5 miliardi di euro di tasse non pagate in Italia.

Booking, Expedia, Tripadvisor, Trivago, Kayak speculano sull'analfabetismo informatico di operatori e amministratori pubblici e sottraggono all'Italia risorse miliardarie che andrebbero investite nell'adeguamento di strutture, servizi e infrastrutture. I tour operators tradizionali producevano turismo attraverso la loro attività di promozione del territorio e della nostra ricettività. I tour operators online (le Ota) non producono nulla, incamerano commissioni dal 15 al 30 per cento su turisti che hanno già deciso di venire in Italia e usano il computer per prenotare cercando il miglior prezzo. Non portano un solo turista in più, speculano sul ruolo dell'Italia nel turismo mondiale, deprimono i prezzi abbattendo il rapporto qualità/prezzo. Basterebbe un Booking Engine nazionale per risolvere il problema.

Le Ota inoltre hanno sedi all'estero, non pagano tasse in Italia sui miliardi di euro che lucrano grazie a noi. Idem Google e Facebook. Guadagnano indebitamente sul nostro petrolio! Per Tripadvisor l'Italia è il primo Paese per fatturato in Europa. Loro diventano sempre più ricchi, noi ci stiamo impoverendo. Siamo matti? Sì. Recuperiamo la nostra sovranità nazionale mandando la Guardia di Finanza nelle loro sedi, indagandoli per evasione fiscale. Diamo vita con urgenza a un Booking Engine nazionale che recuperi almeno 10 miliardi di euro di commissioni da investire nel turismo in Italia. Onorevole Letta, ministro Bray, svegliatevi! Ci trattano come una colonia. Riprendiamoci l'Italia. - Fonte: Hotel Domani (di Renato Andreoletti)

***Iperintermediazione*** se ne è parlato in BTO. Ricette per attaccare le OTA sul loro terreno.

L'iperintermediazione ha origine da una iniziale sottovalutazione della potenza della rete e dei sistemi di vendita online, da successive distrazioni e da molte cattive pratiche con le quali i fornitori di servizi turistici e in particolare di quelli alberghieri, si sono approcciati alla distribuzione.

Le Ota delle Ota, Google e Tripadvisor, hanno creato ciò che enti e associazioni di categoria non sono riuscite a fare, mettere in piedi piattaforme sulle quali convergono diversi sistemi (di prenotazione) interconnessi tra loro.

Messe in risalto, oltre ai gap tecnologici che penalizzano gli operatori alberghieri, anche le problematiche derivanti dall'utilizzo dei marchi delle destinazioni e degli hotel da parte delle OTA. Un business imponente quello dei pay per click grazie ai quali Google sta diventando l'intermediario unico del turismo.

Niente di buono all'orizzonte - in particolare per coloro che sognano di eliminare l'intermediazione - se si pensa che questo campo di battaglia vale oltre un miliardo di euro (solo 100 milioni di dollari li versa ogni anno Expedia a Tripadvisor per conquistare visibilità e click) e che per veder cambiare questi equilibri ci sarà da battere Booking.com, non solo con capitali ma, in particolare, con idee e sistemi nuovi (vedi intervista di Carniani a Philip Wolff founder di PhoCusWright). Chi vincerà su Booking però, non farà altro che accaparrarsi tutto il mercato perché chi batte il leader, nell'attuale dinamica della rete - come ha spiegato De Biase nel panel Wef for Tourism - si prenderà l'intera posta in gioco (proprio come hanno fatto Microsoft prima e Google o Tripadvisor dopo). Ricerche, comparazioni e conversazioni riunite in un'unica piattaforma userfriendly saranno il futuro e ci si potrebbe anche arrivare solo se Google o Tripadvisor non avessero dubbi a passare da intermediari degli intermediari a OTA a tutti gli effetti.

Come si può non subire questo stato di cose? Il panel sull'iperintermediazione ha provato a consigliare delle buone

pratiche per non subire ma "attaccare" (cit. Marco Baldan) OTA e Metamotori in un terreno meno aspro e più congeniale alle piccole aziende italiane. Ecco quindi che insieme a Rodolfo Baggio e Marco Baldan abbiamo individuato qualche tecnica e qualche buona pratica che operatori alberghieri e destinazione potrebbero mettere in atto, meglio se contemporaneamente:

In uno scenario in cui le OTA hanno individuato nello sfruttamento dei marchi di aziende e destinazioni è importante intraprendere azioni da parte delle istituzioni (in Francia ci stanno provando da un po') e degli operatori a difesa dei nomi.

Destinazioni e aziende devono offrire ai viaggiatori chiavi di vendita uniche e puntare molto sull'engagement in particolare sui social network. Sui siti proprietari offrire tariffe e condizioni di vendita privilegiate, anche grazie a promo code e offerte private. Presidiare e controllare le politiche tariffarie su metamotori e OTA. Offrire siti internet e booking online semplici, deduttivi e userfriendly.

Le destinazioni dovranno porsi sul mercato con brand unici e forti, creare, distribuire e promuovere contenuti, presidiare campagne prezzi e siti di recensioni con brand index di riferimento. Importante creare piattaforme nelle quali possano convergere vari sistemi di prenotazione.

La Toscana per esempio, da qualche giorno, ha anticipato TripConnect "mettendo a disposizione degli operatori un sistema integrato con tutti i principali channel manager degli alberghi esistenti sul mercato. Nel caso in cui l'albergo non abbia un suo channelmanager ha a disposizione una pagina gratuita dove può gestire autonomamente prezzi e disponibilità delle camere. L'elemento innovativo sta nel fatto che una volta scelta data e struttura ricettiva, l'utente che clicca su 'prenota', atterra sul sito della struttura, direttamente nella pagina dedicata alla prenotazione già compilata con le date precedentemente inserite. In altre parole la richiesta viene trasferita in maniera automatica nella pagina di prenotazione dell'albergo. In pratica l'utente del sito del turismo regionale viene accompagnato per mano, in un click, alla pagina dove può finalizzare la prenotazione."

Se ormai è pura utopia arrivare alla totale disintermediazione sarà determinante riuscire a farsi intermediare solo quando necessario attivando, anche a livello istituzionale, norme a tutela dell'utilizzo dei marchi da parte delle OTA e piattaforme interoperabili e sembra proprio che qualcosa si stia muovendo in questo senso anche all'interno di Agenda digitale che prevede la creazione del registro digitale del turismo:

"Il turismo diventa così uno dei primi settori a beneficiare del nuovo approccio strategico del Governo in materia di agenda digitale, che prevede la selezione e definizione di alcuni standard nazionali che garantiscano l'accesso e l'interoperabilità dei sistemi. "Nel processo di digitalizzazione del Paese uno dei principali compiti del Governo è quello della promozione e del presidio degli standard dei dati per assicurare il dialogo e il collegamento tra tutti i sistemi – dice Francesco Caio, il Commissario del Governo per l'attuazione dell'Agenda Digitale – "Quanto annunciato oggi per il settore turistico diventa il paradigma per molti altri campi. Definito lo standard sono poi privati e istituzioni a sviluppare applicazioni e servizi, sapendo però che l'interoperabilità è garantita. In altre parole, noi assicuriamo agli operatori un campo regolamentare e fissiamo le regole, così che si possa giocare sul web una partita alla pari con gli altri".

### ***La banale semplicità del turismo.***

I viaggiatori cercano su internet, cercano hotel, percorsi, strade, aerei. Cercano tariffe, comparano soggiorni, pesano reputazione, agiscono di filtri e snocciolano ranking, altro che poesia. La marginalità delle aziende che operano nel turismo va convergendo verso le piattaforme che offrono tali servizi e per vincere la partita abbiamo bisogno di infrastrutture online e offline.

Che le tariffe alberghiere, in particolare in America siano tornate sopra i livelli pre crisi non è una novità, il grafico dimostra però che la marginalità si è di molto deteriorata.

Marginalità che possiamo comprendere dove si sia spostata negli ultimi anni, se osserviamo l'andamento delle quotazioni del titolo Priceline (Società che controlla il 100% di Booking.com).

Ieri il Wall Street Journal ha pubblicato un interessante articolo su Google e il turismo. Big G, seppur lentamente (vedi il difficile caso ITA Software), ha iniziato a fare il suo "Check In" nel turismo. Una situazione particolare se si considera che Google è già il maggiore intermediario mondiale: si accaparra buona parte di quella marginalità che Priceline e altri sono costretti a "pagare" per la visibilità. Pensavo che Google si guardasse bene dal fare concorrenza ai migliori clienti ma pare che, con l'accordo recente con Room 77, Google abbia compiuto un altro passo verso la commercializzazione - o iperintermediazione - dei prodotti turistici.

Sulle interessanti qualità di Room 77 pubblica un post qualche tempo fa - di recente Expedia ha acquisito una parte del capitale - il sito offre un simpatico concierge service molto ben strutturato.

Ma è possibile che tutte le più grandi operazioni finanziarie e le strategie dei grandi gruppi passino per internet, i viaggi e il turismo?

E' ovvio che la competitività turistica di uno stato/destinazione si gioca sull'efficienza delle infrastrutture online e offline. In entrambe i casi l'Italia appare, per dirla alla Franceschini, nella preistoria. L'aver perso quella marginalità nei bilanci delle aziende significa anche per lo Stato una perdita secca in imposte e tasse, posti di lavoro e possibilità di investimento.

Quel 20% (forse anche di più) che se ne va in commissioni, le tariffe pressate dai comparatori e dai siti che rendono efficiente il mercato, la scarsa capacità nella gestione delle politiche tariffarie da parte degli operatori e situazioni oserei dire al limite della demenza, come quelle che ho visto proporre in Sardegna e nell'entroterra pisano (giusta indignazione dell'amico Cesare), rendono il nostro "sistema turismo" sempre più povero e incapace di reagire.

Abbiamo venduto la prima OTA del mondo - Venere.com - a due bucce, non siamo riusciti a produrre piattaforme di e-commerce decenti, sottovalutiamo ancora l'internet e ci balocchiamo con tecniche di promozione a dir poco goliardiche.

Eppure ci sono persone che molto lucidamente e da tempo segnalano indirizzi, comportamenti e tecniche idonee per rimediare a questo stato di cose. Gli ultimi che ho letto e che spero vengano presi in considerazione da chi ha in mano le sorti del paese (leggi Ministro Franceschini) sono, in ordine di apparizione, il prof. Rodolfo Baggio che proprio su Officina Turistica scrisse Turismo online: che fare, un discorso che continua per linee dirette con Edoardo Colombo che, alla ricerca della marginalità perduta di cui sopra, di recente su Nòva ha pubblicato Dati standard per liberare valore, un lucido e importante riassunto dello stato dell'arte del settore e di ciò che sarebbe necessario fare; ultimo in ordine di tempo il provocatorio, nel titolo, ma risolutivo, nei contenuti, Turismo: cambiamo tutto! di Antonio Preiti.

### [Elenco delle principali OTA](#)

#### **Lastminute.com srl Società unipersonale**

Sede legale: Viale Vincenzo Lancetti, 43 20158 Milano

Sede operativa: Viale Vincenzo Lancetti, 43 20158

Milano

C.F. e n. iscrizione 13087700152

Iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1613622

Capitale Sociale Euro 10.200,00 i.v.

Partita Iva 13087700152 - Licenza agenzia di Viaggi "Cogli l'attimo" n. 124789/00 del 28/02/2001

R.C. Ag. Viaggi n° 4138640 Unipol Assicurazioni Spa

#### **Venere Net S.r.l. Via della Camilluccia, 693 - 00135 Roma-Italia (con socio unico)**

Iscrizione al R.d.I. di Roma (Italia), P.I. e C.F. numero 05649781001. Licenza Agenzia Viaggi numero 305 del 05 Aprile 2001 (Cyber Travel).

Capitale sociale: Euro 1.120.600,00 (i.v.)

Soggetta a direzione e coordinamento di Expedia.com

Limited I nostri partners: Expedia | Hotels.com

**Booking.com B.V., parte del gruppo Priceline.com (Nasdaq: PCLN), possiede e gestisce Booking.com™**, compagnia leader nel mondo nel settore delle prenotazioni online. Su Booking.com vengono prenotati oltre 650.000 pernottamenti ogni giorno e il sito web è visitato da 30 milioni di persone ogni mese per ragioni di affari o di piacere. Fondata nel 1996, Booking.com B.V. è registrata presso la Camera di Commercio ad Amsterdam, Paesi Bassi, con il numero 31047344. Il numero di partita IVA è NL805734958B01. Il codice identificativo presso il Garante Olandese per la Protezione dei Dati Personali è 1288246.

The Priceline Group (Nasdaq: PCLN) is the world leader in online accommodation reservations. The Priceline Group is composed of five primary brands - **Booking.com, priceline.com, agoda.com, KAYAK and rentalcars.com**, and several ancillary brands. The Priceline Group provides online travel services in over 200 countries and territories in Europe, North America, South America, the Asia-Pacific region, the Middle East and Africa.

**Expedia, Inc. (Expedia)** con sede legale in 333 108th Avenue NE Bellevue, WA 98004, USA, è la società leader a livello mondiale nel settore del turismo e dei viaggi con un'ampia offerta di prodotti e servizi per i mercati business e consumer disponibili negli Stati Uniti ed in altri paesi del mondo attraverso una serie di marchi tra cui Expedia.com, Hotels.com™, Hotwire®, Classic Custom Vacations®, Expedia® Corporate Travel. Fondata da Microsoft nel 1996, viene per la prima volta quotata al NASDAQ nel 1999 quando Microsoft immette sul mercato il 17% delle azioni per raccogliere il capitale destinato allo sviluppo business e marketing. Successivamente viene acquisita da USA Networks e nel 2003 entra a far parte della divisione IAC Travel del colosso mondiale dell'e-commerce IAC/Interactive Corp di Barry Diller. Il 9 agosto 2005 si perfeziona la scissione da IAC/Interactive Corp ed **Expedia, Inc.** diventa una società indipendente quotata al NASDAQ con il simbolo EXPE con un portafoglio di marchi nel settore viaggi: Expedia.com®, i siti internazionali di Expedia, Hotels.com™, Hotwire®, Classic Custom Vacations®, Expedia® Corporate Travel e Trip Advisor™. Questi brand coprono diversi segmenti di mercato, dai viaggi a tariffe ridotte di Hotwire alle vacanze di lusso ai Caraibi e alle Hawaii proposte da Classic Custom Vacations.

Interval International®, HSN®, Ticketmaster®, Match.com®, LendingTree®, AskJeeves® e altre società di e-commerce restano invece nel Gruppo IAC.

**TripAdvisor®** è il sito di viaggi più grande del mondo\*, nato per aiutare i viaggiatori a pianificare la vacanza perfetta. TripAdvisor offre consigli di viaggio affidabili, pubblicati da veri viaggiatori e un'ampia serie di funzionalità di ricerca informazioni, con collegamenti diretti agli strumenti di prenotazione. I siti a marchio TripAdvisor rappresentano la più grande community di viaggiatori del mondo, con oltre 260 milioni di visitatori unici ogni mese nel 2013\*\* e oltre 150 milioni di recensioni e opinioni relative a oltre 3.7 milioni di strutture, ristoranti e attrazioni. I siti operano in 34 Paesi, inclusa la Cina, con il dominio www.daodao.com. TripAdvisor comprende anche la divisione TripAdvisor for Business, dedicata a mettere in contatto i professionisti del settore turistico-ricettivo con i milioni di utenti che ogni mese visitano TripAdvisor. TripAdvisor, Inc (NASDAQ:TRIP) comprende 20 siti di viaggio affiliati:

#### **HRS – HOTEL RESERVATION SERVICE**

Robert Ragge GmbH - Fondazione: nel 1972 come impresa individuale, dal 1977 gestita come GmbH HRS: 700 collaboratori in tutto il mondo, di cui 400 in Germania Tiscover: 80 dipendenti e 40 freelancer, di cui l'80% provenienti dal settore alberghiero

Registro delle Imprese: Amtsgericht Köln, HRB 6099 Sede centrale dell'azienda: 50676 Colonia, Blaubach

32 Uffici a in: Istanbul - Londra - Parigi - Roma - Shanghai - Varsavia - Mosca - Singapore

Nel 2008, la Die Tiscover GmbH è stata rilevata da HRS al 100%. Il portale alpino tiscover.com, con sede principale a Innsbruck, è lo specialista per "il vostro letto nel cuore delle Alpi". Indirizzo postale HRS – HOTEL RESERVATION SERVICE Robert Ragge GmbH

Via L. Bissolati, 54 00187 Roma Italia

#### **TRIVAGO**

Trivago Italia - Via Senigallia 18/2 - Torre A 20161 Milano Italia

Registro: registro delle imprese di Düsseldorf Numero di registro: HRB 51842

Telefono: +49-211-758486-90 Fax: +49-211-758486-99

Partita IVA conforme § 27 a UStG: DE 814 414 038 E-Mail: info@trivago.it

#### **Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio**

Nuove tutele per i consumatori che "costruiscono" autonomamente i pacchetti turistici. Rescissione gratuita del contratto prima della partenza qualora nel luogo del soggiorno si siano verificati catastrofi naturali, disordini civili o altre situazioni gravi tali da pregiudicare il viaggio. E ancora: riconoscimento dei danni morali per "vacanza rovinata", nuovi obblighi di assistenza del tour operator in caso di rimpatrio e tetto massimo agli aumenti di prezzo dei servizi che completano il pacchetto "tutto compreso".

Queste sono le novità principali della proposta di direttiva relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti, contenuta nella comunicazione della Commissione europea COM(2013)512 pubblicata il 9 luglio 2013. La proposta di riforma nasce dalla constatazione della profonda trasformazione delle modalità di prenotazione dei viaggi e in particolare modo dei "pacchetti" visto che aumenta il numero di chi, invece di scegliere una soluzione "all inclusive" già pronta, si rivolge al web per combinare vari servizi di viaggio.

La normativa attuale, la direttiva 314 del 1990, infatti, rischia di essere troppo in ritardo rispetto alla crescente tendenza di prenotare pacchetti turistici personalizzati autonomamente tramite il web (tramite un'agenzia on line o tramite più siti collegati commercialmente tra loro), con la conseguenza che questi consumatori oggi non hanno tutele in caso di disservizio o inadempienza contrattuale dell'organizzatore. Da questa constatazione, secondo la Commissione europea, nasce l'esigenza di aggiornare la normativa attuale e di adeguare la direttiva 314/90 all'era del digitale. Così facendo, secondo Bruxelles, altri 120 milioni di consumatori che acquistano servizi turistici personalizzati riceveranno delle tutele specifiche grazie alla nuova normativa comunitaria. Sotto l'altro profilo, quello degli acquirenti dei pacchetti "tutto compreso", la proposta di riforma aumenta le protezioni attuali e rafforza la tutela degli utenti in caso di problemi.

Il dibattito sulla riforma a Bruxelles è ancora in corso e anche l'Italia sarà chiamata a dare il suo contributo. In tal senso da tempo è stato avviato un lavoro di approfondimento da parte del Gruppo di lavoro "Politiche Ue" del Cncu e lo stesso Consiglio contribuirà, dal punto di vista dei consumatori, alla formazione della posizione italiana sulla proposta di direttiva. Cosa cambia in concreto per i consumatori? Innanzitutto la riforma rafforza le tutele per gli utenti dei pacchetti "tutto compreso" e ne estende alcune ai "servizi turistici assistiti", quelli "costruiti" e personalizzati dall'utente. Nello specifico, poi, la proposta di direttiva contiene molti aspetti innovativi.

Informazioni migliori in materia di responsabilità. Il turista-consumatore dovrà essere informato con un linguaggio semplice e comprensibile che l'organizzatore è il responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi che compongono il pacchetto. Attualmente invece, a causa di divergenze tra le norme nazionali su chi sia la parte responsabile, l'organizzatore e il venditore si rinviano a vicenda il consumatore, non riconoscendo la propria responsabilità.

Diritti di annullamento rafforzati. I consumatori potranno beneficiare di una maggiore flessibilità e recedere dal contratto prima della partenza pagando all'organizzatore un indennizzo ragionevole. Inoltre, potranno risolvere il contratto gratuitamente prima della partenza in caso di catastrofi naturali, disordini civili o altre situazioni gravi simili nel paese di destinazione (ad esempio quando le ambasciate sconsigliano il viaggio) che possano pregiudicare la vacanza. Limite del 10% sugli aumenti di prezzo e obbligo di trasferire le riduzioni di prezzo in circostanze analoghe.

Punto di contatto unico in caso di problemi. Gli utenti potranno presentare reclami o denunce direttamente al venditore (agenzia di viaggio).

Soggiorno prolungato. Nel caso sia impossibile assicurare al viaggiatore il rientro nei tempi stabiliti a causa di circostanze eccezionali, l'organizzatore deve sostenere i costi del soggiorno prolungato fino a un massimo di 100 euro per tre notti.

Diritti di ricorso rafforzati. Qualora un servizio non sia stato eseguito correttamente, i consumatori possono chiedere, oltre alla riduzione del prezzo, il risarcimento dei danni morali subiti, in particolare per "vacanza rovinata".

Infine, per gli utenti dei servizi turistici personalizzati la proposta introduce una migliore informazione su chi è responsabile di ciascun servizio e il diritto di farsi rimborsare ed essere rimpatriati nel caso in cui il venditore, il vettore o ogni altro fornitore di servizi fallisca mentre sono in vacanza. - Fonte: Tuttoconsumatori

Lo scorso 14 novembre la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emanato una sentenza che ha reso ancora più stringente la tutela del consumatore nell'ambito di pacchetti turistici "all inclusive", in particolare, sotto il profilo giurisdizionale.

La causa in questione, C-478/12 Maletic, vede protagonista una coppia di turisti che attraverso il sito Internet lastminute.com, con sede in Germania, prenotavano un viaggio in Egitto gestito dal tour operator Tui, con sede in Austria. Una volta giunti a destinazione, scoprendo che l'alloggio risultava modificato, si ritrovavano a pagare un ingente supplemento per soggiornare nell'hotel originariamente prenotato.

Una volta tornata dal viaggio, la coppia ha agito in giudizio a Bludenz, in Austria, per ottenere il rimborso della somma e un risarcimento danni per i disagi che il cambiamento di alloggio aveva causato; a seguito della dichiarazione di incompetenza da parte del giudice austriaco adito, di fronte al quale erano stati chiamati in causa sia lastminute.com, tedesca, sia Tui, austriaca, il giudice dell'appello sospendeva il procedimento per chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, cioè per avere dall'Unione Europea la corretta interpretazione del regolamento applicabile nel caso concreto (n. 44/2001).

Il regolamento n. 44/01, concernente la materia giurisdizionale nei contratti civili e commerciali, oltre alla regola generale del foro del convenuto, prevede un'alternativa all'articolo 16: la competenza del foro del consumatore nel caso dei contratti di consumo. In sostanza, il turista che deve agire in giudizio contro l'agenzia o il tour operator, può e deve agire nei confronti di entrambi innanzi al giudice del proprio Stato di domicilio.

Ciò conferisce al turista-consumatore, sicuramente parte debole del contratto, uno strumento rapido e meno oneroso per far valere i propri diritti; inoltre, evita gli inconvenienti che potrebbero creare cause multiple di fronte a diversi Stati membri, ad esempio pronunce incompatibili.

Nella causa Maletic, la Corte di Giustizia si pronuncia molto chiaramente: la coppia di turisti ha sottoscritto un contratto unico (pacchetto tutto incluso) con un'unica operazione online; la Corte considera del tutto irrilevante che poi tale pacchetto sia articolato in due contratti distinti: uno con la società lastminute.com tedesca e uno con il tour operator Tui, austriaco, poiché i due contratti sono "indissolubilmente legati". Questo legame sostanziale giustifica quindi l'applicazione dell'articolo 16 del regolamento 44/2001: i due turisti saranno pertanto legittimati a chiamare in giudizio sia l'agente di viaggio (lastminute.com) tedesca, sia il tour operator (Tui) austriaco, davanti al giudice del proprio domicilio.

Questa sentenza ha molteplici conseguenze positive sul consumatore: egli può infatti chiamare in causa davanti ad un giudice unico la controparte con cui ha stipulato il viaggio, sia l'agente di viaggio, sia l'operatore, con evidente vantaggio per il turista in termini di costi e tempi. Se non fosse stato così, il consumatore avrebbe dovuto far causa separatamente alle due controparti (che, si ribadisce, sarebbero un'unica contro parte per la sostanziale indissolubilità dei contratti) di fronte a giudici di Stati diversi: questo comporterebbe tempi e costi maggiori e potenzialmente, anche diversi esiti delle cause, che porrebbero a loro volta problemi in termini di compatibilità giuridica.

In questo modo la Corte di Giustizia ovvia a tali inconvenienti, interpretando la legge in maniera evidentemente favorevole al turista-consumatore, e rendendo ancora più netto uno degli obiettivi propri del regolamento 44/2001, cioè il rischio di pronunce incompatibili derivanti da procedimenti paralleli.

\* consulente legale Aduc

Più tutele in arrivo per i consumatori europei che acquistano un pacchetto vacanza online. La plenaria di Strasburgo ha approvato a larghissima maggioranza (610 voti a favore, 58 contrari e 13 astenuti) una serie di nuove norme che mira a regolamentare il settore che non era coperto dalla direttiva europea del 1990 attualmente in vigore.


Ai viaggiatori in vacanza che si trovano in difficoltà, dunque, sarà assicurata la necessaria assistenza, anche se i problemi non derivano direttamente dall'operatore che ha organizzato il viaggio. In caso che "inevitabili" ed "impreviste" circostanze, come catastrofi naturali o attacchi terroristici, rendano impossibile per il viaggiatore il ritorno a casa in tempo, l'organizzatore, secondo la proposta dell'Europarlamento, deve provvedere ad un alloggio ad un livello equivalente alla sistemazione originariamente prenotata o in alternativa pagare per un soggiorno di massimo cinque notti al costo massimo di 125 euro a notte (la proposta della Commissione era di massimo tre notti ad un costo massimo di 100 euro a notte).

Le norme mirano inoltre a garantire che gli orari dei voli o i prezzi di un pacchetto non possano cambiare in maniera significativa dopo la vendita. I prezzi potranno essere aumentati soltanto se il costo del carburante, delle imposte o delle tasse aeroportuali registreranno un effettivo incremento. Se il prezzo del pacchetto aumenta di oltre l'8%, i viaggiatori dovrebbero poter scegliere se riavere i soldi indietro. Previsto anche il rimpatrio dei viaggiatori se l'agenzia di viaggi fallisce mentre sono in vacanza.

I negoziati tra Europarlamento e Consiglio Ue sulla nuova legislazione dovrebbero iniziare dopo le elezioni di maggio. Delusione però è dall'Organizzazione dei consumatori europei. Il Beuc condanna in particolare la mancata inclusione nella legislazione di alcuni nuovi modelli commerciali online, come i servizi supplementari offerti dalle compagnie aeree (notti in hotel, noleggio auto) al momento dell'acquisto del biglietto. Secondo l'organizzazione dei consumatori, inoltre, l'armonizzazione delle regole a livello europeo rischia di abrogare alcune leggi nazionali che al momento proteggono maggiormente i viaggiatori. - Fonte: Il Giornale del Turismo sito web.

## Il Revenue Management come processo

Una famosa definizione di Sheryl Kimes, nota esperta del settore, costituisce a tutt'oggi la migliore definizione (già espletata) del RM: «(...) processo che alloca il giusto tipo di capacità al giusto tipo di cliente al giusto prezzo in modo da massimizzare i ricavi (...)». Tale processo, in maniera estremamente sintetica, può essere schematizzato in quattro fasi:



- **Segmentazione:** si definiscono le tipologie di clientela, preferibilmente sulla base della motivazione del viaggio. La motivazione incide profondamente sui comportamenti di acquisto ed individua specifici criteri di segmentazione (per esempio il giorno della settimana in cui ha luogo il check in, la durata della permanenza ecc.). La definizione dei segmenti è decisiva perché rappresenta la base delle offerte e della tariffazione;
- **Previsione:** si stimano le vendite (per esempio in numero di camere) per ciascuno dei segmenti individuati. Considerando i due macrosegmenti business e leisure, si tratta di valutare, giorno per giorno, quante camere si ritiene verranno richieste da ciascun tipo di cliente (considerazione tradizionale: in periodi di fiere industriali si prevede di avere più clientela business che leisure);
- **Allocazione:** sulla base delle previsioni l'albergo decide quante camere destinare a ciascun segmento al fine di massimizzare i ricavi. In questa logica non si vendono più le camere "comunque" ma solo sulla base di una pianificazione che assegni a ciascun segmento tariffario un determinato quantitativo di camere;
- **Vendita:** si vende (booking) applicando le "regole" decisionali definite in sede di allocazione.

Ovviamente, sull'intero processo, occorre esercitare un'accurata e sistematica attività di controllo, in particolare per le fasi di segmentazione e previsione.

Nel valutare l'efficienza di un albergo, il revenue manager utilizza il: REVPAR: Revenue Per Available Room, cioè il profitto per ogni camera disponibile. Questo indice, utilizzato a livello internazionale per fornire dati precisi sull'andamento della vendita delle camere di un albergo, prende in considerazione due dati molto importanti, ovvero l'IMO (indice medio di occupazione), cioè la percentuale di occupazione delle camere di un albergo, che si calcola dividendo il numero di camere occupate per il numero di camere totali e poi moltiplicando il risultato per 100, e l'RMC (ricavo medio camera), che si calcola dividendo il fatturato totale camere per il numero di camere occupate.

Il REVPAR si può calcolare moltiplicando il RMC per l'IMO, oppure dividendo il fatturato totale delle camere per tutte le camere dell'albergo:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| IMO (Indice Medio Occupazione) =      | Camere occupate<br>----- X 100<br>Totale Camere |
| RMC (Ricavo Medio per Camera)=        | Fatturato camere<br>-----<br>Camere occupate    |
| REVPAR (Revenue per available room) = | RMC X IMO                                       |
| oppure                                |   |
| Fatturato totale camere<br>-----      |   |
| Totale camere disponibili             |   |

Un altro indice che viene utilizzato per valutare l'efficienza di vendita delle camere è il COEFFICIENTE REVENUE ( Rooms sale efficiency/ RSE) che si calcola dividendo il RMC per il REVPAR.

|   |
|---|
| RSE (Rooms Sale Efficiency)= RMC/REVPAR |
|---|

L'obiettivo del Revenue Management è la piena occupazione delle stanze e cioè quando REVPAR e RMC sono uguali, mantenendo il più possibile il coefficiente Revenue vicino a 1.

Un altro indice che misura l'efficienza di un hotel è il GOPPAR. Gli hotel economici che offrono pochi servizi extra derivano il 90% dei ricavi dalle camere, ma bisogna riconoscere alcune inconsistenze del RevPAR quando si tratta di misurare la performance di hotel di maggiori dimensioni o agriturismi che offrono prodotti tipici. Ed è qui che interviene il GOPPAR. Il GOPPAR, o Gross Operating Profit Per Available Room, è definito come il profitto operativo totale lordo per camera disponibile al giorno, ed è la risultante del revenue totale meno le spese dipartimentali e di gestione.

In alcuni casi, i ricavi per le camere sono solo il 50-55% del totale delle entrate; questo succede spesso quando una struttura fornisce servizi di ristorazione, vende generi alimentari e bevande, ospita riunioni e conferenze. Sono questi i casi principali in cui il RevPAR riflette solo una porzione delle entrate dell'hotel, escludendo tutte le altre fonti di entrate incrementali.

Il RevPar tende a penalizzare un grande hotel rispetto ad una struttura più piccola. Il buon senso suggerisce che spesso è più facile avere livelli percentuali di occupazione più alti in un hotel con 100 camere che in uno con 200, specialmente in caso di picco stagionale. Di conseguenza, le entrate per camera disponibile di un grande albergo sono probabilmente inferiori a quello di un piccolo hotel, in condizioni di mercato analoghe. Non è improbabile, a causa di economie di scala ed entrate incrementali, che un grande albergo abbia un rendimento finanziario comunque più in salute rispetto ad un piccolo albergo con un più elevato RevPAR.

Mentre il GOPPAR non indica il "revenue mix" di una proprietà, e pertanto non consente una valutazione precisa dei profitti dati dalle camere, in compenso fornisce una chiara indicazione del potenziale di profitto generale di un hotel. Inoltre il GOPPAR può, nella maggior parte dei casi, riflettere meglio la redditività, l'efficienza del management ed il valore sotteso della proprietà nel suo complesso. Riflettendo sul profitto operativo dell'hotel, il GOPPAR fornisce una chiara indicazione dell'efficienza globale e del flusso di cassa potenziale di un hotel, permettendo di concentrarsi non solo sui ricavi della vendita delle camere, ma sui ricavi totali e l'efficienza operativa su base unitaria. Il GOPPAR rende conto di tutte le spese di gestione, sia fisse che variabili. La parte fissa è principalmente legata alle dimensioni ed alla categoria di un hotel, mentre la parte variabile riguarda il volume di affari. A differenza del GOPPAR, il RevPAR indica la performance di una struttura in termini di gestione dell'inventario delle camere e fornisce alcune tendenze generali del mercato; tuttavia, non fornisce alcuna indicazione dei costi di una struttura e quindi quanto effettivamente - o potenzialmente - renda in termini finanziari.

In conclusione, usare entrambi gli indicatori in modo coordinato è il modo migliore per misurare la reale performance finanziaria di un hotel.



## 9.10 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) E SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)

Ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, recepito dalla Regione siciliana con l'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, *“Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa”*, la **“segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA) prende il posto della “dichiarazione di inizio attività” (DIA) che, a sua volta aveva sostituito “denuncia di inizio attività”**. La stessa SCIA **sostituisce, nel contesto delle strutture turistico ricettive, l'autorizzazione comunale**. In proposito si ricorda che la dichiarazione di inizio attività, nella regione Sicilia, era prevista solo per gli esercizi di B&B.

Detta segnalazione (SCIA) deve essere corredata, per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*, dalle dichiarazioni sostitutive dell'interessato. Potrà, inoltre, essere accompagnata dalle eventuali attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte di un'agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, c. 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge. Eventuali pareri di organi o enti appositi, o l'esecuzione di verifiche preventive, ove previsti dalla legge, sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive, dalle attestazioni, dalle asseverazioni e dalle dichiarazioni di conformità di cui sopra.

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione stessa.

L'amministrazione competente entro 60 giorni può procedere alla verifica della segnalazione, delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, deve inibire la prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall'amministrazione medesima. Ove ciò sia possibile e l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti, entro un termine fissato dall'amministrazione stessa, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Decorso il termine di 60 giorni, l'amministrazione competente può incidere sul provvedimento consolidatosi, solo:

- a) mediante provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-octies della legge n. 241/1990;
- b) mediante la procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3, purchè sia verificato che siano state rese, in sede di SCIA, dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false e mendaci;
- c) mediante la procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3, ma solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

La SCIA non può essere applicata per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, ad esclusione delle strutture ricettive che forniscono il servizio di ristorazione e bar ai soli ospiti delle stesse, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, nelle zone del territorio comunale che, in attuazione dell'articolo 64, comma 3, del d.lgs n. 59/2010, siano state assoggettate o siano assoggettabili a programmazione.

In questo caso i richiedenti dovranno richiedere l'autorizzazione comunale per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande estesa anche ai non alloggiati.

Si ritiene inderogabile uniformare l'azione amministrativa, relativa all'avviamento e alla gestione di strutture turistico ricettive, nell'ambito territoriale della regione Sicilia. La SCIA deve essere presentata, dagli aventi diritto, agli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) per snellire le procedure burocratiche, attuando la verifica dei requisiti di legge *“ex post”*.

**Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) diventa l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, nel rispetto dell'art. 41 della Costituzione e della Direttiva servizi (Direttiva 2006/123/CE).**

La Regione siciliana ha recepito, in modo dinamico, le disposizioni relative alle competenze del SUAP ed all'applicazione della SCIA, con la legge regionale 5 aprile 2011, n.5 *“Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso.”*

*Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale- Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 Art. 22 (legge regionale di recepimento della legge n. 241/1990 Art.19)”, in particolare: art. 6 “Disposizioni di adeguamento alla disciplina statale in tema di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)”;* **art. 10** “Sportello Unico per le Attività Produttive S.U.A.P.”.

Rientra tra le competenze del SUAP comunicare, agli Enti pubblici preposti, quanto segnalato tramite SCIA, affinché gli stessi provvedano agli adempimenti di loro competenza, in particolare:

- capacità ricettiva, da parte delle ASP;
- piani di sicurezza, redatti da tecnici abilitati, da parte dei Vigili del fuoco per le strutture con capacità ricettiva superiore ai 25 posti letto;
- classifica, da parte delle Province regionali. Le norme di attuazione relative alla SCIA e al SUAP.
- **NORMATIVA IGIENICO SANITARIA PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE** - la legge 6 giugno 1939, n. 1112 è stata abrogata dall'art. 24 del “Decreto taglialeggi” decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, pertanto le normative igienico sanitarie per le strutture turistico ricettive sono regolamentate dalle Regioni.
- **NORMATIVA SICUREZZA - VIGILI DEL FUOCO** - D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (allegati I-II) Decreto Ministero dell'Interno 16 marzo 2012: Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi. Proroga 1. Decreto Ministero dell'Interno 15 maggio 2012 “Differimento di termini per la presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere, con oltre venticinque posti letto”. Proroga 2
- **LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP**- istituito con il **D.P.R. 447 del 20 ottobre 1998, modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440**, le cui norme sono state successivamente modificate come segue:
  - **legge 6 agosto 2008, n. 133**, di conversione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*” proseguito con il **d. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59** recante attuazione della **direttiva 2006/123/CE** relativa ai servizi nel mercato interno: articolo 25 “*Sportello unico*” e tenuto conto della previsione di cui all'art. 19, della legge 241/1990, novellato dall'art. 49 della legge 122/2010, istitutivo della: Segnalazione certificata di inizio attività;
  - **D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159**, “*Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese*”;
  - **D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160**, “*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*”;
  - **DECRETO - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - 10 novembre 2011** “*Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”.

#### La Segnalazione Certificata Di Inizio Attivita' (Scia)

La normativa di riferimento della S.C.I.A. è stata definita con il **D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59**: recante “*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*” che, tenuto conto della previsione di cui all'art. 19, **legge 241/1990, novellato dall'art. 49 della legge 122/2010**, ha istituito la **Segnalazione certificata di inizio attività**.

#### Lo Sportello Unico per le Attività Produttive e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività nel - Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 “Codice del Turismo”

Il **Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 “Codice del Turismo”**, per quanto riguarda la **SCIA**, per l'avviamento dell'attività della strutture ricettive e l'autorizzazione comunale per l'**attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico** dispone quanto segue:

- **Articolo 16 - (Semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico ricettive)** *Articolo dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 80 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 2 aprile 2012.*
- **Articolo 21 Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 “Codice del Turismo”** - Semplificazione degli

adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggi e turismo.

*Articolo dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 80 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 2 aprile 2012.*

Caduto tale articolo a seguito dell'intervento della Corte costituzionale (sent.n.80 del 2012), ci si può chiedere se l'attività di agenzia di viaggi possa essere avviata, comunque attraverso la presentazione della SCIA, per rispondere a questa domanda, occorre tenere presente che il d.lgs. n. 59 del 2010 di attuazione a livello nazionale, della direttiva CEE n. 123 del 2006 nota come Direttiva «Bolkestein» o «direttiva servizi» ha evidenziato che le disposizioni della parte prima del decreto "sono adottate ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. E) ed m) della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi su territorio nazionale" (art.1, 2° comma).

Nel medesimo articolo viene altresì evidenziato che le disposizioni del decreto si applicano a qualunque attività economica di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale, tra cui rientrano anche le agenzie di viaggio, esplicitamente menzionate dalla direttiva comunitaria. In particolare l'art. 17 del d.lgs. n. 59 del 2010, come modificato dall'art.2 del d.lgs n. 147 del 2012 ha previsto che l'accesso alle attività economiche avvenga attraverso la SCIA. Il decreto dispone, inoltre, che nei casi in cui permanga la necessità di autorizzazione si applichi salvo le eccezioni di legge, l'istituto del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della legge sul procedimento amministrativo (legge 241 del 1990).

La disciplina del d.lgs n. 59 del 2010 prevale sulle norme legislative regionali in contrasto con essa, poiché essa attua la direttiva CE n. 123 del 2006, sulla liberalizzazione delle attività di servizio. Se si esaminano gli artt. da 2 a 7 del d.lgs. n. 59 del 2010 ci si avvede come l'attività di agenzia di viaggio (che è com'è noto un'attività di servizio) non compaia fra le attività escluse rientrando di conseguenza fra le attività a cui la direttiva si deve applicare. Nelle materie di competenza residuale regionale, come il turismo o per aspetti di competenza delle Regioni in materia concorrente (professioni turistiche), le norme di legge statale emanate in attuazione di disciplina comunitaria prevalgono sulle eventuali norme legislative regionali, a si applicano solo transitoriamente, fino all'adozione da parte delle Regioni delle norme di attuazione della direttiva comunitaria. (ciò anche per effetto della clausola di cedevolezza contenuta all'art. 84 d.lgs. n. 59 del 2010)<sup>78</sup>.

La Corte costituzionale ha giustificato la competenza in via esclusiva del legislatore statale, sia pure a scapito dell'autonomia regionale (anche nei confronti delle «più ampie forme di autonomia» garantite alle regioni a statuto speciale), in nome di un uniforme trattamento in relazione ai diritti civili e sociali da garantire a tutti i cittadini<sup>79</sup>.

La Regione Lombardia non ha provveduto a modificare la propria legislazione in merito alla SCIA, la stessa Regione con apposita circolare ha confermato la prevalenza dell'istituto della SCIA sui procedimenti autorizzatori previsti dalla normativa regionale. Con successiva deliberazione del direttore generale della DG Commercio, Turismo e Servizi è stata introdotta la modulistica per la presentazione della SCIA per via telematica<sup>80</sup>.

• **Articolo 17 - (Sportello unico)** - Al fine di garantire l'applicazione dei principi di trasparenza, uniformità e celerità del procedimento ovvero la maggiore accessibilità del mercato **si applicano alle imprese del presente capo le disposizioni relative allo Sportello unico** di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e del relativo regolamento attuativo, fatte salve le forme di semplificazione previste dalle specifiche discipline regionali.

• **DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83** Art. 13 1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e ai sensi dell'articolo 29, comma 2-ter, della medesima legge: a) l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive; b) l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari, previsti dalle competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

<sup>78</sup> Malo e Perini, Manuale di diritto del turismo, pag. 164, V edizione 2013.

<sup>79</sup> Corte cost. sent. N. 203 del 2012

<sup>80</sup> Regione Lombardia, Circolare del 18 luglio del 2012, Deliberazione DG Commercio, Turismo e Servizi 4 dicembre 2012.

## Adempimenti per l'avviamento e la gestione di una struttura turistico ricettiva aperta al pubblico<sup>81</sup>

### **Premessa**

Se si dispone di un immobile ultimato, abitabile ed ispezionabile, cioè fornito di certificato di abitabilità e/o agibilità, di nulla osta igienico sanitario alla utilizzazione di struttura turistico ricettiva aperta al pubblico, di nulla osta provvisorio dei VV.FF. sotto l'aspetto della prevenzione incendi e di attestato di sorvegliabilità, si può iniziare la trafila necessaria per la autorizzazione all'esercizio di albergo, rivolgendosi ai diversi Uffici della P.A. chiamati per legge ad esprimere il loro consenso sulla iniziativa.

### **Autorità che saranno via via interessate:**

- la Prefettura di appartenenza
- la Commissione Provinciale dello spettacolo presso la Prefettura,
- la ASP (Azienda Sanitaria Provinciale),
- la Provincia Regionale,
- la Questura della provincia di appartenenza,
- la C.C.I.A.A. della provincia di appartenenza,
- l'Ufficio Provinciale di prevenzione incendi presso i VV.FF.,
- l' U.T.I.F.- Ufficio Tecnico Imposte di fabbricazione,
- il Sindaco del Comune di appartenenza.

### **A. Prefettura**

Gli Uffici della Prefettura hanno competenza per rilascio della autorizzazione al funzionamento degli ascensori e montacarichi.

### **B. Commissione Provinciale per lo spettacolo**

La Commissione Provinciale per lo spettacolo che ha sede presso ali Uffici della Prefettura ha competenza per la concessione di:

- agibilità delle Sale, capienti oltre 100 persone, a scopo di balli, meetings, convegni, sfilai, banchetti, etc.
- agibilità delle piscine annesse agli alberghi.

### **C. ASP**

I diversi Uffici della ASP. hanno competenza per il rilascio di:

- nulla osta igienico sanitario per l'esercizio alberghiero,
- nulla osta per la preparazione di alimenti e bevande,
- autorizzazione al riempimento della piscina, se esiste,
- autorizzazione allo scarico della piscina, se esiste,
- libretto matricolare dell'ascensore (ISPESL),
- libretto delle caldaie se di potenzialità superiore a 35Kw. (ISPESL),
- libretto degli apparecchi a pressione (ISPESL ),

---

<sup>81</sup> Le procedure per l'avviamento e la gestione delle strutture turistico ricettive aperte al pubblico, rappresentano il risultato di uno studio congiunto tra: il Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione siciliana e URAS Sicilia ( Associazione regionale albergatori Sicilia - Segretario Salvatore Scalisi).

- validazione della denuncia di messa a terra degli impianti elettrici,
- certificato sul livello di intensità del rumore all'interno,

#### **D. Provincia Regionale**

La Provincia Regionale per il suo specifico compito di programmazione turistica provinciale ha competenza per il rilascio di:

- determina di classifica quinquennale di verifica dei requisiti relativi ai servizi offerti per il riconoscimento della tipologia e della categoria;

#### **E. Questura della Provincia di appartenenza**

Gli Uffici amministrativi della Questura hanno competenza per il rilascio di:

- (SCIA),
- iscrizione nel Registro apposito dei Portieri e dei custodi di albergo,
- licenza di esercizio per attività di ballo, convegnistica, ecc., successiva al nulla osta della Commissione Provinciale per lo Spettacolo,
- licenza di spettacolo occasionale in particolari ricorrenze,
- autorizzazione ai giochi leciti, se richiesta,
- autorizzazione alla TV, radio, jukebox, registratore,
- licenza di esercizio della piscina, se esiste,
- licenza di esercizio dalla autorimessa, se esiste,

#### **F. C.C.I.A.A. della città di appartenenza.**

La CCIAA è competente per la:

- iscrizione ed annotazione sul registro anagrafico delle ditte,
- iscrizione al Registro delle imprese,
- iscrizione al R.E.C. Registro esercenti il Commercio,
- iscrizione al R.E.C. del legale Rappresentante,
- iscrizione al R.E.C. Somministrazione alimenti e bevande del legale Rappresentante,
- iscrizione al R.E.C. Somministrazione alimenti e bevande del titolare della licenza di esercizio,
- iscrizione al R.E.C. Somministrazione alimenti e bevande delle interposte persone,
- in mancanza di SUAP comunali, la SCIA deve essere inviata alla Camera di Commercio competente territorialmente.

#### **G. Ufficio Provinciale Prevenzione Incendi - VVFF**

L'Ufficio provinciale di prevenzione incendi presso i Comandi dei VV.FF. ha competenza, tramite SCIA per il rilascio dei:

- nulla osta alla realizzazione dell'albergo sotto il profilo della prevenzione incendi,
- nulla osta provvisorio e successivamente certificato di prevenzione incendi per l'esercizio,
- nulla osta per le caldaie, cucine, ecc.

## **H. U.T.I.F. Ufficio Tecnico Imposte di**

**Fabbricazione.** L'Utif rilascia la:

- autorizzazione alla vendita degli spiriti
- autorizzazione al Gruppo elettrogeno, se esiste
- autorizzazione al deposito di gasolio oltre 25mc. o di GPL, se esiste.

## **I. Municipio del Comune di appartenenza.**

I diversi Assessorati ed Uffici comunali hanno competenza per l'istruzione e rilascio di:

- SCIA, si presenta al SUAP - Sportello Unico delle Attività Produttive (i Comuni possono associarsi tra di loro o delegare Società di servizi, in mancanza di SUAP comunali, la SCIA deve essere inviata alla Camera di Commercio competente territorialmente,
- certificato di abitabilità per l'albergo,
- certificato di destinazione dell'immobile alberghiero,
- attestato di sorvegliabilità dell'esercizio,
- nulla osta igienico sanitario per l'esercizio di albergo, per il tramite dell'ASP,
- certificato di agibilità per il ristorante aperto al pubblico,
- nulla osta igienico sanitario per l'esercizio di ristorante aperto al pubblico,
- autorizzazione per l'esercizio del bar dell'albergo,
- autorizzazione per l'esercizio di ristorante e per il bar se aperti al pubblico,
- autorizzazione all'allacciamento all'acquedotto pubblico,
- autorizzazione all'allacciamento alla fognatura comunale, se esiste,
- autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque reflue, ovvero alla loro dispersione o depurazione,
- autorizzazione al laboratorio di preparazione di alimenti e bevande,
- autorizzazione a Centri salute, palestre, saune, ecc., se esistono,
- autorizzazione alle insegne,
- autorizzazione ai passi carrabili, se esistono.

### **Documenti da allegare e fasi istruttorie.**

N.B. Accanto ad ogni documento o fase istruttoria sono indicati con la lettera corrispondente l'Ufficio interessato alla procedura ovvero al rilascio del documento autorizzatorio.

- **Disponibilità dell'immobile:** Attestato o titolo di proprietà, di affitto o di comodato dell'immobile .

#### **(E) + autocertificazione**

- Atto costitutivo e statuto, in caso di Società,

#### **(E) + autocertificazione**

- Certificato di iscrizione all'anagrafe ditte presso la C.C.I.A.A.,

#### **(E) + documento in fotocopia**

- Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, se trattasi di società di persone o capitali: Nel caso di ditta individuale l'iscrizione al REC deve avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della SCIA.

**(E) + documento in fotocopia**

- Scheda tecnica dell'esercizio, a firma di un tecnico abilitato, con la indicazione delle camere, degli ambienti comuni e dei servizi . **(C) (D) (E)**
- Planimetrie redatte da un Tecnico abilitato, riportante la destinazione d'uso, la superficie e l'altezza di ogni singolo vano, **(G) (I)**
- Planimetrie delle Sale di pubblico spettacolo, **(B) (E)**
- Planimetrie della Cucina e del Ristorante **(C) (I)**
- Sopralluogo tecnico del Comune per l'accertamento dei requisiti dichiarati,
- Accertamento della veridicità di quanto asserito nella domanda di esercizio, **(D)**
- Classifica della Provincia regionale, **(E) (I)**
- Accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente (antimafia) **(Tutte)**
- Abitabilità e parzialmente agibilità del locale, **(B) (C) (D) (E) (G) (I)**
- Planimetria e relazione dettagliata della autorimessa, **(E)**
- Disegno quotato della insegna, **(I)**
- Parere Assessorato Comunale per il Ristorante se aperto al pubblico, **(I)**
- Certificato di allacciamento all'acquedotto pubblico, **(C) (I)**
- Certificato di abitabilità/agibilità, **(B) (C) (E) (I)**
- Elaborato grafico dello schema di trattamento dei reflui o certificato di allacciamento alla pubblica fognatura, **(C) (I)**
- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, **(C) (I)**
- Denuncia della messa a terra degli impianti elettrici, **(C) (I)**
- Libretti ascensore e montacarichi, **(A)**
- Libretti di apparecchi a pressione,
- Libretti delle caldaie oltre 35kw.,
- Relazione ed elaborati grafici ai fini della prevenzione incendi, **(G)**
- Attestato di prevenzione incendi, **(E) (I)**
- In caso di Società - Attestazione dei poteri del legale Rappresentante, **(E) + copia a tutte**
- Attestazione di delibera per il titolare della licenza di esercizio, **(E) + copia a tutte**
- Certificato di residenza del legale Rappresentante, **(Tutte)**
- Certificato di residenza del titolare , **(E) (D) (F)**
- Accertamento dei requisiti soggettivi (antimafia) del titolare, **(E) (F)**
- Certificato di residenza delle interposte persone, **(E) (F)**

- Accertamento dei requisiti oggettivi Antimafia delle interposte persone, (E) (F)
- Certificato di famiglia del legale Rappresentante, (E) (D) (F)
- Certificato di famiglia del titolare, (E) (F)
- Certificato di famiglia delle interposte persone, (E) (F)
- Informativa antimafia.- (autocertificazione per tutte)

N. B.

Il medesimo iter burocratico, viene svolto anche nel caso di semplice rinnovo per la sostituzione del precedente intestatario o di modifica di alcuni servizi offerti.

## 9.11 COMUNICAZIONE DELLE PRESENZE NELLE STRUTTURE RICETTIVE ALLE AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO SALVA ITALIA LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. GURI n. 300 – 27/12/2011 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 276/L

*Art. 109 TULPS- I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità' secondo le norme vigenti.*

*Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.*

Testo del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 Articolo 40.(Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese).1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:«3. **Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali**».

**MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 7 gennaio 2013 Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.**

Il D.M. Interno 07.01.2013 “Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di p.s. dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive” , recependo le modifiche apportate all’art 109 TULPS dal cosiddetto decreto “Salva Italia”, convertito con legge nr. 214 del 22.12.2011, ha innovato la materia sul sistema di comunicazione dei dati alla Questura. Le novità sostanziali sono che:

- 1) viene confermata l’obbligatorietà dell’invio telematico dei dati e l’impossibilità di consegnare a mano un elenco cartaceo o le schedine stesse;
- 2) la possibilità di inviare i dati, PREVIA COMUNICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE DELLA QUESTURA, per posta elettronica certificata (se la struttura ne è munita) o per fax, nel caso in cui ci fossero problemi tecnici per cui non sia possibile il collegamento con il sito della Polizia di Stato;
- 3) l’esclusione per le case di cura di dover indicare i dati del documento di identità;
- 4) l’obbligo di indicare i giorni di permanenza dichiarata all’arrivo;
- 5) l’esclusione dell’indicazione della residenza dell’ospite.

Ciò premesso si comunica che tutte le informazioni circa le modalità di iscrizione al servizio ed il modulo di richiesta sono disponibili all’indirizzo internet:<https://alloggiatiweb.poliziadistato.it>

Accedendo al sito si possono trovare tutte le informazioni del servizio. Altresì si può prendere visione del manuale e delle indicazioni tecniche nella sezione “Supporto Tecnico”.

Al primo accesso dovrà essere installato il certificato digitale, salvandolo sul proprio computer, che poi andrà attivato facendo doppio click, avendo cura di inserire il codice personale fornito e di chiudere il programma Internet Explorer prima dell’installazione. In caso di utilizzo di Mozilla Firefox al posto di Internet Explorer si dovrà seguire la guida presente nella sezione “Supporto Tecnico”.



Per un completo utilizzo del sistema è necessario che sul computer sia installato Adobe Reader per poter visualizzare i documenti in formato elettronico PDF.

Il programma è già normalmente installato sulla maggioranza dei PC, altrimenti può essere scaricato gratuitamente dal sito [www.adobe.com](http://www.adobe.com).

Si ricorda, inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.M. Interno 07.01.2013 che "...I gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla cancellazione dei dati digitali trasmessi secondo le modalità di cui all'art.2 (mezzo informatico/telematico) ed alla distruzione della copia cartacea degli elenchi trasmessi secondo le modalità di cui all'art.3 (fax o posta elettronica certificata), non appena ottenute le relative ricevute digitali. Le stesse devono essere conservate 5 anni. Non si deve quindi stampare e conservare la ricevuta cartacea, ma il file. Questo perchè il file contiene la firma digitale della Polizia di Stato.

Ai sensi dell'art. 3 D.M. Interno 07.01.2013 la comunicazione, nel caso in cui sussistano problematiche di natura tecnica al sistema web che impediscano la trasmissione via informatica/telematica, la comunicazione delle generalità dei soggetti sarà effettuata mediante la trasmissione a mezzo fax (DOPO AVER RICHIESTO IL NUMERO E L'AUTORIZZAZIONE ALLA QUESTURA), ovvero tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [anticrimine.quest.gr@pecps.poliziadistato.it](mailto:anticrimine.quest.gr@pecps.poliziadistato.it)

La non osservazione delle disposizioni dell'art.109 T.U.L.P.S., è di rilevanza penale e non amministrativa, come stabilito dall'art.17 dello stesso T.U.L.P.S.

Niente più schedina alloggiati dunque. All'atto della conversione in legge del decreto 'salva Italia', al comma 3 dell'articolo 109 TULPS, non viene fatta più menzione della scheda di notifica.

Non esiste neanche l'obbligo di conservazione delle schedine già compilate così come esplicitamente indicato dall'art. 7 comma 4 della legge 30 maggio 1995 n.203.

## **9.12 LA RILEVAZIONE DEI DATI STATISTICI UFFICIALI**

### ***DATATUR Trend e statistiche sull'economia del turismo FEDERALBERGHI 2013***

### ***CODICE DELLA STATISTICA UFFICIALE - L'ORGANIZZAZIONE 4<sup>a</sup> edizione ISTAT SISTEMA STATISTICO NAZIONALE***

#### ***IL SISTEMA STATISTICO EUROPEO***

1. - Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (art.338) 2. - Regolamento (CE) n.223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE/ Euratom) n.1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n.322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE/ Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee - *CODICE DELLA STATISTICA UFFICIALE*

3. - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria e Raccomandazione della Commissione relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria COM(2005) 217 del 25 maggio 2005 4. - Decisione n.235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 marzo 2008, che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governance statistica - *CODICE DELLA STATISTICA UFFICIALE*

REGOLAMENTO (UE) N. 692/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 luglio 2011 relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 192/17 - 22.7.2011

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1051/2011 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda la struttura delle relazioni sulla qualità e la trasmissione dei dati - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 276/13 - 21.10.2011

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 gennaio 2012 relativa alla nomina del presidente del Comitato consultivo europeo per la governance statistica Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 24/11 27.1.2012.

## **IL LIVELLO NAZIONALE**

### **Disciplina generale del Sistema statistico nazionale**

5. - Costituzione della Repubblica Italiana (art. 117) 6. - Legge 23 agosto 1988, n.400 - Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 24) 7. - Decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 - Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n.400 8.- Legge 15 marzo 1997, n.59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 1) 9. - Legge 28 aprile 1998, n.125 - Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996 (art. 2) 10. - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2008 - Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta - **CODICE DELLA STATISTICA UFFICIALE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010 , n. 166 . Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2011 Regolamento di organizzazione dell'ISTAT e modifiche al disegno organizzativo

### **Codice italiano delle statistiche ufficiali**

11. - Istituto nazionale di statistica - Deliberazione 17 marzo 2010 - Adozione del Codice italiano delle stat Trattamento di dati personali per scopi statistici- **CODICE DELLA STATISTICA UFFICIALE**

### **Trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale**

12. - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali 13. - Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale 14. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2001 - Circolazione dei dati all'interno del sistema statistico nazionale 15. - Istituto nazionale di statistica - Deliberazione 20 aprile 2004 - Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale (Direttiva n.9) statistiche ufficiali (Direttiva n.10) **CODICE DELLA STATISTICA UFFICIALE**

### **Enti ed organismi pubblici di informazione statistica**

Decreto del Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali 31 marzo 1990 - Individuazione di enti ed organismi pubblici di informazione statistica. **CODICE DELLA STATISTICA UFFICIALE**

### **Criteri organizzativi e funzionali degli uffici di statistica**

Istituto nazionale di statistica - Deliberazione 22 settembre 1992 - Criteri organizzativi degli uffici di statistica di cui all'articolo 2, lett. g), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 (Atto di indirizzo n.1) **CODICE DELLA STATISTICA UFFICIALE**

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - Circolare n. 10 del 29 febbraio 2016 – Rilevazione “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi” anno 2016.

### **Soggetti privati**

Legge 28 aprile 1998, n.125 - Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996 (art. 2) (R) - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n.152 - Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n.125 **CODICE DELLA STATISTICA UFFICIALE**

## 9.13 LOCAZIONI TURISTICHE (LE UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO) ART. 12 LETTERA D)<sup>82</sup> - ART. 52 – ART. 53

Gli articoli 52 e 53 del decreto legislativo n. 79/2011 intervengono a modifica della normativa sulle locazioni. In particolare, l'art. 52 modifica l'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sostituendo il primo comma, con la previsione che la durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti, oltre che ad attività industriali, commerciali e artigianali, a quelle di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili. Per come la norma è scritta, sembrerebbe in realtà che la durata di sei anni si riferisca alla locazione di immobili adibiti ad attività industriali, commerciali e artigianali se di interesse turistico, ma riteniamo che la novità sia invece costituita da una esplicitazione delle attività di interesse turistico (fra le quali, ad esempio, le agenzie di viaggio), non riportata nella norma originaria.

È, inoltre, concessa facoltà al conduttore di sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore purchè venga contestualmente ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi per gravi motivi entro 30 gg e se non ha liberato il cedente può agire contro lo stesso qualora il cessionario non adempia alle obbligazioni assunte (art. 36, l.n. 392 del 1978. Per quanto riguarda la forma è revivita quella scritta, in difetto di tale requisito richiesto *ad substantiam*, il negozio giuridico è nullo.

Con la norma inserita dall'art. 53 del codice del turismo, il concetto di alloggi locati per finalità turistica viene, di fatto, esteso a tutto il territorio nazionale e non soltanto alle località c.d. turistiche.

E' poi prevista anche la modifica del terzo comma dell'art. 27, ai sensi del quale la durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere, all'esercizio di imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del codice civile o all'esercizio di attività teatrali. Fra le attività assimilate, l'art. 1786 c.c. inserisce le case di cura, i locali di pubblico spettacolo, ma soprattutto gli stabilimenti balneari, le pensioni, le trattorie e simili.

L'art. 53 fa rinvio alle norme del codice civile in tema di locazione (artt. 1571 e seguenti) per la disciplina della locazione di alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogoubicati.

**LEGGE 27 LUGLIO 1978, n. 392 ART.27. (DURATA DELLA LOCAZIONE)** modificato dall'art.52 Del Dlgs. N. 79 /201- Il primo comma è sostituito dal seguente: “La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.”. 2) il terzo comma è sostituito dal seguente. “La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere, all'esercizio di imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del codice civile o all'esercizio di attività teatrali.”

### LE LOCAZIONI PURE

La locazione turistica relativa alle “case per vacanza pure” rappresenta una tipologia di locazione specifica e molto diffusa in Italia perché rivolta a soddisfare temporanee esigenze abitative turistiche, caratterizzate dal bisogno di abitare, con fini di vacanza, nelle cosiddette seconde case.

I contratti di locazione delle case per le vacanze con finalità turistiche sono regolati dalle disposizioni del codice civile, in particolare l'art. 1571 e seguenti e l'art. 1, lettera c), comma 2 della legge n. 431/1998.

Le seconde case sono gli appartamenti che vengono proposti per brevi periodi in località turistiche.

Si tratta, quindi, di appartamenti destinati a soddisfare una esigenza abitativa non primaria, nel senso che non riguarda l'immobile in cui una persona e i suoi familiari vivono abitualmente e stabilmente.

La locazione delle seconde case costituisce uno dei casi di rapporto contrattuale di locazione di immobili ad uso abitativo per esigenze di natura temporanea e occasionale, legata esclusivamente a scopi turistici. Un contratto di locazione per esigenze di questa natura presuppone sempre che il conduttore abbia a sua disposizione un altro immobile che adibisce a propria abitazione e con il quale può soddisfare le proprie necessità abitative primarie.

Questa particolare tipologia di locazione abitativa, con finalità turistica, non deve rientrare in una situazione di abusivismo, attraverso la stipula di una locazione turistica simulata per sfuggire alle norme di legge, dettate dalle regioni nell'ambito della case e appartamenti per vacanze.

Una seconda casa è esclusivamente destinata a soddisfare una esigenza di tipo diverso da quello per la quale è stata costruita, in particolare: la precarietà, la voluttuarietà, la durata molto limitata nel tempo e le finalità turistiche. In effetti,

---

<sup>82</sup> Articolo dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 80 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 2 aprile 2012.

come sopra citato, il d.lgs. n. 79/2011 “Codice del Turismo” ha esteso, con l’art. n. 53, il concetto di locazioni turistiche a tutte le case per vacanze che si trovano nel territorio nazionale, a condizione che venga rispettata la disciplina del codice civile dall’art. 1751 e seguenti.

### **Aspetti e adempimenti della locazione**

Gli obblighi del conduttore (colui che prende in affitto l’immobile), comunque, restano identificati: nella custodia del bene immobile, nell’obbligo del rispetto delle regole di buon vicinato e di condominio e nella responsabilità di eventuali danni che si dovessero arrecare all’ immobile, agli arredi e agli impianti, durante il periodo della locazione turistica e comunque di vigenza del contratto stesso.

Ove la locazione di seconde case non costituisca per il proprietario una vera e propria attività imprenditoriale, l’imposizione diretta dei canoni di locazione segue le regole dei redditi fondiari in dichiarazione dei redditi in riferimento all’ art 37 Tuir (testo unico imposte sul reddito).

Tale regime fiscale per le locazioni resta altresì invariato per il contribuente proprietario locatore che si avvale di una agenzia immobiliare per la gestione dell’ unità immobiliare stesso con tale finalità di locazione.

In questa fattispecie l’Agenzia delle Entrate si è espressa con la risoluzione n. 117 / E del 2004 confermando che le somme incassate ai fini dei canoni di locazione turistica sono parte dei contratti di locazione e restano a favore del proprietario locatore nel rapporto con i turisti / conduttori.

Si ricorda comunque che il contratto di locazione in genere ed in particolare anche quello con finalità turistica, dovendo rispettare sempre la forma scritta, è assoggettato in ogni caso al rispetto della normativa sull’ imposta di bollo di cui al Tuib (testo unico imposta di bollo) ovvero contrassegno telematico pari a euro 14,62 ogni quattro facciate scritte massimo 100 righe con impostazione pagina uso bollo.

Entrando nello specifico della disciplina normativa va rilevato che le “case e gli appartamenti per vacanze puri” sono disciplinati dall’art. 1, comma 2, lett. c), della l. 431/1998 che così recita: “*Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano, ... c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche*”. Conseguentemente, i contratti, stipulati per meno di 30 giorni che vanno sottoscritti tra il conduttore e il locatore, non sono soggetti alla disciplina della registrazione.<sup>83</sup> L’articolo 4 della predetta legge 431/1998 dispone: “*A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta*”.

Inoltre, un aspetto rilevante la stipula dei contratti riguarda la sublocazione, la cui disciplina rientra nell’ambito della legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani. Art. 2. Disciplina della sublocazione.

*“Il conduttore non può sublocare totalmente l’immobile, né può cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore. Salvo patto contrario il conduttore ha la facoltà di sublocare parzialmente l’immobile, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata che indichi la persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani sublocati”*. Ciò significa che quando un affittuario concede in sublocazione un immobile per finalità turistiche, deve darne comunicazione a colui che gli ha affidato la locazione tramite raccomandata, che può essere sostituita da una PEC ai sensi del principio “base” sul valore legale della trasmissione dei documenti per via telematica è contenuto in una norma ora di rango primario, ovvero nell’art. 45, comma 2 del D. Lgs 82/2005 (c.d. Codice dell’Amministrazione digitale) il quale testualmente recita: “*Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore*”. L’art. 48 del D. Lgs. 82 cit. generalizza l’utilizzo della PEC in tutti i casi di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna; equipara la posta elettronica certificata, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta ; rende opponibile ai terzi la data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata. Pertanto, è possibile desumere che tale strumento di comunicazione sia stato parificato, quanto al valore giuridico, alla posta cartacea raccomandata.

Le finalità turistiche di un immobile possono essere intese in due sensi: a) legate alla vocazione turistica dell’immobile, dovuta alle sue caratteristiche oggettive, e come tali destinati a essere locati stabilmente a quei fini; b) pare la tesi più consigliabile, le finalità turistiche non devono essere intese nella finalità propria dell’immobile, ma nell’agire del contraente, proprietario del bene, il quale si è risolto a mettere sul mercato l’immobile con la specifica finalità di destinarlo a un utilizzo non continuativo.

Le finalità turistiche corrispondono a esigenze proprie del conduttore. Infatti, anche se per turismo non si intende la villeggiatura, in quanto, la prima presuppone un conduttore in movimento e la seconda un conduttore stanziale per un certo periodo di tempo, lontano dalla propria abituale dimora, tuttavia nelle “finalità turistiche”, sono ricompresi entrambi gli aspetti, in quanto la villeggiatura è pur sempre una forma di turismo seppur con maggior stanzialità, mentre il turismo deve essere inteso come spostamento di una persona dalla propria residenza abituale.

Un aspetto particolare di turismo può essere considerato il “contratto di locazione turistica”. In questo caso, si intende che le parti stipulano, forfettariamente un determinato un canone di locazione pagato anticipatamente, comprensivo di spese accessorie e condominiali (luce acqua, gas, telefono ecc.).

Il locatore concede in locazione al conduttore il solo godimento dell’immobile compresi suppellettili e arredi. È esclusa la fornitura da parte del locatore di pasti e bevande e dei servizi di sorveglianza, custodia e ripulitura, riassetto e manutenzione dei locali e degli arredi, ai quali tutti il conduttore provvede direttamente.

A scelta del locatore può essere richiesta una garanzia per i danni che il conduttore dovesse provocare durante l’uso dell’immobile locato.

<sup>83</sup> CIRCOLARE N. 26/E Roma, 01 giugno 2011 Oggetto: Cedolare secca sugli affitti – Articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) – Primi chiarimenti- pagg. 10-11

### **Disciplina per le locazioni pure oltre 30 giorni**

Art. 12 legge n. 191/1978

*“Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato”.* Pertanto, la locazione pura può prevedere, anche, l'affitto parziale dell'immobile.<sup>84</sup>

### **Disciplina delle locazioni a soggetti extra-comunitari**

Art. 7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull'Immigrazione

Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro. - (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

*“1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, [o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze] (1) ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.*

*2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta”.*

### **Dichiarazione di cessione fabbricato e dichiarazione di ospitalità dello straniero**

La normativa contenuta nell'art. 7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull'Immigrazione, prevede un adempimento che, seppur con finalità diverse, ha un contenuto simile a quello previsto in caso di dichiarazione di cessione fabbricati dall'art. 12 della legge 18 maggio 1978 n. 191 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59.

La norma sulla dichiarazione di cessione fabbricati ha valenza generale, ovvero pone un obbligo a carico di “chiunque ceda” a vantaggio di qualsivoglia persona, mentre la normativa di cui al citato art. 7 non si riferisce al solo caso della cessione ma anche a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, nei confronti di uno “straniero od apolide”, fornita dal datore di lavoro o dal mero ospitante.

Occorre precisare immediatamente che per “straniero” si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario. Laddove, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma di cui al citato art. 12, venga effettuata, in favore dello straniero, la dichiarazione di cessione di fabbricato, non occorre una seconda comunicazione ai sensi dell'art. 7. Viceversa la dichiarazione di mera ospitalità dello straniero, non sostituisce in alcun caso la dichiarazione di cessione fabbricato, laddove sia concesso un uso esclusivo del bene superiore a 30 giorni. Nel caso in cui la cessione del fabbricato sia fatta in favore di cittadino extracomunitario, al fine di consentire a quest'ultimo di avere la disponibilità di un documento che dimostri, appunto, la disponibilità di un alloggio ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, è necessario che la presentazione avvenga, nei modi indicati, presso lo sportello dedicato.

### **Obbligo comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza anche per gli appartamenti e le case per vacanze “puri”**

L'art. 12 della legge n. 191/1978 dispone che *“Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese”.* Ciò significa che se un cittadino italiano o dell'Unione europea prende in affitto un immobile, per meno di 30 giorni, il rapporto con il locatore non è soggetto né alla registrazione, né alla comunicazione delle presenze nelle strutture ricettive alle autorità di pubblica sicurezza, mentre la comunicazione della presenza è obbligatoria per i cittadini extra-comunitari, entro 48 ore, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull'Immigrazione.

Ma da giugno 2015, l'obbligo di comunicazione, entro 24 ore dall'arrivo dell'ospite, è stato esteso anche alla struttura ricettiva pura con la – “Circolare del Ministero dell'interno, 26/6/2015, n. 4023: Art. 109 TULPS - Obbligo di notifica dell'Autorità di pubblica sicurezza delle persone alloggiate in “locazioni pure” di immobili ex art. 1571 e ss. c.c. ed ex Legge n. 431/1998 – Quesito”.

Il Ministero dell'Interno, con circolare interpretativa di cui sopra, diretta a tutte le Questure, in risposta al quesito sollevato da un'associazione di B&B, Affittacamere e Case vacanze, ha affermato che per colmare un pericoloso vuoto normativo, gli oneri dell'art. 109 TULPS (che impone la comunicazione delle persone alloggiate alle Autorità di P.S.) non possono ritenersi circoscritti ai solo esercizi ricettivi tipizzati dal TULPS medesimo o tradizionalmente gestiti da operatori turistici professionali: non possono quindi ritenersi esclusi dall'obbligo di comunicazione coloro i quali affittano appartamenti ammobiliati (ad uso turistico od altro) per periodi più o meno brevi, indipendentemente dalla eventuale classificazione o meno delle leggi regionali e di prescrizioni locali in materia di turismo e di locazione ad uso turistico. La locazione ad uso turistico, nonostante il carattere asseritamente non imprenditoriale e la minore entità dei servizi resi è comunque da considerarsi un'attività di natura ricettiva.

La circolare interpretativa ha un evidente intento di onnicomprensività per cui tra i soggetti destinatari degli obblighi previsti dal citato Art. 109 TULPS, rientrano quindi “i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali”: è questo il caso delle cosiddette

<sup>84</sup> RISOLUZIONE N. 394/E Roma, 22 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 –Redditi fondiari - articolo 26 del d.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.

“locazioni pure” (ex Art. 1571 e ss. Cod. Civ ed ex Legge n. 431/1998) di appartamenti ad uso abitativo per le classiche brevi permanenze turistiche o anche più lunghe, legate a motivi di lavoro o studio. La locazione di appartamenti ammobiliati (ad uso turistico o altro) se limitata a periodi brevi (inferiori ai 30 giorni) effettuata in modo non episodico o occasionale è quindi assimilabile alle altre tipologie di affittacamere, indipendentemente dalle specifiche previsioni regionali e locali in materia di turismo e di locazioni ad uso turistico. Di qui l’obbligo di comunicazione delle persone alloggiate di cui all’Art. 109 TULPS.

Bisogna inoltre considerare che l’ordinamento intende assicurare all’Autorità di P.S. la notizia sulle variazioni di alloggio delle persone tramite il regime di cui all’Art. 109 TULPS, quanto ai soggiorni brevi, e tramite quello delle “cessioni di fabbricati”, di cui all’Art. 12 del D.L. n. 59/1978, convertito dalla legge n. 191/1978 e successive modifiche, quanto ai soggiorni di lunga durata.

Il regime previsto per le “cessioni di fabbricati” è pertanto applicabile, in luogo di quello previsto dall’Art. 109 TULPS, tutte le volte che l’alloggio assume carattere “abitativo”, in quanto di durata superiore al mese e sulla base di un titolo che conferisca all’utilizzatore le facoltà di uso e godimento esclusivo del bene tipiche del proprietario, dell’usufruttuario e del locatore.

**Pertanto, sia la gestione di case e appartamenti per vacanza svolta come attività di impresa e pertanto classificata dalla normativa regionale, che le locazioni pure sono soggette alla comunicazione delle presenze degli alloggiati entro le 24 ore alle autorità di p.s.<sup>85</sup>**

#### *Considerazioni, suggerimenti e tutele*

Come spesso accade, tali importanti modifiche non vengono sufficientemente pubblicizzate e, considerando la data in cui è stata emanata la circolare interpretativa, viene da chiedersi se non era il caso posticipare tale comunicazione per evitare che migliaia di persone che effettuano “locazioni pure” si ritrovino costrette, nel pieno della stagione turistica e delle vacanze, ad adeguarsi ad una normativa non esattamente di facile interpretazione e attuazione. Non c’è traccia sul web di tale circolare se non alcune comunicazioni fatte dalle Questure agli Enti locali. La conferma del contenuto della circolare ci è stato comunicato telefonicamente dalle Questure di Siena e Arezzo.

Alla data odierna le stesse Questure non sono però attrezzate per ricevere le iscrizioni al servizio Alloggiatiweb della Polizia di Stato da parte di chi effettua “locazioni pure”. In attesa che vengano aggiornati i moduli di iscrizione presenti nella sezione “Carta dei Servizi” delle rispettive Questure sul web, il nostro consiglio è quello di “forzare” la richiesta di iscrizione “adattando” i moduli preesistenti all’attività e alle specifiche delle “locazioni pure”, fornendo quindi il codice fiscale in alternativa alla Partita IVA, omettendo di specificare il numero di protocollo che identifica la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) poiché non è richiesta per le locazioni ad uso turistico, ecc... Inviata la richiesta di iscrizione e in attesa di ricevere le credenziali per poter accedere al servizio, potete contestualmente utilizzare i modelli prestampati per la comunicazione delle presenze via fax alla Questura di competenza indicando nell’ intestazione tutti i dati anagrafici del locatore nonché il codice fiscale, l’indirizzo esatto della struttura, i recapiti telefonici e specificando la tipologia di attività. L’invio delle comunicazioni via fax è consentito in via del tutto eccezionale per problemi di accesso temporaneo alla rete da parte del dichiarante e durante la fase di elaborazione della richiesta di abilitazione al servizio.

Nonostante la scarsa diffusione di questa importante novità, invitiamo tutti coloro che effettuano “locazioni pure” ad adeguarsi immediatamente a tale direttiva salvo ricevere, a seguito della comunicazione, indicazione contraria dalla Questura di competenza. Nonostante la natura “interpretativa” della circolare possa essere contestata in caso di controversie, vi consigliamo di non aprire inutili contenziosi poiché la sintesi di questa circolare verrà con ogni probabilità riportata nel testo dell’Art. 109 TULPS. Qualora vi troviate ad affrontare in questa fase di transizione una

sanzione per la mancata comunicazione delle presenze è utile sapere che: “le circolari interpretative volte a comunicare l’interpretazione di norme giuridiche rilevanti per l’attività amministrativa agli organi interessati all’applicazione delle medesime, non solo nell’ambito di un rapporto gerarchico, ma anche per il coordinamento di uffici equiordinati o facenti parte di diverso apparato burocratico (c.d. dottrina dell’amministrazione)” sono espressione del potere di auto organizzazione della P.A. e, quindi, non sono idonee ad incidere immediatamente e direttamente nella sfera giuridica dei privati. Le “circolari interpretative”, non essendo, come già detto, atti amministrativi in senso stretto, non sono suscettibili di impugnazione giudiziale, configurandosi rispetto ad esse un difetto assoluto di giurisdizione. Non solo, le circolari in questione – per il loro carattere meramente interno – non creano, nemmeno in astratto, un pregiudizio per il privato e non possono vincolare il Giudice, che, nel giudicare la legittimità di un provvedimento deve far riferimento esclusivamente alle norme vigenti disattendendo l’interpretazione della circolare ove ne riscontri l’illegittimità o l’erroneità. Addirittura, la circolare interpretativa non vincola gli uffici gerarchicamente sottordinati, potendo gli stessi ritenere che l’interpretazione del dettato normativo resa dalla circolare, si caratterizzi per essere contra legem. In conclusione, la circolare interpretativa ha una funzione meramente interna di “ausilio giuridico” per l’ufficio sottordinato che deve applicare la norma, mentre non riveste alcuna rilevanza nel rapporto tra provvedimento amministrativo e norma giuridica. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 2 novembre 2007 n. 23031) affermano l’estraneità delle circolari ministeriali tra le fonti normative del nostro ordinamento: esse costituiscono solo l’interpretazione “ufficiale” data dalla P.A. ad una determinata norma, e come tale assolutamente prive di efficacia vincolante, sia per i cittadini che per i giudici a tal punto che la circolare non vincola neppure l’Amministrazione emanante, né tanto meno gli uffici gerarchicamente subordinati. Nonostante la sentenza della Cassazione del 2 novembre 2007 n. 23031 corra in parte in vostro aiuto in questa fase di transizione è bene sapere che gli enti regionali, ai quali è attribuita la gestione autonoma della normativa nell’ambito del

---

<sup>85</sup> Cons. Stato 31 luglio 2011, n. 7288 – Circolare interpretativa del Ministero dell’Interno, del 26.06.2015 della Direzione Centrale Affari Generali della Polizia di Stato, protocollo n. 0004023, diretta a tutte le Questure.

turismo, con ogni probabilità si adegueranno presto a questa interpretazione per rispondere adeguatamente e con efficacia alla richiesta della Direzione Centrale Affari Generali della Polizia di Stato di un più ampio controllo delle presenze sul territorio nell'ottica di contrastare con maggiore efficacia i pericoli derivanti dal terrorismo internazionale.

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 2 novembre 2007 n. 23031) affermano l'estraneità delle circolari ministeriali tra le fonti normative del nostro ordinamento: esse costituiscono solo l'interpretazione "ufficiale" data dalla P.A. ad una determinata norma, e come tale assolutamente prive di efficacia vincolante, sia per i cittadini che per i giudici.

Le Sezioni Unite, infatti, sottolineano come le circolari, in quanto strumento di interpretazione della legge, non godano di efficacia normativa esterna: non sono, cioè, assimilabili agli atti generali di imposizione, non sono quindi impugnabili innanzi al giudice tributario, né da esso (o da quello ordinario) disapplicabili in via incidentale.

La Cassazione, in sostanza, registra il consolidato orientamento dottrinale sul valore normativo delle circolari, stabilendo che:

1. non possono derogare alla legge;
2. non sono equiparabili alla fonte regolamentare, che in quanto tale è vincolante per tutti soggetti dell'ordinamento;
3. sono dotate di mera efficacia interna nell'ambito dell'amministrazione dalla quale provengono, ancor più nell'ordinamento tributario soggetto alla riserva di legge.

L'analisi di questa sentenza delle Sezioni Unite porta a due conclusioni.

In linea di massima, non si potrà essere in disaccordo con i principi in essa contenuti. È, infatti, pacifico ritenere che il contribuente, il giudice e, anche, gli uffici amministrativi sott'ordinati non siano vincolati all'interpretazione fornita da una circolare.

Si è detto infatti, che la circolare interpretativa altro non è che un orientamento dottrinale, che può essere pregevole o meno, più o meno condiviso dalla giurisprudenza, ma non acquisterà mai carattere cogente.

Certamente, quanto più una posizione dottrinale raggiunga un certo grado di adesione da parte dei consociati, tanto più acquisterà un certo potere di influenzare il giudice, che si trovi a dover interpretare la medesima norma.

Diversamente, il principio statuito dalle Sezioni Unite, secondo cui la circolare interpretativa non vincola neppure l'organo che l'ha emanata appare assolutamente non condivisibile.

Qualora l'amministrazione sia libera di venir meno all'orientamento da essa stessa emanato, l'affidamento che il contribuente, legittimamente, pone nel comportamento postulato verrebbe irrimediabilmente leso.

Le argomentazioni addotte dal Supremo Collegio, relativamente alla necessità di negare un potere normativo in capo all'amministrazione, sono rilevanti, benché si deve ritenere operino su un piano diverso rispetto alla necessaria tutela del contribuente.

Riconoscere che l'amministrazione sia sprovvista di un potere normativo è un fatto, pretendere che faccia un uso legittimo del potere esecutivo ad essa assegnato è tutt'altra cosa. Appare corretto e legittimo richiedere che gli organi sovraordinati delle amministrazioni finanziarie nell'elaborazione delle interpretazioni di legge siano ispirati da criteri di continuità, coerenza e soprattutto, dal principio di non contraddizione.

### **Mediazione immobiliare**

L'attività di mediazione immobiliare è compatibile anche con quella turistica oltre che ad attività imprenditoriali e professionali svolte nell'ambito di agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione. Per la prima volta in Italia chi svolge attività di mediazione immobiliare potrà offrire nuovi servizi complementari alle locazioni turistiche. Si tratta di una grande vittoria per la Federazione che va incontro alle necessità del mercato immobiliare turistico e allo sviluppo di un'offerta qualitativa sempre più alta per le case vacanze".

Con il Codice del Turismo, infatti, l'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare per le locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico — è compatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali svolte nell'ambito di agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione.

Si tratta di una nuova ed importante opportunità, per gli agenti immobiliari, che amplia l'attività delle agenzie, consentendo, agli stessi agenti che operano nel campo delle locazioni turistiche, l'offerta diversificata di servizi per la gestione immobiliare turistica. Con questo provvedimento si prevede un riordino complessivo della normativa in materia di turismo e il legislatore viene incontro alle richieste avanzate da Fiaip alle istituzioni sia per la regolamentazione delle "case vacanze", in modo da garantire maggior trasparenza ai consumatori, sia per consentire alle agenzie immobiliari di fornire nuovi servizi complementari per le locazioni.

Con il provvedimento sarà possibile aprire un nuovo mercato per la ricettività in Italia, con effetti immediati sul mercato immobiliare e sull'intera filiera del turismo. Il nuovo Codice del Turismo può essere un volano di crescita e sviluppo per l'intera filiera turistica nazionale, e una vera e propria occasione per migliaia di agenzie immobiliari.

Oggi le seconde case — vacanza in Italia rappresentano più di 3 milioni di immobili, ed offrono più di 12 milioni di posti letto. Le case vacanze sono ormai sempre più una risorsa per l'intero Sistema Italia che si rafforza anche grazie ad un'offerta più completa e qualitativa di servizi per coloro che decidono di soggiornare in un'abitazione presso una località turistica o una città d'arte.

Agenzie immobiliari e agenzie di viaggi per la promo-commercializzazione delle "case e appartamenti per vacanze"

La Cassazione Civile, Sezione Terza, sentenza n. 10671 del 4 febbraio 1987 ha delineato una netta differenza tra: il contratto d'albergo (art. 1786 del codice civile, le norme relative agli alberghi si estendono alle altre strutture ricettive) e la locazione:

*"Il contratto d'albergo, e quello affine di residence, si differenziano dal contratto di locazione d'immobile arredato... perché in quest'ultimo l'oggetto della prestazione si esaurisce nel godimento del bene (ancorché il concedente possa*

*eventualmente fornire prestazioni accessorie rientranti comunque nel novero dei normali servizi condominiali), mentre nel contratto di albergo e di residence il godimento dell'immobile, avente di regola carattere temporaneo e transitorio, si accompagna e si integra con una serie di servizi, di natura genericamente alberghiera, riconducibili sinallagmaticamente al contratto di somministrazione od al contratto di opera, che assumono una rilevanza paritetica rispetto alla prestazione dell'alloggio.”*

La netta distinzione tra il contratto d'albergo e la locazione delimitano le sfere di competenza tra le agenzie di viaggi e le agenzie immobiliari.

Le agenzie immobiliari possono stipulare con i proprietari della case ed appartamenti per vacanze contratti di gestione immobiliare turistica. Tali contratti vanno inquadrati nello schema del mandato (art. 1703 cod.civ.) e non già nella mediazione (art. 1754 cod.civ.), poiché qui la ricerca della persona disposta a concludere il contratto di locazione turistica è decisamente strumentale rispetto allo svolgimento di una complessa attività giuridica di gestione immobiliare, che non può affatto identificarsi nell'attività di intermediatore che mette in relazione le parti. Nel contratto di gestione immobiliare turistica, infatti, la stessa agenzia immobiliare o società di gestione immobiliare turistica (mandatario) è parte del contratto che deve essere concluso. Ne consegue che l'agente immobiliare agisce per conto (e, sovente, anche in nome) del proprietario rimettendo allo stesso il canone di locazione corrisposto al terzo conduttore (art. 1713 cod. civ.) da cui trattiene una quota a titolo di provvigione (*rectius:compenso*) (art. 1709 cod.civ.). L'agenzia immobiliare si impegna a gestire gli appartamenti con la diligenza professionale (combinato disposto articoli 1710 e 1176, 2°, cod.civ.), a rispettare limiti ed istruzioni riportati nel mandato (art. 1711 cod.civ.) e ad effettuare la rendicontazione sull'operato (art.1713 cod.civ.). è comunque applicabile al contratto di gestione immobiliare turistica la normativa in tema di contratti di consumo, sempre che ne ricorrano i presupposti soggettivi, ossia il rapporto tra un professionista-imprenditore (agenzia immobiliare) ed un consumatore-persona fisica (proprietario degli immobili) il che comporta la sussistenza di un generale dovere di informazione a carico del professionista (art. 5 cod. cons.) e l'applicazione della disciplina delle clausole vessatorie (art.33 ss. Cod.cons.).

L'attività di agente immobiliare è regolamentata dall'articolo 1754 del codice civile che definisce la figura del mediatore. Secondo le disposizioni della legge n.39/1989, il mediatore deve essere iscritto alla Camera di Commercio al ruolo degli agenti in affari. Il codice civile disciplina, la locazione dall'articolo 1571 all'articolo 1614.

In merito alle case e appartamenti per vacanze, di competenza delle agenzie immobiliari, non rientranti nella normativa di cui sopra, sono vigenti le disposizioni della legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 1, comma c) "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo".

Art. 1 - Ambito di applicazione.

1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati "contratti di locazione", sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:

c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.

L'affitto di tali alloggi prevede la stipula di "contratti per finalità turistica", escludendo l'erogazione dei servizi turistici (servizi alle persone).<sup>86</sup>

#### **CONTRATTO PER FINALITÀ TURISTICA ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), legge 9 dicembre 1998, n. 431**

Addi \_\_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ In \_\_\_\_\_ con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, le parti:

Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ nella via \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ d'ora in poi denominato LOCATORE Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ nella Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ documento d'identità n° \_\_\_\_\_ rilasciato dal \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ d'ora in poi denominato CONDUTTORE;

convengono e stipulano quanto segue:

1. Il locatore concede in locazione al conduttore il fabbricato sito in \_\_\_\_\_ nella Via \_\_\_\_\_, per uso di civile abitazione e con divieto di sub-locazione, anche parziale, e/o concessione in comodato d'uso a terzi estranei, censito al C.U. di \_\_\_\_\_ al foglio \_\_\_\_\_ particella \_\_\_\_\_;

2. La locazione del fabbricato di cui al precedente articolo 1 viene concessa per uso turistico per il solo periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_. Non è previsto il tacito rinnovo;

3. Il canone complessivo di locazione dell'appartamento viene convenuto in Euro (/00) da corrispondere, al netto dell'eventuale caparra confirmatoria precedentemente corrisposta al locatore, in unica soluzione alla consegna dell'appartamento o comunque entro e non oltre, il termine del periodo di locazione di cui all'art.2 all'atto del pagamento del canone verrà rilasciata separata quietanza, soggetta a imposta di bollo ed in esenzione da IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R.633/72.

4. L'appartamento locato è completamente arredato. Il Conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati

<sup>86</sup> Sentenza della Cassazione Civile, Sezione Terza, n. 10671 del 4 febbraio 1987 - Sentenza della Cassazione Civile, Sezione Sesta, n. 6501 del 19 febbraio 2014.



adatti all'uso convenuto, in buono stato di manutenzione e s'impegna a riconsegnarli nel medesimo stato in cui li ha ricevuti. Il Conduttore prende in consegna l'appartamento costituendosi custode dello stesso.

5. Il Conduttore s'impegna a rilasciare il Locatore, per eventuali danni a immobili e/o mobili.

6. Le spese relative a luce, acqua, gas e tutti eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a completo carico del Locatore, senza rivalsa alcuna sul Conduttore.

7. Il pagamento del canone di locazione non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato pagamento nei termini, costituisce in mora il Conduttore.

8. Le parti si danno atto che il conduttore è fornito di propria biancheria da bagno e da letto e che provvede a propria cura il rassetto giornaliero dell'immobile locato. È esclusa, da parte del locatore, la fornitura di biancheria, pasti e bevande, dei servizi di sorveglianza, custodia e ripulitura dei locali.

9. È facoltà del locatore ispezionare l'immobile, previo avviso del conduttore.

10. Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto. Per eventuali controversie sarà competente il Foro di \_\_\_\_\_.

11. Le parti prendono conoscenza che, ai sensi delle Legge 449/97 e succ. mod., il presente Contratto di Locazione non è soggetto a registrazione poiché redatto con scrittura privata non autenticata per durata inferiore a 30 giorni.

12. Il Conduttore autorizza il Locatore a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione agli adempimenti connessi col rapporto di locazione (D.lgs n. 196 del 2003 - Privacy).

13. Per quanto qui non menzionato si rinvia al Codice Civile nonché alle norme vigenti in materia di locazione ed agli usi locali.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO in tutti i suoi tredici articoli che lo compongono.

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

## **REQUISITI TECNICO EDILIZI E DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA AL SUAP.**<sup>87</sup>

### **CERTIFICATO DI ABITABILITÀ/AGIBILITÀ**

Il certificato di abitabilità è un documento riguardante un bene immobile da destinare ad uso di abitazione, che viene rilasciato dal comune nel cui territorio è ubicato l'immobile stesso, al fine di dichiarare la sicurezza, l'igiene, la salubrità, il risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

Si distingueva una volta fra "certificato di abitabilità", riferito alle unità immobiliari ad uso di abitazione, e "certificato di agibilità" riferito alle unità immobiliari da destinare ad altro uso. Tale distinzione è in pratica venuta meno nel tempo anche per la comune trattazione normativa.

Il documento certifica, per l'appunto, l'idoneità della porzione immobiliare interessata ad essere adibita ad uso abitativo; tale idoneità viene riscontrata verificando la statica dell'edificio e la sua salubrità ed accertando che siano soddisfatti alcuni criteri principalmente riguardanti la distribuzione dei vani e le rispettive volumetrie, nonché consistenza, dislocamento e funzionalità degli impianti essenziali (principalmente quelli idrico e fognario). In tempi recenti alle verifiche da effettuarsi si sono aggiunte quelle relative alle nuove normative di sicurezza, antinfortunistica, accessibilità e risparmio idrico ed energetico (talune in recepimento di normativa comunitaria). La procedura è essenzialmente dichiaratoria.

L'iniziale obbligo di produzione del certificato è stato introdotto col R.D. 27/7/1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) agli artt. 220 e 221, poi modificato e sostituito dal D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 – "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008"

Art. 10. Chiusura dei lavori e collaudo

1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:

a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato;

2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività.

3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni

<sup>87</sup> Bernardo Campo - e.book DES S.r.l. "La ricettività diffusa cap. III pag. 33

o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.

4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difforni dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a) del presente Regolamento.

5. In conformità al procedimento di cui all'articolo 7, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.

## **LICENZA EDILIZIA**

Antecedentemente alla Licenza Edilizia, cioè sino al 1942, vigeva l'autorizzazione sanitaria normata dal citato precedente R.D. 27/7/1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie).

La Licenza Edilizia fu introdotta per la prima volta in Italia dalla Legge Urbanistica fondamentale 17 agosto 1942 n. 1150. Questa stabiliva l'adozione dei c.d. strumenti urbanistici, ossia iniziava a stabilire le regole della Pianificazione territoriale. Inizialmente l'atto di autorizzazione era previsto solo nell'ambito del territorio comunale "urbanizzato" (che fu inizialmente individuato con la perimetrazione dei centri abitati che i Comuni avevano l'obbligo di redigere). Con la Legge n. 765 del 1967 (c.d. legge Ponte in quanto legge di emergenza a seguito di fatti di cronaca (il crollo di edifici abusivi nella Valle dei Templi di Agrigento) in attesa di una più ampia riforma) l'obbligo della licenza edilizia venne esteso a tutto il territorio comunale (nel centro abitato e fuori) rimanendo comunque gratuita. Con la Legge n. 10 del 1977 (c.d. legge Bucalossi), la licenza edilizia fu sostituita dalla Concessione edilizia diventando un titolo oneroso. La Licenza Edilizia sostituita dalla Concessione Edilizia (che oggi si è evoluta nel Permesso di Costruire ex D.P.R. 380/2001) non è più utilizzata. Tuttavia, è necessario conoscere il suo istituto, in quanto, ad esempio, di un vecchio fabbricato edificato, che non è stato oggetto di atti abilitativi urbanistici nel passato recente, possiamo dire che se è stato costruito prima dell'entrata in vigore della Legge n. 765 del 1967 e fuori del perimetro del centro urbano (così come individuato al 1967) è regolare. Se non soddisfa tale condizione risulta essere un abuso edilizio con le conseguenze del caso sotto l'aspetto legale, tecnico e del trasferimento della proprietà immobiliare.

## **CERTIFICAZIONE TECNICO EDILIZIA**

Pertanto, per tutto quanto sopra, al fine di determinare la necessità dell'Abitabilità/Agibilità, occorre verificare se l'immobile è stato edificato:

- ante 1934: non è soggetto a certificato di agibilità;
- ante 1934, ma ristrutturato nel corso del tempo: è soggetto ad agibilità;
- post 1934, in generale: è soggetto a certificato di agibilità;
- prima del 17 agosto 1942 il titolo concessorio è: autorizzazione sanitaria;
- dopo il 1942 e sino all'entrata in vigore della L n° 765/67: per gli immobili realizzati all'interno dei centri urbani, il titolo concessorio era la Licenza Edilizia, mentre per gli immobili realizzati all'esterno dei centri urbani, il titolo concessorio era l'autorizzazione sanitaria (con certificazione d'abitabilità per entrambi - evidentemente).
- dopo l'entrata in vigore della L n° 765/67 e sino ai ns. giorni: nessuna divisione tra immobili realizzati all'interno od all'esterno dei centri urbani - il titolo concessorio diventa la Licenza Edilizia che, a seconda dell'epoca d'esecuzione, cambia nome diventando Concessione Edilizia, Permesso di Costruire, DIA).

## **MISURE DELLE CAMERE**

**I criteri di fissazione delle superfici delle camere in rapporto ai letti, sono previsti e disciplinati dal d.p.r n. 1437 del 1970 e dal D.M. del 1975.**

Il D.P.R n. 1437 del 1970 all'art. 1 viene evidenziato che: "Negli alberghi e nelle pensioni la cubatura minima delle camere a un letto è fissata in metri cubi 24 e quella delle camere a due letti in metri cubi 42. La superficie minima sarà rispettivamente di metri quadrati 8 e metri quadrati 14. L'altezza utile interna sarà quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene. Le suindicate dimensioni vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio. Nelle località di altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare, i regolamenti comunali di igiene possono ridurre la cubatura delle camere in relazione a particolari condizioni climatiche, fino al limite minimo di metri cubi 23 e 40, rispettivamente per le camere ad un letto e a due letti. Anche in questo caso l'altezza utile interna sarà quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene. Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.

La consistenza ricettiva degli alberghi e delle pensioni è indicata nella licenza di costruzione, nella autorizzazione all'abitabilità nel provvedimento di classificazione e nella licenza di esercizio". Nell'art. 2 viene evidenziato che: "Le latrine ed i bagni, se destinati ad uso comune di più camere, dovranno essere illuminati e ventilati con finestra all'esterno e dovranno avere le pareti rivestite fino a due metri di altezza di materiale lavabile e impermeabile, preferibilmente di mattonelle smaltate, maiolicate, con gli angoli fra le pareti, e fra queste e i pavimenti, arrotondati. Qualora le latrine ed i bagni siano annessi a singole camere, è consentita la illuminazione artificiale e l'areazione forzata mediante idonea apparecchiatura meccanica".

## LA NORMATIVA FISCALE<sup>88</sup>

La parte riguardante l'IVA: se l'attività viene svolta in modo continuato, la stessa rientra nel campo di applicazione IVA, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/72, n. 633, conformante a quanto previsto dal dettato normativo comunitario, perché trattasi di attività commerciale continuata si è in presenza di attività di impresa, pertanto è necessario richiedere l'inizio attività all'Ufficio delle Entrate (IVA), sia per l'attribuzione della partita IVA, sia del codice fiscale in questo caso la contabilità può essere scelta in 2 modi: semplificata o ordinaria. La dichiarazione dei redditi, nel Modello Unico, verrà effettuata nei quadri A/G o A/F, ai sensi degli artt. 79,80 del T.U.I.R. (imprese minori, imprese minime).

Se l'attività di B&B, invece, viene svolta in modo saltuario, non è richiesta l'apertura di partita IVA. Ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera i) del TUIR, approvato con DPR 22/12/86, n. 917 in quanto attività non continuativa.

Quanto sopra è stabilito da due risoluzioni, emanate dal Ministero delle Finanze nn.:180/E del 14/12/98 e 155 del 13/10/2000. In queste risoluzioni, richieste rispettivamente dalla Regione Lazio e dalla Regione Emilia Romagna, viene ribadito che, ai fini dell'IVA, per l'attività di B&B, la sussistenza dell'occasionalità determina l'esclusione del campo di applicazione dell'attività che viene di volta in volta esercitata, peraltro, l'obbligo di residenza negli appartamenti per i proprietari, fa presumere che l'immobile non venga utilizzato, prevalentemente, per fini commerciali bensì per quelli che caratterizzano una condizione del tipo familiare ordinaria.

Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, i proventi derivanti dalla gestione di un B&B vanno inseriti nel Modello Unico, se l'attività è svolta in modo saltuario.

Se REALMENTE si tratta di lavori occasionali, il caso è contemplato e descritto con chiarezza dal nostro ordinamento. Si tratta delle casistiche contemplate alle lettere "i" ed "l" dell'articolo 81 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/86), e richiamati all'art. 85, punto 2:

"Art. 81 - Redditi diversi: Sono redditi diversi, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo ed in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: (...)

i) I redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;

l) I redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

(...)

Art. 85 - Altri redditi:

(...)

2) I redditi di cui alle lettere h), i) ed l) del comma 1 dell'articolo 81 sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificatamente inerenti alla loro produzione."

Pertanto, se la prestazione è occasionale, non abituale, e se la persona che la compie non ha già una sua attività autonoma, oppure non ha compiuto quel lavoro nell'esercizio della sua normale funzione di dipendente, in questi casi quello che guadagna viene conteggiato come "reddito diverso", regolarmente tassato, e basta. Se l'attività di B&B viene svolta in maniera non organizzata e non continuativa non si è tenuti ad aprire alcuna partita Iva. Si tenga comunque presente che non è il periodo di chiusura che determina se l'attività viene svolta in forma imprenditoriale o occasionale.

Dal punto di vista fiscale è necessario dichiarare nel **modello 730, i redditi percepiti nel quadro L sotto la voce attività commerciale occasionale.**

Il reddito che si dovrà dichiarare è costituito dalla differenza degli importi percepiti ed i costi sostenuti, direttamente e strettamente connessi con l'attività. **Pertanto le**

**spese relative ai prodotti per la colazione, detersivi, e ecc. potranno essere detratte purchè siano documentate attraverso ricevute o fatture fiscali.**

Evitare gli scontrini in quanto facilmente contestabili dall'Agenzia delle Entrate.

Al cliente dovrà essere rilasciata una ricevuta numerata, intestata con i suoi dati anagrafici (nome, cognome, residenza e codice fiscale), dotata di numero progressivo e compilata indicando i dati del cliente (nome, cognome e residenza compreso il codice fiscale) e la durata del soggiorno e pertanto la "madre" resterà al titolare del B&B e la "figlia" verrà consegnata all'ospite. Se, quest'ultimo dovesse richiedere una ricevuta per poterla, successivamente scaricare, lo stesso dovrà apporre sulla ricevuta una marca da bollo, stesso dovrà apporre sulla stessa una marca da bollo secondo i seguenti scaglioni:

\* **Soggiorno per un importo superiore a Euro 77,49 ed inferiore a Euro 129,11: Euro 2,00;**

\* **da Euro 129,11 e fino ad Euro 258,23: Euro 2,58;**

\* **da Euro 258,23 e fino a euro 516,46: Euro 4,65;**

\* **oltre euro 516,46: Euro 6,80.**

<sup>88</sup> Giuseppe Noto - e.book DES S.r.l. "La ricettività diffusa cap. V pag. 63

## **Turismo e il sistema tributario**

Il sistema tributario rappresenta il principale strumento adottato oggi dalle nazioni moderne per ricavare le somme necessarie al finanziamento delle c.d. *necessità pubbliche*. Mentre nel passato spesso le entrate erariali erano in maggior parte rappresentate da entrate di natura patrimoniale, ossia derivavano dallo sfruttamento di tutte quelle risorse passabili di sfruttamento economico che appartenevano allo Stato, oggi di le accentuate esigenze economiche di politica economica degli Stati, nonché il mutamento del ruolo che questo ha nell'economia moderna ha determinato la necessità di trasformare le tipologie di entrata erariali accentuando le entrate di natura tributaria e riducendo le entrate di natura patrimoniale.

Prima di analizzare nello specifico le implicazioni tributarie che ineriscono alle attività turistiche è necessario comprendere bene i concetti chiave del su cui diritto tributario si basa, ed in particolare i concetti di capacità contributiva, attività economica, stabile organizzazione e tutti gli altri elementi che le varie norme tributarie tendono ad ipotizzare al fine di verificare il cosiddetto presupposto giuridico, da qui nasce la capacità contributiva e al contempo la potenzialità economica elementi base 66

delle norme che istituiscono i tributi. Questo perché quando si analizza l'inerenza economica di un'attività non si può non discendere le proprie affermazioni, i propri ragionamenti, dalle disposizioni legali ed agli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali che in materia si vengono giornalmente realizzando.

## **Le fonti del diritto tributario**

Quando si parla di fonti del diritto, nel mondo giurisprudenziale si intendono tutte quelle fattispecie previste dall'ordinamento in grado di far nascere una norma giuridica. All'interno della materia tributaria ci riferiamo quindi a quelle norme in grado di far nascere un tributo da cui deriva l'obbligo per il cittadino-contribuente, di dover versare il relativo costo. Nel nostro ordinamento, la norma per eccellenza da tenere in considerazione è rappresentata dall'articolo 23 della Costituzione; tale articolo, stabilisce come nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge; da quanto sopra descritto dottrina e giurisprudenza fanno discendere da tale articolo il cosiddetto principio di legalità, ossia tutte le imposizioni tributarie devono nascere dati derivanti da legge approvata dal Parlamento.

Inoltre l'articolo che determina le modalità con cui ogni soggetto partecipa al finanziamento delle spese pubbliche e rappresentato, sempre in costituzione, dall'articolo 53 che determina il cosiddetto principio di capacità contributiva. "Il principio di capacità contributiva esprime le modalità con cui ogni soggetto partecipa al finanziamento delle spese pubbliche. Una scelta costituzionale diretta selezionare la capacità economica del singolo, quale presupposto su cui commisurare il concorso alle spese pubbliche. In tal modo, si è evoluto:

-escludere, in via assoluta, il ricorso al tributo al fine di realizzare finalità politico discriminati;

-indirizzare legislatore nella costruzione della fattispecie tributaria che deve essere rispettoso del fondamento economico del tributo.

La capacità contributiva rappresenta il limite con cui ciascuno può essere chiamata a partecipare alle spese pubbliche relazioni a qualsiasi fatto espressivo della potenzialità economica deve essere ricollegata la partecipazione alle pubbliche spese, come più volte la corte costituzionale ha avuto modo di sentenziare. Ciò significa in conclusione che la capacità contributiva deve essere collegata a una manifestazione economica; tra queste deve sussistere un fortissimo legame; inoltre non tutte le manifestazioni economiche possono essere chiamati a contribuire alle spese pubbliche ma solo quelle idonee effettivamente al pagamento delle imposte.

Sono fonti del diritto in ambito tributario, oltre alla costituzione, le leggi ordinarie dello Stato, lo statuto dei diritti del contribuente, i decreti legge, i decreti legislativi, i contenuti dei regolamenti diretta e seguire la legge e contenente norme necessarie a dare concreta attuazione, le istruzioni ministeriali (atti a rilevanza interna contenente disposizioni per gli uffici inferiori per indirizzarne le attività), norme di diritto tributario internazionale (norme che delimitano il potere di imposizione dello Stato rispetto allo Stato straniero - si pensi ad esempio al divieto di doppia imposizione), gli usi (fonti di diritto non scritte che non possono modificare, estinguono completare una norma tributaria).

## **L'obbligazione tributaria**

In termini generali le somme nascenti e necessarie al finanziamento della spesa pubblica determinano l'importo dovuto a seguito di imposte tributi acquisisca lo schema generale dell'obbligazione del diritto civile; si differenzia da questa però per due importanti elementi: la fonte che è di tipo legale, e il fatto che non presenta normalmente rilevanza la volontà dei soggetti coinvolti nell'applicazione la norma tributaria (è obbligatoria). La natura pubblicistica del tributo comporta che l'obbligazione tributaria si inserisce in sistemi di amministrazione controllo aventi tratti fortemente interrogatori rispetto alla disciplina civilistica da un lato, la compressione del diritto di difesa del debitore in fase esecutiva a tutela del prevalente interesse pubblico alla percezione del tributo.

L'attuazione della norma tributaria può concretizzarsi attraverso due diverse attività:

A) da una spontanea attività del soggetto passivo, come avviene ad esempio in occasione del pagamento dei tributi locali, c.d. Tributi auto liquidati, oppure in sede di dichiarazione dei redditi;

B) da un'attività dell'amministrazione finanziaria che si sostituisce all'inerzia del cittadino.

In ogni caso l'attuazione della norma tributaria trova nella legge una dettagliata disciplina legale in base a cui la partecipazione del soggetto privato deve rispettare determinate regole al fine di essere valida, ed in più è soggetta a una specifico appa68

rato sanzionatorio; l'attività di accertamento amministrativo e a sua volta anch'esso regolato da norme primarie dirette a tutelare le esigenze del contraddittorio.

L'effetto principale è collegabile alla norma impositiva è quello di far nascere l'obbligazione tributaria gli elementi essenziali di tale norma sono:

- spazio il presupposto impositivo;
- il soggetto dell'imposta,
- la base imponibile;
- il tasso o l'aliquota d'imposta.

Sono questi gli elementi che determinano chi, come, quanto deve essere versato in relazione alla manifestazione di una capacità economica.

Il presupposto d'imposta è individuato nel fenomeno impositivo della relazione tra fatto economico (potenzialità economiche) e prelievo; in dottrina si è evidenziato che tale relazione avviene attraverso l'intermediazione del presupposto (ossia del fatto in cui si manifesta, in concreto, la ricchezza che giustifica l'avevo). I fatti economici sono così assunti nel presupposto di una dimensione giuridica.

Il presupposto deve essere distinto dall'oggetto che è costituito invece dalla ricchezza ovvero dalla capacità economica che il tributo intende colpire; facciamo un esempio dell'imposta di registro l'oggetto del tributo è la ricchezza trasferita; il presupposto è costituito dagli atti, i contratti e tutti quei fatti giuridici previsti dalla legge e dalla tariffa allegata. Un altro esempio è rappresentato dall'Irpef; l'oggetto del tributo è il reddito personale del contribuente, il presupposto è rappresentato dal possesso del reddito.

In relazione al soggetto, esso è definibile come il centro di imputazione degli effetti del presupposto, ovvero colui al quale viene riferito il tributo. Di regola, il soggetto, è colui che ha posto in essere il fatto manifesta tipo della capacità contributiva. Il principio di capacità contributiva richiede che tra fattispecie oggettive fattispecie soggettive sussiste un rapporto valutabile in termini di capacità contributiva. La legge non può scegliere un soggetto cui imputare un tributo che sia totalmente svincolato dalla capacità contributiva manifestata dal presupposto di quel tributo.

La base imponibile è la grandezza che misura la capacità contributiva manifestata dal presupposto, ovvero l'oggetto del tributo di regola essa esprime in denaro (ad esempio l'ammontare di un reddito, il valore di un bene, il corrispettivo di un contratto). Tuttavia può anche essere riferita cose misurate secondo proprie caratteristiche

che (ad esempio nel calcolo del bollo dell'auto la base imponibile è rappresentata dai cavalli fiscali dell'autoveicolo), ovvero la caratteristiche di misura e di peso, si pensi ad esempio alle accise sui carburanti o tabacchi.

L'analisi degli elementi precedenti ci consente adesso di poter comprendere meglio il modus operandi dell'Agenzia delle Entrate ed il perché di alcune scelte che vengono qui proposte al fine d'intraprendere nel modo più sereno e tranquillo un'attività imprenditoriale nel settore del turismo.

### **Gestione non imprenditoriale – attività saltuaria**

Nella regolamentazione delle attività turistiche, vale anche in diritto tributario il limite posto dall'art. 117, che demanda in materia turistica la potestà legislativa alle regioni. Tale potestà si deve poi innestare all'interno delle regole del diritto tributario, di cui sopra abbiamo dato una rapida lettura. Tale situazione determina il fatto che attualmente non esistano parametri matematici o scientifici in grado di definire i criteri per i quali un'attività di B&B svolta in forma non imprenditoriale possa di colpo acquistare gli elementi dell'imprenditorialità, con tutto ciò che ne deriva in termini di assoggettamento alle norme tributarie del settore. O per meglio dire, esistono degli indicatori in grado di far propendere verso una posizione piuttosto che un'altra. In base a ciò operiamo il nostro ragionamento, lasciando ovviamente al singolo operatore la scelta finale.

L'attività ricettiva dei B&B in Sicilia, secondo quanto stabilito dalla legge regionale n° 32 del 2000 e successive modificazioni, può essere svolta in qualsiasi forma giuridica purché assicurati i servizi minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

La normativa regionale siciliana stabilisce, in ogni caso, al comma 9 del già citato art. 88, l'applicazione della normativa ai fini IVA delle attività saltuarie. Da ciò deriverebbe, un obbligo in carico a chi svolge attività di B&B di aprire una propria posizione IVA presso l'Agenzia delle Entrate. Ma da un'analisi del D.P.R. 633/72 tale obbligo scatta solo nel caso in cui vi sia un'attività commerciale continuata; in tal caso si è in presenza dell'obbligo di aprire la posizione IVA ma anche tutto ciò che è connesso, come l'iscrizione presso la Camera di Commercio, l'apertura della posizione INPS, l'applicazione di uno dei regimi fiscali previsti dal nostro ordinamento. Se l'attività di B&B, invece, viene svolta in modo saltuario, non è richiesta l'apertura di partita IVA. Ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera i) del TUIR, approvato con DPR 22/12/86, n. 917 in quanto attività non continuativa.

Ciò è stato espressamente chiarito dal Ministero delle Finanze in due risoluzioni, la 180/E del 98 e la 155/ del 2000 in cui viene stabilito che "per l'attività di B&B, la sussistenza dell'occasionalità determina l'esclusione del campo di applicazione dell'attività che viene di volta in volta esercitata, peraltro, l'obbligo di residenza negli appartamenti per i proprietari, fa presumere che l'immobile non venga utilizzato, prevalentemente, per fini commerciali bensì per quelli che caratterizzano una condizione del tipo familiare-ordinaria".

Rappresenta – quanto sopra – il punto nodale in atto non ancora chiarito esplicitamente dal legislatore; infatti se l'attività svolta viene esercitata in modo saltuario, la manifestazione economica subisce l'assoggettamento ex art. art. 81 e 85 del DPR 917/86.

L'art. 81 del DPR 917/86, dispone che: Sono redditi diversi, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali: (...) i) I redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente; l) I redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

L'art. 85 dispone, poi, che i redditi di cui alle lettere h), i) ed l) del comma 1 dell'articolo 81 sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificatamente inerenti alla loro produzione.

La questione, sembrerebbe a prima vista, risolta; basta – infatti – che il soggetto svolga l'attività in modo non abituale, affinché i redditi ottenuti si possano nei redditi diversi. Ma come viene definito dall'Amministrazione Fiscale il concetto di saltuarietà? A tal proposito, la circolare delle Finanze 7/1496 del 30 aprile 1977 aveva definito l'attività svolta in forma abituale come «un normale e costante indirizzo dell'attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un'attività che abbia il particolare carattere della professionalità». Pertanto, una qualsiasi attività si può definire come saltuaria in assenza di: professionalità (programmazione nello svolgimento); sistematicità (regolarità e stabilità). In questo solco si pone la lettura fornita dalla sentenza 15031/2014 della Cassazione in relazione a un contribuente che svolgeva attività di falegname senza aver senza aver dichiarato alcun tipo di reddito.

La linea difensiva seguita dal ricorrente si è ispirata all'omessa dichiarazione di redditi diversi, violazione non lieve, ma certamente più leggera rispetto all'omessa dichiarazione di redditi di impresa. In questo senso si è posto in evidenza il ridotto consumo energetico e un reddito di assai modesta entità (la Guardia di finanza aveva ipotizzato una omissione reddituale pari a 3.407 euro). La posizione non è stata però accolta dai giudici della Suprema Corte di Cassazione, in quanto era desumibile dal contesto come l'attività si svolgesse con professionalità, e sistematicità.

Qualora non si manifestino le condizioni di applicabilità del Criterio di imprenditorialità/abitualità, allo stesso modo per esercizio in forma abituale dell'attività di impresa deve intendersi “un normale, costante indirizzo dell'attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un'attività che abbia il particolare carattere della professionalità (circ. n. 7/1496 del 30 aprile 1977)”. Ciò troverebbe conferma anche nelle risoluzioni ministeriali n. 180 del 14 dicembre 1998 e n. 155 del 13 ottobre 2000, che riconoscono l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'attività ai fini IVA a condizione che la stessa non venga svolta in modo sistematico con carattere di stabilità. Ogni altro criterio non pare coerente con questo principio sancito dalle circolari ministeriali.

In virtù del Criterio di imprenditorialità/abitualità in risposta ad un interpello specifico il Ministero delle Finanze ha chiarito come l'abitualità si desume da una serie di criteri quali la durata (sopra i sei mesi si presume un'attività d'impresa), elevato turn-over degli ospiti; utilizzo di uno o più collaboratori; destinazione dell'immobile a soddisfare principalmente le esigenze abitative degli ospiti anziché del titolare (modifiche del distributivo interno, costituzione di una reception, etc.); offerta di servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti per il bed & breakfast mirati esclusivamente agli ospiti; pubblicità periodica e ricorrente (su riviste, periodici, internet). Il superamento di certe soglie di fatturato, per le quali rimane ingiustificato il comportamento da attività “occasionale”. Non esiste, per legge, una soglia predeterminata di fatturato di questo tipo, ma opportuni studi rilevano come una soglia di fatturato di 10.000 EUR è quella giusta perché diventi conveniente, dal punto di vista economico l'apertura di una P. IVA.

Altro elemento da tenere in considerazione, che introduce il concetto di attività saltuaria, è quello dei redditi diversi. Nell'attuale sistema il concetto di redditi diversi ha natura sussidiaria, nel senso che il soggetto svolge un'attività prevalente (come libero professionista o di dipendente) alla quale affianca un'attività non in contrasto (come quella dell'Affittacamere o del B&B). Ciò determina che se il reddito ottenuto dall'attività ricettiva è l'unico reddito prodotto dal soggetto, difficilmente può essere identificato come un reddito derivante da attività saltuaria.

L'art. 44, c. 2 del D.L. 269/2003 ha disposto, dal 01.01.2004, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dei lavoratori autonomi occasionali, ma solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro nell'anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali. Tale valore rappresenta un parametro quantitativo adottato dal legislatore per identificare una soglia limite.

Nei tempi recenti, al fine di contrastare comportamenti elusivi, l'Agenzia delle Entrate, di concerto con la Guardia di Finanza ha iniziato a realizzare delle indagini mirate attraverso il ricorso a mirati strumenti di accertamento, quali:

1. Prenotazioni ai B&B da siti web (Attraverso l'incrocio dei dati comunicati dai gestori dei portali e siti web, attraverso l'invio dell'elenco clienti fornitori)
2. Schedine alloggiati consegnate alla PS
3. Flussi bancari dei proprietari B&B (Non più soggetti all'autorizzazione del giudice preventivo)
4. Dati Istat forniti dai B&B
5. Ispezioni contabili ai B&B (ricevute emesse, contabilità IVA)
- 6 La Partita IVA

La legge di Stabilità per il 2015 ha introdotto un nuovo regime agevolato, rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arte o professioni, in forma individuale. Tale regime è stato leggermente modificato dalla Legge di Stabilità 2016. In sintesi, il regime (naturale per chi possiede i requisiti di ingresso) si sostanzia nella determinazione forfetaria del reddito, che viene poi tassato con un'imposta del 15%, sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap. (successivamente sono portati alcuni esempi di calcolo).

I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano delle seguenti semplificazioni:

- per quanto riguarda l'Iva sono in generale esonerati dal versamento dell'imposta (e di contro non hanno diritto alla detrazione dell'Iva a credito);
- inoltre sono esonerati dall'obbligo:
  1. della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;
  2. della registrazione degli acquisti;
  3. della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali;
  4. della dichiarazione e comunicazione annuale IVA;

5. della comunicazione del c.d. spesometro;
6. della comunicazione black list;
7. della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute.

Sono invece obbligati:

- a numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali;
- a certificare e conservare corrispettivi. A tal proposito sulle fatture emesse, al posto dell'Iva, andrà riportata la dicitura: "Operazione in franchigia da Iva", con l'eventuale indicazione della norma;
- a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
- a versare l'Iva in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi:

- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- determinano il reddito d'impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, e scomputando da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati;
- sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- per quanto riguarda l'IRAP, essi sono esclusi da tale imposta;
- per quanto riguarda gli studi di settore, essi sono esonerati dalla loro presentazione (anche dai parametri);

Per quanto riguarda gli adempimenti in qualità di sostituti d'imposta, essi:

- non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura;
- non effettuano la ritenuta alla fonte. Sussiste comunque l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta.

Gli imprenditori che applicano il regime forfetario, obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale (c.d. regime contributivo agevolato). Con tale sistema il reddito derivante dall'attività soggetta al regime forfetario, costituisce base imponibile ai fini previdenziali con una contribuzione ridotta del 35%.

### **Calcolo del reddito**

Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata (il settore degli alloggi rientra nella classe 55) senza tener conto delle spese sostenute nell'anno. Questa è la principale novità del regime, in quanto diversamente da quanto avveniva con gli altri, il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi.

Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge. L'eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell'attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile.

Il reddito così determinato è soggetto ad un'imposta pari al 15%, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP. Il versamento dell'imposta sostitutiva segue le stesse regole previste per l'Irpef.

Il reddito determinato forfetariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l'ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del Tuir).

I primi 5 anni di attività

Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per l'anno in cui la stessa è iniziata e per i quattro successivi, il reddito determinato forfetariamente è ridotto di un terzo, a condizione che:

- Il contribuente non abbia esercitato, nei tre professionalità (programmazione nello svolgimento); sistematicità (regolarità e stabilità). In questo solco si pone la lettura fornita dalla sentenza 15031/2014 della Cassazione in relazione a un contribuente che svolgeva attività di falegname senza aver dichiarato alcun tipo di reddito.

La linea difensiva seguita dal ricorrente si è ispirata all'omessa dichiarazione di redditi diversi, violazione non lieve, ma certamente più leggera rispetto all'omessa dichiarazione di redditi di impresa. In questo senso si è posto in evidenza il ridotto consumo energetico e un reddito di assai modesta entità (la Guardia di finanza aveva ipotizzato una omissione reddituale pari a 3.407 euro). La posizione non è stata però accolta dai giudici della Suprema Corte di Cassazione, in quanto era desumibile dal contesto come l'attività si svolgesse con professionalità, e sistematicità.

Qualora non si manifestino le condizioni di applicabilità del Criterio di imprenditorialità/abitudine, allo stesso modo per esercizio in forma abituale dell'attività di impresa deve intendersi "un normale, costante indirizzo dell'attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un'attività che abbia il particolare carattere della professionalità (circ. n. 7/1496 del 30 aprile 1977)". Ciò troverebbe conferma anche nelle risoluzioni ministeriali n. 180 del 14 dicembre 1998 e n. 155 del 13 ottobre 2000, che riconoscono l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'attività ai fini IVA a condizione che la stessa non venga svolta in modo sistematico con carattere di stabilità. Ogni altro criterio non pare coerente con questo principio sancito dalle circolari ministeriali.

In virtù del Criterio di imprenditorialità/abitudine in risposta ad un interpello specifico il Ministero delle Finanze ha chiarito come l'abitudine si desume da una serie di criteri quali la durata (sopra i sei mesi si presume un'attività d'impresa), elevato turn-over degli ospiti; utilizzo di uno o più collaboratori; destinazione dell'immobile a soddisfare principalmente le esigenze abitative degli ospiti anziché del titolare (modifiche del distributivo interno, costituzione di una reception, etc.); offerta di servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti per il bed & breakfast mirati esclusivamente agli ospiti; pubblicità periodica

e ricorrente (su riviste, periodici, internet). Il superamento di certe soglie di fatturato, per le quali rimane ingiustificato il comportamento da attività "occasionale". Non esiste, per legge, una soglia predeterminata di fatturato di questo tipo, ma opportuni studi rilevano come una soglia di fatturato di 10.000 EUR è quella giusta perché diventi conveniente, dal punto di vista economico l'apertura di una P. IVA.

Altro elemento da tenere in considerazione, che introduce il concetto di attività saltuaria, è quello dei redditi diversi. Nell'attuale sistema il concetto di redditi diversi ha natura sussidiaria, nel senso che il soggetto svolge un'attività prevalente (come libero professionista o di dipendente) alla quale affianca un'attività non in contrasto (come quella dell'Affittacamere o del B&B). Ciò determina che se il reddito ottenuto dall'attività ricettiva è l'unico reddito prodotto dal soggetto, difficilmente può essere identificato come un reddito derivante da attività saltuaria.

L'art. 44, c. 2 del D.L. 269/2003 ha disposto, dal 01.01.2004, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dei lavoratori autonomi occasionali, ma solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro nell'anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali. Tale valore rappresenta un parametro quantitativo adottato dal legislatore per identificare una soglia limite.

Nei tempi recenti, al fine di contrastare comportamenti elusivi, l'Agenzia delle Entrate, di concerto con la Guardia di Finanza ha iniziato a realizzare delle indagini mirate attraverso il ricorso a mirati strumenti di accertamento, quali:

1. Prenotazioni ai B&B da siti web (Attraverso l'incrocio dei dati comunicati dai gestori dei portali e siti web, attraverso l'invio dell'elenco clienti fornitori)
2. Schedine alloggiati consegnate alla PS
3. Flussi bancari dei proprietari B&B (Non più soggetti all'autorizzazione del giudice preventivo)
4. Dati Istat forniti dai B&B
5. Ispezioni contabili ai B&B (ricevute emesse, contabilità IVA).

### **La Partita IVA**

La legge di Stabilità per il 2015 ha introdotto un nuovo regime agevolato, rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arte o professioni, in forma individuale. Tale regime è stato leggermente modificato dalla Legge di Stabilità 2016. In sintesi, il regime (naturale per chi possiede i requisiti di ingresso) si sostanzia nella determinazione forfetaria del reddito, che viene poi tassato con un'imposta del 15%, sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap. (successivamente sono portati alcuni esempi di calcolo).

I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano delle seguenti semplificazioni:

- per quanto riguarda l'Iva sono in generale esonerati dal versamento dell'imposta (e di contro non hanno diritto alla detrazione dell'Iva a credito);
- inoltre sono esonerati dall'obbligo:
  1. della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;
  2. della registrazione degli acquisti;
  3. della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali;
  4. della dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
  5. della comunicazione del c.d. spesometro;
  6. della comunicazione black list;
  7. della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute.

Sono invece obbligati:

- a numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali;
- a certificare e conservare corrispettivi. A tal proposito sulle fatture emesse, al posto dell'Iva, andrà riportata la dicitura: "Operazione in franchigia da Iva", con l'eventuale indicazione della norma;
- a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
- a versare l'Iva in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi:

- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- determinano il reddito d'impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, e scomputando da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati;
- sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- per quanto riguarda l'IRAP, essi sono esclusi da tale imposta;
- per quanto riguarda gli studi di settore, essi sono esonerati dalla loro presentazione (anche dai parametri);

Per quanto riguarda gli adempimenti in qualità di sostituti d'imposta, essi:

- non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura;
- non effettuano la ritenuta alla fonte. Sussiste comunque l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta.

Gli imprenditori che applicano il regime forfetario, obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale (c.d. regime contributivo agevolato). Con tale sistema il reddito derivante dall'attività soggetta al regime forfetario, costituisce base imponibile ai fini previdenziali con una contribuzione ridotta del 35%.



## 9.14 IL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA "ECOLABEL"

L'Ecolabel dell'Unione europea è un marchio di qualità ecologica che premia prodotti e servizi migliori dal punto di vista ambientale, che possono così differenziarsi dai concorrenti presenti sul mercato mantenendo comunque elevati standard prestazionali .

Questo marchio è stato istituito per la prima volta con il Regolamento n. 880 del 1992, successivamente modificato con il Regolamento n. 1980 del 2000 e rivisto per la terza volta nel 2010 con il regolamento n. 66, entrato in vigore dal 19 febbraio 2010.

La normativa di riferimento per i servizi turistico ricettivi è:

- DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2009 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai servizi di campeggio [notificata con il numero C(2009) 5618] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2009/564/CE)

L 196/36 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28.7.2009

- DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2009 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica [notificata con il numero C(2009) 5619] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2009/578/CE) L 198/57 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30.7.2009

- REGOLAMENTO (CE) N. 66/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (Testo rilevante ai fini del SEE) L 27/1 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30.1.2010

Con la seconda revisione (n.1980/2000) è stata estesa l'applicabilità anche a quei servizi che posseggono le caratteristiche che lo stesso Ecolabel richiede.

L'articolo n. 1 del regolamento specifica inoltre che per "prodotto" si intende qualsiasi bene o servizio, e poiché i servizi di ricettività turistica sono considerati "beni" a tutti gli effetti, i fornitori ed i consumatori possono essere indotti a ricercare un vantaggio competitivo nell'offerta di servizi ecologicamente certificati.

La ricettività turistica è stata l'unica categoria di servizi alla quale sono stati estesi i criteri del marchio europeo.

Caratteristiche dell'Ecolabel dell'Unione europea Lo scopo del sistema Ecolabel europeo è quello di incoraggiare le aziende a progettare prodotti che rispettino l'ambiente durante l'intero ciclo di vita e a dare ai consumatori la possibilità di fare scelte di acquisto ambientalmente consapevoli e affidabili.

I prodotti Ecolabel, sono beni di consumo e servizi di uso comune, presenti nei 27 Stati Membri dell'Unione Europea.

Ecolabel rappresenta uno strumento volontario privilegiato:

Dal lato della domanda: poiché consente ai turisti, fruitori del servizio, di ottenere risposte concrete e garantite alle esigenze di tutela ambientale richieste mantenendo adeguato alle aspettative il livello di qualità del servizio. Quindi, possono:

- trovare prodotti di alta qualità ecologica e prestazionale sul mercato, garantiti a livello europeo;
- contribuire alla riduzione degli impatti ambientali negativi dei prodotti industriali, in questo caso turistici.

Dal lato dell'offerta: in quanto rappresenta per le imprese operanti nel settore un riconoscimento valido delle proprie prestazioni ambientali e un incremento di competitività sul mercato, nonché un abbattimento di costi. Più precisamente i vantaggi per le aziende sono:

- Vendite a livello europeo : allargare i confini del proprio mercato di vendita, a livello nazionale ed europeo;
- Un prodotto competitivo : distinguersi tra le altre aziende dello stesso settore;
- Incremento dei consumatori : aumentare la propria clientela soddisfacendo anche i consumatori orientati

verso la salvaguardia ambientale.

- Il progresso attraverso l'eco- efficienza : anticipare i tempi rispetto all'evoluzionedelle politiche ambientali e partecipare alla definizione di nuovi criteri per l'Ecolabel.

Ecolabel, quindi, è uno strumento volontario, infatti, non si è obbligati ad aderire a questo sistema, ma quelli che decidono di richiederlo beneficiano di vantaggi competitivi.

È Selettivo, in quanto la scelta dei servizi/prodotti etichettabili, cioè per i quali definire i criteri ecologici, viene fatta in considerazione sia del livello di diffusione dei prodotti stessi sul mercato europeo (che deve essere tale da indurre attraverso le scelte del consumatore miglioramenti ambientali sostanziali), sia in considerazione della fattibilità tecnica ed economica degli adattamenti necessari alle imprese per poter aderire al sistema in tempi ragionevoli.

Con riferimento alle strutture ricettive, l'Ecolabel è applicabile a tutte quelle strutture che prevedono, come attività principale, l'erogazione a pagamento del servizio di pernottamento; la richiesta deve essere inoltrata dal gestore.

Possono ottenere l'Ecolabel tutte le strutture turistico ricettive sia quelle aperte al pubblico, regolate dalle norme regionali che quelle private disciplinate dall'articolo 1 lettera c della legge 9 dicembre 1998 n. 431.

Il marchio di qualità ecologica "Ecolabel", dunque, lavora per una "sostenibilità dello sviluppo" che nel campo delle strutture ricettive si traduce in opere che tutelino l'ambiente con azioni mirate in sei aree generali, ognuna delle quali comprende un certo numero di criteri tra obbligatori e facoltativi.

I criteri ecologici per la ricettività turistica sono in tutto 90 e si suddividono in Criteri obbligatori (29 criteri) che devono essere rispettati se applicabili e Criteri facoltativi (61 criteri, a ciascuno dei quali viene attribuito un punteggio).

I criteri mirano a limitare i principali impatti ambientali connessi con le tre fasi del ciclo di vita del servizio di ricettività turistica: acquisto, erogazione del servizio, produzione di rifiuti.

In particolare, il loro obiettivo, da come si evince dalle sezioni di riferimento, è di:

- limitare il consumo energetico;
- limitare il consumo idrico;
- limitare la produzione di rifiuti;
- favorire l'utilizzo di fonti rinnovabili e di sostanze che risultino meno pericolose per l'ambiente;
- promuovere la comunicazione e l'educazione ambientale.

Ovviamente possono essere utilizzati metodi di prova e norme diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente che deve esaminare la richiesta. Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc. Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti. In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, EMAS o ISO 14001, (vedremo successivamente).

### **Criteri obbligatori per la ricettività turistica.**

Di seguito verranno analizzati i criteri obbligatori che le strutture turistiche devono avere ai fini della certificazione.

Tutti i criteri di questa sezione devono essere soddisfatti, se applicabili, cioè qualora il criterio stesso preveda un'eccezione nella applicabilità per requisiti legali, oppure la situazione specifica della struttura ricettiva non lo consenta. La documentazione attestante la non applicabilità dei criteri deve essere fornita con quella attestante la conformità.

## **ENERGIA**

Questa prima sezione comprende i criteri obbligatori dal n.1 al n.10. L'obiettivo principale di questa sezione è quello di ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> e di NO<sub>x</sub>, responsabili dell'effetto serra, delle piogge acide e dei cambiamenti climatici, utilizzando diverse metodologie in conformità con ciascun criterio di questa sezione di seguito riassunte:

1. Sostituire fonti di energia rinnovabili a quelle non rinnovabili (le fonti fossili): almeno il 50% dell'energia elettrica utilizzata per qualsiasi uso deve provenire da fonti rinnovabili, come stabilito nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del consiglio.
2. Carbone e oli combustibili pesanti: gli oli combustibili pesanti con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 % e il carbone non devono essere utilizzati quali fonti energia. Lo scopo principale è quello di ridurre le piogge e le particelle acide nell'atmosfera. Gli oli combustibili pesanti creano emissioni di CO<sub>2</sub> del 30% più alti del metano. Il carbone causa emissioni del 300% più alte di CO<sub>2</sub> del metano.

Questo criterio è applicabile alle strutture ricettive provviste di riscaldamento autonomo.

3. Rendimento e generazione di calore: Il richiedente deve garantire che ogni nuovo dispositivo di produzione del calore installato durante il periodo di validità dell'Ecolabel sia un'unità di cogenerazione ad alto rendimento (come definito dalla direttiva 2004/8/CE), una pompa di calore o di una caldaia con efficienza a quattro stelle (92/95%) e fornire documentazione tecnica relativa al dispositivo e il suo rendimento.
4. Impianto di condizionamento: i condizionatori domestici acquistati durante il periodo di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica devono presentare un'efficienza energetica minima di classe A ai sensi della direttiva 2002/31/CE della Commissione, o un'efficienza energetica analoga.
5. Efficienza energetica degli edifici: la struttura ricettiva deve essere conforme alla legislazione nazionale e ai codici di edilizia locali in materia di efficienza energetica e di rendimento energetico degli edifici.
6. Isolamento delle finestre: tutte le finestre delle stanze e delle aree comuni dotate di impianto di riscaldamento e/o condizionamento devono presentare un livello sufficientemente elevato di isolamento termico, in funzione delle normative e delle condizioni climatiche locali, e un livello adeguato di isolamento acustico.
7. Spegnimento dell'impianto di riscaldamento o di condizionamento: se l'impianto di riscaldamento e/o di condizionamento non si spegne automaticamente quando le finestre sono aperte, nella stanza devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che ricordino agli ospiti di chiudere la o le finestre se l'impianto di riscaldamento o di condizionamento è in funzione (vedi allegato I).
8. Spegnimento delle luci: se nelle stanze non c'è un dispositivo di spegnimento automatico delle luci, devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che invitino gli ospiti a spegnere le luci quando escono dalla stanza (vedi allegato I).
9. Efficienza energetica delle lampadine:
  - a) Almeno l'80 % di tutte le lampadine installate nella struttura ricettiva deve presentare un rendimento energetico di classe A, ai sensi della direttiva 98/11/CE della Commissione. Tale criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche degli impianti di illuminazione non consentono l'uso di lampadine a basso consumo energetico.
  - b) Il 100 % delle lampadine che si trovano in punti nei quali è probabile che rimangano accese per oltre cinque ore al giorno devono avere un rendimento energetico di classe A ai sensi della direttiva 98/11/CE. Tale criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche degli impianti di illuminazione non consentono l'uso di lampadine a basso consumo energetico.
10. Riscaldamento per esterni: per riscaldare le aree esterne, come le zone fumatori o le zone di ristorazione all'esterno, la struttura ricettiva può utilizzare solo dispositivi alimentati con fonti di energia rinnovabili.

## **ACQUA**

Questa sezione comprende i criteri obbligatori dal n.11 al n.15.

L'applicazione di questi criteri garantirebbe una gestione dell'hotel indirizzata verso un significativo controllo

dei consumi idrici.

11. Flusso di acqua da rubinetti e docce: il flusso medio di acqua dai rubinetti e dalle docce, esclusi i rubinetti della cucina e delle vasche, non deve superare i 9 litri/minuto. Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive. Non si riferisce a rubinetti di vasche da bagno e cucina.

12. Cestini per rifiuti nelle toilette: Ogni toilette deve disporre di un adeguato cestino per i rifiuti e gli ospiti devono essere invitati ad utilizzarlo, ove possibile, al posto dello scarico della toilette (vedi allegato II).

13. Risciacquo degli orinatoi: gli orinatoi devono avere un dispositivo di risciacquo automatico (con timer) o manuale tale da evitare un flusso di risciacquo continuo.

14. Cambio di asciugamani e lenzuola: al loro arrivo gli ospiti devono essere informati sulla politica ambientale della struttura ricettiva. Tale politica prevede il cambio di asciugamani e lenzuola su richiesta degli ospiti o automaticamente alla frequenza fissata dalla politica ambientale della struttura ricettiva o prevista dalla legislazione e/o dalla regolamentazione nazionale (vedi allegato III).

15. Corretto smaltimento delle acque di scarico: la struttura ricettiva deve informare gli ospiti sull'uso corretto degli scarichi per evitare lo smaltimento di sostanze che potrebbero impedire il trattamento delle acque di scarico secondo le modalità previste dal piano di trattamento delle acque reflue urbane e dalle normative comunitarie. In mancanza di un piano di trattamento delle acque reflue urbane, la struttura ricettiva deve fornire un elenco generico delle sostanze che non devono essere smaltite con le acque di scarico ai sensi della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

## **DETERSIVI E DISINFETTANTI**

Questa sezione comprende il criterio n.16.

La sua applicazione garantisce una gestione dell' hotel mirata ad un significativo controllo dei consumi di sostanze chimiche pericolose, che possono indurre il fenomeno dell'eutrofizzazione, ridurre la produttività dei terreni e, più genericamente, degradare la biodiversità marina e terrestre.

16. Disinfettanti: Il richiedente deve:

- a. identificare le aree in cui i disinfettanti sono necessari secondo leggi nazionali o regionali;
- b. mettere a punto procedure volte ad utilizzare i disinfettanti nelle aree appropriate e con il corretto dosaggio;
- c. presentare documentazione indicando dove e quando si utilizzano i disinfettanti.

## **RIFIUTI**

Questa sezione comprende i criteri dal n.17 al n.20.

L'applicazione garantirebbe un significativo controllo sulla produzione di rifiuti e sulle corrette modalità di smaltimento.

17. Raccolta differenziata dei rifiuti da parte degli ospiti: gli ospiti devono essere informati delle modalità e dei punti in cui possono effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti in base ai migliori sistemi locali o nazionali nelle zone in cui si trova la struttura ricettiva. Nelle stanze o a una distanza ragionevole da queste devono essere forniti contenitori adeguati per consentire agli ospiti di separare i rifiuti (vedi allegato III).

18. Raccolta differenziata dei rifiuti: in questo punto, si fa particolare riferimento ai rifiuti pericolosi, che devono essere separati, raccolti e smaltiti ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione e occorre provvedere ad uno smaltimento adeguato.

L'elenco comprende i toner e le cartucce d'inchiostro delle stampanti, i dispositivi di refrigerazione, le apparecchiature elettriche, le batterie, le lampadine a basso consumo, i prodotti farmaceutici, gli oli e i grassi, ecc... Se l'amministrazione locale non offre un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato dei rifiuti, la struttura ricettiva deve inviare una lettera per esprimere la volontà di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e la preoccupazione per la mancanza di un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato.

19. Prodotti "usa e getta": se non previsto dalla legge, non devono essere utilizzati prodotti per l'igiene del corpo quali shampoo e saponi in confezioni non ricaricabili e altri prodotti non riutilizzabili come cuffie per la doccia, spazzole, lime per unghie e altro.

Qualora la legislazione imponga l'uso di tali prodotti usa e getta il richiedente deve offrire agli ospiti entrambe le soluzioni, invitandoli a utilizzare i prodotti non usa e getta attraverso attività di comunicazione adeguate. I contenitori di bevande (tazze e bicchieri), i piatti e le posate usa e getta possono essere utilizzati solo se sono fabbricati con materie prime rinnovabili e se sono biodegradabili e compostabili secondo la norma EN 13432.

20. Prodotti monodose per la prima colazione: se non richiesto dalla legge, non devono essere utilizzati prodotti monodose per la prima colazione o altri servizi di ristorazione, ad esclusione delle materie grasse del latte da spalmare (come il burro, la margarina e il formaggio molle), dei prodotti spalmabili di cioccolato o il burro di noccioline e le marmellate e conserve dietetiche o per diabetici.

## **ALTRI SERVIZI**

I criteri compresi in questa area vanno dal n.21 al n.22.

Comprende tutti quei criteri la cui applicazione assicura la gestione del hotel per un significativo controllo su tutte le attività o servizi che non rientrano nelle sezioni finora menzionate.

21. Divieto di fumare nelle aree comuni: nelle aree comuni al chiuso deve essere adibito uno spazio per non fumatori.

22. Trasporti pubblici: agli ospiti e al personale devono essere fornite informazioni su come raggiungere la struttura ricettiva con i trasporti pubblici. Se non esiste un sistema di trasporto pubblico adeguato, devono essere fornite informazioni anche su altri mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale.

## **GESTIONE GENERALE**

Comprende i criteri dal n.23 al n.29.

Il rispetto di questi criteri garantirebbe un sistema generale di gestione che riprende, per grandi linee, i Sistemi di Gestione Ambientale EMAS o ISO 14001.

23. Manutenzione e riparazione delle caldaie e degli impianti di condizionamento: la manutenzione e gli interventi di riparazione delle caldaie e degli impianti di condizionamento devono essere effettuati da professionisti qualificati almeno una volta all'anno, e più frequentemente se previsto dalla legge o se necessario, secondo le norme CEI e le norme nazionali, ove applicabili, o secondo le istruzioni del fabbricante.

24. Definizione della politica ambientale e del programma d'azione: la direzione deve disporre di una politica ambientale e formulare una semplice dichiarazione di politica ambientale e definire un programma d'azione preciso per garantire che tale politica venga applicata.

25. Formazione del personale: la struttura ricettiva deve fornire informazioni e formazione al personale, ad esempio sotto forma di procedure scritte o manuali, per garantire che le misure ambientali vengano applicate e per sensibilizzare il personale ad assumere un comportamento ecologico.

26. Informazioni agli ospiti: la struttura ricettiva deve informare gli ospiti, compresi i partecipanti a conferenze, sulla politica ambientale che applica, compresi i temi della sicurezza e della sicurezza antincendio, e invitarli a contribuire a metterla in pratica.

27. Dati sul consumo di energia e di acqua: la struttura ricettiva deve disporre di procedure per la rilevazione e il controllo dei dati sul consumo complessivo di energia (kWh), sul consumo di elettricità, sul consumo di altre fonti energetiche (kWh) e sul consumo di acqua (litri). I dati devono essere rilevati, ove possibile, a scadenza mensile o almeno annuale per il periodo di apertura della struttura ricettiva, e devono essere espressi anche sotto forma di consumo per pernottamento e per m<sup>2</sup> di superficie interna.

La struttura ricettiva comunica ogni anno i risultati all'organismo competente che ha esaminato la domanda.

28. Altri dati da rilevare: la struttura ricettiva deve disporre di procedure per la rilevazione e il controllo dei dati sui consumi di sostanze chimiche (espressi in kg e/o in litri), con l'indicazione se si tratta di un prodotto concentrato o meno, e sulla quantità di rifiuti prodotta (in litri e/o kg di rifiuti indifferenziati).

29. Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica: nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta: "La struttura ricettiva s'impegna attivamente a utilizzare fonti di energia rinnovabili, a risparmiare acqua ed energia, a ridurre i rifiuti e a migliorare l'ambiente locale (vedi allegato IV).

## **Criteri facoltativi per il servizio di ricettività turistica**

I criteri facoltativi, sono organizzati in sezioni, in maniera simile alla prima sezione. Coprono un'ampia gamma di possibilità, al fine di consentire al richiedente di individuare i requisiti che meglio si adattano al suo profilo ed alla sua politica ambientale.

Ad ogni criterio relativo a questa parte facoltativa, è stato assegnato un punteggio espresso in punti o frazioni di punto, in base all'efficacia ambientale, alla visibilità rispetto al consumatore e alla fattibilità tecnico-economica.

Il punteggio minimo richiesto per ottenere l'Ecolabel Ue è di 20 punti per le strutture ricettive. Il punteggio minimo complessivo aumenta di tre punti se vengono forniti i seguenti servizi sotto gestione della struttura ricettiva:

- servizi di ristorazione (incluso la prima colazione)
- attività ricreative e di fitness, incluso sauna, piscine e simili, che si trovano sul terreno della struttura ricettiva. Se le attività di fitness consistono in un centro benessere, il punteggio minimo necessario sarà aumentato di 5 punti invece che di 3.
- aree verdi che fanno parte della struttura ricettiva, come per esempio parchi, boschi e giardini che sono accessibili agli ospiti e gestiti dalla struttura ricettiva.

Per esempio:

- una struttura ricettiva che offre un servizio aggiuntivo, come la prima colazione, o una piscina deve raggiungere 20 + 3 punti => 23 punti
- una struttura ricettiva che offre due servizi aggiuntivi, come un ristorante e una piscina deve raggiungere 20 + 3 + 3 punti => 26 punti
- una struttura ricettiva che offre due servizi aggiuntivi, di cui uno un centro benessere, come un ristorante e un centro benessere, deve raggiungere 20 + 3 + 5 punti => 28 punti

Analizziamo i criteri facoltativi:

### **ENERGIA**

Comprende i criteri dal n.30 al n.49.

30. Generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili (massimo 4 punti): la struttura ricettiva deve disporre di un sistema fotovoltaico o di altri tipi di impianti, atti a fornire almeno il 20 % del consumo annuo complessivo di elettricità.

31. Energia da fonti rinnovabili (max.2 punti): almeno il 70 % dell'energia complessiva utilizzata per riscaldare le stanze o per la produzione di acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabili.

32. Rendimento energetico delle caldaie (1,5 punti): la struttura ricettiva deve disporre di caldaie a quattro stelle ai sensi della direttiva 92/42/CEE.

33. Emissioni di NOx delle caldaie (1,5 punti): la caldaia deve essere di classe 5 ai sensi della norma EN 297 pr A3 sulle emissioni di NOx, con emissioni inferiori a 60 o 70 mg di NOx/kWh.

34. Teleriscaldamento (1,5 punti): la struttura ricettiva deve essere riscaldata medianteteleriscaldamento.

35. Cogenerazione di energia termica ed elettrica (1,5 punti): l'energia elettrica e termica della struttura ricettiva devono essere fornite da unità di cogenerazione ad alta efficienza ai sensi della direttiva 2004/8/CE.

36. Pompe di calore (max. 2 punti): la struttura ricettiva deve disporre di una pompa di calore per il riscaldamento e/o il condizionamento dell'aria.

37. Recupero del calore (max. 1,5 punti): la struttura ricettiva deve disporre di un sistema di recupero del calore per una (1 punto) o due (1,5 punti) delle seguenti categorie di prodotti: sistemi di refrigerazione, ventilatori, lavatrici, lavastoviglie, piscina(e), acque di scarico.

38. Termoregolazione (1,5 punti): la temperatura in ogni area comune e stanza deve essere regolata in maniera autonoma.

39. Audit del rendimento energetico degli edifici (1,5 punti): due volte all'anno la struttura ricettiva deve essere sottoposta ad un audit del rendimento energetico da parte di un esperto indipendente e deve mettere in pratica almeno due raccomandazioni su come migliorare il rendimento energetico risultante dall'audit.

40. Impianto di condizionamento dell'aria (max.2 punti): tutti i condizionatori domestici in uso nella struttura ricettiva devono presentare un'efficienza energetica superiore del 15 % rispetto alla soglia definita per la classe A ai sensi della direttiva 2002/31/CE (1,5 punti).

Tutti i condizionatori domestici in uso nella struttura ricettiva devono presentare un'efficienza energetica pari o superiore al 30 % rispetto alla soglia definita per la classe A ai sensi della direttiva 2002/31/CE (2 punti).

41. Spegnimento automatico dell'impianto di condizionamento e di riscaldamento (1,5 punti): deve essere presente un dispositivo automatico che spenga l'impianto di condizionamento e di riscaldamento quando le finestre sono aperte.

42. Architettura bioclimatica (3 punti): la struttura ricettiva deve essere costruita in base ai principi di architettura bioclimatica.

43. Frigoriferi (1 punto), forni (1 punto), lavastoviglie (1 punto), lavatrici (1 punto), asciugabiancheria (1 punto) e apparecchiature da ufficio (1 punto) a basso consumo energetico (fino ad un massimo di 3 punti).

44. Asciugamani e asciugacapelli elettrici con sensore di prossimità (massimo 2 punti): tutti gli asciugamani (1 punto) e gli asciugacapelli (1 punto) elettrici devono essere muniti di sensori di prossimità o devono avere ottenuto un marchio di qualità ecologica ISO tipo I.

45. Posizionamento dei frigoriferi (1 punto): i frigoriferi delle cucine, dei ristoranti e dei bar devono essere posizionati e regolati in base ai principi di risparmio energetico al fine di ridurre lo spreco di energia.

46. Spegnimento automatico delle luci nelle stanze degli ospiti (1,5 punti): il 95 % delle stanze deve essere dotato di sistemi automatici che spengono le luci quando gli ospiti escono dalla stanza.

47. Controllo del timer della sauna (1 punto): tutte le saune e gli hammam devono essere dotati di un sistema di controllo del timer o di una procedura messa in atto dal personale per regolare l'accensione e lo spegnimento.

48. Riscaldamento delle piscine con fonti di energia rinnovabili (massimo 1,5 punti): l'energia impiegata per riscaldare l'acqua delle piscine deve provenire da fonti di energia rinnovabili. Minimo 50 % di energia: 1 punto; 100 %: 1,5 punti.

49. Spegnimento automatico delle luci esterne (1,5 punti): le luci esterne non necessarie devono spegnersi automaticamente dopo un tempo predeterminato.

## **ACQUA**

Questa sezione comprende i criteri dal n.50 al n.62.

50. Utilizzo di acqua piovana (2 punti) e di acqua riciclata (2 punti)

a) (2 punti): L'acqua piovana deve essere raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili.

b) (2 punti): L'acqua riciclata deve essere raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili.

51. Sistemi di irrigazione automatici per le aree esterne (1,5 punti): la struttura ricettiva deve utilizzare un sistema automatico che ottimizzi i tempi di irrigazione e il consumo idrico per le piante e le aree verdi esterne.

52. Flusso di acqua da rubinetti e docce (1,5 punti): il flusso medio di acqua in uscita dai rubinetti e dalle docce, esclusi i rubinetti delle vasche, non deve superare gli 8 litri/minuto.

53. Scarico dei WC (1,5 punti): almeno il 95% dei WC deve consumare una quantità di acqua pari o inferiore a 6 litri per scarico.

54. Consumo di acqua delle lavastoviglie (1 punto): il consumo di acqua delle lavastoviglie deve essere inferiore o

uguale alla soglia risultante da un apposita equazione, utilizzando lo stesso metodo di prova (EN 50242) e lo stesso programma di lavaggio indicati nella direttiva 97/17/CE.

55. Consumo di acqua delle lavatrici (1 punto): le lavatrici utilizzate nella struttura ricettiva dal fornitore dei servizi di lavanderia devono utilizzare al massimo 12 litri di acqua per kg di carico misurato secondo la norma EN 60456:1999, utilizzando il ciclo normale cotone a 60 °C previsto dalla direttiva 95/12/CE.

56. Temperatura e flusso dell'acqua dei rubinetti (1 punto): per almeno il 95% dei rubinetti deve essere possibile regolare precisamente e velocemente la temperatura e il flusso dell'acqua.

57. Timer per docce (1,5 punti): tutte le docce delle zone destinate al personale, delle aree esterne e comuni devono essere munite di un temporizzatore/ sensore di prossimità per l'arresto automatico del flusso d'acqua dopo un tempo predeterminato o in caso di mancato utilizzo.

58. Copertura della piscina (1 punto): durante la notte o se non viene utilizzata per più di un giorno, la piscina deve essere coperta per evitare che l'acqua si raffreddi e ridurre l'evaporazione.

59. Antigelo (massimo 1,5 punti): se è necessario l'antigelo sulle strade devono essere utilizzati mezzi meccanici o sabbia/ghiaia per garantire che le strade entro il perimetro della struttura ricettiva siano sicure in caso di ghiaccio o neve.

60. Indicazione della durezza dell'acqua (massimo 2 punti): in prossimità delle zone lavanderia, delle lavatrici e delle lavastoviglie devono essere affisse informazioni sulla durezza dell'acqua locale (1 punto) per consentire agli ospiti e al personale un utilizzo ottimale dei detersivi o, in alternativa, deve essere utilizzato un sistema di dosaggio automatico (1 punto) per ottimizzare il consumo di detersivo in funzione della durezza dell'acqua.

61. Orinatori a risparmio idrico (1,5 punti): tutti gli orinatori devono utilizzare un sistema senza acqua oppure disporre di un dispositivo di risciacquo automatico o manuale che permetta il risciacquo del singolo orinatoio solo in caso di utilizzo.

62. Specie autoctone utilizzate per nuove piantagioni all'esterno (1 punto): gli alberi e le siepi piantati nelle aree esterne devono essere costituiti da specie vegetali autoctone.

## **DETERSIVI E DISINFETTANTI**

Questa sezione comprende i criteri che vanno dal n.63 al n. 68.

63. Detersivi (max.3 punti): almeno l'80 % in peso dei detersivi per il lavaggio a mano delle stoviglie e/o dei detersivi per le lavastoviglie e/o dei detersivi per bucato e/o dei prodotti generici per la pulizia utilizzati dalla struttura ricettiva deve essere munito del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle quattro categorie di prodotti).

64. Pitture e vernici per interni ed esterni (max.2 punti): almeno il 50 % delle opere di tinteggiatura interna della struttura ricettiva deve essere effettuato con pitture e vernici per interni e/o esterni munite del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali.

65. Sostegno ad alternative agli accendi fuoco artificiali per barbecue (1 punto): presso la struttura ricettiva possono essere venduti o offerti unicamente prodotti alternativi agli accendi fuoco artificiali per barbecue o caminetti, quali olio di semi di colza o prodotti di canapa.

66. Dosaggio del disinfettante per piscine (1 punto): le piscine devono essere dotate di un sistema di dosaggio automatico che utilizzi il quantitativo minimo di disinfettante necessario per ottenere un adeguato risultato sotto il profilo igienico.

67. Pulizia meccanica (1 punto): la struttura ricettiva deve disporre di precise procedure per effettuare la pulizia senza utilizzo di sostanze chimiche, ad esempio mediante prodotti in microfibra o altri materiali per pulizia non chimici o mediante attività aventi un effetto analogo.

68. Giardini e orti biologici (2 punti): gli spazi verdi devono essere trattati senza l'uso di pesticidi o secondo i principi dell'agricoltura biologica, secondo quanto prescritto dal regolamento (CEE) n. 834/2007 del Consiglio, del 20 luglio 2007, o come previsto dalle leggi nazionali o dai programmi biologici nazionali riconosciuti.

69. Insetticidi e repellenti (massimo 2 punti) : la progettazione architettonica della struttura e le pratiche igieniche (ad esempio la costruzione su pali per impedire che i topi entrino nei locali, l'utilizzo di zanzariere e zampironi) devono garantire che l'impiego di insetticidi e repellenti nella struttura ricettiva sia ridotto al minimo (1 punto).



## **RIFIUTI**

Questi criteri vanno dal n.70 al n.73.

70. Compostaggio (2 punti): nella struttura ricettiva i rifiuti organici devono essere separati (rifiuti di giardino, 1 punto; rifiuti di cucina, 1 punto) e il compostaggio di questi rifiuti deve avvenire secondo le linee guida fornite dalle autorità locali (ad esempio dall'amministrazione locale, dall'azienda o da un'impresa privata).

71. Bibite in lattina «usa e getta» (2 punti): nelle aree di proprietà o sotto la gestione diretta della struttura ricettiva non possono essere venduti contenitori per bevande usa e getta.

72. Smaltimento di grassi/oli (max. 2 punti): devono essere installati separatori di grassi; i grassi/oli utilizzati per cucinare e per friggere devono essere raccolti e smaltiti adeguatamente.

73. Tessuti e mobili usati (max.2 punti): i mobili, i tessuti e altri materiali usati devono essere dati a enti di beneficenza o ad altre associazioni che li raccolgono e li ridistribuiscono.

## **ALTRI SERVIZI**

Questi criteri vanno dal n.74 al n.85.

74. Tetti (2 punti): almeno il 50 % degli edifici situati nel perimetro della struttura ricettiva che presentano tetti adeguati (cioè tetti piatti o con angolazione o inclinazione ridotte) e che non sono utilizzati ad altri fini deve essere ricoperto di erba o di piante.

75. Comunicazione ed educazione ambientale (max 3 punti): la struttura ricettiva deve garantire la comunicazione e l'educazione ambientale degli ospiti mediante avvisi riguardanti la biodiversità locale, il paesaggio e le misure di conservazione della natura adottate a livello locale.

76. Divieto di fumare nelle aree comuni e nelle stanze (1,5 punti): nel 100% delle aree comuni interne e in almeno il 70% delle stanze (1 punto) o in almeno il 95% delle stanze (1,5) punti non deve essere consentito fumare.

77. Biciclette (1,5 punti): gli ospiti devono poter disporre di biciclette (almeno 3 biciclette ogni 50 stanze).

78. Servizio di trasferimento (1 punto): la struttura ricettiva deve offrire agli ospiti che si spostano con i trasporti pubblici un servizio di trasferimento utilizzando mezzi di trasporto compatibili con l'ambiente come auto elettriche o mezzi trainati da cavalli.

79. Bottiglie riutilizzabili (max.3 punti): nella struttura ricettiva le bevande deve essere offerte in bottiglie riutilizzabili o a rendere: bevande non alcoliche, acqua e birra.

80. Utilizzo di prodotti ricaricabili (massimo 2 punti): la struttura ricettiva deve utilizzare solo batterie ricaricabili per i telecomandi (1 punto) e/o cartucce ricaricabili per i toner di stampanti e fotocopiatrici (1 punto).

81. Prodotti di carta (max. 3 punti): almeno l'80 % della carta igienica/tessuto carta e/o della carta da ufficio e/o carta stampata deve essere munito di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO tipo I nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle tre categorie di prodotti).

82. Beni durevoli (max. 3 punti): almeno il 30 % dei beni durevoli di qualsiasi categoria (ad esempio biancheria da letto, asciugamani, biancheria da tavola, PC, portatili, televisori, materassi, mobili, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, aspiratori, rivestimenti di pavimenti, lampadine, ecc.) presenti nella struttura ricettiva deve essere munito di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO tipo I nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle categorie di prodotti, fino a un massimo di tre).

83. Prodotti alimentari locali (massimo 3 punti): per ogni pasto, compresa la primacolazione, nella composizione del menù devono essere inseriti almeno due prodotti alimentari di provenienza locale e di stagione (per la frutta e la verdura fresche).

84. Alimenti biologici (max. 2 punti): gli ingredienti principali di almeno due piatti inseriti nel menù o dell'intero menù compresa la prima colazione devono essere prodotti in base ai metodi dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007.

85. Qualità dell'aria negli interni (massimo 4 punti): la struttura ricettiva deve garantire una qualità ottimale dell'aria negli ambienti interni.

## GESTIONE GENERALE

Questa sezione va da criterio n.86 al n.90.

86. Registrazione EMAS (3 punti) o certificazione ISO (2 punti) della struttura ricettiva: la struttura ricettiva deve essere registrata in base al sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS) (3 punti) o deve essere certificata conformemente alla norma EN ISO 14001 (2 punti).

87. Registrazione EMAS (1,5 punti) o certificazione ISO (1 punto) dei fornitori: almeno uno dei principali fornitori o erogatori di servizi della struttura ricettiva deve essere registrato in base al sistema EMAS (1,5 punti) o essere certificato conformemente alla norma EN ISO 14001 (1 punto).

88. Conformità dei subappaltatori ai criteri obbligatori (massimo 4 punti): nel caso vengano subappaltati altri servizi di ristorazione o attività ricreative/di fitness, tali servizi devono essere conformi ai criteri obbligatori del presente allegato applicabili ai servizi specifici (2 punti per ciascun servizio di ristorazione e bevande e/o strutture ricreative/di fitness presenti nella struttura ricettiva).

89. Contatori per il consumo di energia e di acqua (1 punto): presso la struttura ricettiva devono essere installati contatori supplementari per il consumo di energia e di acqua per poter rilevare i dati sul consumo delle varie attività e/o macchine presenti, ad esempio stanze, servizio lavanderia e cucina e/o macchine specifiche quali frigoriferi, lavatrici ecc.

90. Altre azioni ambientali (massimo 3 punti): altre azioni ambientali.

### ***Procedura per l'assegnazione del marchio Ecolabel***

La procedura per ottenere il marchio Ecolabel dura in media dai tre ai sei mesi, in base al periodo di alta o bassa stagione in cui la domanda viene esaminata.

L'iter burocratico si avvia quando l'impresa richiedente presenta la documentazione preliminare visionata dal consulente. Successivamente l'istanza viene spedita al comitato Ecolabel-Ecoaudit, l'organismo competente formato dai rappresentanti dei vari ministeri. La pratica viene trasmessa all'ISPRA12, l'organismo tecnico del comitato Ecolabel-Ecoaudit, che invia gli ispettori presso l'impresa a verificare la veridicità della documentazione prodotta dall'azienda richiedente.

Ottenuto il rapporto da parte degli ispettori ISPRA, il comitato Ecolabel, nel caso in cui il rapporto esprime parere positivo, concede il marchio Ecolabel. L'Unione Europea prende atto dell'avvenuta certificazione. La procedura è schematizzata nella figura n. 9.

Variazioni del processo descritto nello schema possono avvenire per i seguenti motivi:

- Nel caso in cui la documentazione presentata con la domanda risulti insufficiente l'istruttoria viene sospesa fino al ricevimento delle integrazioni necessarie.
- Se il richiedente decide di ritirare la sua domanda. In questo caso deve comunicare la sua decisione all'ISPRA. L'importo versato per l'esame non verrà restituito.

Dunque, sostanzialmente, il percorso che porta una struttura ricettiva ad ottenere il marchio europeo di qualità ecologica europea si sviluppa attraverso tre fasi:

#### *1. Preparazione*

È la fase preliminare alla richiesta di ottenimento del marchio, durante la quale la struttura turistica interessata è chiamata a verificare e dimostrare la conformità del proprio servizio e delle proprie strutture ai parametri stabiliti. Cioè, la rispondenza ai criteri obbligatori e a quelli opzionali scelti.

Tutta la documentazione utile a dimostrare la conformità della struttura ai criteri stabiliti viene raccolta in un apposito fascicolo, all'interno del quale deve essere anche contenuta una descrizione dell'uso che il richiedente intende fare del marchio una volta ottenuto. Dunque, in questa fase si fa la domanda di assegnazione del marchio Ecolabel (Allegato V).

#### *2 Richiesta ed esame*

Accertatosi dell'idoneità della struttura il richiedente compila l'apposito modulo di richiesta, vi allega il fascicolo ed invia il tutto (in duplice copia) all'Organismo Competente - il Comitato Ecolabel-Ecoaudit; questi esamina la documentazione, richiede eventuali integrazioni ed effettua, se ritenuto opportuno, una o più visite ispettive presso la struttura candidata. Per completare l'istruttoria il Comitato ha di norma 60 giorni di tempo.

### 3 Assegnazione

Se la domanda ha esito positivo il Comitato assegna al richiedente, previo sottoscrizione di un apposito contratto e registrazione dello stesso da parte della Commissione Europea, la licenza per l'utilizzo del marchio (Allegato VI) (la licenza è accompagnata da uno specifico numero a 3 campi: XX/YY/ZZ; il primo campo identifica lo Stato Membro - IT nel caso dell'Italia, il secondo il codice del gruppo prodotti - 25 nel caso del servizio turistico e il terzo il numero progressivo di licenza rilasciato per quello specifico gruppo) con validità su tutto il territorio europeo. Il nominativo della struttura viene dunque inserito nel registro comunitario dei prodotti/servizi Ecolabel. Il contratto di assegnazione della licenza Ecolabel viene rinnovato con procedura semplificata ogni qual volta i criteri per il relativo gruppo di prodotti subiscono delle modifiche. Qualora vengano violati i termini contrattuali, l'Organismo Competente ha la facoltà di sospendere il diritto all'utilizzo del marchio.

#### ***I costi: Diritti per l'esame del fascicolo e diritti annuali.***

Il nuovo **REGOLAMENTO (UE) N. 782/2013 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2013 che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 66/2010** del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE), modifica i costi per l'ottenimento dell'Ecolabel.

I costi del marchio Ecolabel UE si dividono in:

- costi per le spese d'istruttoria (da versare ad ISPRA);
- costi per l'utilizzo del marchio ("Diritti annuali" da versare alla competente Tesoreria Provinciale di Stato).

|   | <b>Spese d'istruttoria</b>                         | <b>Diritti annuali per i prodotti etichettabili</b>  | <b>Diritti annuali per i Servizi (ricett. turistica e campeggi)</b>  |
|---|--|--|--|
| <b>Spesa per prima concessione/rinnovo</b>                        |  |  |  |
| <b>Grandi Imprese:</b>  | € 1200   | L'importo del diritto annuale è pari allo 0,15% del volume annuale delle vendite all'interno dell'Unione europea (prezzo franco fabbrica). | L'importo del diritto annuale è pari allo 0,15% del volume annuale delle vendite ridotto del 50%. Il volume d'affari è calcolato considerando il prezzo medio di erogazione del servizio (il prezzo del pernottamento senza servizi aggiuntivi) moltiplicato per il numero di pernottamenti. |
| <b>PMI:</b>   | € 600  |  |  |
| <b>Microimprese:</b>  | € 350  |  |  |
| <b>Spesa variazione formulazione/impianto produttivo</b>          |  | /  | /  |
| <b>Grandi Imprese:</b>  | € 1200   |  |  |
| <b>PMI:</b>   | € 600  |  |  |
| <b>Microimprese:</b>  | € 350  |  |  |
| <b>Spese per variazioni commerciali o di formato</b>              | € 100<br>(tale importo non è soggetto a riduzioni) | /  | /  |
| <b>Importo min – max</b>  | /  | € 500 - € 25000  | € 100 - € 25000  |
| <b>Riduzioni per PMI, microimprese e paesi in via di sviluppo</b> | /  | 25%  | 25%  |
| <b>Riduzioni per registrazione EMAS</b>                           | 30%  | /  | /  |
| <b>certificazione ISO 14001</b>                                   | 15%  |  |  |
| <b>Totale riduzioni</b>   | 30%  | 25%  | 25%  |

Si precisa che è possibile presentare un'unica domanda per più prodotti ma i costi di istruttoria si intendono per ogni prodotto avente diversa formulazione e/o proveniente da diverso impianto produttivo.

I nuovi importi delle spese d'istruttoria e dei diritti annuali per l'uso del Marchio, come indicato dal Regolamento UE 782/2013 che modifica l'Allegato III del Regolamento UE 66/2010, sono entrati in vigore il 5 settembre 2013.

## CAPITOLO X

### LE AGENZIE DI VIAGGIO E I TOUR OPERATOR

Titolo IV del decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011, "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo" Art. 18 (Definizioni)<sup>89</sup>- ART. 19 (Obbligo di assicurazione)- Art. 20 ART. 20 (Direttore tecnico)<sup>90</sup>- ART. 21 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggi e turismo)<sup>91</sup>

#### 10.1 LA DEFINIZIONE DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO

Le agenzie di viaggio e i tour operators sono imprese di intermediazione turistica.

Le agenzie di viaggi e turismo rientrano nella categoria delle imprese turistiche, a carattere privatistico.

Alle agenzie di viaggi e turismo è però riferita anche una specifica disciplina pubblicistica in merito alle condizioni per l'esercizio dell'impresa. Si spiega così la presenza di norme sull'agenzia di viaggio e turismo nell'ambito delle leggi quadro e nelle leggi regionali.

L'attività amministrativa di queste imprese viene disciplinata dalle leggi regionali in materia, secondo le disposizioni dell'art. 117 della Costituzione.

L'agenzia di viaggi e turismo costituisce < figura di sintesi > idonea a ricomprendere altresì i tour operators, anche perché: da un lato non è vietato alle agenzie di viaggi di comportarsi pure come organizzatori di viaggi, in esse così convergendo la qualità di grossista e di dettagliante.

Il tour operator non risulta mero mandatario, nei confronti del turista, poiché si obbliga non già al compimento di uno o più atti giuridici per conto del turista mandante (art.1703 cod.civ.), bensì a fornire il complessivo risultato della realizzazione del viaggio: deve quindi rispondere nei confronti del turista, per l'esecuzione delle prestazioni degli imprenditori suoi ausiliari (art. 1228 cod. civ.) che materialmente eseguono i singoli servizi di cui materialmente è composto il pacchetto : trattasi, insomma, di un appalto di servizi (art. 1655 cod.civ.).

Va inoltre evidenziata la distinzione tra contratto di organizzazione di viaggio e contratto di intermediazione di viaggio: la prima tipologia, inquadrabile nell'appalto di servizi, svolta dal tour operator, la seconda che deve essere inquadrata nello schema del mandato è invece, volta a procurare al turista un pacchetto di viaggio organizzato. Pertanto, agevole è la qualificazione giuridica del contratto di intermediazione di viaggio, che rappresenta un classico contratto di mandato con rappresentanza (artt. 1703 – 1704 cod. civ.) conferita dal turista all'agenzia di viaggi. Dal canto suo, l'agenzia di viaggi, nella sua qualità di mandataria, ha l'obbligo di espletare l'incarico con la diligenza professionale (combinato disposto articoli 1710, 1° comma, e 1176, 2° comma, cod.civ.).

Esaminando il rapporto giuridico intercorrente tra tour operator ed agenzia di viaggio, la prassi suggerisce di distinguere due casi: a) se si tratta di un rapporto occasionale ricorrono gli estremi della mediazione (art. 1754 cod. civ.), che si caratterizza proprio per la funzione del mediatore di mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un singolo affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o rappresentanza; b) rapporti stabili di collaborazione, si è invece in presenza di un contratto di agenzia (art. 1742 cod.civ.), dato che il travel agent assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto del tour operator, verso retribuzione, la conclusione di contratti di organizzazione di viaggio in una zona determinata.

Non è peraltro da escludere che l'intermediario possa assumere la veste di mandatario con rappresentanza del tour operator, divenendo così contestualmente rappresentante di entrambe le parti del contratto di organizzazione di viaggio: tour operator e turista; il che configura una specifica ipotesi di contratto con se stesso (doppia rappresentanza).

Il Governo con l'articolo 13 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 - Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, ha ribadito che l'avviamento e la gestione delle imprese di intermediazione turistica avviene attraverso la S.C.I.A.

Per quanto riguarda, i contratti nel contesto della intermediazione turistica le norme di riferimento sono le seguenti:

<sup>89</sup> Articolo dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 80 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 2 aprile 2012

<sup>90</sup> Il secondo comma dell'articolo è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 80 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 2 aprile 2012.

<sup>91</sup> Articolo dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 80 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 2 aprile 2012.

Legge 27 dicembre 1977, n. 1084 La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che ha reso esecutiva la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV) del 23 aprile 1970, e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.111 abrogato dall'art. 146 del D.lgs 6/9/05 n. 206 (codice del consumo) testo vigente d.lgs. n. 79/2011 allegato I dall'art. 32 al 51

Il titolo IV del Codice del turismo (articoli da 18 a 21) è dedicato alle agenzie di viaggio, ma già l'articolo n. 4 comma 1, dello stesso Codice del Turismo, nel definire le imprese turistiche include quelle che svolgono attività di intermediazione.

Viene fornito il sostegno all'esercizio di tale professione, con conseguente valorizzazione dell'agente di viaggio e adeguamento alle nuove tecnologie e, al tempo stesso, viene garantita una tutela, sia agli operatori che ai consumatori, nei confronti di possibili truffe, come quelle verificatesi di recente e messe in atto da imprese non legittimate allo svolgimento delle attività. In particolare, le nuove norme sottopongono le agenzie operanti online alle medesime regole e controlli cui sono soggette le altre imprese tradizionali.

#### ART. 4 del Codice del turismo (Imprese turistiche)

1. Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, *l'intermediazione* e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

In particolare, l'art. 18 stabilisce che le agenzie di viaggio e turismo sono le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al Codice del consumo.

Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercenti in via principale l'organizzazione dell'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti.

Per quanto riguarda il controllo della **denominazione** dell'agenzia, rispetto alle agenzie già operanti nel territorio italiano, la Corte costituzionale ha notato che «la ditta quale segno distintivo dell'impresa deve essere non confondibile non solo con ditte locali, ma con ogni altra ditta del settore esistente in Italia»<sup>92</sup>.

Le disposizioni dell'art.2564 del codice civile, che stabiliscono l'obbligo di modificare o integrare la ditta con indicazioni idonee a differenza della ditta uguale o simile di altro imprenditore, sussistono solo se l'impresa può creare confusione, oltre che per il suo oggetto, per il luogo in cui questa è esercitata.

Per le agenzie di viaggi, l'articolo 2564 del codice civile, non può essere applicato, ma la denominazione delle stesse agenzie di viaggi deve essere unica, in quanto, eventuali analogie identificative potrebbero creare confusione nei confronti della clientela, in quanto l'erogazione dei servizi di intermediazione turistica ha una sfera di azione nazionale.

In relazione all'obbligo, imposto da varie leggi regionali, alle agenzie di viaggi che svolgono la loro attività all'interno di strutture pubbliche o private, di avere un ingresso riservato esclusivamente alla clientela che intende acquistare servizi turistici, va rilevato che la Corte costituzionale osserva che «lungi dal comportare una violazione della libertà d'impresa, appare non irragionevolmente preordinata alla salvaguardia del ragionamento dell'utente ad un'agevole identificabilità del soggetto con il quale si accinge a concludere un contratto e che assume la responsabilità del servizio offerto»; «né dai principi della legge quadro è desumibile un divieto a carico del legislatore regionale di ampliare la tutela del consumatore fino al pretendere l'esclusività dei locali da adibire all'esercizio dell'attività di agenzia»<sup>93</sup>

<sup>92</sup> Corte costituzionale sent.n. 362 del 1998 (v.*supra*, par.5)

<sup>93</sup> Corte costituzionale, sent. N. 362 del 1998(p.9,cons.dir.)

## 10.2 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.

L'obbligo a carico delle agenzie di viaggi e turismo di stipulare polizze di assicurazione per garantire al turista l'esatto adempimento degli obblighi assunti è previsto dall'art. 19 del Codice del Turismo d.lgs. n. 79 del 2011. Detto articolo non è stato censurato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.80 del 2012 in quanto la stipulazione delle polizze riguarda l'ordinamento civile di competenza statale. La stipulazione della polizza risulta, pertanto, obbligatoria in tutte le regioni in quanto prevista dalla normativa statale.

L'articolo 50 del codice del turismo riguarda l'obbligo di copertura assicurativa a garanzia delle sue responsabilità nei confronti del turista. In riferimento agli artt. 44,45 e 47 rende chiaro che le polizze obbligatorie riguardano ogni forma di responsabilità nei confronti del turista sia che extra contrattuale. A tal fine per gli operatori di uno stato membro dell'UE sono valide le polizze assicurative stipulate nello stato di provenienza ai sensi del d.lgs 26 marzo 2010, n. 59, art. 33 in materia di liberalizzazioni del mercato interno. Naturalmente è fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative.

### *La responsabilità civile professionale dell'agente di viaggi.*

Il principio generale della responsabilità civile si basa sulle norme e disposizioni del codice civile, in particolare, degli articoli 1218 e 1223 del codice civile (la responsabilità contrattuale), degli artt. 1337 e 1338 del codice civile (la responsabilità precontrattuale), dell'art. 2043 (la responsabilità extra contrattuale o aquiliana o da fatto illecito) al 2059 e del codice civile (diffuse ipotesi di responsabilità civile e i relativi danni).

In presenza di una lesione o danno, il danneggiato può richiedere non solo il danno patrimoniale, ma anche quello non patrimoniale (danno morale e danno esistenziale).

### **POLIZZA PRIMO RISCHIO, CONVENZIONE GRANDI RISCHI**

La polizza di Responsabilità Civile Professionale rappresenta la copertura fondamentale degli Agenti di Viaggi e dei Tour Operator in particolare, assolvendo un'importante funzione di salvaguardia del patrimonio dell'operatore turistico.

Con questo contratto la Compagnia di Assicurazione si impegna infatti a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per danni (corporali, materiali e patrimoniali) involontariamente cagionati ai propri clienti passeggeri.

Sia le responsabilità di Tour Operator e Agenti di Viaggi che i loro rapporti con i clienti sono regolati da severe normative nazionali ed internazionali a tutela del viaggiatore.

Al Tour Operator vengono accolte le medesime responsabilità dei fornitori di servizi turistici: l'organizzatore è dunque chiamato a rispondere per l'operato dei vettori aerei, trasportatori terrestri, armatori, albergatori di cui si avvale per realizzare il proprio pacchetto turistico.

Sono rischi delicatissimi da cui deriva la necessità, per gli operatori del settore, di poter contare su una copertura di Responsabilità Civile Professionale completa, con massimali elevati e che trasferisca realmente sull'assicuratore i rischi che gravano sulla propria attività.

### **SANZIONI**

Nella maggior parte delle regioni sono previste sanzioni amministrative in caso di inosservanza della disciplina delle agenzie di viaggio e turismo. Sono previste *sanzioni pecuniarie e sanzioni non pecuniarie*, come la sospensione o la decadenza del titolo autorizzativo, sono fatte salve eventuali sanzioni penali in base alla legislazione statale. La Corte costituzionale ha chiarito che le sanzioni amministrative non possono essere previste anche per attività di intermediazione di viaggi svolte occasionalmente e senza scopo di lucro.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Corte costituzionale sent. N.50 del 1998

### 10.3 LA FIGURA PROFESSIONALE DI DIRETTORE TECNICO

Il direttore tecnico è un dipendente dell'agenzia di viaggi, responsabile della direzione e del coordinamento delle attività di intermediazione. Deve essere inquadrato secondo il contratto nazionale del turismo come “quadro”, deve prestare la sua opera esclusivamente per l'agenzia della quale è responsabile.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Un importante norma inerente il direttore tecnico è il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”.

All'Art. 29 si specificano le Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista II dell'Allegato IV. **(DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO)**

1. In caso di attività di cui alla Lista II dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

- a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure
- b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
- c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
- d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure
- e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
- f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1, l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti di cui all'articolo 5.



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo

Via della Ferratella in Laterano 51

00184 ROMA

Fac-simile di domanda da presentare in carta legale da € 14,62 o in carta semplice, ma con marca da bollo da € 14,62

**OGGETTO: D.LGS. 206/07 di recepimento della direttiva comunitaria 2005/36 - Riconoscimento qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, cittadino/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_\_\_ in possesso della qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo, acquisita in \_\_\_\_\_<sup>1</sup> presso \_\_\_\_\_<sup>3</sup>.

Oppure:

in possesso della formazione professionale di direttore tecnico in quanto rientrante in una delle seguenti ipotesi: come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (minimo 5 anni consecutivi) come lavoratore autonomo o come dirigente d'azienda dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (minimo 3 anni consecutivi) e di aver in precedenza, per l'attività in questione, ricevuto una formazione di almeno 3 anni presso \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

come lavoratore autonomo o come dirigente d'azienda dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (minimo 4 anni consecutivi) e di aver in precedenza, per l'attività in questione, ricevuto una formazione di almeno 2 anni presso \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

d) come lavoratore autonomo o come dirigente d'azienda dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (minimo 3 anni consecutivi) e di aver esercitato inoltre dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (minimo 5 anni consecutivi) come lavoratore subordinato

e) come lavoratore subordinato dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (minimo 5 anni consecutivi) e di aver in precedenza, per l'attività in questione, ricevuto una formazione di almeno 3 anni presso \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

f) come lavoratore subordinato dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (minimo 6 anni consecutivi) e di aver in precedenza, per l'attività in questione, ricevuto una formazione di almeno 2 anni presso \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

### CHIEDE

Il riconoscimento della qualifica/formazione posseduta per l'accesso e l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nell'ambito del territorio nazionale nelle seguenti lingue \_\_\_\_\_<sup>2</sup>.

Dichiara inoltre che non sussistono, per il periodo di soggiorno in Italia, impedimenti di tipo penale e professionale all'esercizio della professione.

Allega: <sup>4</sup>

Data

FIRMA

1) Indicare lo Stato che lo ha rilasciato.

2) Indicare le stesse lingue in cui si esercitava nello Stato di provenienza.

3) Indicare l'ente o istituto presso cui è stata acquisita la formazione

4) Allegati:

a) Curriculum vitae firmato

b) Certificato o copia autenticata di un documento che attesti la propria nazionalità

c) Copia autenticata del titolo di studio di scuola media superiore

d) Copia autenticata del titolo professionale con l'indicazione del percorso formativo: materie, durata del corso, etc.

- e) Dichiarazione che certifichi il possesso di tutti i requisiti per l'accesso alla professione nel Paese di provenienza; tale certificazione potrà essere rilasciata dall'Autorità nazionale competente in materia
- g) attestati rilasciati da enti (agenzie) relativi all'esperienza professionale
- h) Eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile per la valutazione dell'istanza

4) Allegati nel caso di professione non regolamentata (se nel Paese di provenienza per l'accesso e l'esercizio dell'attività in questione non è richiesto, mancando norme legislative, regolamentari o amministrative, il possesso di alcun requisito particolare):

- a) Curriculum vitae firmato
- b) Certificato o copia autenticata di un documento che attesti la propria nazionalità
- c) Copia autenticata del titolo di studio di scuola media superiore con allegata dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità consolare italiana
- d) Dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività per 2 anni nei precedenti 10 (es. contratto di lavoro) allegando adeguata certificazione anche fiscale o previdenziale
- e) Eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile per la valutazione dell'istanza

4) Allegati per chi rientra nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a f):

- a) Curriculum vitae firmato
- b) Certificato o copia autenticata di un documento che attesti la propria nazionalità
- c) copia autenticata del titolo professionale con l'indicazione del percorso formativo: materie, durata del corso, etc
- d) attestato relativo alla natura e alla durata dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo rilasciata dall'autorità o dall'organismo competente del paese di provenienza.

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati dalla relativa traduzione in italiano che deve essere effettuata da traduttori autorizzati e certificata conforme al testo originale dall'Ambasciata o dal consolato italiano competente oppure giurata da un traduttore presso la competente Autorità giudiziaria italiana.

Le copie dei documenti devono essere autenticate da una competente Autorità italiana o dall'autorità consolare italiana.

Copia di un documento di riconoscimento se l'istanza è inviata per posta.

Fac-simile di domanda da presentare in carta legale da € 14,62 o in carta semplice, ma con marca da bollo da € 14,62

*Alla Presidenza Consiglio Ministri  
Dipartimento Sviluppo Competitività Turismo  
00184 ROMA*

**OGGETTO: D.P.R. 394/99 - Richiesta di riconoscimento qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo – Cittadino non comunitario.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, cittadino/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in possesso della qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo, acquisita in \_\_\_\_\_<sup>1</sup> presso \_\_\_\_\_<sup>3</sup>.

Oppure:

in possesso della formazione professionale di direttore tecnico in quanto rientrante in una delle seguenti ipotesi:

come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, dal ..... al ..... (minimo 5 anni consecutivi) come lavoratore autonomo o come dirigente d'azienda dal ..... al ..... (minimo 3 anni consecutivi) e di aver in precedenza, per l'attività in questione, ricevuto una formazione di almeno 3 anni presso .....<sup>3</sup> come lavoratore autonomo o come dirigente d'azienda dal ..... al ..... (minimo 4 anni consecutivi) e di aver in precedenza, per l'attività in questione, ricevuto una formazione di almeno 2 anni presso .....<sup>3</sup>

d) come lavoratore autonomo o come dirigente d'azienda dal ..... al ..... (minimo 3 anni consecutivi) e di aver esercitato inoltre dal ..... al ..... (minimo 5 anni consecutivi) come lavoratore subordinato

e) come lavoratore subordinato dal ..... al ..... (minimo 5 anni consecutivi) e di aver in precedenza, per l'attività in questione, ricevuto una formazione di almeno 3 anni presso .....<sup>3</sup>

f) come lavoratore subordinato dal ..... al ..... (minimo 6 anni consecutivi) e di aver in precedenza, per l'attività in questione, ricevuto una formazione di almeno 2 anni presso .....<sup>3</sup>

### **CHIEDE**

Il riconoscimento della qualifica/formazione posseduta per l'accesso e l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nell'ambito del territorio nazionale nelle seguenti lingue .....<sup>2</sup>

Dichiara che non sussistono, per il periodo di soggiorno in Italia, impedimenti di tipo penale e professionale all'esercizio della professione.

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, dichiara la veridicità di quanto sopra affermato (D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

- 1) Indicare lo Stato che lo ha rilasciato.
- 2) Indicare le stesse lingue in cui si esercitava nello Stato di provenienza.
- 3) Indicare l'ente o istituto presso cui è stata acquisita la formazione
- 4) Allegati:
  - a) Curriculum vitae firmato

- b) Certificato o copia di un documento che attesti la propria nazionalità
- c) Copia autenticata del diploma di scuola media superiore con dichiarazione di valore
- d) rilasciata dall'Ambasciata o dal Consolato italiano competente
- e) Copia autenticata del titolo professionale con l'indicazione del percorso formativo:
- f) materie studiate, durata, etc. con allegata dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata o dal Consolato italiano
- g) Copia autenticata del tesserino o patentino ove previsto
- h) Certificato penale del Paese di provenienza
- i) Copia autenticata del permesso di soggiorno, per i cittadini residenti in Italia
- j) Certificato o copia di un documento che attesti la propria nazionalità
- k) Eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile per la valutazione dell'istanza

4) Allegati nel caso di professione non regolamentata (se nel Paese di provenienza per l'accesso e l'esercizio dell'attività in questione non è richiesto, mancando norme legislative, regolamentari o amministrative, il possesso di alcun requisito particolare):

- a) Curriculum vitae firmato
- b) Certificato o copia di un documento che attesti la propria nazionalità
- c) Copia autenticata del titolo di studio di scuola media superiore con allegata dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità consolare italiana
- d) Dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività per 2 anni nei precedenti 10 (es. contratto di lavoro) allegando adeguata certificazione anche fiscale o previdenziale.
- e) Eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile per la valutazione dell'istanza
- f) certificato penale del Paese di provenienza
- g) copia autenticata del permesso di soggiorno.

4) Allegati per chi rientra nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a f):

- a) Curriculum vitae firmato
- b) Certificato o copia autenticata di un documento che attesti la propria nazionalità
- c) copia autenticata del titolo professionale con l'indicazione del percorso formativo: materie, durata del corso, etc
- d) attestato relativo alla natura e alla durata dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo rilasciata dall'autorità o dall'organismo competente del paese di provenienza.
- e) certificato penale del Paese di provenienza
- f) copia autenticata del permesso di soggiorno.

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati dalla relativa traduzione in italiano che deve essere effettuata da traduttori autorizzati e certificata conforme al testo originale dall'Ambasciata o dal consolato italiano competente oppure giurata da un traduttore presso la competente Autorità giudiziaria italiana.

Le copie dei documenti devono essere autenticate da una competente Autorità italiana o dall'autorità consolare italiana.

Copia di un documento di riconoscimento se l'istanza è inviata per posta.

## CAPITOLO XI

### I CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO: I PACCHETTI TURISTICI

Titolo VI del decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011, "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo"

Il titolo VI capo I (articoli da 32 a 51), è dedicato ai "contratti del turismo organizzato". Si tratta di una parte del Codice che va a sostituire gli articoli (soppressi) da 82 a 100 del Codice del consumo (Titolo IV, Capo II, "Servizi turistici), che dunque vengono "traslati", con modifiche, da un Codice all'altro.

Il contratto di viaggio, che rientra nell'autonomia privata può essere definito contratto tipico, o, tipicizzato. Il contratto turistico organizzato ha trovato la sua disciplina nella convenzione internazionale relativa al contratto di viaggi (CCV) rettificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 dicembre 1977 n. 1084 e nella direttiva 90/314/CEE attuata prima con d.lgs. del 17 marzo 1955 n. 11 disciplina trasfusa nel codice del consumo, e infine, nel codice del turismo.

Il nuovo contratto creato dal diritto del turismo è strutturato come un contratto misto, in cui deve coesistere la combinazione di almeno due di tre elementi (trasporto, alloggio e servizi).

L'autonomia privata ha elaborato nella tipologia contrattuale, un elemento causale tipico che possiamo chiamare "causa turismi"<sup>95</sup>. Questo nuovo elemento tende ad espandersi fino a permeare altri istituti collegati al turismo. Ciò ha cambiato radicalmente il concetto tradizionale che definisce il trasporto come elemento preminente del viaggio.

Vengono presi in considerazione le motivazioni attraverso le quali le persone si trasferiscono da un luogo a un altro che si colora di nuove aspettative. La finalità turistica o scopo di piacere non è un motivo irrilevante nel contratto di viaggio ma diventa elemento essenziale di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del prevalente scopo vacanziero. La "causa turismi", o, se si vuole, la "finalità turistica", o, ancora, lo scopo di piacere viene così valorizzata come causa concreta del contratto di viaggio.

In merito a questa parte del codice, evidenziamo - articolo per articolo - le principali novità.

#### 11.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del capo I si applicano ai pacchetti turistici, come definiti dall'articolo 34, venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall'organizzatore o dall'intermediario, di cui all' articolo 33.

Il capo I si applica, altresì, ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sul diritto di recesso. Il tale caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto l'esclusione del diritto di recesso. L'omessa comunicazione in merito al diritto di recesso determina l'applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Al riguardo l'art. 32, 2° comma, del Codice del Turismo prevede che l'organizzatore di viaggio o l'intermediario è tenuto a comunicare in ogni caso per iscritto al turista l'esclusione del diritto di recesso.

L'art. 55 del Codice del consumo esclude il diritto di recesso ai contratti di: fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero e quando all'atto della conclusione del contratto, il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito. Tale esclusione si spiega in virtù dell'esigenza di evitare che sull'imprenditore turistico possa gravare un rischio eccessivo collegato alla preventiva allocazione delle prenotazioni.<sup>96</sup>

Il recesso è in ogni caso inapplicabile ai *contratti turistici – on line last minute o last second*, perché il turista, in ragione del minor prezzo pagato e della conseguente assunzione di un maggior rischio acconsente per definizione a che l'esecuzione del contratto inizi prima del termine di 10 giorni dalla conclusione dell'accordo entro il quale il recesso può essere esercitato.

<sup>95</sup> Franceschelli, *Manuale di diritto del turismo* pag. 55, edizione 2013.

<sup>96</sup> Vettori – COLOSIMO, 494

Le prenotazioni last minute o last second devono essere accompagnate dal pagamento dell'intero prezzo del servizio turistico richiesto, conseguentemente l'operatore invierà il voucher di conferma. Così non si pongono, di regola, problemi di inadempimento contrattuale perché il pagamento integrale della prestazione deve essere effettuato all'atto della prenotazione: a mezzo di carta di credito o, mediante bonifico bancario entro 60 minuti dalla prenotazione on line.

A tal proposito appositi laboratori elettronici sono predisposti affinché il mancato pagamento possa comportare l'immediata decadenza della prenotazione, in modo che l'organizzatore possa subito ritornare libero di collocare quel servizio turistico presso altri clienti. Nel caso in cui il termine concesso al turista sia più lungo e l'inadempimento da parte del cliente causi una perdita di chance per l'organizzatore, si ritiene corretto il diritto dell'agenzia o del tour operator di esigere dal turista non solo il prezzo non pagato ma anche il risarcimento del danno<sup>97</sup>.

Per quanto non previsto dal capo I, si applicheranno le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. (Codice del Consumo)

## 11.2 I CONTRATTI TURISTICI ON LINE: LA PRENOTAZIONE TELEMATICA

Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 - Articolo 32 punto 2. *“Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tale caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto l'esclusione del diritto di recesso. L'omessa comunicazione in merito all'inesistenza del diritto di recesso determina l'applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”*

La prenotazione telematica, ovvero on – line si è affermata con l'avvento di internet e la diffusione del commercio elettronico, per richiedere i servizi turistici. Internet favorisce informazioni complete per soddisfare le richieste specifiche dei clienti. Gli imprenditori turistici organizzano il proprio sito internet attraverso un *catalogo elettronico*: il turista inserisce i propri dati e i servizi desiderati in un *form* predisposto dall'imprenditore turistico, attraverso il server l'impresa turistica conferma o rifiuta la richiesta inoltrata. La conferma equivale alla conclusione di un contratto tra impresa e cliente, definito *point and click*, in quanto il form oltre a richiedere gli estremi della carta di credito contiene l'avviso della disdetta della prenotazione, oltre un determinato periodo di tempo e il conseguente addebito a titolo di penale.<sup>98</sup> I contratti stipulati tramite i server delle imprese turistiche vanno definiti ad esecuzione informatica e pertanto vanno inquadrati con le regole in materia di commercio elettronico (art. 68 del codice del consumo, che rinvia al d.lgs. 9 aprile 2003 n. 70).

Nelle strutture ricettive di minore dimensione è più frequente che il computer venga utilizzato non già come mezzo per formare la volontà negoziale (contratto ad esecuzione informatica), bensì come strumento di trasmissione di mere dichiarazioni negoziali contenute in e-mail volte a definire il contenuto negoziale (contratti a conclusione informatica): il contratto non è cioè concluso dal computer ma a mezzo del computer, in entrambi i casi tuttavia si tratta di contratti a distanza (articolo 45, lett.G), cod. cons. dovendosi applicare in particolare la relativa disciplina dell'informazione (articolo 48 ss.cod.cons.) per i contratti ad esecuzione informatica, la disciplina contenuta nel codice del consumo va integrata con le regole in materia di commercio elettronico (art.68 cod. cons., che rinvia al d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70).

Per quanto attiene ai contratti turistici on line cosiddetti last minute (last second) le relative prenotazioni devono essere contestualmente accompagnata dal pagamento dell'intero prezzo del servizio turistico, all'esito del quale l'organizzatore provvederà con mezzi più rapidi, (fax, e-mail, corriere) all'invio al turista del voucher. Non si pongono, di regola problemi di inadempimento contrattuale perché il pagamento integrale della prestazione deve effettuarsi all'atto della prenotazione a mezzo carta di credito o comunque, mediante bonifico bancario entro 60 min della prenotazione on line.

Senonchè appositi elaboratori elettronici sono predisposti affinché il mancato pagamento (contenstuale o entro il brevissimo termine concesso) possa comportare la immediata decadenza della prenotazione in modo che l'organizzatore possa subito ritornare libero di collocare quel servizio turistico presso altri clienti. Qualora, tuttavia, il termine concesso al turista sia più lungo e quindi il suo inadempimento si risolva in una ( definitiva ) perdita di chance per l'organizzatore, sembra corretto ritenere il mancato pagamento clausola risolutiva espressa che determina la risoluzione del contratto concluso mediante prenotazione telematica, con conseguente diritto dell'agenzia venditrice o del tour operator ad esigere dal turista (una volta identificato) non soltanto il prezzo non pagato ma altresì il risarcimento del danno)<sup>99</sup>.

Il capo I si applica, altresì, ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza.

<sup>97</sup> VIGNAVI, la prenotazione telematica, 304

<sup>98</sup> Art. 45 ss., d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82

<sup>99</sup> Santagata, “Diritto del turismo” III edizione 2014

Oggi, grazie ai sistemi informatici, si ha la possibilità di stipulare contratti a distanza detti anche on line, i quali vengono contemplati dal codice del turismo dall'articolo 32 all'articolo 51. Articolo 32 "Codice del turismo" - 1. Le disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici definiti dall'articolo 34, venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall'organizzatore o dall'intermediario, di cui all'articolo 33. 2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tale caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto l'esclusione del diritto di recesso. L'omessa comunicazione in merito all'inesistenza del diritto di recesso determina l'applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 3. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, si attuano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione. Inoltre ai sensi del codice le clausole vessatorie sono reputate nulle mentre il contratto rimane valido per il resto in caso di lite, insorta tra operatore e consumatore.

Nell'ambito dei contratti on line riguardo alla legislazione che deve intervenire in caso di contestazioni, considerato che tramite internet la compravendita può avvenire tra operatori di paesi diversi, si fa riferimento alla giurisdizione italiana, sulla base di quanto previsto Legge 31 maggio 1995, n. 218 RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO Suppl. ord. GU Serie gen. 128 del 3 giugno 1995

### 11.3 LE FIGURE DI: ORGANIZZATORE, INTERMEDIARIO E TURISTA

Si intende per:

a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all' articolo 34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; in precedenza era organizzatore il soggetto che realizzava la combinazione degli elementi del pacchetto turistico (trasporto; alloggio; servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio - itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche) che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici; la nuova versione della norma inserisce tra gli organizzatori di viaggi anche i soggetti che, tramite un sistema di comunicazione a distanza, offrono al turista la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare la combinazione degli elementi del pacchetto turistico.

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell' articolo 34 verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati; nella nuova versione è stato inserito il riferimento ai "singoli servizi turistici disaggregati", che esclude, quando non sia data al turista la possibilità di realizzare, sia pure autonomamente, la combinazione degli elementi del pacchetto turistico, che l'intermediario si ponga come "organizzatore di viaggio".

c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico; la definizione di turista si sostituisce a quella di "consumatore di pacchetti turistici", senza modificazioni di sostanza. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un intermediario. Non si comprende, in mancanza di una specifica previsione, la differenza tra venditore (termine non definito) ed intermediario.

### 11.4 CONDIZIONI ESSENZIALI AFFINCHÉ SI POSSA PARLARE DI "PACCHETTO TURISTICO"

I pacchetti turistici, locuzione empirica ma espressiva<sup>100</sup>, (art.34 codice del turismo) hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, nella presente riformulazione non sussiste più l'obbligo del pernottamento, pertanto, il concetto di pacchetto turistico si estende anche alle escursioni giornaliere:

- a) trasporto;
- b) alloggio;

---

<sup>100</sup> Mariaenza La Torre, Manuale di diritto del turismo pag. 280

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.

La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.

Nella nuova definizione di pacchetto turistico riscontriamo l'inserimento delle crociere turistiche, prima non elencate, nonché il riferimento, nella lett. c), alla "soddisfazione delle esigenze ricreative del turista", che, in mancanza dell'indicazione della particolare lettera contenuta nell'art. 36, dovrebbe semplicemente fungere da indicazione per il riscontro dei servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, individuabili praticamente nella lettera i).

In dottrina è stato interpretato il concetto di "significatività dei servizi turistici" ( art. 34 lett. c, punto 1), tenuto anche conto delle non poche pronunce giurisprudenziali sul punto.

Da un lato è stata data un'interpretazione estensiva del requisito di "significatività dei servizi turistici", in quanto valutato da un punto di vista soggettivo e quindi con riguardo al solo interesse del turista e senza tenere conto del medesimo sul piano economico o del sinallagma contrattuale (ovvero nesso di reciprocità, che scaturisce da un contratto ad obbligazioni corrispettive).

La dottrina prevalente ha dato, invece, un'interpretazione restrittiva di tale requisito, sostenendo che esso debba essere valutato oggettivamente; per cui, secondo questo orientamento i servizi costituiscono una parte significativa del pacchetto turistico, se tali vengono considerati dai contraenti e se proprio su di essi si è formato il loro consenso.

Anche l'interpretazione del concetto di "combinazione" (di cui al punto 1° lettera a) dell'art. 33 ), ha comportato qualche problema.

Infatti, dall'analisi della norma, sembra che il legislatore (sia italiano che europeo) intenda estendere il concetto di "combinazione" soltanto ai pacchetti turistici pre-organizzati dal tour operator, escludendo invece, tutte quelle ipotesi in cui sia il turista a richiedere che nel suo viaggio o soggiorno vengano ricompresi dei servizi diversi da quelli proposti dal tour operator.

Un'altra interpretazione, opposta alla suddetta, cioè stabilire il requisito della "prefissata combinazione", ritiene che non risulta incompatibile l'ipotesi in cui i pacchetti turistici siano realizzati "su misura" dal tour operator, in relazione alle specifiche richieste da parte del cliente. A tal proposito, si esprime anche l'art. 36, lett. m, del Codice, il quale fa riferimento all'eventualità che consumatore e agente di viaggi, al momento della prenotazione del viaggio, pattuiscano liberamente degli accordi specifici, inerenti le modalità del viaggio.

In merito punto dell'art. 34 del Codice, bisogna sottolineare che, la fatturazione separata dei diversi elementi che costituiscono uno stesso pacchetto turistico, non sottrae l'organizzatore e il venditore agli obblighi previsti dalla normativa del Codice.

Infatti, si è in presenza di un pacchetto turistico, sia nel caso in cui il prezzo del pacchetto turistico venga determinato a "forfait", sia nel caso in cui risulti dalla somma del costo dei vari servizi.

L'applicabilità o meno delle disposizioni del Codice, non dipende dalle modalità di pagamento del prezzo, bensì dalla volontà delle parti di stipulare o meno un contratto di organizzazione di pacchetto turistico, piuttosto che un contratto di intermediazione nei singoli servizi.

## **11.5 FORMA DEI CONTRATTI TURISTICI PER I PACCHETTI TURISTICI**

Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. Al turista deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto dall'organizzatore o venditore.

Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio. Questo secondo comma è inedito e vale a fornire una maggiore tutela al consumatore, assicurando che il venditore (intermediario), quando si obbliga a procurare a terzi servizi disaggregati, anche in via telematica, rilasci al turista prova documentale del servizio reso e della somma pagata per esso.

Per quanto riguarda il contratto di vendita di pacchetti turistici, l'art. 35 del Codice prevede che esso debba essere redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.

L'ultimo comma dell'articolo in questione specifica, inoltre, che il consumatore ha diritto a ricevere copia del contratto



di vendita del pacchetto turistico sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o dal venditore.

Sul punto la dottrina ha discusso a lungo, con particolare riferimento alla circostanza se la forma scritta sia richiesta ad substantiam o ad probationem.

Secondo un primo orientamento, la forma richiesta dal Codice, sarebbe prescritta ad probationem, necessaria cioè a dimostrare l'esistenza del contratto. C'è invece, chi ritiene che la forma scritta sia richiesta per la validità del contratto e quindi ad substantiam.

Tuttavia la dottrina prevalente esclude che la norma in questione abbia previsto l'obbligo della forma scritta sia ad probationem sia ad substantiam. Infatti, in merito alla prima è stato osservato che né la norma né tanto meno le altre disposizioni pongono alcuna limitazione dei mezzi probatori dell'esistenza del contratto di vendita di pacchetto turistico, per cui nessun riscontro normativo attribuisce alla forma scritta carattere di requisito di forma ad probationem. Analogamente, con riferimento all'esclusione della forma scritta ad substantiam, nessuna norma del Codice condiziona la validità del contratto alla forma scritta, per cui la mancanza di questa non determinerà la nullità del contratto stesso. Del resto, se il requisito della forma scritta fosse previsto a pena di nullità, la sua mancanza provocherebbe la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1325 c.c., con la conseguente lesione dell'interesse del consumatore a mantenere in vita la stipulazione.

Risalendo alle prescrizioni della direttiva comunitaria 90/314/CEE dalla quale discende l'articolo 35 cod. tur., emerge che la forma scritta prevista dal codice del turismo non assume la medesima valenza (validità del contratto o prova del medesimo) di quelle prescritte ai sensi del codice civile; nella disciplina speciale essa riveste un'esclusiva finalità informativa e di tutela del turista (c.d. forma ad informationem) qui consistente, in particolare, nel renderlo edotto dei diritti e degli obblighi che assume con la conclusione del contratto di turismo organizzato.

## DEI REQUISITI DEL CONTRATTO

Art. 1325 c.c.(indicazione dei requisiti) I requisiti del contratto sono:

l'accordo delle parti (c. 1326 ss.);

la causa (c. 1234, 1343 ss., 1472, 1876, 1895, 1904, 1939; nav. 514);

l'oggetto (c. 1346 ss.);

la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (c. 1350 ss.).

Si ritiene, inoltre, che si debba escludere anche la c.d. nullità tacita, consistente nell'invalidità assoluta del contratto derivante dalla contrarietà del contratto stesso a norme imperative poste a tutela di un interesse pubblico superiore (1° comma dell'art. 1418 c.c.).

## DELLA NULLITÀ DEL CONTRATTO

Art. 1418 c.c.(cause di nullità del contratto)

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (c. 1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346 (c. 2379).

A tal proposito, l'art. 4.2, lett. b), della direttiva comunitaria stabilisce che “ tutte le clausole contrattuali sono enunciate per iscritto o in ogni altra forma comprensibile e accessibile per il consumatore e devono essergli comunicate prima della conclusione del contratto”, del quale il consumatore deve ricevere una copia.

La norma in questione, non prevedendo che il contratto di compravendita di pacchetti turistici debba essere concluso in una determinata forma, lascia ai legislatori nazionali un ampio margine di autonomia.

La norma puntualizza soltanto che, il contratto deve essere redatto in una forma che risulti idonea ad informare il consumatore, riguardo i diritti e gli obblighi derivanti dalla sua stipulazione. L'art. 4.2, lett. b) della direttiva comunitaria, è stato attuato dall'art. 6 del d.lgs. n. 111/95, oggi art. 35 del Codice, il quale prevede che: “il contratto di vendita di pacchetti turistici deve essere redatto in termini chiari e precisi”.

Il disposto dell'art. 85 del Codice del Consumo, precisa che il contratto debba essere stipulato in forma scritta, escludendo quindi che la sua stipulazione possa avvenire in altre “forme comprensibili”(art. 4.2. lett. b, della

direttiva comunitaria).

Tuttavia, bisogna considerare che nel nostro ordinamento manca un'espressa previsione legislativa che dichiari nullo il contratto di compravendita di pacchetti turistici che difetti della forma scritta. Si ritiene infatti, che la posizione giuridica del consumatore possa venire ugualmente tutelata, offrendo a quest'ultimo la possibilità di ottenere il risarcimento del danno, derivante dalla mancata informazione da parte del venditore/organizzatore, oppure la risoluzione del contratto per inadempimento. Nella direttiva comunitaria n. 90/314/CEE e nella normativa di recepimento, l'obiettivo della forma scritta è soltanto quello di informare il consumatore. Infatti, durante i lavori preparatori della normativa di recepimento della direttiva comunitaria, il legislatore nazionale ha escluso l'ipotesi di nullità del contratto di compravendita di pacchetti turistici che difetti del requisito della forma scritta.

La dottrina civilistica ha ritenuto opportuno limitare il requisito di forma degli atti giuridici ad substantiam e la conseguente sanzione di nullità alle sole ipotesi espressamente previste dalla legislazione nazionale. Chiarite le ragioni per le quali il contratto di compravendita di pacchetti turistici che difetti della forma scritta non deve essere ritenuto nullo, resta da chiarire quale possa essere la corretta sanzione giuridica del mancato rispetto dell'art. 6 del d.lgs. 111/95 (oggi art. 35 del Codice ). Non sembra condivisibile neanche l'opinione di parte della dottrina, la quale sostiene che il contratto di compravendita di pacchetti turistici necessita della forma scritta ad probationem.

Infatti, anche in questo caso si devono ricondurre le limitazioni derivanti dalla prescrizione della forma scritta ad probationem (impossibilità di provare l'esistenza del contratto né per testimoni né per presunzioni), ai soli casi espressamente previsti dal legislatore. In conclusione, in assenza di specifiche disposizioni normative, che prevedano la nullità del contratto di compravendita di pacchetti turistici che difetti della forma scritta, deve ritenersi che il requisito formale previsto dalla legislazione nazionale persegua l'esclusiva finalità rendere chiaro al consumatore il contenuto del contratto. Quindi, l'inosservanza del requisito della forma scritta del contratto di compravendita di pacchetti turistici, rappresenta esclusivamente una violazione degli obblighi informativi incombenti sul venditore/organizzatore del viaggio nei confronti del consumatore.

Ne consegue che nel momento in cui il consumatore sia stato danneggiato dal comportamento negligente del venditore/organizzatore, che non hanno adempiuto ai loro obblighi informativi, questi potrà chiedere il risarcimento del danno oppure in ipotesi di particolare gravità, anche la risoluzione per inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.

## 11.6 ELEMENTI DEL CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

Il contratto contiene i seguenti elementi (art. 36):

- a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
- b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o dell'intermediario che sottoscrive il contratto;
- c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista;
- d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte, in effetti, risulta più corretto ritenere che l'importo versato al momento della prenotazione sia a titolo di caparra penitenziale "art. 1386 cod. civ", perché è in questa figura che il richiedente perde la caparra data;
- e) estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle ulteriori polizze convenute con il turista;
- f) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
- g) ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del vettore e la sua eventuale non conformità alla regolamentazione dell'Unione europea;
- h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione

dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;

- i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
- l) termine entro cui il turista deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
- m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o l'intermediario e il turista al momento della prenotazione;
- n) eventuali spese poste a carico del turista per la cessione del contratto ad un terzo;
- o) termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
- p) termine entro il quale il turista deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all' articolo 41.

Le novità, introdotte dal “Codice del Turismo”, riguardano: il richiamo all'obbligatorietà dell'assicurazione che, come si è già detto (art. 19) le agenzie di viaggio devono stipulare a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti; l'obbligo di indicare nel contratto, ove il pacchetto turistico include il trasporto aereo, il nome del vettore e la sua eventuale non conformità alla regolamentazione dell'Unione europea.

E' stato invece eliminato il riferimento ai presupposti e alle modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 100 del Codice del consumo, nonché alla dichiarazione che il venditore o l'organizzatore concorre ad alimentare il suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato articolo 100: dovrebbe comunque trattarsi di una mera “svista”, considerato che i contenuti dell'art. 100 del Codice del consumo sono stati trasferiti, pressoché in forma identica (vedremo infra) nell'art. 51 del Codice del turismo.

## 11.7 INFORMAZIONE AL TURISTA

L'obbligo di informazione come strumento di tutela del consumatore non si limita esclusivamente alla previsione degli elementi che devono essere presenti all'interno del contratto, ma prevede anche dei doveri di informazione in capo all'organizzatore o al venditore, che devono essere espletati nei confronti del consumatore prima della conclusione del contratto, ovvero nel corso delle trattative (art. 37 del Codice Consumo).

In mancanza dell'opuscolo informativo (di cui all'art. 38 del Codice del Turismo), l'organizzatore o il venditore deve comunque fornire per iscritto al viaggiatore le necessarie informazioni circa l'espletamento delle formalità inerenti gli obblighi sanitari e i visti e passaporti necessari per oltrepassare le frontiere e per il soggiorno nei paesi di destinazione, con l'indicazione dei termini per il rilascio. Altre necessarie informazioni, oltre agli orari e le soste intermedie, riguardano il contratto facoltativo di assicurazione a copertura di spese di recesso dal contratto da parte del consumatore e l'eventuale contratto per spese di assistenza in caso di incidenti o malattie. Per quanto riguarda i viaggi di minorenni all'estero, è necessario comunicare, sia i recapiti telefonici per potersi mettere in contatto con essi o con i responsabili del soggiorno, sia il recapito telefonico dell'organizzatore o venditore, utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali.

I commenti da parte della dottrina sono stati generalmente positivi in merito a tale disposizione; infatti è stata definita incisiva ed è stato sottolineato che la previsione del comma 2° rappresenta “la vera novità della disposizione in esame”. C'è però chi, invece ha evidenziato che la norma avrebbe in realtà un carattere poco innovativo rispetto alla normativa già esistente e rispetto alla direttiva.

Alla fine dell'art. 37 del Codice del Turismo viene espressamente sancito il divieto di fornire al consumatore informazioni ingannevoli, indipendentemente dal mezzo mediante il quale vengono comunicate.

L'art. 38 del Codice del turismo prevede una serie di informazioni obbligatorie che devono essere contenute nel materiale pubblicitario, e che non possono essere modificate, a meno che prima della stipulazione del contratto non vengano comunicate per iscritto al consumatore, quando ciò è previsto dallo stesso opuscolo, oppure quando successivamente alla stipulazione del contratto, le parti si accordino in tal senso.

Oltre la destinazione, l'itinerario, e la qualità dei servizi offerti, il consumatore deve ritrovare nell'opuscolo informativo tutte quelle informazioni in materia di visti, di passaporti, di obblighi sanitari, e tutte le altre formalità per l'effettuazione del viaggio, la determinazione dell'acconto e le scadenze per il versamento del saldo; l'indicazione del numero minimo di partecipanti e il termine entro il quale il consumatore deve essere informato

dell'annullamento del viaggio; ed infine le modalità di recesso nel caso di pacchetti venduti al di fuori dei locali commerciali o a distanza.

Il contenuto dell'opuscolo vincola l'organizzatore ed il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, pertanto è bene sempre conservarne una copia, in quanto, essendo questo parte integrante dell'accordo, sarà possibile far valere quanto ivi previsto in caso di eventuali inadempimenti.

In particolare, secondo il Codice del turismo, l'opuscolo informativo deve indicare in modo chiaro e preciso:

- a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
- b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'esatta ubicazione con particolare riguardo alla distanza dalle principali attrazioni turistiche del luogo, la categoria o il livello e le caratteristiche principali con particolare riguardo agli standard qualitativi offerti, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
- c) i pasti forniti;
- d) l'itinerario;
- e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
- f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
- g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il turista deve essere

informato dell'annullamento del pacchetto turistico;

- h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza;
- i) gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria, delle eventuali polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia, nonché delle eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in relazione al contratto.

Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e l'intermediario in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al turista prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

Sono parificati all'opuscolo le informazioni ed i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica.

La norma contiene ulteriori garanzie per il turista, prevedendo che nell'opuscolo informativo vengano indicate l'esatta ubicazione della struttura ricettiva rispetto alle principali attrazioni turistiche del luogo, nonché le caratteristiche principali con particolare riguardo agli standard qualitativi offerti. Andranno inoltre indicati gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria, delle eventuali polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia, nonché delle eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in relazione al contratto.

Da evidenziare infine che all'opuscolo sono parificati le informazioni ed i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica.

## **1.8 MODIFICHE DEL CONTRATTO: CESSIONE, REVISIONE DEL PREZZO, MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI**

Le disposizioni normative del Codice tutelano il consumatore contro il rischio di eventi sopravvenuti, i quali potrebbero determinare eventuali variazioni nelle condizioni di svolgimento del viaggio organizzato.

Tra gli elementi di modificazione del rapporto contrattuale che formano oggetto di specifica disciplina normativa, l'art. 39 del Codice del Turismo prevede la possibilità per il cliente rinunciatario di farsi sostituire da altra persona, sempre che: il sostituto soddisfi tutte le condizioni previste per la fruizione del servizio (ad es. nei viaggi riservati ad una

determinata categoria di persone, deve necessariamente appartenere ad essa), e che l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione scritta dell'intenzione del consumatore di cedere la propria posizione contrattuale, almeno quattro giorni lavorativi prima della data prevista per la partenza, e sia stato informato circa le generalità del cessionario.

La cessione del contratto di compravendita di pacchetti turistici, non è vincolata alle previsioni degli artt. 1406 ss. c.c., secondo le quali "ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive, se queste non sono state eseguite, purché l'altra parte vi acconsenta".

Infatti secondo il disposto dell'art. 39 del Codice, nella cessione del pacchetto turistico non è necessario il consenso dell'organizzatore, ma devono essere rispettate le condizioni oggettive precedentemente menzionate.

Il 2° comma dell'art. 39 del Codice specifica, inoltre, che riguardo al pagamento del prezzo e delle spese derivanti dalla cessione, il cedente e il cessionario sono solidalmente obbligati nei confronti dell'organizzatore o del venditore.

La previsione del vincolo di solidarietà passiva tra cedente e cessionario viene giustificata dall'esigenza di tutelare l'organizzatore o il venditore, di fronte ad una eventuale insolvibilità del soggetto subentrato nel rapporto contrattuale.

La normativa in questione trova riscontro con quanto previsto dal disposto dell'art. 36, lett. n del Codice, secondo il quale nel contratto di vendita di pacchetti turistici, devono essere indicate le eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo.

Infine, secondo quanto previsto dall'art. 10 delle condizioni generali di contratto approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet, il soggetto subentrante è tenuto a rimborsare all'organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, l'ammontare delle quali verrà stabilito all'atto della comunicazione della cessione.

L'art. 40 del Codice, invece, prevede la possibilità di modificare il prezzo del pacchetto turistico determinato nel contratto, a condizione che tale possibilità sia stata espressamente contemplata nel documento di viaggio stesso, e soltanto in conseguenza delle variazioni del tasso di cambio, del costo del trasporto, del costo del carburante, dei diritti e delle tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti o negli aeroporti.

L'aumento del prezzo non può in ogni caso eccedere la percentuale del 10 % rispetto al prezzo del pacchetto originariamente previsto.

Nel caso in cui l'aumento del prezzo superi tale percentuale, il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto e di ottenere il rimborso delle somme già versate alla controparte.

Al 4° comma dell'art. 40 del Codice del Turismo, viene specificato che il prezzo non può in nessun caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

Da questa normativa, che si ispira a quanto previsto dall'art. 4.4, lett. a) e lett. b) della direttiva n. 90/314/CEE, traspare da un lato, la necessità di voler assicurare maggiore certezza nel rapporto contrattuale, che si viene ad instaurare tra operatori turistici e consumatori, e dall'altro lato l'esigenza di tutelare in maniera più incisiva la posizione giuridica del consumatore.

Le disposizioni in oggetto, inoltre, trovano riscontro con quanto previsto dall'art. 36 lett. c del Codice del Consumo, relativamente al contenuto del contratto di vendita del pacchetto turistico, con particolare riferimento al prezzo del pacchetto "tutto compreso", alle modalità della sua revisione, all'ammontare dei diritti e delle tasse di atterraggio, sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti, e gli altri oneri posti a carico del consumatore.

Il regime della revisione del prezzo di vendita del pacchetto turistico viene ricondotto alla più generale regolamentazione delle ipotesi di modificazione degli elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici, che trova disciplina nel disposto dell'art. 41 del Codice.

L'art. 41 del Codice disciplina l'ipotesi in cui l'organizzatore o il venditore abbiano la necessità di modificare uno o più elementi del contratto.

A tal proposito, l'eventuale cambiamento degli elementi contrattuali è regolato diversamente a seconda che si tratti di modifiche anteriori o successive alla partenza.

Dopo la conclusione del contratto e prima della partenza, l'organizzatore o il venditore che abbiano la necessità di modificare uno o più elementi del contratto, in modo significativo, devono darne avviso scritto al turista, indicando il tipo di cambiamento e la variazione di prezzo che ne consegue.

Le variazioni da apportare ad uno o più elementi del pacchetto turistico, non devono essere giustificate da ragioni di convenienza o di opportunità per il tour operator, quanto piuttosto da reali esigenze organizzative o da un serio

impedimento alla realizzazione delle prestazioni previste nel contratto. Tale interpretazione viene sorretta dall'art. 4.5. della direttiva n. 90/314/CEE, il quale in merito alle modifiche contrattuali prima della partenza parla di costrizione, dovuta ad eventi imprevedibili, che impedisca l'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto.

Il consumatore ha la possibilità di accettare o rifiutare le modifiche apportate al pacchetto turistico, che gli vengono proposte dal tour operator. Nel caso in cui egli decida di non accettare le modifiche, può recedere dal contratto senza il pagamento di alcuna penale.

Il consumatore, è tenuto, comunque a comunicare la propria scelta all'organizzatore o al venditore entro il termine di due giorni lavorativi, che iniziano a decorrere dal momento in cui egli abbia ricevuto l'avviso da parte del tour operator. Nel caso in cui il consumatore non comunichi la propria decisione al tour operator, si deve ritenere che egli intenda accettare le modifiche.

Qualora il consumatore intenda recedere dal contratto, a norma dell'art. 42 del Codice, egli ha diritto ad usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore, oppure ad uno di qualità inferiore con la restituzione della differenza di prezzo, oppure rinunciare definitivamente al viaggio ottenendo il rimborso di tutta la somma anticipata, salvo in ogni caso il diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno derivante dalla mancata esecuzione del contratto.

Il consumatore può esercitare i diritti precedentemente elencati anche nell'ipotesi in cui l'annullamento del viaggio sia stato dovuto al mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, al caso fortuito o a casi di forza maggiore, relativi al pacchetto turistico acquistato.

Se invece l'annullamento del pacchetto turistico non dipende né da caso fortuito, né da forza maggiore, né da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e né da rifiuto da parte del consumatore del pacchetto alternativo offerto, l'organizzatore che annulla, ai sensi dell'art. 42 del Codice,

Nel caso in cui dopo la partenza una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto di viaggio non possa essere effettuata, per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, l'art. 41 del Codice prevede che l'organizzatore predisponga delle soluzioni alternative allo scioglimento del contratto di viaggio, senza che questo si risolva in un pregiudizio economico o determini oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore.

Qualora non sia possibile effettuare alcuna prestazione sostitutiva o il consumatore l'abbia rifiutata per un giustificato motivo, il tour operator dovrà rimborsare al viaggiatore una parte del corrispettivo già pagato, nei limiti della differenza di valore tra i servizi originariamente previsti e quelli effettivamente effettuati fino al momento del rientro anticipato, mettendo a disposizione di quest'ultimo un mezzo equivalente a quello originario per il rientro nel luogo di partenza o in un luogo diverso eventualmente pattuito, fatto salvo in ogni caso il diritto del turista di chiedere il risarcimento del danno.

Per giustificato motivo deve intendersi un impedimento obiettivo generato dalla inadeguatezza delle prestazioni alternative o dalla non conformità della prestazione a quanto promesso.

## **11.9 IL RECESSO DEL CONSUMATORE E DELL'ORGANIZZATORE**

La disciplina normativa del Codice non prende in esame le conseguenze giuridiche del recesso del consumatore, se non come diretta conseguenza della modifica del prezzo o di altre condizioni contrattuali.

Nell'art. 42 del Codice del turismo, infatti, vengono regolamentati i diritti di cui gode il consumatore nell'ipotesi di recesso unilaterale dal contratto di viaggio, o in caso di annullamento del viaggio organizzato da parte dell'organizzatore.

Al consumatore viene riconosciuto il diritto di recedere dal contratto, senza essere tenuto al pagamento di alcuna penale: se si verifica un aumento del prezzo in misura eccedente il 10%; se vengono modificati in modo significativo uno o più elementi del contratto (art. 41 del Codice), considerati fondamentali per la fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e tali modifiche siano proposte dal tour operator dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza e non vengono accettate dal consumatore; se viene cancellato il pacchetto turistico per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore.

In tutti questi casi, come detto in precedenza, il consumatore ha diritto: ad un altro pacchetto equivalente o superiore, senza ulteriore pagamento; ad un altro pacchetto di qualità inferiore, con restituzione della differenza; o al rimborso delle somme già versate. L'art. 42 del Codice del Consumo specifica che tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento di ricevimento della richiesta di rimborso.

Inoltre, in base a quanto previsto dal 2° comma dell'art. 42 del Codice, il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno derivante dalla mancata esecuzione del contratto. Il consumatore non ha diritto al risarcimento

del danno, nel caso in cui l'annullamento del viaggio sia dipeso da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, ed egli ne sia stato informato per iscritto dal tour operator, almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza; per cause di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni. Quando ricorrono queste circostanze, all'organizzatore viene riconosciuto il diritto di recedere dal contratto, senza l'obbligo di corrispondere alcun indennizzo al consumatore.

La normativa in questione riprende le vincolanti indicazioni normative formulate dall'art. 4.6. della direttiva comunitaria n. 90/314/CEE. Nelle condizioni generali di contratto dei tour operator sono sempre presenti clausole penali fissate per il recesso del consumatore, il cui ammontare cresce in maniera proporzionale con l'avvicinarsi della data prevista per l'inizio del viaggio.

Per non incorrere al pagamento di penali, molti contratti offrono al consumatore l'opportunità di stipulare una speciale polizza assicurativa facoltativa contro le penali derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio. Della possibilità di stipulare tale polizza, il consumatore deve essere adeguatamente informato dal tour operator.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 46 del Codice, lett. d, l'ammontare che viene corrisposto dal viaggiatore a titolo di acconto, non superiore al 25% del prezzo, viene versato a titolo di caparra.

La prassi contrattuale ha ritenuto opportuno continuare a conciliare la caparra non superiore al 25% del prezzo con una serie di clausole penali aggiuntive e crescenti nel caso di recesso del viaggiatore negli ultimi trenta giorni prima della partenza. La giurisprudenza si è dibattuta a lungo sul se clausole penali di questo tipo, in quanto facenti parte di un contratto concluso tra un imprenditore e un consumatore, fossero da considerare come vessatorie ai sensi dell'art. 1469 bis s.s. c.c., e quindi inefficaci.

Inizialmente, l'opinione prevalente della giurisprudenza era sembrata concorde nel riconoscere il carattere abusivo di tali clausole, in quanto consentono al tour operator, di trattenere le somme versate dal consumatore, nel momento in cui questo ultimo recede dal contratto, senza prevedere il diritto del consumatore ad ottenere il doppio di quanto corrisposto, nel caso in cui a recedere dal contratto sia il tour operator.

Successivamente, la giurisprudenza, pronunciandosi nuovamente sulla questione, ha ritenuto che tali clausole non cagionano alcun danno al consumatore, soltanto nel momento in cui prevedono che il tour operator possa recedere dal contratto, senza alcun onere, nei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione o avveramento di una condizione risolutiva. Talvolta può capitare che la rinuncia al viaggio da parte del consumatore, sia determinata da un impedimento grave, inquadrabile come impossibilità sopravvenuta a beneficiare della prestazione promessa, in conseguenza del quale dovrebbe essere riconosciuta al consumatore la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto.

In un primo momento, la giurisprudenza, contraria nel riconoscere al consumatore la possibilità di liberarsi dal vincolo contrattuale, ottenendo la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, ha in seguito ritenuto tale soluzione come diretta conseguenza dell'impedimento da parte del consumatore a ricevere la prestazione promessa, dovuto a circostanze talmente gravi, da essere inquadrate come impossibilità sopravvenuta.

Tuttavia, quest'ultima interpretazione non ha impedito che in altre circostanze si tornasse nuovamente a propendere per l'esclusione della risoluzione del contratto, dovuta all'impossibilità da parte del consumatore a ricevere la prestazione.

In ogni caso il recesso da parte del consumatore per fatto sopravvenuto a lui non imputabile, ai sensi dell'art.1373 c.c. deve essere esercitato non oltre l'inizio dell'esecuzione del

viaggio. **DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO**

**Art. 1373 c.c.**(recesso unilaterale)

Se ad una delle parti è attribuita (c. 1341) la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione (c. 1464, 1537 ss., 1660, 1671, 1674, 1722 n. 4, 1985, 2224, 2227, 2237, 2558).

Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica (c. 1360, 1458, 2126, 2332), tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (c. 24, 1569, 1596, 1614, 1625, 1627, 1750, 1833, 1845, 1855, 1893, 1897 ss., 1918, 2096, 2118, 2119, 2160, 2177, 2183, 2244, 2285, 2307, 2343, 2437, 2532, 2558, 2609).

Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita (c. 1386). E' salvo in ogni caso il patto contrario.

## 11.10 LE RESPONSABILITÀ

### Art. 44 Responsabilità per danni alla persona<sup>101</sup>

Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, così come recepite nell'ordinamento italiano. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.

E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma 1.

E' nuovo il riferimento alla disciplina, nelle convenzioni internazionali, delle singole prestazioni formanti oggetto del pacchetto turistico. Precedentemente il riferimento era, genericamente, alla materia disciplinata.

### Art. 45 Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona

Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme sulle clausole vessatorie, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.

La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dalle convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo della partenza.

Nella norma è soppresso il riferimento all'articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che, come si è anticipato, sarà abrogata a decorrere dal momento in cui divenga efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale.

Soprattutto è soppressa la disposizione secondo cui, in assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno viene ammesso nei limiti previsti da detto articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.).

La responsabilità civile contro terzi per danni diversi da quelli alla persona è regolata dall'art. 95 del Codice del Consumo.

Il 1° comma dell'art. 95 del Codice del Consumo prevede che le parti contraenti possano convenire in forma scritta, fatta salva l'applicazione degli artt. 1341 c.c. e degli artt. da 33 a 37 del Codice del Consumo, limitazioni al risarcimento del danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. Al 2° comma viene specificato che la limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall'art. 13 della Convenzione relativa al contratto di viaggio (CCV). Il 3° comma recita che in assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei limiti previsti dall'art. 13 della CCV, e dagli artt. dal 1783 al 1786 del codice civile. Infine, dall'ultimo comma, si evince che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

Il significato del disposto dell'art. 95 del Codice del Consumo, si discosta da quello previsto dall'art. 5.2, 4° comma della direttiva n. 90/314/CEE, che consentiva la delimitazione contrattuale dei danni diversi da quelli corporali derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, a condizione di prevedere una limitazione non irragionevole.

Nella disciplina del codice del consumo, invece, il legislatore ha stabilito che il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona sia ammesso nei limiti stabiliti dall'art.13 della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), e cioè 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno; quindi, con l'imposizione dei limiti risarcitori previsti dalla CCV, è venuto meno quello spazio che la direttiva n. 90/314 CEE aveva originariamente riservato all'autonomia contrattuale.

---

<sup>101</sup> La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 – art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 – art. 84 del d.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»), **nella parte in cui, limitatamente alla responsabilità per danni alla persona**, pone come limite all'obbligo di ristoro dei danni quello indicato dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio - CCV).



## Art. 46 Esonero di responsabilità

Fatte salve le ipotesi di responsabilità oggettiva, previste da norme speciali, l'organizzatore e l'intermediario sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 43, 44 e 45 quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

L'organizzatore o l'intermediario apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.

L'esonero dalle responsabilità di cui agli articoli 43, 44 e 45 è escluso nelle ipotesi di responsabilità oggettiva previste da norme speciali.

## 11.11 IL RISARCIMENTO PER DANNO DA VACANZA ROVINATA

### Art. 47 Danno da vacanza rovinata

Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.

Ai fini della prescrizione si applicano i termini di cui agli articoli 44 e 45.

La norma è innovativa. Si tratta in sostanza della traduzione normativa dei principi fatti propri dalla giurisprudenza consolidata in materia. Rimane la difficoltà di individuare l'inadempimento o l'inesatta esecuzione che siano "di scarsa importanza".

1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano.

Al 1° comma dell'art. 94 del Codice del Consumo, viene sottolineato che per danni cagionati alla persona da inadempimento o inesatto adempimento delle prestazioni facenti parte del pacchetto turistico, si devono prendere in considerazione i limiti risarcitori delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia.

Per quel che concerne i danni alla persona si esprime l'art. 13 della CCV, che prevede un limite risarcitorio di 50.000 franchi oro germinal (un franco oro germinal corrisponde a circa 3,02 euro).

La "vacanza rovinata" viene inserita tra i danni alla persona. Essa viene considerata come danno esistenziale e alla vita di relazione: lesione della personalità del soggetto che si concreta in una alterazione della qualità della vita.

Il danno da vacanza rovinata comporta per il turista la perdita definitiva dell'opportunità di usufruire del servizio "tutto compreso", che viene considerato come bene in sé.

In conseguenza del minor godimento o del particolare disagio sofferto a causa dell'inesatta esecuzione della prestazione imputabile all'operatore turistico, viene riconosciuta al turista la possibilità di ottenere il risarcimento del danno contrattuale, non patrimoniale, in aggiunta al rimborso del prezzo e delle spese materialmente sostenute.

Invece, si è ritenuto opportuno non prevedere il risarcimento dei danni da vacanza rovinata, nel caso in cui in relazione alle caratteristiche dei luoghi, il turista avrebbe potuto prevedere il verificarsi dei disservizi, e qualora l'organizzatore di viaggi abbia cercato di trovare una soluzione alternativa, attraverso gli organizzatori locali.

Il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata è soggetto ai termini di prescrizione previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo, i quali prevedono un termine di tre anni per danni alla persona del viaggiatore; dodici mesi per danni derivanti da inadempimento della prestazione di trasporto nel corso del viaggio o diciotto se si tratta di viaggio extraeuropeo.

La valutazione del danno da vacanza rovinata deve necessariamente tenere in considerazione gli elementi di imprevedibilità che caratterizzano il luogo prescelto dal turista come meta della propria vacanza, con particolare riferimento alle condizioni del paese di destinazione; circostanze che il turista deve prendere in considerazione nel momento in cui decide di affrontare determinati tipi di viaggi.

L'ultima giurisprudenza ritiene che la meta del viaggio risulta essere di notevole importanza per la valutazione dell'inadempimento da parte del professionista, ponendo in capo al turista tutti i rischi derivanti dalla scelta di una determinata località come meta del viaggio.

Pertanto, qualora il turista, pur essendo a conoscenza degli eventuali imprevisti che il viaggio in una determinata località potrebbe comportare, sceglie comunque di acquistare il pacchetto turistico, allora ci si deve attendere da parte dello stesso un spirito di adattamento sufficiente, a fronteggiare i suddetti imprevisti.

Invece, nel momento in cui i disagi subiti dal consumatore siano da imputare al comportamento negligente del tour operator, quest'ultimo sarà tenuto al risarcimento del danno da vacanza rovinata.

Il vero problema derivante da questa nuova tipologia di danno è rappresentato dalla quantificazione del suo risarcimento.

Infatti, in parecchie circostanze si è assistito alla liquidazione di somme di denaro, a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata, particolarmente cospicue, anche nei casi in cui le inadempienze dei professionisti non sono state ritenute di particolare gravità.

Il danno da vacanza rovinata è derivante dal fatto che il pregiudizio subito dal turista, non è inquadrabile sul piano oggettivo; tuttavia la scelta di adottare il valore commerciale del viaggio quale parametro di riferimento per stabilire l'entità del risarcimento di un danno, configurabile come "danno morale", viene ritenuta soddisfacente.

Infine, è bene sottolineare che l'insoddisfazione del turista, che sceglie una determinata località come meta del proprio viaggio, non sempre è imputabile al comportamento negligente da parte del tour operator, ma può dipendere da una errata scelta del viaggio.

Quindi addossare al tour operator qualsiasi tipo di pregiudizio subito dal turista significherebbe imputargli anche le cattive scelte di quest'ultimo, il che è ovvio sarebbe giuridicamente ed economicamente improponibile.

In tal senso il raggiungimento di un equilibrio tra inadempimento dell'operatore turistico e capacità di adattamento da parte del turista, contribuirebbe a rivalutare l'alea contrattuale che caratterizza, soprattutto in questo settore, i rapporti tra figura professionale e consumatore.

## 11.12 IL DIRITTO DI SURROGAZIONE

### Art. 48 Diritto di surrogazione

L'organizzatore o l'intermediario che hanno risarcito il turista sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili.

Il turista fornisce all'organizzatore o all'intermediario tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.

Nessuna modifica.

### Esonero di responsabilità e diritto di surrogazione

Secondo il disposto dell'art. 96 del Codice del Consumo, l'organizzatore è esonerato dalla responsabilità di cui agli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

Inoltre, al 2° comma dell'art. 96 viene previsto che l'organizzatore deve apprestare con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento sia a quest'ultimo imputabile.

La normativa in questione, riconduce i casi di esonero della responsabilità a quattro ipotesi:

la mancata o inesatta esecuzione del contratto è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile;

caso fortuito;

forza maggiore;

la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore.

Nel caso in cui l'esonero da responsabilità derivi da fatto imputabile al consumatore, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.

96, l'organizzatore ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza della mancata o inesatta esecuzione del contratto. L'art. 97 del Codice del Consumo, riconosce all'organizzatore o al venditore che abbiano risarcito il danno al viaggiatore, un diritto di surrogazione nei confronti dei terzi responsabili di tale pregiudizio.

La normativa prevista dal Codice del Consumo è stata introdotta allo scopo di recepire le vincolanti indicazioni normative previste dall'art. 5.1 della direttiva n. 90/314/CEE, secondo il quale l'organizzatore o il venditore sono responsabili nei confronti del consumatore per l'inadempimento delle prestazioni risultanti dal contratto, sia che tali obbligazioni vengano eseguite direttamente dal tour operator, sia che vengano affidate a terzi, fatto salvo il diritto dell'organizzatore e/o del venditore, riconosciuto dagli Stati membri, di rivalersi presso questi altri prestatori di servizi.

L'art. 97 del Codice del Consumo, tenuto conto delle differenze derivanti dal diverso regime di responsabilità del tour operator in merito al pagamento con surrogazione, ha ripreso la formulazione letterale del 3° comma dell'art. 15 della CCV, secondo il quale "l'organizzatore di viaggi che abbia indennizzato il viaggiatore per il pregiudizio subito è surrogato in tutti i diritti e le azioni a quest'ultimo spettanti nei confronti dei terzi responsabili di tale pregiudizio, mentre il viaggiatore è tenuto a facilitare l'esercizio del diritto di surrogazione da parte del tour operator, fornendogli i documenti e le informazioni in suo possesso e cedendogli, quando sia il caso i suoi diritti".

Infine, per quanto riguarda il differente regime di responsabilità dell'organizzatore di viaggi e del venditore di pacchetti turistici, che si sono avvalsi della collaborazione di terzi prestatori di servizi, tale normativa risulta essere vincolata a quanto previsto dal 2° comma dell'art. 93 del Codice del Consumo.

L'ultimo comma dell'art. 97 del Codice del Consumo, stabilisce che, il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso, che possano contribuire a facilitare l'esercizio del diritto di surrogazione da parte del professionista.

E' bene sottolineare che nell'ipotesi in cui il consumatore si rifiuti di collaborare, affinché l'organizzatore o il venditore possano essere agevolati nell'esercizio del diritto di surrogazione, potrà essere ritenuto responsabile per danni derivanti all'organizzatore o al venditore, in conseguenza della maggiore difficoltà che questi ultimi hanno riscontrato nell'ottenere il soddisfacimento del rispettivo credito.

## 11.13 IL RECLAMO

### Art. 49 Reclamo

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista, mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il turista può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, all'organizzatore o all'intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

La mancata presentazione del reclamo può essere valutata ai fini dell'articolo 1227 del codice civile.

La norma prevede che la contestazione del reclamo per ogni mancanza nell'esecuzione del contratto avvenga "tempestivamente" (in precedenza la contestazione doveva avvenire "senza ritardo"; la differenza appare estremamente sottile). Al turista si consente di presentare reclamo, oltre che con raccomandata, anche con altri mezzi che possano garantire la prova dell'avvenuto ricevimento. La formula usata viene modificata ("entro 10 giorni" e non "entro e non oltre 10 giorni": apparentemente è meno perentoria, ma anche qui la differenza è sottile.

Viene inoltre previsto che la mancata presentazione del reclamo possa essere considerata ai fini della configurazione di un concorso del turista alla realizzazione del danno (art. 1227 c.c.), tale da diminuire proporzionalmente il diritto al risarcimento.

### **Reclamo da parte del viaggiatore**

Il reclamo da parte del viaggiatore è disciplinato dall'art. 98 del Codice del Consumo.

Quanto previsto a proposito dei termini di prescrizione inerenti il diritto al risarcimento del danno, deve essere messo in relazione anche con quanto previsto dall'art. 98 del Codice del Consumo.

Infatti al 1° comma dell'art. 98, viene previsto come il consumatore, nell'ipotesi in cui si presenti qualche mancanza nell'esecuzione del contratto, debba contestarla immediatamente, al fine di permettere all'organizzatore, al suo rappresentante locale o all'accompagnatore di porvi rimedio.

Il 2° comma dell'art. 98, specifica inoltre, che il consumatore può effettuare reclamo a mezzo raccomandata con avviso

di ricevimento, inviata all'organizzatore o al venditore entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro.

L'aver previsto un termine entro il quale il consumatore deve inviare il reclamo all'organizzatore o al venditore, sembra aver assoggettato il compimento di un atto ad un determinato termine, che è alla base dell'istituto della decadenza.

## 11.14 L'ASSICURAZIONE

### Art. 50 Assicurazione

1. L'organizzatore e l'intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47.

2. In ogni caso i contratti di turismo organizzato possono essere assistiti da polizze assicurative che, per i viaggi all'estero, garantiscano il rientro immediato del turista a causa di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore o dell'intermediario, e che assicurino al turista assistenza anche di tipo economico. Tali polizze possono, altresì, garantire, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico.

Qualora le spese per l'assistenza e per il rimpatrio siano sostenute o anticipate dall'amministrazione pubblica competente, l'assicuratore è tenuto ad effettuare il rimborso direttamente nei suoi confronti.

3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.

4. L'obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per il prestatore di uno Stato membro dell'Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all'articolo 33 (Assicurazioni) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

5. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all'estero, si siano espone deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all'esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l'uso della normale diligenza.

6. E' fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al turista. All'obbligo di assicurazione contro i danni alla persona e diversi da quelli alla persona, si aggiunge l'obbligo di assicurazione contro i danni "da vacanza rovinata".

Tali obblighi assicurativi non sussistono per il prestatore di uno Stato membro dell'Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ossia qualora il prestatore sia già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità e copertura fornita in termini di rischio o capitale assicurati o massimale della garanzia, nonché qualora siano previste eventuali esclusioni dalla copertura, nello Stato membro in cui è già stabilito.

Qualora l'equivalenza sia solo parziale, può essere richiesta una garanzia complementare per gli aspetti non inclusi.

Polizze facoltative possono, per i viaggi all'estero, garantire il rientro immediato del turista a causa di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore o dell'intermediario, ed assicurare al turista assistenza anche di tipo economico

## 11.15 IL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA

### Art. 51 Fondo nazionale di garanzia

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo opera il fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.

3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.
4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso.
5. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
6. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.

Le norme sul fondo di garanzia vengono confermate, ad eccezione dell'aggiunta, al quarto comma, che, pur non essendo le istanze di rimborso al fondo soggette ad alcun termine di decadenza, è comunque fatta salva la prescrizione del diritto al rimborso.

Inoltre, è stata soppressa la disposizione secondo cui, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 luglio 1999, n. 349, regolamento recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, attualmente in vigore. In tal modo l'applicazione anche in via transitoria di detto regolamento potrebbe considerarsi vanificata.

#### **Legge 6 agosto 2013, n. 97**

Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK.

#### **Art. 4**

Modifica al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di ordinamento e mercato del turismo. Procedura di infrazione 2012/4094.

1. All'articolo 51 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Il fondo nazionale di garanzia, di cui al comma 1, e' alimentato annualmente da una quota pari al 4 per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al predetto fondo, anche per la eventuale stipula di contratti assicurativi in favore del fondo stesso».



## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

### 1. FONTI LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 78 del 23 maggio 2011 (il "Codice del Turismo") – dalla L. 2712/1977 n. 1094 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.1.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (art. 32-51) e sue successive modificazioni.

### 2. REGIME AMMINISTRATIVO

L'organizzatore e l'intermediario del pacchetto turistico, o il turista si rivolge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell'art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l'uso nella ragione o denominazione sociale delle parole "agenzia di viaggi", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggi" ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

### 3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si intende per:  
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;  
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;  
c) turista: l'acquirente, ilessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

### 4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

La nozione di pacchetto turistico è la seguente:  
*"I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti "tutto compreso", le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 38 che costituiscono per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del "pacchetto turistico" (art. 34 Cod. Tur.)."*  
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

### 5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA

L'organizzatore predisponde in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:  
- estremi dell'autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell'organizzatore;  
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;  
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;  
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);  
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).  
L'organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l'agenzia di viaggi intermediaria.  
L'organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall'art. 37, comma 2 Cod. Tur.  
Ai sensi dell'art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 208/2005), l'organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l'inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.

### 6. PRENOTAZIONI

La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne ruoverà copia.  
L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l'agenzia di viaggi intermediaria.  
L'organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall'art. 37, comma 2 Cod. Tur.  
Ai sensi dell'art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 208/2005), l'organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l'inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.

### 7. PAGAMENTI

La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall'opuscolo o da quanto altro.  
Il mancato pagamento della somma di cui sopra costituisce in ogni caso una clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte dell'agenzia intermediaria ed dell'organizzatore, la risoluzione di diritto.  
**8. PREZZO**  
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali adeguamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:  
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;  
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;  
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.  
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.  
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

### 9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza l'organizzatore o l'intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.  
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di acquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostituito ai sensi del 2° e 3° comma dell'articolo 10.  
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.  
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agenzia di viaggio.  
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitoria secondo quanto previsto dall'art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

### 10. RECESSO DEL TURISTA

Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:  
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8, in misura eccedente il 10%;  
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.  
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:  
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;  
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.  
Al turista che receda dal contratto prima della partenza ai fini delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall'art. 7, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale in misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura. L'eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.

Nel caso di gruppi preconstituiti tali somme verranno onorate di volta in volta alla firma del contratto.  
**11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA**  
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.  
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

### 12. SOSTITUZIONI

Il turista rinunciato può farsi sostituire da altra persona sempre che:  
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e la generalità del cessionario;  
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;  
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;  
d) il turista rimborsi all'organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.  
L'cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.  
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

### 13. OBBLIGHI DEI TURISTI

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.  
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificare l'aggiornamento presso le competenti Autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito [www.viaggiareiscuit.it](http://www.viaggiareiscuit.it) ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandosi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all'intermediario o all'organizzatore.

I turisti dovranno informare l'intermediario e l'organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.  
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale soggiorno.

I turisti dovranno inoltre attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o l'intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimborso.  
Il turista è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esecuzione del diritto di surrogazione di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.  
Il turista comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

Il turista è sempre tenuto ad informare l'intermediario e l'organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc...) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

### 14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espressioni e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio è riferito, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo ed nei depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.

### 15. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte dal turista nei confronti dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.  
L'intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme in vigore in materia, salvo l'esonerazione di cui all'art. 46 Cod. Tur.

### 16. LIMITI DEL RISARCIMENTO

I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V., dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

### 17. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.  
L'organizzatore e l'intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.  
**18. RECLAMI E DENUNCE**  
Ogni reclamo nell'esecuzione del contratto deve essere contestato dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accomodatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell'art. 1227 c.c.  
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza – sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell'averne il ricevimento, all'organizzatore o all'intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

### 19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPIATTO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o dell'intermediario speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti ed di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.

### 20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI

Ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 67 Cod. Tur. l'organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte - in tal caso l'organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.  
**21. FONDO DI GARANZIA** (art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell'intermediario o dell'organizzatore:  
a) rimborso del prezzo versato;  
b) rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.

Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L'organizzatore e l'intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall'art. 6 del DM 349/99.

### ADDENDUM

#### CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

##### A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; art. 17 a 23, art. 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuzioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato è tenuto a ritardare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

##### B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

Ai tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2, art. 13, art. 18.  
L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relative al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).





## Le normative per le Agenzie Di Viaggi nelle Regioni Italiane

**ABRUZZO** - Legge regionale 12-01-1998 e legge regionale n. 24/2003- deposito cauzionale € 25.000,00 - art. 11

**BASILICATA** - Legge regionale 29 marzo 1999, n.8 “Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo”. art. 14 da 40 a 100 milioni.

**CALABRIA** - Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 “Riordino dell’organizzazione turistica regionale”. Dall’articolo 17 all’articolo 30

**CAMPANIA** - deposito cauzionale, deliberazione g. r. n. 9037 del 23/12/1998, da prestare anche mediante polizza fidejussione bancaria o assicurativa di euro 77468,54

**EMILIA ROMAGNA** - Legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. abrogazione della l.r. 26 luglio 1997, n. 23 (disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo) testo coordinato con le modifiche apportate da: l.r. 12 febbraio 2010, n. 4 articolo 13 - 43.038,07 euro

**FRIULI-VENEZIA GIULIA** - Legge regionale n. 2 del 16/01/2002 “Disciplina organica del turismo”. articolo 48. modificata da: Legge regionale 13/2002; Legge regionale 18/2003, Legge regionale 18/2004; Legge regionale 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera da art. 6, comma 84, Legge regionale 15/2005; Legge regionale 29/2005; Legge regionale 7; Legge regionale 30/2007

**LAZIO** - Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 “organizzazione del sistema turistico laziale. modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche- deposito cauzionale di 20.000,00 euro.

**LIGURIA L.R. 1 aprile 2014, n. 7 “ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI”. ABROGATO** deposito cauzionale

**LOMBARDIA** - Legge regionale 16 luglio 2007 n. 15 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” articolo 90 . (euro 20.657,00).

**MARCHE** - Legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “ Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”. art. 63 (deposito cauzionale) euro 50.000,00 (d.g.r. n. 688 del 25 giugno 2007)

**MOLISE** - Legge regionale 25 ottobre 1996, n. 32 “Disciplina dell’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo”.

**PIEMONTE** - Legge regionale 30 marzo 1988, n. 15. (Testo coordinato) “Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo”. Modificata da Legge regionale 22/09, Legge regionale 38/2009

**PUGLIA** - Legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 recante “Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo”. - Deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2008, n. 2380 Legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 “Trasferimento alle Province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo” – Art. 13 - Esame di idoneità per direttore tecnico – Determinazione dei criteri, modalità e termini per le prove di esame, scritte e orali.

**SARDEGNA** - Legge regionale 13 luglio 1988 n. 13 “Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo. modificata dall’ art. 32 l.r. 12/6/2006, n. 9 e dall’art. 13 della l.r. n. 20/2006 articolo 10 - lire 30.000.000, rivalutata ogni quinquennio a far data dal 1° gennaio 1990

**SICILIA** - Regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523 “Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo” - - Legge regionale 06 aprile 1996 n. 27 recante “Norme per il turismo”. Articolo 9. - Regione siciliana Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Circolare 13 marzo 2000, n. 518 “Direttive per l’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo”. - Regione siciliana Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Circolare 13 marzo 2000, n. 521 “Direttive in tema di formulazione di programmi di viaggio”. - Regione siciliana Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Decreto 6 giugno 2002 “Individuazione di tipologie di imprese turistiche ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2”.- Legge regionale 15 settembre 2005 n. 10 “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziaria urgenti”. Articoli 14 e 15.- DEPOSITO cauzionale lire 50.000

**TOSCANA** - Legge regionale 23 marzo 2000 n. 42 recante “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”

modificata dalla Legge regionale 17 gennaio 2005, n. 14 Titolo II Capo V, artt. 82-97 disciplina le agenzie di viaggio.

**REGIONE TRENINO ALTO ADIGE - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO** - Legge provinciale febbraio 2002, n. 3 recante “Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo”.

**REGIONE TRENINO ALTO ADIGE - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO** - LEGGE PROVINCIALE 17 marzo 1988, n. 9 Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo Modificata da LP n.10/1997; LP n. 1/2002; LP n. 3/2005; LP n. 2/2009 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 gennaio 2006, n. 2 -55/Leg “Regolamento di esecuzione degli articoli 6 e 7 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo)”

**UMBRIA** - Legge regionale 27 dicembre 2006 n. 18 Titolo III Capo I, art. 63-79 recante “Legislazione turistica regionale” DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 150 DEL 25/02/2008 OGGETTO: Legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18. – Articoli 77, comma 2 e 108, comma 4, lett. g). Atto di indirizzo sui criteri per l’iscrizione all’elenco provinciale delle associazioni nazionali senza scopo di lucro che svolgono attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni per i propri associati. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 152 DEL 25/02/2008 OGGETTO: Legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 – articoli 65, comma 2 e 108, comma 4, lett. E). Atto di indirizzo per l'accertamento dei requisiti di conoscenze e attitudini professionali per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 60 DEL 26/01/2009 OGGETTO: D.P.C.M. 13 settembre 2002 - L.r. 27 dicembre 2006, n. 18 - Atto di indirizzo sui criteri di verifica della denominazione delle agenzie di viaggio e turismo

**VALLE D'AOSTA** - Regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523 recante “Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo”.

**VENETO** - La Legge Regionale 4 novembre 2002 n. 33 “Testo Unico in materia di turismo” disciplina l’attività di Agenzia di viaggi e turismo nel Capo III art. 62-81), il quale ha espressamente abrogato la normativa precedente (L.R. n. 44/97).

## CAPITOLO XII

### IL TURISMO NAUTICO: DEMANIO MARITTIMO E PORTI TURISTICI PER LA NAUTICA DA DIPORTO

#### 12.1 DEMANIO MARITTIMO

L'articolo 117 della Costituzione attribuisce alle Regioni potestà legislativa esclusiva in materia di demanio marittimo, non mutando la titolarità dominicale dello Stato sui beni demaniali. La proprietà dei beni del demanio marittimo, con esclusione dei porti di rilevanza nazionale ed internazionale, trasferita alle Regioni, in virtù del combinato disposto degli articoli 5, 1° comma, lettera a), e 3, 1° comma, lettera a) del d.lgs. 28 maggio 2010 n. 85, *federalismo demaniale*<sup>102</sup>.

Le funzioni amministrative relative ai beni demaniali sono assegnate ai Comuni, salvo deroga là dove si riscontri l'esigenza di assicurarne l'esercizio unitario da parte dello Stato. (articolo 118 della Costituzione). Le funzioni regionali e comunali, in materia di demanio marittimo, sono condizionate da due limiti: il potere statale di indirizzo e coordinamento e la titolarità dominicale dei beni che resta, ancora per poco tempo, allo Stato. Ciò comporta una scissione tra esercizio di atti di gestione in relazione all'utilizzo dei beni demaniali, di competenza dei Comuni ed esercizio di atti destinati ad incidere sulla sfera dominicale del bene, di esclusiva competenza dello Stato. A causa di questa scissione: il rilascio della concessione rientra tra le competenze del Comune, ai sensi dell'articolo 105, 2° comma, lettera l), del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e articolo 9, 6° comma, legge 135/2001, nel limite di potere generale di indirizzo e coordinamento statale, mentre fissazione e riscossione dei canoni spettano allo Stato.

**Il codice civile, tra i beni che costituiscono il patrimonio della PA, distingue i beni demaniali individuati e disciplinati agli artt. 822, 824 e 825 cc ed i beni patrimoniali indisponibili (cfr gli artt. 826 e 830 cc).**

I beni demaniali possono essere soltanto beni immobili o universalità di immobili e debbono necessariamente appartenere ad un ente pubblico territoriale.

I beni demaniali, in ragione della loro funzionalizzazione al pubblico interesse, soggiacciono ad un regime giuridico particolarmente limitativo. Essi, infatti, non possono essere usucapiti, sono inalienabili, non possono formare oggetto di pignoramento ed espropriazione forzata da parte di privati né di espropriazione per pubblica utilità (si veda l'art. 4 del DPR n 327/2001), possono formare oggetto di diritti in favore dei terzi solo nei limiti in cui tale facoltà sia espressamente e legislativamente prevista.

I beni demaniali debbono, poi, distinguersi nel demanio necessario di cui al comma 1 dell'art. 822 cc che individua le tre specie del demanio marittimo, idrico e militare e che è di necessaria appartenenza statale, con la sola eccezione dei porti lacuali, ormai regionali e nel demanio accidentale costituito da beni che possono essere di proprietà privata o pubblica (dello Stato, delle Regioni o degli enti locali) e che formano parte del demanio solo in questa seconda eventualità (strade autostrade, aerodromi, acquedotti e il cd demanio culturale).

I beni demaniali possono acquisire la demanialità in forza della loro ontologica conformazione; è il caso del demanio naturale o artificiale necessario oppure per effetto di uno specifico atto di destinazione pubblicistica impresso ad un bene altrimenti suscettibile di un diverso uso.

Con riferimento a tale ultima categoria di beni demaniali, si è posta in giurisprudenza la questione di individuare i presupposti della sdemanializzazione e, in particolare, il problema se questa possa verificarsi anche per effetto di un contegno omissivo prolungato da parte della PA; la giurisprudenza amministrativa, pur ammettendo che la sdemanializzazione possa avvenire con dichiarazione espressa o tacitamente ha, tuttavia, escluso la sufficienza di un contegno meramente omissivo.

Talvolta la PA redige, con riferimento ai beni demaniali, appositi elenchi; l'inclusione negli elenchi tuttavia ha una valenza meramente dichiarativa e costituisce una mera presunzione semplice in ordine all'appartenenza del bene alla PA nonché in ordine alla sua natura demaniale.

La PA, a mente dell'art. 832 cc, può tutelarsi contro eventuali violazione dei diritti che vanta sui beni demaniali con gli strumenti privatistici (azioni possessorie o manutentive) ovvero con strumenti pubblicistici.

L'autotutela amministrativa con riferimento ai beni demaniali può, poi, estrinsecarsi in un'autotutela decisoria o in

---

<sup>102</sup> Art. 3 (comma 3), Art. 5 del d.lgs. 85/2010 – Art. 17 della l. 106/2011 – Art. 27 del d.l. 201/2011

un'autotutela esecutiva (sgomberi d'ufficio esecuzioni in danno ecc). I due strumenti sono alternativi sicchè, ove la PA elegge una via, rinuncia all'altra.

Come noto, i beni demaniali possono formare oggetto di diritti in favore di terzi a mezzo di un atto di concessione; si tratta di un provvedimento amministrativo cui accede un contratto regolante gli aspetti economici. Con la concessione, il concessionario acquista il diritto d'uso del bene demaniali e la facoltà di escludere terzi dal diritto di godere del bene demaniale concesso anche attraverso gli strumenti pubblicistici dei quali originariamente risultava titolare la PA concedente. Nei confronti di questa il privato vanta posizioni di diritto soggettivo in relazione all'esecuzione del contratto e di interesse legittimo in relazione ad eventuali provvedimenti di autotutela.

*Art. 822 cc - Demanio pubblico. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [28, 692 c. nav.]; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi [28, 692 c. nav.]; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.*

### **Il regime delle concessioni demaniali marittime ad uso-turistico ricreativo in Italia e il diritto dell'Unione europea.**

Nel gennaio 2009 la Commissione Europea ha trasmesso al Governo Italiano un documento di infrazione in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime.

Il legislatore italiano, con la Legge 15.12.2011 n. 217, ha introdotto specifiche disposizioni sia al fine di chiudere la ben nota procedura d'infrazione, di cui sopra, n. 2008/4908 sia al fine di assicurare un quadro normativo stabile, che possa coniugare il rispetto dei principi comunitari con lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico - balneare - ricreativa. In particolare l'art. 11 della legge citata, per il perseguimento di tali finalità, ha previsto che il Governo sia delegato ad adottare, su proposta dei Ministri competenti e previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo i principi e criteri direttivi ivi enunciati. Il Senato, nel corso della seduta del 5.05.2011, aveva approvato all'unanimità un ordine del giorno con cui chiedeva al Governo di impegnarsi ad agire presso la Commissione europea per rappresentare le peculiarità del comparto delle imprese turistico-balneari italiane e le ragioni che impediscono di applicare nel mercato interno la Direttiva 2006/123/CE del 12.12.2006, cd. direttiva servizi. Tuttavia, l'Esecutivo, a tutt'oggi, non ha fatto sapere quali passi concreti abbia fatto in questa direzione. Il comparto balneare italiano è costituito per la stragrande maggioranza da micro e piccole imprese, a conduzione familiare, al di là dell'assetto societario che assumono. Esse esercitano la loro attività, in forza di un titolo concessorio, su un tratto di arenile appartenente al demanio marittimo di estensione limitata e, in ogni caso, adeguata alla loro struttura. Sono proprietarie degli impianti, degli arredi, delle attrezzature da cui è costituito lo stabilimento balneare che gestiscono. Nel passato, il legislatore italiano aveva introdotto le norme relative al diritto di insidenza e al rinnovo automatico al fine di assicurare la stabilità e la continuità dell'attività economica. Infatti, nessun operatore economico potrebbe mai assumere il rischio di investire capitali in una qualunque attività commerciale, in assenza delle certezze di poter continuare e sviluppare l'attività intrapresa nel futuro o di potersi vedere riconosciuto il valore commerciale della propria impresa.

### **La Direttiva Bolkestein e le Concessioni Demaniali**

La Direttiva comunitaria 2006/123/CE è stata scritta e proposta dall'ex Commissario Europeo per la Concorrenza e il Mercato Interno della UE, Frits Bolkestein. La proposta è stata approvata all'unanimità dalla Commissione Europea, presieduta all'epoca da Romano Prodi.

**Obiettivo** “eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri nonché garantire ai destinatari e ai prestatori la certezza giuridica necessaria all'effettivo esercizio di queste due libertà fondamentali del trattato.”

Il legislatore comunitario vuole abbattere le barriere economiche e strutturali che, di fatto, ancor oggi non consentono la piena libertà di circolazione e la completa e garantita libertà di stabilimento.

In particolare si contesta all'Italia in ordine alle concessioni demaniali delle spiagge:

- la compatibilità del diritto preferenziale di insidenza di cui all'art. 37 cod. nav. con i principi di cui all'art. 43 Trattato Ce e dell'art.12 di cui alla direttiva servizi n. 2006/123/CE;
- la compatibilità del rinnovo automatico della concessione alla scadenza sessennale di cui all'art. 1, c. 2, d.l.

400/1993, conv. L. 494/1994, e successivamente modificato dall'art. 10 L. 88/2001.

A parere della Commissione Europea detti due aspetti contrastano con i principi di libertà di stabilimento delle imprese comunitarie (art. 43 Trattato CE) e di imparzialità, trasparenza e pubblicità delle procedure di selezione dei concessionari (art. 12, direttiva 2006/123/CE).

### **AMBITO APPLICATIVO:**

Tra i settori che coinvolgono detta direttiva si parla di “servizi ai consumatori, quali i servizi nel settore del turismo, compresi i servizi ricreativi, i centri sportivi, i parchi di divertimento”, ricomprendendosi fra i destinatari della normativa anche le imprese turistico-balneari esistenti nel nostro territorio.

### **Il Sistema Normativo delle Concessioni Balneari in Italia**

Il sistema vigente della normativa di settore.

Il demanio marittimo, nel nostro Paese, è regolato oltre che dall'art 822 c.c. in ordine al demanio pubblico, da alcune leggi speciali ed in particolare:

- Art. 36 del codice della navigazione dispone al primo comma che:

*“L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.”*

- Art. 37 del medesimo codice dispone che:

*“Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico”.*

Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. E' altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.

Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata.”

- L'articolo 1 del d.l. n. 400/1993 ha stabilito che “la concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione” e che (comma 2) tali concessioni avrebbero avuto, sic et simpliciter, durata quadriennale ovvero altra durata concessa e autorizzata a partire da motivata richiesta degli interessati”;

- la legge n.88/2001 (“Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime”) all'articolo 10 (“Disposizioni concernenti le concessioni dei beni demaniali marittimi”), ha introdotto il meccanismo del rinnovo automatico della durata delle concessioni demaniali marittime, posto che “le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione”, quest'ultimo inciso facendo salvo il potere di “revoca delle concessioni” previsto nel Codice anzidetto.

- La legge n. 296/2006 ha modificato l'articolo 3 del d.l. n. 400/1993 prevedendo la possibilità di essere titolari di concessioni demaniali marittime per una durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 20 anni “in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni”;

### **IL CANONE DELLA CONCESSIONE:**

La nuova disciplina dettata dalla legge finanziaria 2007 modifica il precedente impianto normativo, prevedendo per la prima volta un'articolazione dei criteri di quantificazione dei canoni. Accanto al canone tabellare, che continua ad applicarsi per alcune tipologie di beni demaniali oggetto di concessione, viene introdotto un canone commisurato al valore di mercato, sia pure mitigato da alcuni accorgimenti e abbattimenti.

L'ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA:

*L'articolo 12 della direttiva prevede che "qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento". In tali casi "l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami".*

Per effetto della "direttiva servizi", le concessioni sul demanio marittimo non potranno più essere rinnovate automaticamente, non valendo più il diritto di insistenza, ma anzi dovranno essere oggetto di un bando con procedura di evidenza pubblica alla scadenza temporale di ogni concessione.

Il concessionario di un'area demaniale, sulla quale abbia ottenuto l'autorizzazione ad edificare opere rimovibili, è titolare di un diritto reale su beni demaniali "assimilabile" al diritto di superficie regolato dall'art. 952 cod. civ. avente natura temporanea e soggetta ad una peculiare regolamentazione in ordine al momento della sua modificazione, estinzione o cessazione.

L'art. 49 del codice della navigazione dispone che "...quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione, con restituzione del bene demaniale al pristino stato", richiama in pratica l'istituto dell'accessione, di cui all'art. 934 cod. civ. - con deroga al principio dell'indennizzo, di cui al successivo art. 936 - va interpretato nel senso che l'accessione si verifica "ipso iure", al termine del periodo di concessione.

A norma dell'art. 49 del codice della navigazione, sono soggette ad accessione, al termine del rapporto concessorio, solo le opere "non amovibili", nel presupposto che per tali opere, destinate a restare sul territorio o ad essere distrutte, debba assicurarsi la piena disponibilità per l'ente proprietario del suolo, a fini di corretta gestione delle medesime nell'interesse pubblico.

Una recentissima sentenza del Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale (26.05.2010) ha dichiarato che "può giustificare l'inapplicabilità del principio dell'accessione gratuita, fortemente penalizzante per i superficiari, quando il titolo concessorio preveda forme di rinnovo automatico e preordinato in precedenza rispetto alla data di naturale scadenza della concessione, tanto da figurare il rinnovo stesso, al di là del nomen juris, come una vera e propria proroga, protraendosi il medesimo rapporto senza soluzione di continuità".

Questa sentenza potrebbe aprire le porte ad un eventuale indennizzo che lo Stato od il "nuovo" concessionario dovrebbe corrispondere al "vecchio" per caso di mancato rinnovo della concessione a seguito di miopia del legislatore, in quanto quest'ultimo, altrimenti, avrebbe diritto di demolire tutti i manufatti dal medesimo costruiti, rendendo assolutamente inappetibile l'acquisizione degli stabilimenti balneari da parte dell'Agenzia del Territorio, in quanto l'Agenzia di fatto non acquisirebbe che "rena".

## **I PROVVEDIMENTI DELLO STATO ITALIANO:**

### ***IL DECRETO MILLE PROROGHE:***

Con l'approvazione della Legge n 25 del 26/2/2010 con il quale è stato convertito in legge il decreto Milleproroghe è stato abrogato il secondo periodo dell'art. 37 del Codice della navigazione, sopprimendo il diritto di insistenza per il rinnovo della concessione ed è stata prorogata al 31 dicembre 2015 la proroga delle concessioni demaniali e conferma il disposto dell'art. 3 comma 4 bis della legge 494/93 attinente alla possibilità per gli imprenditori di correlare l'ammontare degli investimenti con la durata della concessione.

### ***IL FEDERALISMO DEMANIALE:***

Con il Decreto Legislativo n. 85 del 28 Maggio 2010 sul c.d "federalismo demaniale", è stata attribuita la titolarità di gran parte dei beni del demanio dello Stato alle Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane. Detto decreto, in effetti non cambia nulla della disciplina delle concessioni demaniali marittime e dei canoni che vengono pagati per esse.

Il 1° comma dell'art. 4 stabilisce, che i beni del demanio marittimo non entrano a far parte del patrimonio disponibile delle Regioni (restando, quindi, nel patrimonio indisponibile di esse), a differenza della maggioranza dei beni demaniali trasferiti, e che essi restano assoggettati al regime stabilito dal Codice Civile, dal Codice della Navigazione, dalle leggi statali e regionali (comprese, quindi, la Legge 296/2006 - Legge Finanziaria per il 2007, che prevede gli attuali canoni di concessione e tutte le Leggi Regionali che disciplinano il rilascio delle concessioni demaniali marittime) e dalle

norme comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza (Direttiva CE 123/2006, la Direttiva “Bolkestein” sulla concorrenza nel settore dei servizi). Su questi beni non possono, quindi, essere costituiti diritti di superficie. Inoltre preme evidenziare, come le Regioni non abbiano in ogni caso la competenza legislativa per determinare la misura dei canoni delle concessioni demaniali marittime, dato che tale facoltà è attribuita allo Stato, ai sensi del 3° comma dell’art. 117 della Costituzione.

### **IL TENTATIVO DEL DECRETO SVILUPPO “IL DIRITTO DI SUPERFICIE”:**

Inizialmente il Decreto Sviluppo proponeva che “Fermo restando il diritto di passaggio sulle spiagge che è inviolabile, tutto ciò che è terreno su cui insistono gli insediamenti turistici (chioschi, stabilimenti balneari, strutture ricettive) sarà oggetto di diritto di superficie che dura 90 anni (poi ridotto a 20 anni).”

Il Governo nell’attuazione del Decreto Sviluppo è stato costretto a fare marcia indietro. Il diritto di superficie ventennale sulle spiagge oltre ad essere una minaccia per l’ambiente e per le coste italiane, di fatto rappresentava un rischio anche per le migliaia di imprese del settore balneare. Allo scadere del diritto di superficie infatti la titolarità delle costruzioni realizzate veniva acquisita automaticamente al demanio.

## **12.3 PORTI TURISTICI**

I porti costituiscono, ai sensi dell’articolo 822, 1° comma, del codice civile, e dall’articolo 28 del codice della navigazione, parte integrante del demanio marittimo, pertanto, allo scadere della concessione amministrativa, (in genere cinquant’anni) diviene demaniale per effetto della devoluzione di cui all’articolo 49 del codice della navigazione. Infatti, anche se il porto viene classificato come turistico, non viene alterata la sua natura giuridica che rientra nelle materie di competenza statale di cui all’articolo 117 2° comma della Costituzione. La sua regolamentazione non può essere ricompresa nell’ambito del turismo, implicando la competenza residuale dell’articolo 117 comma 4° della Costituzione. La prima norma che ha creato un collegamento giuridico tra struttura portuale e turismo è stata sancita dall’articolo 29, legge 25 aprile 1986, n. 193, che definisce punti di ormeggio quelle strutture ricettive che, con proprie opere ed attrezzature installate lungo il litorale marino o all’interno dei porti classificati, permettono l’assistenza alle unità da diporto. La legge 28 gennaio 1994, n. 84 ha riordinato la legislazione in materia portuale, ha menzionato esplicitamente tra la classificazione dei porti: all’articolo 4, 3° comma, lettera e) *turistica e da diporto*. La precedente normativa di riferimento: r.d. 2 aprile 1885, n. 3085, non aveva considerato i porti turistici. Del resto il turismo nautico ha una storia piuttosto recente.

**Il d.p.r. 2 dicembre 1997, articolo 2.** 1. Sono strutture dedicate alla nautica da diporto:

- a) *il «porto turistico», ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’aprestamento di servizi complementari;*
- b) *l’«approdo turistico», ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’aprestamento di servizi complementari;*
- c) *i «punti d’ormeggio», ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.*

Lo stesso d.p.r. 2 dicembre 1997, legittima l’intervento dei privati nella realizzazione dei porti turistici e ne disciplina le modalità amministrative.

**L’articolo 31 del codice del turismo**, rappresenta un passo significativo nel processo di semplificazione, volto ad assicurare che la realizzazione di opere di interesse turistico-ricreativo, rivolte alla nautica da diporto, non necessita di ulteriori titoli abilitativi e demaniali, nel caso in cui sia stata assentita una concessione demaniale marittima e lacuale, anche provvisoria.

1. *Ferma restando l’osservanza della normativa statale in materia di tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e aprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo*

*abilitativo edilizio e demaniale, ferma restando la quantificazione del canone in base alla superficie occupata. Sono comunque fatte salve le competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale.*

La gestione dei porti turistici, non essendo regolamentata da norme specifiche, va inquadrata in quella generale delle concessioni di beni demaniali marittimi.

La legge 16 marzo 2001, n. 88 “Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime”, ha definito le competenze amministrative, distinguendo tra: statali e regionali. Art. 9. (Conferimento alle regioni di funzioni amministrative nei porti di rilevanza regionale)

1. All'articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le parole da: «tale conferimento» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «*tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002*». Pertanto, *nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale*, la competenza amministrativa è dello Stato; *nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale*, la competenza amministrativa è delle Regioni.

2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo ricadenti nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, le regioni acquisiscono, con riferimento alla compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi, il parere della competente autorità marittima.

A queste disposizioni segue il testo novellato dell'articolo 118 della Costituzione che devolve ai Comuni le funzioni non attribuite dalla legge statale allo Stato o alle regioni.

## 12.3 NAUTICA DA DIPORTO

**Legge 8 luglio 2003, n. 172** Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico

**Decreto Legislativo 8 luglio 2005, n. 171 CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO** e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172. (testo aggiornato alla l. 24 marzo 2012, n.27).

**DECRETO 29 luglio 2008 , n. 146** “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 1 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”.

**Decreto Legislativo 8 luglio 2005, n. 171. Articolo - 1 comma 2.** *Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista) unità da diporto: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto; - comma 3.* *Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.*

Art. 3 - Unità da diporto 1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

- a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
- b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
- c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
- d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).

L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto é annotata nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le



suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, l'esercente presenta all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorità, deve essere tenuta a bordo.

Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite.

La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di unità da diporto è regolata dall'articolo 2054 del codice civile, il risarcimento di eventuali danni si prescrive entro il termine di due anni (articolo 2947 del, 2° comma del codice civile, cui rinvia l'articolo 40, 1° comma del codice della nautica da diporto). L'articolo 123 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 sancisce il divieto di porre in acque ad uso pubblico, o aree a queste equiparate, unità da diporto provviste di motore, che non siano coperte da assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso terzi (articolo 2054 codice civile).

#### **Decreto Legislativo 8 luglio 2005, n. 171 CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO Art. 2 - *Uso commerciale delle unità da diporto***

1. L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:

- a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
- b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
- c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o extraeuropei, l'esercente presenta all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorità, deve essere mantenuta a bordo.

4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite.

#### **DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITA' DA DIPORTO E SULLA MEDIAZIONE**

CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172. (testo aggiornato alla l. 24 marzo 2012, n. 27).

##### Capo I - Locazione di unità da diporto Art. 42 - Locazione e forma del contratto

1. La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato.
2. Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.
3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.
4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata dal comma 3.

#### Art. 43 - Scadenza del contratto

1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell'unità da diporto.
2. Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.

#### Art. 44 - Prescrizione

1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 43, dalla riconsegna dell'unità.

#### Art. 45 - Obblighi del locatore

1. Il locatore è tenuto a consegnare l'unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

#### Art. 46 - Obblighi del conduttore

1. Il conduttore è tenuto ad usare l'unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.

#### Art. 47 - Noleggio di unità da diporto

1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
2. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.

#### Art. 48 - Obblighi del noleggiante

1. Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l'unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

#### Art. 49 - Obblighi del noleggiatore

1. Nel noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.

Art. 49 bis - Noleggio occasionale 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, può effettuare, in forma occasionale attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.

## CAPITOLO XIII

### PROMOZIONE DELL'ECCELLENZA TURISTICA ITALIANA

Titolo V del decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011, "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo"

Ordinamento del turismo

#### 13.1 I CIRCUITI NAZIONALI DI ECCELLENZA (art. 22 codice del turismo)

Nel titolo V (articoli da 22 a 30) vengono definite le tipologie dei prodotti turistici, individuando i relativi circuiti di eccellenza, nell'ottica di incentivare la promozione di settori specifici: il turismo della natura; il turismo della montagna; il turismo del mare; il turismo dei laghi e dei fiumi; il turismo religioso; il turismo enogastronomico; il turismo termale; il turismo dello sport e del golf; il turismo congressuale; il turismo giovanile; il turismo del made in Italy; il turismo delle arti e dello spettacolo e il turismo culturale. In particolare, al turismo culturale è dedicato uno specifico capo che individua appositi strumenti di valorizzazione, in chiave turistica, del grande patrimonio del nostro Paese, da attuare, in sinergia con il Ministero per i Beni e le attività culturali e con gli enti territoriali; Inoltre, anche in un'ottica di necessaria destagionalizzazione del settore, vengono riordinate le norme sul turismo sociale, adeguando la disciplina in tema di Buoni Vacanza quale fondamentale strumento che permette l'erogazione di un contributo dello Stato alla fasce più deboli della popolazione.

Al fine di superare la frammentazione della promozione e della strutturazione dell'offerta per promuovere circuiti virtuosi, in grado di collegare tutta l'Italia e di contribuire strategicamente a creare un'offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali, sono realizzati i circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta e dell'immagine turistica dell'Italia, corrispondenti ai contesti turistici omogenei o rappresentanti realtà analoghe e costituenti eccellenze italiane, nonché veri e propri itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventù e per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale, anche tenendo conto della capacità ricettiva dei luoghi interessati.

Essi sono individuati come segue: a) turismo della montagna; b) turismo del mare; c) turismo dei laghi e dei fiumi; d) turismo della cultura; e) turismo religioso; f) turismo della natura e faunistico; g) turismo dell'enogastronomia; h) turismo termale e del benessere; i) turismo dello sport e del golf; l) turismo congressuale; m) turismo giovanile; n) turismo del made in Italy e della relativa attività industriale ed artigianale; o) turismo delle arti e dello spettacolo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato promuove i circuiti nazionali di eccellenza nel contesto nazionale ed internazionale, anche con la partecipazione degli enti locali, delle regioni, delle associazioni di categoria e dei soggetti pubblici e privati interessati che concorrono alla formazione dell'offerta.

I sistemi turistici locali, marchi d'area (Codice del turismo - Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 - art. 23 comma 2)

#### 13.2 I SISTEMI TURISTICI LOCALI, MARCHI D'AREA (Codice del turismo - art. 23 comma 2)

La Corte cost. ha dichiarato, tra gli altri, illegittimi i commi 1 e 2 dell'art. 23 del D. lgs 79/2011, ribadendo le competenze delle regioni per la definizione delle aree a vocazione turistica.

La Commissione Europea ha evidenziato la sfida rivolta a migliorare la qualità della vita nelle regioni e nei luoghi del territorio comunitario, garantendo al contempo un'alta competitività e promuovendo lo sviluppo sostenibile. È quindi di fondamentale importanza lo studio di nuove ipotesi di sviluppo locale, che implichi una riflessione sulle risorse disponibili nel territorio da conservare e valorizzare, in grado di innescare processi riproduttivi e sostenibili nel tempo.

In questo contesto, giocano un ruolo di fondamentale importanza le cosiddette "Aree a vocazione turistica". Questo concetto è stato rivisto nella Legge di riforma del turismo n. 135/2001 (nota a piè di pagina), (abrogata dall'art. 3, lettera

l del Codice del turismo) che all'art.5 definiva i Sistemi Turistici Locali "intesi come individuazione di ambiti territoriali omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate".

La Legge 135 del 2001 ha segnato una svolta epocale nella gestione dei territori turistici. Negli anni '30 furono istituiti: le AA.AA.C.S.T.<sup>103</sup> (Aziende Autonome di Cura Soggiorno e Turismo) e gli EE.PP.T.<sup>104</sup> (Enti Provinciali per il Turismo), gli stessi furono abrogati, nelle Regioni a statuto ordinario, dalla legge n. 217 del 1983, e furono sostituiti dalle AA.PP.T. (Aziende di promozione turistica) e I.A.T. (uffici di informazione e assistenza turistica).

Si è passati da una gestione di totale competenza pubblica (enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura e soggiorno e turismo, enti locali), ad una gestione mista pubblico e privata

Per comprendere meglio, bisogna evidenziare che il Sistema Turistico Locale nasce dall'esperienza dei cosiddetti distretti industriali.

Il concetto di distretto industriale ha le sue origini nello studio dell'organizzazione industriale elaborata da Alfred Marshall nella sua opera "Principles of economics" del 1890.

Secondo Marshall i distretti sono concentrazioni di piccole e medie imprese di natura simile che partecipano a uno stesso processo produttivo in località particolari, sono forme organizzative industriali alternative, nell'organizzazione del processo produttivo per realizzare economie esterne, alla grande impresa. Le economie realizzate dai distretti sono dette economie esterne di localizzazione ma interne al distretto; in quanto viene coinvolta nel processo produttivo la comunità ivi insediata e vengono ridotti i costi transazionali di filiera.

Questa teoria, ha avuto il merito di condurre a pensare a dei Sistemi locali Territoriali, come modello per uno sviluppo endogeno o meglio "sostenibile", in una logica di futuro e "perennità", giungendo quindi anche a parlare di Sistema Locale di Offerta Turistica (SLOT).

Il Sistema Locale di Offerta Turistica è definito come " un insieme di attività e fattori di attrattiva che, situati in uno spazio definito ( sito, località, area), sono in grado di proporre un'offerta turistica articolata e integrata, ossia rappresentano un sistema di ospitalità turistica specifica e distintiva che valorizza le risorse e la cultura locali".

In base a questa definizione, gli elementi che caratterizzano uno SLOT sono: il territorio, l'offerta turistica e il sistema locale di offerta. La configurazione di uno SLOT presuppone il radicamento in uno specifico territorio di un insieme di attività integrate, il coinvolgimento di tutti gli stakeholders locali che configurano come un'offerta unitaria.

La creazione di uno SLOT presuppone quindi un'impostazione strategica e una chiara visione manageriale che prevedano una stretta interazione, in primo luogo fra gli attori locali e, in secondo, fra questi e l'insieme delle risorse del territorio (naturali, economiche, sociali, imprenditoriali organizzative).

Il territorio dello SLOT non è pertanto solo lo spazio in cui si colloca l'offerta turistica, ma diventa elemento distintivo e caratterizzante l'offerta stessa grazie ad un approccio strategico capace di combinare in maniera originale attrattive naturali e artificiali allo scopo di valorizzare le specificità locali.

L'affermazione di un sistema locale di offerta turistica permette di gestire l'offerta generata dal territorio nell'ottica di un network. La logica dire consente di far emergere e rendere visibile il turista la natura sistemica della destinazione e di ottimizzare la possibilità di costruire la vacanza individualmente, selezionando i servizi alle attrazioni presenti nella località in un contesto informativo più ampio e più strutturato. In sostanza, uno SLOT permette di soddisfare le esigenze della domanda mediante la predisposizione di prodotti turistici molto evoluti.

### Norme dei sistemi Distretti Turistici delle Regioni Italiane

**ABRUZZO** LR n. 17/2004 "Sistemi turistici locali" - D.G.R. 175/2005 Linee di indirizzo e procedure per il riconoscimento dei S.T.L.

**BASILICATA** Art. 25 LR n. 7/2003 – art. 3 LR n. 7/2008- D.G.R.2003, nn. 456 e 2586 "riconoscimento equi- valenza aree prodotto quali sistemi turistici locali"

<sup>103</sup> Le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo(AA.AA.C.S.T.) furono istituite con il regio decreto legge del 15 aprile 1926 n. 765 convertito dalla legge dell'1 luglio 1926, n. 1380, nei luoghi riconosciuti stazioni di cura soggiorno e turismo. Le stesse Aziende furono riordinate con il decreto del Presidente della Repubblica del 27 agosto 1960, n. 1042.

<sup>104</sup> Gli Enti provinciali per il turismo (EE.PP.T.) erano delle amministrazioni turistiche con competenza provinciale, istituiti con regio decreto legge del 20 giugno del 1935 n. 1425 convertito nella legge 3 febbraio 1936 n. 413, gli stessi furono successivamente riordinati con il decreto del Presidente della Repubblica del 27 agosto 1960 n. 1044.

**CALABRIA** ARTT. 6-7 LR n. 8/2008 DDG. REG. N. 47/2009 ALL. 1-2-3 “Linee di Indirizzo per il riconoscimento dei sistemi turistici locali” (Provincia)

**CAMPANIA** DDL 11/07/2008

**EMILIA ROMAGNA** art. 13/bis LR 2007, n. 2 DGR n 917-2007 (Provincia)

**FRIULI VENEZIA GIULIA**

**LAZIO** ARTT. 9-10-11 L.R. n. 13/2007 “Organizzazione del sistema turistico laziale”

**LIGURIA** Artt. 11-15 LR. N. 28/2006 OTR – DGR n. 60/07 circolare attuativa STL

**LOMBARDIA** art. 4 L:R: n. 15/2007 “T.U. Turismo” (Sistema Turistico)

**MARCHE** art. 8 LR. N.9/2006 TU DEL GIUNTA N. 1533/2006

**MOLISE\***

**PIEMONTE\***

**PUGLIA** artt.5-7 LR n. 1/2002 - Regolamento regionale n. 4/2009 – Distretti Produttivi art. 2 c. 4. l. b LR n.23/2007

**SARDEGNA** art.30 LR n. 9/2006 EE.LL.- artt. 5-6 DDG n. 34/11-2005

**SICILIA** artt. 6-7 LR n. 10/2005 art.74 LR n. 6/2009 (PO FESR 2007/2011) - Decreto Assessorato Turismo Comunicazioni, Trasporti 16/02/2010

**TOSCANA** ambiti turistici art.10 tab A TU LR n. 42/2000 LR n. 14/2005

**TRENTINO ALTO ADIGE - PROVINCIE AUTONOME BOLZANO E TRENTO**

**UMBRIA** Legge regionale 12 luglio 2013, n. 13. “Testo unico in materia di turismo”. Art. 13 (Progetti e prodotti integrati e collettivi) DDG n.6 /2002 - DDG n.11/2003

**VENETO** artt. 13-14 LR n. 33/2002 con all- A TU - DDG n. 45/CC/- 2009 programma sviluppo STL 2009.2011

\* Sono le Regioni che non hanno legiferato in merito agli STL

### [Le Aree Protette](#)

#### **LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”**

<sup>105</sup>In Italia, prima dell'attenzione all'ambiente inteso come sistema naturale, si svilupparono approcci alla tutela dei beni culturali e del paesaggio. I primi abbozzi di discussione parlamentare sulla questione della conservazione si devono all'azione di due deputati: il ravennate Luigi Rava, allora Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, ed il fiorentino Giovanni Rosadi, estensori della Legge 441 del 1905 sulla "inalienabilità dei relitti della pineta della costiera di Ravenna". In occasione della votazione finale del provvedimento, il Governo stesso fu invitato dalla Camera a "presentare un disegno di legge per la conservazione delle bellezze naturali che si connettono alla letteratura, all'arte, alla Storia d'Italia", a dimostrazione della concezione estetico-culturale che permeava la questione della tutela della natura.

Rosadi legherà il suo nome alla presentazione di una serie di progetti di legge tra cui la storica Legge 364/1909 per la tutela "delle antichità e delle belle arti", che culmineranno nella estensione, in qualità di presidente della Commissione parlamentare preposta, della legge 778/1922 "per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico", basata sul disegno di legge Benedetto Croce del 1920 e detta pertanto Legge Croce. L'atto normativo, nonostante i suoi meriti, mantiene l'impostazione strettamente estetica crociana propria del dibattito di quegli anni, con scarsa attenzione per la protezione dell'ambiente a fini scientifici o in considerazione del valore intrinseco del patrimonio naturale.

A pochi mesi dalla Legge 778, l'insediamento di Mussolini al Governo apre per l'Italia la stagione dei grandi parchi nazionali: a 10 anni dalla lettera di Giolitti al Prof. Galli Valerio, nel 1920, fu lo stesso re Vittorio Emanuele III a donare allo Stato italiano i 2.100 ettari della sua riserva di caccia affinché vi si istituisse un Parco Nazionale. Con il

---

<sup>105</sup> [http://it.wikipedia.org/wiki/Area\\_naturale\\_protetta](http://it.wikipedia.org/wiki/Area_naturale_protetta)

Regio Decreto 1584 del 3 dicembre 1922 veniva istituito il Parco Nazionale del Gran Paradiso; pochi giorni dopo, l'11 gennaio 1923, venne legalizzato anche il Parco Nazionale d'Abruzzo; nel 1934, fu istituito il Parco Nazionale del Circeo e, l'anno successivo, il Parco Nazionale dello Stelvio.

Il criterio utilizzato per le prime norme di tutela fu quello estetico, e da questo non fu esente la Legge 1497/1939 sulla tutela paesaggistica. Va comunque sottolineato che tale provvedimento fu più completo dei precedenti e, pur riconoscendo al principio di "bellezza naturale" il principio discriminante nell'indirizzare le politiche di conservazione della natura, per la prima volta introdusse un carattere di "rilevanza scientifica", rappresentato dalla "singolarità geologica" del bene destinato a tutela. Con la promulgazione della Costituzione repubblicana, le finalità scientifiche della conservazione prendono il sopravvento, con innegabili vantaggi, ma anche con rigidità e contrasti, per la tutela del patrimonio ambientale nazionale.

Il 6 dicembre 1991 è stata definita la classificazione delle aree naturali protette dalla legge quadro 394/91, costituita da 38 articoli; i primi 7 enunciano i principi generali, dall'art. 8 all'art. 21 sono trattate le aree naturali protette nazionali, dall'art. 22 all'art. 28 le aree naturali protette regionali e dall'art. 29 all'art. 38 le disposizioni finali e transitorie. L'Elenco ufficiale delle aree naturali protette (EUAP) è un elenco stilato, e periodicamente aggiornato, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per la Protezione della Natura, che raccoglie tutte le aree naturali protette, marine e terrestri, ufficialmente riconosciute. L'elenco attualmente in vigore è quello relativo al 6° Aggiornamento approvato il 27 aprile 2010 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 115 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010[1].

L'istituzione dei parchi marini è regolata dalla Legge 979/82 "per la difesa del mare" e dalla Legge quadro sulle aree protette. Il concetto ispiratore è di promuovere un "uso sostenibile" per cui le attività umane si compenetrino con gli habitat e gli ecosistemi naturali senza causare motivi di attrito.

La legge 426/1998 "nuovi interventi in campo ambientale" all'art. 2,37 recita che la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, aprendo anche ad una gestione integrata pubblico/privato delle stesse.

### ***Le aree naturali propriamente dette***

In Italia, le aree naturali protette sono riconosciute ufficialmente da parte dello Stato se rispondono a determinati criteri stabiliti dalla legge quadro 394/91 che prevede che, presso il Ministero dell'Ambiente, sia tenuto un Elenco ufficiale delle aree protette (art. 5). L'iscrizione nell'Elenco Ufficiale avviene secondo criteri definiti dal Comitato per le aree naturali protette (art. 3) ed è la condizione necessaria per l'assegnazione di finanziamenti da parte dello Stato, attraverso il Piano territoriale delle aree protette.

Attualmente il sistema delle aree naturali protette è suddiviso in parchi e riserve, istituite a livello nazionale o regionale e aree marine protette. Sulla scena di questo processo si stanno ora affacciando (a seguito dell'approvazione della legge quadro nazionale e della legge 142/90 sul decentramento delle competenze) anche le Province con la creazione di proprie aree protette.

### ***Criteri per l'iscrizione delle aree naturali protette***

Nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri di seguito descritti, stabiliti con Delibera del Comitato Nazionale per le Aree Naturali Protette del 1 dicembre 1993:

Soggetti titolati a presentare domanda di iscrizione. Il soggetto titolato a presentare domanda di iscrizione è quello che ha istituito l'area protetta, ovvero il soggetto gestore provvisto di apposita delega.

Esistenza di provvedimento istitutivo formale pubblico o privato. Può trattarsi: di una legge o provvedimento equivalente statale o regionale; di un provvedimento emesso da altro ente pubblico; di un atto contrattuale tra il proprietario dell'area e l'ente che la gestisce nel quale siano specificate le finalità di salvaguardia dell'ambiente.

Esistenza di perimetrazione. Deve esistere una documentazione cartografica comprovante la perimetrazione dell'area.

Valori naturalistici. Presenza di formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche o gruppi di esse di rilevante valore naturalistico e ambientale (art. 1, comma 2 della legge 394/91) e/o esistenza di valori naturalistici, così come previsto dall'art. 2 commi 2 e 3 della legge citata.

Coerenza con le norme di salvaguardia previste dalla legge 394/91. Ciò riguarda, tra l'altro, l'esistenza del divieto di attività venatoria nell'area. Questo comporta che, nel caso di aree protette in parte delle quali viene esercitata l'attività venatoria, potrà essere iscritta nell'Elenco solamente la parte nella quale vige il divieto di caccia.

Gestione dell'area. Deve essere garantita una gestione da parte di Enti, Consorzi o altri soggetti giuridici; oppure la gestione può essere affidata con specifico atto a diverso soggetto pubblico o privato.

Esistenza di bilancio o provvedimento di finanziamento. Deve essere comprovata l'esistenza di una gestione finanziaria dell'area, anche se questa è solamente passiva.

### *Classificazione*

Attualmente il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue:

#### ***Parchi nazionali***

Ai sensi della Legge 394/1991, art. 2, comma 1, i Parchi Nazionali "sono costituiti da aree terrestri, marine, fluviali, o lacustri che contengano uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di interesse nazionale od internazionale per valori naturalistici, scientifici, culturali, estetici, educativi e ricreativi tali da giustificare l'intervento dello Stato per la loro conservazione".

Il parco nazionale presenta una gestione di un territorio ampio, variegato, con una significativa presenza umana, è istituito e dipende dal Ministero dell'Ambiente e integra e completa la salvaguardia operata dai parchi regionali, e viceversa, occupandosi di territori alquanto vasti (almeno per la realtà italiana) e coinvolgendo diverse decine di Comuni. Oltre alla pianificazione e alla vigilanza dunque, il parco nazionale deve esaltare la sua missione di strumento di collegamento e valorizzazione delle realtà locali che devono trovare nella bellezza del territorio su cui abitano l'elemento di coesione, la risorsa chiave del loro sviluppo. Oggi, nel nostro paese, vi sono 24 parchi nazionali istituiti che coprono complessivamente oltre un milione e mezzo di ettari, pari al 5% circa del territorio nazionale.

#### ***Elenco dei parchi nazionali italiani***

##### *Parchi regionali*

Ai sensi della Legge 394/1991, art. 2, comma 2, i Parchi Regionali "Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacustri ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore ambientale e naturalistico, che costituiscano, nell'ambito di una o più regioni adiacenti, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali".

I parchi naturali regionali, oltre ad aumentare sensibilmente la complessiva superficie di territorio nazionale protetto, hanno dato l'avvio ad una stagione di dibattito e di innovazione concettuale sui temi della forma, del ruolo e della gestione delle aree protette. In particolare le aree protette regionali, sulla base delle analoghe esperienze condotte in altri Paesi europei, hanno saputo adattare il primitivo modello di parco nordamericano alla complessa realtà dell'antropizzato mondo italiano. La novità apportata da questi parchi è stata quella di aver cercato di coniugare la conservazione delle risorse naturali con l'uso sociale delle stesse e con la ricerca dello sviluppo compatibile per le popolazioni insediate. I parchi si sono così proposti come terreno di sperimentazione ecologica permanente, dove, con un nuovo approccio culturale ed economico, si riesca a definire un modello di gestione territoriale da estendere al resto del Paese. Le aree protette regionali coprono oggi una superficie di più di un milione di ettari.

#### ***Riserve naturali***

Ai sensi della Legge 394/1991, art. 2, comma 3, le Riserve Naturali "Sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacustri o marine che contengano una o più specie naturalisticamente rilevanti della fauna e della flora, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche".

Le Riserve Naturali dello Stato si dividono in varie tipologie a seconda delle priorità protezionistiche ad esse accordate. Nelle Riserve Naturali Integrali (art. 12, comma 2, lettera a) vengono rigorosamente tutelate le risorse naturali limitando la presenza umana a scopi strettamente scientifici e di sorveglianza. Nelle Riserve Naturali Orientate (art. 12, comma 2, lettera b) l'indirizzo gestionale è volto ad una fruizione controllata e proporzionata alle caratteristiche ambientali dei territori. In tali Riserve vengono messe in atto strategie di gestione finalizzate non solo alla conservazione ma anche allo sviluppo delle piene potenzialità naturalistiche dei territori. Inoltre vi sono promossi programmi di educazione naturalistica per favorire forme di turismo compatibile più rispettose e consapevoli nei confronti dell'ambiente. Le Riserve Naturali Biogenetiche sono volte principalmente alla tutela di aree prioritarie per la tutela del patrimonio genetico delle specie animali e vegetali presenti.

Elenco delle riserve naturali statali italiane - Elenco delle riserve naturali regionali italiane

### *Zone umide*

Le zone umide sono costituite da paludi, aree acquitrinose, torbiere oppure zone di acque naturali od artificiali, comprese zone di acqua marina la cui profondità non superi i sei metri (quando c'è bassa marea) che, per le loro caratteristiche, possano essere considerate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. Il fattore limitante in tali aree è rappresentato dall'elemento acqua, il cui livello può subire nel corso dell'anno oscillazioni anche di notevole rilievo. Tali ecosistemi sono quindi aree a rischio, soggette a forti impatti ambientali. Le zone umide e le comunità vegetali di piante acquatiche hanno subito nel corso di questo secolo una riduzione nel numero, nell'estensione e nelle loro qualità e complessità. Cause di tale declino sono: interrimenti naturali, bonifiche (da ricordare che la stessa Costituzione Italiana all'art. 44 considera l'intervento di bonifica di tali aree quale azione preliminare per il "razionale sfruttamento del suolo"), drenaggi, ma anche inquinamento.

La Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, è stata firmata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971. L'atto viene siglato nel corso della "Conferenza Internazionale sulla Conservazione delle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici", promossa dall'Ufficio Internazionale per le Ricerche sulle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici (IWRB- International Wetlands and Waterfowl Research Bureau) con la collaborazione dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN - International Union for the Nature Conservation) e del Consiglio Internazionale per la protezione degli uccelli (ICBP - International Council for bird Preservation). L'evento internazionale determina un'autorevole svolta nella cooperazione internazionale per la protezione degli habitat, riconoscendo l'importanza ed il valore delle zone denominate "umide", ecosistemi con altissimo grado di biodiversità, habitat vitale per gli uccelli acquatici.

### *Aree marine protette*

Le aree marine protette (la cui istituzione è regolata dalla Legge 979/1982 "per la difesa del mare" e dalla Legge 394/1991 (Legge quadro), sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Ogni area è suddivisa in tre tipologie di zone con diversi gradi di tutela. La tipologia di queste aree varia in base ai vincoli di protezione, ma in linea di massima sono costituite da tratti di mare, costieri e non, in cui le attività umane sono parzialmente o totalmente limitate. Ad oggi, in Italia, le aree marine protette istituite ai sensi delle citate leggi sono 30 e tutelano complessivamente circa 2.661.719 ettari di mare.

### *Altre aree protette*

Sono aree che non rientrano nelle precedenti classificazioni; ad esempio: Aree Naturali Protette Regionali, monumenti naturali, parchi suburbani, parchi provinciali, oasi di associazioni ambientaliste (WWF, Pro Natura, LIPU, Legambiente). Possono essere a gestione pubblica o privata, con atti contrattuali quali concessioni, o forme equivalenti. Particolarmente interessanti sono gli istituti e le aree destinate alla protezione della fauna selvatica previste dalla Legge 157/1992 e la cui estensione complessiva deve essere compresa tra il 20 e il 30% della superficie agro-silvo-pastorale (SAU) provinciale. Più in dettaglio tali aree sono costituite da:

- a) Oasi di protezione (art. 10, comma 8, lettera a) destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- b) Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC, art. 10, comma 8, lettera b), destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
- c) Centri Pubblici di Riproduzione della Fauna Selvatica allo stato naturale (art. 10, comma 8, lettera c), ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone.

### *Siti natura 2000*

### **I Marchi D'area dell'unione Europea**

REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009 DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) L 78/1 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 24.3.2009

REGOLAMENTO (CE) N. 2868/95 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1995 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (abrogato dal REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009 DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2009) (GU CE n. L 303 del 15.12.1995, pag. 1)

REGOLAMENTO (CE) N. 2869/95 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1995 - tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (GU CE n. L 303 del 15.12.1995, pag. 33)



Il merito principale del sistema del marchio d'area comunitario consiste nel consentire alle imprese di contrassegnare i propri prodotti e servizi allo stesso modo su tutto il territorio dell'Unione europea. Tramite un unico procedimento di registrazione presso l'Ufficio di armonizzazione nel mercato interno (UAMI) le imprese possono ottenere un marchio che beneficerà successivamente di una protezione uniforme e produrrà i suoi effetti su tutto il territorio comunitario.

Il sistema del marchio comunitario si fonda su un "regolamento base" del Consiglio dell'Unione europea [regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, (abrogato dal REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009 DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2009) sul marchio comunitario] ("RMC"), come successivamente modificato in più occasioni, nonché su alcuni regolamenti della Commissione, anch'essi modificati diverse volte, che rispettivamente stabiliscono le modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario, le tasse dovute all'UAMI e il regolamento di procedura delle Commissioni di ricorso dell'UAMI. I vari regolamenti sono disponibili in versione consolidata che incorpora le diverse modifiche, nonché in versione originale (ivi compresi i regolamenti modificativi).

Il marchio comunitario è un marchio valido nell'intera Unione europea, registrato presso l'UAMI conformemente alle condizioni stabilite nei regolamenti sul marchio comunitario.

Ambito e validità - Un marchio comunitario è valido in tutto il territorio dell'Unione europea. È impossibile limitare la portata geografica della tutela solo ad alcuni Stati membri.

Il marchio comunitario è valido per dieci anni e può essere rinnovato indefinitamente per periodi di ulteriori dieci anni.

Livello di protezione - Un marchio comunitario conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il marchio e di vietare a terzi, salvo proprio consenso, l'utilizzazione di un segno identico o somigliante al marchio per prodotti e/o servizi identici o simili a quelli per cui il marchio è stato registrato.

Valore - Il sistema del marchio comunitario prevede un unico iter di registrazione, che consiste in: un'unica domanda; un'unica lingua procedurale; un unico centro amministrativo; un unico fascicolo da gestire.

Il marchio comunitario conferisce al titolare un diritto esclusivo nei 27 Stati membri dell'Unione europea a un costo ragionevole.

Dopo ogni successivo allargamento dell'Unione europea, ogni marchio comunitario registrato o per il quale si è presentata domanda di registrazione viene automaticamente esteso ai nuovi Stati membri senza la necessità di sbrigare formalità o di pagare una tassa.

Far valere i propri diritti - Un marchio comunitario conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di vietarne l'utilizzo sul mercato non autorizzato dal titolare medesimo. In particolare, il titolare può vietare a terzi non autorizzati: l'apposizione del marchio comunitario registrato sui prodotti o sul loro confezionamento; l'offerta, l'immissione in commercio o l'immagazzinamento dei prodotti a scopi commerciali utilizzando il marchio comunitario registrato; l'offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del marchio comunitario registrato; l'importazione o l'esportazione di prodotti coperti dal marchio registrato; l'uso del marchio nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità.

Se un terzo non autorizzato intraprende una qualsiasi di queste attività, commette una violazione del diritto esclusivo del titolare.

Il titolare di un marchio comunitario può agire contro tali infrazioni avvalendosi degli strumenti espressamente previsti per le controversie in tema di contraffazione e di validità dei marchi comunitari di cui all'RMC, in particolare:

- avviando un procedimento dinanzi a un tribunale dei marchi comunitari designato ai sensi dell'RMC;
- presentando richieste di provvedimenti alle autorità doganali dell'Unione europea. Questa procedura amministrativa permette ai titolari di un marchio comunitario di chiedere alle autorità doganali dell'UE di sequestrare, durante i controlli svolti, prodotti che si sospetta siano stati contraffatti.

Mantenere un marchio- I marchi comunitari devono essere oggetto di un uso effettivo nella Comunità entro cinque anni dalla registrazione (articolo 15 RMC). Si considera uso effettivo l'utilizzazione del marchio anche in una sola parte della Comunità, come un unico Stato membro o parte di esso. Una qualsiasi persona (fisica o giuridica) può proteggere il marchio comunitario registrato dalla decadenza per mancata utilizzazione, se il marchio diviene oggetto di uso effettivo nella Comunità dopo il periodo di tolleranza di cinque anni successivi alla registrazione o se vi sono ragioni legittime perché il marchio non sia utilizzato.

Pertanto, la difesa migliore contro una domanda di decadenza è quella precauzionale, vale a dire l'utilizzo non generico, non ingannevole, effettivo e continuo del marchio comunitario in ogni circostanza. Utilizzare il marchio o lasciarlo! L'UAMI è un'Agenzia europea che non persegue fini di lucro. Ubicata ad Alicante, in Spagna, gli investimenti

dell'Ufficio in strumenti di e-Business ci consentono di lavorare via Internet con aziende di tutto il mondo. L'UAMI ha un organico di circa 700 persone e genera ricavi annuali superiori a 180 Mio EUR.

**Ruolo dell'Ufficio** - Il ruolo dell'Ufficio consiste nella gestione dei sistemi di registrazione del marchio comunitario e del disegno e modello comunitario. A tale scopo l'Ufficio espleta le procedure d'esame, di registrazione, d'opposizione e di nullità/decadenza dei marchi comunitari, nonché le procedure d'esame, di registrazione e di nullità dei disegni e modelli comunitari registrati. Qualsiasi parte può presentare ricorso dinanzi alle Commissioni di ricorso dell'Ufficio nei confronti di qualsiasi decisione che ritenga lesiva dei suoi interessi. L'Ufficio tiene un registro pubblico di questi diritti e procedimenti. Inoltre, analogamente ai tribunali degli Stati membri dell'UE, ha il compito di emettere decisioni relative a richieste di dichiarazione di nullità o decadenza di diritti registrati.

L'Ufficio collabora nelle attività di cooperazione e armonizzazione con gli uffici nazionali dell'UE, nonché con i più importanti uffici per la proprietà intellettuale al di fuori dell'UE, compresi i suoi partner della Trilaterale e l'OMPI. L'Ufficio mantiene inoltre stretti contatti con le più importanti organizzazioni di utenti, molte delle quali hanno status di osservatore presso gli organi di amministrazione dell'Ufficio. L'obiettivo finale di tutte queste attività è quello di offrire vantaggi agli utenti dei sistemi di marchi nazionali e dell'UE promuovendo la convergenza tra gli uffici, sia in termini di prassi sia di strumenti per la proprietà intellettuale.

Nello svolgimento di questo suo ruolo, l'Ufficio deve presentarsi come un'organizzazione orientata alla qualità, produttiva, agile, vicina alle esigenze degli utenti, accessibile, efficiente e ispirata a criteri di economicità per quanto riguarda i costi.

**Organizzazione** - Nella sua qualità di agenzia europea, l'UAMI pur essendo supervisionata dalla Commissione europea, ha autonomia legale, amministrativa e finanziaria. Il Consiglio dei ministri decide in merito alla nomina del Presidente, del Vicepresidente e dei presidenti delle Commissioni di ricorso. Il Presidente è responsabile per la gestione dell'Ufficio ed è coadiuvato da un Consiglio di amministrazione e da un Comitato del bilancio, ciascuno dei quali è composto da un rappresentante di ogni Stato membro e da un rappresentante della Commissione europea.

Uno dei vantaggi più evidenti per le imprese sarà rappresentato dall'aumento delle capacità di promozione e di commercializzazione dei propri prodotti o servizi. Ciò potrà avvenire attraverso varie forme di marketing integrato che saranno poste in essere:

- la partecipazione del marchio e dei suoi prodotti/servizi a manifestazioni fieristiche e a eventi dedicati, in Italia e all'Estero;
- l'organizzazione di iniziative promozionali sul territorio, con una particolare attenzione ai periodi bassa stagione;
- la promozione via Internet attraverso il sito dedicato al marchio d'area;
- la realizzazione di materiale promozionale tematico, dedicato ai prodotti/servizi aderenti al marchio ed alle relative aziende Contestualmente:
- il miglioramento dell'immagine aziendale;
- la creazione di sinergie tra le imprese, in particolare per le fase di promozione e vendita dei prodotti/servizi;
- la responsabilizzazione delle imprese rispetto alle politiche ambientali e di sicurezza alimentare attuate nell'area.

Il turismo è un fenomeno molto complesso nel quale interagiscono economia, ambiente sociale, cultura e territorio. Per una risposta pronta ed efficace ad una domanda turistica in costante evoluzione è necessario ideare forme alternative di organizzazione del territorio e definire nuove modalità di promozione turistica.

L'approccio sistemico al turismo ha acquisito un ruolo fondamentale nello sviluppo sostenibile del territorio, la qualità complessiva dell'offerta.

Se un territorio decide di comunicare una politica turistica coerente con i principi di attenzione alle richieste del moderno turista consumatore e di sviluppo sostenibile, deve essere in grado di monitorare continuamente l'attività svolta, per garantire non solo la costanza nelle prestazioni, ma anche la trasparenza dell'attività di gestione del territorio. La creazione di un marchio d'area turistico ambientale favorisce la comunicazione tra operatori, promuove la collaborazione e permette di sfruttare sinergie comuni: questo diventa fonte importante di vantaggio competitivo, perché permette la condivisione di politiche comuni, dal marketing alla gestione dei flussi turistici e allo studio delle aspettative dei clienti.

Il progetto di valorizzazione del territorio ha come obiettivo la riscoperta delle identità locali e la valorizzazione della cultura, delle tradizioni, dei prodotti tipici della zona in cui è stata introdotta e sviluppata la politica del marchio d'area; un percorso impegnativo ma importante, nella direzione di forme di turismo responsabile e di sviluppo sostenibile.

### 13.3 TURISMO CULTURALE - INCENTIVAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO - ARTISTICO, ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO ITALIANO- (codice turismo art. 24)

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il decreto viene emanato appena 5 anni dopo la stesura del primo testo unico in materia il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo quanto disposto dall'art. 10 della legge n. 137 del 2002 adegua la normativa sui beni culturali e ambientali: • agli articoli 117 e 118 della Costituzione, modificati con la riforma del suo titolo V; • alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali per migliorarne l'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali snellire e abbreviare le procedure aggiornare gli strumenti di individuazione conservazione e protezione dei beni culturali.

COMMENTO - Definizioni.

- *sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico”;*
- *fanno parte del “Patrimonio ambientale”: i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico, le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico o conservativo, i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale.*

<sup>106</sup>Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali fu istituito da Giovanni Spadolini, (con decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5 - G.U. 14 febbraio 1975, n. 43), con il compito di affidare unitariamente alla specifica competenza di un Ministero appositamente costituito la gestione del patrimonio culturale e dell'ambiente al fine di assicurare l'organica tutela di interesse di estrema rilevanza sul piano interno e nazionale. (Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali con decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975)

Raccolse le competenze e le funzioni in materia che erano prima del Ministero della Pubblica Istruzione (Antichità e Belle Arti, Accademie e Biblioteche), Ministero degli Interni (Archivi di Stato) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Discoteca di Stato, editoria libraria e diffusione della cultura).

Nel 1998 con Decreto Legislativo n. 368 del 20 ottobre, viene istituito il nuovo Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a cui sono devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali alle quali si va ad aggiungere la promozione dello sport e di impiantistica sportiva e la promozione delle attività dello spettacolo in tutte le sue espressioni: dal cinema al teatro, alla danza, alla musica, agli spettacoli viaggianti.

Con Decreto-legge del 18 maggio 2006 n. 181, le competenze dello sport sono assegnate al nuovo Ministero per le Politiche Giovanili e Attività sportive

Con la fine del 2006 i Dipartimenti sono stati sostituiti dal Segretariato Generale.

Il Segretario generale, per quanto attiene all'attuazione delle linee programmatiche dell'Area, si avvale delle competenze dei Direttori Generali, dei Dirigenti dei servizi, e, con funzioni di consulenza su temi specifici, dei Dirigenti Generali.

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 2007, n. 233 pubblicato in G.U. n. 291 del 15 dicembre 2007 - Supplemento Ordinario n. 270 viene approvato il nuovo Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Publicato nel Supplemento ordinario alla G.U. n.164 del 17 luglio 2009 il DPR 2 luglio 2009 n. 91 il nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i Beni e le Attività Culturali improntato a misure di maggiore razionalizzazione, efficienza ed economicità della Pubblica Amministrazione, che introduce significative innovazioni mirate a esaltare l'azione di tutela, valorizzazione e fruizione

<sup>106</sup> [www.beniculturali.it](http://www.beniculturali.it)

del patrimonio culturale nazionale e al contempo restituisce centralità alla salvaguardia del paesaggio nel contesto più generale delle belle arti. Tra le principali novità, infatti, vi è l'istituzione della Direzione Generale per la valorizzazione del Patrimonio Culturale, che consentirà maggiore incisività nella promozione e nello sviluppo di questo settore, con lo scopo di garantire una maggiore conoscibilità e fruibilità dei beni culturali. Importante anche la costituzione della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea.

La sede del Ministero - Il Ministero ha la sua sede amministrativa in via del Collegio Romano, 27 a Roma Numero Verde: 800 99 11 99 URP: (+39) 06.6723.2980 .2990 Centralino MiBAC: (+39) 06.6723.

Il Ministero per i beni e le attività culturali, istituito con decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1.

Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività. La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero. Per l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1, appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero procede anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni.

I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali.

Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

- a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione;
- b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
- c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
- d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
- e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di soggetti giuridici privati.

In particolare la nuova disciplina parte dalla distinzione tra demanialità e non demanialità, riservando il vincolo di inalienabilità solo ai beni culturali demaniali, in quanto beni facenti parte del patrimonio culturale della Nazione. La procedura, che può essere attivata su richiesta del proprietario del bene ma anche su iniziativa d'ufficio del Ministero dei beni culturali, ha lo scopo ben preciso di procedere alla sdemanializzazione di tutti quei beni pubblici ritenuti irrilevanti per patrimonio culturale italiano.

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") è stato modificato da: decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156, relativo ai beni culturali, e il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, relativo al paesaggio.

I decreti legislativi appena citati risultano di particolare rilievo, in quanto, sono finalizzati alla risoluzione delle problematiche legate alla versione originaria del Codice, dovute all'eccessiva rigidità di alcune disposizioni riguardanti la fase strategica dell'attività di valorizzazione (ex art. 112 decreto legislativo 42/2004), e al mancato rispetto delle procedure ad evidenza pubblica e ai principi concorrenziali nella scelta del soggetto gestore (ex art. 115, decreto legislativo 42/2004).

Il legislatore, con tali modifiche, avrebbe voluto eliminare gran parte delle criticità del sistema procedendo, da un lato, alla riformulazione di alcune proposizioni normative, onde rendere più intelligibile la volontà del legislatore, e 206 dall'altra alla espunzione dal testo previgente delle disposizioni abrogate, ovvero alla sua integrazione con norme sopravvenute. Per quanto attiene alla disciplina dei beni culturali, le modifiche del 2006 al Codice riguardano, in particolare, l'abrogazione della norma sul silenzio-assenso e l'approfondimento delle tematiche connesse alla valorizzazione.

In primo luogo è stato eliminato il ricorso al cosiddetto “silenzio-assenso” in materia di verifica dell'interesse culturale dei beni di appartenenza pubblica. Con la modifica dell'art. 12, comma 10, del Codice, è stata finalmente fatta chiarezza sull'impossibilità di ricorrere al meccanismo del silenzio assenso per i procedimenti concernenti i beni culturali e paesaggistici, formalmente sancita dall'art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 nel testo novellato dall'art. 3, comma 6-ter del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (convertito con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80). In merito al tema della valorizzazione, le principali novità riguardano gli articoli 112 e 115 del Codice, disciplinanti l'attività di valorizzazione dei beni culturali. Mentre, da un lato, il legislatore, all'art. 112, ha inteso delineare in modo netto le diverse fasi dell'attività di valorizzazione (individuazione degli obiettivi e delle strategie, pianificazione/programmazione strategica e, infine, svolgimento dell'attività di valorizzazione). Dall'altro canto, all'art. 115, lo stesso, pur ribadendo l'alternativa fra la gestione in forma diretta e quella in forma indiretta, ne ha precisato i contorni: la prima è svolta da parte degli stessi enti titolari dei beni, eventualmente anche in forma consortile pubblica, attraverso strutture dotate di autonomia (art. 115, comma 2). La seconda è attuata tramite la concessione a terzi, selezionati mediante procedure di evidenza pubblica (art. 115, comma 3).

Relativamente alla versione precedente, dunque, le variazioni sono rappresentate dall'introduzione nella gestione diretta, di quella attuata in forma consortile pubblica (in precedenza qualificata come indiretta) e soprattutto dalla menzione, di una sola forma di gestione indiretta, quella attuata tramite concessione a terzi. A ben vedere, quindi, la portata innovativa di tali modifiche sta nell'estensione dei casi di affidamento delle attività di valorizzazione mediante procedura ad evidenza pubblica. In tal modo è stato reso più certo il quadro normativo, tenuto conto delle comunicazioni della Commissione europea, delle pronunce giurisprudenziali, ed in armonia con i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, più volte ribaditi nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. Codice dei contratti pubblici).

Per quanto riguarda la disciplina del paesaggio, invece, l'intervento correttivo e integrativo del 2006 sulla Parte III del Codice, rispetto alla Parte II, risulta rilevante più da un punto di vista quantitativo che qualitativo. Le modifiche apportate al Codice dal decreto legislativo 157/2006, infatti, appaiono tutte in linea con l'originaria versione del Codice essendo soprattutto finalizzate alla correzione di meri errori materiali, al veloce superamento della fase transitoria prevista dal Codice, all'aumento dell'efficacia concreta della tutela dei beni paesaggistici, nonché alla creazione di un solido raccordo con la disciplina ambientale (la legge delega 308/2004).

A seguire è opportuno ricordare l'emanazione di alcuni decreti ministeriali di attuazione del Codice. A tale riguardo, oltre a numerosi atti disciplinanti le modalità di stanziamento dei fondi, è di assoluto rilievo il decreto ministeriale 27 settembre 2006 riguardante il procedimento di verifica dell'interesse culturale dei beni mobili appartenenti ad enti pubblici o enti non aventi scopo di lucro (v. art. 10 del decreto legislativo 42/2004). Con tale regolamento, il Mibac ha inteso uniformare i criteri e le modalità del procedimento di verifica con l'ausilio dei supporti informatici e con la stretta collaborazione delle Direzioni regionali e delle soprintendenze di competenza. Tutto ciò in linea con il progetto riforma ministeriale finalizzato al rafforzamento degli organi periferici e del personale tecnico-scientifico e al potenziamento dell'autonomia funzionale delle soprintendenze.

In ordine alle autorizzazioni per gli interventi di edilizia sui beni culturali, la cui procedura è disciplinata all'art. 22 del Testo Unico. In particolare l'art. 21 comma 4, prevede che l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali è subordinata all'autorizzazione del soprintendente. La ratio della norma è di tutto rispetto in quanto mira ad evitare che l'iniziativa dei proprietari privati di beni culturali, soprattutto immobili, possano, attraverso interventi di natura edilizia, intaccare liberamente l'importanza storica ed artistica di un determinato bene culturale. In particolare all'art. 22, comma 3, prevede che, ove la soprintendenza voglia procedere ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine di 120 giorni, entro il quale la p.a. deve provvedere, si sospende fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni. L'articolo continua al 4° comma sostenendo che decorso inutilmente il termine suddetto, il richiedente può agire ai sensi dell'articolo 21 bis della legge 1034/1971.

Per il codice Urbani la conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza. Il Ministero può imporre al proprietario,

possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne dà comunicazione all'interessato. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

È soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione è trasmessa al comune ai fini dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o non alla pubblica vista.

È vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico.

Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.

Sono inalienabili i beni culturali demaniali di seguito indicati:

a) gli immobili e le aree di interesse archeologico; b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge; c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche; d) gli archivi.

Sono altresì inalienabili:

a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12; b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53; c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53; d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d). 3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali.

Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o l'altro ente pubblico territoriale interessato, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di

intermediazione finalizzata alla vendita di opere ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione attestante l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza. È vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.

Non possono comunque uscire:

a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli; b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65, comma 3, sono certificate, a domanda, dall'ufficio di esportazione. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea dei beni culturali indicati nell'allegato A del presente codice è disciplinata dal regolamento CEE (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e dal regolamento (CE) n. 974/01 del Consiglio, del 14 maggio 2001; e dal presente articolo. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva l'elenco. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti ai sensi delle disposizioni della presente sezione. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto. La restituzione dei beni culturali indicati nell'annesso alla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati è disciplinata dalle disposizioni della Convenzione medesima e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.

Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.

Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle "Regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo" allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi. Nel caso di espropriazione previsto dall'articolo 95 l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato. Il pagamento dell'indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Strutture BB.CC. a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina, espone beni culturali per finalità di educazione e di studio; b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca; d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica; e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto; f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:

a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito; b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c); c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati. d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive: a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia; b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.

Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. Le attività di valorizzazione dei beni culturali ad iniziativa pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.

- La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.

- La gestione in forma indiretta è attuata tramite: a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono; b) concessione a terzi.

Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi, ai sensi dell'articolo 29, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attività di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi su base regionale, al fine di definire gli obiettivi e fissarne i tempi e le modalità di attuazione. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.

La gestione in forma indiretta è attuata tramite:

- affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono;
- concessione a terzi.
- il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
- i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
- la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
- la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
- i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia;
- i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
- i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
- l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.



I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo 115. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell'articolo 110.

È sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o all'attuazione di iniziative del Ministero, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività dei soggetti medesimi.

Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguono scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali.

I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:

- a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;
- b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.

I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell'articolo 13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.

**Relativamente al paesaggio il codice dispone in questi termini: per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.**

La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulate dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, 19 aprile 2001 nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.

Con atto regionale è istituita per ciascuna provincia una commissione con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136.

Della commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio. I restanti membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dalla regione tra soggetti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio. La commissione procede all'audizione dei sindaci dei comuni interessati e può consultare esperti. Su iniziativa del direttore regionale, della regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati, la commissione indicata all'articolo 137, acquisisce le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree. La regione, sulla base della proposta della commissione, esamina le osservazioni e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, emana il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo.

- a) territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico. PIANO PAESAGGISTICO.

Gli obiettivi di qualità paesaggistica prevedono in particolare:

- a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;
- c) il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, per reintegrare i valori preesistenti ovvero realizzare nuovi valori paesaggistici integrati con quelli.

La sua elaborazione si articola nelle seguenti fasi:

- analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio;
- individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi obiettivi di qualità paesaggistica;
- definizione di prescrizioni;
- determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi;
- interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate;
- investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile;
- eventuali categorie di immobili o di aree da sottoporre a misure di salvaguardia e di utilizzazione.

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessantagiorni. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. Decorso inutilmente il termine, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni. Qualora la richiesta di

autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi. non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione individuata dalla regione. L'amministrazione competente individuata dalla regione può ordinare che, nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi. In caso di inadempienza dei proprietari, possessori o detentori dei fabbricati, l'amministrazione provvede all'esecuzione d'ufficio.

Se il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.

Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 è punito con sanzioni. Se il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene. Chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni culturali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,50 a euro 465,00. Chi, effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,50 a euro 620,00. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775,00 a euro 38.734,50:

- a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;
- b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;
- c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.

La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.

È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775,00 a euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali indicati nell'articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775,00 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali, alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775,00 a euro 38.734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45, comma 1. 2

È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469,00:

- a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56;
- b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c) l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 61, comma 1.

Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258,00 a euro 5.165,00. 213

2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 del codice penale. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310,00 a euro 3.099,00:

a) chiunque esegue ricerche archeologiche senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;

b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

#### **IMPOSSESSAMENTO ILLECITO DI BENI CULTURALI APPARTENENTI ALLO STATO**

1. Chiunque si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31,00 a euro 516,50.

2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103,00 a euro 1.033,00 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89. La pena applicabile per i reati previsti è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.

È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103,00 a euro 3.099,00:

a) chiunque, contraffà, altera o riproduce un'opera di antichità o di interesse storico od archeologico;

b) chiunque, pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di interesse storico od archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

## 13.4 TURISMO TERMALE E DEL BENESSERE (Codice del turismo - art. 22 lettera h e art. 28)

<sup>107</sup>Il termalismo è un settore complesso e articolato che nel corso degli anni ha cambiato il proprio posizionamento, da un lato nell'ambito del servizio sanitario nazionale, dall'altro nel contesto delle attività turistiche. In questo lungo processo, che è durato un quarto di secolo, si è sviluppato in modo autonomo e separato da quello termale, il comparto del benessere, fondato su applicazioni che non utilizzano le proprietà terapeutiche delle acque termali e quindi non è vincolato nella localizzazione della propria attività. Molti centri benessere sono sorti, infatti, nelle grandi città. Le numerose SPA (etimologia dell'espressione "salus per aquam" che voleva sostanzialmente significare "salute attraverso l'acqua") localizzate nelle città come servizio offerto all'interno di una palestra o di un albergo, sono la dimostrazione della crescente "domanda di benessere" ormai inclusa in molti aspetti della vita quotidiana. SPA, beauty farm, centri benessere e terme sono diventate denominazioni che spesso si confondono fino a diventare espressione unica di un'offerta che si rivolge sia al turista-viaggiatore, orientato alla cosiddetta vacanza benessere-relax, sia al "cittadino", inteso come abitante della città che cerca rifugio dallo stress della città e della quotidianità.

### Il comparto termale

Il fenomeno del turismo del benessere è difficilmente quantificabile perché molte prestazioni e servizi sono compresi all'interno dei pacchetti di offerta e non vengono rilevati. Molte imprese, inoltre, sfruttano le proprietà terapeutiche dei fanghi e delle acque per la presenza del giacimento naturale, ma altrettanti sono gli operatori privati che hanno diversificato il proprio business sviluppando il comparto benessere con una variegata offerta di servizi, dando vita a un virtuoso circuito fuori dagli stabilimenti termali. Il comparto termale attualmente si caratterizza per varie attività che vanno dall'imbottigliamento di acque, ai tradizionali servizi sanitari, ai servizi benessere e fitness, comprese le attività cosmetiche. Secondo i dati del Rapporto Federterme 2011 - l'Associazione di categoria delle industrie termali e delle acque minerali - le imprese italiane classificate come aziende termali sono 378, e offrono, complessivamente, 27.867 posti letto, di cui, quasi il 50%, localizzato nel Nord Italia. Il Veneto è la prima regione italiana con 85 aziende termali, seguita da Campania (55) e Toscana (23). Secondo i dati Istat, relativi alla capacità degli esercizi ricettivi, i comuni "termali" in Italia sono 93, all'interno dei quali si contano 3.709 strutture ricettive, di cui quasi il 60% è costituito dagli esercizi complementari (in prevalenza alloggi in affitto). Per quanto riguarda la numerosità dei posti letto, sono i campeggi e villaggi turistici a offrire la quota maggiore (circa 10.000).

### La domanda di turismo termale e del benessere

Secondo gli ultimi dati ISTAT, relativi ai movimenti turistici negli esercizi ricettivi, nel 2009 gli arrivi nelle località termali hanno sfiorato i 3 milioni e 300 mila, mentre le presenze si sono attestate intorno ai 13 milioni e 100 mila, con picchi registrati nel mese di luglio e agosto. Si è trattato prevalentemente di clientela italiana, che ha rappresentato oltre il 60% degli arrivi e delle presenze. Rispetto al 2008, il calo complessivo dei movimenti turistici in Italia, riflesso della crisi economica internazionale, ha riguardato anche il comparto termale, in contrazione del 4% negli arrivi e del 3,4% nelle presenze. Come illustrato nei grafici di seguito riportati, sono state la Toscana, il Veneto e il Trentino Alto Adige ad aver registrato il maggior numero di flussi turistici nelle località termali, sia in termini di arrivi che di presenze.

Nel 2010, secondo l'ultimo rapporto "Impresa turismo" su dati Unioncamere - Isnart, l'occupazione delle camere nelle località termali, sebbene non sia mai scesa al di sotto del 30%, ha subito un significativo calo rispetto al 2009. La diminuzione ha riguardato tutti i periodi dell'anno, ad eccezione dei mesi di giugno, ottobre e dicembre. Nel corso del 2010 le vacanze benessere/termali degli italiani sono state circa 1,8 milioni, e si sono svolte prevalentemente in Toscana (21,6%), Veneto (18,3%), Lombardia (9,5%) e Campania (8,4%). Le località termali hanno accolto turisti provenienti, in prevalenza, dalla Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna. Guardando alla domanda straniera, che ha rappresentato complessivamente il 3,1% del totale, i principali paesi d'origine sono stati Austria, Svizzera e Francia. Fra le motivazioni che hanno spinto i viaggiatori a scegliere mete termali spiccano la voglia di relax, la possibilità di dedicarsi al benessere e alla cura del corpo e di godere delle bellezze naturali del luogo, la vicinanza alla città di provenienza. I canali che hanno influenzato le scelte dei turisti sono stati il passaparola di amici e parenti, l'esperienza personale e Internet, sia come fonte di informazioni che come canale di intermediazione per l'acquisto di pacchetti. Chi ha scelto di soggiornare in località termali, si è dedicato prevalentemente allo sport e alla cura del proprio corpo, ha effettuato escursioni, ha fatto shopping e degustato i prodotti tipici del territorio. Sono stati gli over 60 il principale target per questo tipo di vacanza, seguito dai giovani di età compresa fra i 18 e i 24 anni e dalle famiglie con figli. Per le vacanze termali in Italia, i turisti hanno speso, in media, a persona, 100 euro per il viaggio e circa 76 euro per l'alloggio. Fanno ben

<sup>107</sup> [http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/focus/focus/Il\\_turismo\\_termale\\_in\\_Italia](http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/focus/focus/Il_turismo_termale_in_Italia)

sperare le ottime performance di vendita registrate nelle imprese ricettive alberghiere ed extralberghiere nelle località termali, nel primo trimestre 2011. Secondo i dati riportati dall'ultima indagine trimestrale dell'Osservatorio Nazionale del Turismo, l'occupazione camere è cresciuta del 5,2% a gennaio, del 2,9% a febbraio e del 6,6% a marzo, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In particolare il tasso di occupazione camere ha raggiunto i massimi livelli (44,3%) in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, superando anche la media nazionale (37,9%). Per il periodo gennaio-marzo 2011, il ricorso ai circuiti dell'intermediazione ha riguardato il 61% delle strutture ricettive nelle località termali. Sono le coppie e le famiglie i principali target di domanda per questo tipo di prodotto, particolarmente apprezzato dalla clientela italiana. In netto aumento le prenotazioni tramite internet: nel periodo considerato, infatti, 4 turisti su 10, hanno utilizzato il web per prenotare il soggiorno alle terme. Ottime le previsioni di vendita delle camere nelle località termali per il 2° trimestre 2011: aprile +10%, maggio +2%, giugno +2,9%. Si stima che il prodotto termale abbia raggiunto la più alta percentuale di occupazione camere durante il periodo pasquale (49,7%), superando le città di interesse storico-artistico, tradizionalmente le mete preferite dai turisti in primavera.

### Un excursus storico

L'impiego delle acque termali per idroterapia, nel bacino del Mediterraneo, era conosciuto fin dai tempi antichi; se i Greci furono tra i primi popoli a conoscere e apprezzare le acque termali, i Romani esaltarono questo strumento di cura e di relax attraverso la realizzazione delle monumentali Thermae pubbliche (nella sola città di Roma più di 800 erano gli stabilimenti termali pubblici e privati). La caduta dell'Impero Romano e la diffusione del cristianesimo, che invitava a fuggire dalle occasioni di edonismo, portarono al declino delle terme come fenomeno sociale; nel corso del Medioevo la pratica termale venne limitata al solo uso terapeutico e le conoscenze relative ai benefici delle cure si mescolano alle speculazioni empiriche e popolari. Da centri di cura, le località termali si andarono progressivamente trasformando in centri di villeggiatura e di vita mondana destinate ad assumere una fisionomia propria e autonoma, riconosciute come stazioni e città termali. Ciò ebbe un notevole riflesso anche sull'architettura dei centri che si dotano di ampie ville, hotel, parchi e giardini. Ci avviamo così al termalismo dell'età moderna caratterizzato da quello che è stato definito come il termalismo d'élite. Le classi economicamente e culturalmente elevate si recavano presso le Terme, rinnovati centri di vita mondana per "passare le acque" e trascorrere giornate di riposo. I due conflitti mondiali ridussero considerevolmente l'afflusso verso le stazioni termali che ripresero la loro attività nel dopoguerra in quella che è stata definita la stagione del termalismo sociale. La riconosciuta efficacia terapeutica delle acque termali ha, infatti, comportato il loro inserimento nel sistema sanitario nazionale e nei livelli minimi di assistenza prevedendo, nell'ottica costituzionale della tutela della salute, l'estensione delle terapie, a costi contenuti, all'intera popolazione. Il comparto ha subito un'evoluzione sin dagli anni '80 facendo registrare un vero e proprio passaggio dal concetto di cura e quindi di termalismo "sociale" o "assistito", al concetto di terme, intese soprattutto come turismo della salute fino a diventare l'attuale turismo del benessere, inteso come vera e propria esperienza olistica di cura dell'aspetto psico-fisico dell'individuo.

## **13.5 TURISMO SOCIALE (Fondo buoni vacanze) (Codice del turismo - art. 27)**

Per il turismo sociale

I Buoni Vacanze Italia sono uno strumento a disposizione di tutti i soggetti interessati a favorire il turismo sociale: un turismo per tutti, un turismo di qualità, solidale e sostenibile finalizzato alla crescita, all'arricchimento e alla valorizzazione sociale e culturale dell'uomo.

I BVI vengono messi a disposizione di tutti i soggetti pubblici o privati che vogliono in particolare favorire l'accesso al turismo delle categorie più deboli o dei loro dipendenti.

I BVI non sono solo una modalità di pagamento di un servizio ma possono incorporare alcuni significativi benefici per gli utilizzatori quali: gli sconti derivanti dalle convenzioni con le imprese turistiche, il contributo di Enti Pubblici locali, il contributo dei datori di lavoro e la possibilità di accedere alle provvidenze previste dalla legge sul Turismo 135/2001.

I BVI puntano a diventare uno strumento attraverso cui le Regioni, i Comuni, i Cral e le aziende potranno, in modo semplice ed efficace, veicolare benefici ed agevolazioni ai propri cittadini, associati e dipendenti.

Con l'attivazione di ulteriori contributi pubblici a sostegno delle fasce più deboli di domanda turistica, ma soprattutto attraverso la negoziazione sindacale e la detassazione degli importi di accantonamento salariale riferito ai Buoni Vacanze, si potrà sviluppare anche in Italia un sistema analogo a quello francese. Si tratta di uno strumento concreto per affermare il diritto alle Vacanze per tutti, diritto sancito anche dalla nostra Costituzione.

I Buoni Vacanze Italia sono un titolo di pagamento immediatamente spendibile e realizzabile in vari tagli.

I BVI sono spendibili presso le aziende turistiche o di servizio al turismo che hanno sottoscritto un contratto di convenzione e che quindi sono presenti nella Guida BUONI VACANZE ITALIA on-line. Tutti i fornitori possono aderire al sistema Buoni Vacanze Italia: basta compilare il form (nella sezione "Per gli Operatori Turistici").

BVI si sta impegnando a soddisfare tutte le sfumature delle necessità di chi viaggia per turismo sociale e quindi, oltre ai servizi di prima necessità quali il vitto e l'alloggio, punta ad offrire la gamma completa dei servizi alla persona: servizi di natura pratica come ristoranti, centri sportivi, servizi di trasporto e noleggio, e servizi di natura culturale come musei, servizio di guida, centri culturali e centri di produzione e vendita di prodotti tipici.

I Buoni Vacanze Italia: possono circolare solo in Italia sono utilizzabili solo fuori dal Comune di residenza la scadenza è riportata su ogni buono.

BVI garantisce al possessore la possibilità di scegliersi la vacanza utilizzando centinaia di strutture alberghiere, extralberghiere, di ristorazione, di turismo familiare e all'aria aperta, di servizi al turismo (comprese agenzie e tour operators) alle migliori condizioni economiche con uno sconto variabile a seconda delle stagionalità.

BVI consente attualmente di beneficiare delle agevolazioni (i Buoni Vacanze assistiti da contributo statale) previste dalla legge 135/2001, in proporzione al reddito ed al numero dei componenti del nucleo familiare (l'atto di convenzione con il Governo è stato pubblicato sulla G.U. del 25 novembre 2009 e successive modifiche).

### **13.6 NORME ORDINAMENTALI (Codice del turismo - artt. 54-58)**

Va anzitutto evidenziato che il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è la struttura di supporto delle politiche del Governo nell'area funzionale relativa al settore turismo e, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale degli altri organismi costituiti e delle società partecipate.

La Conferenza nazionale del turismo, indetta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato almeno ogni due anni ed organizzata d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale ed ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore.

Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), di UNIONCAMERE, dell'ISTAT e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e animaliste, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

L'E.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, svolge tutte le funzioni di promozione all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e ne favorisce la commercializzazione anche al fine di renderla competitiva sui mercati internazionali. L'Agenzia è sottoposta alla diretta attività di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.

Il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dal 21 giugno 2011, al fine di promuovere un'azione coordinata dei diversi soggetti che operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale.

Il Comitato promuove le azioni relative all'identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista, ad accordi di programma con le regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul territorio progetti di formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico, al sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l'offerta turistica nazionale, alla promozione dell'immagine dell'Italia, nel settore turistico, all'interno dei confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul territorio pari opportunità di propaganda ed una comunicazione unitaria, all'organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati, al raccordo ed alla cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo, alla promozione a fini turistici del marchio Italia.

Questo titolo prevede il riordino degli organismi pubblici operanti nel settore del turismo, in un'ottica di promozione di maggiore sinergia con gli stessi.

A tal proposito, un'importante novità è costituita dal Comitato permanente di Promozione del Turismo in Italia,

partecipato da tutti i soggetti pubblici e privati del sistema turistico (Ministero del turismo ed eventuali altri Ministeri che potranno essere di volta in volta coinvolti, territorio, enti locali e imprese).

In particolare, Il Comitato promuove, tra l'altro, l'identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista; il sostegno e l'assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l'offerta turistica nazionale; l'immagine dell'Italia e del Made in Italy a fini turistici all'interno dei confini nazionali; il raccordo e la cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo;

Infine, il Codice fornisce al turista gli strumenti di informazione (carta dei servizi), assistenza (call center) e tutela, mediante le innovative modalità di risoluzione immediata ed extragiudiziale delle controversie.

### **13.7 PROMOZIONE DELL'ELLECCELLENZA TURISTICA ITALIANA (Codice del turismo - artt. da 59 a 65)**

ART. 59 - Al fine di promuovere l'offerta turistica italiana, il Codice istituisce l'attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro di cucina italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese della ristorazione italiana che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un'eccellenza di offerta tale da promuovere l'immagine dell'Italia favorendone l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta. Ai medesimi fini è altresì istituita l'attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro dell'ospitalità italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese alberghiere italiane che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un'eccellenza di offerta tale da promuovere l'immagine dell'Italia favorendone l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta. L'impresa di ristorazione ed alberghiera alla quale è stata attribuita l'attestazione di eccellenza turistica può utilizzarla, per un biennio, anche a fini promozionali o pubblicitari. Trascorso il biennio il titolare dell'autorizzazione conserva il diritto di indicarla nel proprio logo e nella propria insegna, con la precisazione del biennio di riferimento. E' autorizzata la realizzazione di vetrofanie ed altri oggetti, con sopra riprodotto il simbolo della attestazione di eccellenza turistica con l'indicazione del biennio di conferimento, idonei a segnalare adeguatamente il possesso della predetta attestazione da parte dell'impresa di ristorazione. E' istituita l'attestazione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all'estero, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone operanti all'estero che per il loro impegno e valore professionale, nonché per la qualità e durata dei servizi resi hanno illustrato il Made in Italy in modo tanto esemplare da divenire promotori turistici per il nostro Paese. L'attestazione comprende tre livelli crescenti: medaglia di bronzo, medaglia d'argento e medaglia d'oro. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo - 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro degli affari esteri. L'accertamento dei titoli per il conferimento delle attestazioni è fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.

### **13.8 QUALITÀ DEL SERVIZIO. CARTA DEI SERVIZI (Codice del turismo - art. 66)**

Standard dell'offerta di servizi turistici pubblici sul territorio nazionale. Al fine di aumentare la qualità e la competitività dei servizi turistici pubblici sul territorio nazionale, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle attività istituzionali, adottano la carta dei servizi turistici da esse erogati. Le carte definiscono quali servizi turistici si intendono erogare, con quali modalità e quali standard di qualità si intendono garantire. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi turistici concernenti i diritti civili e sociali, sulla base di parametri stabiliti con legge dello Stato.

### **13.9 COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI TURISMO (Codice del turismo - art. 67)**

Assistenza al turista e gestione dei reclami art. 68 (Assistenza al turista) –art.. 69 (Gestione dei reclami)<sup>108</sup>- La procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo, disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o arbitrale, quando ciò sia previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi, clausola che deve essere specificamente approvata per iscritto dal turista. E' comunque fatta salva la facoltà del turista di ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o paritetica o alla procedura di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici, istituite presso le Camere di commercio. Nella procedura di conciliazione i turisti hanno facoltà di avvalersi delle associazioni dei consumatori. Tale procedura di conciliazione è disciplinata dagli articoli 140 e 141 del Codice del consumo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la istituzione di sportelli del turista la cui gestione può essere delegata agli enti locali.

<sup>108</sup> Articoli dichiarati incostituzionali dalla sentenza n. 80 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 2 aprile 2012.



## CAPITOLO XIV

### LE NORME IGIENICO SANITARIE DI EDILIZIA E PER LE PISCINE

#### **14.1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 DICEMBRE 1970, N. 1437 MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER LE MIGLIORIE IGIENICHE NEGLI ALBERGHI.(superfici e cubature delle camere degli alberghi)**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, che approva il regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi;

Sentito il Consiglio superiore di sanità; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1. Il primo comma dell'art. 4 del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi, approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e' modificato come segue: "Negli alberghi e nelle pensioni la cubatura minima delle camere a un letto e' fissata in metri cubi 24 e quella delle camere a due letti in metri cubi 42. La superficie minima sara' rispettivamente di metri quadrati 8 e metri quadrati 14. L'altezza utile interna sara' quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene. Le suindicate dimensioni vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio. Nelle localita' di altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare, i regolamenti comunali di igiene possono ridurre la cubatura delle camere in relazione a particolari condizioni climatiche, fino al limite minimo di metri cubi 23 e 40, rispettivamente per le camere ad un letto e a due letti. Anche in questo caso l'altezza utile interna sara' quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene. Per le camere a piu' di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in piu', di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti. La consistenza ricettiva degli alberghi e delle pensioni e' indicata nella licenza di costruzione, nella autorizzazione all'abitabilita' nel provvedimento di classificazione e nella licenza di esercizio".

Art. 2. Il terzo comma dell'art. 5 dello stesso regolamento e' modificato come segue: "Le latrine ed i bagni, se destinati ad uso comune di piu' camere, dovranno essere illuminati e ventilati con finestra all'esterno e dovranno avere le pareti rivestite fino a due metri di altezza di materiale lavabile e impermeabile, preferibilmente di mattonelle smaltate, maiolicate, con gli angoli fra le pareti, e fra queste e i pavimenti, arrotondati. Qualora le latrine ed i bagni siano annessi a singole camere, e' consentita la illuminazione artificiale e l'aerazione forzata mediante idonea apparecchiatura meccanica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1970

#### **14.2 DECRETO MINISTERIALE SANITÀ 5 LUGLIO 1975 MODIFICAZIONI ALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI 20 GIUGNO 1896, RELATIVAMENTE ALL'ALTEZZA MINIMA ED AI REQUISITI IGIENICO-SANITARI PRINCIPALI DEI LOCALI DI ABITAZIONE**

Art. 1 L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55. Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili

prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria. (comma aggiunto dall'articolo 1 del d.m. Sanità 9 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 26 giugno 1999)

Art. 2 Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

Art. 3 Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.

Art. 4 Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano. La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18 °C ed i 20 °C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

Art. 5 Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.

Art. 6 Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano. Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Art. 7 La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera. Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Art. 8 I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni. All'uopo, per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.

Art. 9 Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata.

## **14.3 NORME PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

**LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.**

### **STRALCIO**

Art. 1. 1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

3. La progettazione deve comunque prevedere:

a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;

b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unita' immobiliari;

c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;

d) l'installazione, nel caso di immobili con piu' di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformita' degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.

Art. 2.1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonche' la realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilita' dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potesta' di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonche' strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere piu' agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

Art. 3 - 1. Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a piu' fabbricati ).

2. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprieta' o di uso comune.

Art. 4.1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le autorita' da esse subdelegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.

2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.

3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. L'autorizzazione puo' essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.

5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato.

Art. 5.1. Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 giugno 1939 n.1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la competente soprintendenza e' tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche

impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5.

Art. 6.1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non e' soggetta all'autorizzazione, di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

2. Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità, a norma dell'articolo 17 della stessa legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 7.1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2 non e' soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione delle opere interne, come definite dall'articolo 26, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di quella prevista dal predetto articolo 26, l'interessato presenta al sindaco apposita relazione a firma di un professionista abilitato.

2. Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, si applicano le disposizioni relative all'autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

...omissis...

**DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.**

Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme contenute nel presente decreto si applicano:

- 1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
- 2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
- 3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2) anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
- 4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

.....omissis...

Art. 5 CRITERI DI PROGETTAZIONE PER LA VISITABILITA'

5.1 RESIDENZA.

Nelle unita' immobiliari visitabili di edilizia residenziale, di cui all'art. 3, deve essere consentito l'accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. A tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di progettazione di cui ai punti 4.1.1, 4.1.6, 4.1.9, 4.2 e alle relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche. In particolare per i percorsi orizzontali si vedano anche le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1.

5.2. SALE E LUOGHI PER RIUNIONI, SPETTACOLI E RISTORAZIONE

Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno una zona deve essere agevolmente raggiungibile, anche dalle persone con ridotta o impedita capacita' motoria, mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe, ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento.

Qualora le attivita' siano soggette alla vigente normativa antincendio, detta zona deve essere prevista in posizione tale che, nel caso di emergenza, possa essere agevolmente raggiunta una via di esodo accessibile o un "lungo sicuro statico". In particolare, la sala per riunioni, spettacolo e ristorazione deve inoltre:

- essere dotata di posti riservati per persone con ridotta capacita' motoria, in numero pari ad almeno due posti per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti, con un minimo di due;
- essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati per persone su sedia a ruote, predisposti

su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;

- essere consentita l'accessibilita' ad almeno un servizio igienico e, ove previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico.

Nelle sale per la ristorazione, almeno una zona della sala deve essere raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato con rampe, dalle persone con ridotta o impedita capacita' motoria e deve inoltre essere dotata di almeno uno spazio libero per persona su sedia a ruote. Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di dimensione tale da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;- deve essere consentita l'accessibilita' ad almeno un servizio igienico.

Per consentire la visitabilita' nelle sale e nei luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione si devono rispettare quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, che sono atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.

### 5.3. STRUTTURE RICETTIVE

Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, etc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacita' motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentono l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote. Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico.

Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazioni di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in piu'. In tutte le stanze e' opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme. La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un "luogo sicuro statico" o di una via di esodo accessibile. Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unita' di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unita'. Per consentire la visitabilita' nelle strutture ricettive si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.

.....omissis

... Art. 7

7.1 Le specificazioni contenute nel capo IV art. 8 hanno valore prescritto, le soluzioni tecniche contenute all'art. 9, anche se non basate su tali specificazioni, sono ritenute rispondenti ai criteri di progettazione e quindi accettabili in quanto sopperiscono alle riduzioni dimensionali con particolari soluzioni spaziali o tecnologiche.

7.2 Tuttavia in sede di progetto possono essere proposte soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche, purché rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione. In questo caso, la dichiarazione di cui all'art. 1 comma 4 della legge n. 13 del 9.1.1989 deve essere accompagnata da una relazione, corredata dai grafici necessari, con la quale viene illustrata l'alternativa proposta e l'equivalente o migliore qualita' degli esiti ottenibili.

7.3 La conformita' del progetto alle prescrizioni dettate dal presente decreto, e l'idoneita' delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche di cui sopra sono certificate dal professionista abilitato ai sensi dell'art. 1 della legge. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia e' subordinato alla verifica di tale conformita' compiuta dall'Ufficio Tecnico o dal Tecnico incaricato dal Comune competente ad adottare tali atti. L'eventuale dichiarazione di non conformita' del progetto o il mancato accoglimento di eventuali soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.

7.4 Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso e' riservato ai soli addetti specializzati.

7.5 Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell'art. 1 comma 3 della legge, sono ammesse deroghe alle norme del presente decreto in caso di dimostrata impossibilita' tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico o del Tecnico incaricato dal Comune per l'istruttoria dei progetti.

Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazioni di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme. La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un "luogo sicuro statico" o di una via di esodo accessibile. Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità. Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici. Le case per vacanze e gli esercizi di affittacamere possono rientrare nel 5.1 in quanto posseggono i requisiti tecnico-edilizi degli immobili di civile abitazione.

**Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici**

TITOLO I - Scopi e campo di applicazione

Art. 1 Definizioni ed oggetto 1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti «barriere architettoniche».

2. Per barriere architettoniche si intendono:

- a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
- c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visibilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI.

4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorare la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento.

5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.

**6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.**

7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento.

## 14.4 – LE NORME PER LE PISCINE

PISCINE AD USO NATATORIO: INQUADRAMENTO GIURIDICO E OPERATIVITÀ<sup>109</sup> (Sono stati riportati, i contenuti dell'articolo validi a livello nazionale.)

### Introduzione

Il 16 gennaio 2003 è stato sancito con l'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (1) il nuovo quadro costituzionale di riferimento sugli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio. Alla sottoscrizione dell'Accordo si è giunti dopo un'intensa attività di concertazione tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione a cui devono costantemente ispirarsi le diverse istituzioni pubbliche, nella loro azione in materie di comune competenza. L'Accordo del 2003, pur non essendo dotato, com'è evidente, di forza di legge, reca tuttavia quelli che potrebbero essere considerati come i principi fondamentali della materia (per il profilo dell'igiene delle piscine), introducendo parametri igienico ambientali volti ad assicurare sicurezza e benessere. Per trattare i contenuti dell'Accordo (di seguito citato più brevemente come Accordo 2003) è necessario partire da un riepilogo della situazione precedente.

La normativa precedente l'Accordo 2003, in riferimento alle piscine, era sostanzialmente riconducibile a norme di Pubblica Sicurezza. Sotto il profilo igienico sanitario il vuoto normativo era quasi assoluto. Tutto era riconducibile a due articoli del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 1934, che però riguardavano aspetti del tutto particolari. Nel 1971, si è aggiunta la Circolare n. 128/1971, che però, non aveva valore normativo.

### Norme sanitarie specifiche precedenti l'Accordo

#### Testo Unico delle Leggi Sanitarie RD n. 1265 del 27 luglio 1934

È la prima norma in materia di igiene delle piscine. Fornisce qualche indicazione in due articoli:

– Art. 24 *“Il medico provinciale...e) dà parere sui progetti di edifici scolastici e su quelli per la costruzione e l'acquisto, l'adattamento e il restauro di campi sportivi, piscine, bagni pubblici e simili; ...”*. L'art. 24 riguarda il parere igienico sanitario dovuto per le strutture pubbliche e specificatamente le piscine pubbliche. La normativa in questa materia ha subito una notevole evoluzione a seguito delle riforme sanitarie e della legislazione sulla semplificazione amministrativa. Il parere per le piscine pubbliche ora compete all'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 194 *“Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie, gabinetti medici e ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia senza autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità..”*. L'articolo 194 riguarda le strutture sanitarie per le quali è previsto l'obbligo di autorizzazione da parte del Sindaco (originariamente del Prefetto). (SCIA)

Oggetto dell'autorizzazione sono evidentemente le strutture sanitarie, non le piscine che costituiscono loro strumenti terapeutici. La materia è ora disciplinata da disposizioni regionali che, per quanto risulta, non hanno definito le caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine terapeutiche e termali. Questi erano gli unici riferimenti normativi per la disciplina igienico-sanitaria delle piscine ad uso natatorio e terapeutico. Non vi era invece alcuna norma che definisse le caratteristiche igieniche dell'acqua e del microclima.

#### Circolare del Ministero della Sanità n. 128 del 16 luglio 1971

Il primo documento a fornire specifiche indicazioni sull'igiene delle piscine è la Circolare del Ministero della Sanità n. 128 del 16 luglio 1971, che non è ovviamente un atto normativo ma un mero atto amministrativo. Questa circolare ha avuto certamente il merito di introdurre nuovi elementi di certezza, come le caratteristiche dell'acqua, il controllo dei bagnanti e altre indicazioni per l'azione di vigilanza sanitaria. Un elemento negativo è rappresentato dalla mancanza di forza giuridica della Circolare nei confronti del privato (gestore di piscina). Per contro la Circolare, coerentemente con la prassi dell'epoca, poneva direttamente a carico dei servizi di igiene pubblica i controlli analitici, anche quelli a carattere gestionale, per la verifica del corretto funzionamento della piscina, determinando così nei fatti la progressiva deresponsabilizzazione dei gestori per qualsiasi attività relativa alla gestione dell'impianto. Un ulteriore limite della Circolare n. 128/1971 è ricavabile fin dal primo capoverso: la circolare non fornisca indicazioni di ordine igienico sanitario valide per tutte le piscine, ma solo in relazione alle piscine soggette a licenza di Pubblica Sicurezza (pubblici esercizi – piscine pubbliche) e limitatamente ai casi in cui, ricorrendo l'ipotesi di pubblico spettacolo, risultava

<sup>109</sup> Ampia sintesi articolo di Michele Liessi Servizio Igiene Pubblica, Direzione Prevenzione, Regione del Veneto, Venezia – Tratto da: Rapporti ISTISAN 07/11 ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ Piscine ad uso natatorio: aspetti igienico-sanitari e gestionali per l'applicazione della nuova normativa. A cura di Lucia Bonadonna e Giancarlo Donati Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria

necessario il parere della Commissione Provinciale di Vigilanza. Il richiamo alla normativa di Pubblica Sicurezza costituisce però, paradossalmente, anche il principale elemento positivo della stessa circolare in quanto ribadisce l'ampia discrezionalità e l'autonomia tecnico professionale che veniva all'epoca riconosciuta ai Medici Provinciali. L'art. 104 della circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 del Ministero dell'Interno recitava infatti: *“L'agibilità delle piscine è subordinata all'osservanza delle norme sanitarie stabilite dal medico provinciale dalle quali deve risultare il sistema di depurazione dell'acqua e il numero dei cicli giornalieri di rinnovo della medesima”*. Questa discrezionalità e autonomia non è andata perduta ma, per effetto delle norme nazionali e regionali di attuazione della riforma sanitaria, sono transitate ai Servizi di Igiene Pubblica delle Aziende Sanitarie Locali. Con la netta separazione tra controlli interni e controlli esterni introdotta dall'Accordo 2003 e dall'individuazione delle nuove figure professionali cui rapportarsi, questa autonomia e discrezionalità dei professionisti sanitari viene ulteriormente recuperata e valorizzata.

### **Atto d'Intesa Stato Regioni 11 luglio 1991**

A distanza di venti anni dalla circolare n. 128/1971 comparve il primo documento che affrontava la materia dell'igiene delle piscine ad uso natatorio in modo specifico e complessivo. Si tratta dell'“Atto d'Intesa tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio”, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'11 luglio 1991, pubblicato nel febbraio 1992. Il preambolo ne dichiara la finalità di assicurare “l'uniforme disciplina della materia”, considerata “l'inesistenza di disposizioni unitarie relative agli aspetti igienico-sanitari” delle piscine ad uso natatorio. A molti sembrò potesse rappresentare una disciplina organica del settore in via di espansione, anche se così a lungo trascurato dal legislatore. Presto l'Atto d'Intesa si rivelò invece carente sia sul piano tecnico che su quello giuridico. Sul piano tecnico il documento, pur completo e organico dal punto di vista dei contenuti, manifestava numerose incongruenze e contraddizioni che lo rendevano inapplicabile nella maggior parte delle realtà locali; ciò emerse in particolare in una giornata di studio organizzata dalla Regione Veneto, a Venezia il 26 giugno 1992, alla quale parteciparono anche docenti dell'Istituto Superiore di Sanità. Sul piano giuridico nel 1991 l'Intesa non era ancora configurata come istituto giuridico (poi previsto con il DL.vo n. 281 del 28 agosto 1997) e in quel contesto il Ministero della Sanità presentò alla Conferenza un documento già confezionato sul quale raggiungere un'intesa con le Regioni, in un'ottica di mera informazione o al massimo di consultazione. L'Atto di Intesa venne così pubblicato in Gazzetta Ufficiale senza assumere una veste giuridica diversa (in ipotesi Decreto Ministeriale o Decreto del Presidente della Repubblica). Successivamente nel 1993 il Ministero della Sanità intervenne invitando le Regioni, ove possibile, a non adottare alcun provvedimento legislativo in attesa di rivedere l'atto (nota Ministero della sanità 21 luglio 1993, n. 400.4/12/1205). L'atto d'Intesa del 1991 rimase comunque un documento tecnico preso a riferimento dagli operatori del settore fino alla comparsa dell'Accordo 2003. L'Accordo del 2003 e l'Accordo interregionale del 2004 Secondo il nuovo assetto costituzionale, derivante dalla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, la tutela della salute è materia di legislazione concorrente, vale a dire che lo Stato fissa i principi fondamentali mentre le regioni emanano le specifiche normative di attuazione. Nel caso dell'igiene delle piscine i principi fondamentali sono stati fissati dallo Stato, non con un atto di “supremazia” ma mediante un Accordo Stato Regioni, formula giuridica espressamente prevista dall'art. 4 del DL.vo n. 281 del 28 agosto 1997, secondo il principio della leale collaborazione tra enti istituzionali, in un nuovo sistema di pari ordinazione. L'Accordo è pertanto espressione della libera volontà delle parti e impegna le stesse all'adozione di norme corrispondenti ai principi in esso contenuti.

### **L'Accordo 16 gennaio 2003**

L'Accordo 16 gennaio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio è nato dalla “rivisitazione” dell'ultima bozza di Atto di Intesa presentata dal Ministero della Salute nella primavera del 2002. La scelta strategica delle Regioni è stata quella di trovare un accordo col Ministero della Salute sugli elementi fondamentali del documento ministeriale, abbandonando tutte le parti di dettaglio.

Sono stati sviluppati i seguenti punti:

- definizione;– classificazione;– campo di applicazione e finalità;– dotazione di personale, attrezzature e materiali;– controlli interni;– controlli esterni;– sanzioni;– regime transitorio;
- allegato 1 (Requisiti igienico-ambientali di competenza del Ministero).

Il testo del preambolo non è stato oggetto dell'istruttoria condotta dal gruppo tecnico Ministero-Regioni, ma è stato successivamente introdotto dalla segreteria della Conferenza recuperando in estrema sintesi alcuni riferimenti normativi e tecnici individuati dal gruppo durante la discussione.

Alcuni riferimenti normativi erano stati ripresi per escludere le relative materie dall'ambito dell'Accordo.



È il caso del DL.vo n. 626/1994 in materia di sicurezza dei lavoratori, del Decreto del Ministro dell'Interno del 1996 sulla sicurezza degli impianti sportivi, del RD n. 773/1931 sulla pubblica sicurezza, del DPR n. 616/1977 in ordine alle competenze dei comuni in materia di autorizzazioni, del DPR n. 425/1994 relativo all'agibilità degli edifici come anche degli articoli 193 e 194 del TULLSS, RD n.1265/1934, che trattavano aspetti sanitari, con i quali l'Accordo non intendeva interferire.

Il DL.vo n. 155 del 26 maggio 1997 riguardante gli alimenti era invece stato richiamato in quanto, per il gruppo tecnico, rappresentava l'archetipo della normativa di autocontrollo, che si intendeva introdurre nella disciplina igienico-sanitaria delle piscine.

Per quanto riguarda il richiamo alla norma UNI 10637 del giugno 1997 il gruppo delle regioni aveva già valutato che per il suo valore tecnico questo riferimento andava rinviato alla fase regionale di elaborazione di dettaglio. Il richiamo alla semplificazione amministrativa contenuto nell'ultimo capoverso verrà poi ripreso dal documento interregionale. Con questo Accordo si è aperta una nuova fase legislativa, che si prospetta lunga e complessa, ma che stavolta sembra avviata nella giusta direzione. L'Accordo contiene i principi fondamentali su cui si fonderanno le leggi regionali e soprattutto reca la definizione dei parametri igienico ambientali a tutela della salute pubblica, quali livelli minimi di assistenza da rispettare su tutto il territorio nazionale.

Valore giuridico dell'Accordo 2003. Senza spingersi in considerazioni che competono alla dottrina e alla giurisprudenza, si può dire che l'Accordo di per sé non ha forza di legge, ma ha un preciso riconoscimento giuridico nell'art. 4 del DL.vo n. 281/1997 sopra richiamato. Forse però il vero valore di questo atto sta nel fatto che l'Accordo costituisce un impegno talmente forte e significativo tra le parti, che liberamente l'hanno sottoscritto nell'interesse superiore della salute pubblica, da assumere un valore politico istituzionale fondamentale. Se è vero che l'Accordo impegna non solo politicamente, ma anche giuridicamente le amministrazioni contraenti secondo il principio di leale collaborazione definito costituzionalmente, viene da chiedersi quale possa essere la sua efficacia nei confronti dei privati e degli organi di vigilanza. Un elemento determinante in questo senso è sicuramente la pubblicazione dell'Accordo 2003 che ha portato il documento ufficialmente a conoscenza di tutti i cittadini, i quali possono pretendere il rispetto dei livelli minimi di tutela sanitaria previsti dall'Accordo e sollecitare le singole Regioni per l'adozione di disposizioni coerenti con i contenuti concordati. Per le stesse motivazioni anche gli organi di vigilanza possono legittimamente far riferimento ai contenuti dell'Accordo 2003, per tutti i provvedimenti di prescrizione o di tutela, fatta eccezione per le sole sanzioni, in quanto non ancora introdotte dalla legge regionale.

### **Recepimento regionale**

Quando le Regioni al tavolo della Conferenza Stato Regioni decisero di percorrere la strada del rispetto dei diversi ruoli e competenze nell'ambito del rapporto di leale collaborazione erano consapevoli che il lavoro più complesso sarebbe venuto dopo la sottoscrizione dell'Accordo 2003. La formula giuridica più compiuta di recepimento dell'Accordo è sicuramente la legge; inoltre va anche considerato che le sanzioni amministrative, previste dall'Accordo, possono essere definite solo tramite una legge, per il principio costituzionale di "legalità" (art. 25 della Costituzione), ripreso dall'art. 1 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981. Vi è stata però anche la netta consapevolezza da parte di molte Regioni che l'iter di approvazione di una legge regionale, in questa materia a lungo trascurata dal legislatore e carica di implicazioni socio-economiche, sarebbe stato lungo e tortuoso, perciò l'orientamento prevalente è stato quello di procedere ad un recepimento formale con Deliberazione di Giunta Regionale, per dare immediata applicazione ai parametri dell'acqua. Tale è stata ad esempio la scelta della Regione Veneto, che con DGR n. 1173/2003 ha disposto l'immediata applicazione dei requisiti igienico-ambientali dell'Allegato 1, rendendo obbligatori i controlli interni da parte dei responsabili degli impianti natatori. La stessa delibera ha tra l'altro dichiarato superate la Circolare n. 128/1971 e l'Atto d'Intesa 1991. Con tale delibera l'Accordo è diventato efficace tanto nei confronti delle amministrazioni pubbliche (ad es. Comuni, ASL, Prefetture) quanto nei confronti dei gestori privati.

### **L'Accordo interregionale 2004**

Dopo la sottoscrizione dell'Accordo 2003 le Regioni hanno sentito l'esigenza di collaborare insieme alla predisposizione di un documento comune che, sviluppando alcuni elementi dell'Accordo 2003 e introducendo altri aspetti di propria competenza, potesse costituire la base delle future norme regionali, pur nel rispetto delle specificità locali.

Il documento "Disciplina interregionale delle piscine" elaborato a partire da febbraio del 2004 dal gruppo tecnico interregionale, coordinato dalla Regione Veneto, è stato approvato prima dal Coordinamento Interregionale Prevenzione (22 giugno 2004) poi dal Coordinamento degli Assessori alla Sanità (14 luglio) e infine dal Coordinamento dei Presidenti ed è divenuto: "Accordo 16 dicembre 2004 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla disciplina interregionale delle piscine". L'Accordo Interregionale è una formula giuridica innovativa di collaborazione tra le Regioni, prevista dall'art. 177, comma 8, della Costituzione (come modificata dalla Legge Costituzionale n. 3/2001) ed

è considerata espressione del principio di leale collaborazione. L'Accordo 2004 non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, tuttavia, in data 22 dicembre 2004, con nota prot. n. 4766/A4SAN, è stato ufficialmente inviato dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome a tutti i Presidenti delle Regioni, agli Assessori alla Sanità e ai Referenti della Conferenza col preciso fine di "un'applicazione omogenea sul territorio". Anche questo accordo non ha alcuna forza di legge, ma costituisce un preciso impegno politico e istituzionale, già condiviso sul piano tecnico.

### **Contenuti degli accordi e l'operatività**

Di seguito vengono discussi gli Accordi 2003 e 2004 evidenziando gli aspetti più significativi per l'operatività, non solo dei Servizi delle ASL, ma anche, più in generale dei vari soggetti pubblici e privati coinvolti nella tutela della salute in piscina.

#### Definizioni

L'Accordo 2003 definisce la piscina: "Punto 1) -Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi". Si tratta di una definizione molto ampia, che comprende praticamente tutti i possibili tipi di piscina e perciò dà la possibilità di affrontare la materia in modo complessivo. Tuttavia la stessa definizione contiene un possibile tranello nella concreta applicazione. Infatti la parola "piscina" nell'uso comune è strettamente collegata all'idea di una vasca nella quale si nuota, mentre questa definizione assume un diverso significato: ai fini dell'Accordo la piscina è individuata nell'intero complesso formato dalle vasche, ma anche da servizi, spogliatoi, solarium, locali tecnici e ogni altro locale accessorio, anche non strettamente destinato alle attività natatorie. Inoltre, a dispetto del titolo che si riferisce alle piscine destinate ad attività natatorie (nuoto) nella definizione del punto 1) dell'Accordo 2003 sono compresi anche usi diversi come quelli terapeutici.

L'Accordo 2004 aggiunge altre definizioni che rendono ancora più evidente il significato onnicomprensivo attribuito a questo documento.

Tali definizioni aggiuntive sono relative a:

- "piscina ad uso terapeutico" e "piscina termale" in riferimento all'art. 194 del TULLSS RD 27/7/1934 n. 1265
- "vasca di piscina" alla quale viene associata la presenza di impianto di trattamento dell'acqua;
- "vasca di piscina termale" facendo riferimento al mantenimento delle caratteristiche originali dell'acqua con continuo ricambio;
- "bacino di balneazione" in riferimento ai bacini alimentati con acque all'origine idonee alla balneazione, secondo la normativa specifica e mantenute tali con continuo ricambio d'acqua.

#### Classificazione

La classificazione del punto 2) è una delle più importanti novità dell'Accordo 2003 ed è stato un elemento di chiarificazione della materia.

La classificazione delle piscine non è fine a se stessa, ma costituisce il presupposto per realizzare una disciplina veramente applicabile alle situazioni reali. Attraverso una precisa articolazione della classificazione si apre la possibilità di prevedere successivamente differenti disposizioni tecniche regionali per le diverse situazioni codificate. D'altra parte, definire un'unica regolamentazione da applicare acriticamente a tutte le realtà, senza distinzione di ambito giuridico o socio-economico, significa porre le basi per la sua inapplicabilità, così come è avvenuto nel 1991. La nuova classificazione dell'Accordo 2003 è stata meglio specificata ed "esplosa" nell'Accordo 2004. I contenuti innovativi di questo progetto verranno citati in quanto già condivisi in sede tecnica e perciò spunti utili per la discussione e la riflessione personale. In sede di elaborazione interregionale e regionale sono emersi alcuni nodi, rispetto alla classificazione dell'Accordo 2003, che sono stati affrontati e superati con ulteriori specificazioni dell'Accordo 2004.

#### Categoria A

È stata meglio dettagliata la definizione delle piscine ad uso collettivo suddividendole in gruppi corrispondenti alle diverse posizioni giuridiche. Così sono stati separati in gruppi diversi:

- pubblici esercizi; - **attività turistiche e agrituristiche**; - collettività quali collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo, ecc.; - palestre, centri estetici e simili; - circoli, associazioni.

Restavano altri nodi che sono stati chiariti in sede tecnica in base a delle considerazioni che si riportano sinteticamente:

## **Agriturismo**

La Legge 5 dicembre 1985 n. 730 “Disciplina dell’agriturismo”<sup>110</sup>, prevede finalità e procedure proprie di un “servizio destinato al pubblico”. Le stesse procedure sono state riprese e sviluppate dalle varie leggi regionali (l.r.) di attuazione (l.r. Veneto n. 9/1977; l.r. Umbria n. 28/1977; l.r. Toscana n. 30/2003; l.r. Marche n. 3/2002; l.r. Lazio n. 36/1997), che tracciano una netta separazione tra l’ambito privato che contraddistingue l’azienda agricola in origine e l’ambito di uso pubblico cui è invece finalizzata l’attività di agriturismo.

### **Attività extra alberghiere**

Si tratta di quelle unità abitative inserite in edifici residenziali che vengono affittate per brevi periodi di soggiorno a scopo turistico. In effetti, si tratta di attività ben rientranti nella sotto categoria delle “piscine ad uso collettivo”, con finalità di servizio pubblico. Queste infatti sono state precisamente definite e disciplinate da leggi regionali del settore, che le classificano, in base a precisi requisiti strutturali e gestionali, e richiedono speciali comunicazioni di inizio attività.

#### **Categoria B**

Per la definizione dell’ambito privato, l’Accordo 2003 fa riferimento al codice civile e particolarmente agli articoli 1117 e seguenti, che regolano la proprietà condominiale negli edifici, a beneficio dei quali l’eventuale piscina rappresenta uno dei possibili servizi, come l’ascensore, l’autoclave o l’antenna televisiva. La dimensione del condominio non può mutare la sua natura giuridica. È stato definito il “condominio” comprendendovi l’edificio con più di quattro unità abitative, di unico proprietario o in comunione. Sono state inoltre definite “l’unità abitativa” (alla quale è stata equiparata l’unità commerciale, artigianale e direzionale, limitatamente all’uso della piscina da parte degli addetti) e la “singola abitazione” (alla quale è equiparato l’edificio non “condominio” fino a quattro unità abitative). La questione potrebbe essere risolta anche in modo più semplice se si decidesse di escludere tout court gli edifici fino a quattro unità abitative indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di condomini.

#### **Categoria C**

Come precedentemente detto le piscine terapeutiche rientrano nella disciplina delle strutture sanitarie delle quali sono strumenti. L’Accordo 2004 al punto 2.4 ammette che nelle strutture di categoria C possano essere svolte attività ricadenti nella Categoria A, nei limiti definiti dalle disposizioni regionali, purché non in contemporaneità con le attività terapeutiche.

La classificazione delle piscine introdotta dall’Accordo 2003 e precisata dall’Accordo 2004, fondata su elementi giuridici, indipendentemente dalla futura regolamentazione regionale, già rappresenta una efficace griglia cui far riferimento per inquadrare le varie realtà ai fini dell’assunzione di decisioni nelle varie fasi di progettazione, costruzione, gestione e vigilanza.

#### **Il campo di applicazione**

La parte più significativa del punto 3 dell’Accordo 2003 è la precisazione contenuta nel punto 3.2, il quale stabilisce che per le piscine di categoria b (private) le regioni elaborano specifiche disposizioni in riferimento alle caratteristiche strutturali e gestionali, ma che le stesse sono soggette ai requisiti dell’acqua previsti dall’allegato 1 dell’Accordo. Analogamente per le piscine di categoria c (terapeutiche e termali) le regioni adotteranno appositi provvedimenti. In altre parole già l’Accordo avvalorava la tesi secondo la quale la classificazione favorisce l’adozione di discipline speciali piuttosto che costituire un ostacolo.

L’Accordo 2004 ha ulteriormente sviluppato il punto 3) prevedendo diversi regimi per le piscine termali e per i “bacini di balneazione”: per questi tipi di piscina dei requisiti igienico ambientali dell’Allegato 1 dell’Accordo si applicano solo quelli illuminotecnici e acustici. Le caratteristiche dell’acqua devono essere corrispondenti rispettivamente alla normativa sulle acque termali e a quella sulla balneazione. È una precisazione che per certi versi può risultare superflua, in quanto le stesse definizioni di piscina termale e di bacino di balneazione contengono il riferimento implicito alla specifica normativa. Ad ogni modo questa esplicitazione toglie ogni dubbio interpretativo.

#### **Dotazione di personale**

L’Accordo 2003, al punto 4, riconosce la necessità che nelle piscine siano individuati diversi livelli di responsabilità e lascia alle regioni la definizione delle diverse figure professionali, prevedendo come obbligatoria la figura

---

<sup>105</sup> Abrogata e sostituita da legge 20 febbraio 2006, n.96 - Disciplina dell’agriturismo.

dell'assistente bagnanti. Inoltre viene prevista la presenza di un locale di primo soccorso. Nell'Accordo 2004 le Regioni già delineano più in dettaglio quali debbano essere le figure professionali in gioco.

#### Responsabile della piscina

Il punto 4 distingue in modo netto la figura del "responsabile della piscina" descrivendone i compiti, con particolare riguardo alle responsabilità legate all'autocontrollo che costituisce uno dei pilastri dell'Accordo 2003. Precisa ancora che il responsabile delle piscine di categoria B è l'Amministratore (in mancanza sono i proprietari secondo il Codice Civile o le leggi che regolano la proprietà), mentre per le piscine di categoria C (terapeutiche e termali) il responsabile viene indicato nel Direttore Sanitario.

#### Altre figure professionali

Con un nuovo punto 4bis l'Accordo 2004 distingue le figure subordinate, a significare un diverso livello di responsabilità. Si prevedono le seguenti figure:

– assistente bagnanti; – addetto agli impianti tecnologici.

L'assistente bagnanti dovrà quindi interessarsi anche del comportamento degli utenti, principalmente con azioni educative; in questa ottica la sua presenza a bordo vasca non sarà più considerata solo come una voce passiva della gestione, ma al contrario come una delle migliori forme di investimento, in grado anzi di incidere sulla riduzione dei costi e sulla qualità della gestione, anche in termini di qualità percepita. Il punto 4bis.3 dell'Accordo 2004 rinvia alle Regioni la definizione del "numero proporzionato" di assistenti bagnanti. Tale definizione ancora non c'è. Qualcuno potrebbe osservare che la mancanza di disposizioni regionali in questo senso sollevi il gestore da ogni responsabilità in caso di incidenti. È opinione di chi scrive che le cose stiano esattamente al contrario. Si ritiene infatti che il gestore abbia la responsabilità imprenditoriale di garantire la sicurezza dei propri utenti. Perciò a lui spetta valutare la propria situazione nell'ambito delle procedure di autocontrollo e adottare i mezzi ritenuti adeguati, sapendo che potrebbe essere chiamato a rispondere penalmente e civilmente, non tanto per mere inadempienze formali di disposizioni regolamentari, quanto per reali danni che il suo cliente potrebbe subire. In questa ottica si colloca anche la previsione elaborata nel gruppo veneto di prevedere la possibilità di sistemi di sorveglianza a distanza, alternativi alla presenza continuativa dell'assistente bagnanti a bordo vasca (v. Dossier piscine Sez. IV).

#### Controlli

Il punto 5 dell'Accordo 2003 introduce una importante novità: la netta separazione dei controlli interni da quelli esterni e delle relative responsabilità. "I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della gestione della piscina, e controlli esterni, di competenza dell'Azienda Unita' Sanitaria Locale." Pertanto, da una parte si hanno i controlli finalizzati alla verifica della gestione, ovvero l'autocontrollo, dall'altra quelli effettuati dalle autorità sanitarie.

#### Controlli interni

I controlli interni (punto 6 dell'Accordo 2003) sono funzionali e finalizzati a una corretta e puntuale gestione igienico-sanitaria della piscina; sono a carico del gestore e, relativamente ad essi, l'Accordo ha introdotto il sistema dell'autocontrollo. Il principio dell'autocontrollo è basato sulla metodologia scientifica HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point - Analisi del rischio e controllo dei punti critici) ed è stato mutuato dal DL.vo n.155/97, che già lo aveva introdotto nel campo dell'igiene degli alimenti. Si tratta di una inversione di prospettiva in quanto si abbandona la visione secondo cui la legge detta minuziosamente quali devono essere i controlli interni, per passare ad una responsabilizzazione del gestore. Al gestore è lasciata ampia autonomia nell'organizzare il proprio sistema di controllo, tale sistema deve però seguire una metodologia scientifica che assicuri efficacia al sistema stesso e deve raggiungere gli obiettivi di tutela della salute degli utenti. L'Accordo descrive in modo dettagliato – forse eccessivo se si considerano gli obiettivi generali prefissati – alcuni passaggi che caratterizzano le procedure di autocontrollo. La finalità è quella di intervenire prima che i pericoli si manifestino. L'autocontrollo deve inoltre essere esteso all'analisi di tutti i pericoli che possono occorrere in piscina, sia quelli derivanti dalla qualità dell'acqua, che quelli legati alle condizioni degli ambienti e delle attrezzature, per la possibilità che si verifichino incidenti o eventi pericolosi per la salute. In questo contesto le analisi dell'acqua perdono quel valore assoluto spesso attribuito loro dai gestori nell'intento di dimostrare il rispetto della normativa. Le analisi pianificate all'interno del piano di autocontrollo servono per verificare l'affidabilità delle procedure messe in atto per prevenire rischio per la salute degli utenti. A ben vedere si tratta di una evoluzione culturale, ancor prima che scientifica, dalla quale uscirà certamente valorizzata la professionalità del gestore e di tutto il personale coinvolto. Professionalità che non può essere data per scontata, ma va costruita e verificata attraverso specifici percorsi formativi del tutto analoghi a quelli che dovranno coinvolgere i professionisti sanitari destinati alla vigilanza. L'elemento cardine di tutto il sistema è comunque quello enunciato al punto 6.6 dell'Accordo 2003: "Qualora, in seguito all'auto-controllo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico-sanitari in contrasto con la corretta

gestione della piscina, deve provvedere per la soluzione del problema e/o il ripristino delle condizioni ottimali. Qualora la non conformità riscontrata possa costituire un rischio per la salute il titolare dell'impianto deve darne tempestiva comunicazione all'Azienda unità sanitaria locale." È pensabile che il gestore, in particolari condizioni di rischio per la salute degli utenti, possa giungere fino alla chiusura di vasche o dell'intera struttura, di propria iniziativa senza aspettare che sia l'Autorità Sanitaria a disporla. Sarebbe un atto di vera responsabilità, coerente con la fiducia che il legislatore, a tutti i livelli, da tempo ripone sul privato cittadino, mediante concreti provvedimenti legislativi. Un'ultima annotazione: ogni piano di autocontrollo va progettato su misura di ciascuna piscina e non può essere astrattamente predeterminato, né definito dall'ASL; questa ha il compito di verificarne l'affidabilità e l'efficacia in sede di vigilanza.

#### Controlli esterni

L'introduzione del sistema di autocontrollo consente una ridefinizione anche dei controlli esterni, che in tal modo diventano più chiari negli obiettivi e maggiormente aderenti ai compiti della pubblica amministrazione. Viene abbandonato il vecchio metodo dei controlli secondo cadenze prestabilite come previsto dalla Circolare n. 128/1971 e dall'Atto d'Intesa del 1991. Vengono invece valorizzati gli interventi a campione, sulla base di piani predisposti tenendo conto delle reali situazioni locali. L'Accordo 2004, al punto 7.1 esplicita in modo ancora più chiaro che i controlli non sono limitati ad analisi di routine, ma vanno effettuate ispezioni, verifiche documentali, misurazioni strumentali e prelievi di campioni per le analisi, secondo piani di controllo. I controlli esterni sono dunque finalizzati al controllo sulle azioni del gestore cui spetta la responsabilità della tutela della salute dei suoi utenti-clienti. Ai punti 7 e 7bis l'Accordo 2004 considera anche la problematica dei prelievi e delle misure sul campo, prospettando alcune soluzioni da concretizzare in sede regionale. Rispetto a misurazioni complesse (si pensi agli accertamenti sui parametri microclimatici) è stata prevista la possibilità di intervento diretto dell'ARPA in stretto raccordo con l'ASL territorialmente competente. Rispetto ai prelievi è stato previsto il rispetto delle procedure a tutela delle garanzie di difesa, mentre per i controlli sul campo (ad es. pH, Cloro residuo) viene ipotizzata la possibilità di definizioni di protocolli regionali in attesa di metodiche ufficiali. Anche in questo caso la soluzione migliore sta nella professionalità degli operatori di vigilanza, dalla quale effettivamente dipende l'affidabilità dei controlli e misure effettuati sul campo, a prescindere dal metodo utilizzato.

#### Provvedimenti d'Autorità

"Qualora l'autorità sanitaria competente accerti che nella piscina siano venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti disporrà affinché vengano poste in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti, sino a giungere all'eventuale chiusura dell'impianto." Lo strumento a disposizione è sempre quello dell'ordinanza contingibile urgente dell'Autorità Sanitaria Locale (Sindaco). Sul punto gli accordi non forniscono parametri di giudizio, né formule precostituite per stabilire i casi di chiusura obbligatoria degli impianti. Qui in realtà si esprime tutta la professionalità e competenza dei professionisti sanitari dei Servizi di Vigilanza. Se si ipotizza la necessità di un provvedimento di chiusura ordinato dall'Autorità Sanitaria, significa che ci si trova di fronte ad una situazione di effettivo e immediato pericolo per l'utente, ma anche che l'autocontrollo ha fallito il suo obiettivo. Sono situazioni che escono dall'ordinaria amministrazione e richiedono l'effettivo esercizio di quella discrezionalità tecnico professionale che è stata ereditata dal Medico Provinciale e dall'Ufficiale Sanitario. Potranno essere predisposte linee guida regionali o griglie di valutazione del rischio secondo le più sofisticate metodologie, ma alla fine ciò che risulterà davvero determinante sarà ancora la responsabilità del professionista sanitario nell'ambito del sistema organizzato nel quale e col quale si trova ad operare.

#### Sanzioni

La materia delle sanzioni (punto 8 dell'Accordo 2003) è particolarmente delicata e tuttavia risulta fondamentale per una disciplina di questo tipo. La competenza in questo campo è delle Regioni, trattandosi di sanzioni esclusivamente "amministrative". Già in fase di discussione precedente all'Accordo era stato chiarito che le sanzioni sono stabilite necessariamente con legge regionale, in quanto com'è noto la disciplina sanzionatoria è riservata alla legge, per il principio di legalità (art. n. 25 della Costituzione). Pertanto è da escludersi che delibere di giunta possano legittimamente introdurre disposizioni a carattere sanzionatorio. L'Accordo 2004 ha stabilito alcuni criteri di massima per uniformare l'individuazione degli illeciti e delle sanzioni a livello regionale. Sono stati indicati anche specifici comportamenti sanzionabili, nonché la possibilità di sospendere le sanzioni relative a particolari violazioni in materia di autocontrollo. In questa situazione transitoria bisogna giocare forza far ricorso ad altri strumenti quali ad esempio l'adozione di prescrizioni motivate, che spesso possono risultare più efficaci in termini di prevenzione rispetto alle sanzioni. La parola chiave in queste occasioni è allora la "motivazione" dei provvedimenti da adottare. I contenuti degli Accordi 2003 e 2004, assieme alle evidenze scientifiche, rivestono un'importanza fondamentale a sostegno di tali motivazioni.

#### Allegato 1. Requisiti igienico-ambientali

Tra gli aspetti che le Regioni e le Province autonome hanno esplicitamente riconosciuto di competenza statale vi è

certamente quello dei requisiti igienico-ambientali. Tali requisiti sono stati proposti dal Ministero della Salute al gruppo tecnico, che li ha così accolti, riconoscendoli come livelli essenziali di assistenza da garantire su tutto il territorio nazionale. Se i parametri igienico-sanitari e altri principi generali sono stati definiti con un Accordo Stato, Regioni e Province autonome, con lo stesso strumento giuridico dovranno essere eventualmente modificati. Quindi nel rispetto del principio di leale collaborazione verticale e orizzontale è da escludersi ogni iniziativa unilaterale o trasversale per la modifica dell'Accordo 2003. Rispetto ai requisiti igienico-ambientali l'Accordo 2004, al punto 15.2 ha aggiunto una precisazione importante: "Ogni piscina deve essere dotata di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua sufficienti a mantenere la stessa costantemente entro i limiti previsti dall'Allegato 1, in ogni condizione di utilizzo, salvo quanto stabilito per le "vasche di piscina termale" e per i "bacini di balneazione" al punto 3 (Campo di applicazione)". Le caratteristiche dell'impianto non vengono definite dagli Accordi ed è verosimile che neppure le norme regionali lo faranno, in considerazione del fatto che le tecnologie sono competenza del privato, al quale è affidato il compito di assicurare il rispetto dei parametri della Tabella A, ritenendo ciò sufficiente a tutelare la salute pubblica. Spetta al progettista stabilirne le caratteristiche e al responsabile della gestione assicurarne il funzionamento.

#### Acqua di vasca e acqua di immissione

L'idoneità igienico-sanitaria dell'acqua di vasca è l'obiettivo principale delle azioni di controllo (interno ed esterno). L'Accordo 2003 stabilisce che i requisiti di qualità "dell'acqua in vasca devono essere raggiunti in qualsiasi punto". I campioni per le analisi a fini di vigilanza hanno perciò sempre valore e significato pieno anche se non rappresentativi dell'intera massa d'acqua e perciò ai fini della vigilanza risulta priva di fondamento ogni pretesa di campionamento medio ottenuto per miscelazione di campioni parziali. Completamente diverso è il ragionamento relativo all'acqua di immissione, in merito al quale l'Accordo 2003 stabilisce: "il controllo all'acqua di immissione sarà effettuato ogni qualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o sopraggiunti inconvenienti". Risulta del tutto evidente che l'acqua di immissione ha valore esclusivamente per i "controlli interni", mentre non ne ha affatto ai fini dei "controlli esterni".

#### Procedimenti autorizzativi

L'Accordo Interregionale 16 dicembre 2004, oltre a sviluppare alcuni punti dell'Accordo 2003, ne ha introdotti di nuovi. Ai punti 10, 11 e 12 sono previste semplici comunicazioni di inizio attività, distinte per categoria, corredate di documentazione sufficiente a consentire l'esercizio della vigilanza. Fatta salva l'espressione dei pareri ai fini edilizi quando previsti (DPR n. 380/2001) non è prevista alcuna forma di autorizzazione, validazione o presa d'atto preventiva. È però prevista la possibilità di richiedere documentazione integrativa. Questa previsione è perfettamente coerente con la normativa generale di semplificazione amministrativa che responsabilizza il privato e nello stesso richiama la parte pubblica a nuove forme di vigilanza attiva, quindi di responsabilità.

#### Utenti

L'Accordo 2004 ha finalmente risolto il problema della definizione degli utenti della piscina. Distingue infatti "frequentatori" e "bagnanti". I frequentatori sono gli utenti all'interno dell'impianto natatorio, cioè della prima barriera, mentre i "bagnanti" sono i frequentatori che si trovano in vasca e negli spazi strettamente funzionali all'attività natatoria (banchina perimetrale). In figura 3 è schematizzata la definizione. Questa distinzione permette di adottare diversi parametri per il dimensionamento degli spazi, degli impianti e dei servizi. Infatti il numero di bagnanti in acqua è strettamente rapportato allo spazio disponibile per svolgere in sicurezza le attività di nuoto e influisce in modo diretto sul carico inquinante cui l'impianto di trattamento deve far fronte. Viceversa i frequentatori che usufruiscono prevalentemente degli spazi accessori come il solarium (si pensi a piscine scoperte ad alta frequentazione) incidono sull'affollamento dei servizi, wc e spogliatoi, ma non sulle caratteristiche dell'acqua. In altre parole l'affollamento dei bagnanti ha una forte valenza igienico sanitaria e di sicurezza, mentre i frequentatori rivestono una maggiore importanza in riferimento alla capacità complessiva della struttura. Per queste stesse ragioni l'Accordo 2004 ha stabilito i valori massimi di affollamento di bagnanti in relazione alla superficie delle vasche e al tipo di attività che vi si svolgono:

- attività di nuoto: un bagnante ogni 5 metri quadrati di specchio d'acqua;
- attività ludico ricreative: un bagnante ogni 3 metri quadrati di specchio d'acqua.

Va ricordato che la natura giuridica dell'Accordo 2004 è tale che questi limiti non siano di per sé vincolanti per il privato (progettista o gestore), perciò per essere applicati devono essere espressamente ripresi dalla pubblica amministrazione e imposti al gestore con gli appropriati atti amministrativi. Ad esempio: prescrizioni in occasione di pareri su progetti o condizioni di autorizzazione amministrativa. Diversamente in sede di vigilanza devono essere oggetto di specifici provvedimenti prescrittivi o ordinativi dell'Autorità Sanitaria, a fronte di situazioni di grave pericolo per la salute pubblica. Anche in questo caso la chiave è la responsabilità nel cercare forme di raccordo tra le Amministrazioni interessate (Comune, ASL). Per quanto riguarda i frequentatori ammissibili è abbastanza intuitivo come il loro numero dipenda dalle dimensioni complessive della struttura, dei servizi, degli spazi di sosta, nonché dal sistema organizzativo e non possa quindi essere predeterminato astrattamente, ma debba essere stabilito caso per caso.

Per questo motivo l'Accordo 2004 non stabilisce alcun valore, rinviando la definizione implicitamente al responsabile della piscina sulla base di parametri da definirsi in sede tecnica regionale. In mancanza di parametri la determinazione fa fatta in sede di progetto del piano di autocontrollo. Questa definizione di frequentatori e bagnanti è stata riconosciuta valida ed è stata adottata dal Gruppo di lavoro Piscine dell'UNI e inserita nella norma UNI 10637 sugli impianti di trattamento dell'acqua di piscina, in corso di revisione.

FREQUENTATORI- Utenti entro la prima barriera (spogliatoi, wc, docce, solarium, palestre)

BAGNANTI Frequentatori in vasca e suo intorno (banchina).

L'Accordo 2003 non parla di requisiti strutturali, la cui definizione come più volte detto, compete alle Regioni. L'Accordo 2004, in quanto documento delle Regioni, ha tracciato le prime indicazioni di principio, ha definito in linea massima le sezioni in cui si articola la piscina e ha stabilito dei limiti d'uso delle varie sezioni. Le disposizioni tecniche regionali nel definire le caratteristiche strutturali difficilmente potranno entrare molto nei dettagli. Piuttosto che un carattere morfologico, come in passato, le disposizioni tecniche potranno più utilmente avere carattere prestazionale, lasciando al progettista l'individuazione delle soluzioni tecniche più idonee. Il progettista, il costruttore e l'impiantista dovranno fin dall'inizio coordinarsi con il gestore, perché le loro scelte condizioneranno positivamente o negativamente la gestione e l'affidabilità dell'autocontrollo. I professionisti delle ASL da parte loro non devono sostituirsi ai privati (progettisti o gestori), ma verificare la fondatezza e la coerenza delle scelte operate da questi. Per questo motivo devono esigere che le relazioni tecniche (di progetto o di autocontrollo) siano redatte in modo completo ed esaustivo e contengano tutte le motivazioni e i parametri in base ai quali sono state operate le scelte. La stessa documentazione e gli stessi parametri saranno decisivi anche per le eventuali decisioni che l'Autorità Sanitaria fosse chiamata ad assumere in fase di vigilanza. Nella valutazione dei progetti e della documentazione di autocontrollo potranno essere utili anche riferimenti di tipo tecnico scientifico che forniscano una visione sistematica della materia o ne chiariscano alcuni aspetti. Nell'ottica della tutela della salute pubblica potrebbero essere definite anche modalità o procedure inedite, come ad esempio valutare le varie parti di una struttura non dal punto di vista della loro morfologia (approccio morfologico), da quello dell'effetto che l'uso delle varie parti può avere sulla salubrità dell'ambiente piscina (approccio prestazionale).

#### Conclusioni

L'Accordo Stato Regioni 16 gennaio 2003 e l'Accordo Interregionale 16 dicembre 2004 hanno certamente affrontato la materia della tutela della salute nelle piscine in modo nuovo e complessivo. Come si è più volte ribadito, questi Accordi non hanno valore normativo, ma un proprio valore giuridico e politico istituzionale importante e sono stati recepiti con atti amministrativi. Nel loro insieme permettono ai professionisti delle ASL, nell'esercizio della propria responsabilità tecnico professionale, di sostenere e ben motivare le prescrizioni o i provvedimenti ritenuti discrezionalmente necessari per la tutela della salute pubblica. Molti sono i problemi ancora aperti e l'iter normativo regionale è appena cominciato, perciò gli operatori del settore sono impegnati nel dare attuazione ad una nuova disciplina ben delineata, ma ancora non opportunamente supportata dal punto di vista normativo. Il riferimento agli Accordi, ampiamente condivisi sul piano istituzionale, può certamente essere una importante via di sperimentazione di quella che può essere considerata l'anticipazione di una prossima disciplina normativa regionale. È una sfida che vede impegnati diversi protagonisti.

Privati – Progettisti, costruttori, impiantisti, enti di normazione tecnica (UNI), proprietari (anche quando è il Comune), chiamati a realizzare strutture e impianti in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutela igienico-sanitaria assegnati. – Gestori, responsabili, addetti agli impianti, assistenti bagnanti, chiamati a gestire con responsabilità l'autocontrollo.

Pubbliche Amministrazioni – Regioni chiamate a dar compimento alla normativa coerentemente con gli Accordi volontariamente sottoscritti. – Comuni, Aziende Sanitarie, ARPA Regionali, chiamati a verificare la progettazione e la gestione dei privati, senza sostituirsi ad essi.

#### Utenti

Al centro di tutto questo c'è un altro soggetto: l'utente. Chi frequenta la piscina deve essere coinvolto in questo processo di cambiamento partecipando da protagonista al sistema di "autocontrollo". L'utente deve essere reso consapevole che la salubrità della piscina dipende in larga misura dal suo stesso comportamento. Non a caso l'Accordo 2004 al punto 17.1 stabilisce: "Le piscine devono essere dotate di regolamento interno per la disciplina del rapporto gestore - utenti in riferimento agli aspetti igienico sanitari. In particolare esso deve contenere gli elementi di educazione sanitaria, comportamentali e di igiene personale, che contribuiscono a mantenere idonee condizioni nell'impianto natatorio, secondo le indicazioni delle disposizioni tecniche regionali." La "chiave di volta" di tutto questo processo è la responsabilità coniugata con una rinnovata professionalità da parte di tutti.

## CAPITOLO XV

### LA NORMATIVA PER L'IGIENE ALIMENTARE

#### 15.1 LE NORME PER L'IGIENE ALIMENTARE

LEGGE 30 aprile 1962, n. 283 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 Regolamento di esecuzione delle norme contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

**DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.**

Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione- 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo sono emanate al fine di abrogare la normativa nazionale di attuazione delle direttive comunitarie a loro volta abrogate dalla direttiva 2004/41.

Art. 2. Autorita' competenti- 1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorita' competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unita'sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l'Autorita' competente e' il Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare ( al cui personale, nello svolgimento della specifica attivita', sono conferite le relative attribuzioni e le qualifiche di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283).

Nel quadro della revisione della legislazione sull'igiene dei prodotti alimentari ("pacchetto igiene"), questo regolamento sottolinea l'importanza della definizione degli obiettivi da perseguire in materia di sicurezza alimentare, lasciando agli operatori del settore alimentare la responsabilita' di adottare le misure di sicurezza da attuare per garantire la non pericolosita' dei prodotti alimentari.

<sup>111</sup>Sintesi della legislazione dell'UE - ATTO- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari .- SINTESI- Il presente regolamento sostituisce la direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari \* al fine di attuare una politica globale ed integrata applicabile a tutti i prodotti alimentari, dalla fattoria fino al punto di vendita al consumatore.

Campo d'applicazione - Questo regolamento mira a garantire l'igiene dei prodotti alimentari in tutte le fasi del processo di produzione, dalla produzione primaria \* fino alla vendita al consumatore finale. Esso non concerne le questioni relative alla nutrizione, né quelle riguardanti la composizione e la qualita' dei prodotti alimentari.

Il regolamento si applica alle imprese del settore alimentare e non alla produzione primaria e alla preparazione di alimenti per uso domestico privato.

Disposizioni generali e disposizioni specifiche

Tutti gli operatori del settore alimentare controllano che tutte le fasi di cui sono responsabili, dalla produzione primaria fino alla vendita o alla messa a disposizione di prodotti alimentari al consumatore finale, si svolgano in maniera igienica, in conformita' delle disposizioni del presente regolamento.

Gli operatori del settore alimentare che svolgono attivita' di produzione primaria e certe attivita' connesse devono attenersi alle disposizioni generali d'igiene di cui alla parte A dell'allegato I.

Possono essere concesse deroghe per quanto riguarda le piccole imprese, se cio' non compromette gli obiettivi del regolamento.

Le attivita' connesse interessate sono:

---

<sup>111</sup> [http://europa.eu/index\\_it.htm](http://europa.eu/index_it.htm)



- il trasporto, la manipolazione e il magazzinaggio dei prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura; il trasporto di animali vivi, se necessario;
- il trasporto dal luogo di produzione verso uno stabilimento di prodotti d'origine vegetale, di prodotti della pesca e della caccia, la cui natura non sia ancora stata sensibilmente modificata.

Gli operatori del settore alimentare che svolgono attività diverse da quella di produzione primaria devono attenersi alle disposizioni generali d'igiene di cui all'allegato II.

Tale allegato specifica le disposizioni riguardanti:

- i locali, compresi i siti esterni;
- le condizioni di trasporto; le attrezzature; i rifiuti alimentari; il rifornimento idrico; l'igiene personale delle persone che entrano in contatto con i prodotti alimentari; i prodotti alimentari stessi; il confezionamento e l'imballaggio; il trattamento termico che permette di trasformare certi prodotti alimentari; la formazione degli operatori del settore.

Gli Stati membri possono adattare i requisiti di cui all'allegato II per tener conto delle esigenze delle imprese del settore alimentare situate in regioni con difficoltà geografiche particolari o di approvvigionamento, che servono il mercato locale, o per prendere in considerazione i metodi di produzione tradizionali e le dimensioni delle imprese. Gli obiettivi di sicurezza alimentare \* non devono comunque risultare compromessi.

Tutti gli operatori del settore alimentare devono inoltre rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 sulle norme specifiche relative ai prodotti alimentari di origine animale, nonché, se del caso, alcune norme specifiche sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, il controllo della temperatura e il rispetto della catena del freddo, il campionamento e le analisi.

Il sistema HACCP - Gli operatori del settore alimentare (diversi da quelli che svolgono attività di produzione primaria) applicano i principi del sistema HACCP (analisi dei pericoli e punti critici di controllo) introdotto dal Codex Alimentarius (raccolta di norme alimentari internazionali elaborata nel quadro dei lavori dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura). Tali principi prescrivono un certo numero di requisiti da soddisfare nel corso del ciclo di produzione, di trasformazione e di distribuzione al fine di consentire, grazie a un'analisi dei pericoli, l'individuazione dei punti critici il cui controllo risulta indispensabile per garantire la sicurezza alimentare:

- individuazione di ogni pericolo che deve essere evitato, eliminato o ridotto a un livello accettabile;
- individuazione dei punti critici in corrispondenza dei quali è indispensabile un controllo;
- definizione di limiti critici oltre i quali è necessario un intervento;
- definizione e applicazione di efficaci procedure di sorveglianza dei punti critici;
- attuazione di azioni correttive se risulta dalla sorveglianza che un punto critico non è controllato;
- introduzione di procedure di autocontrollo per verificare l'efficacia delle misure adottate;
- predisposizione di registrazioni per dimostrare l'effettiva applicazione di tali misure e a facilitare i controlli ufficiali delle autorità competenti.

### Manuali di corretta prassi operativa e di applicazione del sistema HACCP

Gli Stati membri promuovono l'elaborazione di manuali nazionali di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP. Gli Stati membri valutano i manuali nazionali per assicurarsi che il loro contenuto possa essere messo in pratica, che siano stati elaborati tenendo conto dei principi generali d'igiene alimentare contenuti nel Codex Alimentarius e che tutte le parti interessate siano state consultate. I manuali nazionali ritenuti conformi vengono trasmessi alla Commissione, che predispone un sistema di registrazione di tali manuali.

Se uno Stato membro o la Commissione considera che è opportuno prevedere manuali comunitari uniformi, la Commissione provvede a valutarne l'utilità. Il comitato permanente che assiste la Commissione si assicura che il contenuto dei manuali possa essere applicato nella pratica, che i manuali siano stati elaborati tenendo conto dei principi generali di igiene alimentare del Codex Alimentarius e dei manuali nazionali e che tutte le parti interessate siano state consultate.

Gli operatori del settore alimentare possono riferirsi indifferentemente ai manuali nazionali o comunitari. Registrazione

o riconoscimento delle imprese del settore alimentare. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti; in particolare, notificano all'autorità competente ogni stabilimento posto sotto il loro controllo e la informano di ogni cambiamento della situazione (ad esempio della chiusura di uno stabilimento).

Quando la legislazione nazionale o comunitaria lo prescrive, le imprese del settore alimentare devono essere riconosciute dall'autorità competente e non possono operare senza tale autorizzazione.

**Rintracciabilità e ritiro dei prodotti alimentari**

In conformità al regolamento (CE) n. 178/2002, gli operatori del settore alimentare devono disporre di sistemi e di procedure che permettono la rintracciabilità degli ingredienti e dei prodotti alimentari e, se del caso, dei prodotti utilizzati per la produzione degli alimenti.

Inoltre, se un operatore del settore alimentare constata che un prodotto alimentare comporta un rischio grave per la salute, deve ritirarla immediatamente dal mercato, segnalandolo all'autorità competente e ai consumatori.

*Controlli ufficiali*

L'applicazione da parte degli operatori del settore alimentare dei principi HACCP non sostituisce i controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti. Gli operatori sono tenuti in particolare a collaborare con le autorità competenti, conformemente alle disposizioni della normativa comunitaria o, in sua mancanza, nazionale.

*Dimensione esterna*

I prodotti alimentari importati nella Comunità devono essere conformi alle norme di igiene comunitarie o a norme equivalenti.

I prodotti di origine animale esportati verso paesi terzi devono rispondere almeno alle norme applicabili per la loro commercializzazione all'interno della Comunità, oltre ai diversi requisiti eventualmente imposti dal paese terzo interessato.

*Relazione al Consiglio e al Parlamento*

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata se del caso di qualsiasi proposta utile, sull'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento e sull'opportunità di applicare i principi HACCP agli operatori del settore alimentare che esercitano attività di produzione primaria e le attività connesse suddette.

**CONTESTO**

Il presente regolamento fa parte del « pacchetto igiene », un insieme di atti che stabiliscono regole di igiene per i prodotti alimentari. Ciò comprende, oltre al presente regolamento, gli atti seguenti:

il regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale, al fine di garantire un livello elevato di sicurezza alimentare e di salute pubblica;

il regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di un quadro comunitario per i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e stabilisce regole specifiche per le carni fresche, i molluschi bivalve, il latte e i prodotti lattiero-caseari.

Gli atti seguenti completano la normativa comunitaria sull'igiene dei prodotti alimentari:

il regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali di legislazione alimentare. Tale regolamento stabilisce le procedure relative alla sicurezza degli alimenti e istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA);

il regolamento (CE) n. 882/2004 che riorganizza i controlli ufficiali dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, in modo da integrare i controlli a tutte le fasi della produzione e in tutti i settori;

la direttiva 2002/99/CE che stabilisce le condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti di origine animale e le restrizioni applicabili ai prodotti provenienti da regioni o paesi terzi, sottoposti a restrizioni di polizia sanitaria.

## 15.2 ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E DI BEVANDE

**LEGGE 25 agosto 1991, n. 287 Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi. (Sintesi per le strutture turistico ricettive)**

Art. 1. Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse

1. La presente legge si applica alle attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.
2. La presente legge si applica altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attivita'.
3. Sono abrogati la legge 14 ottobre 1974, n. 524, e l'articolo 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Restano abrogati gli articoli 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, terzo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78, e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 478.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale in quanto compatibili con le norme dei rispettivi statuti.
5. Restano ferme le disposizioni della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonché l'articolo 5, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art.3 Rilascio delle autorizzazioni (6. Sono escluse dalla programmazione le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande: b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

Art. 5. Tipologia degli esercizi

1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:
  - a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  - b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  - c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  - d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e' esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non e' consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, puo' temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni nazionali di categoria nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, puo' modificare le tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione alla funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere ai consumatori.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facolta' di vendere per asporto le bevande nonché, per quanto riguarda

gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolci, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.

5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima.

6. È consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione di cui all'articolo 3.

## CAPITOLO XVI

### LA NORMATIVA PER LA SICUREZZA E ANTINCENDIO

#### 16.1 IMPIANTI

**LA LEGGE 5 MARZO 1990, N. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, è stata abrogata (esclusi gli articoli 8, 14 e 16) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007, con l'entrata in vigore del:Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici**

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio.

...omissis...

#### 16.2 TUTELA DEI LAVORATORI

**DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 - abrogato dall'articolo 304 del decreto legislativo n. 81 del 2008)**

Art. 1. Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con

carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

...omissis...

## **16.3 VIGILI DEL FUOCO - REGOLE TECNICHE DI P.I. PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO ALBERGHIERE**

D.M. 16 febbraio 1982 Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. (allegato A punti: 84, 90, 94)

TESTO COORDINATO E COMMENTATO – ALBERGHI D.M. 9 aprile 1994 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico –alberghiere

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (allegati I-II)

DECRETO 16 marzo 2012: Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi. (*Proroga I*)

Circolare n. 1 del 24.04.2012 - Dipartimento VV.FF. OGGETTO: Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2012, recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994. Primi indirizzi applicativi.

**MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 29 marzo 2013** Modifica al decreto 16 marzo 2012 recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere, adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

### **Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile<sup>112</sup>Classificazione dell'attività ricettive secondo D.P.R. 151/11**

Attività 66.1.A : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto (fino a 50 posti-letto).

Attività 66.2.B : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 50 posti-letto (fino a 100 posti-letto).

Attività 66.3.B : Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Attività 66.4.C : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 100 posti-letto.

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Piano straordinario biennale concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro

---

<sup>112</sup> Comando Provinciale di Savona A cura del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Savona

dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi. Per gli edifici ed i locali esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 (g.u. n. 95 del 26.04.94), adibiti ad attività ricettive turistico – alberghiere, che sono stati nel tempo oggetto di rifacimento di oltre il 50% dei solai o di eventuali aumenti di volume, si applicano le disposizioni previste nello stesso decreto. Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l'incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell'attività, può essere applicato il Titolo II – Parte II.

#### CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL PIANO

L'ammissione al piano, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 5, e' consentita alle strutture ricettive, in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto(29 aprile 2012), dei requisiti di sicurezza antincendio indicati all'art. 5.

DECORRENZA - Il piano decorre dalla data del 29 aprile 2012 ed indica il programma dell'adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi che i responsabili delle strutture ricettive devono realizzare entro il termine di scadenza del 31 dicembre 2013.

#### MODALITÀ DI AMMISSIONE AL PIANO STRAORDINARIO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

I responsabili presentano al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente, di seguito denominato Comando, entro il termine del 29 maggio 2012 domanda di ammissione al piano, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all'art. 5 del presente decreto. In caso di presentazione della domanda di ammissione oltre il termine previsto al comma I dell'art 3 del decreto, il Comando accetterà comunque l'istanza che dovrà contenere dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che, medio tempore, l'attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio con un numero ridotto di posti letto (<25); in difetto di quest'ultima dichiarazione, il Comando invierà informativa alla competente Autorità Giudiziaria, atteso che la stessa attività risulterebbe essere stata condotta in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 151/11.

#### **La domanda di ammissione deve comprendere:**

-la richiesta di esame del progetto relativo al completo adeguamento antincendio delle attività, di cui al numero 66 dell'Allegato I, categorie B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con le modalità indicate all'art. 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

-Ove il progetto di adeguamento antincendio sia stato già approvato dal competente Comando, sono da indicare soltanto gli elementi identificativi dell'approvazione;

-Il programma di adeguamento dell'attività alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi con le seguenti modalità:

#### **Istanza di ammissione al piano**

-Attestazione a firma di tecnico abilitato con allegati;

Relazione tecnica descrittiva atta a rappresentare il possesso dei requisiti di sicurezza per l'accesso al piano di adeguamento (solo se non già in atti del Comando);

-Dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti previsti nei requisiti di sicurezza antincendio necessari per l'ammissione al piano straordinario, nonché documentazione relativa alla gestione della sicurezza; programma di adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi (sintetica descrizione degli interventi di adeguamento dell'attività da realizzarsi entro la data del 31/12/2013);

RISCONTRO - Il Comando, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda effettua i controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all'art. 5 secondo le modalità previste al comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. 151/11e si esprime sull'ammissione al piano e, ove richiesto, sulla conformità del progetto. Modello di comunicazione per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi (PROVVEDIMENTO). Modello di comunicazione per la non ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi (PROVVEDIMENTO). Modello di comunicazione per l'annullamento dell'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi (PROVVEDIMENTO)

**Cosa succede se non si presenta l'istanza**

Agli enti e ai privati responsabili che omettano di presentare l'istanza di cui al comma 1 o che non vengano ammessi al piano, si applicano le sanzioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, comma 2, gli stessi possono presentare istanza di ammissione al piano, quando in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

**Cosa fare al termine dell'adeguamento**

Al termine dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi previsti nel piano, gli enti e i privati responsabili presentano al Comando l'istanza per il controllo dell'avvenuto adempimento, con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, corredata dalla documentazione ivi prevista.(S.C.I.A.)



## CAPITOLO XVII

### SEGNALETICA TURISTICA

#### 17.1 DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 NUOVO CODICE DELLA STRADA

39. Segnali verticali

1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: ...omissis...

h) segnali turistici e di territorio;

**17.1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.**

Art. 124 (Art. 39 Cod. Str.) (Generalita' dei segnali di indicazione)

1. Si definiscono "segnali di indicazione" quei segnali che forniscono agli utenti della strada informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione, nonché per l'individuazione di itinerari, località, servizi ed impianti stradali....omissis...

**Art. 134 (Art. 39 Cod. Str.) (Segnali turistici e di territorio)**

1. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 2:

**a) turistiche;**

(b) industriali, artigianali, commerciali;))

**c) alberghiere;**

d) territoriali;

e) di luoghi di pubblico interesse.

I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui alle figure da II.100 a II.231.

2. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al presente regolamento. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo.

3. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora trattasi di soggetto diverso dall'ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.

**4. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione grafica sono esemplificati dalle figure II.294 e II.295. (L'inizio del territorio comunale o di località entro il territorio comunale di particolare interesse può essere indicato con segnali rettangolari a fondo marrone di dimensioni ridotte.)**

5. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio ((alle zone di attività)), purché non compromettano la sicurezza della circolazione e l'efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. (Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3.)

6. Nessuna indicazione (di attività singola) può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col "gruppo segnaletico unitario" ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di ("zona industriale, zona artigianale, zona commerciale") (fig. II.296) che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione.

7. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali (, artigianali o commerciali) sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona (...); tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla ("zona industriale" o "zona artigianale" o "zona commerciale") in genere (fig. II.297).

8. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.

**9. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione dell'ente proprietario della strada che stabilirà le modalità per la posa in opera.**

**10. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende:**

**a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui (alla lettera b) seguente (fig. II.298);**

**b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. II.299);**

**c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (figura II.300 e II.301).**

**11. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure.**

## CAPITOLO XVIII

### LA TUTELA DEI TURISTI CONSUMATORI

#### 18.1 L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO LEGGE 10 OTTOBRE 1990, N. 287 NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (Art. 10. Autorità garante della concorrenza e del mercato)

**L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**<sup>113</sup>, meglio nota come Antitrust, è stata istituita in Italia nel 1990. È un'istituzione indipendente, che prende le sue decisioni sulla base della legge, senza possibilità di ingerenze da parte del Governo né di altri organi della rappresentanza politica. L'Autorità garantisce il rispetto delle regole che vietano le intese anticoncorrenziali tra imprese, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni in grado di creare o rafforzare posizioni dominanti dannose per la concorrenza, con l'obiettivo di migliorare il benessere dei cittadini. Dal 2007 è stato affidato all'Antitrust il compito di tutelare i consumatori (e dal 2012 anche le microimprese) dalle pratiche commerciali scorrette delle imprese e dalla pubblicità ingannevole. Per garantire che il confronto sul mercato avvenga lealmente interviene anche contro la pubblicità comparativa che getta discredito sui prodotti dei concorrenti o confonde i consumatori. Dal 2012 è stata affidata all'Antitrust la tutela amministrativa contro le clausole vessatorie inserite nei contratti con i consumatori. Dal 2004 applica la legge sul conflitto di interessi dei titolari delle cariche di Governo.

Quali sono i compiti dell'Autorità

L'Autorità ha il compito di applicare la legge n. 287 del 1990 vigilando:

- a) sulle intese restrittive della concorrenza,
- b) sugli abusi di posizione dominante,
- c) sulle operazioni di concentrazione che comportano la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante in modo tale da eliminare o ridurre in misura sostanziale e duratura la concorrenza<sup>114</sup>.

L'Autorità ha anche il compito di applicare le norme contenute nel Titolo III-Parte II del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del Consumo) in materia di pratiche commerciali, nell'articolo 37-bis dello stesso decreto in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie e nel decreto legislativo 145/2007, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa a tutela delle imprese nei loro rapporti commerciali.

È attribuito, infine, all'Autorità il compito di vigilare sui conflitti di interessi affinché i titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedichino esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengano dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto di interessi<sup>115</sup>.

A questi compiti si aggiungono l'attività di segnalazione al Parlamento e al Governo, l'esercizio dell'attività consultiva e la legittimazione a impugnare gli atti della pubblica amministrazione che determinano distorsioni della concorrenza.

Introducendo una normativa antitrust nazionale il legislatore ha voluto, tra l'altro, dare attuazione all'articolo 41 della Costituzione, che riconosce espressamente la libertà di iniziativa economica privata, e adeguare il nostro ordinamento a quello comunitario.

I principali obiettivi sono:

- a) assicurare le condizioni generali per la libertà di impresa, che consentano agli operatori economici di poter accedere al mercato e di competere con pari opportunità;
- b) tutelare i consumatori, favorendo il contenimento dei prezzi e i miglioramenti della qualità dei prodotti che derivano dal libero gioco della concorrenza.

#### **Concorrenza**

---

<sup>113</sup> <http://www.agcm.it/>

<sup>114</sup> L'articolo 11, comma 2, della Legge n. 57/01, modificando l'articolo 9 della legge n.192/98, attribuisce all'Autorità la facoltà di intervenire in materia di abuso di dipendenza economica.

<sup>115</sup> Legge 20 Luglio 2004, n. 215, articolo 1.

Se le imprese, invece di competere tra loro, si mettono d'accordo e coordinano i loro comportamenti sul mercato restringono la concorrenza, danneggiando i consumatori o gli altri concorrenti. L'Antitrust vigila perché questo non accada e sanziona chi viola la legge. L'Autorità interviene anche quando un'azienda abusa del suo potere di mercato, imponendo ai consumatori prezzi troppo elevati o chiudendo l'accesso ai potenziali concorrenti o, ancora, attuando politiche che taglino fuori le imprese che competono sullo stesso mercato. Quando due aziende si fondono, o un'azienda ne compra un'altra, l'Antitrust verifica che la nuova impresa non abbia un eccessivo potere di mercato. Se ritiene che esistano rischi per la competizione può vietare la fusione o imporre misure che mitighino gli effetti anticoncorrenziali.

## 18.2 TUTELA DEL TURISTA CONSUMATORE

Con la legge di riordino delle camere di commercio n. 580 del 1993 si affidava alle stesse camere di commercio la possibilità di istituire commissioni per la soluzione di controversie tra consumatori e imprese.

Successivamente la commissione europea con propria raccomandazione del 4 aprile 2001 n. 2001/310/CE ha voluto assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.

L'acronimo A.D.R. (Alternative, Dispute, Resoluition) riprende una notevole quantità di tipologie procedimenti quali ad esempio la negoziazione, la mediazione, accomunati tra loro per il fatto di rappresentare degli strumenti autonomi per la soluzione di controversie al di fuori della tradizionale sede giudiziaria. In proposito, va ricordato il regolamento Ce n. 861/2007 dell'11 luglio 2007, entrato in vigore il 1 gennaio 2009, con il quale viene istituito il procedimento per la soluzione di controversie di modesta entità. A livello comunitario si segnala la direttiva 2008/CE del parlamento europeo del 21 maggio 2008 che contiene norme relative alla mediazione. Con l'introduzione del codice del consumo, con l'articolo 140 e bis 141 è stata prevista l'azione collettiva risarcitoria con l'indicazione dei diversi tipi di conciliazione, al fine di risolvere le controversie in via extra-giudiziaria. L'art. 67 del codice del turismo prevede espressamente la composizione delle controversie in materia di turismo con procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo di cui al d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 che ha introdotto la cosiddetta mediazione obbligatoria. Infine, il Parlamento europeo ha approvato recentemente un regolamento e una direttiva. La direttiva 2013/11/UE del 21 maggio 2013 (denominata direttiva sul ADR). Inoltre, in pari data, è stato emanato il regolamento UE n. 524 del 2013 relativo alla risoluzione delle controversie on line dei consumatori.

**D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229. Testo aggiornato al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.**

Fin dal 1992 l'Antitrust è stata chiamata dal legislatore a reprimere la pubblicità ingannevole, diffusa con qualsiasi mezzo: tv, giornali, volantini, manifesti, televendite. Solo nel 2005 tuttavia è stato riconosciuto all'Autorità il potere di imporre multe. Nel 2007, grazie a una direttiva europea, le competenze dell'Autorità sono state ampliate: non solo l'ammontare massimo delle multe è stato quintuplicato (da 100mila a 500mila) ma è stata introdotta una tutela del consumatore (e delle microimprese dal 2012) contro tutte le pratiche commerciali scorrette delle aziende. Se un'impresa si comporta in modo da alterare il comportamento del consumatore o omettendo informazioni o addirittura ricorrendo a forme di indebito condizionamento l'Antitrust può intervenire sanzionandola. L'Antitrust può anche accertare la vessatorietà di clausole contrattuali inserite nei contratti con i consumatori.

Nell'ambito di un generale disegno di semplificazione e di riassetto normativo, con l'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, il Governo è stato demandato all'emanazione di un decreto legislativo contenente una «sistemazione» delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori. La delega contenuta nell'art. 7 della legge n. 229/2003 dettava quattro principi per il suo esercizio:

- a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie ed agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di armonizzarla e coordinarla, nonché di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale;
- b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;
- c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli per i consumatori, previste dall'art. 15 del D.Lgs. n. 185/1999, e rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite;
- d) coordinamento, delle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle associazioni per i consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee.

**REGOLAMENTO (CE) N. 261/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato**

## **imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91**

### ***Stralcio***

**Articolo 1 – Oggetto** 1. Il presente regolamento stabilisce, alle condizioni in esso specificate, i diritti minimi dei passeggeri in caso di:

a) negato imbarco a passeggeri non consenzienti; b) cancellazione del volo; c) ritardo del volo.

**Articolo 3 - Ambito di applicazione** 1. Il presente regolamento si applica:

a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;

b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario.

2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che i passeggeri:

a) dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all'articolo 5, si presentino all'accettazione:

- secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato, oppure, qualora non sia indicata l'ora,

- al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata; o

b) siano stati trasferiti da un vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per il quale possedevano una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.

3. Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici.

4. Il presente regolamento si applica soltanto ai passeggeri trasportati da aeromobili a velatura fissa motorizzata.

5. Il presente regolamento si applica ad ogni vettore aereo operativo che trasporta i passeggeri di cui ai paragrafi 1 e 2. Allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera agli obblighi previsti dal presente regolamento, si considera che esso agisce per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero.

6. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri stabiliti dalla direttiva 90/314/CEE. Il presente regolamento non si applica nei casi in cui un circuito "tutto compreso" è cancellato per motivi diversi dalla cancellazione del volo.

**DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2006, n. 69 Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.**

<sup>116</sup>Il nostro paese ha designato l'ENAC quale organismo responsabile dell'applicazione del Reg. 261/2004 e competente ad irrogare le sanzioni amministrative previste nello stesso decreto.<sup>117</sup>

Più precisamente, il D.Lgs. 69/2006 impone che il vettore aereo che viola le disposizioni contenute nel Regolamento sia soggetto a sanzione amministrativa.

Le sanzioni variano a seconda della violazione effettuata e vanno da un minimo di Euro diecimila ad un massimo di Euro cinquantamila in caso di violazione delle norme previste per il negato imbarco, per la cancellazione del volo e per le persone con mobilità ridotta o con esigenze particolari (artt. 3, 4, 7, D.Lgs. 69/2006); da un minimo di Euro duemilacinquecento ad un massimo di Euro diecimila in caso di violazione delle norme sul ritardo e sugli obblighi di

<sup>116</sup> Articolo 21.05.2010 (Teresa Rosati) ALTALEX

<sup>117</sup> Art. 2, D.Lgs. 69/2006.

informazione (artt. 5 e 8, D.Lgs. 69/2006) e da un minimo di Euro mille ad un massimo di Euro cinquemila per violazione delle norme sulla sistemazione in classe superiore o inferiore (art. 6, D.Lgs. 69/2006)<sup>118</sup>. L'ammontare esatto della sanzione irrogata è determinato dalla Direzione Regionale ENAC tenendo conto di vari fattori fra cui la percentuale dei passeggeri coinvolti, la gravità e la reiterazione della violazione da parte del vettore aereo<sup>119</sup>.

La Direzione Aeroportuale dell'ENAC, competente sull'aeroporto presso il quale è avvenuta la violazione, intraprende d'ufficio, o a seguito di segnalazioni/reclami, la fase di accertamento della violazione, che consiste nell'assumere informazioni, procedere all'esecuzione di ispezioni ed eseguire rilievi, al fine di verificare e documentare la violazione ai diritti del passeggero<sup>120</sup>.

L'esito del procedimento sanzionatorio viene comunicato al passeggero che ha effettuato il reclamo il quale potrà utilizzarlo a supporto di eventuali azioni legali<sup>121</sup>.

Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, a seguito di una violazione è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta<sup>122</sup> da sommare alle spese del procedimento che la compagnia aerea dovrà pagare entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o se questa non vi è stata dalla notifica degli estremi della violazione, dandone comunicazione alla Direzione Aeroportuale ENAC che archiverà il procedimento<sup>123</sup>.

In conclusione, la normativa comunitaria in materia di cancellazione del volo è chiara: la compagnia aerea deve comunque e sempre garantire, anche in presenza di circostanze eccezionali, l'assistenza ai passeggeri così come prevista dall'art. 9 del Reg. 261/2004 (pasti, bevande pernottamento, trasporto, telefonate, fax e posta elettronica). Qualora, ciò non avvenga il vettore sarà soggetto a due distinte conseguenze negative: una sanzione amministrativa irrogata dall'ENAC e le richieste di risarcimento del danno<sup>124</sup> da parte dei passeggeri, che saranno proposte di fronte al giudice civile competente ossia quello a scelta dell'attore nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell'aereo<sup>125</sup>.

## 18.3 PUBBLICITÀ INGANNEVOLE

**Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145 - Pubblicità ingannevole Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole.**

Delibera AGCM 15 novembre 2007, n. 17590 - Pubblicità ingannevole e comparativa: regolamento sulle procedure Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita (G.U. del 5 dicembre 2007, n. 283), modificato con delibera del 29 luglio 2009, n. 20223 (G.U. del 9 settembre 2009, n. 209), modificato con delibera del 10 marzo 2010, n. 20873 (Gazzetta Ufficiale 1 aprile 2010, n. 76) e con delibera del 9 febbraio 2011, n. 22091 (Gazzetta Ufficiale 1 marzo 2011, n. 49)

**Stralcio** Art. 1.Finalità 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo hanno lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa. 2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.

## 18.4 PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

**Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 - Pratiche commerciali Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 207 del 9-2007)**

Delibera AGCM 15 novembre 2007, n. 17589 - Pratiche commerciali scorrette: regolamento sulle procedure Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette: delibera 15 novembre 2007, n. 17589 (G.U. del 5 dicembre 2007, n. 283), modificato con delibera del 29 luglio 2009, n. 20222 (G.U. del 9 settembre 2009, n. 209), con delibera del 10 marzo 2010, n. 20872 (Gazzetta Ufficiale 1 aprile 2010, n. 76) e con delibera del

<sup>118</sup> Artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, D.Lgs. 69/2006.

<sup>119</sup> Art. 8 Circolare ENAC APT - 23A. Sul punto vedi Carmagnani, Regolamento CE n. 261/2004: Sanzioni amministrative e procedimento per l'irrogazione, in Dir. Turismo, 2006, pag. 390 e ss..

<sup>120</sup> Art. 2 Circolare ENAC APT - 23A.

<sup>121</sup> Per maggiori informazioni vedi: <http://www.enac-italia.it>.

<sup>122</sup> La circolare ENAC ha quantificato specificatamente la sanzione in misura ridotta per le seguenti violazioni: art. 4, Reg Euro 16.666,67; art. 5 Reg Euro 16.666,67; art. 6 Reg Euro 3.333,33; art. 10 Reg Euro 1.666,67; art. 11 Reg Euro 16.666,67; art. 14 Reg Euro 3.333,33.

<sup>123</sup> Sull'argomento vedi anche Giordo, Trasporto aereo: sanzioni amministrative per la violazione della normativa comunitaria a tutela del passeggero, in Contratto e Impresa/Europa, 2007, 567 -571.

<sup>124</sup> Artt. 12 e 16, Reg. 261/2004.

<sup>125</sup> Corte di Giustizia, nella sentenza del 9 luglio 2009 nel procedimento C-204/2008.

9 febbraio 2011, n. 22092 (Gazzetta Ufficiale 1 marzo 2011, n. 49).

Ambito di applicazione 1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto. 2. Il presente titolo non pregiudica:

- a) l'applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità od efficacia del contratto;
- b) l'applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in materia di salute e sicurezza dei prodotti;
- c) l'applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza giurisdizionale;
- d) l'applicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, per garantire livelli elevati di correttezza professionale.

3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici.

4. Il presente titolo non è applicabile in materia di certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.

## CAPITOLO XIX

### I MEZZI DI TRASPORTO PER IL TURISMO

#### 19.1 IL TRASPORTO AEREO.

Premessa.

Il trasporto aereo è regolato dalla normativa comunitaria e dalle convenzioni internazionali applicabili nonché, in via residuale, dal Codice della Navigazione. Alle Compagnie aeree dell'Unione europea si applicano la Convenzione di Montreal del 1999, il Regolamento comunitario (CE) n. 2027, come modificato dal Regolamento (CE) n. 889/2002, ed il Regolamento (CE) n. 261/2004. Le Compagnie aeree non comunitarie, che operano da/per ed entro l'Unione europea hanno l'obbligo di informare i passeggeri circa il regime seguito per la responsabilità nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli (Convenzione di Montreal o di Varsavia). In ogni caso, tutte le compagnie aeree hanno l'obbligo di fornire almeno l'indicazione dei limiti di responsabilità che si applicano nei casi di: • Decesso o lesioni personali; • Distruzione, perdita o danno del bagaglio, con l'avvertenza della possibilità di stipulare idonea assicurazione per i bagagli di uguale valore; • Danno causato da ritardo. Infine, tutte le compagnie aeree che operano nel territorio comunitario hanno l'obbligo di informare i passeggeri dei loro diritti in caso di negato imbarco, cancellazione e ritardo del volo. I diritti ed i doveri dei passeggeri sono poi sintetizzati nella "Carta dei diritti del passeggero" (redatta dall'Enac - disponibile sul sito [www.enac-italia.it](http://www.enac-italia.it)), di cui si riportano numerose informazioni.

1. *La prenotazione* - La prenotazione del volo può effettuarsi nelle agenzie di viaggio, nelle agenzie filiali della compagnia aerea, telefonicamente presso la compagnia aerea o presso l'agenzia di viaggio e anche via Internet, ove previsto dalle singole compagnie aeree. Il passeggero all'atto della prenotazione deve ricevere in modo chiaro e completo informazioni su: • Compagnia aerea che effettivamente svolgerà il collegamento; • Orari dei voli, sulle tariffe e relative regole; • Tipo di aeromobile; • Modalità di assistenza per i passeggeri disabili e minori non accompagnati; • Comunicazione del codice di prenotazione ("P.N.R." - Passenger Name Record).

Se il passeggero prenota in agenzia di viaggio può richiedere le schermate del sistema di prenotazione computerizzato (CRS), al fine di prendere visione di tutte le compagnie che effettuano la tratta prescelta, direttamente o attraverso uno scalo intermedio, e di tutte le tariffe da esse applicate con relative regole. Nel caso di persona a ridotta mobilità o minore non accompagnato è necessario fare immediatamente presente tale condizione al momento in cui si effettua la prenotazione e richiedere informazioni sulle modalità di erogazione del servizio di assistenza prestato dalla Compagnia.

DA RICORDARE:

- È sempre consigliabile presentarsi in aeroporto con congruo anticipo per esperire agevolmente le operazioni di imbarco; • La prenotazione diviene definitiva solo in seguito all'acquisto del biglietto.

2. *Il biglietto aereo*. È un documento individuale o collettivo che può rivestire forma cartacea o elettronica. Se si acquista un biglietto elettronico il passeggero ha diritto di ricevere da parte della compagnia aerea la ricevuta del viaggio (Itinerary Receipt) con le stesse informazioni previste per il biglietto aereo tradizionale. Il biglietto aereo costituisce prova della conclusione del contratto di trasporto. Il biglietto di passaggio deve indicare: • Il luogo e la data di emissione; • Il luogo di partenza e quello di destinazione; • La classe e il prezzo di passaggio; • Il nome e il domicilio del vettore. Il relativo contratto è regolato, oltre che dalla disciplina normativa generale, dalle «Condizioni generali di trasporto» (CGT) di cui il passeggero deve poter avere adeguata informativa presso tutti i punti vendita. Un estratto delle CGT è riportato in allegato al biglietto aereo ed assume generalmente la dizione di «Condizioni di contratto». Nei trasporti aerei le condizioni generali, usualmente, prevedono la totale ed assoluta incedibilità del biglietto da parte del passeggero.

3. *Voli di linea e voli charters*.

La peculiarità dei voli di linea consiste nel fatto che offrono un servizio costante nel tempo. Seguono, infatti, gli orari previsti dalle compagnie aeree e resi noti ai passeggeri con largo anticipo. Nei voli di linea il prezzo del biglietto dipende dal tipo di tariffa e dalla classe. I charter sono voli occasionali. Di norma tali voli vengono noleggiati da organizzazioni turistiche, ma ciò non esclude che possano essere presi a nolo da un qualsiasi soggetto, anche privato. Di norma, i biglietti dei voli charter costano meno di quelli di linea in quanto calcolati in riferimento alla maggiore percentuale di occupazione dei posti disponibili. Minor costo non significa peggior servizio o sicurezza inferiore perché, di fatto, anche i voli charter sono sottoposti ai cicli di manutenzione previsti dalla IATA. Inoltre, i charter consentono voli diretti sulle località di maggiore afflusso turistico. In ogni caso, sul sito dell'ENAC ([www.enac-italia.it](http://www.enac-italia.it)) è possibile prendere visione dell'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo nell'Unione europea(1).



4. *Tariffe.* Non è possibile analizzare con brevità tutte le tariffe delle diverse compagnie aeree che operano in campo comunitario; si cercherà di seguito di riportare quelle che sono le condizioni generalmente praticate. La tariffa corrisposta dal passeggero è determinata in base alle regole tariffarie del vettore in vigore alla data del pagamento del prezzo del biglietto relativo al viaggio, da effettuarsi alle date e secondo l'itinerario in esso specificamente indicati. La tariffa di regola varia a secondo della classe prescelta (di seguito riportate in ordine di costo decrescente):  
• Prima classe;

5. *Business class; • Classe turistica.* Le regole tariffarie di volta in volta applicabili sono rese conoscibili attraverso i canali di distribuzione dei prodotti del vettore, i suoi uffici aperti al pubblico, nonché il sito internet del vettore. Di norma, qualora il passeggero cambi l'itinerario e le date del viaggio, potrà essere ad esso richiesto un supplemento tariffario; per molte tariffe, tuttavia, non sono consentite variazioni. È possibile, talvolta, che le tariffe presentino obblighi e restrizioni relativi alla prenotazione, all'emissione del biglietto e/o al periodo che intercorre fra l'andata e il ritorno del volo. Ad esempio, per alcune tariffe la prenotazione e l'emissione del biglietto devono essere effettuati almeno sette giorni prima della partenza, per altre tre giorni prima. Altre tariffe prevedono che fra l'andata e il ritorno debba intercorrere almeno un sabato notte o che il termine ultimo per il ritorno sia fissato in un numero di giorni dati dal momento della partenza. Se sono previsti più itinerari alla stessa tariffa, il passeggero ha diritto, prima dell'emissione del biglietto, di concordare con il vettore l'itinerario preferito, che diverrà quello definitivo. Sono normalmente a carico del passeggero le tasse e gli oneri aggiuntivi applicabili al trasporto, non inclusi nelle tariffe, imposti per legge o richiesti dalle autorità governative o da altre autorità competenti.

6. *Compensazione ed assistenza passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo, ritardo prolungato: ambito di applicazione.* Regolamento comunitario n. 261/2004. • Il regolamento si applica sia ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato della Comunità europea, che ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato della Comunità europea, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario. • Il regolamento si applica sia ai voli di linea che non di linea. • Il regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici. Il regolamento, infatti, lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri stabiliti dalla direttiva 90/314/CEE sui cosiddetti "pacchetti turistici", tuttavia non si applica nei casi in cui un circuito "tutto compreso" sia cancellato per motivi diversi dalla cancellazione del volo. Gli obblighi nei confronti del passeggero stabiliti dal regolamento (CE) n. 261/2004 non possono essere oggetto di restrizioni o rinunce, in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive del contratto di trasporto. L'«Ente nazionale per l'aviazione civile» (ENAC) è l'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento ed irroga le sanzioni amministrative che sono state previste dal DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2006, n. 69 Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

#### 6.1. *Negato imbarco.*

Il negato imbarco si verifica quando l'aeromobile parte, ma il passeggero non è imbarcato. L'ipotesi più frequente è l'overbooking, cioè il fatto che le compagnie aeree accettano più prenotazioni del numero dei posti disponibili (una prassi praticata da queste ultime per cautelarsi nei confronti di coloro che non si presentano all'imbarco e, quindi, per evitare di far viaggiare l'aereo con posti vuoti). Di solito 'funziona', ma a volte succede che si presentano tutti i viaggiatori e qualcuno rimane a terra. In caso di overbooking, come nelle altre ipotesi di negato imbarco, sono previsti a carico del vettore una serie di obblighi di informazione ed assistenza. • Il vettore aereo deve innanzitutto fare un appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare. I volontari hanno, inoltre, diritto al rimborso o all'imbarco su un volo alternativo (per le modalità di rimborso e assistenza vedi il paragrafo "cancellazione dei voli" - par. 5.2. - numeri 1) e 2). • È possibile che la compagnia aerea trovi una sistemazione alternativa per i passeggeri rimasti a terra, in questo caso se il vettore sistema il passeggero in una classe superiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, non può esigere alcun pagamento supplementare. • Se invece il vettore sistema il passeggero in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, è prevista la corresponsione del rimborso:

- a) del 30% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
- b) del 50% del biglietto per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km (esclusi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d'oltre mare), e per tutte le tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km;
- c) del 75% del prezzo per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui ai due precedenti punti (compresi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d'oltre mare).

- Nel caso in cui l'imbarco viene negato a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo deve immediatamente versare una compensazione pecuniaria (per modalità ed ammontare v. "cancellazione del volo" tabella A) ai passeggeri interessati e presta loro l'assistenza prevista. In caso di overbooking è ovvio che chi rischia di più sono i passeggeri che arrivano in aeroporto per imbarcarsi all'ultimo momento e, per evitare brutte sorprese, è sempre meglio presentarsi al check-in con largo anticipo. Se si verifica un caso di "negato imbarco" e la compagnia non presta la dovuta assistenza, è bene reclamare e far valere sul posto i diritti che la legge garantisce.

## 6.2. Cancellazione del volo.

1. In caso di cancellazione del volo il vettore deve offrire ai passeggeri interessati una serie di servizi e soluzioni alternativi:

- a) Rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per le parti di viaggio non effettuate e per le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale, nonché, se del caso, un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
- b) L'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto equivalenti non appena possibile;
- c) L'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.

Per i voli che rientrano in un servizio "tutto compreso" si applica la stessa disciplina anticipata al primo punto.

Qualora una città o regione sia servita da più aeroporti ed un vettore aereo offra ad un passeggero l'imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero, le spese di trasferimento del passeggero dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o un'altra destinazione vicina concordata con il passeggero, sono a carico del vettore aereo.

2. Il passeggero ha anche diritto alla seguente assistenza:

- a) Pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
- b) Effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica;
- c) In caso di volo alternativo quando può presumersi che l'orario di partenza per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza iniziale è previsto, cumulativamente a quanto già detto ai precedenti punti, che il passeggero riceva congrua sistemazione in albergo a titolo gratuito e al trasporto gratuito tra l'aeroporto ed il luogo di sistemazione (albergo o altro).

3. Al passeggero, inoltre, spetta la compensazione pecuniaria nell'ordine riportato nella tabella A) che segue, a meno che:

- a) Sia stato informato della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;
- b) Sia stato informato della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e gli sia stato offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;
- c) Sia stato informato della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario di arrivo previsto. I passeggeri devono essere informati anche delle eventuali alternative di trasporto possibili. Il vettore non è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

### TABELLA A - COMPENSAZIONE PECUNARIA

- a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
- b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;

c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) e b)

(2). DA RICORDARE:

Nel caso in cui ai passeggeri venga offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo il cui orario di arrivo non sia superiore a:

- due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
- tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km;
- quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui ai precedenti punti, l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato il vettore può ridurre del 50% la compensazione pecuniaria.

La compensazione pecuniaria andrà pagata:

- in contanti;
- mediante trasferimento bancario elettronico; • con versamenti o assegni bancari;
- soltanto previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.

6.3. Ritardo. Nel caso di ritardo il vettore aereo è tenuto a prestare ai passeggeri una specifica assistenza diversificata a secondo della distanza che si deve coprire e del tempo di attesa previsto. Il ritardo rispetto all'orario di partenza previsto costituisce, comunque, un mancato rispetto del contratto di trasporto. Il regolamento prevede, a prescindere dalle altre tutele offerte, un minimo di tutela nel caso in cui il ritardo sia di:

- due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
- tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e quattro o più ore per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui ai precedenti punti.

Il passeggero - secondo il regolamento - quando si presentino tali situazioni ha diritto a:

- Pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
- Due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica a titolo gratuito. Quando l'orario di partenza è rinviato di almeno un giorno il passeggero ha anche diritto a:
  - Sistemazione in albergo;
  - Trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione. Se il ritardo è di almeno cinque ore è previsto inoltre:
    - Il rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la/le parti di viaggio non effettuate o per la/le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale. Qualora risultasse opportuno, il passeggero ha anche diritto ad un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile.

In ogni caso la responsabilità del vettore per il ritardo nel trasporto di passeggeri è limitata a 4.150 DSP (3) per passeggero (circa Euro 4.773,00).

È previsto a carico delle compagnie aeree un obbligo specifico di informare i passeggeri circa i loro diritti. Questo comporta la necessità che nelle zone di registrazione degli aeroporti venga affisso un avviso contenente il testo seguente: *“In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza”*. Anche ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo di almeno due ore deve essere consegnato un testo con i loro diritti. Ai passeggeri devono inoltre essere fornite per iscritto le informazioni occorrenti per prendere contatto con l'organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento. In tutti i casi di ritardo di voli in partenza dal territorio italiano, il passeggero deve ricevere informazioni dalla compagnia aerea, dal suo rappresentante o tramite il soggetto che fornisce l'assistenza passeggeri, sul ritardo e sulle sue cause contestualmente alla conoscenza delle stesse da parte degli organismi preposti e, comunque, entro la prevista ora d'imbarco. Successivamente le informazioni dovranno essere fornite ogni 30 minuti.

7. Impedimenti del passeggero. La normativa italiana, di recente (decreto legislativo n. 96 del 2005), ha apportato un serie di modifiche al «Codice della navigazione», con una disciplina di favore per il passeggero che, a causa di un impedimento, rinunci al trasporto (articoli 945, 946 e 949 codice della navigazione).

- Se il passeggero non può più partire, per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato;
- Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che devono viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.

Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento. Tuttavia tale responsabilità non può superare il limite massimo del prezzo del biglietto.

- Se il passeggero non si presenta all'imbarco nel tempo stabilito, senza addurre alcuna giustificazione rilevante, paga l'intero prezzo del biglietto. In quest'ultima ipotesi, il prezzo di passaggio non è dovuto, e quello già pagato è restituito, se il vettore acconsente all'imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi.
- Se il passeggero è costretto ad interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso. La stessa previsione si applica quando l'impedimento riguarda uno dei congiunti degli addetti alla famiglia, che stanno viaggiando insieme.

8. Responsabilità della compagnia aerea. Il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio. Tale presunzione persiste a meno che il vettore non provi che egli stesso o i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle (art. 949-bis codice della navigazione). La sua responsabilità sul trasporto di persone ha inizio con le operazioni di imbarco e termina con la conclusione delle formalità di sbarco. Nel caso si verifichi un disservizio e la compagnia rifiuti di soddisfare l'eventuale richiesta di indennizzo, il passeggero dovrà inviare il reclamo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno per ottenere la compensazione prevista. Ovviamente se l'utente ritiene di aver subito ulteriori, più consistenti danni a causa dell'inadempimento della compagnia aerea (ad esempio non usufruisce di un pernottamento presso l'albergo prenotato, ecc.), o quest'ultima rifiuta di versare la compensazione prevista, ha sempre la possibilità di rivolgersi al giudice o in via alternativa può intraprendere una delle procedure stragiudiziali previste (v. Strumenti di tutela).

DA RICORDARE:

- Bisognerà individuare il prima possibile la normativa di riferimento soprattutto al fine di determinare il termine di prescrizione previsto per l'azione, che non sempre è uguale;
- Nel caso di un disservizio, il destinatario della richiesta di risarcimento deve essere sempre la compagnia aerea. Eventualmente, sarà quest'ultima a rivalersi in seguito sui soggetti che riterrà responsabili. A scelta del turista, copia delle richieste di risarcimento può essere inviata anche a ENAC - Carta dei diritti del passeggero: 00185 Roma - viale del Castro Pretorio, 118.

Se il trasporto aereo è stato acquistato all'interno di un pacchetto turistico, la legge individua quale unico responsabile per ciò che può accadere nel corso del viaggio, inclusi i disguidi nel trasporto aereo, l'organizzatore o il venditore del pacchetto. Questi ultimi potranno rivalersi successivamente sull'effettivo responsabile, ma il turista danneggiato avrà come controparte solo colui che ha confezionato il viaggio "tutto compreso" (si rinvia per maggiori informazioni alla parte dedicata ai "Viaggi tutto compreso").

9. Responsabilità del vettore per danni alla persona<sup>126</sup>. Non esistono limiti di responsabilità nel caso in cui si verifichino incidenti nei confronti dei passeggeri per danni da morte, ferite o lesioni personali. Comunque, per danni fino a 100.000 DSP (3) (circa Euro 116.665,00) per passeggero, la compagnia aerea ha l'obbligo di pagare senza poter addurre giustificazioni alla propria responsabilità. Per i danni che eccedono i 100.000 DSP (3) per passeggero, la compagnia aerea non è comunque responsabile se dimostra che:

- Il danno non è stato causato da negligenza, atto illecito od omissione propri o dei propri dipendenti;

---

<sup>126</sup> La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 - art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 - art. 84 del d.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»), **nella parte in cui, limitatamente alla responsabilità per danni alla persona**, pone come limite all'obbligo di ristoro dei danni quello indicato dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio - CCV).

- Il danno è stato causato esclusivamente da negligenza, atto illecito od omissione di terzi.

In tutti i casi il risarcimento è dovuto in misura minore qualora la compagnia aerea dimostri che il passeggero danneggiato è responsabile del danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito od omissione. Il diritto al risarcimento per danni si prescrive nel termine di due anni decorrenti dal giorno di arrivo effettivo a destinazione dell'aeromobile o comunque da quello previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile.

10. Responsabilità relative al bagaglio. Compagnie aeree Comunitarie e compagnie aeree che aderiscono alla Convenzione di Montreal del 1999.

10.1. Ritardo. Di norma il peso massimo trasportabile gratuitamente è diverso a seconda della classe in cui si viaggia (l'economica invece della business, ad esempio). Se il peso del bagaglio va oltre, subentra l'overweight, ossia una somma da pagare per ogni chilo in più. Per i bagagli consegnati viene rilasciata una ricevuta (generalmente si tratta di etichette da incollare al biglietto). Nel caso in cui si verifichi un ritardo al momento della riconsegna dei bagagli, la legge stabilisce che il vettore aereo è senz'altro responsabile, salvo che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. La responsabilità per il danno, però, è limitata a 1000 DSP (circa euro 1.167,00). Generalmente, le compagnie rimborsano le spese per le prime necessità durante l'attesa. Pertanto, quando si acquistano generi di prima necessità è, ovviamente, importante conservare gli scontrini, perché poi dovranno essere presentati al vettore per documentare le spese sostenute.

10.2. Distruzione o smarrimento. Può anche accadere che il bagaglio venga smarrito oppure venga restituito aperto o danneggiato. In questi casi, il vettore aereo è responsabile per un importo massimo di 1000 DSP (3) (circa euro 1.167,00):

- Per il bagaglio registrato, è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente da colpa (salvo che eventuali difetti fossero già inerenti al bagaglio stesso);
- Per il bagaglio a mano, è responsabile solo se il danno gli è imputabile. I limiti di responsabilità sono più elevati se il passeggero, al momento della registrazione, ha rilasciato una dichiarazione di valore e pagato un supplemento.

11. Cosa fare in caso di contestazioni. La prima cosa che deve fare il passeggero per avviare la pratica di ricerca dei suoi bagagli o, comunque, per ottenere l'eventuale risarcimento per i disservizi subiti durante il trasporto del bagaglio, è sporgere quanto prima, per iscritto, un'adempimento di smarrimento o danneggiamento al vettore. Il reclamo deve essere presentato, o inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla compagnia aerea, usufruendo anche degli appositi moduli P.I.R. (Property Irregularity Report) disponibili presso l'assistenza bagagli, la compagnia aerea o il gestore aeroportuale. Nel reclamo è bene specificare le caratteristiche delle valigie perse o danneggiate, nonché i dati riguardanti il volo.

Per maggiore precisione si elencano gli adempimenti che il passeggero deve eseguire per assicurarsi il buon esito della richiesta:

- Rivolgersi all'ufficio oggetti smarriti;
- Compilare il rapporto di irregolarità bagaglio (P.I.R.);
- Allegare il rapporto alla richiesta di risarcimento;
- Inoltrare la richiesta alla compagnia aerea ed eventualmente alla compagnia assicurativa immediatamente o entro i termini consentiti. L'ultimo punto della lista è importante perché se la contestazione è immediata, cioè avviene al momento della consegna, il passeggero non dovrà successivamente provare che il danno subito si è verificato durante il trasporto aereo. Il diritto al risarcimento dei danni è soggetto, di regola, alla prescrizione di due anni dal giorno di arrivo effettivo a destinazione dell'aeromobile o comunque da quello previsto per l'arrivo, purché sia stato presentato reclamo alla compagnia aerea entro i termini previsti. È consigliabile, in ogni caso, individuare sempre la normativa di riferimento della compagnia con cui si viaggia, per controllare i termini di reclamo e la relativa azione. Salvo che la compagnia aerea riconosca anteriormente la perdita del bagaglio registrato, il bagaglio stesso si intende perso ove non sia giunto a destinazione entro 21 giorni dalla data prevista per la riconsegna. In tal caso, il passeggero può agire per la tutela dei propri diritti. La denuncia scritta deve essere effettuata entro termini brevissimi:
- Nel caso il bagaglio sia danneggiato, entro sette giorni;
- In caso di ritardo, entro ventuno giorni dalla data di effettiva riconsegna;
- In caso di mancata riconsegna, entro ventuno giorni dalla data di arrivo.

L'istituzione dell'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno della Comunità è stato istituito dal regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo. DSP = DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO - Come definiti dal Fondo Monetario Internazionale e soggetti a fluttuazioni rispetto all'Euro (secondo la quotazione del 1 febbraio 2005: 1 DSP = 1,166650 Euro).

## 19.2 IL TRASPORTO FERROVIARIO

### **REGOLAMENTO (CE) N. 1371/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario**

ALLEGATO I Estratto delle regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV)

SINTESI - Appendice A- della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo che modifica la convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 3 giugno 1999

#### TITOLO II CONCLUSIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO

##### Articolo 6 - Contratto di trasporto

1. Con il contratto di trasporto, il trasportatore s'impegna a trasportare il viaggiatore, nonché, se del caso, bagagli e veicoli, nel luogo di destinazione ed a consegnare i bagagli ed i veicoli nel luogo di destinazione.
2. Il contratto di trasporto deve essere attestato da uno o più titoli di trasporto consegnati al viaggiatore. Tuttavia, fatto salvo l'articolo 9, l'assenza, l'irregolarità o la perdita del titolo di trasporto non pregiudica né l'esistenza né la validità del contratto, che rimane soggetto alle presenti regole uniformi.
3. Il titolo di trasporto fa fede, fino a prova contraria, della conclusione e del contenuto del contratto di trasporto.

##### Articolo 7 - Titolo di trasporto

1. Le condizioni generali di trasporto determinano la forma ed il contenuto dei titoli di trasporto nonché la lingua ed i caratteri in cui devono essere stampati e compilati.
2. Devono almeno essere iscritti sul titolo di trasporto:
  - a) il trasportatore o i trasportatori;
  - b) l'indicazione che il trasporto è soggetto, malgrado qualsiasi clausola contraria, alle presenti regole uniformi; ciò può essere fatto con la sigla CIV;
  - c) ogni altra indicazione necessaria per provare la conclusione ed il contenuto del contratto di trasporto e che permette al viaggiatore di far valere i diritti risultanti da tale contratto.
3. Il viaggiatore, quando riceve il titolo di trasporto, deve accertarsi che sia stato compilato secondo le sue indicazioni.
4. Il titolo di trasporto è cedibile se non è nominativo e se il viaggio non è iniziato.
5. Il titolo di trasporto può consistere in una registrazione elettronica di dati, che possono essere trasformati in segni di scrittura leggibili. I procedimenti utilizzati per la registrazione e l'elaborazione dei dati debbono essere equivalenti dal punto di vista funzionale, in particolare per quanto riguarda il valore probatorio del titolo di trasporto rappresentato da questi dati.

##### Articolo 8 Pagamento e rimborso del prezzo del trasporto

1. Salvo diverso accordo fra il viaggiatore ed il trasportatore, il prezzo del trasporto deve essere pagato in anticipo.
2. Le condizioni generali di trasporto determinano le condizioni che danno luogo al rimborso del prezzo del trasporto.

##### Articolo 9 Diritto al trasporto. Esclusione dal trasporto

1. Sin dall'inizio del viaggio, il viaggiatore deve essere munito di un titolo di trasporto valido e deve presentarlo al momento del controllo dei titoli di trasporto. Le condizioni generali di trasporto possono stabilire:

- a) che un viaggiatore che non presenta un titolo di trasporto valido deve pagare una sovrattassa oltre al prezzo del trasporto;
- b) che a un viaggiatore il quale rifiuta di pagare immediatamente il prezzo del trasporto o la sovrattassa può essere imposto di sospendere il viaggio;
- c) se e a quali condizioni si effettua il rimborso della sovrattassa.

2. Le condizioni generali di trasporto possono prevedere l'esclusione dal trasporto o l'obbligo di sospendere il viaggio per i viaggiatori i quali:

- a) rappresentano un pericolo per la sicurezza ed il buon funzionamento dell'esercizio ferroviario o per la sicurezza degli altri viaggiatori;
- b) disturbano in modo intollerabile gli altri viaggiatori, e che queste persone non abbiano diritto al rimborso né del prezzo del trasporto, né del prezzo che hanno pagato per il trasporto dei loro bagagli registrati.

#### Articolo 10 Adempimento di formalità amministrative

Il viaggiatore deve attenersi agli adempimenti richiesti dalle dogane o da altre autorità amministrative.

Articolo 11 Soppressione e ritardo di un treno. Mancata corrispondenzaSe del caso, il trasportatore deve certificare sul titolo di trasporto che il treno è stato soppresso o la corrispondenza mancata.

### TITOLO III - TRASPORTO DI COLLI A MANO, ANIMALI, BAGAGLI REGISTRATI E VEICOLI

#### Capo I Disposizioni comuni

#### Articolo 12 Oggetti ed animali ammessi

1. Il viaggiatore può recare con sé oggetti facilmente trasportabili (colli a mano), nonché animali vivi in conformità delle condizioni generali di trasporto. Peraltro, il viaggiatore può recare con sé oggetti ingombranti in conformità delle disposizioni particolari contenute nelle condizioni generali di trasporto. Sono esclusi dal trasporto come colli a mano gli oggetti o gli animali di natura tale da recare noia o incomodo ai viaggiatori o causare un danno.
2. Il viaggiatore può spedire, in quanto bagaglio registrato, oggetti ed animali conformemente alle condizioni generali di trasporto.
3. Il trasportatore può ammettere il trasporto di veicoli in occasione di un trasporto di viaggiatori in conformità delle disposizioni particolari contenute nelle condizioni generali di trasporto.
4. Il trasporto di merci pericolose come colli a mano, bagagli registrati nonché all'interno o sopra veicoli i quali, in conformità del presente titolo, sono trasportati per ferrovia deve essere conforme al regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID).

#### Articolo 13 Verifica

1. Il trasportatore ha il diritto, in caso di grave presunzione d'inosservanza delle condizioni di trasporto, di verificare che gli oggetti (colli a mano, bagagli registrati, veicoli compreso il loro carico) e gli animali trasportati corrispondano alle condizioni di trasporto, quando le leggi e le prescrizioni dello Stato in cui la verifica deve aver luogo non lo vietino. Il viaggiatore deve essere invitato ad assistere alla verifica. Se non si presenta o se non può essere rintracciato, il trasportatore deve chiamare due testimoni indipendenti.
2. Qualora sia constatato che le condizioni di trasporto non sono state rispettate, il trasportatore può esigere dal viaggiatore il pagamento delle spese per la verifica.

#### Articolo 14 Adempimento di formalità amministrative

Il viaggiatore deve conformarsi agli adempimenti previsti dalle dogane o da altre autorità amministrative durante il trasporto, in occasione del suo trasporto, di oggetti (colli a mano, bagagli registrati, veicoli comprensivi del loro carico) e di animali. Deve assistere all'ispezione di questi oggetti, salvo eccezione prevista dalle leggi e dalle prescrizioni di ogni Stato.

## Capo II Colli a mano ed animali

Articolo 15 Sorveglianza Spetta al viaggiatore la sorveglianza dei colli a mano e degli animali che porta con sé. Capo I I

### I Bagagli registrati

#### Articolo 16 Spedizione dei bagagli

1. Gli obblighi contrattuali relativi all'inoltro dei bagagli registrati devono essere attestati da uno scontrino bagagli consegnato al viaggiatore.
2. Fatto salvo l'articolo 22, l'assenza, l'irregolarità o la perdita dello scontrino bagagli non pregiudica né l'esistenza né la validità degli accordi relativi all'inoltro dei bagagli registrati, che rimangono sottoposti alle presenti regole uniformi.
3. Lo scontrino bagagli fa fede, fino a prova contraria, della registrazione dei bagagli e delle condizioni del loro trasporto.
4. Fino a prova contraria, si presume che nel momento della presa in consegna dei bagagli registrati da parte del trasportatore, questi ultimi fossero in buone condizioni apparenti e che il numero ed il volume dei colli corrispondessero alle descrizioni riportate sullo scontrino bagagli.

#### Articolo 17 Scontrino bagagli

1. Le condizioni generali di trasporto stabiliscono la forma ed il contenuto dello scontrino bagagli, nonché la lingua ed i caratteri in cui deve essere stampato e compilato. L'articolo 7, paragrafo 5, si applica per analogia.
2. Devono essere almeno iscritti nello scontrino bagagli:
  - a) il trasportatore o i trasportatori;
  - b) l'indicazione che il trasporto è soggetto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle presenti regole uniformi; ciò può essere fatto con la sigla CIV;
  - c) ogni altra indicazione necessaria per provare gli obblighi contrattuali relativi all'inoltro dei bagagli e che consenta al viaggiatore di far valere i diritti risultanti dal contratto di trasporto.
3. Il viaggiatore deve accertarsi, quando riceve lo scontrino bagagli, che quest'ultimo sia stato emesso secondo le sue indicazioni.

## Capo IV - Veicoli

#### Articolo 23 Condizioni di trasporto

Le disposizioni particolari per il trasporto dei veicoli contenute nelle condizioni generali di trasporto definiscono segnatamente le condizioni di ammissione al trasporto, di registrazione, di carico e di trasporto, di scarico e di riconsegna, nonché gli obblighi del viaggiatore.

#### Articolo 24 - Bollettino di trasporto

1. Gli obblighi contrattuali relativi al trasporto di veicoli devono essere attestati da un bollettino di trasporto consegnato al viaggiatore. Il bollettino di trasporto può essere integrato nel titolo di trasporto del viaggiatore.
3. Devono almeno essere iscritti sul bollettino di trasporto:
  - a) il trasportatore o i trasportatori;
  - b) l'indicazione che il trasporto è soggetto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle presenti regole uniformi; ciò può essere fatto con la sigla CIV;
  - c) ogni altra indicazione necessaria per provare gli obblighi contrattuali relativi ai trasporti dei veicoli, e che consenta al viaggiatore di far valere i diritti risultanti dal contratto di trasporto.



## TITOLO IV - RESPONSABILITÀ DEL TRASPORTATORE

### Capo I - Responsabilità in caso di morte o ferimento di viaggiatori

#### Articolo 26 Fondamento della responsabilità

1. Il trasportatore è responsabile del danno derivante dalla morte, dal ferimento o da qualsiasi altro pregiudizio all'integrità fisica o psichica del viaggiatore causato da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario e sopravvenga durante la permanenza del viaggiatore nei veicoli ferroviari, o al momento in cui egli vi entra o ne esce, qualunque sia l'infrastruttura ferroviaria utilizzata.

2. Il trasportatore è esonerato da tale responsabilità:

a) se l'incidente è stato causato da circostanze estranee all'esercizio ferroviario che il trasportatore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare;

b) nella misura in cui l'incidente sia dovuto a colpa del viaggiatore;

c) se l'incidente è dovuto al comportamento di un terzo che il trasportatore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare; un'altra impresa che utilizzi la stessa infrastruttura ferroviaria non è considerata come parte terza; il diritto di regresso non è pregiudicato.

3. Se l'incidente è dovuto al comportamento di un terzo e se, malgrado ciò, il trasportatore non è interamente sollevato dalla responsabilità in conformità del paragrafo 2, lettera c), egli risponde per il tutto nei limiti delle presenti regole uniformi senza pregiudizio di un suo eventuale regresso contro terzi.

5. Quando un trasporto oggetto di un unico contratto di trasporto è effettuato da trasportatori successivi, la responsabilità in caso di morte e di lesioni dei viaggiatori è del trasportatore a cui spettava, in base al contratto di trasporto, la prestazione del servizio di trasporto durante il quale l'incidente è avvenuto. Quando questa prestazione non è stata realizzata dal trasportatore, ma da un trasportatore sostituto, entrambi i trasportatori sono responsabili solidalmente, in conformità delle presenti regole uniformi.

#### Articolo 27 - Risarcimento dei danni in caso di morte

1. In caso di morte del viaggiatore, il risarcimento dei danni comprende:

a) le spese necessarie conseguenti al decesso, in particolare quelle di trasporto della salma e delle esequie;

b) se la morte non è sopravvenuta immediatamente, il risarcimento danni previsto all'articolo 28.

2. Se con la morte del viaggiatore vengono private del loro sostentamento persone verso le quali egli, in virtù delle disposizioni di legge, aveva o avrebbe avuto in futuro un'obbligazione alimentare, si provvede ugualmente ad indennizzare dette persone per tale perdita. L'azione di risarcimento spettante a persone delle quali il viaggiatore aveva assunto il mantenimento, pur non essendovi tenuto per legge, resta soggetta al diritto nazionale.

#### Articolo 28 - Risarcimento dei danni in caso di ferimento

In caso di ferimento o di ogni altro pregiudizio all'incolumità fisica o psichica del viaggiatore, il risarcimento danni comprende:

a) le spese necessarie, in particolare quelle relative alla cura ed al trasporto;

b) la riparazione del danno causato, sia per l'incapacità lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.

#### Articolo 30 - Forma ed ammontare del risarcimento dei danni in caso di morte e di lesioni

1. Il risarcimento danni di cui all'articolo 27, paragrafo 2, ed all'articolo 28, lettera b), deve essere corrisposto sotto forma di capitale. Tuttavia, se il diritto nazionale consente l'assegnazione di una rendita, il risarcimento dei danni è corrisposto sotto tale forma allorché il viaggiatore leso o gli aventi diritto di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lo richiedano.

2. L'ammontare del risarcimento da corrispondere in base a quanto disposto nel paragrafo 1 è determinato in base al diritto nazionale. Tuttavia, per l'applicazione delle presenti regole uniformi, è fissato un limite massimo di 175

000 unità di conto in capitale o in rendita annuale corrispondente a tale capitale per ciascun viaggiatore, nel caso in cui il diritto nazionale preveda un limite massimo di ammontare inferiore.

## Capo II - Responsabilità in caso d'inosservanza dell'orario

### Articolo 32 Responsabilità in caso di soppressione, ritardo o mancata corrispondenza

1. Il trasportatore è responsabile nei confronti del viaggiatore per il danno dovuto al fatto che, a causa della soppressione, del ritardo o della mancanza di una corrispondenza, il viaggio non può continuare nello stesso giorno, o comunque la sua continuazione non è ragionevolmente esigibile nello stesso giorno per via di circostanze contingenti. Il risarcimento dei danni comprende le spese ragionevoli di alloggio, nonché le spese ragionevoli per avvisare le persone che attendono il viaggiatore.

2. Il trasportatore è esonerato da questa responsabilità quando la soppressione, il ritardo o la mancanza di una corrispondenza sono imputabili ad una delle seguenti cause:

a) circostanze esterne all'esercizio ferroviario che il trasportatore, malgrado la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare o alle cui conseguenze non poteva ovviare;

b) colpa del viaggiatore; oppure

c) un comportamento di terzi che il trasportatore, nonostante abbia riposto la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare; un'altra impresa che utilizzi la stessa infrastruttura ferroviaria non è considerata parte terza; il diritto di regresso rimane impregiudicato.

3. Il diritto nazionale determina se, ed in quale misura, il trasportatore deve corrispondere un risarcimento per danni diversi da quelli previsti al paragrafo 1. Questa disposizione non pregiudica l'articolo 44.

## Capo III - Responsabilità per i colli a mano, gli animali, i bagagli ed i veicoli SEZIONE

### I – Colli a mano ed animali

#### Articolo 33 Responsabilità

1. In caso di morte o di ferimento di viaggiatori, il trasportatore è responsabile inoltre del danno risultante dalla perdita totale o parziale o dall'avaria degli oggetti che il viaggiatore portava o sulla sua persona o come colli a mano; ciò si applica anche agli animali che il viaggiatore portava con sé. L'articolo 26 si applica per analogia.

2. Il trasportatore peraltro è responsabile del danno risultante dalla perdita totale o parziale o dall'avaria di oggetti, colli a mano o animali, la cui sorveglianza spetta al viaggiatore conformemente all'articolo 15, solo a condizione che tale danno sia dovuto a colpa del trasportatore. Gli altri articoli del titolo IV, ad eccezione dell'articolo 51, ed il titolo VI non sono applicabili in questo caso.

#### Articolo 34 Limitazione del risarcimento danni in caso di perdita o di avaria di oggetti

Il trasportatore responsabile ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, deve riparare il danno fino a concorrenza di 1 400 unità di conto per ogni viaggiatore.

## SEZIONE 2

### Bagagli registrati

#### Articolo 36 - Fondamento della responsabilità

1. Il trasportatore è responsabile del danno derivante dalla perdita totale o parziale o dall'avaria dei bagagli registrati sopravvenute dal momento della presa in carico da parte del trasportatore fino alla riconsegna, nonché del ritardo nella riconsegna.

2. Il trasportatore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna sono stati causati da colpa del viaggiatore, da un ordine di quest'ultimo non determinato da colpa del trasportatore, da un vizio proprio dei bagagli registrati o da circostanze che il trasportatore non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.

3. Il trasportatore è esonerato da tale responsabilità nella misura in cui la perdita o l'avaria derivino da rischi particolari inerenti a una o più delle seguenti cause:

a) mancanza o stato difettoso dell'imballaggio; b) natura speciale dei bagagli; c) spedizione come bagagli di oggetti esclusi dal trasporto.

#### Articolo 55 - Reclami

1. I reclami relativi alla responsabilità del trasportatore in caso di morte o di ferimento di viaggiatori devono essere indirizzati per iscritto al trasportatore contro il quale può essere intentata l'azione giudiziaria. Nel caso di un trasporto oggetto di un contratto unico ed effettuato da trasportatori successivi, i reclami possono ugualmente essere indirizzati al primo o all'ultimo trasportatore, nonché al trasportatore che ha nello Stato di domicilio o di residenza abituale del viaggiatore la sua sede principale o la succursale o l'ufficio che ha concluso il contratto di trasporto.

2. Gli altri reclami relativi al contratto di trasporto devono essere indirizzati per iscritto al trasportatore indicato all'articolo 56, paragrafi 2 e 3.

3. I documenti che l'avente diritto ritiene utile allegare al reclamo devono essere presentati o in originale o in copie, se del caso debitamente certificate conformi, qualora il trasportatore lo richieda. All'atto della liquidazione del reclamo, il trasportatore può esigere la restituzione del titolo di trasporto, dello scontrino bagagli e del bollettino di trasporto.

## 19.3 IL TRASPORTO MARITTIMO

### Premessa

Il contratto di trasporto è definito dal codice civile come quel contratto tramite il quale una parte (vettore) si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all'altro. Il trasporto marittimo è regolato, oltre che dalle norme del codice civile relative al contratto di trasporto, dagli articoli del Codice della navigazione e da convenzioni internazionali. Alle crociere, che rientrano nel concetto di "pacchetto turistico tutto compreso", si applica il «Codice del consumo». Importanti, infine, sono le condizioni generali di contratto che le varie compagnie di navigazione stabiliscono unilateralmente, anche se in questo vademecum esamineremo le regole generali previste dal codice della navigazione.

#### 1. Tariffe e biglietto.

Le tariffe praticate dalla maggioranza delle compagnie di navigazione si diversificano a seconda del tipo di sistemazione richiesta dal passeggero.

- Tariffa poltrona: riguarda la sistemazione individuale in poltrona;
- Tariffa cabina: dà diritto alla consegna di una cabina singola o predisposta per l'accoglimento di più passeggeri, dotata di oblò (esterna) o priva di aperture sull'esterno (interna).

La prova della conclusione del contratto è data dal biglietto di passaggio, rilasciato dal vettore. Esso deve contenere precise indicazioni:

- Generalità del passeggero;
- Luogo e data di emissione;
- Luogo e partenza di arrivo;
- La classe ed il prezzo del passaggio;
- Nome e domicilio del vettore.

Le compagnie di navigazione pubblicano degli opuscoli indicanti gli orari, i tragitti e i servizi offerti, nonché tutte le informazioni inerenti il trasporto su una determinata nave. Generalmente allegano ai singoli biglietti almeno un estratto delle condizioni generali di contratto da esse predisposte.

#### DA RICORDARE:

- L'esibizione del biglietto è indispensabile per le operazioni di imbarco. Chi imbarca senza possedere un biglietto (cartaceo o elettronico), deve darne immediata comunicazione al commissario di bordo o al comandante. Secondo le previsioni normative (recepite da molte compagnie di navigazione), tale situazione obbliga il passeggero a pagare il doppio del biglietto di passaggio fino al porto in cui l'interessato è diretto, o in cui è sbarco, fermo l'obbligo di risarcire l'eventuale danno.

1.1. Perdita o furto del biglietto. Generalmente le condizioni di contratto prevedono che il passeggero deve presentarsi all'imbarco con un duplicato sostitutivo dell'originale, previo pagamento dell'integrale prezzo del biglietto (a seconda di quanto previsto dalle compagnie di navigazione) ed eventuale denuncia. Trascorso un determinato periodo di tempo, variabile da una compagnia all'altra, senza che il biglietto smarrito o rubato sia esibito, il vettore provvederà a rimborsare il passeggero.

1.2. Pagamento, annullamento e rimborsi. Alcuni eventi che riguardano la persona del passeggero, possono rendere impossibile il rispetto del contratto di trasporto. Il codice della navigazione prevede che:

- Se prima della partenza si verifica la morte del passeggero, ovvero un suo impedimento a viaggiare per una causa che non dipenda da lui, il contratto è risolto. In tale caso è dovuto il quarto del prezzo del biglietto (che deve essere considerato al netto del vitto, se questo era già compreso nel prezzo). Se uno di questi eventi riguarda uno dei congiunti o un addetto alla famiglia che dovevano viaggiare assieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto. Al vettore deve essere comunicata la notizia prima della partenza, in mancanza il passeggero è tenuto a pagare l'intero prezzo del biglietto;
- L'assenza del passeggero al momento delle operazioni di imbarco obbliga lo stesso a pagare, al netto, l'intero prezzo del biglietto. Accanto a tali eventi riguardanti il passeggero, se ne pongono altri che interessano il vettore. In linea generale le conseguenze che, secondo il codice della navigazione, riguardano la responsabilità del vettore sono così sintetizzabili:
- Il sopraggiungere di una causa non dipendente dal vettore, che impedisca la partenza della nave, lo obbliga a rimborsare il prezzo del biglietto di passaggio.
- Il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, ove non preferisca intraprendere il viaggio con altra nave dello stesso vettore, qualora quest'ultimo sopprima la partenza della nave o muti l'itinerario in modo tale da arrecare pregiudizio agli interessi del passeggero. In entrambe queste ipotesi, inoltre, il trasportato ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni. Nel caso in cui la soppressione o il mutamento di itinerario sono dovuti ad un giustificato motivo, il risarcimento del danno non potrà essere superiore al doppio del prezzo del biglietto.
- Le norme del codice della navigazione attribuiscono al passeggero, nel caso di partenza ritardata, il diritto all'alloggio ed al vitto (se questo era compreso nel prezzo del biglietto) a spese del vettore. Il passeggero deve, però, chiedere la risoluzione del contratto entro determinati limiti di tempo. Se ciò non avviene, perde il diritto all'alloggio ed al vitto a spese del vettore. Se la partenza è ritardata per cause che dipendono dal vettore al passeggero è dovuto anche il risarcimento dei danni. Nei casi in cui è necessario interrompere il viaggio, per motivi che non dipendono dalla volontà o dalla responsabilità del vettore o del passeggero, quest'ultimo deve, comunque, procedere al pagamento del prezzo del biglietto, proporzionalmente al tratto utilmente percorso.

## 2. Responsabilità del vettore per danni alle persone.

- Sussiste la generale responsabilità del vettore per i danni derivati al passeggero da ritardo o mancata esecuzione del trasporto. Questa responsabilità, tuttavia, viene meno se il vettore prova che l'evento è dipeso da cause a lui non attribuibili (art. 408 codice della navigazione).
  - Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, e che dipendono da un fatto verificatosi dal momento delle operazioni di imbarco, fino a quelle di sbarco. Il vettore non è responsabile quando prova che i fatti verificatisi non sono dipesi dalla sua volontà o da sua colpa.
- Il vettore non può essere esonerato dai profili di responsabilità che lo riguardano.

2.1. Responsabilità del vettore per danni ai bagagli. In materia di responsabilità per la sottrazione, distruzione o danneggiamento del bagaglio bisogna distinguere due ipotesi:

- Bagaglio non registrato. È quello il cui prezzo di trasporto è già incluso nel corrispettivo dovuto dal passeggero per il passaggio. Esso non deve superare il volume e le dimensioni stabiliti dal vettore o dagli usi. Può contenere solo gli oggetti personali del trasportato. Il vettore è responsabile per le perdite o avarie, solo quando il passeggero dimostri che tali eventi sono stati determinati da cause ad esso ascrivibili.
- Bagaglio registrato e consegnato. È quello che, eccedente i limiti posti a proposito del bagaglio non registrato, forma oggetto di un autonomo contratto di trasporto di cose. Il vettore è responsabile per le perdite e avarie, entro determinati limiti di valore, solo se non riesce a provare che il danno non è a lui imputabile. Il passeggero deve, comunque, farne subito denuncia al commissario di bordo se i danni sono apparenti e ben visibili; se essi non sono immediatamente riconoscibili, invece, entro il termine di tre giorni.

3. Animali. Le compagnie di navigazione consentono, secondo diversificate modalità, il trasporto di animali domestici a seguito dei passeggeri. Nel generalità dei casi sono previsti locali appositamente adibiti per il trasporto degli animali. Questi, comunque, non possono essere fatti entrare nei locali comuni della nave e devono essere muniti di museruola. Il passeggero è responsabile per tutti i danni arrecati dal suo animale, a cose o persone.

DA RICORDARE.

- Tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli nonregistrati, si prescrivono in sei mesi decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione del passeggero, o dal giorno in cui sarebbe dovuto arrivare.
- I diritti concernenti i bagagli registrati godono di un periodo di prescrizione più lungo: 1 anno dalla riconsegna o, in caso di smarrimento, dal giorno in cui avrebbero dovuto essere consegnati.

## 19.4 IL TRASPORTO SU STRADA

### Il trasporto pubblico locale.

PREMESSA.

L'art. 1679 del codice civile disciplina i pubblici servizi di linea, intesi quali servizi di trasporto organizzati in base ad una concessione amministrativa che si svolgono su itinerari fissi e ripetuti, in base ad orari stabiliti. Tale tipo di trasporto costituisce a tutt'oggi una valida alternativa per spostarsi all'interno della regione (ed anche oltre), permettendo agli utenti di raggiungere sia tutte le città principali che i paesilimitrofi.

La Carta dei Servizi è il documento che regola i rapporti fra le aziende che offrono servizi di pubblica utilità e chi ne fruisce. Tutte le aziende di servizi pubblici sono tenute a redigerla ed adottarla in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" ed alle successive modificazioni ed integrazioni.

Nel settore dei trasporti la Carta dei Servizi prende il nome di Carta della Mobilità.

La Carta della Mobilità è quindi quel documento che regola i rapporti fra l'azienda che offre il servizio di trasporto pubblico ed i Cittadini che lo utilizzano.

Riferimenti normativi

La Carta della Mobilità viene redatta annualmente e le informazioni in essa contenute rispondono a precise disposizioni di legge:

- Direttiva del Presidente del Consiglio del 27 gennaio 1994 "Principi generali sulla erogazione dei servizi pubblici";
- Decreto Legge n. 163 del 12 maggio 1995 "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento della efficienza delle Pubbliche Amministrazioni", successivamente convertito nella Legge n. 273 dell'11 luglio 1995;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998 "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti";
- Norma UNI 10600 del luglio 1997 "Presentazione e gestione dei reclami rientranti nell'ambito di applicazione della Carta della Mobilità";
- Legge n. 281 del 30 luglio 1998 "Disciplina dei diritti e dei doveri dei consumatori e degli utenti";
- DECRETO LEGISLATIVO 20 settembre 1999, n. 400 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale.

1. Condizioni di trasporto.

Premesso che non si può fare un'analisi di tutte le condizioni generali praticate dalle diverse compagnie di trasporto che operano in Sicilia, si cercherà di riportare quelle che sono le regole generalmente praticate dai soggetti erogatori del servizio.

Si tenga sempre presente, in ogni caso, che difficilmente le regole generali, disposte per il trasporto pubblico locale, possono subire delle variazioni peggiorative per i consumatori. Coloro che esercitano servizi di linea per il trasporto di persone sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite, o autorizzate, nell'atto di concessione e rese note al pubblico.

Quando per i loro spostamenti i turisti utilizzano i servizi di trasporto locale, senza dubbio hanno diritto:

- Avviaggiare in condizioni di sicurezza;
- Arricevere adeguate informazioni sul servizio;
- Al rispetto degli orari;
- Ad un comportamento cortese da parte del personale in servizio.

Queste appena elencate possono considerarsi delle vere e proprie regole generali di comportamento, da cui le imprese erogatrici del servizio non possono distaccarsi.

I soggetti gestori si obbligano ad erogare il servizio pubblico di trasporto nel rispetto dei seguenti principi fondamentali (cfr. Direttiva del 27 gennaio 1994).

#### EGUAGLIANZA.

Erogazione del pubblico servizio di trasporto nel rispetto della non discriminazione degli utenti per motivi di razza, sesso, lingua, religione ed opinioni politiche, garantendo:

- Parità di trattamento tra le diverse categorie e fasce di utenti;
- Accessibilità ai servizi di trasporto ed alle relative infrastrutture senza distinzione alcuna fra fasce di utenti;
- Accessibilità ai servizi di trasporto ed alle relative infrastrutture degli anziani e dei soggetti portatori di handicap attraverso l'adozione di adeguate misure mirate alle diverse esigenze di tali utenti.

#### IMPARZIALITÀ.

Erogazione del servizio nel rispetto dei criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

#### CONTINUITÀ.

Erogazione del servizio continua e regolare ad eccezione delle interruzioni dovute a causa di forza maggiore o stato di necessità indipendenti dalla volontà del soggetto gestore; nei casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, i soggetti gestori adottano tutte le misure necessarie, ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

#### DIRITTO DI SCELTA.

Ove sia consentito dalla legislazione vigente, l'utente ha diritto di scegliere tra i soggetti che erogano il servizio.

#### PARTECIPAZIONE.

I soggetti Gestori forniscono informazioni all'utenza riconoscendo il diritto di accesso alle informazioni che interessano la stessa; periodicamente dovranno essere acquisite le valutazioni dell'utenza circa le qualità del servizio erogato.

#### EFFICIENZA ED EFFICACIA.

Adozione di tutte le misure atte a garantire il raggiungimento e soddisfacimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza.

#### 2. Il biglietto di trasporto.

All'inizio del viaggio il passeggero deve essere in regola con le norme di utilizzo del titolo di viaggio (biglietti ordinari, city pass, varie tipologie di abbonamento, etc.). Nei servizi che prevedono l'emissione del titolo di viaggio in vettura, l'utente potrà munirsi del biglietto anche a bordo prima dell'inizio del viaggio. Talvolta il biglietto riporta sul retro uno stralcio delle condizioni generali di trasporto adottate dal vettore.

#### 3. Responsabilità del vettore.

Per il trasporto pubblico locale la responsabilità del vettore è disciplinata dall'art. 1681 del codice civile.

- Il soggetto gestore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio se non prova che il vettore ha adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
- Il vettore risponde nei confronti dell'utenza dei danni derivanti anche dalla mancata realizzazione degli standard di servizio descritti nella carta dei servizi adottata. Il momento iniziale della responsabilità del vettore non si identifica con quello della partenza e la responsabilità stessa non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma si devono, invece, considerare come avvenuti "durante il viaggio" anche i sinistri che colpiscono la

persona del viaggiatore e/o la perdita o l'avaria delle cose che questi porta con sé verificatisi durante le operazioni preparatorie od accessorie, in genere, del trasporto o durante le fermate (così: Cass. 73/1802).

#### 4. Perdita o avaria del bagaglio.

In caso di perdita o di avaria del bagaglio, cioè delle cose che viaggiano a seguito del viaggiatore, il limite della responsabilità del vettore (in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n. 450 del 1985 a quanto stabilito per il trasporto marittimo ed aereo dalla legge n. 202 del 1954), è costituito:

- In caso di bagaglio consegnato dalla somma di lire dodicimila (pari a Euro 6,20) al chilogrammo ex art. 412, 1° comma, cod. nav. Per bagaglio consegnato si intende il bagaglio affidato al vettore, quindi, nel caso di trasporto su strada si fa riferimento a quello caricato nel vano bagagli.
- In caso di bagaglio non consegnato dalla somma di lire un milione novecentocinquanta mila (pari a Euro 1007,09) per ciascun passeggero, purché in tal caso il danno non derivi da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti ex art. 944, 2° comma, codice della navigazione. Per bagaglio non consegnato si considera quello che il passeggero porta con sé salendo sul mezzo (c.d. bagaglio a mano). Il viaggiatore, per il bagaglio consegnato, può anche rilasciare al momento della partenza una dichiarazione di valore: in questo caso non sussiste il limite al risarcimento suddetto. Per la denuncia sono previsti dei termini brevissimi. Il viaggiatore, quindi, ha due alternative:
- Far constatare immediatamente la perdita o l'avaria del bagaglio, se il danno risulti subito evidente;
- Presentare la contestazione per iscritto (direttamente all'ufficio competenteo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) entro i tre giorni successivi articolo 412 codice della navigazione).

Talvolta i soggetti erogatori del servizio tengono a precisare, sia nelle condizioni generali che sul retro dei titoli di viaggio, che "il vettore non risponde per la perdita o avaria del bagaglio". Tale clausola, se riportata, è senza dubbio vessatoria in quanto contraria alle prescrizioni a tutela del consumo. La clausola, inoltre, è in contrasto con gli artt. 33 e 36 del decreto legislativo n. 206 del 2005 (recante il Codice del consumo) e pertanto è inefficace e/o nulla nei confronti dei consumatori. Nel caso in cui si verifichi un problema nel corso del viaggio, ad esempio un ritardo alla partenza, un guasto all'aria condizionata (in concomitanza di una giornata estiva) o un'avaria al bagaglio, ogni utente potrà inviare al gestore comunicazioni, segnalazioni, istanze e suggerimenti indirizzandoli presso gli uffici competenti (solitamente presso l'ufficio reclami, se previsto, o altrimenti presso l'ufficio relazioni con il pubblico), precisando, oltre alle proprie generalità ed indirizzo, ogni altro utile particolare per identificare con precisione i termini e le circostanze dell'eventuale accaduto. Il gestore dovrà fornire una risposta tempestivamente e comunque entro un periodo di tempo non superiore a 30 giorni (così: DPCM 27/01/94) decorrenti dalla data di ricezione del reclamo presso gli uffici.

#### DA RICORDARE.

- Nel caso in cui la risposta del vettore non riesca a soddisfare le richieste dell'utente questo potrà adire l'autorità giudiziaria per chiedere il risarcimento dovuto o scegliere una delle procedure stragiudiziali previste (vedi "Strumenti di tutela").

### Il Taxi

#### PREMESSA.

I taxi, o "autoservizi pubblici non di linea", provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare o integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e vengono effettuati, a richiesta dei viaggiatori, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. I taxi sono obbligati a prestare servizio a chiunque ne faccia richiesta e, ovviamente, sia disposto a pagare.

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

Regolamenti comunali basati sulle seguenti norme:

- Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- DECRETO LEGISLATIVO 20 settembre 1999, n. 400 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale.

- Decreto legislativo n. 285 del 1992, “Codice della strada”;
- Articolo 230 bis codice civile, “Familiari”;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 13 “Sanzioni pecuniarie;”
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, art. 7 bis “Sanzioni pecuniarie”;
- DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale. Art. 6. Interventi per il potenziamento del servizio di taxi

Nei casi in cui il turista non si sposta con la propria auto spesso decide di utilizzare, per gli spostamenti urbani il taxi.

#### CONSIGLI UTILI PER IL TURISTA.

Cercare di evitare i taxi abusivi, poiché non offrono alcuna certezza né sulle tariffe né tantomeno sul tragitto. I segni distintivi di un taxi regolare sono: 1. La scritta «Taxi» sul tetto della vettura; 2. Il numero civico dell’auto pubblica.

#### TARIFFE.

Le tariffe del servizio taxi ed i relativi supplementi sono determinati dal Consiglio comunale ed espressamente visualizzate in apposita scheda posta all’interno del taxi in modo visibile al passeggero ed aggiornate ad ogni modifica disposta dagli Organi componenti.

Di norma, la tariffa è a base multipla per il settore urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano (cfr. legge n. 21 del 1992). All’interno dell’auto devono essere esposte le tariffe applicate inclusi i costi aggiuntivi, cioè che fanno alzare il prezzo sul tassametro come il a) Bagaglio; b) Servizio notturno.

Il Consiglio comunale può fissare agevolazioni tariffarie garantendo, mediante apposite misure compensative, la remuneratività del servizio.

#### TASSAMETRO.

1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere dotate di tassametro. 2. Il tassametro deve essere regolarmente omologato. 3. Il tassametro viene installato nella parte superiore del cruscotto, ad una distanza di almeno 20 centimetri dalla leva del cambio e dallo sterzo, in posizione tale che sia ben visibile sia all’autista che all’utente. 4. Il tassametro deve essere sottoposto a verifiche tecniche effettuate presso centri specializzati che ne accertano il regolare funzionamento, in concomitanza alla vidimazione della licenza. 5. La corretta taratura del tassametro, rispetto alle tariffe in vigore, e l’esatta collocazione sull’autovettura vengono verificate dall’Ufficio di Polizia municipale, che provvede a sigillare l’accesso alla programmazione dello strumento con piombo su cui viene impresso lo stemma del Comune. 6. In caso di rottura del sigillo, imputabile a qualsiasi causa, il tassista sospende il servizio. Di ciò il titolare della licenza dà immediata notizia al Settore attività produttive. Le operazioni di ripiombatura vengono effettuate a norma del comma precedente. 7. In caso di guasto o di cattivo funzionamento del tassametro, il tassista interrompe il servizio, dà immediata comunicazione al Settore attività produttive e provvede alla riparazione o alla sostituzione dello stesso. Successivamente sottopone il tassametro alla procedura di piombatura di cui al quinto comma.

Ogni eventuale supplemento tariffario è portato a conoscenza dell’utenza mediante avvisi chiaramente leggibili, posti sul cruscotto dell’autovettura. Prestare attenzione al tassametro, questo deve essere ben visibile e non manomesso. Nei casi in cui il taxi viene contattato tramite radio - taxi il tassametro viene messo in funzione da quando la vettura parte per andare a prendere il passeggero, in caso contrario il tassametro deve essere avviato solo dopo che il cliente sia salito sull’auto.

È previsto un primo scatto che è superiore a quelli successivi, inoltre se il percorso esce fuori dal territorio comunale viene applicata una tariffa diversa.

Da ricordare che il tassista è in dovere di percorrere la via più breve per condurre il passeggero presso la destinazione prescelta.



#### ACQUISIZIONE DELLA CORSA.

1. Nelle apposite aree di stazionamento la corsa viene acquisita nei modi seguenti:

- a) mediante chiamata da parte delle centrali radio - taxi;
- b) mediante chiamata al telefono dell'area di stazionamento;
- c) mediante richiesta da parte del cliente che si presenti direttamente.

2. In transito la corsa viene acquisita nei modi seguenti:

- a) mediante chiamata da parte delle centrali radio - taxi;
- b) mediante richiesta da parte del cliente rivolta direttamente al tassista.

3. Non è consentita l'acquisizione della corsa mediante l'utilizzo di telefoni personali ed ogni altro metodo di comunicazione personale ed in contrasto con le modalità riportate nei due commi precedenti e nel precedente articolo.

4. Al tassista non è consentito accettare prenotazioni del servizio. INTERRUZIONE E RIFIUTO DEL SERVIZIO.

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altre cause di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare l'autoveicolo, pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

2. Il servizio può essere interrotto anche nel caso in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria o l'altrui incolumità. In tali casi il tassista, qualora lo ritenesse necessario, segnala l'esistenza della situazione alle forze dell'ordine. Il conducente può rifiutare il servizio richiesto in caso di manifesta, o dichiarata, presenza di malattie pericolose o contagiose, nonché di evidente stato di ubriachezza.

#### TRASPORTO DEI DISABILI.

1. Durante tutte le fasi del trasporto il tassista ha l'obbligo di assicurare la necessaria assistenza ai soggetti disabili. Tale obbligo non opera nei casi in cui si rende necessaria la presenza di un accompagnatore.

2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari all'abilità dei disabili è effettuata gratuitamente.

#### OBBLIGHI DELL'ESERCENTE SERVIZIO TAXI.

Dal 7 Marzo 2012 anche i conducenti di taxi, NCC, autobus di linea, e dei veicoli adibiti al servizio strade e autostrade, non potranno più usare il telefonino durante la guida. Lo prevede la legge 13 febbraio 2012, n. 11 recante «Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 Aprile 1992 n 285 CdS.

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità, in qualsiasi evenienza, e prestare servizio in condizioni decorose, avendo altresì particolare cura della propria persona e della pulizia del mezzo;
- b) effettuare, per recarsi nel luogo di destinazione, il percorso più breve e più economico per l'utente, salvo diversa espressa richiesta da parte di quest'ultimo;
- c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui l'autoveicolo è omologato;
- d) rispettare gli obblighi previsti per i turni di servizio;
- e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della normativa vigente nonché dell'art. 593 del

Codice penale;

f) comunicare, entro 10 giorni, all'Ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, nonché le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali dell'autoveicolo;

g) mantenere in perfetto stato di efficienza l'autoveicolo;

- h) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui l'autoveicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- i) consegnare all'Ufficio comunale oggetti smarriti, entro 48 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autoveicolo;
- j) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo dell'autoveicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
- k) rilasciare, su richiesta dell'utente, la ricevuta contenente il numero della licenza, la data, l'importo totale dovuto, indicato dal tassametro, il luogo di prelevamento, quello di destinazione e gli eventuali supplementi o riduzioni tariffarie applicate;
- l) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento, delle tariffe in vigore ed esibirli all'utente che ne faccia richiesta;
- m) esporre in modo ben visibile, all'interno dell'autoveicolo, il contrassegno, con il relativo numero della licenza, nonché il numero telefonico dell'Ufficio comunale a cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio e l'estratto delle condizioni tariffarie in vigore, nelle seguenti lingue: italiano, inglese, francese e tedesco;
- n) ultimare la corsa, anche se sia scaduto il turno di servizio.

ATTI VIETATI ALL'ESERCENTE SERVIZIO TAXI. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:

- a) rifiutare la prestazione del servizio, salvo nei casi in cui il richiedente, in precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultato insolvente, abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti, nonché nei casi previsti dall'art. 26;
- b) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- c) tenere propri animali sull'autoveicolo;
- d) interrompere la corsa salvo nei casi di esplicita richiesta da parte del committente o di accertata forza maggiore o di evidenti pericoli;
- e) richiedere ulteriori compensi oltre quelli riportati sul tariffario;
- f) manomettere il tassametro o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o privo dell'apposita piombatura;
- g) rifiutare il trasporto del bagaglio, nei casi in cui questo rientri nei limiti di capienza dell'apposito vano;
- h) rifiutare il trasporto dei cani guida, dei supporti (stampelle e/o altro) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap;
- i) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- j) abbandonare, anche temporaneamente, l'autoveicolo durante il proprio turno di servizio, tranne nei casi di necessità;
- k) effettuare il solo trasporto di merci. **ATTI VIETATI AGLI UTENTI.**

Agli utenti è fatto divieto di:

- a) fumare durante il trasporto;
- b) aprire la portiera dalla parte della corrente del traffico;
- c) insudiciare o deteriorare l'autovettura;
- d) gettare oggetti dall'autoveicolo;
- e) portare animali domestici a seguito, senza il consenso del tassista;
- f) scendere dal taxi prima di avere pagato il corrispettivo dovuto.
- g) **ADDETTI ALLA VIGILANZA.**

1. Alla Polizia municipale è demandato il compito di vigilare sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

2. All'accertamento delle violazioni del presente regolamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti a corpi di polizia estranei a quello previsto nel comma precedente, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.

Salva diversa disposizione di legge, per le violazioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando le ulteriori sanzioni previste da altre leggi e dal presente regolamento.

#### SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE.

1. Per le infrazioni di seguito indicate agli articoli 36, 37, 38 e 39 il servizio "Sanzioni e revoche" del Settore attività produttive dispone l'adozione di uno tra i seguenti provvedimenti:

- Diffida;
- Sospensione della licenza;
- Decadenza della licenza;
- Revoca della licenza;

2. Qualora la violazione accertata comporti l'adozione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma, l'organo accertatore invia un rapporto informativo al Settore attività produttive, corredato di tutti i documenti e gli atti necessari alla valutazione.

3. Il Servizio di cui al comma 1 comunica all'autore della violazione e ad eventuali obbligati in solido, l'avvio del procedimento per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio. Gli interessati hanno facoltà di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

**DIFFIDA.** 1. Il provvedimento di diffida consiste in un formale richiamo ad una corretta osservanza della disciplina del servizio. 2. Il provvedimento di diffida è disposto nel caso il tassista:

- effettui un percorso più lungo e quindi svantaggioso economicamente per il cliente, in violazione di quanto previsto all'art. 30, comma 1, lett. b);
- ometta, quando richiesto dall'utente, di applicare la percentuale di riduzione tariffaria prevista;
- ometta di rilasciare la ricevuta, quando è richiesta dal cliente ovvero rilasciare una ricevuta non conforme;
- ometta la necessaria assistenza od il soccorso ai passeggeri, salvo i casi previsti dal presente regolamento.

#### SOSPENSIONE.

1. Il provvedimento di sospensione della licenza, per un minimo di quindici giorni ed un massimo di trenta, è disposto nel caso il tassista:

- commetta un'infrazione per la quale abbia già ricevuto un provvedimento di diffida;
- rifiuti di prestare il servizio di trasporto dovuto.

2. Il provvedimento di sospensione della licenza, per un minimo di trenta giorni ed un massimo di sessanta, è disposto nel caso il tassista:

- richieda al cliente un corrispettivo maggiore di quello dovuto in conseguenza dell'uso improprio delle tariffe e/o dei supplementi previsti; effettui il servizio con il tassametro spento, manomesso, alterato, senza piombo o non approvato;
- effettui il servizio in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. Entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento, il tassista provvede a far annotare sulla propria licenza il periodo di sospensione da parte del Servizio di cui al comma 1 dell'art. 35.

## COSA FARE IN CASO DI CONTESTAZIONI.

Nel caso si verifichi un disservizio durante il trasporto, l'utente deve presentare o spedire il relativo reclamo presso la sede della Polizia municipale competente. Quest'ultima, una volta interpellata, procederà agli accertamenti del caso per l'adozione di eventuali sanzioni. Quanto appena detto può essere superato se la contestazione è fatta in via diretta ed immediata ad un ufficiale o agente di polizia che sia presente sul luogo o venga appositamente chiamato. Inoltre, la sorveglianza sul servizio può essere esercitata anche dall'Amministrazione Comunale, tramite i funzionari e gli operatori del competente ufficio comunale.

## DA RICORDARE.

- All'interno di ogni autovettura deve essere esposto in posizione ben visibile l'estratto tariffario contenente inoltre l'indirizzo ed il numero telefonico dell'Ufficio comunale competente e della Polizia municipale a cui inviare i reclami.
- Qualora le sanzioni previste al paragrafo precedente non riescano a risarcire l'utente del danno subito, egli potrà sempre scegliere la via stragiudiziale o adire l'autorità giudiziaria competente (vedi "Strumenti di tutela").

## CAPITOLO XX

### LA NORMATIVA TURISTICA DELLE REGIONI ITALIANE

#### 20.1 REGIONI

##### Le Regioni a Statuto Speciale.

Le Regioni a statuto speciale sono cinque: Sicilia, Sardegna, Trentino - Alto Adige, Friuli - Venezia Giulia e Valle d'Aosta. Ad esse sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i seguenti statuti speciali adottati con leggi costituzionali:

- Sicilia: Regio decreto legge 15 maggio 1946, n. 455; Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana emanato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, Approvazione dello Statuto della Regione siciliana;
- Sardegna: Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
- Trentino Alto Adige: Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
- Friuli Venezia Giulia: Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
- Valle d'Aosta: Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
- Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 Statuto speciale per la Sardegna;
- Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
- Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
- Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia;
- Legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
- Legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino - Alto Adige, del Friuli - Venezia Giulia;
- Legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1, Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali;
- Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino - Alto Adige e del Friuli - Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle d'Aosta;
- Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli - Venezia Giulia e per il Trentino - Alto Adige;
- Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

## Le Regioni a Statuto Ordinario

Legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”;

- Legge 16 maggio 1970, n. 281 “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario”
- art. DPR 14 gennaio 1972, n. 6 “Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo”;
- DPR n. 616/77 “Trasferimento di funzioni dello Stato agli enti locali” (recepito in Sicilia dalla legge regionale n. 1/79). Attribuzioni ai Comuni di funzioni amministrative regionali;
- Legge 23 agosto 1988, n. 400 “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della PdCdM”;
- Legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali...”;
- DL - Decreto legislativo n. 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni...”
- L.c. 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche...” artt. 117 e 118.

Le regioni a statuto ordinario sono quindici: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

- Legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”;
- Legge 16 maggio 1970, n. 281 “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario”.

Gli statuti, per tredici di esse, sono approvati con leggi dello Stato datate 22 maggio 1971 e numerate dal n. 338 al n. 350 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 14 giugno 1971, supplemento ordinario. Lo statuto della Regione Abruzzo, approvato con legge dello Stato datata 22 luglio 1971 n.480, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 28 luglio 1971. Lo statuto della Regione Calabria, approvato con legge dello Stato datata 28 luglio 1971, n. 519, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 3 agosto 1971.

PROVINCE Articolo 114 della Costituzione: Decreto Legislativo Luogo tenenziale n. 23 del 1° febbraio 1945. Le Province vennero ricostituite lentamente in senso democratico: prima con il ripristino delle delegazioni (1945), quindi con la ricomparsa dei Consigli Provinciali (1951). La Legge 122/1951 fissava a 45 il numero dei consiglieri provinciali, e ad 8 (+2 supplenti) i membri della Giunta provinciale, che sostituiva la Delegazione come organo esecutivo. Il Presidente della Provincia, eletto dal Consiglio tra i suoi componenti, ricopriva sia la carica di presidente del Consiglio provinciale che quella di presidente della Giunta.

Un importante intervento legislativo di riforma venne con la Legge n. 142/1990: per la prima volta i Comuni e le Province potevano adottare un proprio Statuto ed istituire regolamenti. Nello Statuto vengono stabilite le norme fondamentali di organizzazione dell'ente e le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, di partecipazione popolare, di decentramento, di accesso dei cittadini alle informazioni ed ai provvedimenti amministrativi, oltre alla nuova figura del Difensore civico. Infine, la legge prevedeva un nuovo istituto, la città metropolitana, per le aree urbane più dense; tuttavia non vi sono ancora seguite leggi regionali di attuazione.

La legge n. 81 del 25 marzo 1993 stabilì l'elezione diretta a suffragio universale dei presidenti di provincia e dei sindaci. Un'ulteriore evoluzione delle norme amministrative degli enti locali è venuta con il Testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali (Legge 267/2000).

L'ultima modifica è avvenuta con la promulgazione e la conversione in legge del decreto legge 4 dicembre 2011; applicabile solo alle regioni a statuto ordinario, prevede la devoluzione secondo leggi regionali o statali dei poteri delle Province a Comuni e Regioni entro il 31 dicembre 2012, e il mantenimento delle Province come esclusivo organo di coordinamento intercomunale: allo scadere delle attuali amministrazioni le province avranno "esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze". I consigli, ridotti a non più di 10 membri, saranno nominati dai consigli dei comuni che ne fanno parte. Il Presidente della Provincia tornerà quindi eletto dal Consiglio Provinciale nel suo seno, come avveniva prima delle riforme democratiche del 1993; scomparirà dunque di fatto la distinzione tra Consiglio e Giunta, e la Provincia diverrà un mero agglomerato amministrativo emanazione del livello comunale per la gestione di pochi poteri a livello centralizzato. Per quanto riguarda invece le regioni autonome, cui la Costituzione italiana e le annesse leggi costituzionali affidano la responsabilità dei propri enti locali, vari progetti di riforma sono attualmente allo studio dei consigli regionali di Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, costituzionalmente competenti in materia.

## 20.2 I VINCOLI ALLA POTESTA' LEGISLATIVA DELLO STATO E DELLE REGIONI

Attraverso la legge costituzionale del 18 ottobre 2001 n. 3 il Parlamento italiano ha attribuito alle regioni ulteriori competenze legislative ed amministrative ponendo le basi per una svolta verso uno stato federale. In particolare il principio della competenza generale dello Stato con una enumerazione tassativa delle competenze attribuite agli enti territoriali, principio tradizionalmente tipico di uno stato unitario, è stato sostituito con il principio, tipico degli stati federali, della competenza generale delle regioni, salvo quelle materie per cui la competenza legislativa venga espressamente riservata allo Stato art. 117 della Costituzione italiana. Nel dettaglio, la legge costituzionale n. 3/2001 prevede una serie di materie che sono riservate: alla competenza legislativa esclusiva dello Stato comma 2, e altre materie per le quali si prevede una competenza legislativa concorrente delle regioni comma 3. L' esercizio della competenza legislativa concorrente da parte delle regioni secondo la legge costituzionale non è solo limitato dal rispetto delle disposizioni costituzionali e dei principi generali della Comunità europea; il suo esercizio deve inoltre avvenire nel rispetto dei principi fondamentali che stabiliscono leggi nazionali nelle rispettive materie. Contenuto e portata dei principi fondamentali non sono precisati nella legge costituzionale. Sarà pertanto compito della Corte costituzionale e della dottrina quello di concretizzare questi limiti in sede interpretativa.

Il nuovo art. 117 elenca tassativamente le materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato (comma 2°) e alla legislazione concorrente Stato – Regioni (comma 3), e di seguito afferma che spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata in base ai commi precedenti materie innominate (comma 4). L'art. 117 con il comma 3 elenca, rispetto alle quali è riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali, mentre alle Regioni viene attribuito il compito di definire le norme di dettaglio. Rispetto al vecchio art. 117 vengono ampliate in maniera decisiva le materie in concorrenza e rimane la cornice all'interno della quale le Regioni si possono muovere nel legiferare ed in particolare nel rispetto della Costituzione, dei vincoli determinati dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (tali limiti sono parimenti presenti per il legislatore nazionale).

Come già più volte richiamato in precedenza, nell'individuare le competenze legislative delle Regioni viene messo in evidenza l'operazione per differenza, cioè sembra che le materie di competenza regionale derivino dall'individuazione di quelle materie non elencate tra quelle esclusive dello Stato e in concorrenza. Tale operazione (criterio residuale) potrebbe non essere così scontata. L'introduzione di una clausola residuale a favore delle Regioni conferma e suggella, infatti, il carattere tassativo degli elenchi contenuti nei commi 2 e 3 dell'art.117, impone un nuovo apprezzamento dei limiti posti alla capacità generale di intervento dello Stato e rafforza l'ipotesi della parificazione fra legge statale e legge regionale. Non solo, infatti, la potestà legislativa è soggetta agli stessi limiti generali - indicati all'art.117, comma 1 - quale che sia il soggetto che la esercita, ma essa è ripartita fra Stato e Regioni in modo da delimitare una volta per tutte l'area di competenza statale. Vi è quindi un limite, quello delle materie, che si applica alla potestà legislativa statale e non a quella regionale. Si lascia, invece, maggiore indeterminazione quanto ai confini dell'area di competenza regionale

La legge 5 giugno 2003, n. 131, all'articolo 1 specifica la portata dell'articolo 117, vincolando la potestà legislativa statale e regionale al rispetto degli obblighi internazionali derivanti da «norme del diritto internazionale generalmente riconosciute di cui all'art. 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità di cui all'art. 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali».

Sul piano comunitario, la norma di legge si limita a ribadire, senza specificare, la necessità del nostro ordinamento di conformarsi ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

In questo modo, tale formula viene lasciata aperta sia all'interpretazione della giurisprudenza, sia alle eventuali previsioni di una futura Costituzione europea.

Sul piano degli obblighi internazionali, invece, la norma in esame, dopo aver affermato la pari sottoposizione delle norme statali e regionali ai vincoli imposti da atti di provenienza extrastatale già dettata dagli artt. 10 e 11 della Costituzione, si limita ad aggiungere i «trattati internazionali» all'elenco delle fonti in grado di comprimere la libertà del legislatore.

Tuttavia, successivamente all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, solo implicitamente può ritenersi che, in base al quarto comma dell'art. 117, il turismo sia ora riservato alla legislazione esclusiva delle regioni.

Turismo: materia innominata o di competenza residuale delle regioni: articolo 117 della Costituzione comma 4°  
- Strutture ricettive e agenzie di viaggi;

Agriturismo -turismo rurale, professioni turistiche materie concorrenti : articolo 117 della Costituzione comma 3°;

Le regioni italiane si comportano in modo eterogeneo nel disciplinare il settore turistico. Ciò è dovuto alla presenza di 5 regioni a statuto speciale e 15 regioni a statuto ordinario (la regione Trentino Alto Adige è composta dalle Province

Autonome di Trento e Bolzano), le prime costituite tra il 1946 e il 1965, le altre istituite nel 1970. Le competenze regionali di cui sopra hanno determinato ordinamenti locali difformi. Le regioni a statuto speciale hanno spesso legiferato considerando in ritardo le disposizioni delle "Leggi quadro". Nel capitolo successivo verranno analizzate le norme turistiche delle regioni italiane. Una prima analisi ha individuato un gruppo di regioni che si sono regolamentate con **leggi regionali per la disciplina organica del turismo**

## **20.3 LEGGI REGIONALI PER LA DISCIPLINA ORGANICA DEL TURISMO**

**FRIULI-VENEZIA GIULIA** - Legge regionale n. 2 del 16 gennaio 2002 "Disciplina organica del turismo". Modificata da: L. R. 13/2002; L. R. 18/2003; L. R. 18/2004; L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera da art. 6, comma 84, L. R. 15/2005; L. R. 29/2005; L. R. 7; L. R. 30/2007. Il DPR Regione Friuli Venezia Giulia 0173 dell'1 luglio 2009 ha modificato l'allegato A - Visto il decreto del 21 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e L.R. n. 2 del 2010.

**LAZIO** - Legge regionale 6 Agosto 2007, n. 13 "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche. **LIGURIA** - Legge regionale 4 ottobre 2006 n. 28 "Organizzazione turistica regionale con modifiche apportate da art. 11 l.r. 3.4.2007 n. 14, da art. 29 della l.r. 28.4.2008 n. 10 (collegato alla finanziaria 2008) e da l.r. 01.08.2008 n. 29.

**LIGURIA** - Legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2. "Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari".

**LOMBARDIA** - Legge regionale 16 luglio 2007 n. 15 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"

**MARCHE** - Legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo"

**TOSCANA** - Legge regionale 23 marzo 2000 n. 42 recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" modificata dalla Legge regionale 17 gennaio 2005, n. 14. Le APT disciplinate dal testo coordinato sono state soppresse dall'art. 70 comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 "Legge finanziaria per l'anno 2011".

**UMBRIA** - Legge regionale 12 luglio 2013, n. 13. Testo unico in materia di turismo.

**VENETO** - Legge regionale 4 novembre 2002 n. 33 "Testo unico in materia di turismo"

**VENETO** - Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO



## CAPITOLO XXI

### LA NORMATIVA TURISTICA DELLA REGIONE SICILIA

#### 21.1 INDICE NORMATIVA TURISTICA REGIONE SICILIA

- **Regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523 - LEGGE 30 dicembre 1937, n. 2650** "Conversione in legge del R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, recante norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo".
- **Testo coordinato dello Statuto speciale della Regione siciliana.** Statuto della Regione siciliana, approvato con Regio decreto legge 15 maggio 1946, n. 455, convertito in Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 modificato dalle leggi costituzionali Legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1; Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3; Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. Articolo 14 letteran).
- **DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510** "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione siciliana in materia di turismo".
- **L.R. 29 dicembre 1962, n. 28** "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana". Modificata da LR n.19/2008.
- **DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 640** "Modificazioni ed integrazioni alle norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di turismo"
- **L.R. 12 aprile 1967 n. 46** "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana".Modificata da LR n. 21/2001.
- **L.R. 1 luglio 1972 n. 32** "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, recante provvedimenti per lo sviluppo dell' economia turistica nella Regione siciliana".
- **L.R. del 12 giugno 1976 n. 78** "Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia".
- **L.R. 28 aprile 1981, n. 78** Provvedimenti per lo sviluppo del turismo sociale e giovanile in Sicilia. Modificata dalla LR n. 27/1996.
- **L.R. 13 marzo 1982 n. 14** "Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta". Modificata dalla LR 6 febbraio 2006 n.13.
- **L.R. 6 marzo 1986, n. 9** "Istituzione della Provincia regionale".
- **Decreto Presidente della Regione 19 settembre 1986** "Trasformazione degli Enti provinciali per il turismo in Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico. Competenze trasferite alle Province Regionali dall'articolo 5 della LR n. 10/2005.
- **L.R. 9 giugno 1994 n. 25** "Norme sull' agriturismo".
- **L.R. 06 aprile 1996 n. 27** "Norme per il turismo".
- **L.R. 6 aprile 1996 n. 28** "Ordinamento delle professioni di guida alpina e di guida Vulcanologica".
- **Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Circolare 13 marzo 2000, n. 518** Direttive per l'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo.
- **Regione siciliana Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Circolare 13 marzo 2000, n. 521** "Direttive in tema di formulazione di programmi di viaggio".
- **L.R. 23 dicembre 2000, n. 32** "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese". Modificata dalla LR n. 9/2009.
- **Regione siciliana disciplina del bed and breakfast.** - L'art. 88 della legge, della Regione Siciliana sul B&B, del 23/12/2000 n. 32 è stato modificato e integrato da: art. 110 della L.R. n. 6 del 3/5/01; art. 41 della L.R. n. 2 del 26/03/02

- e dall'art. 77 della L.R. n. 4 del 16/04/2003; il decreto di attuazione dello stesso articolo della legge regionale n.32/2000 è stato emanato dall'Assessore Regionale al Turismo Comunicazioni e Trasporti in data 08/02/2000.
- **Circolare 15 gennaio 2004, n. 2.** Attività di bed & breakfast. Articolo 77 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, ex articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Interpretazioni; Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
  - **Decreto 30 novembre 2004** “Parametri di riferimento per la concessione dei contributi previsti dall'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 “Aiuti al bed & breakfast”.
  - **L.R. 10 dicembre 2001, n. 21**, artt. 30 e 95 Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001. Art. 30 Turismo rurale; art. 95 finanziamenti.
  - **Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti Decreto 29 novembre 2001** Requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006.
  - **Regione siciliana Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Decreto 6 maggio 2002** “Integrazione del decreto 11 giugno 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, per il quinquennio 2002-2006”.
  - **L.R. 26 marzo 2002, n. 2**, artt. 41, 42 Disposizioni programmatiche finanziarie per l'anno 2002.
  - **Regione siciliana Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Decreto 6 giugno 2002** “Individuazione di tipologie di imprese turistiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2”.
  - **Regione siciliana Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Decreto 11 luglio 2002** “Modifiche ed integrazioni al decreto 29 novembre 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002- 2006”.
  - **Regione siciliana Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Decreto 6 maggio 2002** “Integrazione del decreto 11 giugno 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, per il quinquennio 2002-2006”.
  - **L.R. 2 agosto 2002 n. 5** “Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull'inventarioviticolo della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo”
  - **Regione siciliana - Decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 6 giugno 2002.** “Requisiti per la classificazione e per lo svolgimento dell'attività di turismo rurale”.
  - **DECRETO ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE 15 gennaio 2003.** “Disciplinare tipo delle Strade e rotte del vino”.
  - **L.R. 16 aprile 2003, n. 4** “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003”. Art. 57 Turismo rurale.
  - **Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Decreto assessoriale 30 novembre 2004.** Parametri di riferimento per la concessione dei contributi previsti dall'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 “Aiuti al bed & breakfast”.
  - **Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Circolare 15 gennaio 2004, n. 2.** Attività di bed & breakfast. Articolo 77 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, ex articolo 88 della legge regionale 23/12/ 2000, n. 32. Interpretazioni.
  - **L.R. 03 maggio 2004 n. 8** “Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-scursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea”. Modificata da LR n. 6/2009.
  - **L.R. 15 settembre 2005 n. 10** “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziaria urgenti”. Modificata da: LR n. 13/2006; LR n. 6/2009.
  - **L.R. 29 novembre 2005, n. 15.**”Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle

- funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”.
- **L.R. 6 febbraio 2006 n. 13** “Riproposizione di norme in materia di turismo”.
  - **ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DECRETO 25 maggio 2006.** “Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione siciliana.
  - **L.R. 8 maggio 2007 n. 13** “Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo”. Articolo 3 costituzione Società a totale capitale pubblico per la promozione del turismo in Sicilia
  - **DDG Assessorato Territorio e Ambiente 1 giugno 2007 n. 476** “Demanio marittimo”.
  - **REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI** Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo Servizio 11°/PROFESSIONI TURISTICHE - AGENZIE DI VIAGGIO Circolare Prot. 1512/S11 Palermo 6 novembre 2007 Oggetto: Tasse agenzie di viaggio.
  - **ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI DECRETO 12 febbraio 2008.** “Proroga del termine di validità delle norme relative alla classificazione delle strutture alberghiere ed extra alberghiere”.
  - **L.R. 16 dicembre 2008, n. 19** “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”.
  - **L.R. 14 maggio 2009, n. 6** “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009”. Art. 74 “Distretti turistici”: art. 69 AACST; art. 71 Agenzie immobiliari turistiche; art. 72 guide turistiche; art. 73 – art. 18 L.R. 10/2005; art.74 distretti turistici PO- FESR 2007-2013;
  - **L.R. 6 agosto 2009 n. 9** “Norme in materia di aiuti alle imprese”. PO FESR 2007-2013.
  - **Regione Siciliana Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste Dipartimento Regionale Interventi Strutturali – Servizio IV D.D.G. n. 576 1 aprile 2009** “Dipartimento Regionale Interventi Strutturali – Servizio IV”. Fattorie didattiche.
  - **ASSESSORATO,DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DECRETO 10 agosto 2009.** Aggiornamento delle disposizioni in materia di agriturismo e relativa modulistica. IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE.
  - **ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO - DECRETO 16 febbraio 2010 n. 4.** “Criteri e modalità per il riconoscimento dei distretti turistici”.
  - **L.R. 26 febbraio 2010, n. 3** “Disciplina dell'agriturismo in Sicilia”.
  - **DECRETO 17 marzo 2010.** “Prosecuzione dell'applicabilità di precedenti norme e disposizioni in materia di agriturismo”.
  - **L.R. 23 marzo 2010, n. 7.** “Ordinamento della professione di maestro di sci”.
  - **DECRETO PRESIDENZIALE 28 giugno 2010.(n. 370)** Rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali.
  - **L.R. 30 aprile 1991, n. 10** “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa”. TESTO COORDINATO (con L.R. 5 aprile 2011 n. 5) SUAP- SCIA.
  - **L.R. 5 aprile 2011, n. 5** Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.
  - **ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO.** Con decreto n. 652 del 22 aprile 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è stato istituito il

Comitato regionale del turismo.

- **ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO.** Con decreto n. 1948 del 7 dicembre 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è stato modificato il Comitato regionale del turismo.
- **Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo DECRETO 19 luglio 2011.** Istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro loco.
- **DECRETO 10 agosto 2011.** Modifica del decreto 21 aprile 2010, concernente modalità di iscrizione all'albo regionale delle guide subacquee e agli elenchi degli istruttori subacquei e disciplina delle attività dei centri di immersione e delle scuole sub.
- **DECRETO - ASSESSORE PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO 12 ottobre 2011.** Positiva valutazione delle istanze di riconoscimento di distretti turistici.
- **L.R. 12 luglio 2011, n. 12.** Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.
- **DECRETO PRESIDENZIALE 31 gennaio 2012, n. 13.** Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni.
- **DECRETO PRESIDENZIALE 30 gennaio 2012.** Disposizioni in materia di turismo rurale.
- **DECRETO PRESIDENZIALE 18 gennaio 2013, n. 6.** Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.
- **L.R. 27 marzo 2013, n. 7-** Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi.
- **L.R. 2 agosto 2013, n. 11.** Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia.
- **ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI - DECRETO 8 agosto 2013.** Disposizioni in materia di agriturismo.
- **L.R. 24 marzo 2014, n. 8.** Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane.
- **REGOLAMENTO ATTUATIVO (in fase di pubblicazione) L.R. 2 agosto 2013, n. 11.** Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia.
- **ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO - DECRETO 15 dicembre 2014** "Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996.

## 21.2 STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE APERTE AL PUBBLICO

**Legge regionale 6 aprile 1996 n. 27 recante “Norme per il turismo”**

**ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO - DECRETO 15 dicembre 2014**  
”Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996.

**Regione siciliana Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Decreto 6 maggio 2002**  
“Integrazione del decreto 11 giugno 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, per il quinquennio 2002-2006”.

**ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI – Decreto 12 febbraio 2008.** Proroga del termine di validità delle norme relative alla classificazione delle strutture alberghiere ed extraalberghiere.

**Legge regionale 15 settembre 2005 n. 10** “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziaria urgenti”.  
Articolo 14

Il legislatore regionale con la L.R. n. 10/2005: "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti" ha innovato l'organizzazione amministrativa deputata allo sviluppo del turismo, attraverso l'istituzione di nuovi organismi e la soppressione di altri già esistenti. Di conseguenza le disposizioni contenute nella presente legge vanno esaminate in relazione al nuovo assetto organizzativo.

**TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 27/1998 e annotato al 28/2/2007)**

Art. 1 Consiglio regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport – E’ stato abrogato dall’articolo 76 comma c della legge regionale 24 maggio 2006 n. 9. Sostituito da: **Comitato regionale del turismo**, organo consultivo del Dipartimento turismo, con:

**ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO. Con decreto n. 652 del 22 aprile 2011** del dirigente generale del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è stato istituito il **Comitato regionale del turismo**, organo consultivo del Dipartimento turismo.

**ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO. Con decreto n. 1948 del 7 dicembre 2011** del dirigente generale del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è stato modificato il Comitato regionale del turismo.

**Legge regionale 2 agosto 2013, n. 11.** Norme per il riconoscimento dell’albergo diffuso in Sicilia. (in attesa di pubblicazioni regolamento attuativo)

**Legge regionale 6 aprile 1996 n. 27 recante “Norme per il turismo”**

*1. Il Consiglio regionale per il turismo di cui alla legge regionale 23 aprile 1956, n. 30, delibera validamente con la presenza di metà più uno dei suoi componenti.*

Art. 2 Consiglio di amministrazione delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico. – **Le Aziende Autonome Provinciali per l' Incremento Turistico sono state soppresse dall’art.5 della LR n. 10/2005, con il comma 2 del predetto articolo le competenze delle AAPIT sono state assegnate alle Province Regionali)**

Art. 3 Definizione di aziende ricettivo-alberghiere. Attività ricettiva

1. L'attività ricettiva è diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.
2. Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turisticoalberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agrituristici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per le vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.
3. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
4. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante.

5. I villaggi-albergo sono alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati.
6. Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
7. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico come previsto dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14.
8. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento.
9. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
10. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari.
11. Sono case ed appartamenti per le vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.
12. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dai normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
13. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani.
14. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

*Gli esercizi di Bed & breakfast sono stati inseriti tra le strutture ricettive di cui sopra, con l'art. 41 della LR n. 2/2002*

#### Art. 4 Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica

1. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti per la classificazione in stelle delle aziende ricettive di cui alla presente legge.
2. Le aziende ricettive sono classificate *dai liberi consorzi comunali* competenti per territorio, in base ai requisiti posseduti.
3. La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal primo gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Gli adempimenti relativi devono essere espletati nel semestre precedente.
4. I titolari della licenza d'esercizio per le attività ricettive di cui all'articolo 3, o i loro rappresentanti, devono, entro il mese di giugno dell'anno in cui scade il quinquennio di classificazione, inoltrare ai *liberi consorzi comunali* competenti per territorio una denuncia contenente tutti gli elementi necessari per procedere alla classificazione ai sensi della presente legge.
5. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il quinquennio di classificazione, ovvero entro un mese dalla data di adozione del provvedimento di classifica, i *liberi consorzi comunali* trasmettono all'*Assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo*, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, l'elenco delle aziende ricettive operanti nel territorio di pertinenza.
6. Qualora durante il quinquennio, a seguito di denuncia o attività ispettiva, vengano accertati mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva, i *liberi consorzi comunali* adottano i necessari provvedimenti per la revisione della classifica.
7. Per le nuove aziende ricettive, attivate e classificate durante il quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso e, comunque, per almeno un triennio.

#### Art. 5 Denuncia dei requisiti. Assegnazione della classifica

1. Coloro che intendano richiedere l'apertura di nuove aziende ricettive e chiederne la classificazione sono tenuti

alla presentazione di una documentata denuncia dei requisiti dell'azienda.

2. Per le aziende ricettive in attività, la classifica viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'immobile e degli elementi denunciati.
3. Ogni provvedimento di classificazione di aziende ricettive viene adottato dai *liberi consorzi comunali* competente per territorio, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti all'azienda stessa. Scaduto il termine predetto, provvede, su richiesta dell'interessato, *l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo*.
4. I provvedimenti adottati dai *liberi consorzi comunali* per gli alberghi e per gli alberghi residenziali, sia per la classificazione quinquennale che per la revisione di classifica o per la classificazione di nuove aziende, devono essere affissi, entro cinque giorni dalla data di adozione, all'albo della provincia competente per il periodo di quindici giorni e devono essere, altresì, notificati agli interessati.
5. La classificazione è obbligatoria ed è condizione per il rilascio della licenza.
6. La licenza d'esercizio deve contenere le indicazioni relative alla tipologia, alla denominazione, alla classificazione, al numero delle camere e dei posti letto ed all'ubicazione.
7. Il titolare della licenza, qualora opti per un'apertura stagionale, comunica ai *liberi consorzi comunali* almeno tre mesi prima, la data di apertura e quella di chiusura.
8. Entro il primo marzo di ogni anno, il titolare della licenza di esercizio ricettivo comunica ai *liberi consorzi comunali* le tariffe e l'apertura annuale o stagionale.
9. L'apertura delle attività stagionali è consentita dal 21 marzo al 30 ottobre.
10. E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno ed all'interno di ciascuna azienda, il segno distintivo corrispondente al livello di classifica assegnato.

#### Art. 6 Denominazione delle aziende ricettive informazioni descrittive – sanzioni amministrative

1. La denominazione delle aziende ricettive e le sue variazioni sono approvate dai *liberi consorzi comunali* su proposta del titolare.
2. Fermo restando quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblicità dei prezzi, negli alberghi e negli alberghi residenziali deve essere esposto, in maniera ben visibile:
  - a) all'esterno:
    - il segno distintivo con indicazioni della tipologia, della classificazione (espressa graficamente) e della denominazione;
  - b) all'interno, nella zona di ricevimento degli ospiti:
    - la licenza d'esercizio;
    - l'estratto della denuncia dei requisiti, vistato dai *liberi consorzi comunali* competenti;
    - il prospetto della capacità ricettiva dell'esercizio, vistato dai *liberi consorzi comunali* competente per territorio, completato di planimetria in caso di villaggi-albergo, con specificazione della numerazione e della capacità ricettiva dei singoli locali adibiti ad alloggio dei clienti;
    - la cartina geografica della zona, il recapito di un medico, di una farmacia, dell'ufficio postale ed altre eventuali indicazioni di servizi ottenibili nella zona, limitatamente ad esercizi ubicati in frazioni o in località isolate.
3. I *liberi consorzi comunali*, competenti territorialmente, puniscono con la sanzione amministrativa di una somma da lire 500 mila a lire 3 milioni il titolare dell'azienda ricettiva che:
  - attribuisce al proprio esercizio con scritti stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, un'attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;
  - omette di inoltrare denuncia ai sensi dell'articolo 5, ovvero denunci elementi non veritieri o incompleti;
  - si rifiuta di fornire ai *liberi consorzi comunali* le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire

gli accertamenti disposti dalla stessa azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico al medesimo fine;

- utilizza i locali destinati ad alloggio clienti con numero di posti-letto superiore a quello autorizzato.

4. In tutti i casi di recidiva nella inosservanza del presente articolo i *liberi consorzi comunali* competenti territorialmente può disporre, oltre alla sanzione amministrativa, anche la diffida ad adempiere ovvero in alternativa il provvedimento di chiusura.

5. Il titolare della licenza di esercizio, entro trenta giorni dalla data di comunicazione delle sanzioni e dei provvedimenti amministrativi emessi dai *liberi consorzi comunali* competenti per territorio, può presentare ricorso in unica istanza all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

6. Gli effetti dei provvedimenti sanzionatori sono sospesi fino all'esito del ricorso di cui al comma 5.

7. I proventi delle sanzioni previste dal presente articolo sono devoluti alla Regione siciliana per attività

promozionali. Art. 7 Soppressione del comitato regionale per il turismo sociale

1. All'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma dopo la parola: "trasporti" sono soppresse le parole: "sentito il parere del comitato regionale per il turismo sociale di cui al successivo articolo 4."

b) al quinto comma dopo la parola: "trasporti" sono soppresse le parole: "sentito il comitato per il turismo sociale.";

2. L'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 è soppresso.

3. All'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo le parole: "iscritti all'albo regionale" sono soppresse le seguenti: "del comitato regionale per il turismo sociale e";

b) al quarto comma dopo le parole: "e i trasporti", sono soppresse le seguenti: "previo parere del comitato regionale per il turismo sociale".

Art. 8 Vigilanza - Disposizioni transitorie

1. L'accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge compete ai *liberi consorzi comunali* .

2. Le aziende ricettive in attività, che non siano dotate di tutti i requisiti obbligatori per la classificazione richiesta, possono regolarizzare la loro posizione entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 Autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio è subordinato alla SCIA, a seguito della sussistenza dei requisiti professionali e strutturali.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 sono soggette al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali nei modi, misura e termini previsti dalla normativa vigente.

3. Per l'esercizio di agenzie di viaggio e turismo da parte di persone fisiche o giuridiche straniere si applica il disposto di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 640.

4. Per quanto non previsto e non incompatibile con il presente articolo, si applicano le norme di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10 Consigli di Amministrazione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. – ***Le Aziende Autonome di cura, soggiorno e turismo sono state soppresse dall'art.4 della LR n. 10/2005.***

Art. 15 Norma transitoria

1. Nelle more delle nomine di cui alla presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, è autorizzato a nominare i Commissari straordinari per le aziende autonome di cura soggiorno e turismo e per le



Aziende autonome delle terme di Sciacca e di Acireale.

#### Art. 16 Contributo per l'adeguamento delle strutture delle Aziende turisticoricettive

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere alle aziende turistico-ricettive di cui all'articolo 3, operanti nel territorio regionale, un contributo in conto capitale del 35 per cento della spesa relativa alla ristrutturazione e all'adeguamento delle loro strutture al fine di garantirne la sicurezza degli impianti e le condizioni igienico-sanitarie ai sensi della normativa vigente nonché per la costruzione di nuove strutture ricettive.

2. Il contributo di cui al comma 1 è calcolato con riferimento alla spesa massima ammissibile di lire 20 milioni per camera o equivalente.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) ristrutturazione e adeguamento;
- b) nuove costruzioni.

4. L'articolo 7 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, è abrogato.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 55 mila milioni per il 1996 e a lire 15 mila milioni per il 1997 si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 87521 del bilancio di previsione della Regione Siciliana per gli esercizi finanziari suddetti.

#### Art. 17 Interventi in favore delle aziende ricettive turistiche (modificato dall'art. 9 della L.R. 27/98)

1. Al fine di adeguare le aziende ricettive e turistiche colpite dalla crisi del settore che abbiano contratto mutui alberghieri ovvero mutui ipotecari, edilizi e/o fondiari, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere direttamente agli interessati che ne facciano richiesta l'importo degli interessi dovuti dalle aziende per la rateizzazione del residuo ammortamento delle rate di mutuo relative agli anni 1995, 1996 e 1997 che non può superare lire 200 milioni per azienda.

1bis. Tale contributo viene erogato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti a presentazione della relativa certificazione bancaria.

1ter. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 2.000 milioni cui si provvede quanto a lire 550 milioni con la riduzione di pari importo della spesa autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, dalla legge regionale n. 6 del 1990 e successive aggiunte e modificazioni (capitolo 10513) e quanto a lire 1.450 milioni con la riduzione delle disponibilità dei seguenti capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- capitolo 10612 - 200 milioni; - capitolo 10697 - 350 milioni; - capitolo 10698 - 900 milioni.

2. All'onere di lire 2.000 milioni di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 1996, con la disponibilità del capitolo 21257 del bilancio di previsione della Regione.

#### Art. 18 Modifica alla composizione del comitato organizzatore delle Universiadi 1997

1. All'articolo 3 comma 1, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 16 sono aggiunte le seguenti lettere: "r) i delegati provinciali del CONI delle città di Palermo, Catania e Messina; s) l'Avvocato distrettuale dello Stato di Palermo o suo delegato".

#### Art. 19 Spese di ospitalità per i componenti della FISU

1. Alle spese di ospitalità per i componenti della Federazione internazionale sports universitari (FISU) si fa fronte con lo stanziamento autorizzato dall'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni ed imputato al capitolo 48254 del corrente bilancio.

2. La denominazione del capitolo predetto viene integrata con il seguente inciso: "e per l'ospitalità ai componenti delle delegazioni FISU".

Art. 20 Abrogazione di norme. Sono soppressi gli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, gli articoli 22 e 23 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e l'articolo 80, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

Art. 21 Entrata in vigore. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà

in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della

Regione. Palermo, 6 aprile 1996. GRAZIANO

[Assessorato Del Turismo, Dello Sport E Dello Spettacolo - Decreto 15 dicembre 2014 - "Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996".](#)

D.A.n. 2351/Gab. 15 DIC. 2014

Repubblica italiana

Regione siciliana

L'ASSESSORE REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

**Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 27.**

**VISTO** lo Statuto della Regione;

**VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii. "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale*";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi e dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e ss.mm.ii.*";

**VISTA** la legge regionale 13 marzo 1982, n. 14;

**VISTA** la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, artt. 3 e 4;

**VISTA** la legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, art. 11;

**VISTA** la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88;

**VISTA** la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 41;

**VISTA** la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 77;

**VISTA** la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art. 30, comma 1;

**VISTO** il decreto n. 908 dell'11 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 35 del 13 luglio 2001, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classificazione in stelle delle aziende turistico-ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, integrata dalla legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, art. 11;

**VISTO** il decreto n. 152 del 6 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 36 del 9 agosto 2002, con il quale, in deroga al decreto n. 908/2001, sono stati stabiliti i criteri per la classifica a 4 stelle per gli alberghi privi di locali di ristorazione;

**VISTO** il decreto n. 159 del 6 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 57 del 15 dicembre 2006, con il quale, in deroga al decreto n. 908/2001, gli alberghi, i motel, i villaggi albergo a 4 e 3 stelle, le aziende turistico-residenziali e le residenze turistico-alberghiere a 4 stelle e gli esercizi di affittacamere a 3 e 2 stelle, ubicati in località poste ad altitudine superiore a 1000 metri sul livello del mare possono conseguire la classifica anche in assenza di impianto di climatizzazione nelle camere e nei locali comuni;

**VISTO** il decreto n. 53 dell'8 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.17 del 13 aprile 2001, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classificazione in stelle del *bed and breakfast*;

**VISTO** il decreto n. 49 del 29 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.1 del 4 gennaio 2002, parzialmente modificato ed integrato dal decreto n.189 dell'11 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 44 del 20 settembre 2002, con il quale sono stati approvati i requisiti in stelle delle aziende turistiche;

**VISTO** il decreto n. 165 del 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 41 del 30 agosto 2002, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classifica e lo svolgimento dell'attività di turismo rurale;

**VISTO** il decreto n. 25/GAB del 28 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 12 del 16 marzo 2007 ed il decreto n. 9 del 12 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 22 febbraio 2008, con il quale è stata prorogata la validità delle norme contenute nei decreti n. 908 dell'11 giugno 2001, n. 152 del 6 maggio 2002, n. 159 del 6 dicembre 2006, n. 53 dell'8 febbraio 2001, n. 49 del 29 novembre 2001, parzialmente modificato dai decreti n. 189 dell'11 luglio 2002 e n. 165 del 6 giugno 2002, con i quali sono stati approvati, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, i requisiti per la classifica delle aziende ricettive di cui all'art. 3 della citata legge regionale n. 27/96, fino alla definizione dei nuovi parametri;

**VISTA** la legge regionale 15 settembre 2005 n.10, art. 5, con il quale sono state soppresse le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico;

**VISTO** il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 con il quale sono stati istituiti gli Sportelli Unici per le Attività produttive ed il DPR 7 settembre 2010, n. 160 – *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive* -, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

**VISTA** la legge regionale 27 marzo 2013 n. 7 - *Norme transitorie per l'Istituzione dei Liberi Consorzi comunali*;

**VISTA** la legge regionale 24 marzo 2014 n. 8 - *Istituzione dei Liberi Consorzi comunali e delle Città Metropolitane*;

**VISTO** il DL 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106 recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo del patrimonio culturale, lo sviluppo del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”*; ed in particolare, l'articolo 10, comma 5 che dispone: *“Per le medesime finalità' di cui al comma 1, nonché' per promuovere l'adozione e la diffusione della "progettazione universale" e l'incremento dell'efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle attività' culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettive e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale”*;

**CONSIDERATO** che, in relazione all'esigenza di individuare misure per incrementare la competitività per le strutture alberghiere siciliane rispetto a quelle di altre regioni italiane, si è ritenuto opportuno, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal citato articolo 10, comma 5 D.L. 83/2014 ed alla luce delle istanze provenienti dal mondo produttivo, avviare il processo di modifica di alcuni dei requisiti previsti dai richiamati decreti assessoriali n. 908 dell'11 giugno 2001 e n. 9 del 12 febbraio 2008, prevedendo, al pari di altre regioni italiane, la possibilità di aggiungere posti letto;

**CONSIDERATA** la risoluzione parlamentare n. 14, approvata dalla Commissione IV nella seduta del 30 settembre 2014, con la quale si impegna il Governo della Regione e per esso l'Assessore per il Turismo, Sport e Spettacolo a modificare il decreto n. 908 dell'11 giugno 2001, intitolato - *Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27-*, affinché possa essere consentita l'aggiunzione per le strutture alberghiere esistenti, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, di un ulteriore posto letto in camera per la sistemazione di bambini di età non superiore ai 12 anni, in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalle disposizioni regolamentari vigenti in materia;

**CONSIDERATO** che è necessario precisare gli standard in atto previsti per i diversamente abili nell'ambito delle piccole e piccolissime strutture quali affittacamere e case appartamenti per vacanze, poiché attività prevalentemente svolte in edifici o porzioni di essi aventi destinazione abitativa, e per le quali le disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche si rendono soddisfatte quando è garantita la visitabilità ex art. 5.1 del D.M n. 236/89, purché possiedano tutti gli elementi necessari per procedere alla classificazione ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e limitatamente alle attività la cui capacità ricettiva non sia superiore alle seicamere;

**CONSIDERATO** che appare quindi opportuno confermare, nelle more dell'adozione del già citato decreto ministeriale e dei conseguenti provvedimenti di questo Assessorato, i requisiti minimi per la classifica in stelle delle aziende turistico ricettive di cui al decreto assessoriale 12 febbraio 2008, opportunamente integrati nella parte relativa alla possibilità di aggiungere ulteriori posti letto e nella parte relativa agli obblighi gravanti sulle piccole strutture ricettive la cui capacità di accoglienza non sia superiore alle sei camere;

**RITENUTO** pertanto, di dovere procedere in merito,

**DECRETA:**

Art. 1

Per i motivi di cui alla premessa, sono modificati i requisiti per l'attribuzione della classifica in stelle alle aziende turistico-ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, integrata dall'art. 11 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, di cui al decreto assessoriale 12 febbraio 2008.

Art. 2

Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 10, comma 5 del DL 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e del conseguente decreto assessoriale, l'Allegato A, parte integrante del presente decreto, annulla e sostituisce il precedente Allegato A al decreto n. 908 dell'11 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 35 del 13 luglio 2001.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in forma integrale comprensiva dell'allegato.

Palermo, 15.12.2014

L'Assessore Cleo Li Calzi

Il Dirigente Generale Alessandro Rais

*ALLEGATO*

*Oltre ai requisiti di seguito elencati per l'attribuzione della classifica, le aziende turistico-ricettive devono disporre di:*

- *almeno un servizio igienico completo di lavabo, doccia o vasca, bidet, WC (ogni 4 posti letto sprovvisti di bagno privato – 6 posti letto per le strutture classificate ad una stella). All'interno delle camere d'albergo, in deroga al DPR 30 dicembre 1970, n. 1437 è consentita la sistemazione temporanea di uno o due letti supplementari per: a) l'alloggio di bambini di età non superiore ai dodici anni appartenenti al nucleo familiare; b) per accompagnatori di persone diversamente abili, che li assistano durante il soggiorno in albergo. I letti aggiunti dovranno essere rimossi entro il giorno successivo la liberazione della camera da parte degli ospiti;*
- *lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera se sprovvista di bagno privato (la camera potrà contenere un massimo di 4 posti letto non sovrapponibili, ad eccezione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù);*
- *organizzazione dei servizi con addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.*

*Devono, inoltre, essere in possesso di tutti i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza nonché adeguati a quanto disposto dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e successive modifiche ed al decreto legislativo n. 626/94.*

*Le strutture quali affittacamere e case appartamenti per vacanze ed in generale tutte le attività prevalentemente svolte in edifici o porzioni di essi aventi destinazione abitativa, purché possiedano tutti gli elementi necessari per procedere alla classificazione ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 ed abbiano capacità ricettiva non superiore alle sei camere, soddisfano le disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche quando è garantita la visitabilità ex art. 5.1 del D.M n. 236/89.*

*Per dipendenza alberghiera si intende una struttura costituita dal complesso dei locali facenti parte di un'azienda alberghiera nei quali sono alloggiati i clienti che devono avvalersi dei servizi generali di altra struttura della stessa azienda, detta "casa madre" o "casa principale", collocata in diverso fabbricato o anche nello stesso ma con diverso ingresso.*

*Le dipendenze devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre, dotate di collegamenti e servizi idonei ed, inoltre, devono essere assicurati una gestione unitaria e la sorveglianza dei locali.*

*Le dipendenze alberghiere sono classificate, di regola, nella categoria inferiore a quella attribuita alla casa madre, ed in questo caso non si terrà conto del numero delle camere della dipendenza ai fini dell'individuazione delle dimensioni dei locali comuni della casa madre.*

*I servizi offerti da tutti gli esercizi ricettivi sono inclusi nel prezzo della camera, ad esclusione di quelli a fianco ai quali sia diversamente specificato.*

*La consumazione della prima colazione, quando non è inclusa nel prezzo della camera, è facoltativa.*

### **Accesso di animali**

*L'accesso di animali al seguito della clientela può essere consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nei regolamenti comunali.*

*Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose.*

### **Denominazione**

*La denominazione di ciascuna struttura ricettiva disciplinata dal presente decreto non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nell'ambito territoriale dello stesso comune, ovvero nel territorio di comuni confinanti qualora si tratti di due aziende le cui aree di pertinenza risultino contigue; non è inoltre, consentito di assumere denominazione di un'azienda cessata senza formale autorizzazione del titolare della stessa, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigenti in materia, tranne che siano trascorsi almeno sette anni dall'effettiva cessazione dell'azienda.*

*I liberi consorzi dei comuni, competenti per territorio, verificano il rispetto di quanto disposto al comma 1, in sede di rilascio della classifica, nonché nei casi di mutamento della denominazione, segnalati dagli Sportelli Unici per le Attività Produttive, con apposita SCIA.*

*Per le strutture extralberghiere, realizzate antecedentemente al R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 (T.U.LL.SS), non è richiesto il certificato di abitabilità. In questo caso, dovrà essere prodotta l'attestazione del certificato di collaudo statico dell'immobile.*

*Per le aziende ricettive esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nell'ipotesi che oggettive impossibilità tecniche derivanti da vincoli di natura urbanistica, ambientale, monumentale, etc., impedissero il possesso di una parte dei requisiti minimi richiesti per la corrispondente classificazione in stelle, previsti dal presente decreto, i liberi consorzi dei comuni, competenti per territorio, possono, su richiesta di parte e previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - finalizzata all'adozione di una metodologia comune da applicare nell'ambito del territorio regionale - valutata la documentazione comprovante l'oggettiva impossibilità tecnica, entro i termini stabiliti all'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 27/96, mantenere la classificazione precedentemente assegnata alla struttura ricettiva, motivando l'eventuale diniego.*

*Trascorso infruttuosamente il predetto termine, vi provvederà, su richiesta dell'interessato, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.*

*I requisiti di cui al presente provvedimento potranno essere oggetto di successiva modifica alla luce di nuovi orientamenti che si determineranno in sede comunitaria, nazionale o regionale.*

## **STRUTTURE ALBERGHIERE**

### **1. Alberghi, motel, villaggi-albergo**

*Sono esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, eventualmente vitto, ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile. Le dimensioni delle camere e/o unità abitative sono quelle previste dalla normativa vigente.*

*Con riferimento alla superficie, la stessa non potrà essere inferiore a mq. 8 se ad un posto letto; mq. 14 se a due posti letto; mq. 20 se a tre posti letto; mq. 26 se a quattro posti letto.*

*Le dimensioni per quanto attiene l'altezza fanno riferimento alla vigente normativa.*

*Ogni camera potrà contenere un massimo di quattro posti letto, non sovrapponibili; le dimensioni di cui sopra potranno essere eventualmente ridotte, per gli esercizi già esistenti, secondo quanto disposto dalla legge n. 203 del 30 maggio 1995.*

*Tali esercizi devono disporre di almeno 7 camere o unità abitative nella casa madre.*

*Per le dimore soggette a vincolo della Sovrintendenza, si prescinde dalla limitazione del numero delle camere.*

*Le unità abitative sono costituite da uno o più locali sprovvisti di cucina, contrassegnati dalla stessa numerazione.*

*Per suite si intendono le unità ricettive costituite da un vano soggiorno all'interno della camera stessa o in locale annesso; nel locale annesso è possibile pernottare in divano o poltrona letto, secondo i predetti parametri dimensionali.*

*Gli alberghi, i motel e i villaggi-albergo sono classificati in cinque classi, contrassegnati in ordine decrescente da cinque ad una stella.*

*Gli alberghi contrassegnati a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando siano in possesso dei requisiti tipici degli esercizi di classe internazionale.*

### ***Alberghi***

*Sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile.*

*Gli alberghi, annessi ad impianti termali, oltre ai requisiti minimi ed a quant'altro richiesto per gli alberghi di categoria tre stelle o superiore, devono disporre di:*

- *gabinetti di accertamenti clinici, piscine termali interne e/o esterne;*
- *locali per varie terapie con relativi servizi ed impianti;*
- *idonea sistemazione a verde con panchine, viali, illuminazione, parcheggi.*

### ***Motel***

*Sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante.*

*I motel, oltre alle dotazioni ed ai requisiti della classifica di appartenenza, devono essere in possesso di:*

- *autorimessa attrezzata con box o posti macchina o parcheggio custodito oppure idoneo alloggiamento per le imbarcazioni in numero pari a quello delle camere;*
- *attrezzature di assistenza meccanica;*
- *rifornimento carburante.*

### ***Villaggi-albergo***

*Sono alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati.*

*I villaggi-albergo, oltre ad un centro di vita principale per la prestazione di servizi centralizzati ed ai requisiti più avanti elencati, a seconda della classifica attribuita devono essere in possesso di:*

- *un centro di vita sportiva e ricreativa con spazi esterni adeguatamente attrezzati per l'attività di animazione;*
- *viabilità e spazi esterni attrezzati, parcheggi situati in zone che non turbino la tranquillità*

*delle unità abitative.*

*Se il villaggio-albergo è ubicato in prossimità del mare, vicino alla zona balneare, dovranno, inoltre, prevedersi:*

- *servizi igienici;*
- *bar;*
- *spogliatoi (facoltativi);*
- *magazzino per il deposito delle attrezzature.*

## CLASSIFICA

### 1. Alberghi, motel, villaggi-albergo

#### **5 Stelle (\*\*\*\*\*)**

##### **REQUISITI MINIMI**

*Eccellente funzionalità di tutti gli impianti e continuo controllo di manutenzione dello stabile, degli impianti, dotazioni ed arredi;*

*Sale a disposizione degli ospiti per incontri, riunioni, etc.*

*Organizzazione gestionale e direttiva particolarmente qualificata e ottima conoscenza di almeno due lingue straniere tra quelle maggiormente diffuse.*

*Sale di ritrovo, di soggiorno e svago, di lettura, scrittura, TV, bar, ristorante in locali appositamente attrezzati, servizi di ricevimento, accoglienza e informazioni.*

*I predetti ambienti dovranno essere arredati secondo standard di qualità.*

*I locali comuni dovranno essere dotati di un adeguato numero di impianti igienico-sanitari separati per uomini e donne preceduti da salette ed arredati in armonia con i locali comuni.*

*Le sale devono avere superficie complessiva non inferiore a mq. 6 per ognuna delle prime 10 camere più mq. 1,5 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima più mq. 0,75 per ogni camera oltre la ventesima (escludendo dal computo eventuale la sala ristorante e il bar se utilizzati dalla clientela di passaggio).*

*Biancheria, stoviglie e argenteria di primissima qualità ed adeguate agli ambienti.*

*Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, WC e bidet) in tutte le camere.*

*Scale e corridoi spaziosi.*

*Impianto telefonico abilitato alle chiamate interne ed esterne in ogni camera e nei bagni, almeno nelle nuove costruzioni.*

*Locali di servizio ai piani.*

*Ascensori, montacarichi e montavivande adeguati alla struttura ed alla capacità recettiva.*

*Televisione con antenna satellitare in tutte le camere.*

*Radio con regolazione autonoma in tutte le camere.*

*Telefax, fotocopiatrice e struttura telematica con collegamento Internet, a pagamento.*

*Pannellatura e/o efficace materiale fono assorbente in tutte le camere.*

*Impianto di climatizzazione nelle camere, regolabile dal cliente, e nei locali comuni.*

*Adeguati impianti di ristorazione.*

*Parcheggio capace di alloggiare le vetture degli ospiti e/o apposita convenzione con garage o parcheggio autorizzato. Se custodito, sarà a pagamento. Si può prescindere da questo requisito se l'impossibilità oggettiva di realizzazione viene adeguatamente documentata.*

*Ingresso protetto da portico o pensilina.*

*Ingresso separato per i bagagli.*

*Disponibilità di alcune suite.*

*Divise per il personale e targhe d'identificazione.*

*Chiamata d'emergenza in tutti i servizi igienici privati e comuni.*

### **PRESTAZIONE DI SERVIZI**

*Servizio di primo intervento in autorimessa all'interno della struttura o in officina autorizzata convenzionata.*

*Servizi accessori ( boutique, fitness, parrucchiere per uomo e donna, etc., dei quali almeno uno obbligatorio), a pagamento.*

*Servizio di lavanderia e stireria: biancheria resa entro le 12 ore se consegnata prima delle ore 9.00 a pagamento.*

*Servizio trasporto clienti (vettura o minibus) e bagagli.*

*Trasporto interno bagagli assicurato 24/24 ore.*

*Servizio parcheggio auto custodito, assicurato 24/24 ore.*

*Servizio di prima colazione, pranzo e cena, in sale appositamente attrezzata o in camera su richiesta del cliente. Servizio di bar e di ristorazione assicurato con personale addetto in via esclusiva.*

*Servizio di bar nei locali comuni assicurato 16/24 ore.*

*Servizio di bar nelle camere assicurato 24/24 ore.*

*Servizio di ricezione, portineria-informazioni assicurato 24/24 ore da personale addetto in via esclusiva in grado di parlare correntemente almeno due lingue straniere.*

*Servizio di fotocopiatrice, fax e telematico con collegamento Internet, a pagamento.*

*Cambio biancheria: lenzuola, federe e asciugamani tutti i giorni.*

*Pulizia delle camere ogni giorno con riassetto pomeridiano.*

*Servizio di cortesia per la pulizia delle scarpe in tutte le camere.*

### **DOTAZIONI**

*Bagni completi in ogni camera:*

*- accessori: saponetta, bagnoschiuma, sali da bagno, spazzolino, dentifricio, cuffia, telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva di carte igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti, asciugacapelli, tappetino da bagno.*

*Sistemazione camere:*

- letto, scrivania o ripiano, armadio con grucce, comodino e/o ripiani e specchio;*
- lampade o appliques da comodino;*
- punto illuminazione per leggere e scrivere;*
- secondo comodino (per le camere doppie) o ripiano;*
- cestino rifiuti;*
- sgabello o ripiano apposito per bagagli;*
- angolo soggiorno arredato nelle suite;*
- una poltroncina per letto;*
- accessori: documentazione sull'albergo, kit per scrivere e per cucire.*



- Servizio custodia valori: cassette di sicurezza in tutte le camere.
- Frigo bar in tutte le camere.

### **5 Stelle Lusso (\*\*\*\* L)**

*Le aziende ricettive alberghiere classificate a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "Lusso" quando, oltre a possedere i requisiti obbligatori per la classificazione a 5 stelle prima descritti, abbiano anche i seguenti requisiti:*

*Eccezionali elementi qualitativi dell'immobile derivanti da:*

- particolare favorevole rapporto, sia in termini di superficie che di numero, tra spazi e locali di uso comune e camere;
- ampiezza e numero degli ascensori che non determinino attese;
- eccellente funzionalità di tutti gli impianti e continuo controllo di manutenzione dello stabile, degli impianti, dotazioni ed arredi;
- per zona di vacanze: impianti ed attrezzature sportive, parco, piscina o spiaggia privata;
- terrazze e solarium.

*Eccezionale qualità e numero di dotazioni, mobili ed arredi, quali:*

- tappeti e/o pavimentazioni pregiati in tutti gli ambienti;
- quadri e/o sculture di autore negli ambienti comuni;
- mobili di pregio o antichi;
- arredi e tendaggi di particolare tono;
- lampadari artistici;
- attrezzature, argenterie, stoviglie.
- *Qualità del servizio:*
  - servizio di portineria e servizio di ricevimento particolarmente curati da personale qualificato e numericamente sufficiente ad assicurare un servizio personalizzato ad ogni cliente;
  - qualificazione professionale degli addetti ai vari servizi, con particolare riguardo alla conoscenza di lingue estere;
  - dotazione di uniformi che identifichino gli addetti ai vari servizi;
  - servizio di ristorante con ampia scelta, di specialità internazionali nelle ordinazioni alla carta;
  - servizio di bar, assicurato in più locali.
- *Inserimento ambientale dell'albergo:*
  - viene considerato requisito particolarmente importante l'inserimento dell'albergo in un contesto ambientale di particolare pregio per la contiguità con aree verdi, giardini, parchi e per l'ubicazione in zone di notevole interesse architettonico e urbanistico.

### **4 Stelle (\*\*\*\*)**

#### **REQUISITI MINIMI**

*Organizzazione gestionale e direttiva particolarmente qualificata e ottima conoscenza di almeno due lingue straniere tra quelle maggiormente diffuse.*

*Sale di ritrovo, soggiorno e svago, lettura, scrittura, TV, servizi di bar e ristorazione in locali appositamente attrezzati; ricevimento ed accoglienza-informazioni.*

*I predetti ambienti dovranno essere arredati secondo standard di qualità.*

*I locali comuni dovranno essere dotati di un adeguato numero di impianti igienico-sanitari separati per uomini e donne e preceduti da salette.*

*Le sale dovranno avere una superficie complessiva non inferiore a mq. 5,2 per ognuna delle prime dieci camere, più mq. 1,3 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, più mq. 0,65 per ogni camera oltre la ventesima, (escludendo dal computo eventuale la sala ristorante e il bar se utilizzate dalla clientela di passaggio).*

*Biancheria, stoviglie e posateria di prima qualità e adeguate al tipo di arredamento degli ambienti.*

*Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, WC e bidet) in tutte le camere.*

*Impianto telefonico, abilitato alla chiamata interna ed esterna diretta, in ogni stanza.*

*Ascensori, montacarichi e montavivande adeguati alla struttura ed alla capacità ricettiva.*

*Televisione in tutte le camere.*

*Radio con regolazione autonoma in tutte le camere.*

*Telefax, fotocopiatrice e angolo telematico con collegamento Internet, a pagamento.*

*Impianto di climatizzazione nelle camere, regolabile dal cliente, e nei locali comuni.*

*Impianti di cucina.*

*Parcheggio capace di ospitare le vetture degli ospiti, se custodito a pagamento, e/o apposita convenzione con garage e/o parcheggio autorizzato. Si può prescindere da questo requisito se l'impossibilità oggettiva di realizzazione viene adeguatamente documentata.*

*Divise per il personale e targhe d'identificazione. Chiamata d'emergenza in tutti i servizi privati e comuni.*

### **PRESTAZIONI DI SERVIZI**

*Servizio di primo intervento in autorimessa all'interno della struttura o in officina autorizzata convenzionata.*

*Servizio di lavanderia e stireria a pagamento.*

*Servizio trasporto clienti (vettura o minibus) e bagagli. Trasporto interno bagagli assicurato 16/24 ore.*

*Servizio di ricevimento, accoglienza ed informazioni assicurato 24/24 ore con personale addetto che parla correntemente due lingue estere.*

*Servizio di prima colazione, eventualmente reso nelle camere su richiesta del cliente.*

*Servizio di bar nel locale dove è ubicato l'impianto, assicurato 14/24 ore con personale addetto. Servizio di bar nei locali comuni assicurato 14/24 ore.*

*Servizio di bar nelle camere assicurato 14/24 ore.*

*Servizio fotocopiatrice, fax e telematico con collegamento Internet, a pagamento.*

*Cambio biancheria: lenzuola, federe ed asciugamani tutti i giorni.*

*Pulizia nelle camere ogni giorno.*

*Servizio di cortesia per pulizia delle scarpe in tutte le camere.*

### **DOTAZIONI**

*Servizio custodia valori: cassette di sicurezza in tutte le camere. Frigo bar in tutte le camere.*

*Bagni completi in ogni camera:*

*- accessori: saponetta, bagnoschiuma, cuffia, telo da bagno, asciugamano e salvietta per persona, riserva di carte igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti, asciugacapelli.*

*Sistemazione delle camere:*

- letto, scrivania o ripiano, armadio con grucce, , comodino e/o ripiano per letto, specchio, illuminazione centralizzata;
- lampade o appliques da comodino;
- punto illuminazione per leggere e scrivere;
- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
- cestini rifiuti;
- sgabello o ripiano apposito per bagagli;
- una poltroncina per letto;
- accessori : documentazione sull'albergo, kit per scrivere e per cucire.

### **3 Stelle (\*\*\*)**

#### **REQUISITI MINIMI**

*Funzionalità e manutenzione dello stabile, degli impianti, delle attrezzature, dotazioni, arredi e corredi.*

*Sale comuni di soggiorno e lettura, TV, zone bar, sale colazione e/o sala-pranzo, ove sia prevista la ristorazione, ricevimento e accoglienza-informazioni, decorosamente arredate, con un adeguato numero di impianti igienico- sanitari. Sale di superficie complessiva non inferiore a mq. 4,8 per ognuna delle prime dieci camere più mq. 1,2 per ognuna delle camere fino alla ventesima, più mq. 0,6 per ogni camera oltre la ventesima, (escludendo dal computo eventuale la sala ristorante e il bar se utilizzate dalla clientela di passaggio).*

*Servizi di biancheria, porcellana e posateria adeguate al tipo di arredamento degli ambienti. Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, WC e bidet) in tutte le camere.*

*Impianto telefonico abilitato alle chiamate interne ed esterne, in tutte le camere. Spazio riservato per le telefonate dei clienti.*

*Ascensore/i secondo la vigente normativa. Televisione in tutte le camere.*

*Telefax e fotocopiatrice, a pagamento.*

*Impianto di climatizzazione in tutte le camere, regolabile dal cliente, e nei locali comuni. Si consentono, altresì, soluzioni alternative nei casi di impossibilità oggettiva di collocazione adeguatamente documentati.*

*Cucina (per gli esercizi che prevedono il servizio di ristorante).*

*Parcheggio interno e/o esterno, se custodito a pagamento, e/o apposita convenzione con garage o parcheggio autorizzato.*

#### **PRESTAZIONE E SERVIZI**

*Servizio trasporto interno bagagli a richiesta.*

*Servizio di ricezione e di portineria-informazioni assicurati 24/24 ore con un addetto che parla correntemente almeno due lingue estere.*

*Servizio di prima colazione anche in sale destinata ad altri usi, ma con tavoli separati. Servizio di bar nel locale dove è ubicato l'impianto assicurato 12/24 ore con un addetto. Servizio bar nei locali comuni assicurato 14/24 ore.*

*Servizio bar nelle camere assicurato 12/24 ore.*

*Cambio biancheria: lenzuola e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente; asciugamani tutti i giorni.*

*Pulizia nelle camere ogni giorno.*

### **DOTAZIONI**

*Servizio custodia valori: cassaforte in ogni camera. Bagni completi in ogni camera:*

*- accessori: saponetta, bagnoschiuma, cuffia, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva di carte igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.*

*Sistemazione camere:*

*- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino o ripiano e specchio;*

*- lampade o appliques da comodino;*

*- punto illuminazione per leggere e scrivere;*

*- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;*

*- sgabello o ripiano apposito per bagagli;*

*- cestino rifiuti;*

*- una sedia per letto;*

*- accessori: documentazione sull'albergo, kit per scrivere e cucire. Servizio fax e fotocopiatrice a pagamento.*

### **2 Stelle (\*\*)**

#### **REQUISITI MINIMI**

*Manutenzione dello stabile, degli impianti e delle attrezzature.*

*Sala soggiorno, ricezione, TV, bar con impianto posto in locale comune, sale pranzo (se previsto tale servizio), portineria-informazioni. Sale di superficie complessiva non inferiore a mq. Quattro per ognuna delle prime dieci camere più mq. uno per ogni camera fino la ventesima più mq. 0,5 per ogni camera oltre la ventesima, (con esclusione dell'eventuale sala ristorante o il bar se utilizzate anche da clienti di passaggio).*

*I servizi di biancheria, porcellana e posateria devono essere adeguati al tipo dell'arredamento. Bagni completi (lavabo, bidet, WC, doccia) in tutte le camere.*

*Telefono in tutte le camere anche se non abilitato alla chiamata esterna diretta. Uno spazio telefonico per uso comune.*

*Impianto di chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici, privati e comuni.*

*Televisione ad uso comune (obbligatoria solo per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di televisione).*

*Impianto di climatizzazione in tutte le camere e nei locali comuni (si prescinde da tale requisito per gli impianti situati in località montane che siano dotati di impianto di riscaldamento).*

*Nelle camere sono consentite, altresì, soluzioni alternative nei casi adeguatamente documentati di impossibilità tecnica oggettiva di collocazione; per quanto riguarda i locali comuni sono consentiti sistemi alternativi di ventilazione indipendentemente dalle difficoltà nella collocazione.*

#### **PRESTAZIONE DI SERVIZI**

*Servizio di ricevimento, portineria-informazioni, assicurato 14/24 ore con addetto disponibile a chiamata. Servizio di notte con addetto disponibile a chiamata.*

*Servizio di prima colazione in sale comuni destinate anche ad altri usi ma con tavoli separati.*

*Cambio biancheria: lenzuola e federe due volte la settimana, asciugamani a giorni alterni.*

*Pulizia nelle camere 1 volta al giorno. DOTAZIONI*

*Servizi igienico-sanitari:*

*- accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano, una salvietta per persona, riserva carte igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.*

*Sistemazione camere:*

- letto, tavolino, armadio con grucce, comodino e/o ripiano per letto, specchio, illuminazione centralizzata;*
- lampade o appliques da comodino;*
- punto illuminazione per leggere o scrivere;*
- secondo comodino o ripiano nelle doppie;*
- cestino rifiuti;*
- sgabello o ripiano per bagagli;*
- una sedia per letto.*

### **1 Stella (\*)**

#### **REQUISITI MINIMI**

*Sala con TV, che può coincidere con la sala ristorante o il bar (se previsti tali servizi), ricezione, portineria- informazioni.*

*Servizi igienico-sanitari (lavabo, bidet, WC, doccia) ogni sei posti letto con il minimo di uno per piano oltre quello previsto dal D.M. n. 236/89.*

*Chiamata per il personale con campanello in ogni camera.*

*Telefono per uso comune.*

*Televisione ad uso comune (obbligatoria solo per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di televisione).*

*Riscaldamento e ventilatori nel periodo estivo.*

#### **PRESTAZIONE DI SERVIZI**

*Servizio di ricevimento, portineria-informazione assicurato 14/24 ore con addetto disponibile a chiamata. Servizio di notte con addetto disponibile a chiamata.*

*Cambio di biancheria: lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e una volta la settimana, asciugamani ad ogni cambio di cliente e due volte la settimana.*

*Pulizia nelle camere una volta al giorno.*

#### **DOTAZIONI**

*Servizi igienico-sanitari:*

*- accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano, una salvietta per persona, riserva carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.*

*Sistemazione camere:*

- letto, tavolino o ripiano, armadi, comodino e/ o ripiano per letto, specchio illuminazione centralizzata;
- lampade o appliques da comodino;
- cestino rifiuti;
- una sedia per letto.

*Se prive di servizi igienico-sanitario: uno specchio con presa di corrente, un telo da bagno e un asciugamano per persona, lavabo con acqua corrente calda e fredda.*

## **2 Aziende turistiche residenziali e residenze turistico-alberghiere**

*Le aziende turistiche residenziali sono aziende con attività ricettiva aperta al pubblico anche con permanenza a rotazione, a gestione unitaria (art. 11, legge regionale 20 agosto 1996, n. 38).*

*Le residenze turistico-alberghiere, di seguito abbreviate in R.T.A., sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.*

*Le Aziende turistiche residenziali e le residenze turistico-alberghiere sono classificate in tre classi, contrassegnate in ordine decrescente da quattro a due stelle.*

*Le unità abitative, composte da un solo monolocale attrezzato per le funzioni di soggiornopernottamento e pranzo-cucina, non possono avere superficie inferiore, al netto del servizio igienico, a mq. 12 se ad un posto letto; per ogni posto letto in più la superficie dovrà essere aumentata di mq. 6 e non potrà comunque superare i 4 posti letto base.*

*Le unite abitative composte da locale soggiorno-pranzo-cucina e da una o più camere da letto, non possono avere superfici inferiori alle seguenti al netto del servizio igienico:*

- a) *locale soggiorno-pranzo-cucina senza posti letto: mq. 8 cui dovrà aggiungersi mq. 1 per ogni letto, oltre i primi due, collocato nella camera da letto;*
- b) *locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: mq. 12 ad un posto letto; mq. 19 a due posti letto; mq. 26 a tre posti letto; mq. 33 se a quattro posti letto più mq. 1 per ogni letto collocato nella camera da letto;*
- c) *camere da letto: mq. 8 se ad un posto letto; mq. 14 se a due posti letto più mq. 4 per ogni ulteriore posto letto. Ogni camera non potrà comunque avere ricettività superiore a 4 posti letto, non sovrapponibili.*

*La superficie minima della zona cottura non potrà essere inferiore a mq.1 per posto letto (e dovrà essere aumentata di mq. 0.5 per ogni posto letto effettivo).*

*Le dimensioni sono quelle previste dalla normativa vigente.*

### **REQUISITI GENERALI**

*Arredamento, biancheria, stoviglie, posateria di qualità.*

*Impianto di riscaldamento nelle unità abitative e nelle parti comuni se è prevista l'apertura durante i mesi invernali.*

*Apparecchio telefonico comune a disposizione dei clienti.*

*Cucina o angolo cottura dotati di stoviglie e tovagliato adeguati al numero dei posti letto. Bagni privati e completi in tutte le unità abitative.*

*L'arredamento dovrà essere confortevole e decoroso.*

*Biancheria da letto, bagno e cucina.*

*Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni.*

*Ascensore secondo la normativa vigente.*

*Impianto telefonico e citofonico di chiamata per il personale in tutti gli alloggi.*

*Ricezione e/o portineria-informazioni.*

*Centralino.*

*Sala comune.*

*Spaccio per la vendita di alimentari ai clienti alloggiati negli impianti situati al di fuori dei centri abitati.*

#### **4 Stelle (\*\*\*\*)**

##### **REQUISITI MINIMI**

*Impianto di climatizzazione, nelle unità abitative e nelle parti comuni, regolabile dal cliente. Si consentono, altresì, soluzioni alternative nei casi, adeguatamente documentati, di impossibilità oggettiva di collocazione.*

*Ascensore secondo la normativa vigente.*

*Posto auto assicurato per ogni unità abitativa, se custodito a pagamento e/o convenzione con garage o con parcheggio autorizzato.*

*Posto telefonico per i clienti.*

*Locale di ricevimento. Locale di soggiorno.*

*Sale di uso comune: la superficie complessiva degli spazi comuni non potrà essere inferiore a mq. 4,4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, più mq. uno, per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima e più mq. 0,55 per ognuna delle unità oltre la ventesima e comunque adeguata alla ricettività complessiva.*

##### **PRESTAZIONE DI SERVIZI**

*Servizio custodia valori: cassette di sicurezza nelle unità abitative o cassaforte per tutte le unità. Trasporto interno dei bagagli assicurato 14/24 ore.*

*Cambio biancheria (letto, bagno, cucina) tutti i giorni.*

*Servizio di lavanderia e stireria a pagamento.*

*Pulizia e riassetto unità abitative ogni giorno.*

*Servizio di ricevimento e/o portineria-informazioni assicurati 14/24 ore da personale addetto in grado di parlare correntemente almeno due lingue straniere.*

*Servizio di notte assicurato con addetto a disposizione.*

*Servizio di bar in locale comune o nelle unità abitative assicurato 14/24 ore.*

##### **DOTAZIONI UNITÀ ABITATIVE**

*Letti, cuscini e coperte in numero pari al numero delle persone ospitabili.*

*Armadio con grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino.*

*Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto.*

*Poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili.*

*Telefono abilitato alle chiamate interne ed esterne dirette.*

*Televisore a colori.*

*Kit per scrivere e cucire.*

*Scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti. Asse e ferro da stiro.*

#### **CUCINA**

*Cucina con forno, anche a microonde, e relativa alimentazione.*

*Frigorifero.*

*Lavello con scolapiatti.*

*Una batteria da cucina, due coltelli da cucina, una zuccheriera, una caffetteria, uno scolapasta, un mestolo, una insalatiera, una grattugia, uno spremiagrumi, un apribottiglie/cavatappi, un apriscatole,*

*un bricco per il latte, una pattumiera con sacchetti di plastica, una tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina.*

*Per ogni persona ospitabile: due coltelli, due forchette, due cucchiari, due cucchiaini, due piatti piani, un piatto fondo, due bicchieri, una tazza, una tazzina.*

#### **BAGNO**

*Saponette, bagnoschiuma.*

*Un telo da bagno, un asciugamano, una salvietta per persona.*

*Riserva carte igienica.*

*Sacchetti igienici.*

*Cestino rifiuti.*

*Specchio e contigua presa per energia elettrica. Mensola.*

*Scopettino. Asciugacapelli. Tappetino da bagno.*

### **3 Stelle (\*\*\*)**

#### **REQUISITI MINIMI**

*Locale di ricevimento-soggiorno, una sale di uso comune. Gli spazi di uso comune non possono avere superficie complessiva inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, più mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima e più mq. 0,5 per ogni unità oltre la ventesima e comunque adeguata alla ricettività complessiva.*

*Ascensore secondo la normativa vigente. Centralino telefonico per clienti.*

*Posto auto assicurato per ogni unità abitativa, se custodito a pagamento, o apposita convenzione con garage o con parcheggio autorizzato.*

#### **PRESTAZIONI DI SERVIZI**

*Servizio di ricevimento e portineria-informazioni assicurato 14/24 ore da personale addetto che parla correntemente 2 lingue straniere.*

*Servizio di notte: con addetto disponibile a chiamata. Servizio custodia valori.*

*Trasporto interno bagagli assicurato 8/24 ore.*

*Servizio di bar in locale comune o nelle unite abitative assicurato 12/24 ore.*

*Cambio di biancheria (letto, bagno, cucina) ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni. Pulizia ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni.*

#### **DOTAZIONI UNITÀ ABITATIVE**

*Letti, cuscini e coperte pari al numero di persone ospitabili.*



*Armadio con grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale lampade o appliques da comodino. Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto.*

*Poltrone o divano nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili. Televisore a colori.*

*Scopa, palette, secchio, straccio per pavimenti Asse e ferro da stiro.*

#### **CUCINA**

*Cucina con relativa alimentazione.*

*Frigorifero.*

*Lavello con scolapiatti.*

*Una batteria da cucina, due coltelli da cucina, una zuccheriera, una caffettiera, uno scolapasta, un mestolo, una insalatiera, una grattugia, uno spremiagrumi, un apribottiglie/cavatappi, un apriscatole,*

*un bricco per latte, una pattumiera con sacchetti plastica, una tovaglia con tovaglioli, canovacci da cucina.*

*Per ogni persona ospitabile: due coltelli, due forchette, due cucchiari, due cucchiaini, due piatti piani, un piatto fondo, due bicchieri, una tazza, una tazzina.*

#### **BAGNO**

*Saponette, bagnoschiuma.*

*Un telo da bagno per persona, un asciugamano e una salvietta per persona.*

*Riserva carte igienica.*

*Sacchetti igienici.*

*Cestino rifiuti.*

*Specchio e contigua presa per energia elettrica. Mensola.*

*Scopettino. Tappetino da bagno.*

### **2 Stelle (\*\*)**

#### **REQUISITI MINIMI**

*Una sala per uso comune (che può coincidere con la sala ristorante o il bar). Ascensore secondo la normativa vigente.*

*Posto telefonico per i clienti.*

#### **PRESTAZIONI DI SERVIZI**

*Servizio di ricezione e di portineria-informazioni assicurato 12/24 ore. Servizio di notte assicurato con addetto disponibile a chiamata.*

*Cambio di biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente e due volte la settimana. Pulizia a ogni cambio di cliente e due volte la settimana.*

#### **DOTAZIONE UNITÀ ABITATIVE**

*Letti, cuscini e coperte pari al numero delle persone ospitabili.*

*Armadio con grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino.*

*Tavolo per i pasti con un numero di sedie pari al numero di persone ospitabili.*

#### **CUCINA**

*Cucina con relativa alimentazione.*

*Frigorifero.*

*Lavello con scolapiatti.*

*Una batteria da cucina, due coltelli da cucina, una zuccheriera, una caffettiera, uno scolapasta, un mestolo, una insalatiera, una grattugia, uno spremiagrumi, un apribottiglie/cavatappi, un apriscatole, un bricco per latte, una pattumiera con sacchetti di plastica, tovaglia con tovaglioli, canovacci da cucina.*

*Per ogni persona ospitabile: due coltelli, due forchette, due cucchiari, due cucchiaini, due piatti piani, un piatto fondo, due bicchieri, una tazza, una tazzina.*

#### **BAGNO**

*Saponette.*

*Un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona. Riserva carte igienica.*

*Sacchetti igienici. Cestino rifiuti.*

*Specchio e contigua presa per energia elettrica. Mensola.*

*Scopettino. Tappetino da bagno.*

### **STRUTTURE EXTRALBERGHIERE:**

#### **3. Campeggi**

*I campeggi sono esercizi ricettivi all'aria aperta, a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio ed eventuali servizi complementari ai turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.*

*Per la classifica in stelle di queste aziende si applica quanto disposto dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14. Tale normativa si applica anche agli agrocampaggi previsti dalla legge regionale n. 25/94, art.2, comma 2°, lett. b).*

*I campeggi in aziende agrituristiche dovranno avere le stesse stelle delle aziende nelle quali si trovano; i campeggi che si trovano nelle aziende a cinque stelle dovranno possedere quattro stelle.*

#### **4. Villaggi turistici**

*Sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento. Per allestimenti minimi si intendono tende, roulottes, prefabbricati, unità abitative fisse e similari. Sono classificati in tre categorie contrassegnate con quattro, tre e due stelle. Per l'attribuzione delle stelle si farà riferimento agli allegati di seguito citati, riportando le quattro stelle alle tre, le tre stelle alle due, le due stelle ad una:*

*a) ai requisiti di cui alla tabella D allegata alla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 nel caso in cui gli allestimenti minimi consistono solo in manufatti. Le dimensioni dei manufatti sono quelle previste dalla legge regionale n. 14/82, con non più di quattro posti letto non sovrapponibili;*

*b) ai requisiti di cui alle tabelle C e E (per quest'ultima limitatamente alle "Attrezzature complementari" ed alle "Attrezzature sportive e ricreative") della legge regionale 14 marzo 1982, n. 14, nel caso in cui gli allestimenti minimi consistano solo in tende, roulottes o similari;*

*c) ai requisiti di cui alle tabelle C, D ed E della legge regionale 14 marzo 1982, n. 14 per le tipologie miste.*

## **5. Affittacamere**

*Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggi ed eventualmente servizi complementari, anche giornalmente ed in forma imprenditoriale, senza l'obbligo della dimora del titolare.*

*Sono classificati in tre classi, contrassegnate in ordine decrescente da tre a una stella.*

*Gli esercizi di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico – sanitarie previste dalla vigente normativa regionale per i locali di civile abitazione.*

*Le camere non possono ospitare più di quattro posti letto non sovrapponibili per camera.*

*Le misure delle camere sono le seguenti: mq. 8 se ad un posto letto; mq. 12 se a due posti letto; mq. 16 se a tre posti letto; mq. 20 se a quattro posti letto.*

*L'altezza delle unità abitative sarà quella prevista dal D.M. 5 luglio 1975.*

*Il titolare di licenza di affittacamere potrà gestire più aziende appartenenti a questa tipologia.*

### **3 Stelle**

#### **REQUISITI MINIMI**

*Sale soggiorno (di superficie non inferiore a mq. 4 per ogni camera).*

*Bagni privati e completi in tutte le camere (WC, bidet, lavabo, vasca o doccia).*

*Telefono in tutte le camere abilitato per le chiamate esterne e per il personale.*

*Televisore in tutte le camere.*

*Frigo-bar in tutte le camere.*

*Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale).*

*Impianto di climatizzazione in tutte le camere e nei locali comuni.*

*Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati al titolare o ad altro ospite.*

*Cucina a disposizione degli ospiti.*

#### **PRESTAZIONE SERVIZI**

*Servizio di colazione in tavoli separati.*

*Cambio biancheria tutti i giorni.*

*Pulizia delle camere ogni giorno.*

*Arredamento completo, di buona qualità e uniforme in tutte le camere.*

*Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa.*

*Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa.*

*Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiate.*

#### **DOTAZIONI**

*Servizi igienico-sanitari:*

*- accessori: saponetta, shampoo, telo da bagno, asciugamano e salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.*

*Sistemazione camere:*

- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino e specchio;
- lampada o appliques da comodino;
- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
  - ripiano per bagagli;
  - una sedia per letto.

## **2 stelle**

### **REQUISITI MINIMI**

*Sale soggiorno (di superficie non inferiore a mq. 4 per ogni camera).*

*Bagno completo ad uso di ogni camera (WC, bidet, lavabo, vasca o doccia) anche esterno.*

*Uno spazio telefonico ad uso comune.*

*Televisore ad uso comune (obbligatorio nel caso in cui non fosse in dotazione in tutte le camere).*

*Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale).*

*Impianto di climatizzazione in tutte le camere e nei locali comuni o sistemi alternativi di ventilazione.*

*Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati al titolare o ad altro ospite.*

### **PRESTAZIONE SERVIZI**

*Servizio di prima colazione in sale comuni destinate ad altri usi ma in tavoli separati.*

*Cambio biancheria, lenzuola e federe a giorni alterni.*

*Pulizia delle camere ogni giorno.*

*Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa.*

*Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa.*

*Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiate.*

### **DOTAZIONI**

*Servizi igienico-sanitari:*

- accessori: saponetta, telo da bagno, asciugamano e salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

*Sistemazione camere:*

- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino e specchio;
- lampada o appliques da comodino;
- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
- ripiano per bagagli;
- una sedia per letto.

## **1 Stella**

### **REQUISITI MINIMI**

*Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale) e ventilatori nel periodo estivo.*

*Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati al titolare o ad altro ospite.*

*Bagno completo ad uso comune ogni 4 posti letto privi di bagno.*

*Apparecchio telefonico ad uso comune.*

*Cambio biancheria ad ogni cambio cliente ed almeno due volte la settimana.*

*Pulizia delle camere ad ogni cambio cliente ed almeno due volte la settimana.*

*Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa.*

*Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa. Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiate.*

### **DOTAZIONI**

*Arredamento: letto, armadio con grucce, comodino o ripiano, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino.*

## **6. Rifugi alpini o montani**

*I rifugi alpini sono locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane al di sopra dei m. 600 s.l.m. fuori dai centri urbani.*

*Sono classificati in un'unica classe contrassegnata con una stella. In relazione all'ubicazione ed alla dimensione dell'impianto l'unità sanitaria competente potrà richiedere che gli stessi siano dotati di locale infermeria con servizio igienico annesso.*

### **REQUISITI MINIMI**

*Spazio coperto o che offra riparo o protezione, accessibile dall'esterno ed utilizzabile anche durante i periodi di chiusura del rifugio.*

*Servizio cucina o attrezzatura cucina comune. Spazio attrezzato per il consumo degli alimenti.*

*Alloggiamento riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito.*

*Telefono o, nel caso di impossibilità di allaccio telefonico, solo per i rifugi custoditi, apparecchiatura di radiotelefono o similare.*

*Adeguati impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni.*

*Un WC, un lavabo e una doccia ogni 6 posti letto privi di bagno.*

*Superficie minima delle camere mq. 8 se ad un posto letto e mq. 12 per le camere a due letti con un aumento di 4 mq. per ogni posto letto in più con un massimo di 4 posti letto base per ogni camera e di 10 posti letto base per camerata.*

*A ciascun letto potrà essere sovrapposto un altro letto oltre i limiti sopra previsti ove la cubatura della camera lo consenta.*

*Locale utensili ed attrezzi. Riscaldamento.*

### **PRESTAZIONE SERVIZI**

*Cambio biancheria (letto e bagno) ad ogni cambio di cliente e almeno due volte la settimana. Pulizia nelle camere e/o*

camerate ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana.

## **DOTAZIONI**

Cassetta di pronto soccorso.

Camere e/o camerate: letto, sedia o sgabello, scomparto per persona, armadio, cestino rifiuti.

## **7. Ostelli della gioventù e case per ferie**

*Ostelli della gioventù: sono le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani.*

*Case per ferie: sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dei canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.*

*Sono classificati in un'unica classe contrassegnata con una stella.*

*Possono essere dotati di servizi di ristorazione quali bar, ristorante, servizio di tavola calda e selfservice in appositi locali dimensionati al numero delle persone.*

## **REQUISITI MINIMI GENERALI**

*Ricezione e/o portineria.*

*Impianto di riscaldamento (esclusi gli esercizi che prevedono la sola apertura estiva).*

*Impianto citofonico o telefonico in ogni piano.*

*Impianto di chiamata personale in tutte le camere.*

*Adeguati impianti igienico sanitari ad uso dei locali comuni. Un apparecchio telefonico per uso comune.*

*Area autonoma di cottura a disposizione degli ospiti (solo per gli ostelli) fornita di batteria di cucina e stoviglie.*

*Un WC, un lavabo ed una doccia ogni 6 posti letto privi di bagno privato.*

*Superficie minima delle camere mq. 8 se ad un posto letto e mq. 12 per le camere a due letti con un aumento di 4 mq. per ogni posto letto in più con un massimo di 4 posti letto base per camera e di 10 posti letto base per camerata, ai quali potrà essere sovrapposto un altro letto senza dover incrementare la superficie, purché la cubatura minima tenga conto dell'altezza di cui all'articolo 1 del D.M. 5 luglio 1975.*

*Locali comuni di soggiorno dotati di TV, distinti dalla sala da pranzo, di superficie non inferiore a mq. 50 per i primi 30 p.l. e mq. 1 per ogni posto letto in più. La superficie della cucina non potrà essere inferiore a mq. 0,5 per posto letto.*

*Lavanderia a disposizione degli ospiti, possibilmente in comunicazione con l'impianto dei bagni e docce, dotata di lavatrici.*

*Locale utensili ed attrezzi.*

## **PRESTAZIONE DI SERVIZI**

*Servizio di ricezione e/o portineria-informazioni assicurato 12/24 ore con addetto disponibile a chiamata. Servizio di notte con addetto disponibile a chiamata.*

*Cambio biancheria (letto, bagno) 2 volte la settimana e comunque ad ogni cambio di cliente.*

*Pulizia delle camere e/o camerate, ad ogni cambio di cliente e ogni giorno.*

## **DOTAZIONI**

Cassetta di pronto soccorso.

*Camere e/o camerate: letto, sedia o sgabello, scomparto per persona, armadio, cestino rifiuti. In relazione all'ubicazione, alla dimensione ed all'utenza degli esercizi, l'autorità sanitaria competente potrà richiedere che gli stessi siano dotati di locale infermeria con servizio igienico annesso.*

## **8. Case ed appartamenti per vacanza**

*Sono immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi. Sono classificate in un'unica classe contrassegnata da una stella.*

*Le case ed appartamenti per vacanze devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienicosanitarie previste dalla normativa nazionale e regionale per i locali di civile abitazione.*

*Il titolare di licenza di case o appartamenti per vacanze potrà gestire più aziende appartenenti a questa tipologia.*

*Ogni casa o appartamento per vacanza rappresenta un'unica unità abitativa. Nel caso in cui la stessa si sviluppi su più elevazioni, con accesso, servizi e cucina autonomi per ogni piano, potrà essere classificata con tante unità abitative quanti sono i piani.*

*Le unità abitative, composte da un solo monolocale attrezzato per le funzioni di soggiornopernottamento e pranzo-cucina non possono avere superficie inferiore, al netto del servizio igienico, a mq. 12 se ad un posto letto; per ogni posto letto in più la superficie dovrà essere aumentata di mq. 6 e non potrà comunque superare i 4 posti letto non sovrapponibili.*

*Le unità abitative composte da locale soggiorno-pranzo-cucina e da una o più camere da letto non possono avere superfici inferiori alle seguenti al netto del servizio igienico:*

- a) locale soggiorno-pranzo-cucina senza posti letto: mq. 8 cui dovrà aggiungersi mq. 1 per ogni letto, oltre i primi due, collocato nella camera da letto;*
- b) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: mq. 12 ad un posto letto; mq. 19 a due posti letto; mq. 26 a tre posti letto; mq. 33 se a quattro posti letto;*
- c) camere da letto: mq. 8 se ad un posto letto; mq. 14 se a due posti letto più mq. 4 per ogni ulteriore posto letto. Ogni camera non potrà comunque avere ricettività superiore a 4 posti letto, non sovrapponibili.*

*La superficie minima della zona cottura non potrà essere inferiore a mq. 1 per posto letto, (e dovrà essere aumentata di mq. 0,5 per ogni posto letto effettivo).*

*Le dimensioni sono quelle previste dalla normativa vigente.*

### **REQUISITI GENERALI**

*Impianto di riscaldamento nelle unità abitative se è prevista l'apertura durante i mesi invernali.*

*Cucina o angolo cottura.*

*Bagni privati e completi.*

*L'arredamento dovrà essere confortevole e decoroso. Biancheria da letto, bagno e cucina.*

*Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni.*

*Ascensore se le unità abitative sono dislocate in locali oltre i primi due piani (escluso il piano terra).*

*Servizio di recapito e ricevimento degli ospiti.*

*Cambio biancheria (letto, bagno, cucina) 1 volta la settimana e ogni cambio di cliente.*

### **DOTAZIONI UNITÀ ABITATIVE**

*Letti, cuscini e coperte in numero pari al numero delle persone ospitabili.*

*Armadio, grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino.*

*Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto.*

*Poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili. Scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti.*

#### **CUCINA**

*Cucina con forno, anche a microonde, e relativa alimentazione.*

*Frigorifero.*

*Lavello con scolapiatti.*

*una batteria da cucina, due coltelli da cucina, 1 zuccheriera, una caffettiera, uno scolapasta, una insalatiera, una grattugia, uno spremiagrumi, un apribottiglia/cavatappi, un apriscatole, un bricco per il latte, una pattumiera con sacchetti di plastica, una tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina.*

*Per ogni persona ospitabile: due coltelli, due forchette, due cucchiari, due cucchiaini, due piatti piani, un piatto fondo, due bicchieri, una tazza, una tazzina.*

#### **BAGNO**

*Telo da bagno per persona.*

*Asciugamano per persona.*

*Salvietta per persona.*

*Cestino rifiuti.*

*Specchio e contigua presa per energia elettrica.*

*Mensola.*

*Scopettino.*

*Tappetino da bagno.*

### **Nulla Osta alberghi 4 Stelle senza ristorante - Decreto 6 maggio 2002 - Integrazione del decreto 11 giugno 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, per il quinquennio 2002- 2006.**

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

- Visto lo Statuto della Regione;
- Visto il decreto n. 908/VI/TUR dell'11 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001;
- Considerato che il suddetto decreto prevede espressamente ai fini della classifica degli alberghi a 5 e a 4 stelle l'esistenza di appositi locali attrezzati per la ristorazione;
- Considerato che il possesso di tali requisiti può costituire una penalizzazione per le strutture ricettive che si trovano nell'ambito dei centri urbani residenziali e nei centri storici dei comuni dell'isola che non possono realizzare locali per la ristorazione adeguati alla consistenza ricettiva della struttura, sia per vincoli urbanistici, monumentali, ecc., e sia per necessità imposte da scelte imprenditoriali, che ovviamente devono tener conto anche di valutazioni connesse al rapporto tra costi e benefici, nonché alla necessità di assicurare competitività al prodotto turistico sui mercati nazionali ed internazionali;



- Ritenuta l'opportunità di tener conto anche di tali circostanze in sede di attribuzione della classifica;
- Sentite le organizzazioni di categoria nella riunione del 18 aprile 2002;

DECRETA:

Art. 1 Ad integrazione del decreto n. 908/VI/TUR dell'11 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001, le strutture ricettive che sono realizzate nell'ambito dei centri urbani residenziali e dei centri storici dei comuni dell'isola, che non possono realizzare locali per la ristorazione adeguati alla consistenza ricettiva della struttura, sia per vincoli urbanistici, monumentali, ecc., e sia per necessità imposte da scelte imprenditoriali, che ovviamente devono tener conto anche di valutazioni connesse al rapporto tra costi e benefici, nonché alla necessità di assicurare competitività al prodotto turistico sui mercati nazionali ed internazionali, possono conseguire la classifica di albergo a 4 stelle, anche se le stesse non dispongono di appositi locali per la ristorazione.

Art. 2 La classifica è effettuata dalla *Provincia regionale* competente per territorio su richiesta del gestore della struttura e previo apposito nulla osta del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni dei trasporti.

Art. 3 Tale nulla osta verrà rilasciato sulla base di una perizia tecnica e/o di una relazione con allegato un business-plan sulle valutazioni di tipo imprenditoriale, dalle quali risulti l'impossibilità oggettiva a realizzare il locale attrezzato per i servizi di ristorazione adeguato in rapporto alla ricettività della struttura ovvero l'assoluta non convenienza imprenditoriale alla realizzazione di locali attrezzati per la ristorazione che comportano una diminuzione sensibile della consistenza ricettiva. Il nulla osta verrà rilasciato anche sulla base dei seguenti presupposti:

- a) esistenza nell'immediato interland dell'albergo di un numero di esercizi di ristorazione adeguati alla qualità della struttura stessa;
  - b) esistenza comunque di uno snack-bar in grado di assicurare un servizio di ristorazione di base nella struttura ricettiva.
- Art. 4 Rimangono ferme tutte le altre statuizioni di cui al decreto n. 908/VI/TUR dell'11 giugno 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 6 maggio 2002. CASCIO

## 21.3 STRUTTURE RICETTIVE ARIA APERTA

[Legge regionale 13 marzo 1982 n. 14 recante "Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta" Modificata dalla LR 6 febbraio 2006 n.13 "Riproposizione di norme in materia di turismo". Articolo 1](#)

Legge regionale 06 aprile 1996 n. 27 recante "Norme per il turismo"

Legge regionale 15 settembre 2005 n. 10 "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziaria urgenti". Articolo 14

DECRETO PRESIDENZIALE 30 gennaio 2012. Disposizioni in materia di turismo rurale

[Assessorato Del Turismo, Delle Comunicazioni E Dei Trasporti – Decreto 12 Febbraio 2008. Proroga del termine di validità delle norme relative alla classificazione delle strutture alberghiere ed extraalberghiere.](#)

[Legge regionale 13 marzo 1982 n. 14 recante "Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta" TESTO COORDINATO \(con modifiche fino alla L.R. 13/2006\) "Riproposizione di norme in materia di turismo"](#).

Art. 1 Definizione (*modificato dall'art. 1, commi 1 e 2, della L.R. 13/2006*)

Le aziende ricettive all'aria aperta sono i parchi di campeggio, esercizi pubblici a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzature forniscono alloggio ai turisti sprovvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento, purché trasportabili dal turista per via ordinaria e senza ricorrere a trasporto eccezionale, nonché ai relativi mezzi di trasporto.

I parchi di campeggio possono disporre di ristorante, bar, spaccio alimentare e generari, tabacchi e altri servizi accessori.

3. *Nei campeggi è consentita la presenza di tende, roulotte, camper e case mobili installate a cura della gestione senza richiedere autorizzazione o concessione edilizia, purché conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento; è consentita inoltre la presenza di manufatti allestiti per il pernottamento purché non occupino una superficie complessiva superiore al 35 per cento di quella totale delle piazzole.*

4. *Tali manufatti non possono avere superficie coperta inferiore a metri quadri 5 e superiore a metri quadri 8 per persona da alloggiare. I parchi di campeggio devono possedere i requisiti indicati nelle allegate tabelle. Non è consentita la promiscuità degli esercizi di cui alla presente legge con esercizi alberghieri o stabilimenti balneari.*

Art. 2 - Norme urbanistiche (modificato e integrato dall'art. 1, commi 3, 4 e 5, della L.R. 13/2006)

I campeggi devono essere realizzati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle tabelle costituenti gli allegati A, B, C e D della presente legge e nelle aree appositamente indicate negli strumenti urbanistici generali comunali.

2. *Qualora lo strumento urbanistico generale non preveda aree destinate a campeggi, il comune provvede, nei modi e forme di legge, a mezzo di variante senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Nei campeggi esistenti e regolarmente autorizzati si possono insediare tutte le strutture previste dalla presente legge (Inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). I campeggi di cui al precedente articolo costituiscono lottizzazioni per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. L'approvazione dei suddetti piani di lottizzazione è regolata dall'art. 14 della sopra richiamata legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.*

5. *E' vietata la realizzazione di nuovi campeggi nelle fasce di rispetto indicate nell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78. (Inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché i servizi e gli impianti necessari all'insediamento sono a totale carico del lottizzante non sussistendo l'obbligo della cessione degli stessi al comune ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Il lottizzante è tenuto a corrispondere al comune il contributo sul costo di costruzione determinato dal decreto assessoriale n. 67 del 10 marzo 1980.

7-bis. *I comuni sprovvisti di campeggi, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori dei campeggi di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto della presente legge nonché delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione. I comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. Nelle predette aree la permanenza è consentita per un periodo massimo di 24 ore consecutive.*

Art. 3 Nulla-osta per la costruzione

Le domande intese ad ottenere il nulla osta per la costruzione e per l'esercizio dei complessi di cui all'art. 1 devono essere redatte in carta legale e presentate al comune.

Le domande per il nulla-osta di costruzione devono essere corredate da:

a) una relazione illustrativa con indicati:

- 1) le complete generalità del proprietario;
- 2) la massima capacità ricettiva prevista per l'impianto;
- 3) ogni e qualsiasi altra notizia utile ad illustrare le caratteristiche del complesso;

b) la prova della libera disponibilità del suolo interessato all'allestimento;

c) la seguente documentazione tecnica:

- 1) fotocopia dello stralcio dello strumento urbanistico vigente, con indicazione delle particelle fondiarie interessate;
- 2) planimetria generale in scala sufficiente ad individuare chiaramente la localizzazione di tutti i servizi ed

allestimenti di varia natura, ivi comprese le piazzole con la relativa numerazione;

- 3) elaborati esecutivi degli impianti fissi;
- 4) concessione edilizia ed eventuale nulla-osta agli effetti paesaggistici.

I documenti di cui ai numeri 2 e 3 della lett. c devono riportare l'attestazione comunale di conformità agli elaborati utilizzati per il rilascio della concessione edilizia e, per il parere favorevole ai fini igienico-sanitari, devono essere visti dalla competente autorità sanitaria locale.

Sulle domande per l'allestimento di nuovi complessi deve essere sentito il parere della *Provincia regionale* competente per territorio.

Il parere della *Provincia regionale* deve essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta comunale. Il provvedimento del comune deve essere adottato entro e non oltre gli ulteriori 60 giorni.

#### Art. 4 Autorizzazione all'esercizio

L'entrata in esercizio e la relativa gestione dei complessi indicati nel precedente art. 1 è subordinata, alla *SCIA*.

La suddetta autorizzazione è riferita anche ad ogni attività di vendita, eventualmente da esercitare a favore esclusivo degli ospiti, ai sensi dell'art. 30 del regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, approvato con decreto ministeriale 14 gennaio 1972.

**La *SCIA*, previa classifica da parte della *Provincia regionale*** di cui al precedente comma deve indicare il numero massimo di persone ospitabili nell'esercizio.

L'autorizzazione all'esercizio è concessa ai titolari che hanno la disponibilità del complesso.

Nei parchi di campeggio l'occupazione delle piazzole e gli allestimenti nel periodo di apertura al pubblico sono subordinate alla effettiva presenza degli ospiti.

Può derogarsi da quanto stabilito nel precedente comma per periodi limitati e comunque non coincidenti con quelli di alta stagione estiva, espressamente indicati nell'autorizzazione del comune.

L'autorizzazione di cui ai commi precedenti deve essere debitamente esposta al pubblico.

#### Art. 5 Procedura

Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni (ristorazione) – *SCIA* all'esercizio dei complessi di cui all'art. 1, devono essere redatte in carta legale e presentate al comune.

Le domande per l'esercizio dei complessi, a firma dei richiedenti, devono essere corredate da:

- a) una relazione illustrativa con indicati:
  - 1) le complete generalità del gestore;
  - 2) la categoria di classificazione richiesta per l'esercizio;
  - 3) i periodi di apertura dell'impianto;
- b) certificato relativo alla classificazione attribuita dall'Ente provinciale per il turismo ai sensi del successivo art. 9;
- c) la ricevuta del versamento, a norma della vigente legislazione, delle singole tasse sulle concessioni;
- d) certificato di abitabilità e agibilità del complesso;
- e) copia del regolamento con il quale viene organizzata la vita interna del complesso;
- f) copia conforme della polizza di assicurazione di cui all'art. 6.

Avverso il diniego all'apertura e all'esercizio (ristorazione) dei complessi è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla

notifica comunale all'interessato, all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, il quale decide in via definitiva entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Dei provvedimenti di cui al precedente articolo il comune dà immediata comunicazione alla Regione, all'Ente provinciale per il turismo e alle autorità di pubblica sicurezza.

L'autorizzazione all'esercizio viene rinnovata annualmente, mediante pagamento delle tasse di concessione dovute a qualsiasi titolo.

#### Art. 6 Assicurazione

I titolari dei parchi di campeggio devono essere assicurati per i rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti.

#### Art. 7 Gestore e rappresentante

Gli enti, le organizzazioni e i privati che aspirino ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di cui al precedente art. 4, devono designare un gestore dell'esercizio, che deve essere indicato nell'autorizzazione stessa. Il titolare o il gestore dell'esercizio possono designare un rappresentante che assuma i loro stessi obblighi e deve essere indicato nell'autorizzazione.

Titolare e gestore dell'esercizio e il loro rappresentante devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge, nell'ambito del complesso autorizzato, di quelle del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento, di ogni altra norma comunque prescritta dalla legislazione vigente, nonché dal regolamento interno del campeggio approvato contestualmente all'autorizzazione comunale. Essi, in ogni caso, devono attenersi alle disposizioni di cui all'art. 109 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

#### Art. 8 Cessazione temporanea o definitiva

Della cessazione temporanea o definitiva dell'attività dei parchi di campeggio dev'essere dato preventivo o, qualora ciò non fosse possibile, contemporaneo avviso al comune con la designazione, nel caso di cambio di gestione, di altro gestore responsabile; la mancata designazione nei termini suddetti comporta la revoca dell'autorizzazione.

Qualora si tratti di complessi ad attività non stagionale, il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea del complesso stesso deve indicarne la durata, che non può essere superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile ad un anno per fondate e documentate ragioni.

#### Art. 9 Classificazione

Tutti i parchi di campeggio in esercizio nella Regione sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.

L'attribuzione della classifica ha luogo sulla base dei requisiti indicati nelle tabelle allegate alla presente legge e dev'essere indicata nell'autorizzazione comunale per l'esercizio del complesso.

La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio. Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente. Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno del quinquennio.

La nuova classificazione è operante dal 1° gennaio 1982. (*legge regionale 6 aprile 1996 n. 27*)

E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'esterno e all'interno di ciascun complesso il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnate.

All'assegnazione della categoria provvede la *Provincia regionale* competente per territorio con provvedimento del consiglio di amministrazione adottato entro il 31 ottobre dell'anno precedente il quinquennio di validità della classificazione stessa.

Entro il precedente 31 agosto i titolari o i gestori dei complessi dovranno far pervenire alla *Provincia regionale*, debitamente compilati in ogni loro parte, i moduli per la classifica che riceveranno in tempo utile dai predetti enti provinciali per il turismo.

Per i nuovi complessi aperti durante il quinquennio la classifica ha valore per il quinquennio in corso. Sulla domanda di classificazione l'Ente provinciale per il turismo deve provvedere entro trenta giorni.

Qualora vengano eseguiti lavori di trasformazione o ammodernamento degli impianti e dei servizi esistenti, può essere

chiesta in ogni tempo l'assegnazione del complesso ad una diversa categoria.

Qualora, peraltro, durante il quinquennio si verificano cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica, può, d'ufficio, provvedersi all'assegnazione del complesso alla categoria corrispondente alle mutate condizioni.

Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso ai sensi del successivo articolo.

#### Art. 10 Notificazioni della classifica e ricorsi

Il provvedimento di classifica di cui al precedente articolo è comunicato al titolare e al gestore mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Possono ricorrere tanto i proprietari che i gestori dei complessi e il ricorso è esperibile sia avverso il provvedimento concernente il proprio complesso, sia avverso quello relativo ad altri complessi della medesima provincia.

L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti decide in via definitiva; la decisione è comunicata all'interessato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

La classifica definitiva viene dagli enti provinciali per il turismo comunicata ai comuni competenti per territorio nonché alla Regione quando non sia stato presentato ricorso.

#### Art. 11 Tariffe

I gestori dei campeggi sono obbligati a denunciare alla *Provincia regionale*, entro il 15 novembre di ogni anno, le tariffe dei vari servizi, comprensive di I.V.A., che intendono applicare nell'anno successivo. (*legge regionale 6 aprile 1996 n. 27*)

I titolari dei complessi di nuova apertura devono presentare tempestivamente la denuncia di cui al primo comma per le tariffe da applicare fin dall'inizio dell'attività del complesso stesso.

E' fatto obbligo di tenere esposto all'ingresso del complesso e nell'ufficio di ricevimento la tabella delle tariffe approvate dall'Ente provinciale per il turismo.

Entro il mese di febbraio di ogni anno gli enti provinciali per il turismo pubblicheranno, dandone ampia diffusione, l'elenco dei campeggi autorizzati nelle rispettive province, con l'indicazione della classifica attribuita nonché delle tariffe approvate per ciascun complesso ai sensi del primo comma.

#### Art. 12 Notifica delle persone alloggiate

Per la notifica delle persone alloggiate, i titolari o i gestori dei complessi autorizzati devono compilare per ogni singolo ospite i modelli prescritti in tre copie, due delle quali da recapitare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza, sia all'arrivo che alla partenza dell'ospite, salvo i casi di complessi situati in località isolate per i quali il recapito deve essere effettuato nel più breve tempo possibile. Sui modelli, oltre che le complete generalità, nazionalità ed il luogo di residenza degli ospiti, devono essere annotati le date di arrivo e di partenza, il numero di targa e la nazionalità degli automezzi introdotti nei complessi.

Le terze copie dei modelli sostituiscono il registro previsto dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e devono essere numerate progressivamente e conservate presso l'esercizio per un triennio.

E' fatto obbligo di compilare tempestivamente gli appositi modelli ISTAT da trasmettere alla *Provincia regionale* competente, direttamente o tramite *i servizi turistici regionali*

#### Art. 13 Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dai comuni, dalle autorità di pubblica sicurezza, dalle autorità sanitarie e dalla *Provincia regionale* per quanto di rispettiva competenza.

#### Art. 14 Sanzioni

Le autorizzazioni di cui all'art. 4 della presente legge possono essere revocate in ogni tempo venendo meno alcuni dei requisiti previsti per la concessione.

Nel caso di carenza di alcuni dei requisiti oggettivi previsti per la concessione e quando l'attività del complesso abbia dato luogo ad irregolarità tecnico-amministrative, può procedersi alla sospensione temporanea della autorizzazione qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro il termine assegnato, alle prescrizioni delle autorità concedenti; nei casi di carenze più gravi e nella ipotesi prevista dall'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può procedersi alla revoca delle autorizzazioni. In caso di persistente inadempienza dell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge o di grave violazione dei medesimi, il comune può disporre la sospensione delle autorizzazioni sino a quando il titolare o il gestore non abbiano provveduto a quanto richiesto.

Per l'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro 30 giorni dalla notifica agli interessati.

Il titolare o il gestore che attribuisca al proprio complesso con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo un'attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di lire 500.000.

Chiunque allestisca od eserciti uno dei complessi indicati dalla presente legge sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto, oltre all'immediata chiusura, alla sanzione amministrativa di lire 2.000.000.

Nei complessi indicati dalla presente legge l'applicazione di tariffe superiori a quelle approvate comporta la sanzione amministrativa di lire 1.000.000, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria.

Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva degli impianti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Nei casi di recidiva di cui ai commi precedenti può procedersi alla revoca delle relative autorizzazioni.

La mancata esposizione al pubblico delle autorizzazioni di cui all'art. 4 o delle tariffe denunciate comporta la sanzione amministrativa di lire 500.000.

Sono in ogni caso fatte salve le sanzioni amministrative e penali discendenti dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, relativamente agli insediamenti abusivi o non rispondenti alla concessione.

#### Art. 15 Campeggi mobili occasionali

Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per i campeggi mobili occasionalmente organizzati per brevi periodi da associazioni che abbiano per fine istituzionale anche la pratica dello sport e del turismo in caso di manifestazioni eccezionali.

Sarà in ogni caso necessario chiedere l'autorizzazione al comune interessato, fatte salve le norme riguardanti la pubblica sicurezza e i requisiti igienico-sanitari essenziali.

#### Art. 16 Norme relative ai complessi esistenti

Nella prima applicazione della presente legge i titolari di campeggi già autorizzati ai sensi della precedente legislazione per l'anno in corso conservano tale titolo per lo stesso anno e conseguono di diritto, per gli anni successivi, le autorizzazioni di cui al precedente art. 4, assumendo in ogni caso l'unica denominazione di "parchi di campeggio", purchè siano in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge e ne facciano espressa richiesta al competente comune entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Nel caso in cui i complessi indicati al primo comma non posseggano i requisiti minimi indispensabili per la classificazione a norma della presente legge, il mantenimento delle autorizzazioni è subordinato all'esecuzione degli interventi necessari ad ottenere l'adeguamento dei complessi alle norme suddette, fatta eccezione delle superfici minime previste al punto primo dell'allegato A.

Detto adeguamento dovrà avvenire entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

I parchi di campeggio esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e regolarmente autorizzati ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 326, possono mantenere gli allestimenti fissi ricettivi esistenti anche se in misura superiore al 20 per cento della superficie totale della piazzole, salva la rispondenza allo strumento urbanistico, sia per la destinazione d'uso e parametri relativi, sia sotto il profilo della regolarità.

Le disposizioni di cui alle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7 e 18 aprile 1981, n. 70, si applicano anche ai parchi di campeggio semprechè i proprietari abbiano presentato, nei termini di cui alle leggi sopra indicate, istanza per il rilascio delle concessioni in sanatoria.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di campeggi che abbiano ottenuto o abbiano

richiesto la concessione in sanatoria ai sensi del comma precedente.

Art. 17

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 marzo 1982. D'ACQUISTO

**Allegato A**

### Requisiti Generali dei Campeggi

#### 1) Terreno

Il suolo deve essere sistemato e regolarizzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e in modo da consentire una agevole percorribilità ai veicoli anche contraino.

La superficie minima non può essere inferiore a 10.000 mq.

#### 2) Recinzione

Dato che gli accessi al terreno devono essere controllabili, si rende necessaria una recinzione lungo il perimetro. Questa recinzione sarà costruita artificialmente con cancellate o reti metalliche in corrispondenza degli spazi aperti al pubblico (strade, piazze ecc.); per evitare la visuale verso l'impianto si dovrà completare la recinzione con siepi od altro.

E' vietata l'installazione di impianti di campeggio sulla riva del mare, sulle sponde dei laghi e dei fiumi, ecc. ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

#### 3) Accessi

Il terreno deve essere facilmente accessibile da tutti i veicoli trainanti i mezzi propri di pernottamento e soggiorno.

#### 4) Installazioni sanitarie

Le installazioni sanitarie, comprendenti i vari apparecchi sanitari prescritti per ogni categoria di campeggio, ai fini della classifica, devono essere costituiti da edifici in muratura o altro materiale comunque idoneo a garantirne la durabilità nel tempo e la facilità della pulizia. I pavimenti e i rivestimenti devono essere in materiale non assorbente o poroso (cioè gres, porcellana ecc.). Appositi chiusini a pavimento consentiranno il deflusso delle acque di lavaggio. Gli apparecchi sanitari saranno in porcellana, oppure in fireclay oppure in acciaio inox; comunque in materiale non assorbente e di facile pratica pulizia.

I gruppi di servizio sanitari saranno il più possibile distribuiti sul terreno onde evitare che l'equipaggio più distante debba superare una distanza superiore ai 100 mt. Per raggiungerli.

Nel caso di campeggi invernali situati oltre gli 800 metri sul livello del mare tutti i locali debbono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi e nelle docce è necessaria l'erogazione anche di acqua calda.

Nel caso di impianti che svolgono l'attività anche invernale, nelle docce è necessaria l'erogazione anche di acqua calda.

#### 5) Approvvigionamento idrico

La dotazione minima di acqua potabile è fissata in 50 litri per persona e per giorno. Il rimanente fabbisogno di acqua, anche non potabile, per i servizi di pulizia ed altro, è fissato in altri 60 litri per persona e per giorno.

Possibilmente l'acqua deve provenire da acquedotti comunali, ma può anche essere prelevata da pozzi o sorgenti private.

In questo caso è necessario sottoporre tali acque ai periodici controlli previsti dalle competenti autorità sanitarie.

#### 6) Acque reflue di scarico

I campeggi devono essere dotati di impianti di depurazione delle acque reflue, ai sensi della legislazione regionale e nazionale in vigore qualora non sia possibile allacciarsi alle fognature.

La fascia di rispetto attorno agli impianti suddetti non può essere inferiore a m. 25.

#### 7) Allontanamento rifiuti solidi

I rifiuti solidi verranno raccolti su tutta l'estensione del terreno mediante pattumiere in materiale facilmente lavabile o in sacchetti di plastica a perdere sostenuti da appositi apparecchi.

Il numero delle pattumiere deve essere calcolato in base al numero degli ospiti autorizzati, tenendo conto di un volume di 4 dm<sup>3</sup> per ospite al giorno.

Giornalmente i rifiuti solidi devono essere allontanati dal campeggio a cura dei servizi pubblici. In caso di emergenza il gestore provvederà all'allontanamento dei rifiuti solidi.

#### 8) Mezzi anticendio

Gli estintori a polvere e gli idranti devono essere installati in luoghi ben visibili e di facile accesso a chiunque, secondo le disposizioni emanate dai locali Vigili del fuoco.

#### 9) Illuminazione

L'illuminazione notturna è prescritta nelle strade di viabilità interna principale e per i servizi igienici. Comunque tutti gli impianti devono rispettare le norme ENPI - CEI.

#### 10) Telefono

Tutti gli impianti dovranno essere muniti di telefono anche se non a disposizione degli ospiti, tranne in casi di impossibilità oggettiva di installazione.

#### 11) Pronto soccorso

Anche gli impianti dove non sia obbligatorio il locale di visita medica dovranno essere muniti di cassetta di pronto soccorso con i medicinali e materiali che indicherà l'autorità sanitaria locale.

#### 12) Impianti di distribuzione elettrica

Gli impianti di distribuzione di elettricità alle piazzole dovranno essere costruiti secondo le normative ENPI - CEI onde garantire l'incolumità nel servizio.

Allegato B

### Criteri di Classificazione dei Campeggi

1) I parchi di campeggio vengono suddivisi in 4 categorie denominate: una stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle. Il campeggio "una stella" sarà il più semplice, quello "quattro stelle" sarà il più completo e confortevole.

2) I fattori oggettivi che caratterizzano l'attribuzione della categoria ad un parco di campeggio sono:

- a) la superficie lorda della piazzola e posto equipaggio tipo;
- b) la dotazione di servizi igienico-sanitari;
- c) la dotazione di servizi vari;
- d) la dotazione di attrezzature complementari;
- e) la dotazione di attrezzature sportive e ricreative.

Quanto sopra ovviamente presuppone che esistano tutte le caratteristiche tecniche comuni a tutti i parchi già descritti nell'allegato A.

3) Intendesi per posto-equipaggio o piazzola la superficie a disposizione di ciascun equipaggio per la sua sosta.

4) Intendesi per equipaggio tipo, valutato, per convenzione, di 3 persone, l'insieme omogeneo di persone che pernottano al campeggio usufruendo di un unico posto per equipaggio.



5) Intendesi per superficie totale di un parco di campeggio la reale superficie recintata di tutto il complesso indipendentemente dall'uso a cui essa è destinata.

6) Intendesi per superficie totale destinata per campeggiare e cioè destinata alle piazzole, quella teorica ottenuta scorporando dalla superficie totale:

a) le aree dei parcheggi esterni;

b) le aree occupate dai fabbricati dei centri commerciali, degli uffici direzionali e quelle per la ricezione e dell'alloggio del personale e relative aree di pertinenza;

c) le aree degli impianti sportivi e ricreativi e dei parchi giochi per bambini;

d) le aree destinate ad eventuali bungalow.

Le aree per parcheggi anche se esterne all'impianto saranno invece parte integrante dell'area totale per piazzola qualora fosse proibito parcheggiare l'automezzo nella piazzola stessa.

7) La superficie della singola piazzola, ovvero dell'area destinata ad ospitare un equipaggio sia esso in caravan o in tenda, si ottiene dividendo la superficie totale destinata alle piazzole, calcolata come al comma precedente, per il numero previsto delle piazzole.

8) Tutte le prescrizioni indicate sulla tabella allegata vanno intese come minimi necessari per l'attribuzione a ogni singola categoria.

9) Qualora gli apprestamenti destinati agli ospiti sprovvisti di propria attrezzatura per il soggiorno e il pernottamento (bungalows ecc.) siano dotati di servizi igienici propri, potrà essere ridotto il numero di apparecchi sanitari previsti per ogni categoria di parco. Tale riduzione sarà calcolata diminuendo il numero totale di ospiti previsti in licenza del numero dei posti letto, determinando così il numero di ospiti rispetto al quale va calcolato il numero di apparecchi sanitari comuni a tutti gli ospiti.

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DEI PARCHI DI CAMPEGGIO

| Categoria  |  | *     | **  | *** | **** |      |
|--|--|-------|-----|-----|------|------|
| Superficie piazzola lorda mq.  |  | 50    | 70  | 80  | 100  |      |
| S<br>e<br>n<br>v<br>i<br>c<br>o<br>i<br>z<br>z<br>i<br>s<br>a<br>n<br>i<br>t<br>t<br>a<br>r<br>i | gabinetti                                    | x     | 12  | 12  | 12   | 12   |
|  | docce  | x     | 40  | 30  | 25   | 20   |
|  | lavabi                                       | x     | 20  | 16  | 14   | 12   |
|  | orinatori                                    | x     | 80  | 80  | 60   | 60   |
|  | lavapiedi                                    | x     | 70  | 60  | 50   | 40   |
|  | lavelli stoviglie                            | x     | 40  | 30  | 25   | 20   |
|  | lavelli biancheria                           | x     | 60  | 50  | 40   | 30   |
|  | prese corrente servizi igienici              | x     | 60  | 36  | 28   | 12   |
|  | specchi                                      | x     | 20  | 16  | 14   | 12   |
| S<br>e<br>r<br>v<br>i<br>z<br>i  | ombra naturale ed artificiale                | xx    | 20% | 40% | 60%  | 80%  |
|  | prese di acqua potabile                      | xxx   | 60  | 40  | 20   | 20   |
|  | strade interne di grande viabilità asfaltate |       | -   | -   | si   | si   |
|  | prese corrente per piazzola                  | xxxx  | 20% | 50% | 80%  | 100% |
| v<br>a<br>c<br>c<br>i<br>u<br>d<br>a   | docce  | xxxxx | -   | 20% | 40%  | 60%  |
|  | lavabi                                       | xxxxx | -   | -   | 20%  | 50%  |
|  | lavelli stoviglie                            | xxxxx | -   | -   | 10%  | 30%  |
|  | apposite prese per parcheggio auto           |       | si  | si  | si   | si   |

x numero massimo di persone per apparecchio  
 xx percentuale minima ombreggiata della superficie totale  
 xxx numero massimo di piazzole servite da una presa acqua  
 xxxx percentuale minima di piazzole servite da prese corrente  
 xxxxx percentuale minima di apparecchi con acqua calda

**Allegato D**

**REQUISITI DEI MANUFATTI ALLESTITI PER IL PERNOTTAMENTO NEI  
PARCHI DI CAMPEGGIO**

|  |   | *                | **               | ***   | ****   |
|--|---|------------------|------------------|-------|--------|
|  |   | rudimen-<br>tale | suffi-<br>ciente | buono | ottimo |
| Servizi igienico-<br>sanitari e di con-<br>forto all'interno<br>del bungalow | lavabo                                    | -                | si               | si    | si     |
|  | gabinetto                                 | -                | si               | si    | si     |
|  | bidet                                     | -                | -                | si    | si     |
|  | doccia o vasca                            | -                | -                | si    | si     |
|  | lavello                                   | -                | si               | si    | si     |
|  | fornello                                  | -                | si               | si    | si     |
|  | frigorifero                               | -                | -                | -     | si     |
| Acqua calda  | lavabo                                    | -                | -                | -     | si     |
|  | bidet                                     | -                | -                | -     | si     |
|  | doccia o vasca                            | -                | -                | si    | si     |
|  | lavello                                   | -                | -                | -     | si     |
|  | servizi igienico-<br>sanitari comuni<br>x | si               | -                | -     | -      |

x Per i servizi si fa riferimento a quanto detto nell'allegato C.

segue: allegato D

|  |  | *       | **         | ***            | ****        |
|--|--|---------|------------|----------------|-------------|
| Attrezzature complementari             | piazzole lavaggio automobile                     | -       | -          | -              | -           |
|  | bar  | -       | -          | -              | -           |
|  | tavola calda self service                        | -       | -          | -              | -           |
|  | ristorante                                       | -       | -          | -              | -           |
|  | market generi alimentari e bazar <sup>(oo)</sup> | nessuna | almeno tre | almeno sei     | almeno otto |
|  | locale ritrovo                                   | -       | -          | -              | -           |
|  | locale visita medica                             | -       | -          | -              | -           |
|  | cabina telefonica <sup>(ooo)</sup>               | -       | -          | -              | -           |
|  | locale stireria e lavanderia                     | -       | -          | -              | -           |
|  | parcheggio auto esterno                          | -       | -          | -              | -           |
| Attrezzature sportive e ricreative (*) | giornali e tabacchi                              | -       | -          | -              | -           |
|  | area gioco bambini attrezzata                    | -       | -          | -              | -           |
|  | bocce  | -       | -          | -              | -           |
|  | tennis   | -       | -          | -              | -           |
|  | minigolf   | -       | -          | -              | -           |
|  | pallacanestro                                    | -       | -          | -              | -           |
|  | pallavolo  | -       | -          | -              | -           |
|  | piscina  | nessuna | almeno due | almeno quattro | almeno sei  |
|  | spiaggia attrezzata                              | -       | -          | -              | -           |
|  | impianto approdo alaggio natanti                 | -       | -          | -              | -           |
|  | noleggio imbarcazioni                            | -       | -          | -              | -           |
|  | impianti di risalita                             | -       | -          | -              | -           |
| impianti e attrezzature diverse        | -  | -       | -          | -              |             |

(\*) le attrezzature possono essere interne ed esclusive del campeggio od esterne, ma convenzionate al medesimo; in quest'ultimo caso non devono distare più di m. 250 dall'ingresso in tutte le località ad eccezione di quella sopra gli 800 m. s.l.m. dove la predetta distanza è elevata a 4 Km.

(oo) da includere obbligatoriamente nei campeggi \*\* \*\*\* \*\*\*\*

(ooo) da includere obbligatoriamente nei campeggi \*\*\* \*\*\*\*

**ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI – Decreto 12 febbraio 2008. Proroga del termine di validità delle norme relative alla classificazione delle strutture alberghiere ed extraalberghiere.** *(Per quanto riguarda le strutture alberghiere, i villaggi turistici, gli esercizi di affittacamere, le case ed appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù e i rifugi alpini, è stato pubblicato il decreto dell'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo (n. 2351/GAB), in data 15 dicembre 2014).*

**DECRETO PRESIDENZIALE 30 gennaio 2012. Disposizioni in materia di turismo rurale. GURS N. 8 del 24 febbraio 2012**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 “Disciplina dei complessi ricettivi all’aria aperta” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 giugno 1994, n. 25 “Norme sull’agriturismo” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Norme per il turismo” ed, in particolare, gli articoli 3, 4, 5 e 6 relativi alla definizione e classificazione delle aziende ricettivo alberghiere e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 “Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’anno finanziario 2001” ed in particolare l’art. 30 - Turismo rurale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti n. 49 del 29 novembre 2001, parzialmente modificato ed integrato dal decreto n. 189 dell’11 luglio 2002, inerenti i requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche;

Visto il decreto dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti n. 165 del 6 giugno 2002 inerente i requisiti per la classificazione e per lo svolgimento dell’attività di turismo rurale;

Vista la legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti” ed in particolare l’art. 5 – Soppressione delle aziende autonome provinciali per l’incremento turistico, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 12 febbraio 2008, inerente la proroga del termine di validità delle norme relative alla classificazione delle strutture alberghiere ed extra alberghiere contenute nei decreti n. 908 dell’11 giugno 2001, n. 152 del 6 maggio 2002, n. 159 del 6 dicembre 2006, n. 53 dell’8 febbraio 2001, n. 49 del 29 novembre 2001, parzialmente modificato dai decreti n. 189 dell’11 luglio 2002 e n. 165 del 6 giugno 2002;

Vista la legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 “Disciplina dell’agriturismo in Sicilia”;

Visto il decreto dell’Assessorato delle risorse agricole ed alimentari 17 marzo 2010 “Prosecuzione dell’applicabilità di precedenti norme e disposizioni in materia di agriturismo”;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2011. Legge di stabilità regionale” ed, in particolare, l’articolo 9 - Modifica di norme in materia di turismo rurale; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 256 del 22 settembre 2001 “Apprezzamento decreto presidenziale in materia di turismo rurale concernente le modalità di attuazione del comma 1 bis dell’art. 21 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, come introdotto dal comma 1 dell’art. 9 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7”;

Ritenuto di dover adottare le conseguenti statuizioni in ordine al predetto deliberato;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art.1 Agli operatori turistici, già autorizzati alla data di entrata in vigore dell’art. 9 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, è consentita la trasformazione dell’attività di agriturismo in quella di turismo rurale, previa classifica, da parte delle province regionali competenti per territorio, ai sensi degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Norme per il turismo” e successive modifiche ed integrazioni.

La categoria delle predette strutture ricettive verrà determinata secondo le disposizioni del decreto dell’Assessorato

regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti n. 165 del 6 giugno 2002, con il quale sono stati definiti i requisiti per la classifica lo svolgimento dell'attività di turismo rurale.

Art.2 Agli operatori turistici, già autorizzati alla data di entrata in vigore dell'art. 9 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, limitatamente agli agri-campeggi, in alternativa all'adeguamento, è consentita la trasformazione in complessi turistico - ricettivi all'aria aperta nel rispetto delle previsioni della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, previa classifica, da parte delle province regionali competenti per territorio, ai sensi degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 "Norme per il turismo" e successive modifiche ed integrazioni. La categoria delle predette strutture ricettive verrà determinata secondo le disposizioni contenute nell'allegato A della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 con cui sono stati definiti i requisiti per la classifica e lo svolgimento dell'attività dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta.

Art.3 La provincia regionale competente per territorio deve adottare il provvedimento di classificazione secondo le disposizioni previste dai predetti articoli della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 "Norme per il turismo". Decorso infruttuosamente il termine previsto per l'ottenimento della classifica di cui al punto 3 dell'art. 5 della predetta legge, previa richiesta dell'interessato, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, verificata la sussistenza e la regolarità degli atti propedeutici all'acquisizione della classifica, provvederà all'assegnazione della stessa. Ogni provvedimento di classifica andrà notificato al soggetto richiedente, al comune competente per territorio ed all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Art.4 La documentazione relativa alla classificazione, già in possesso delle province regionali, è ritenuta valida ai fini della trasformazione dell'attività di agriturismo in quella di turismo rurale e della trasformazione degli agri campeggi in complessi turistico-ricettivi all'aria aperta. Nelle more della definizione della classifica, l'attività continuerà con la licenza già in possesso degli operatori.

A seguito della nuova classifica, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, i comuni competenti per territorio rilasceranno l'autorizzazione amministrativa richiesta, o prenderanno atto della S.C.I.A. di cui all'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, revocando d'ufficio la precedente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 30 gennaio 2012. LOMBARDO

## **21.4 AGRITURISMO**

[Legge regionale 9 giugno 1994 n. 25 "Norme sull' agriturismo".](#)

[Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 recante "Disciplina dell'agriturismo in Sicilia."](#)

[DECRETO 17 marzo 2010. "Prosecuzione dell'applicabilità di precedenti norme e disposizioni in materia di agriturismo". Art. 1 Fino all'emanazione delle disposizioni applicative e regolamentari della legge regionale n. 3 del 26 febbraio 2010 trovano applicazione, senza soluzione di continuità, tutte le precedenti norme e disposizioni vigenti in materia di agriturismo.](#)

[ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI -DECRETO 8 agosto 2013. Disposizioni in materia di agriturismo.](#)

Legge regionale 6 aprile 1996 n. 27 recante "Norme per il turismo"

[Regione siciliana - Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti Decreto 29 novembre 2001 "Requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006".](#)

[Regione siciliana Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Decreto 11 luglio 2002 "Modifiche ed integrazioni al decreto 29 novembre 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006".](#)

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI Decreto 12 febbraio 2008. Proroga del termine di validità delle norme relative alla classificazione delle strutture alberghiere ed extraalberghiere.

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DECRETO 10 agosto 2009. Aggiornamento delle disposizioni in materia di agriturismo e relativa modulistica. IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DECRETO PRESIDENZIALE 30 gennaio 2012. Disposizioni in materia di turismo rurale

Definizione di attività agrituristiche

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile ed iscritti alle camere di commercio, anche nella forma di società di capitali o di persone attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. A tali soggetti si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006 n. 96, e successive modifiche ed integrazioni. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari, (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

**Regione siciliana - Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti Decreto 29 novembre 2001 "Requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006".** Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2002, parte I

**Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Decreto 11 luglio 2002 "Modifiche ed integrazioni al decreto 29 novembre 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006".** Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 20 settembre 2002, parte I

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

- Visto lo Statuto della Regione;
- Vista la legge regionale 9 giugno 1994, n. 25: "Norme sull'agriturismo"; (abrogata dalla LR n. 3/2010)
- Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, artt. 2 e 3;
- Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
- Visto lo schema contenente l'abolizione dei punteggi e l'introduzione di parametri sulla base dei quali attribuire la corrispondente classifica in stelle delle aziende agrituristiche per il quinquennio 2002-2006, formulato nel corso della conferenza dei servizi convocata il 24 ottobre 2000 e tenutasi nei giorni 7 marzo 2001 e 29 maggio 2001, con i funzionari delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico e sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria interessate nella riunione del 31 luglio 2001;
- Considerato che, in virtù del combinato disposto dell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, della legge regionale n. 9/86 e della legge regionale n. 27/96, occorre effettuare una costante attività di vigilanza sulle strutture ricettive, atteso che dal mantenimento degli standards delle strutture agrituristiche, nella prospettiva anche del loro miglioramento, dipende in gran parte l'affermazione di un turismo di qualità che la Sicilia è in grado di offrire nel contesto di una concorrenza sempre più sofisticata a livello comunitario e internazionale;
- Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'individuazione dei requisiti minimi per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche per il quinquennio 2002- 2006;

DECRETA:

Art. 1 Per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, sono approvati, nel testo che si allega e che costituisce parte integrante del presente decreto, i requisiti determinati per l'attribuzione della classifica in stelle alle aziende agrituristiche, elencate all'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, integrata dall'art. 11 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38.

Art. 2 La Provincia regionale competente per territorio deve adottare il provvedimento di classificazione delle aziende agrituristiche entro il termine previsto all'art. 3 della legge regionale n. 27/96, utilizzando lo schema per la verifica dei requisiti - allegato B). Decorso infruttuosamente il termine de quo, vi provvederà, su richiesta dell'interessato, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Ogni provvedimento di classifica va notificato al soggetto richiedente, al comune e all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art. 3 Le Province regionali, entro il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno devono inviare al l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il piano delle ispezioni da effettuare nel trimestre successivo presso le strutture ricettive del territorio di competenza.

L'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti potrà disporre che un proprio funzionario partecipi alle operazioni di vigilanza. Decorsi infruttuosamente i termini suddetti provvede in via sostitutiva l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art. 4 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in forma integrale, comprensiva degli allegati A) requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006 e B) scheda per la verifica dei requisiti.

Palermo, 29 novembre 2001.

#### CASCIO ALLEGATO A

Sono alloggi agrituristiche i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

La classifica di tali alloggi da parte delle competenti Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico sarà deliberata previa acquisizione del nulla osta rilasciato dall'Ispettorato provinciale per l'agricoltura.

Gli alloggi destinati alle attività agrituristiche devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dalla normativa nazionale o regionale vigente in materia per i locali di civile abitazione; le misure per i posti letto nelle camere saranno le seguenti: mq 8 se ad un posto letto, mq 12 se a due posti letto, mq 16 se a tre posti letto, mq 20 se a quattro posti letto, per non più di 4 posti letto a camera non sovrapponibili.

Nel caso di appartamenti, le dimensioni dovranno essere quelle richieste per le case ed appartamenti per vacanze.

Fermo restando tutto quanto disposto in materia dalla legge regionale n. 25/94 e dalla legge regionale n. 32/2000, art. 87, gli alloggi agrituristiche devono essere in possesso dei sotto elencati requisiti minimi:

Si prescinde dal riscaldamento nei casi in cui l'attività della struttura ricettiva è limitata alla stagione estiva;

Si prescinde dal condizionamento e/o sistemi di ventilazione nei locali comuni e nelle camere nei casi in cui la struttura è ubicata in località montane; (*modificato da - DA 11/7/2002*)

- acqua corrente calda e fredda;
- riscaldamento e condizionamento e/o sistemi alternativi di ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere;
- impianti idroelettrici conformi alle norme di sicurezza (impianto dell'acqua, di illuminazione e di prese elettriche delle diverse apparecchiature elettrodomestiche, dei fornelli per cucina, dell'erogazione idrica);
- bagni comuni completi (lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet, wc con cacciata di acqua) almeno 1 ogni 6 persone o frazione, ivi comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi;
- apparecchio telefonico comune o similari a disposizione dei clienti;
- sala comune che può coincidere con la sala di somministrazione di alimenti, se previsto il servizio;
- deposito e/o magazzino;
- pulizia degli alloggi ogni giorno;
- cambio biancheria; lenzuola e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente; asciugamani tutti i giorni;



- arredamento confortevole e adeguato alla categoria;
- interno ed esterno degli edifici in buono stato di manutenzione.

Le aziende agrituristiche sono classificate in stelle sulla base dei parametri posseduti e sono divise in cinque classi, contrassegnate in ordine decrescente da cinque a una stella.

I parametri sulla base dei quali viene attribuita la classifica sono indicati nelle tabelle che

seguono: A Requisiti e servizi;

B Contesto e attività caratteristiche;

C Attrezzature sportive e ricreative, quindi rapportati alle stelle da assegnare e successivamente illustrati e sintetizzati.

#### TABELLA A - REQUISITI E SERVIZI.

1. Edifici di pregio
2. Arredi di pregio
3. Biancheria di pregio
4. Ampi spazi interni
- 5) riscaldamento nei locali comuni ed in tutte le camere (si prescinde da tale requisito nei casi in cui l'attività della struttura ricettiva è limitata alla stagione estiva);
  - 5.1) condizionamento e/o sistemi alternativi di ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere (si prescinde da tale requisito nei casi in cui la struttura è ubicata in località montane); (*modificato da - DA 11/7/2002*)
6. Cucina
7. Bagni completi in tutte le camere (nei casi in cui l'alloggio sia offerto in camere; sono quindi escluse le camere degli appartamenti)
  - 7.1) bagni completi per il 50% delle camere; (*modificato da - DA 11/7/2002*)
  - 7.2) Bagni completi per il 50% delle camere
- 8) telefono nell'alloggio, sostituito con telefono disponibile nella struttura ricettiva; (*modificato da - DA 11/7/2002*)
9. Cambio biancheria ogni giorno
  - 9.1 Cambio biancheria a giorni alterni
  - 9.2 Cambio biancheria due volte la settimana
10. Prima colazione
- 11) ristorazione con prodotti prevalentemente aziendali;
- 12) pulizia giornaliera degli alloggi;
  - 12.1) pulizia a giorni alterni degli alloggi;
  - 12.2) pulizia due volte la settimana degli alloggi; (*modificato da - DA 11/7/2002*)

#### TABELLA B - CONTESTO E ATTIVITÀ CARATTERISTICHE.

- B.1) significativo contesto naturalistico e paesaggistico: per l'esistenza del parametro sono rilevanti la vicinanza di parchi regionali, oasi naturalistiche o di particolare interesse, strade, sentieri, la presenza di vegetazione agricola e naturale, fiumi, laghi, mare, montagne, boschi, lo stato del suolo (percorribilità con le auto e a piedi, l'inerbimento ed il taglio della vegetazione alta, la possibilità di sdraiarsi, la prevenzione della polverosità, l'assenza di sassi, di buche, di materiali abbandonati, ecc..), la presenza di alberi, siepi, fioriere, vegetazione decorativa, staccionate, ecc..;
- B.2) coltivazioni: si ritiene esistente il parametro quando vi siano almeno due tipi di coltivazione (che vanno indicate dal richiedente) di agricoltura biologica; (*modificato da - DA 11/7/2002*)

1. Significativo contesto paesaggistico e naturalistico
2. Coltivazioni
3. Allevamento
4. Agricoltura ecocompatibile
5. Trasformazione prodotti
6. Vendita diretta
7. Assistenza agli ospiti
8. Sala incontro
9. Attività artigianali e culturali
10. Spazio espositivo di prodotti tipici della zona

TABELLA C - ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE.

1. Piscina
2. Tennis
3. Bocce
4. Campo da gioco
5. Parco bambini
6. Ping pong
7. Agricampeggio
- 8) equitazione: si ritiene esistente il parametro quando vi siano disponibili cavalli in numero pari al 30% delle persone ospitabili (fino a 15 ospiti) e di almeno 4 cavalli + 1 per l'istruttore (oltre le 15 persone alloggiabili), vi sia la presenza di un maneggio per principianti con l'assistenza di istruttori e di guide in possesso della qualifica ufficiale, vi siano attrezzature di servizio (ricevimento, stalle, recinti e locali accessori), vengano organizzate passeggiate con l'indicazione della meta e della durata e con contenuti culturali ed enogastronomici; (*modificato da - DA 11/7/2002*)
9. Attività faunistico-venatoria
10. Pesca
11. Biciclette
12. Spazi attrezzati
13. Altro

Parametri richiesti per l'assegnazione delle stelle.

Parametri richiesti per l'assegnazione delle stelle, tenendo conto che le voci A.5.1; A.7.1 e A.7.2; A.9.1 e A.9.2 sono da considerarsi rispettivamente facenti parte dei parametri A.5, A.7 e A.9:

**ESERCIZI A 5 STELLE**

Requisiti minimi ed inoltre:

- tabella A, almeno 9 parametri, tra cui obbligatorie le voci A1 - A2 - A3 - A4 - A6 (o A11) - A7 - A9 - A12;
- tabella B, 8 parametri, obbligatorie le voci B1 - B2 - B3 - B5 - B6 - B7 - B8;

- tabella C, 9 parametri, obbligatorie le voci C2 o C4; (*modificato da - DA 11/7/2002*)

#### **ESERCIZI A 4 STELLE**

Requisiti minimi ed inoltre:

- tabella A, almeno 8 parametri, tra cui obbligatorie le voci A1 - A2 - A4 - A6 o A11, solo se lontane dal centro abitato, A7 - A9.1 - A12.1;
- tabella B, 7 parametri, obbligatorie le voci B2 o B3 - B6 - B7 - B8;
- tabella C, 7 parametri;
- 3 stelle: requisiti minimi:
- tabella A, 6 parametri, obbligatorie le voci A6 o A11, solo se lontane dal centro abitato, A7.1;
- tabella B, 5 parametri, obbligatorie le voci B2 o B3 - B7 - B8;
- tabella C, 3 parametri; (*modificato da - DA 11/7/2002*)

#### **ESERCIZI A 3 STELLE**

Requisiti minimi ed inoltre:

- tabella A - almeno sette parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.5.1, A.6, A.7.2, A.8 e A.9.1 (cinque voci);
- tabella B - almeno cinque parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci B.2, B.6, B.7 e B.8 (quattro voci);
- tabella C - almeno sei parametri;

#### **ESERCIZI A 2 STELLE**

Requisiti minimi ed inoltre:

- tabella A, 4 parametri;
- tabella B, 4 parametri, obbligatorie le voci B2 o B3;
- tabella C, 2 parametri. (*DA 11/7/2002*)

#### **ESERCIZI AD 1 STELLA**

Soli requisiti minimi.

#### **Altri riferimenti di valutazione.**

Riferimenti per la valutazione dell'esistenza dei parametri più complessi:

A.1 - Edifici di pregio: la tipologia architettonica deve essere significativa, con particolare cura nelle caratteristiche costruttive e decorative, in ottimo stato di manutenzione;

A.2 - Arredi di pregio: gli arredi devono essere di tipologia ricercata per stile, epoca, materiali, rifiniture, decorazioni e armonia reciproca, nonché in discreta quantità in rapporto alle esigenze dell'accoglienza e in buono stato di funzionalità e di manutenzione;

A.3 - Biancheria di pregio: la biancheria deve essere di prima qualità, accuratamente rifinita ed adeguata agli ambienti;

A.4 - Ampi spazi interni: gli spazi coperti (privati ed anche comuni) a disposizione di ciascun ospite si devono presentare notevolmente superiori ai limiti minimi di legge, determinandosi comunque una significativa comodità di movimento nelle camere da letto, nei servizi igienici, nelle cucine, nei locali di soggiorno e negli ambienti comuni;

A.6 - Cucina: la cucina, comunque a disposizione degli ospiti, può essere all'interno degli appartamenti o della struttura. Deve essere dotata di fornelli, frigorifero, vasellame, stoviglie ed altri utensili, attrezzature ed accessori per la preparazione e la somministrazione dei pasti, nonché completa di arredi per la loro consumazione. Le dotazioni

dovranno avere buona estetica, funzionalità e manutenzione ed essere quantitativamente sufficienti per tutti gli ospiti;

B.1 - Significativo contesto naturalistico e paesaggistico: per l'esistenza del parametro sono rilevanti la prossimità di strade di grande comunicazione, altre strade, sentieri, la presenza di vegetazione agricola e naturale, fiumi, laghi, mare, montagne, boschi, lo stato del suolo (percorribilità con le auto e a piedi, inerbimento e taglio della vegetazione alta, possibilità di sdraiarsi, prevenzione della polverosità, assenza di sassi, buche, materiali abbandonati, ecc.), la presenza di zone d'ombra nei punti di sosta e di riposo, la presenza di alberi, siepi, fioriere, vegetazione decorativa, staccionate, ecc.;

B.2 - Coltivazioni: si ritiene esistente il parametro quando vi siano almeno due tipi di coltivazioni (che vanno indicate dal richiedente) di discreta qualità e rilevanza;

B.3 - Allevamenti: si ritiene esistente il parametro quando siano allevati almeno due tipi di animali (che vanno indicati dal richiedente) di discreta rilevanza alimentare, suscettibili cioè di trasformazione ed impiego nella ristorazione locale;

B.4 - Agricoltura ecocompatibile: deve esistere una certificazione e la comprovata adesione ad organismi di controllo;

B.5 - Trasformazione dei prodotti: ci si riferisce alla produzione in azienda di specialità alimentari derivanti dalla trasformazione dei prodotti agrozootecnici aziendali (vino, olio, formaggi, salumi, miele, conserve di ortaggi e frutta, marmellate, ecc.); gli uni e gli altri devono essere indicati dal richiedente;

B.6 - Vendita diretta: si deve trattare della vendita di almeno due prodotti tipici della zona, i quali subiscono una specifica lavorazione, presentati in confezioni caratteristiche, con denominazioni originali e possibilmente marchi di origine e tipicità;

B.7 - Assistenza agli ospiti: sussiste quando vi sia la residenza dell'operatore in azienda o quando sussista la conduzione familiare, che coinvolga a pieno tempo nell'attività agricola e agrituristica almeno due membri della famiglia, oppure la conduzione associata (cooperativa o simile) con partecipazione diretta di almeno due soci all'attività agricola e agrituristica;

B.8 - Sala di incontro: si intende un gradevole locale dove gli ospiti possono ritrovarsi per chiacchierare, ascoltare musica, leggere, fare giochi di società;

B.9 - Attività artigianali/culturali: si tratta dell'organizzazione di varie attività artigianali e/o culturali e delle occasioni di coinvolgimento dell'ospite nelle attività caratteristiche della struttura come vendemmia, raccolta delle olive, visita alla stalla, disponendo di allestimenti strutturali ed accessori.

Riferimenti per la valutazione dei parametri: C.1: Piscina; C.2: Tennis; C.3: Bocce e C.6: Ping Pong: il parametro si attribuisce come da tabella quando le attività dichiarate esistono e sono in buono stato di funzionalità e praticabilità;

C.4 - Campo da gioco: si intende un'area in erba, o terra battuta, sufficientemente pianeggiante e livellata, attrezzata con porte da calcetto, rete da pallavolo, canestri da basket, o altro allestimento per il gioco all'aperto, comunque in buono stato di funzionalità e praticabilità;

C.5 - Parco per bambini: si intende un'area come sopra, attrezzata con scivolo, altalena, piccole giostre o altri allestimenti per il gioco dei più piccoli, comunque in buono stato di funzionalità e praticabilità;

C.7 - Agricampeggio: agli agricampeggi si applica la normativa prevista dalla legge regionale n. 14/82. I campeggi in aziende agrituristiche dovranno avere le stesse stelle delle aziende nelle quali si trovano; i campeggi che si trovano nelle aziende a cinque stelle dovranno possedere i requisiti richiesti per ottenere quattro stelle;

C.8 - Equitazione: si ritiene esistente il parametro quando siano disponibili cavalli in numero pari al 30% delle persone ospitabili, vi sia la presenza di un maneggio per principianti, assistiti da istruttore, vi sia la qualifica ufficiale del personale istruttore e guida, vi siano attrezzature di servizio (ricevimento, stalle, recinti, accessori), vengano organizzate passeggiate con l'indicazione della meta e della durata e con contenuti culturali ed enogastronomici;

C.9 - Attività faunistico-venatoria: si ritiene esistente il parametro quando esiste nell'azienda la possibilità di praticare le suddette attività, purché con buona accessibilità;

C.10 - Pesca: si tratta dell'opportunità di pescare in acque aziendali, quindi di un'attività non soggetta a licenza pubblica;

C.11 - Biciclette: deve esservi la disponibilità di biciclette in buono stato di funzionalità e praticabilità, in quantità pari al 50% delle persone ospitabili;

C.12 - Spazi attrezzati: si tratta degli spazi di transito o di sosta per gli ospiti: strade di accesso, area antistante il centro aziendale e il punto di ricezione/direzione, area circostante gli edifici di ricezione; area per picnic, gioco, riposo, parcheggio auto, ecc. all'interno dell'azienda; presenza di arredi (tavoli, panche, sdraio...) e di segnaletica per il riconoscimento dei siti e il conseguente orientamento. Regione siciliana Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Decreto 11 luglio 2002 Modifiche ed integrazioni al decreto 29 novembre 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006.

## **21.5 TURISMO RURALE**

[La Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art. 30 “Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’anno finanziario 2001”.](#)

[Regione siciliana - Decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 6 giugno 2002 Requisiti per la classificazione e per lo svolgimento dell'attività di turismo rurale.](#)

Regione siciliana Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003. Art. 57 Turismo rurale.

L.R. 6 febbraio 2006 n. 13 “Riproposizione di norme in materia di turismo”. Articolo 1

[ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI DECRETO 12 febbraio 2008. Proroga del termine di validità delle norme relative alla classificazione delle strutture alberghiere ed extraalberghiere.](#)

[Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 recante “Disciplina dell’agriturismo in Sicilia.” Turismo rurale - articolo 21](#)

[Decreto Presidenziale 30 gennaio 2012. Disposizioni in materia di turismo rurale](#)

***Turismo rurale.***

L'attività di turismo rurale è inserita tra le attività ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27. (*articolo 30 legge regionale n. 21/2001*)

Per turismo rurale si intende una specifica articolazione dell'offerta ricettiva turistico regionale, composta da un complesso di attività che comprende ospitalità, ristorazione, attività sportive e del tempo libero, finalizzate alla corretta fruizione dei beni ambientali e/o culturali del territorio rurale.

Per lo svolgimento dell'attività non è richiesta da parte dell'operatore la qualifica di imprenditore agricolo.

**Regione siciliana Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 “Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’anno finanziario 2001”. Turismo rurale artt. 30 e 95 Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 dell'11 dicembre 2001, parte I**

Regione siciliana- L'Assemblea regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE – PROMULGA la seguente legge:

Titolo I- Disposizioni per la razionalizzazione della spesa e dell'attività amministrativa.

Art. 30 - Turismo rurale.

1. L'attività di turismo rurale è inserita tra le attività ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
2. Per turismo rurale si intende una specifica articolazione dell'offerta ricettiva turistico regionale, composta da un complesso di attività che comprende ospitalità, ristorazione, attività sportive e del tempo libero, finalizzate alla corretta fruizione dei beni ambientali e/o culturali del territorio rurale.
3. Per lo svolgimento dell'attività non è richiesta da parte dell'operatore la qualifica di imprenditore agricolo.
4. *Sostituito dall'articolo 21 della LR n. 3/2010. L'attività di turismo rurale va esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:*

‘a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione e di servizi connessi a tale attività, esercitata in immobili già esistenti e già risultanti classificati come edifici rurali. Tale requisito è accertato con le seguenti modalità:

- 1) certificato o visura catastale storica del catasto terreni;
- 2) certificato o visura catastale del catasto fabbricati attestante il possesso della categoria catastale D/10, fabbricati con funzioni produttive connesse alle attività agricole.’.
- b) ristorazione basata su un’offerta gastronomica tipica della zona in cui l’edificio è ubicato, preparata con l’utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende agricole locali;
- c) dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura della zona.

5. Con decreto dell’Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana si provvederà alla determinazione dei requisiti per la classificazione delle attività di turismo rurale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.

6. Il dipartimento regionale turismo effettua la vigilanza periodica delle strutture ricettive di cui all’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 avvalendosi anche delle *Province regionali* territorialmente competenti”.

7. È abrogato il secondo comma dell’articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46.

**Regione siciliana - Decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 6 giugno 2002**  
**Requisiti per la classificazione e per lo svolgimento dell’attività di turismo rurale. Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 30 agosto 2002-**

L’ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

- Visto lo Statuto della Regione;
- Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
- Visto l’art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21;
- Visto il decreto 11 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001, contenente l’aggiornamento dei parametri per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive per il quinquennio 2002-2006;
- Visto il decreto 29 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2002, contenente i parametri di classifica per le aziende agrituristiche;
- Considerato che, ai sensi dell’art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, occorre procedere alla determinazione dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di turismo rurale;
- Sentite le associazioni di categoria nella riunione del 27 febbraio 2002;
- Vista la scheda tecnica della misura 2.3 “Aiuti al turismo rurale” di cui al POP 94/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 13 gennaio 1996 ed il bando pubblico per l’attivazione della suddetta misura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 7 ottobre 1997, che hanno espressamente previsto che le iniziative da ammettere al contributo comunitario dovevano rispettare le condizioni di una ricettività minima di 9 camere e 15 posti letto con superficie minima di 8 mq. per un posto e 10 mq. per due posti letto;
- Ritenuto, conseguentemente, che in sede di classificazione delle strutture rurali che hanno beneficiato dei contributi comunitari del POP 94/99, misura 2.3, “Aiuti al turismo rurale”, occorrerà tener conto dei requisiti richiesti nella scheda tecnica di misura e nel bando di cui sopra è cenno;

DECRETA:

Art. 1 Per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, sono approvati, nel testo che si allega e che costituisce parte integrante del presente decreto, i requisiti per la classificazione e lo svolgimento dell’attività di turismo rurale di cui all’art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21.

Art. 2 Per le strutture di turismo rurale che hanno beneficiato dei contributi comunitari di cui al POP 94/99, misura 2.3, si terrà conto, in sede di classificazione delle particolari condizioni stabilite dalla scheda tecnica di misura e del bando

citati in premessa, in materia di ricettività e di superficie delle camere.

Art. 3 La Provincia regionale competente per territorio deve adottare il provvedimento di classifica di aziende ricettive entro il termine previsto all'art. 3 della legge regionale n. 27/96. Decorso infruttuosamente il termine de quo, vi provvederà, su richiesta dell'interessato, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. Ogni provvedimento di classifica va notificato al soggetto richiedente, al comune e all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art. 5 Ai sensi del 6° comma dell'art. 30 della legge regionale n. 21/2001, il Dipartimento regionale turismo effettua la vigilanza periodica nelle strutture ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/96 e all'art. 30 della legge regionale n. 21/2001, avvalersi anche delle Province regionali territorialmente competenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in forma integrale, comprensiva dell'allegato.

Palermo, 6 giugno 2002.

CASCIO

ALLEGATO

Relazione istruttoria

Con il presente testo vengono diramate le disposizioni attuative dell'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 con riferimento agli alloggi di turismo rurale, che costituisce oggi un'apposita tipologia ricettiva ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.

Sono alloggi di turismo rurale quelli la cui attività viene esercitata in immobili già esistenti e già catastati come edifici rurali. Per lo svolgimento di tale attività non è richiesta, da parte dell'operatore, la qualifica di imprenditore agricolo, bensì la successiva iscrizione del soggetto al registro ditte della camera di commercio, dal quale risulti l'attività di gestione di strutture turistico-ricettive.

1. Ai fini della SCIA è necessario acquisire il parere igienico-sanitario e la determina di classifica della *Provincia regionale* competente per territorio, prevista dalla legge regionale n. 27/96. Ai sensi del combinato disposto del primo e secondo comma dell'art. 30 della legge regionale n. 21/2001, l'attività ricettiva di turismo rurale è costituita da un complesso di attività che può comprendere ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e/o culturali del territorio rurale.

L'attività è esercitata in immobili già esistenti e già catastati come edifici rurali per i quali non è consentito alcun aumento di cubatura, salvo le deroghe previste dalla legge regionale n. 71/78, così come specificato nella circolare della direzione regionale urbanistica n. 4/2000 e nella delibera della Giunta regionale n. 185 del 5 luglio 2000, punto h).

L'attività di turismo rurale va esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione esercitata in immobili già esistenti e già catastati come edifici rurali;
- b) ristorazione basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da prodotti acquisiti da aziende e/o cooperative agricole locali;
- c) dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura rurale della zona.

Gli alloggi di turismo rurale devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità degli stessi a quanto previsto dal D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, salvo eventuali deroghe previste dai regolamenti edilizi-comunali per quanto attiene le dimensioni delle camere che, in ogni caso, non potranno contenere più di quattro posti letto non sovrapponibili, ed essere adeguati a quanto disposto dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e successive modifiche e dal decreto legislativo n. 626/94. Nel caso di appartamenti, le dimensioni dovranno essere quelle richieste per le case ed appartamenti per vacanze.

Gli alloggi di turismo rurale devono possedere in relazione a quanto è previsto dalla suddetta normativa ed in analogia a quelli agrituristici i seguenti requisiti minimi:

- acqua corrente calda e fredda;
- riscaldamento, si prescinde da tale requisito nei casi in cui l'attività della struttura è limitata alla stagione estiva;

- condizionamento e/o sistemi alternativi di ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere, si prescinde da tale requisito nei casi in cui la struttura è ubicata in località montane;
- impianti idroelettrici conformi alle norme di sicurezza;
- bagni comuni completi (lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet, wc con cacciata di acqua) almeno 1 ogni 6 persone o frazione, ivi comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi;
- apparecchio telefonico comune o similari a disposizione dei clienti;
- sala comune che può coincidere con la sala di somministrazione di alimenti;
- deposito e/o magazzino;
- pulizia degli alloggi ogni giorno se a cinque o quattro stelle;
- cambio biancheria: lenzuole e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente; asciugamani tutti i giorni;
- arredamento confortevole e adeguato alla categoria, consono alle tradizioni locali, ed in particolare alla cultura rurale della zona;
- interno ed esterno degli edifici in buon stato di manutenzione.

Le aziende rurali sono classificate in stelle sulla base dei parametri posseduti e sono divise in cinque classi, contrassegnate in ordine decrescente da cinque ad una stella.

I parametri sulla base dei quali viene attribuita la classifica sono indicati nelle tabelle che seguono:

A - Requisiti e servizi;

B - Contesto e attività caratteristiche;

C - Attrezzature sportive e del tempo libero, rapportati alle stesse da assegnare.

#### TABELLA A

Requisiti e servizi.

- 1) Servizio di ristorazione con offerta gastronomica tipica della zona, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti da aziende agricole locali.
- 2) Edifici di pregio.
- 3) Arredi di pregio.
- 4) Biancheria di pregio.
- 5) Ampi spazi interni.
- 6) Riscaldamento.
- 6.1) Condizionamento e/o sistemi alternativi di ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere.
- 7) Cucina.
- 8) Bagni completi in tutte le camere (fatta eccezione per gli appartamenti in cui si richiede l'esistenza di un solo bagno a servizio di tutte le camere che lo compongono).
- 8.1) Bagni completi per il 50% delle camere.
- 9) Telefono nell'alloggio e/o nella struttura.
- 10) Cambio biancheria ogni giorno.
- 10.1) Cambio biancheria a giorni alterni.



10.2) Cambio biancheria due volte alla settimana.

#### TABELLA B

Contesto ed attività caratteristiche.

- 1) Assistenza agli ospiti.
- 2) Sala comune diversa da quella destinata alla ristorazione.
- 3) Attività artigianali e culturali.
- 4) Spazio espositivo di prodotti tipici della zona.
- 5) Significativo contesto paesaggistico e naturalistico.

#### TABELLA C

Attrezzature sportive e ricreative. Impianti sportivi e del tempo libero finalizzati alla corretta fruizione dei beni ambientali e/o culturali del territorio rurale

- 1) Piscina.
- 2) Tennis.
- 3) Bocce.
- 4) Campo da gioco.
- 5) Parco bambini.
- 6) Ping pong.
- 7) Agricampeggio.
- 8) Equitazione.
- 9) Attività faunistico-venatoria.
- 10) Pesca.
- 11) Biciclette.
- 12) Spazi attrezzati.
- 13) Saune e centro fitness.
- 14) Palestre e/o attrezzature ed impianti ginnico sportivi.
- 15) Altro.

Parametri richiesti per l'assegnazione delle stelle, tenendo conto che le voci A.6.1, A.8.1., A.10.1 e A.10.2 sono da considerarsi rispettivamente facenti parte dei parametri A.6, A.8 e A.10.

#### **ESERCIZI A 5 STELLE:**

##### **REQUISITI MINIMI ED INOLTRE:**

- tabella A - Almeno dieci parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.8, A.9 e A.10 (otto voci);
- tabella B - Obbligatorie l'esistenza di tutte le voci;
- tabella C - Almeno sette parametri, tra cui obbligatoria le voci C.2 e/o C.4 e C.5 e/o C.12.

#### **ESERCIZI A 4 STELLE:**

##### **REQUISITI MINIMI ED INOLTRE:**

- tabella A - Almeno nove parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.1, A.2, A.3, A.5, A.8, A.9 e A.10 (sette voci);
- tabella B - Obbligatoria l'esistenza delle voci B.1, B.2 e B.5;
- tabella C - Almeno quattro parametri, di cui obbligatori C.2 e/o C.4 e C.5 e/o C.12.

#### **ESERCIZI A 3 STELLE:**

##### **REQUISITI MINIMI ED INOLTRE:**

- tabella A - Almeno sette parametri, tra cui obbligatorie l'esistenza delle voci A.6.1, A.7, A.8.1, A.9 e A.10 (cinque voci);
- tabella B - Almeno due parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza della voce B.5 (una voce);
- tabella C - Almeno tre parametri.

#### **ESERCIZI A 2 STELLE:**

##### **REQUISITI MINIMI ED INOLTRE:**

- tabella A - Almeno quattro parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.6.1, A.7 e A.10.2 (tre voci);
- tabella B - Obbligatoria l'esistenza di almeno una voce;
- tabella C - Almeno due parametri.

L'obbligo negli alloggi rurali del parametro A.7 è previsto solo nei casi in cui gli esercizi sono ubicati in frazione o località isolate.

#### **ESERCIZI AD 1 STELLA:**

##### **SOLI REQUISITI MINIMI.**

Per la valutazione dell'esistenza dei parametri più complessi si fa riferimento al decreto del 29 novembre 2001 "Requisiti per la classificazione in stelle delle aziende agrituristiche...".

È indispensabile, inoltre, che la vegetazione debba essere costituita, ove non già esistente, da essenze arboree ed arbustive autoctone, tipiche della zona.

Gli elementi di arredo esterno devono rispettare le caratteristiche peculiari della zona garantendo l'aspetto rurale. Le finiture interne dei locali adibiti ad attività di turismo rurale, nonché gli arredi delle camere e degli spazi comuni e dei locali aperti al pubblico devono essere improntati al recupero e alla conservazione di atmosfere della tradizione locale, tramite utilizzo di materiali idonei, di mobili ed arredi originali o in stile, e di oggettistica in stile. Non è consentito l'utilizzo di materiali sintetici quali la moquette, il linoleum, ecc. Le pareti potranno essere rivestite con materiale ligneo, carte da parati, tende o altro, purché in armonia con gli arredi e conformi alle vigenti normative.

Refrigeratori ed espositori di prodotti di gelateria e di pasticceria o di bevande non devono contrastare con l'arredo del locale, oppure devono essere opportunamente mimetizzati. Le indicazioni di cui sopra non si applicano per i locali di servizio e di lavorazione e di preparazione dei cibi.

I servizi di turismo rurale offerti alla clientela, relativamente alle strutture ricettive rurali, devono essere dichiarati al momento della presentazione di istanza di classifica alla *Provincia regionale* competente per territorio.

Le aziende rurali comunicano alla *Provincia regionale* le tariffe da applicare, ai sensi della legge regionale n.27/1996.

**Regione siciliana Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.**

Art. 57 Turismo rurale- 1. Per l'esercizio delle attività di turismo rurale, agrituristiche ed agricole, nei territori dei

parchi naturali della Regione siciliana, è consentita, previo nulla osta dell'ente parco, la fornitura di energia elettrica ed il collegamento alla rete telefonica, anche per via aerea con palificazione.

## 21.6 BED AND BREAKFAST

L.R. 23 dicembre 2000, n. 32 "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese". Modificata dalla LR n. 9/2009.

Regione siciliana disciplina del bed and breakfast. Articolo 88 della legge regionale n.32/2000 Modificato e integrato da: art. 110 della L.R. n. 6 del 3/5/01; art. 41 della L.R. n. 2 del 26/03/02 e dall'art. 77 della L.R. n. 4 del 16/04/2003. Il decreto di attuazione dello stesso articolo 88 della legge regionale n.32/2000 è stato emanato dall'Assessore Regionale al Turismo Comunicazioni e Trasporti in data 08/02/2000.

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Decreto assessoriale 30 novembre 2004. Parametri di riferimento per la concessione dei contributi previsti dall'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 "Aiuti al bed & breakfast

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Circolare 15 gennaio 2004, n. 2. Attività di bed & breakfast. Articolo 77 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, ex articolo 88 della legge regionale 23/12/ 2000, n. 32. Interpretazioni.

Per bed and breakfast si intende un'attività ricettiva esercitata da soggetti che avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione fino ad un massimo di 5 camere, con non più di 4 posti letto per camera, non sovrapponibili, fornendo alloggio e prima colazione in qualsiasi forma giuridica esercitata.

Per gli esercizi di Bed and Breakfast, per posti letto si intendono inclusi quelli per i titolari e i loro familiari residenti, per questi ultimi i requisiti delle superfici delle abitazioni sono quelli previsti dal Decreto del Ministero per la Sanità del 5 luglio 1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali del 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico – sanitari principali dei locali d'abitazione"), pertanto per un posto letto 9 metri quadrati e per 2 posti letto 14 metri quadrati.

Per le stanze riservate agli ospiti saranno validi i parametri di superfici e cubature previsti dal D.P.R n. 1437/70: per la camera singola una superficie minima di 8 metri quadrati al netto dei bagni privati; per la camera doppia una superficie minima di 14 metri quadrati al netto dei bagni privati; per la camera tripla una superficie minima di 20 metri quadrati al netto dei bagni privati; per la camera quadrupla una superficie minima di 26 metri quadrati

L'attività di bed and breakfast non necessita della iscrizione alla Camera di Commercio da parte del titolare dell'attività, se svolta in modo saltuario e non vengono richiesti finanziamenti pubblici, ai sensi delle Risoluzioni del Ministero Finanze del: 14/12/1988 n. 180 e del 13/10/2000 n. 155.

Se l'attività esercitata non ha carattere di saltuarietà, per lo svolgimento della stessa necessita l'apertura di partita IVA in quanto svolta in modo continuativo. In proposito l'ISTAT ha assegnato ai "bed and breakfast" il codice ATECO 2007 n. 55.20.05 considerandoli, di fatto, attività economiche.

Il punto 1 dell'art. 41 della L.R. 26/03/2002 n. 2 dispone che: "Il Bed and breakfast è inserito tra le attività di cui all'art. 3 della L.R. 06/04/1996 n. 27" e pertanto rientra a pieno titolo tra le aziende ricettivo alberghiere.

L'inizio delle attività va comunicata, tramite SCIA, al Comune e alla Provincia Regionale competente per territorio, dopo avere ottenuto la classifica della Provincia Regionale competente per territorio.

Gli esercizi di bed and breakfast sono classificati: ad una stella, se all'interno degli stessi si trova un solo bagno a disposizione dei residenti e degli ospiti; se sono presenti almeno un bagno per i residenti ed un altro per gli ospiti, 2 stelle; per ottenere la classifica a tre stelle la struttura deve essere dotata, oltre al servizio igienico per i residenti, un servizio igienico ad uso esclusivo di ogni stanza riservata agli ospiti.

Alla richiesta di classifica occorre allegare una relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, corredata da una planimetria dell'unità abitativa, che attesti che l'immobile possiede i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità dello stesso e quanto previsto dal D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437.

Alla richiesta di classificazione va allegata apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario nelle forme di legge, circa l'obbligo di adibire l'immobile ad abitazione personale.

I punti dieci e tredici dell'articolo 88 della L.R. 32/200, dispongono che, i contributi verranno concessi, da parte della Regione Siciliana per avviare un'attività di B&B, in attuazione del POR 2000/2006, per il riordino dei regimi di

aiuto alle imprese, nell'ambito di "Agenda 2000" (Finanziamenti dell'UE). Per ottenere i predetti aiuti di Stato a finalità regionali, i titolari di esercizio di B&B dovranno garantire almeno 50 presenze annue, svolgere l'attività per almeno cinque anni e sottoscrivere apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio. Il primo punto dispone aiuti "de minimis" ai soggetti che avvieranno l'attività di B&B. Si ricorda che l'aiuto "de minimis" prevede un contributo, nell'arco di tre anni, nell'ambito degli "aiuti di Stato a finalità regionali". L'importo massimo è pari a 200.000 euro. L'Unione Europea infatti vieta gli aiuti concessi dagli Stati alle imprese per importi maggiori a quelli previsti. (200.000,00 euro) sotto qualsiasi forma, in quanto incompatibili con il mercato comune, sul principio che, favorendo alcune organizzazioni o produzioni, risulti falsata la concorrenza a livello europeo. Questa tipologia di aiuto può essere concessa sotto qualsiasi forma (sovvenzioni dirette, contributi in conto interessi, prestiti, aiuti concessi nell'ambito di regimi di garanzia, aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, ecc.). L'aiuto potrà coprire sia spese per investimenti che spese di funzionamento. Sono escluse le imprese attive nel settore della pesca, della produzione primaria di prodotti agricoli..

#### **Art. 88 L.r. 32/2000 Aiuti al bed and breakfast.**

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell'ambito del massimale previsto per gli aiuti "de minimis" ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di cinque camere ed un massimo di venti posti letto (*modificato dalla Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 77*), fornendo alloggio e prima colazione.

*"1 bis. L'attività di bed and breakfast può essere esercitata anche in locali non di proprietà. Circa le modalità valgono le norme previste ai commi successivi. L'esercizio di attività in locali in affitto non prevede l'erogazione dei contributi di cui al comma 10 da parte dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e/o da parte di enti all'uopo delegati."*(aggiunto dalla Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 77)

2. L'attività ricettiva di cui al comma 1, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti (Turismo Sport e Spettacolo). *Decreto 8 febbraio 2001 dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti (Turismo Sport e Spettacolo).*

3. I locali delle unità di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienicosanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e regolamenti.

4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari delle unità abitative l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile medesimo.

5. Il servizio di cui al comma 1 viene classificato ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per ospiti ha il proprio bagno privato.

6. L'esercizio di attività di alloggio e prima colazione non necessita di iscrizione al registro esercenti il commercio ma di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune e alla provincia competenti, nonché di comunicazione alla provincia, nei termini usuali, di tutte le informazioni necessarie ai fini delle rilevazioni statistiche ed ai fini dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi che questa annualmente pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici modificato dall'art. 110 della LR n. 6/2001 *"L'esercente l'attività di Bed and breakfast presenta la SCIA al comune e alla provincia di residenza, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti, comunica alla provincia nei termini usuali, tutte le informazioni"*;

7. La provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine della conferma della idoneità all'esercizio dell'attività ed alla classificazione della stessa nel numero di stelle confacente (*Sopprime le disposizioni relative alle tariffe da presentare alla Provincia dalla LR n.2/ 2002 art.41*)

8. Alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.

9. Alle attività di cui al presente articolo si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'ufficio IVA.

10. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a tantum e a fondo perduto per l'esercizio di attività di alloggio e prima colazione nelle seguenti misure : modificato con l'art. 110 della L.R. 6/2001. Verrà assegnato *"a fondo perduto per i lavori di adeguamento strutturale e dei locali dell'impiantistica e per acquisto di attrezzature idonee a migliorare i locali"*.

a) esercizio ad una stella: fino ad un massimo di lire 4.000.000 a posto letto;

- b) esercizio a due stelle: fino ad un massimo di lire 5.000.000 a posto letto;
- c) esercizio a tre stelle: fino ad un massimo di lire 6.000.000 a posto letto.

11. I requisiti per l'attribuzione della classifica in riferimento alle dimensioni delle camere sono quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437.

12. Le dotazioni minimali delle camere e dei bagni sono fissate con decreto assessoriale in riferimento agli esercizi alberghieri rispettivamente a tre, due ed una stella. Parole abrogate dall'art. 110 della LR n. 6/2001

13. Per usufruire dei benefici di cui al presente articolo i destinatari degli interventi devono impegnarsi a svolgere l'attività per almeno un quinquennio dalla data di erogazione, a documentare almeno 50 presenze annue e a sottoscrivere apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio

**Regione siciliana Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Decreto 8 febbraio 2001**  
**Requisiti per la classifica in stelle dell'attività ricettiva di "bed and breakfast", disciplinata all'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.**

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

- Visto l'art. 88 "Aiuti al bed and breakfast" della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese";
- Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 "Istituzione della Provincia regionale";
- Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante norme in materia di turismo, con la quale è stata definita l'attività ricettiva, sono state individuate le tipologie ricettive ed è stata attribuita alle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico l'attività inerente la classificazione delle strutture stesse nell'ambito dei poteri di coordinamento dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
- Considerato che la legge regionale n. 32/2000 individua il bed and breakfast quale attività ricettiva, con attribuzione della classifica con riferimento a quanto è previsto dalla cennata normativa dal D.P.R. n. 1437/70 e dagli standards determinati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
- Ritenuto, conseguentemente, di determinare i requisiti per l'attribuzione della classifica in stelle del bed and breakfast;
- Considerato che le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico istituite presso le province regionali sono gli organi ai quali in virtù del combinato disposto dall'art. 2 del D.P.R. 19 settembre 1986 e della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, è demandata l'attività inerente la classificazione delle strutture ricettive, nonché quella inerente l'accertamento delle violazioni agli obblighi di legge;
- Considerato che, in virtù del combinato disposto dell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, della legge regionale n. 9/86 e della legge regionale n. 27/96, occorre effettuare anche una costante attività di vigilanza sulle strutture ricettive, in quanto il mantenimento degli standards di qualità del sistema di accoglienza è essenziale per la capacità competitiva dell'offerta turistica della Regione siciliana;

DECRETA:

Art. 1 Sono approvati, nel testo che si allega e che fa parte integrante del presente decreto, i requisiti determinati per l'attribuzione della classifica in stelle del "bed and breakfast".

Vengono, altresì, stabilite le modalità di classifica e le modalità per la definizione in stelle applicabili alle attività di cui sopra.

Art. 2 Le *Province regionali* adottano, entro 30 giorni dalla richiesta, il provvedimento di classifica delle attività di bed and breakfast del territorio di competenza secondo la normativa di cui alla legge regionale n. 32/2000 e dei requisiti indicati nel testo di cui all'art. 1 del presente decreto. Decorso infruttuosamente il suddetto termine vi provvede l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. Ogni provvedimento di classifica va notificato al soggetto richiedente, al comune ed all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art. 3 Le *Province regionali*, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, devono inviare all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il piano delle ispezioni da effettuare nel semestre successivo presso le strutture ricettive del territorio di competenza. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti potrà disporre che un proprio funzionario partecipi alle operazioni di vigilanza. Decorso infruttuosamente

i termini suddetti, provvede in via sostitutiva l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 8 febbraio 2001. ROTELLA

### Normativa classifica

Per bed and breakfast si intende un'attività ricettiva esercitata da soggetti che avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione fino ad un massimo di *cinque camere*, con non più di 4 posti letto per camera, non sovrapponibili, fornendo alloggio e prima colazione in qualsiasi forma giuridica esercitata. L'attività di bed and breakfast non necessita della iscrizione alla Camera di commercio da parte del titolare dell'attività. Alla suddetta attività si applica quanto previsto dal punto 9 dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000. All'attività suddetta si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee. La segnalazione di inizio attività SCIA va comunicata al comune e alla provincia competente per territorio e per essa *ai liberi consorzi dei comuni*, ai fini della classificazione dell'esercizio ricettivo. Il privato potrà, comunque, sulla base di una mera comunicazione in conformità dell'art. 19 della legge n. 241/90, intraprendere l'esercizio dell'attività. Sarà cura dell'amministrazione comunale competente verificare ai sensi delle predette disposizioni (legge Bassanini) la sussistenza dei requisiti di legge e, ove necessario, disporre entro 60 giorni con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti. Gli esercizi di bed and breakfast sono classificati ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti e il bagno comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono 2 o 3 e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per gli ospiti ha il proprio bagno privato.

Alla richiesta di classifica occorre allegare una relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, corredata da una planimetria dell'unità abitativa, che attesti che l'immobile possiede i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità dello stesso e quanto previsto dal D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, per quanto attiene le dimensioni delle camere e l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge n. 46/90. Alla richiesta di classificazione va allegata apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario nelle forme di legge, circa l'obbligo di adibire l'immobile ad abitazione personale. Il provvedimento di classificazione degli esercizi di bed and breakfast viene adottato, previo sopralluogo, dalla *Provincia regionale*, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta di classificazione. Decorso il suddetto termine provvede in via sostitutiva l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ai sensi della legge regionale n. 27/96. Ai sensi del punto 6 dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000, il titolare dell'attività deve comunicare alla *Provincia regionale* competente per territorio ogni sei mesi la situazione degli arrivi e delle presenze ed ogni altra informazione ai fini delle rilevazioni statistiche e dell'inserimento del l'esercizio negli elenchi annuali pubblicati sulle strutture ricettive. La comunicazione delle presenze viene effettuata giornalmente alle autorità locali di pubblica sicurezza.

*TARIFFE - Le tariffe sono pubblicate sugli annuali provinciali e regionali delle strutture turistico ricettive. Legge regionale 27/1996*

### **3 stelle \*\*\***

#### **REQUISITI MINIMI:**

- Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, wc e bidet) per ogni camera.
- Televisione in tutte le camere.
- Impianto di climatizzazione in tutte le camere anche con ventilazione a pale (si prescinde da tale requisito per esercizi ubicati in località montane che siano forniti di impianto di riscaldamento).
- I servizi di biancheria devono essere adeguati al tipo dell'arredamento degli ambienti.
- Prestazione di servizi obbligatori
- Servizio di prima colazione.

- Cambio di biancheria: lenzuola e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente; asciugamani tutti i giorni.
- Pulizia nelle camere e nei servizi igienici ogni giorno.

#### **DOTAZIONI**

Bagni completi in ogni camera:

- accessori: saponetta, bagnoschiuma, cuffia, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

Sistemazione camere: letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino o ripiano e specchio; lampade o appliques da comodino; punto di illuminazione per leggere e scrivere; secondo comodino o ripiano nelle camere doppie; sgabello o ripiano apposito per bagagli; cestino rifiuti; una sedia per letto.

#### **2 stelle \*\***

##### **REQUISITI MINIMI:**

- Bagno completo (lavabo, bidet, wc, doccia) ad uso esclusivo degli ospiti.
- Televisione ad uso comune (obbligatoria solo per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di televisione).
- Impianto di climatizzazione in tutte le camere anche con ventilazione a pale (si prescinde da tale requisito per esercizi ubicati in località montane che siano forniti di impianto di riscaldamento).
- Prestazione di servizi obbligatori
- Servizio di prima colazione.
- Cambio biancheria: lenzuola e federe due volte la settimana e comunque ad ogni cambio di cliente, asciugamani ogni giorno.
- Pulizia nelle camere e nel servizio igienico 1 volta al giorno.

#### **DOTAZIONI**

Servizi igienico-sanitari:

- accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti;

Sistemazione camere: letto, tavolino, armadio, comodino o ripiano e specchio; lampade o appliques da comodino; punto di illuminazione per leggere e scrivere; secondo comodino o ripiano nelle doppie; sgabello o ripiano per bagagli; cestino rifiuti; una sedia per letto.

#### **1 stella \***

##### **REQUISITI MINIMI:**

- Servizio di prima colazione.
- Impianto di riscaldamento e/o attrezzature di riscaldamento alternativo (obbligatorio se l'attività viene svolta anche nel periodo invernale) e ventilatori nel periodo estivo.
- Prestazione di servizi obbligatori
- Cambio di biancheria: lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e una volta la settimana; asciugamani ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni.
- Pulizia nelle camere 1 volta al giorno.

## **DOTAZIONI**

Servizi igienico-sanitari:

- accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

Sistemazione camere: letto, tavolino o ripiano, armadi, comodino o ripiano e specchio; lampade o appliques da comodino; cestino rifiuti; una sedia per letto; uno specchio con presa di corrente, un telo da bagno e un asciugamano per persona.

## **21.7 FATTORIE DIDATTICHE**

Regione Siciliana Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste Dipartimento Regionale Interventi Strutturali – Servizio IV D.D.G. n. 576 1 aprile 2009 “Dipartimento Regionale Interventi Strutturali – Servizio IV”. Fattorie didattiche

Le attività culturali e didattiche di cui all'art.3 del Decreto Legislativo n.228 del 18 maggio 2001 sono considerate, a tutti gli effetti, attività agrituristiche. Esse possono essere esercitate esclusivamente in aziende agricole accreditate ai sensi del presente decreto, che hanno adempiuto agli obblighi di acquisizione del nulla osta agrituristico e di comunicazione d'inizio attività al Comune competente. A riguardo, si applicano le disposizioni del Decreto Dirigenziale n. 1286 del 20/6/2007 in materia di agriturismo.

Le attività didattiche possono essere esercitate autonomamente, anche in assenza di servizi di ospitalità e/o ristorazione, ed in eventuale associazione con l'attività di degustazione. Le aziende agricole che esercitano le attività di cui al precedente art. 1 devono acquisire, preventivamente, specifico accreditamento rilasciato dall'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste. Ai titolari delle aziende accreditate è consentito l'utilizzo del termine “Azienda o Fattoria didattica accreditata dalla Regione Siciliana”.

## **21.8 STRADE E ROTTE DEL VINO**

Legge regionale 2 agosto 2002 n. 5 “Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo” Titolo I.

DECRETO 15 gennaio 2003. Disciplinare tipo delle Strade e rotte del vino. ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Costituzione e riconoscimento delle Strade del vino

La costituzione delle Strade avviene su iniziativa di un apposito comitato promotore di cui fanno parte le aziende vitivinicole, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso devono fare parte del comitato almeno un terzo delle aziende vitivinicole che producono i vini di qualità cui fa riferimento la Strada. Il presidente del comitato è scelto tra i rappresentanti delle aziende vitivinicole.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, emana il disciplinare tipo delle Strade sulla base dello schema predisposto dall'Istituto regionale della vite e del vino. Il disciplinare tipo contiene i requisiti di qualità di cui all'articolo 8.

Il comitato promotore presenta all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste istanza di riconoscimento della Strada, corredata da un disciplinare redatto sulla base del disciplinare tipo. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto della Strada da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.

## **21.9 ALBERGO DIFFUSO**

[L.R. 2 agosto 2013, n. 11. Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia.](#)

**REGIONE SICILIA**

LEGGE 2 agosto 2013, n. 11 Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia. (GU n.41 del 12-10-2013) (Pubblicata nel Suppl. ord. alla G.U. della Regione Siciliana n. 37 del 9 agosto 2013 n. 22)

L'Assemblea regionale Ha approvato



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

#### Art. 1 - Finalita'

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, la Regione nell'ottica della diffusione del turismo sostenibile riconosce e regola, come forma complementare e di supporto per lo sviluppo turistico, l'albergo diffuso al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) destagionalizzare e arricchire l'offerta turistica;
- b) recuperare il patrimonio edilizio dei centri storici e dei borghi nonché ridurre il consumo del territorio;
- c) incentivare l'economia dei centri storici e dei borghi nonché valorizzare i centri commerciali naturali definiti dall'articolo 9 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10;
- d) dare un nuovo slancio produttivo alle antiche maestranze;
- e) evitare lo spopolamento dei piccoli comuni lontani dai circuiti turistici tradizionali nonché offrire nuove opportunità occupazionali.

#### Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni che seguono:

- a) centro storico: il centro storico (Zona A) è da intendersi come parte del territorio comunale interessato da edifici e tessuto edilizio di interesse storico, architettonico o monumentale, ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- b) borghi marinari e rurali: aree in tal modo qualificate dai comuni, purché caratterizzate da elementi di elevato interesse storico, monumentale o caratterizzate da identità culturale e paesaggistica;
- c) turismo sostenibile: attività che cerca di minimizzare gli impatti sull'ambiente e di evitare la perdita delle tradizioni locali e le destabilizzazioni economiche nel territorio, generando contemporaneamente reddito, occupazione e la conservazione degli ecosistemi locali, e che inoltre guarda al mantenimento o al recupero della solidarietà tra le diverse generazioni delle comunità ospitanti;
- d) albergo diffuso: possono assumere la definizione di 'albergo diffuso' le strutture caratterizzate dalla centralizzazione in unico stabile dell'ufficio ricevimento e delle sale di uso comune, e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nelle aree di cui alle lettere a) e b) del comune e/o distanti non oltre 300 metri effettivi dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali;
- e) unità abitative: le unità abitative possono essere costituite da camere o alloggi.

2. Nei comuni nei quali gli strumenti urbanistici non prevedono l'individuazione di zone di centro storico (Zona A), gli alberghi diffusi possono essere ubicati nelle aree individuate dagli stessi comuni come di interesse storico, architettonico o monumentale.

#### Art. 3 - Requisiti dell'albergo diffuso

1. I requisiti fondamentali dell'albergo diffuso sono:

- a) gestione unitaria: la struttura ricettiva è gestita in forma imprenditoriale, anche individuale, con attinenza o interesse statutario nel campo dell'accoglienza;
- b) servizi alberghieri e assistenza: la struttura ricettiva alberghiera è gestita in forma professionale e offre servizi turistici ai fruitori (quali accoglienza, bar, ristoro, svago, palestra);
- c) unità abitative dislocate in più edifici separati e preesistenti;
- d) servizi comuni: presenza di locali adibiti a spazi comuni per gli ospiti (ricevimento, sale comuni, bar, punto ristoro);
- e) distanza ragionevole degli stabili: massimo 300 metri tra le unità abitative e le strutture con i servizi;
- f) presenza di un ambiente autentico: integrazione con la realtà sociale e la cultura locale;
- g) riconoscibilità: l'identità della struttura ricettiva è riconoscibile in tutte le sue componenti (arredi, insegne o altri segni distintivi), al fine di garantire una omogeneità dei servizi;
- h) stile gestionale integrato nel territorio e nella sua cultura, che ha l'obiettivo di offrire un'esperienza legata al territorio, nei modi, nei tempi, nei servizi e nei prodotti offerti.

2. L'albergo diffuso non puo' sorgere in comuni e borghi abbandonati o disabitati.
3. L'albergo diffuso coinvolge almeno sette unita' abitative.
4. L'albergo diffuso puo' prevedere un apposito spazio interno da destinare alla vendita dei prodotti tipici locali. In alternativa, puo' essere stipulata una convenzione con un esercizio commerciale di vicinato o con il centro commerciale naturale localizzato nei siti di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 2.
5. I requisiti per la classificazione in stelle sono identici a quelli per la classificazione delle strutture extra-alberghiere.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione, sono disciplinate le modalita' di attuazione della presente legge.

#### Art. 4 - Elementi di eleggibilita' per la localizzazione

1. Nelle aree di cui all'articolo 2, individuate dai comuni interessati dalla localizzazione dell'albergo diffuso, devono essere presenti le seguenti condizioni:
  - a) pregio storico-ambientale: la ricettivita' diffusa e' localizzata in un aggregato urbano avente caratteristiche di pregio storico ambientale;
  - b) vitalita' e vivibilita': le aree di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 devono essere abitate, vive e vissute dai residenti e dotate di servizi.

#### Art. 5 - Destinazione d'uso dei locali, gestione e deroghe alle norme igienico-sanitarie

1. Gli immobili convertiti in albergo diffuso possono mantenere la destinazione urbanistica residenziale, fatta eccezione per le unita' destinate ad accogliere i servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d). L'apertura, il trasferimento e le modifiche riguardanti l'esercizio dell'albergo diffuso sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.
2. Gli edifici coinvolti nella creazione della struttura recettiva dell'albergo diffuso rispettano i parametri minimi stabiliti dalle norme igienico-sanitarie vigenti, fatte salve le deroghe che seguono. Nel caso in cui tra gli edifici facenti parte dell'albergo diffuso vi siano manufatti preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero della sanita' 5 luglio 1975, per gli stessi sono ammessi le altezze ed i rapporti aeroilluminanti esistenti. I locali abitativi con altezze di interpiano variabili hanno un'altezza media ponderale non inferiore a 2,2 metri. In tutti i casi di deroga e' acquisito il parere igienico-sanitario della competente autorita'.

#### Art. 6 - Norma finale

1. La presente legge e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della

Regione. Palermo, 2 agosto 2013.

CROCETTA

Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo

Stancheris

Decreto Presidenziale 2 febbraio 2015, n. 7. - Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 3, comma 6, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, recante "Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 come novellato dal D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640;

Visto l'articolo 1786 del Codice Civile;

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 "Norme per il turismo";

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione e l'agevolazione delle attività economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale".

Vista la Legge regionale 2 agosto 2013, n. 11 "Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia";

Visto il parere del C.G.A. n. del reso nell'adunanza n. del

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. ...del...di adozione del Regolamento; su proposta dell'Assessore regionale per il Turismo, per lo Sport e per lo Spettacolo;

emana il seguente regolamento:

*Art. 1 Finalità e ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina la forma di ricettività denominata "Albergo Diffuso", ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11 "Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia".
2. Per procedere a qualificare un'area borgo rurale o marinaro sono valutati elementi di elevato interesse storico, monumentale o caratterizzati da identità culturali e paesaggistiche.

*Art. 2 Definizione tipologica*

1. Le unità abitative di cui è costituito l'albergo diffuso sono situate nel centro storico e/o nel borgo rurale o marinaro, nonché nelle aree individuate dai comuni nei quali gli strumenti urbanistici non prevedono l'individuazione di centro storico (Zona A), nel rispetto delle condizioni localizzative di cui all'articolo 4 della legge regionale del 2 agosto 2013, n. 11.
2. Nello stabile ove è presente l'ufficio di ricevimento e le sale comuni, è possibile la presenza di unità abitative.
3. Con riferimento al periodo di apertura, l'albergo diffuso si definisce:
  - a) ad apertura annuale, quando effettua un periodo di attività di almeno 9 mesi, anche non consecutivi;
  - b) ad apertura stagionale, quando effettua un periodo di attività inferiore a 9 mesi, anche non consecutivi, con un minimo di cinque mesi.

*Art. 3 Requisiti dell'albergo diffuso*

1. I requisiti dell'albergo diffuso sono quelli prescritti dall'art. 3 della legge oggetto del presente Regolamento.
2. Il servizio di prima colazione deve essere fornito all'interno della struttura principale dell'albergo diffuso. Per quanto concerne l'eventuale servizio di ristorazione, lo stesso deve essere erogato a condizione che la predetta attività, inclusa la prima colazione, sia gestita dallo stesso soggetto titolare dell'attività dell'albergo diffuso, in possesso di regolare titolo ai sensi delle vigenti normative di settore.

*Art. 4 Requisiti per la classifica*

1. Ai fini dell'attribuzione dei livelli di classificazione, sulla base della normativa vigente per le attività ricettive per l'albergo diffuso, si tiene conto dei parametri relativi agli esercizi di affittacamere compatibilmente con il carattere di

ricettività diffusa in ragione del quale non si applica il limite di sei camere. I requisiti minimi, in atto stabiliti dalla normativa sono riportati nell'Allegato A, tenendo conto per le unità abitative, costituite da alloggi, da quanto previsto per le “case o appartamenti per vacanze”.

2. La classificazione è auto dichiarata all'interno del procedimento di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al successivo articolo 5.

#### *Art. 5 - Avvio ed esercizio dell'attività*

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche riguardanti l'esercizio dell'albergo diffuso sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modificazioni presentata dal titolare o, se persona diversa, dal gestore e dal suo eventuale rappresentante legale ovvero in caso di persona giuridica dalla persona che ne ha la rappresentanza legale con menzione del mandato, al Comune in cui è ubicata la struttura.

2. La SCIA è presentata allo sportello unico per le attività produttive del Comune territorialmente competente (SUAP) di cui agli articoli 36 e 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni.

3. La SCIA deve contenere:

- la denominazione dell'albergo, la indicazione della ubicazione e della capacità ricettiva di ciascuna unità abitativa, l'indicazione dell'ubicazione dell'ufficio di ricevimento ed accoglienza, di eventuali sale di uso comune, punto ristoro e spazio vendita per i prodotti tipici locali;
- l'auto-dichiarazione della classificazione della struttura sulla base dei requisiti stabiliti dall'Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo;
- la comunicazione delle tariffe, liberamente determinate ai sensi dell'art. 5 comma 8 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 27, e i dati relativi ai servizi forniti;
- il periodo di apertura annuale o stagionale, ai sensi dell'art. 5 commi 8 e 9 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 27.

4. La SCIA deve inoltre contenere le seguenti dichiarazioni, rese nella forma di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, attestanti:

- l'insussistenza, nei confronti del dichiarante, delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- il possesso da parte del dichiarante dei requisiti morali di cui agli articoli 11 e 92 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931;
- l'iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
- gli estremi delle autorizzazioni all'esercizio delle eventuali attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e successive modifiche ed integrazioni;
- la rispondenza ai requisiti tecnici in materia di prevenzione incendi delle strutture facenti parte dell'albergo diffuso dotate di oltre 25 posti letto;
- la destinazione d'uso dei locali ove verrà insediata l'attività, e la conformità della stessa alle previsioni del Piano regolatore generale del Comune, del regolamento edilizio comunale e della normativa di settore;
- i dati della polizza di responsabilità civile per copertura di eventuali danni arrecati al cliente.

5. Alla SCIA vanno allegate:

- relazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato, che indichi la capacità ricettiva con l'indicazione del numero delle camere e dei relativi posti letto;
- planimetria e piante di tutti i locali delle unità abitative ad uso dell'albergo diffuso, asseverate da un tecnico abilitato, con l'indicazione esatta del permesso a costruire o SCIA edilizia e della destinazione d'uso di ciascun locale;

– nel caso di società, dichiarazione resa dai soggetti di cui all'articolo 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nella forma di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 circa l'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di divieto, decadenza e di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

**6.** La denominazione identificativa di un albergo diffuso, già esistente, non può essere assunta da altre strutture analoghe aventi sede nel territorio regionale.

**7.** L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. L'interessato comunica al SUAP la data di inizio dell'attività.

**8.** Lo sportello unico per le attività produttive, trasmette alle Pubbliche amministrazioni interessate gli elementi necessari per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**9.** La Pubblica amministrazione competente ad assumere provvedimenti, conseguenti alla verifica dei requisiti presupposti, per lo svolgimento dell'attività di "albergo diffuso", è il Comune.

**10.** Gli alberghi diffusi, devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza, edilizie ed igienico-sanitarie. Alle stesse strutture, ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 9 gennaio 1983, n. 13. Eventuali deroghe potranno essere concesse dai Comuni con motivazioni che giustifichino l'interesse storico ed ambientale dell'immobile.

#### *Art. 6 Norme Finali*

1. All'esercizio dell'albergo diffuso si applicano, in quanto compatibili, le norme ed i regolamenti vigenti per le strutture ricettive per quanto riguarda: a) la comunicazione e la pubblicità dei prezzi e dei periodi di apertura; b) gli adempimenti in materia di pubblica sicurezza; c) la comunicazione dei dati relativi alla rilevazione dell'ISTAT dei flussi turistici.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge della Regione. Palermo,...

Il Presidente della Regione - Crocetta

L'Assessore regionale per il Turismo, per lo Sport e per lo Spettacolo - Li

Calzi Il Dirigente Generale - Rais

## **ALLEGATO - A**

I requisiti fondamentali dell'albergo diffuso sono:

- a) gestione unitaria: la struttura ricettiva è gestita in forma imprenditoriale, anche individuale, con attinenza o interesse statutario nel campo dell'accoglienza;
- b) servizi alberghieri e assistenza: la struttura ricettiva alberghiera è gestita in forma professionale e offre servizi turistici ai fruitori (quali accoglienza, bar, ristoro, svago, palestra);
- c) unità abitative dislocate in più edifici separati e preesistenti;
- d) servizi comuni: presenza di locali adibiti a spazi comuni per gli ospiti (ricevimento, sale comuni, bar, punto ristoro);
- e) distanza ragionevole degli stabili: massimo 300 metri tra le unità abitative e le strutture con i servizi;
- f) presenza di un ambiente autentico: integrazione con la realtà sociale e la cultura locale;
- g) riconoscibilità: l'identità della struttura ricettiva è riconoscibile in tutte le sue componenti (arredi, insegne o altri segni distintivi), al fine di garantire una omogeneità dei servizi;
- h) stile gestionale integrato nel territorio e nella sua cultura, che ha l'obiettivo di offrire un'esperienza legata al territorio, nei modi, nei tempi, nei servizi e nei prodotti offerti.

2. L'albergo diffuso non può sorgere in Comuni e borghi abbandonati o disabitati.

3. L'albergo diffuso coinvolge almeno sette unità abitative.

4. L'albergo diffuso può prevedere un apposito spazio interno da destinare alla vendita dei prodotti tipici locali. In alternativa, può essere stipulata una convenzione con un esercizio commerciale di vicinato o con il centro commerciale naturale localizzato nei siti di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11.

Si riportano i parametri di classifica delle unità abitative della tipologia “camere”, quali risultano dal Decreto dell'Assessorato del Turismo delle Comunicazioni e dei Trasporti 11 giugno 2001, pubblicato sulla GURS n. 35/2001, riferito al periodo 2002/2006, e dai successivi decreti del 28 febbraio 2007 e del 12 febbraio 2008.

### **Affittacamere**

Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggi ed eventualmente servizi complementari, anche giornalmente ed in forma imprenditoriale, senza l'obbligo della dimora del titolare.

Sono classificati in tre classi, contrassegnate in ordine decrescente da tre a unastella.

Gli esercizi di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico – sanitarie previste dalla vigente normativa regionale per i locali di civile abitazione.

Le camere non possono ospitare più di quattro posti letto non sovrapponibili per camera.

Le misure delle camere sono le seguenti: mq. 8 se ad un posto letto; mq. 12 se a due posti letto; mq. 16 se a tre posti letto; mq. 20 se a quattro posti letto.

L'altezza delle unità abitative sarà quella prevista dal D.M. 5 luglio 1975.

Il titolare di licenza di affittacamere potrà gestire più aziende appartenenti a questa tipologia.

### **3 Stelle**

#### **Requisiti minimi:**

Sale soggiorno (di superficie non inferiore a mq. 4 per ogni camera).

Bagni privati e completi in tutte le camere (WC, bidet, lavabo, vasca o doccia).

Telefono in tutte le camere abilitato per le chiamate esterne e per il personale.

Televisore in tutte le camere.

Frigo-bar in tutte le camere.

Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale).

Impianto di climatizzazione in tutte le camere e nei locali comuni.

Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati al titolare o ad altro ospite.

Cucina a disposizione degli ospiti.

**Prestazione servizi :**

Servizio di colazione in tavoli separati. Cambio biancheria tutti i giorni.

Pulizia delle camere ogni giorno.

Arredamento completo, di buona qualità e uniforme in tutte le camere.

Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa.

Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa.

Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiate.

**Dotazioni:**

Servizi igienico-sanitari:

- accessori: saponetta, shampoo, telo da bagno, asciugamano e salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

Sistemazione camere:

- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino e specchio;
- lampada o appliques da comodino;
- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
- ripiano per bagagli;
- una sedia per letto.

**2 stelle**

**Requisiti minimi**

Sale soggiorno (di superficie non inferiore a mq. 4 per ogni camera).

Bagno completo ad uso di ogni camera (WC, bidet, lavabo, vasca o doccia) anche esterno.

Uno spazio telefonico ad uso comune.

Televisore ad uso comune (obbligatorio nel caso in cui non fosse in dotazione in tutte le camere).

Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale).

Impianto di climatizzazione in tutte le camere e nei locali comuni o sistemi alternativi di ventilazione.

Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati al titolare o ad altro ospite.

### **Prestazione servizi**

Servizio di prima colazione in sale comuni destinate ad altri usi ma in tavoli separati.

Cambio biancheria, lenzuola e federe a giorni alterni.

Pulizia delle camere ogni giorno.

Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa.

Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa.

Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiate.

### **Dotazioni**

Servizi igienico-sanitari:

accessori: saponetta, telo da bagno, asciugamano e salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

Sistemazione camere:

- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino e specchio;
- lampada o appliques da comodino;
- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
- ripiano per bagagli;
- una sedia per letto.

### **1 Stella**

#### **Requisiti minimi**

Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale) e ventilatori nel periodo estivo.

Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati al titolare o ad altro ospite.

Bagno completo ad uso comune ogni 4 posti letto privi di bagno.

Apparecchio telefonico ad uso comune.

Cambio biancheria ad ogni cambio cliente ed almeno due volte la settimana.

Pulizia delle camere ad ogni cambio cliente ed almeno due volte la settimana.

Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa.

Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa.

Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiate.

### **Dotazioni**

Arredamento: letto, armadio con grucce, comodino o ripiano, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino.



Si riportano i parametri di classifica per le “*case ed appartamenti per le vacanze*”, quali risultano dal Decreto dell'Assessorato del Turismo delle Comunicazioni e dei Trasporti 11 giugno 2001, pubblicato sulla GURS n. 35/2001, riferito al periodo 2002/2006, e dai successivi decreti del 28 febbraio 2007 e del 12 febbraio 2008.

### **Case ed appartamenti per vacanza**

Sono immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

Sono classificate in un'unica classe contrassegnata da una stella.

Le case ed appartamenti per vacanze devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienicosanitarie previste dalla normativa nazionale e regionale per i locali di civile abitazione.

Il titolare di licenza di case o appartamenti per vacanze potrà gestire più aziende appartenenti a questa tipologia.

Ogni casa o appartamento per vacanza rappresenta un'unica unità abitativa. Nel caso in cui la stessa si sviluppi su più elevazioni, con accesso, servizi e cucina autonomi per ogni piano, potrà essere classificata con tante unità abitative quanti sono i piani. Le unità abitative, composte da un solo monolocale attrezzato per le funzioni di soggiorno pernottamento e pranzo-cucina non possono avere superficie inferiore, al netto del servizio igienico, a mq. 12 se ad un posto letto; per ogni posto letto in più la superficie dovrà essere aumentata di mq. 6 e non potrà comunque superare i 4 posti letto non sovrapponibili.

Le unità abitative composte da locale soggiorno-pranzo-cucina e da una o più camere da letto non possono avere superfici inferiori alle seguenti al netto del servizio igienico:

a) locale soggiorno-pranzo-cucina senza posti letto: mq. 8 cui dovrà aggiungersi mq. 1 per ogni letto, oltre i primi due, collocato nella camera da letto;

b) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: mq. 12 ad un posto letto; mq. 19 a due posti letto; mq. 26 a tre posti letto; mq. 33 se a quattro posti letto;

c) camere da letto: mq. 8 se ad un posto letto; mq. 14 se a due posti letto più mq. 4 per ogni ulteriore posto letto. Ogni camera non potrà comunque avere ricettività superiore a 4 posti letto, non sovrapponibili.

La superficie minima della zona cottura non potrà essere inferiore a mq. 1 per posto letto, (e dovrà essere aumentata di mq. 0,5 per ogni posto letto effettivo).

Le dimensioni sono quelle previste dalla normativa vigente.

### **Requisiti generali**

Impianto di riscaldamento nelle unità abitative se è prevista l'apertura durante i mesi invernali.

Cucina o angolo cottura.

Bagni privati e completi. L'arredamento dovrà essere confortevole e decoroso.

Biancheria da letto, bagno e cucina.

Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni.

Ascensore se le unità abitative sono dislocate in locali oltre i primi due piani (escluso il piano terra).

Servizio di recapito e ricevimento degli ospiti.

Cambio biancheria (letto, bagno, cucina) 1 volta la settimana e ogni cambio di cliente.

### **Dotazioni unità abitative**

Letti, cuscini e coperte in numero pari al numero delle persone ospitabili.

Armadio, grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino.

Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto.

Poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili. Scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti.

### **Cucina**

Cucina con forno, anche a microonde, e relativa alimentazione.

Frigorifero.

Lavello con scolapiatti.

Una batteria da cucina, due coltelli da cucina, 1 zuccheriera, una caffettiera, uno scolapasta, una insalatiera, una grattugia, uno spremiagrumi, un apribottiglia/cavatappi, un apriscatole, un bricco per il latte, una pattumiera con sacchetti di plastica, una tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina.

Per ogni persona ospitabile: due coltelli, due forchette, due cucchiari, due cucchiaini, due piatti piani, un piatto fondo, due bicchieri, una tazza, una tazzina.

### **Bagno**

Telo da bagno per persona.

Asciugamano per persona.

Salvietta per persona.

Cestino rifiuti.

Specchio e contigua presa per energia elettrica.

Mensola.

Scopettino.

Tappetino da bagno.

## **21.10 INTERMEDIAZIONE TURISTICA – AGENZIE DI VIAGGI E TOUR OPERATOR**

Con l'art. 9 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 27 le competenze amministrative per l'istruzione delle pratiche e la disciplina amministrativa delle agenzie di viaggi sono state trasferite dalle questure alla Regione siciliana, la quale opera in tal senso attraverso l'Assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo. L'esercizio delle attività di una agenzia di viaggio è soggetto al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali nei modi, misura e termini stabiliti dalla normativa vigente.

Il punto 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 27 del 6/4/1996 stabilisce che l'esercizio delle attività di una agenzia di viaggio è soggetta al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali nei modi, misura e termini stabiliti dalla normativa vigente, commisurata al numero degli abitanti del Comune dove avrà sede l'istituenda agenzia di viaggi e turismo, da versare sul conto corrente postale intestato alla cassa provinciale della Regione siciliana. Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo Servizio 11°/PROFESSIONI TURISTICHE - AGENZIE DI VIAGGIO **Circolare Prot.1512/S11 Palermo 6 novembre 2007 Oggetto: Tasse agenzie di viaggio**

La Regione siciliana Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti con la **Circolare 13 marzo 2000, n. 518 - Direttive per l'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo** ha ravvisato la necessità di impartire specifiche direttive sulla scorta, anche, della **sentenza della Corte costituzionale n. 362 del 28 ottobre - 6 novembre 1998**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45, prima serie speciale, dell'11 novembre 1998, che ha inteso fornire in materia elementi di indirizzo su tutto il territorio della Repubblica.

Con la citata sentenza preliminarmente viene messo in evidenza il contenuto dell'art. 9 della legge 17 marzo 1983, n. 217 (espressamente richiamato dall'art. 9 della legge regionale n. 27/96), che definisce testualmente le agenzie di viaggi e turismo "imprese" alle quali sono applicabili gli artt. 2082 e 2555 del codice civile riguardanti rispettivamente l'imprenditore e l'azienda.

Da ciò emerge una incontrovertibile configurazione unitaria dell'agenzia di viaggi che comporta:

1) *l'autorizzazione all'esercizio delle attività di produzione ed intermediazione nei servizi turistici riguarda l'impresa nella sua entità unitaria, prescindendo dalle filiali o sedi secondarie che l'imprenditore abbia istituito o intenda istituire nell'esercizio della sua attività commerciale-imprenditoriale;*

2) *il carattere regionale dell'autorizzazione non impone una limitazione territoriale di attività nel senso che esse possano dedicarsi soltanto alla erogazione di servizi turistici locali e sia loro precluso l'accesso ad un mercato più ampio. È affidato alla capacità delle singole imprese di diffondersi e di estendere la propria attività.*

*Ciò è confermato dal fatto:*

a) *che l'apposito elenco, tenuto aggiornato dallo Stato "sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle Regioni" è definito, nel 6° comma dell'art. 9 precisato, "elenco nazionale delle agenzie di viaggi";*

b) *che allo Stato spetti di aggiornare annualmente l'anzidetto elenco e pubblicarlo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;*

c) *che tale elenco venga inserito in un'apposita pubblicazione dell'ENIT. Non è priva di rilievo, poi, la circostanza che, in occasione del rilascio dell'autorizzazione, le Regioni sono tenute ad accertare l'esistenza di agenzie con denominazione uguale o simile già operanti sul territorio nazionale;*

3) *le filiali, le sedi secondarie o le altre articolazioni territoriali dell'attività produttiva (uffici, punti vendita, etc. ...) non costituiscono entità separate dall'Azienda, nè centro autonomo di imputazione di interessi economici distinti da quelli che fanno capo all'imprenditore.*

*Da ciò discende pertanto che:*

a) *nell'istanza per ottenere l'autorizzazione non è necessario indicare la qualità dell'agenzia se principale o filiale;*

b) *nell'autorizzazione non è necessario annotare il carattere di agenzia principale o filiale;*

c) *il pagamento di una sola tassa di concessione nella misura prevista dalla vigente legislazione statale, qualora si determini la necessità di esercitare l'attività in sedi diverse;*

d) *la corresponsione della tassa di concessione regionale una volta soltanto e non già anche per l'apertura di filiali di agenzia di viaggi già autorizzata;*

e) *il pagamento della cauzione non deve essere prestata dalla filiale di agenzia di viaggi già autorizzata.*

*DIRETTORE TECNICO - Nella considerazione che il termine agenzia di viaggi deve essere inteso unitariamente essendo intrinseco il concetto di impresa, qualunque ne sia l'articolazione sul territorio, discende che è da escludere, in base all'interpretazione testuale dell'art. 9 della legge n. 217/83, la presenza di un direttore tecnico per ciascuna filiale o sede secondaria.*

*La scelta del legislatore nazionale è di non gravare l'impresa di vincoli organizzativi quale sarebbe l'onere di assumere un direttore tecnico per ciascuna sede secondaria.*

*INDIPENDENZA DEI LOCALI DA ALTRE ATTIVITÀ - Ai fini della tutela del consumatore si ravvisa l'opportunità che i locali da adibire all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi ubicati all'interno di strutture pubbliche o private alle quali il pubblico non abbia libero accesso, possiedano il requisito della indipendenza da altre attività esercitate.*

In ordine all'organizzazione di viaggi "tutto compreso", trovano applicazione le norme contenute nel **decreto legislativo n.79/2011, dall'artico 32 all'articolo 51**. In particolare, si sottolinea l'obbligo di copertura assicurativa della responsabilità civile per gli organizzatori e i venditori di pacchetti turistici.

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti **Circolare 13 marzo 2000, n. 521 "Direttive in tema di formulazione di programmi di viaggio"**. I programmi di viaggio devono essere presentati all'Assessorato turismo, sport e spettacolo della Regione siciliana entro e non oltre i 60 giorni precedenti l'inizio delle attività pubblicizzate. Gli stessi si intendono automaticamente approvati se, entro 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dell'Assessorato, non interviene provvedimento contrario e motivato.

Nonostante queste ultime disposizioni nulla è cambiato in Sicilia rispetto a quanto era previsto dal **Regio Decreto 2523/1936, convertito successivamente in legge 30 dicembre 1937 n. 2650**, relativamente alle competenze delle

agenzie di viaggi, le modalità per il rilascio della licenza, i documenti da presentare, i requisiti per il direttore tecnico, le caratteristiche dei locali da adibire alle agenzie di viaggi e le autorizzazioni per la pubblicazione di materiale di propaganda.

Il titolare dell'autorizzazione, inoltre deve versare presso la Direzione Provinciale del Tesoro della competente provincia un deposito cauzionale di euro 25,82

#### *Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo*

Regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523 "Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo", convertito in legge 30 dicembre 1937 n. 2650.

**REGIO DECRETO-LEGGE 23 novembre 1936, n. 2523 Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo  
VITTORIO EMANUELE III - PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE - RE D'ITA -  
IMPERATORE D'ETIOPIA**

*Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1931-IX, n. 371, che istituisce il Commissariato per il turismo ed i successivi R. decreto legge 21 novembre 1934-XIII, n. 1851, e R. decreto 24 giugno 1935-nu, u. 1009, che ne trasferiscono le attribuzioni al Sottosegretariato prima e successivamente al Ministero per la stampa e la propaganda;*

*Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;*

*Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di emanare norme per la disciplina delle aziende che si occupano di viaggi e di turismo, secondo la mozione approvata dalla Corpora2110110 dell'ospitalita' nella sua prima sessione;*

*Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 12 dicembre 1931-X circa la vigilanza ed il controllo sulle agenzie di viaggio e sugli uffici di in risme;*

*Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n.773, od il regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 62;*

*Sentito il Consiglio dei Ministri;*

*Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;*

*Abbiamo decretato e decretiamo:*

*Art. 1. Le aziende che, disponendo di una organizzazione adeguata, prestano mediante compenso l'assistenza turistica ai viaggiatori, sono distinte in tre categorie:*

*Categoria A - Uffici viaggi e turismo; Categoria B - Uffici turistici; Categoria C - Uffici di navigazione.*

*Per «assistenza turistica» ai fini del presente decreto, s'intende lo svolgimento di tutte o di alcune delle operazioni indicate nell'articolo seguente.*

*Art. 2. Sono uffici viaggi e turismo le aziende che svolgono tutte o gran parte delle attivita' di seguito elencate:*

*a) vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre*

*o di navigazione interna, sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso e cosi' biglietti a tariffa intera o ridotta, di corsa semplice, di andata-ritorno, Circolare, ecc;*

*b) prenotazione di posti nello carrozze ferroviario ed in ogni altro mezzo di trasporto;*

*c) vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali od estere di navigazione marittima;*

*d) vendita di biglietti di trasporto per linee nazionali od estere di navigazione aerea;*

*e) organizzazione di viaggi isolati od in comitiva e di crociere con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;*

*f) organizzazione di escursioni private o collettive, con o senza accompagnamento, per la visita delle citta' e dei dintorni, e noleggio di autovetture;*

*h) emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali od*

estere;

- i) *rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori (traveller's cheques) altresì di lettere di credito emessi da istituti bancari e cambio di valuto, in quanto attinenti a servizi turistici, e sempre che il titolare della azienda abbia ottenute le prescritte autorizzazioni;*
- l) *rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;*
- m) *informazioni di ogni genere in materia turistica;*
- n) *diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita di guide, orari, ecc;*
- o) *speciali prestazioni, purché di qualche interesse turistico anche se indiretto (visti consolari ai passaporti, vendita di biglietti teatrali, per manifestazioni di pubblico interesse, lotterie, ecc.);*
- p) *assistenza in genere ai clienti.*

*Art. 3. Sono uffici turistici le aziende che delle attività elencate all'art. 2 ne svolgono soltanto alcune e con carattere ricettivo o locale, escluse in ogni modo quelle di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).*

*Art. 4. ((Sono uffici di navigazione le aziende che forniscono informazioni e biglietti di passaggio per i servizi di navigazione sia interna che marittima (esclusi quelli per emigranti) od aerea di società ed imprese nazionali od estere delle quali siano diretta emanazione od abbiano la rappresentanza; fermo il disposto di cui all'art. 26 comma 3°)).*

*Art. 5. Le aziende di cui all'art. 1 sono tenute a munirsi della licenza di P. S. prescritta dall'art. 115 del testo unico, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, o dall'art. 220 del regolamento approvato con R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 62. ((Il rilascio della licenza è però subordinato al previo nulla osta dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, al quale spetta di accertare, con deliberazione consigliare, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150, l'idoneità tecnica del richiedente (o del dirigente l'azienda quando questi non sia il titolare stesso), il decoro dei locali di esercizio, la efficienza delle attrezzature, la disponibilità dei mezzi adeguati alla importanza dell'azienda e l'opportunità della concessione ai fini delle esigenze del turismo.*

*Allo stesso Ente provinciale per il turismo spetta inoltre approvare la denominazione che l'azienda crede di adottare, previo accertamento che nell'elenco di cui al successivo art. 22 non esista altra azienda autorizzata avente la stessa denominazione.*

*Avverso il diniego del nulla osta da parte dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il turismo, il quale decide in via definitiva. Resta riservato al Commissariato per il turismo il nulla osta per il rilascio delle licenze alle aziende di cui al successivo art. 6. Dei provvedimenti suddetti, emessi dagli Enti provinciali per il turismo, è data immediata comunicazione al Commissariato per il turismo)).*

*La licenza di P. S. dovrà contenere l'espreso divieto che nei locali delle aziende sopra menzionate siano esercitate le altre attività specificate nel già citato art. 220 del regolamento di P. S.*

*Allorquando il dirigente dell'azienda è persona diversa dal titolare della licenza, questa deve essere vincolata anche al nome del dirigente. ((La nomina di tali dirigenti è subordinata al possesso dei requisiti prescritti per la concessione delle autorizzazioni di polizia e, per ciò che si attiene alla competenza tecnica, al nulla osta dell'Ente provinciale per il turismo)).*

*Art. 6. Le aziende estere possono ottenere la licenza di cui all'art. 5 soltanto se i legali rappresentanti delle aziende abbiano la cittadinanza italiana. Potrà tuttavia essere concessa la licenza di esercizio anche a ditte straniere, rappresentate in Italia da cittadini stranieri, nel caso di riconosciuta idoneità di questi ultimi da parte del Ministero per la stampa e la propaganda, quando esista trattamento di reciprocità da parte delle Nazioni cui tali ditte appartengono.*

*Art. 7. ((La licenza di cui all'art. 5 è valida anche per le succursali e filiali che l'azienda avesse o volesse stabilire nella stessa od in altra località della Repubblica, previo tuttavia nulla osta, per ognuna di esse, dell'Ente provinciale per il turismo e della Questura della provincia nella quale esista o si intenda istituire la succursale o filiale.*

*Avverso il diniego del nulla osta da parte dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso, entro trenta giorni*

dalla notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il turismo, il quale decide in via definitiva.

Le succursali a gestione diretta debbono essere provviste di copie conformi della licenza di polizia, rilasciata al titolare dell'azienda previo il nulla osta previsto dal primo comma. E' fatto obbligo ai titolari della licenza di comunicare all'Ente provinciale per il turismo, oltre che alle Questure competenti; i nominativi dei dirigenti le succursali e le successive variazioni).

Art. 8. ((Le succursali o filiali specificate nell'art. 7 che hanno gestione autonoma ed i rappresentanti o corrispondenti di aziende autorizzate, che agiscano in proprio, dovranno sottostare all'obbligo della licenza di pubblica sicurezza; tuttavia la licenza di cui già fossero, o venissero in possesso per altro titolo, potrà essere estesa all'esercizio di attività turistiche, previo parere favorevole dell'Ente provinciale per il turismo.

Avverso il parere contrario dell'Ente provinciale per il turismo e' ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il turismo, il quale pronunzia in via definitiva).

Art. 9. Le aziende nazionali ed estere che attualmente godano dell'esenzione dall'obbligo della licenza di P. S. possono, nel Termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente decreto, chiedere una proroga del beneficio stesse. Sull'istanza di proroga il Ministero per la stampa e la propaganda, sentita la Commissione di cui all'art. 10, decide di concerto col Ministero dell'interno. La proroga del beneficio della esenzione può essere concessa per un periodo massimo di quattro anni «dall'entrata in vigore del presente decreto.

Se l'istanza di concessione della proroga viene respinta, le aziende interessate devono chiedere la licenza della P.S. prevista nell'art. 5 entro il termine di mesi sei dalla comunicazione del provvedimento di rigetto.

Fuori del caso che sia stata chiesta la proroga del beneficio dell'esenzione, le aziende nazionali ed estere, che attualmente ne godono, devono chiedere la licenza della P. S. prevista nell'art. 5 entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10. ((Il Ministero della cultura popolare, per le aziende di nuova formazione esprime il nulla osta di cui all'art. 5 dopo sentito il parere di una Commissione composta come segue:

1° del direttore generale per il turismo, con le funzioni di presidente;

2° di un rappresentante del Ministero dell'interno;

3° di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

4° di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;

5° di un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

6° di un rappresentante del Ministero per gli scambi e le valute;

7° del vice presidente della Corporazione dell'ospitalità;

8° di un rappresentante dell'Ente nazionale industrie turistiche;

9° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo;

10° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna;

11° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed ausiliari;

12° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti automobilistici;

13° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista lavoratori del turismo e dell'ospitalità;

14° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli autoferrotranvieri ed autointernavigatori;

15° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista della gente del mare.

*Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario designato dal Ministero della cultura popolare.*

*Nell'emettere il proprio parere, la Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti.*

*A parità di voti prevale quello del presidente.*

*Alle indennità dovute ai commissari, nelle forme di legge, sarà provveduto con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero della cultura popolare per i servizi del turismo.)*

*Art. 11. La domanda di licenza di cui al precedente art. 5, oltre alle indicazioni di enti all'art. 219 del regolamento di P.S. 21 gennaio 1929-VII, n. 62, dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:*

*1° certificato di cittadinanza italiana del richiedente la licenza di P. S. salva l'eccezione di cui all'art. 6;*

*2° copia autentica dell'atto costitutivo della società per, le aziende costituite in tale forma, con l'elenco nominativo delle persone componenti il Consiglio di amministrazione del., la società e del personale dirigente, provvisto di procura;*

*3° certificato generale del casellario giudiziario in data non anteriore a tre mesi riguardante il titolare ovvero i legali rappresentanti della ditta o società;*

*4° documenti da cui risulti che i dirigenti abbiano esercitato funzioni di concetto in un organismo di viaggio e turismo per un periodo di almeno cinque anni e che sappiano parlare e scrivere correttamente, oltre alla lingua italiana, almeno due delle principali lingue estere europee.*

*Art. 12. ((Il titolare della licenza, che intenda, procedere alla chiusura temporanea di una sede dell'azienda, ne deve informare, indicandone la durata, la Questura e l'Ente provinciale per il turismo competenti. Nel caso che la chiusura avvenga senza tale avviso, la licenza si intende decaduta.*

*Il termine di chiusura non può essere superiore a sei mesi; è ammessa una sola proroga di non più di sei mesi per gravi ragioni da comprovarsi all'Ente provinciale per il turismo. Decorso anche il termine di proroga senza che l'ufficio sia riaperto, si verifica la decadenza della licenza.*

*Della chiusura, della concessa proroga e della avvenuta decadenza, l'Ente provinciale per il turismo deve dare immediata comunicazione al Commissariato per il turismo)).*

*Art. 13. ((Salve le particolari disposizioni stabilite dalla legge di pubblica sicurezza, il Commissariato per il turismo, sentito l'Ente provinciale per il turismo competente, o l'Ente provinciale per il turismo, possono provocare il ritiro temporaneo o la revoca della licenza, quando l'attività dell'azienda o dei suoi titolari sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi del turismo, o comunque si siano modificate le condizioni originali della concessione)).*

*Art. 14. Entro 10 giorni dalla data di comunicazione della concessione della licenza di esercizio, il titolare dovrà versare alla Cassa depositi e prestiti una cauzione in titoli di rendita pubblica esenti da qualsiasi vincolo, intestati al titolare stesso oppure in titoli, al portatore, nella misura, che verrà determinata dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero per la stampa e la propaganda, in relazione all'importanza presunta dell'azienda, fra un minimo di L. 5000 ed un massimo di L. 50.000, salve le disposizioni vigenti per i depositi cauzionali derivanti dalla concessione di biglietteria delle Ferrovie italiane dello Stato.*

*All'obbligo di prestare cauzione non sono tenute le aziende esonerate dall'obbligo della licenza secondo il disposto dell'art. 9.*

*La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'ufficio a garanzia dei danni eventualmente arrecati ai terzi od alle Amministrazioni dello Stato in dipendenza dell'esercizio stesso, nonché a garanzie di tasse non pagate e di eventuali pene pecuniarie.*

*Lo svincolo della cauzione non potrà essere consentito che con le modalità prescritte dall'art. 116 del testo unico delle leggi di P. S. 18 giugno 1931, n. 773, previa autorizzazione del Ministero per la stampa, e la propaganda o non prima che siano trascorsi 180 giorni dalla regolare liquidazione dell'ufficio e dalla cessazione della sua attività. Nel caso che l'ufficio o l'azienda acquisti uno sviluppo tale da richiedere l'annientamento dell'importo della cauzione, il titolare dovrà provvedere, sotto pena di decadenza della licenza, ad effettuare il deposito dell'aumento richiestogli.*

*Art. 15. ((Le funzioni di vigilanza e di controllo sugli uffici viaggi e turismo, sugli uffici turistici e sugli uffici di navigazione sono esercitate, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150, dall'Ente provinciale per il turismo competente,*

*al fine di accertare precipuamente:*

- a) *Durientamento della attivita' turistica della azienda;*
- b) *l'efficienza della sua attrezzatura ricettiva e della sull'organizzazione di propaganda;*
- c) *l'applicazione di eque tariffe globali per i viaggi in Italia;*
- d) *la qualita' ed il funzionamento dei vari servizi ed in particolar modo di quelli di informazione, dei mezzi di trasporto, degli interpreti e delle guide.*
- e) *il decoro e la conveniente ubicazione e costituzione dei locali in cui gli uffici hanno le loro sedi sia principali che secondarie.*

*Il Commissariato per il turismo puo' disporre ispezioni e controlli, a mezzo di propri funzionari, agli uffici di viaggio e turismo, agli uffici turistici ed agli uffici di navigazione)).*

*Art. 16. ((Non potranno essere pubblicati ne' distribuiti programmi, annunci, manifesti, ecc., concernenti l'organizzazione di viaggi collettivi a carattere turistico o di crociere se non dopo ottenuta l'approvazione del Commissariato per il turismo o dell'Ente provinciale per l' uso a seconda che si tratti di viaggi o crociere all'estero o di viaggi o crociere all'interno)).*

*Della conseguita approvazione dovra' essere fatta citazione nelle pubblicazioni stesse.*

*Requisito indispensabile per l'approvazione sara' che le pubblicazioni contengano precise ed esplicite le indicazioni seguenti;*

*1° itinerario del viaggio o della crociera;*

*2° prezzo;*

*3° specificazione dei servizi da fornire, loro classe, qualita' e quantita';*

*4° termini di tempo per le iscrizioni e per le rinunzie;*

*5° condizioni di rimborso, nei vari casi delle quote pagate;*

*6° data 'ed estremi dell'autorizzazione ministeriale.*

*Per quanto riguarda le eventuali facilitazioni ferroviarie occorre che l'organizzatore delle crociere o dei viaggi abbia conseguito dal Ministero delle comunicazioni l'adesione per la concessione delle facilitazioni stesse.*

*Art. 17. Le aziende contemplate nelle presenti disposizioni, nei riferimenti al loro esercizio, dovranno fare chiara distinzione fra lo sedi e le succursali di loro diretta gestione e quelle date in concessione a terzi, o di semplice rappresentanza. Per gli ultimi due casi, dovra' essere indicato il nome del Concessionario o delrappresentante.*

*Art. 18. Le denominazioni «uffici od agenzie turistiche», di «navigazione» e simili, nonche' corrispondenti in lingue straniere, sono riservate alle aziende che hanno ottenuta regolare licenza.*

*Art. 19. Le rappresentanze di ferrovie estere e gli uffici di propaganda turistica di nazioni straniere, sono soggetti alla vigilanza ed al controllo del Ministero per la stampa e la propaganda, al quale spetta di concedere le nuove autorizzazioni dopo sentito il parere dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e delle comunicazioni.*

*Art. 20. Ai Comitati od Enti promotori di movimenti di masse e' fatto divieto di svolgere le attivita' di cui all'art. 2 del presente decreto, se non per il tramite di aziende autorizzate. ((Per l'organizzazione di viaggi o gite occasionali con carattere patriottico, religioso o culturale, senza scopi speculativi, potranno essere consentite deroghe dal Commissariato per il turismo o dall'Ente provinciale per il turismo della Provincia ove i richiedenti hanno la loro sede, a seconda che si tratti di viaggi o gite all'estero o all'interno. Quando l'organizzazione dei viaggi o gite di cui sopra sia assunta da enti, sodalizi o istituti di carattere nazionale, la deroga puo' essere concessa anche dal Commissariato per il turismo)).*

*Art. 21. L'esercizio abusivo delle attivita' disciplinate dalle presenti disposizioni e' punito ai sensi dell'art. 665 del Codice penale. Le infrazioni agli articoli 18 e 20 sono punite a termine della prima parte, ovvero del primo e del secondo capoverso dell'articolo stesso se la licenza sia stata negata, revocata o sospesa.*



*Le infrazioni agli articoli 16 e 17 possono soltanto dar luogo a diffida da parte dell'autorità di P. S. e, in caso di recidività (se commesse malgrado una precedente diffida), alla sospensione o alla revoca della licenza.*

*Art. 22. Presso il Ministero per la stampa e la propaganda sarà istituito e tenuto aggiornato un elenco, nel quale saranno iscritti gli uffici viaggi e turismo, gli uffici turistici e gli uffici di navigazione, che, al momento della pubblicazione del presente decreto, siano muniti di licenza di P. S. per il rilascio della quale il Ministero per la stampa e la propaganda abbia già espresso il nulla osta prescritto dal decreto del Capo del Governo in data 12 dicembre 1931-X.*

*Un estratto dell'elenco sarà pubblicato nel Foglio degli annunci legali di ogni Provincia, per la parte che riguarda la Provincia stessa e chiunque vi abbia interesse potrà farvi opposizione nei 30 giorni successivi, mediante ricorso al Ministero per la stampa e la propaganda che deciderà definitivamente.*

*L'elenco sarà poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno dove saranno anche rese note le variazioni successive delle quali le Prefetture daranno comunicazione al Ministero per la stampa e la propaganda allo scopo di tenere l'elenco stesso continuamente aggiornato.*

*Art. 23. Le licenze di P. S. rilasciate senza l'intervento del Ministero per la stampa e la propaganda, non potranno essere rinnovate che con la procedura prescritta dall'art. 5 delle presenti disposizioni: è lasciata tuttavia facoltà al Prefetto di concedere una dilazione fino al compimento del 6° mese successivo alla pubblicazione del presente decreto per quelle licenze la cui scadenza fosse anteriore a tale data. Entro lo stesso termine anche gli uffici viaggi e turismo, gli uffici turistici e gli uffici di navigazione già provvisti di regolare licenza dovranno versare la cauzione prescritta con l'art. 14.*

*Art. 24. Sono applicabili agli uffici viaggi e turismo, agli uffici turistici ed agli uffici di navigazione tutte le disposizioni del testo unico delle leggi di P. S. e del relativo regolamento, in materia di autorizzazioni di polizia alle agenzie viaggi, in quanto non contrastanti con le disposizioni del presente decreto.*

*Art. 25. L'assistenza turistica nelle stazioni ferroviarie.. ed agli scali marittimi, compresa l'attività che si svolge a bordo dei piroscafi in arrivo, senza distinzione di bandiera, deve essere affidata ad uffici viaggi e turismo nazionali. Deroghe potranno essere consentite dal Ministero per la stampa e la propaganda soltanto per uffici stranieri appartenenti a Nazioni con le quali esistano accordi di reciprocità per le organizzazioni turistiche italiane.*

*Art. 26. Non sono soggette alla disciplina del presente decreto le aziende che si occupano esclusivamente della vendita dei biglietti delle Ferrovie dello Stato.*

*La vigilanza e il controllo tecnico e amministrativo della gestione riguardante la vendita dei biglietti delle Ferrovie dello Stato, anche per gli uffici di viaggio e turismo menzionati all'art. 2, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione ferroviaria, alla quale è pure riservata la decisione per le concessioni relative e la facoltà di adottare i provvedimenti di revoca delle medesime.*

*Le norme del presente decreto non si applicano alle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione, né agli uffici delle compagnie italiane di navigazione marittima, da queste gestiti direttamente o con proprio personale stipendiato e a contratto, la cui attività turistica è limitata esclusivamente ai servizi medesimi o connessa al funzionamento dei trasporti marittimi.*

*Art. 27. Ogni disposizione contraria al presente decreto s'intende abrogata.*

*Art. 28. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.*

*Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*

*Dato a Roma, addì 23 novembre 1936 - Anno XV. VITTORIO EMANUELE*

*Mussolini - Alfieri - Ciano - Solmi - Di Revel - Benni - Lantini Visto, il Guardasigilli: Solmi.*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1937 - Anno IV Atti del Governo, registro 386 foglio 155. - Mancini.*

## 21.11 PROFESSIONI TURISTICHE

**Legge regionale 6 aprile 1996 n. 28 “Ordinamento delle professioni di guida alpina e di guida vulcanologica”.**

La presente legge disciplina l'ordinamento delle professioni di guida alpina e di guida vulcanologica-

E' guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

- a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
- b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
- c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

### ARTICOLO 3

Gradi della professione di guida alpina

1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:

- a) aspirante guida;
- b) guida alpina-maestro di alpinismo.

2. L'aspirante guida alpina può svolgere le attività di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come determinate dal Collegio regionale delle guide di seguito indicato come Collegio; il divieto non sussiste se l'aspirante guida fa parte di comitive condotte da una guida alpina - maestro di alpinismo.

3. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.

4. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida; in mancanza della predetta abilitazione decade di diritto dall'iscrizione al relativo registro professionale di cui all'art. 4.

E' istituito il Registro professionale delle guide alpine della Regione siciliana, di seguito indicato come Registro.

Possono esercitare stabilmente la professione di guida alpina nel territorio regionale soltanto le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che risultino iscritti al Registro o che vi siano temporaneamente aggregati.

L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.

I corsi, nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale, sono finanziati dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e organizzati dal Collegio.

**Legge regionale 3 maggio 2004 n. 8 “Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea”. Modificata da LR n. 6/2009**

**L.R. 14 maggio 2009, n. 6 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009”. Articolo 72.**

**Sentenze: TAR Catania 26/05/13 N. 01729/2012 REG.RIC.- TAR Palermo 26/05/13 N. 00484/2012 REG.RIC.- TAR Palermo 26/05/13 N. 01730/2012 REG.RIC.**

**Con le predette sentenze, il TAR Sicilia ha ribadito, tra l'altro, che la professione di guida, se svolta come libera prestazione di servizi, non può essere limitata ad ambiti territoriali che non siano quelli dell'Unione europea.**

DECRETO 10 agosto 2011. Modifica del decreto 21 aprile 2010, concernente modalità di iscrizione all'albo regionale delle guide subacquee e agli elenchi degli istruttori subacquei e disciplina delle attività dei centri di immersione e delle scuole sub.

Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea.

E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite a siti paesaggistici e naturalistici ed a beni di interesse turistico quali monumenti, opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici, illustrandone le caratteristiche culturali, storiche ed artistiche. La professione di guida turistica disciplinata ai sensi della presente legge corrisponde ad attività di guida specializzata.

Sezione "Sicilia occidentale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione

a) nelle province di Palermo e Trapani;

b) Sezione "Sicilia centro-meridionale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento;

"c) (così sostituita dall'art. 72 della LR n. 6/2009) Sezione "Sicilia nord orientale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Catania e Messina; cbis) Sezione "Sicilia sud orientale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Siracusa e Ragusa."

L'iscrizione a ciascuna delle sezioni dell'elenco di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è subordinata al conseguimento della rispettiva abilitazione, mediante il superamento di un esame riservato a coloro i quali siano in possesso di un diploma di laurea in discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche nonché a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica in uno dei comuni o delle province della Regione e a coloro che conseguiranno l'abilitazione a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

E' accompagnatore turistico chi, per professione, accoglie o accompagna singole persone o gruppi di persone durante viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio predisposti dagli organizzatori e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la durata del viaggio, fornendo, inoltre, informazioni significative di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.

L'abilitazione all'esercizio dell'attività di accompagnatore si consegue con la frequenza di appositi corsi, di durata non inferiore alle 300 ore, riservati a coloro i quali siano in possesso di diploma di scuola media superiore e con il superamento del relativo esame. I corsi sono organizzati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in collaborazione con le Università siciliane o con gli istituti di istruzione secondaria della Regione.

E' guida ambientale-escursionistica chi svolge le seguenti attività:

a) conduce persone singole o gruppi di turisti in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi ed aree protette, illustrandone le caratteristiche ambientali;

b) affianca, in ambito scolastico, il corpo insegnante in iniziative e programmi di educazione ambientale;

c) individua, anche in collaborazione con enti o altre figure professionali, gli itinerari escursionistici con caratteristiche ambientali, definendone il miglior percorso secondo la validità delle interrelazioni degli aspetti legati al territorio e ne stabilisce il tracciato nonché le tappe e la più opportuna segnaletica e cartellonistica; gli itinerari possono svilupparsi anche in ambienti antropizzati, quali giardini o parchi urbani, per renderli didatticamente fruibili.

2. L'attività di guida ambientale-escursionistica oltre i 2.000 metri di quota deve essere svolta unitamente ad una guida alpina o vulcanologica o maestro di alpinismo per ciascuna comitiva. Nelle isole di Vulcano e Strombo la guida ambientale escursionistica deve essere svolta sempre con la presenza di guide vulcanologiche.

3. Si prescinde dalla presenza di una guida alpina o vulcanologica o dal maestro di alpinismo qualora l'attività oltre i 2.000 metri di quota venga espletata a bordo di mezzi dei concessionari dei servizi pubblici di trasporto sull'Etna, su itinerari escursionistici e/o tracciati predeterminati, preventivamente autorizzati.

L'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico riservato a coloro i quali siano in possesso di un diploma di laurea in discipline biologiche e naturali, ambientali, geologiche, agrarie e forestali, nonché a coloro che, in possesso di diploma di scuola media superiore, abbiano frequentato appositi corsi di durata non inferiore alle 800 ore.

Sono ammessi all'esame di cui al comma 2 anche coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato, per almeno due anni, anche in forma non continuativa, l'attività di guida ambientale-escursionistica, ovvero abbiano frequentato corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 400 ore, diretti allo svolgimento di tale attività o siano in possesso di qualifiche di accompagnatore di escursionismo o equipollenti rilasciate da associazioni riconosciute a livello nazionale.

E' guida subacquea chi accompagna in itinerari subacquei, singoli o gruppi, di massimo sei persone, in possesso di brevetto subacqueo riconosciuto descrivendo prima dell'immersione il percorso, le caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina e fornendo significative informazioni sulle corrispondenti zone emerse.

L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento di un brevetto sportivo di livello equivalente a tre stelle CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques) o di corrispondente livello per altre federazioni.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano altresì:

- a) limitatamente alla professione di guida turistica, ai dipendenti di enti pubblici che, nell'ambito delle propriemansioni, svolgono le attività di illustrazione delle sedi dell'ente di appartenenza;
- b) limitatamente alla professione di accompagnatore turistico, a chi svolge attività di accoglienza e di accompagnamento da e per aeroporti e stazioni ferroviarie e marittime in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggi.

### **LEGGE 23 marzo 2010, n. 7. Ordinamento della professione di maestro di sci.**

I corsi di qualificazione professionale per i maestri di sci che precedono, a norma dell'articolo 6 della legge 8 marzo 1991, n. 81, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, ed i corsi di aggiornamento cui è subordinato il rinnovo dell'iscrizione, a norma dell'articolo 11 della legge n. 81 del 1991, sono istituiti, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.

Scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard

1. Agli effetti della presente legge per 'scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard' si intendono le unità organizzative cui fanno capo più maestri per esercitare, in modo coordinato e continuativo, la loro attività professionale.

## **21.12 ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE**

Testo coordinato dello **Statuto della Regione siciliana**, approvato con Regio decreto legge 15 maggio 1946, n. 455, convertito in Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 modificato dalle leggi costituzionali Legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1; Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3; Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

**ARTICOLO 14** 1. L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie: omissis..... *lettera n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;*

**Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510.** Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione siciliana in materia di turismo.

**Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 640** "Modificazioni ed integrazioni alle norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di turismo".

**Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28.** "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana". Modificata da Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione".

DECRETO PRESIDENZIALE 18 gennaio 2013, n. 6. Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.

Legge Regionale n. 7 del 27 03 2013 - Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi

**Legge regionale 15 settembre 2005 n. 10** "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziaria urgenti". TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 9/2009 e annotato al 16/02/2010)

Art. 1 Principi e finalità

1. La Regione Siciliana attribuisce un ruolo primario e centrale al turismo per lo sviluppo sostenibile economico ed occupazionale del territorio e per la crescita sociale e culturale della collettività, tenuto conto della diffusa potenzialità turistica della Sicilia. Indirizza e coordina la programmazione economica, la pianificazione territoriale e quella relativa agli interventi infrastrutturali, sia specificatamente turistici che funzionali al miglioramento della fruibilità turistica del

territorio.

2. La Regione Siciliana riconosce il ruolo centrale degli enti locali territoriali nella valorizzazione del territorio, con particolare riguardo alle politiche intersettoriali ed infrastrutturali utili per la qualificazione del prodotto turistico e per l'accoglienza e l'informazione dei turisti. Per il perseguimento di tali finalità la Regione favorisce la crescita quantitativa e qualitativa del sistema turistico attraverso:

- a) la creazione di circuiti di informazione, di assistenza e di tutela dei soggetti che accedono ai servizi turistici, con particolare riferimento ai soggetti diversamente abili;
- b) il potenziamento e la regolamentazione delle imprese turistiche, agrituristiche, esercenti attività di bed and breakfast e delle agenzie immobiliari turistiche;
- c) gli interventi infrastrutturali con particolare riferimento allo sviluppo del turismo;
- d) la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali;
- e) l'attuazione di politiche di concertazione e di programmazione negoziata tra i soggetti pubblici e privati interessati alla formazione e alla commercializzazione dell'offerta turistica siciliana;
- f) la promozione dell'immagine della Sicilia.

Art. 2 Consiglio regionale del turismo (*abrogato dall'art. 76, comma 13, della L.R. 6/2009*)

Art. 3 Programma triennale e piano operativo annuale di sviluppo turistico regionale (*modificato dall'art. 2 della L.R. 11/2007*)

1. Per il perseguimento delle finalità dell'articolo 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed in ogni caso entro il 30 giugno dell'anno precedente al triennio di riferimento, la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, il programma triennale di sviluppo turistico regionale. Il programma stabilisce gli obiettivi complessivi e le priorità dell'azione amministrativa, individua le azioni di incentivazione per le infrastrutture e per le opere di valorizzazione turistica nel territorio, delinea il piano di promozione e di commercializzazione dell'offerta turistica, degli eventi e delle manifestazioni di richiamo turistico, identifica i progetti turistici elaborati dai distretti turistici e determina i criteri di verifica dei risultati della programmazione.

2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti elabora il programma triennale di sviluppo turistico, sulla base degli orientamenti espressi dal *Consiglio regionale del turismo* e tenuto conto delle analisi e valutazioni elaborate dall'Osservatorio turistico dell'Assessorato, con riferimento alle finalità di cui all'articolo 1.

3. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti elabora, entro il 15 ottobre dell'anno precedente, il piano operativo annuale con il quale provvede a:

- a) definire gli obiettivi specifici da raggiungere nel periodo di riferimento, in relazione al contenuto del programma triennale di sviluppo turistico;
- b) definire gli interventi economici da realizzarsi nei vari comparti, idonei per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a);
- c) elaborare le strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico siciliano;
- d) fissare il calendario annuale delle manifestazioni ed eventi di rilievo turistico che si svolgono nel territorio regionale;
- e) definire gli interventi in favore dei distretti turistici di cui all'articolo 6;
- f) promuovere il miglioramento della qualità professionale degli operatori e delle imprese turistiche;
- g) garantire una migliore qualità urbana nonché dei servizi e delle infrastrutture nel territorio.

4. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti informa annualmente l'Assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione del piano operativo annuale.

Art. 4 Soppressione delle aziende autonome di soggiorno e turismo e istituzione dei servizi turistici regionali (*integrato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 19/2005*)

1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le aziende autonome di soggiorno e turismo sono poste in liquidazione e soppresse.

2. Il bilancio finale di liquidazione delle aziende è sottoposto ad approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvede ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi.

3. (*Periodo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*). Sulla base di specifiche direttive assessoriali, i commissari liquidatori, a pena di decadenza, provvedono, nel termine perentorio di centottanta giorni dalla nomina, alla definizione dello stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti, al riassetto della cassa integrazione pensioni nonché alla redazione del bilancio finale di liquidazione. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per comprovati ed eccezionali motivi e per non più di sessanta giorni.

4. In luogo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e turismo sono istituiti, secondo le procedure della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i servizi turistici regionali quali servizi del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo in numero di almeno uno per ogni provincia.

4-bis. Il personale di ruolo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e turismo conserva la posizione giuridica ed economica posseduta alla data del 31 luglio 2005, transita nel ruolo di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed è, prioritariamente, assegnato ai servizi del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo di cui al comma 4 nonché all'Assessorato del bilancio e delle finanze.

4-ter. Le casse integrazioni pensioni delle aziende autonome soggiorno e turismo sono soppresse ed il loro patrimonio è acquisito al patrimonio della Regione. L'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti alla data del trasferimento è erogata dalla Regione che continua a corrispondere l'indennità dovuta dalle soppresse casse integrazioni pensioni al personale delle soppresse aziende autonome soggiorno e turismo, già collocato a riposo.

4-quater. Alla spesa derivante dall'applicazione del presente articolo, valutata per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 in 8.000 migliaia di euro annui, si fa fronte per l'esercizio finanziario 2006, quanto a 3.000 migliaia di euro con parte delle entrate derivanti dall'attuazione del comma 4 ter e quanto a 5.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 - accantonamento 1004 del bilancio della Regione per gli esercizi 2005-2007. L'onere a carico dell'esercizio finanziario 2007 trova riscontro nel medesimo bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001. Per l'attuazione dei precedenti commi il Ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento turismo e sentito il dirigente generale del dipartimento personale, è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni.

5. (*Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

6. (*Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

7. Alla tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è apportata, per l'esercizio finanziario 2005, la seguente modifica in migliaia di euro:

All'onere derivante dal presente comma si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.

**Art. 5 Soppressione delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico (*integrato dall'art. 21, comma 6, della L.R. 16/2006*)**

1. Alla data dell'insediamento del Consiglio regionale del turismo (4) e comunque non prima del 31 dicembre 2005 e non oltre il 30 giugno 2006 sono soppresse le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico (AAPIT) istituite con l'articolo 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e regolamentate dal decreto del Presidente della Regione Siciliana del 19 settembre 1986. I beni e le attività delle predette aziende sono trasferiti alle province regionali competenti per territorio. Il personale conserva la posizione giuridica ed economica conseguita al 31 luglio 2005. (*Inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

2. Sono, altresì, assegnate alle province regionali le competenze già proprie delle AAPIT nonché la vigilanza sulle imprese turistiche operanti nel territorio.

3. Presso ogni provincia regionale è istituita, con funzioni consultive, la Conferenza provinciale del turismo. La Conferenza, nominata con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è composta

da:

- a) il presidente della provincia regionale o suo delegato, che la presiede;
- b) il sindaco del comune capoluogo;
- c) due sindaci dei comuni della provincia;
- d) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o suo delegato;
- e) tre rappresentanti delle confederazioni degli imprenditori di settore maggiormente rappresentative;
- f) due esperti del settore turistico nominati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;
- g) tre rappresentanti indicati dalle organizzazioni sindacali;
- h) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste.

4. La Conferenza esprime indicazioni utili alla redazione del programma di sviluppo e promozione turistica della provincia regionale ed è convocata almeno una volta per ogni trimestre ed ogniqualvolta il presidente della provincia regionale ne ravvisi la necessità.

#### Art. 6 Distretti turistici

1. Si definiscono distretti turistici i contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a più province e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e/o dell'artigianato locale.

2. I distretti turistici possono essere promossi da enti pubblici, enti territoriali e/o soggetti privati che intendono concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio o di più territori appartenenti anche a province diverse, attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici progetti.

3. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese, la Regione definisce, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, le modalità e la misura del finanziamento dei distretti turistici che perseguono in particolare le seguenti finalità:

- a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
- b) attuare interventi necessari alla qualificazione dell'offerta turistica urbana e territoriale delle località ad alta densità di insediamenti turistico-ricettivi;
- c) istituire punti di informazione e di accoglienza per il turista, anche telematici, secondo specifiche quantitative e qualitative coerenti con standard minimi omogenei per tutto il territorio della Regione determinati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per tutti i distretti turistici riconosciuti;
- d) sostenere lo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica nonché la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità alla standardizzazione dei servizi turistici;
- e) promuovere il marketing telematico del proprio distretto turistico per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero;
- f) promuovere le strutture ricettive, i servizi e le infrastrutture volte al miglioramento dell'offerta turistica;
- g) individuare e proporre particolari tipologie di architettura rurale realizzate tra il XII ed il XX secolo, a prescindere da qualsiasi ipotesi di utilizzazione di natura ricettiva, ristorativa e sportivo-ricreativa, secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 378, al fine della loro tutela e valorizzazione. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, individua i beni da tutelare al fine della adozione degli eventuali regolamenti di attuazione.

4. I servizi turistici regionali, oltre ai compiti loro attribuiti, svolgono attività di assistenza per la formazione ed il riconoscimento dei distretti turistici.

5. Ai fini del loro riconoscimento, i distretti turistici devono essere costituiti da soggetti pubblici e privati, i quali devono, altresì, specificare la natura giuridica del distretto da loro formato mediante l'invio alla Regione del relativo

atto costitutivo.

#### Art. 7 Riconoscimento e revoca dei distretti turistici

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei distretti turistici.

2. Per il riconoscimento i distretti turistici devono indicare i seguenti elementi:

a) numero e ubicazione dei soggetti partecipanti con specifico riferimento alla consistenza demografica ed alla estensione territoriale complessiva interessata;

b) presenza, nell'ambito del distretto turistico, degli elementi di attrazione turistica e delle emergenze culturali, ambientali e paesaggistiche che caratterizzano il territorio nonché le sue potenzialità;

c) partecipazione dei soggetti privati al cofinanziamento dei progetti;

d) piano di sviluppo turistico non inferiore a tre anni che contenga una dettagliata ricognizione delle risorse turisticamente rilevanti disponibili nell'area. Al piano di sviluppo turistico deve essere annesso un programma finanziario nel quale risultino specificate le risorse di cui si avvale il distretto turistico.

3. Con il riconoscimento dei distretti turistici l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti approva il piano, di cui al comma 2, lettera d), valutando in particolare i seguenti elementi:

a) idoneità del piano a promuovere la valorizzazione turistica del territorio;

b) caratteristiche, consistenza e idoneità del tessuto imprenditoriale coinvolto direttamente e indirettamente nella produzione dell'offerta turistica;

c) adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura a regime delle spese di funzionamento dei distretti turistici.

4. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti può revocare il riconoscimento concesso quando, nel periodo previsto, i distretti turistici non abbiano realizzato gli obiettivi indicati nel piano di sviluppo.

5. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ogni anno, subito dopo l'approvazione del piano triennale, esamina le richieste di riconoscimento di nuovi distretti e, se sussistono i requisiti, li riconosce.

#### Art. 8 Associazioni pro-loco

1. La Regione riconosce e favorisce le attività delle associazioni pro-loco, quali associazioni di volontariato senza finalità di lucro che svolgono attività di valorizzazione turistica delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche delle località in cui operano e che si propongono i seguenti obiettivi:

a) organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali visite, escursioni, attività di animazione locale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione dei monumenti e dei relativi servizi, finalizzati alla loro fruizione turistica;

b) promozione del miglioramento dei servizi di accoglienza ed informazione turistica, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;

c) sviluppo di attività di turismo sociale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili.

#### Art. 9 Centri commerciali naturali (*modificato dall'art. 4 della L.R. 21/2007 e integrato dall'art. 9, comma 2, della L.R. 9/2009*)

1. Al fine di migliorare la fruibilità turistica nel territorio siciliano ed in particolare per promuovere l'immagine e l'accessibilità dei centri storici e negli ambiti urbani a vocazione turistica, su proposta del sindaco del comune interessato, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, promuove tramite i comuni la costituzione e l'attività dei centri commerciali naturali.

2. Si definisce centro commerciale naturale l'insieme di attività terziarie private e imprese artigiane in forma di consorzi di piccole e medie imprese fra loro vicine e comunque ricadenti in un ambito urbano definito che, sotto forma di comitato promotore o associazione o ente o consorzio, agendo in rete come soggetto di un'offerta commerciale integrata ha lo scopo di:



- a) riqualificare l'immagine e migliorare la vivibilità urbana negli spazi in cui opera;
- b) accrescere le capacità attrattive delle attività che ne fanno parte;
- c) migliorare il servizio offerto ai consumatori ed ai turisti.

3. I centri commerciali naturali possono ricevere incentivi, sia economici che di supporto tecnico, sia dalla Regione che dagli altri enti locali e territoriali con i quali stipulano accordi per il perseguimento delle loro finalità, elaborando e realizzando iniziative per un comune marketing territoriale.

Art. 10 Oneri finanziari (integrato dall'art. 2 della L.R. 10/2006)

Art. 11 Bed and breakfast

1. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo la parola "industriali" sono inserite le seguenti ", del turismo ed alle attività di bed and breakfast".

2. Al comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunta la seguente lettera: "c bis) a consorzi o cooperative di soggetti titolari di attività turistiche e di bed and breakfast".

Art. 12 Carta dei diritti del turista

1. La carta dei diritti del turista, redatta dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è tradotta nelle lingue più diffuse e contiene:

- a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione dei servizi turisticoricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto ed agli spazi attrezzati per il turismo itinerante, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;
- b) informazioni sui contratti di multiproprietà;
- c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
- d) informazioni sui diritti del turista quale utente di mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;
- e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
- f) informazioni sulle polizze assicurative, sulle norme valutarie e doganali, sull'assistenza sanitaria e sull'ubicazione delle principali strutture ospedaliere pubbliche e private con le relative specializzazioni e recapiti telefonici;
- g) informazioni sulle norme in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico regionale e dei beni culturali;
- h) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale ed ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico.

Art. 13 Turismo itinerante (*abrogato dall'art. 1, comma 6, della L.R. 13/2006*)

Art. 14 Imprese e professioni turistiche

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione dei prodotti e dei servizi concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, inclusi il noleggio e/o la fornitura di mezzi e/o servizi finalizzati alla fruizione turistica.

2. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.

3. (*Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, sono estese alle imprese turistiche le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere, previsti dalle norme per il settore, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.

Art. 15 Agenzie immobiliari turistiche (modificato dall'art. 71 della L.R. 6/2009)

1. Sono definite agenzie immobiliari turistiche quelle agenzie immobiliari regolarmente iscritte all'albo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, nell'ambito della propria attività, si occupano di locazioni non inferiori a sette giorni di case ed appartamenti per vacanze.

2. ----- (comma abrogato)

3. ----- (comma abrogato)

Art. 16 Turismo relazionale

1. Per la valorizzazione del turismo relazionale, con particolare riferimento ai valori culturali dell'ambiente antropico e naturale, il Presidente della Regione è autorizzato a finanziare il progetto Motris - Turismo relazionale integrato, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 18 del 18 gennaio 2005 per un importo di 150 migliaia di euro per l'anno 2005.

2. Per la realizzazione del progetto, il Presidente della Regione può stipulare accordi e convenzioni anche con istituti specializzati del settore. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante utilizzo di parte delle disponibilità dell'U.P.B. 1.3.1.3.3, capitolo 104538, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

Art. 17 Finanziamento della Fondazione orchestra sinfonica siciliana

Art. 18 Norma transitoria (*modificato dall'art. 73 della L.R. 6/2009*)

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, disciplina, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, i settori delle agenzie di viaggi e tour operators, delle strutture turistico-ricettive nonché delle imprese turistiche che sono identificate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, operanti nel territorio regionale.

Art. 19 (*Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello*

*Statuto*) Art. 20 Autorizzazione all'AST alla stipula di contratti di somministrazione di lavoro

Art. 21 Disposizioni finanziarie in materia di beni culturali

Art. 22 Requisiti per la nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche

Art. 23

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 15 settembre 2005.

CUFFARO PAGANO Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione GRANATA

Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti

## 21.13 DISTRETTI TURISTICI

**Legge regionale 15 settembre 2005 n. 10** "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziaria urgenti".  
Articoli 6-7

**Legge regionale 14 maggio 2009, n. 6** recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009". Articolo 74

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO - **Decreto 16 febbraio 2010 n. 4.**  
"Criteri e modalità per il riconoscimento dei distretti turistici".

## L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 settembre 2005, n. 10

“Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti”;

Visto l'art. 74 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 che impartisce disposizioni in materia di distretti turistici;

Visto il 1° comma dell'art. 7 della legge regionale n. 10/2005, con il quale l'Assessore regionale per il turismo, sentito il parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei distretti turistici;

Visto l'allegato “Criteri e modalità per il riconoscimento dei distretti turistici” che forma parte integrante del presente decreto;

Visto il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana rilasciato nella seduta n. 86 del 27 gennaio 2010;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei distretti turistici;

Decreta: Articolo unico

Sono approvati i criteri e le modalità per il riconoscimento dei distretti turistici contenuti nell'allegato: “Criteri e modalità per il riconoscimento dei distretti turistici” che forma parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 16 febbraio 2010. STRANO

### Allegato - CRITERI E MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI TURISTICI

Art. 1 Oggetto 1. In attuazione dell'art.7 della legge 15 settembre 2005, n. 10, si disciplinano i criteri e le modalità per il riconoscimento dei distretti turistici in Sicilia.

2. Con il riconoscimento la Regione siciliana intende promuovere nuovi modelli di politica territoriale di sviluppo e il loro coordinamento con la programmazione regionale.

Art. 2 Definizione e finalità 1. Si definiscono distretti turistici i contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a più province della Regione siciliana e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e/o dell'artigianato locale.

2. Elementi distintivi del distretto turistico sono il territorio, l'organizzazione a sistema degli operatori turistici pubblici e privati e i progetti di sviluppo turistico che verranno identificati nel programma dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

3. Finalità sono quelle ricomprese nel comma 3 dell'articolo 6 della legge 15 settembre 2005, n. 10:

- a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
- b) attuare interventi necessari alla qualificazione dell'offerta turistica urbana e territoriale delle località ad alta densità di insediamenti turistico-ricettivi;
- c) si possono istituire punti di informazione e di accoglienza per il turista, anche telematici, secondo specifiche quantitative e qualitative coerenti con standard minimi omogenei per tutto il territorio della Regione determinati dall'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo per tutti i distretti turistici riconosciuti;
- d) sostenere lo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica nonché la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità alla standardizzazione dei servizi turistici;
- e) promuovere il marketing telematico del proprio distretto turistico per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero;

f) promuovere le strutture ricettive, i servizi e le infrastrutture volte al miglioramento dell'offerta turistica;

g) individuare e proporre particolari tipologie di architettura rurale realizzate tra il XII ed il XX secolo, a prescindere da qualsiasi ipotesi di utilizzazione di natura ricettiva, ristorativa e sportivoricreativa, secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 378, al fine della loro tutela e valorizzazione. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, individua i beni da tutelare al fine della adozione degli eventuali regolamenti di attuazione.

4. Il perseguimento delle finalità individuate dal comma 3 dell'articolo 6 della legge 15 settembre 2005, n. 10 e degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo, vanno comunque intesi come strettamente funzionali al miglioramento delle condizioni di offerta turistica complessiva, di fruibilità ed accessibilità dei fattori di attrazione situati nel territorio del DTL stesso, nonché all'aumento dei volumi relativi al turismo pernottante e della spesa turistica. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, nell'ambito delle competenze di cui al successivo art. 9, monitora il rapporto diretto tra le risorse complessive impiegate dal DTL nel triennio attuativo dei piani di cui all'art. 6 per il perseguimento delle finalità di cui al comma 3 ed i parametri relativi al turismo pernottante ed alla variazione di spesa turistica.

#### Art. 3 Requisiti minimi territoriali di ammissibilità

1. La perimetrazione del distretto turistico deve tenere conto delle peculiarità del territorio che deve caratterizzarsi per un'offerta integrata e per la presenza di attrattori turistici in grado di costituire autonoma capacità di destinazione turistica.

2. I distretti devono essere costituiti prioritariamente in forma territoriale tra territori contigui. È data possibilità di costituire distretti tematici (integrazione fra territori non contigui caratterizzati da un unico tema specifico), che rappresentano una eccezione la cui progettualità non potrà sovrapporsi a quella dei distretti territoriali, con i quali vanno integrati.

3. Ai fini del riconoscimento, il distretto deve, pena l'inammissibilità, avere un'adeguata consistenza demografica di almeno 150.000 abitanti, una significativa capacità ricettiva pari ad almeno 7.500 posti letto complessivi ubicati all'interno dei comuni facenti parte del distretto e deve possedere almeno un esercizio commerciale ogni 350 abitanti. Il territorio del distretto deve, inoltre, avere infrastrutture culturali materiali ed immateriali (siti museali, archeologici, architettonici etc., manifestazioni e/o rassegne con almeno tre anni consecutivi di rappresentazione) o naturalistiche (parchi naturali) od altro.

4. Non potranno essere riconosciuti distretti turistici formati da un'aggregazione territoriale inferiore a n. 12 comuni.

5. In fase di prima applicazione, in deroga ai requisiti di cui al presente articolo, previa presentazione della istanza di cui al successivo articolo 5 (allegato modulo 3), è consentita la costituzione di un unico distretto turistico da parte delle isole e degli arcipelaghi siciliani, di un distretto turistico tematico per la valorizzazione della Venere di Morgantina e di un distretto turistico tematico legato ai percorsi della "Targa Florio" riconosciuta ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 9/2002 quale "patrimonio storico-culturale della Regione siciliana".

6. Al fine di evitare l'eccessiva frammentazione e l'incoerenza della promozione dei territori costituenti il DTL, circuiti tematici di promozione del territorio potranno essere creati e promossi anche attraverso la collaborazione tra DTL e non solo per iniziativa dei singoli comuni.

#### Art. 4 Soggetti promotori e costituzione

1. I distretti turistici possono essere promossi da enti pubblici, enti territoriali siciliani e/o soggetti privati che intendono concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio o di più territori appartenenti anche a province diverse, attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici progetti.

2. I distretti turistici devono essere costituiti obbligatoriamente da soggetti pubblici e privati, sulla base di una capacità progettuale di fare sistema, al fine di giungere ad una offerta turistica integrata, valorizzando tutte le diverse caratteristiche di un territorio e le sue risorse. La natura giuridica del distretto deve essere definita nell'atto costitutivo, avente forma scritta e data certa, ed è rimessa all'autonomia dei soggetti fra le modalità, comunque, previste dall'ordinamento vigente. Nell'atto costitutivo dovrà essere indicato in maniera univoca il soggetto rappresentante dei promotori del distretto, che dovrà provvedere alle azioni di rappresentanza, iniziativa e coordinamento.

3. L'eventuale adesione ad un distretto già riconosciuto, da parte di un nuovo soggetto, dovrà essere sottoposta preventivamente ad approvazione dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, in assenza di riscontro da parte dell'Assessorato, l'adesione si intenderà accolta.

4. Sono riconosciuti come distretti turistici, ai sensi del 1° comma dell'art. 74 della legge regionale 14 maggio 2009, anche i territori oggetto di investimenti nel comparto turistico ricettivo finanziati da patti territoriali e piani integrati territoriali, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal presente provvedimento. In questo caso il distretto turistico coincide con i comuni che costituiscono il soggetto responsabile ai sensi del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000 n. 320, purché il soggetto responsabile si sia trasformato in agenzia di sviluppo locale entro la data del 31 dicembre 2009. In tal caso il predetto soggetto deve farsi promotore della proposta di riconoscimento secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.

5. I soggetti di cui al precedente comma 4 che non possiedono i requisiti previsti dal presente provvedimento, in deroga alle prescrizioni di cui all'articolo 3 comma 3, vengono riconosciuti quali distretti turistici, purché dimostrino di aver attivato processi aggregativi ed ogni altra utile iniziativa al fine del raggiungimento dei predetti requisiti, con l'obbligo in capo agli stessi di accettare la richiesta di adesione di altri comuni. In tal caso la governance del distretto dovrà obbligatoriamente essere adeguata tenendo conto, in maniera proporzionale, della presenza dei nuovi comuni.

6. I soggetti che hanno già attuato piani di sviluppo turistici aventi le caratteristiche previste dall'articolo 7 della legge 15 settembre 2005 n. 10 ed i requisiti previsti dal presente decreto, la cui progettualità è già stata positivamente valutata dal Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – ex legge n. 144/99, vengono riconosciuti quali distretti turistici nei termini e con le modalità previste dal presente decreto.

7. I soggetti promotori di cui ai precedenti commi 4 e 6, per accedere alle procedure di riconoscimento, devono comunque essere in possesso dei requisiti territoriali minimi di ammissibilità previsti al precedente art. 3 e presentare la domanda di cui al successivo art. 5, al fine di verificare il possesso degli ulteriori requisiti.

8. I soggetti promotori possono far parte di un solo distretto turistico tematico e di un solo distretto turistico territoriale.

9. L'eventuale recesso di un soggetto pubblico e/o privato dal distretto turistico già riconosciuto, nel triennio di attuazione della progettualità assentita, non determina la revoca del riconoscimento, se tale recesso non fa venire meno i requisiti di cui al precedente articolo

3. È comunque facoltà dei distretti, entro 180 giorni dal recesso di un partner, ripristinare le condizioni necessarie al mantenimento dei requisiti; durante tale periodo i distretti mantengono intatta la capacità di operare. L'eventuale recesso dal distretto potrà avvenire solo dopo almeno un anno di partecipazione al distretto medesimo.

#### Art. 5 Procedura di riconoscimento

1. Al fine di ottenere il riconoscimento i soggetti proponenti i distretti turistici, di cui all'art.4, presentano apposita domanda all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo (allegato modulo 1).

2. La domanda deve contenere i seguenti elementi:

a) elenco dei soggetti pubblici e privati partecipanti (allegato modulo 2);

b) studio sulla perimetrazione del distretto dal quale risultino la consistenza demografica (certificata al 31 dicembre 2009 dall'Ufficio anagrafe di ogni singolo comune aderente al distretto), l'estensione territoriale complessiva interessata, il numero degli esercizi commerciali, il numero dei posti letto, gli elementi di attrazione turistica e le risorse culturali,

ambientali, paesaggistiche ed enogastronomiche che caratterizzano il territorio, con particolare riferimento agli elementi che ne costituiscono omogeneità;

c) piano di sviluppo turistico di cui al seguente articolo 6 per il triennio successivo all'anno in cui viene presentata la domanda;

d) schema di atto costitutivo, corredato dal regolamento di gestione, da dove si evince la denominazione, la natura giuridica dei distretti turistici quale elemento distintivo e la adeguata partecipazione del soggetto privato, non inferiore al 30% della compagine sociale.

3. Le domande devono essere presentate a partire dall'1 al 30 gennaio di ogni anno, al fine di procedere all'inserimento nella programmazione regionale. In sede di prima applicazione le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

4. I soggetti previsti dall'articolo 4 comma 4 e 5 devono produrre apposita dichiarazione di conferma (allegato modulo 4), espressa almeno dai quattro quinti degli enti territoriali aderenti, di adesione al distretto stesso, nonché dichiarazione di avvenuta modifica dei propri statuti o regolamenti per l'adeguamento ai principi ed alle disposizioni del presente decreto.

5. Le domande saranno valutate da una Commissione nominata dall'Assessore e presieduta dal dirigente generale dell'Assessorato o da un suo delegato e composta da quattro dirigenti dell'Assessorato, da due esperti indicati da ANCI e URPS e dai tre rappresentanti delle organizzazioni regionali maggiormente rappresentative del comparto turistico firmatarie del CCNL. Nel corso della attività di valutazione, la commissione potrà richiedere ai proponenti ogni chiarimento e informazione utile al fine di maturare un giudizio compiuto sulla proposta e, eventualmente, chiedere l'integrazione della documentazione presentata.

6. Nella valutazione si terrà conto delle risultanze del "Manuale di valutazione qualitativa" redatto nel maggio 2007 su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e del:

a) coinvolgimento di un elevato numero di idonei soggetti pubblici e privati;

b) rilevante estensione territoriale;

c) comprovata sussistenza di un contesto turistico, caratterizzato dall'offerta di attrattive, beni, risorse e valori;

d) adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura a regime delle spese di funzionamento;

e) coerenza del programma di attività e dei relativi progetti di sviluppo con gli indirizzi della programmazione turistica regionale.

7. A conclusione del procedimento di valutazione, la Commissione formulerà all'Assessore per il turismo un parere motivato in ordine al riconoscimento o meno del Distretto. L'Assessore con proprio decreto provvede al riconoscimento del distretto turistico e da ciò ne deriva l'obbligo di inserire insieme alla denominazione prescelta per il distretto, la dicitura "Distretto turistico della Regione siciliana" e lo stemma della regione siciliana.

8. È fatta salva la facoltà di stipulare convenzioni e di avvalersi di strutture pubbliche e private specializzate nel settore per procedere all'attività di valutazione.

#### Art. 6 Piano di sviluppo turistico

1. Alla domanda per il riconoscimento dei distretti turistici è allegato il piano di sviluppo turistico.

2. Il piano di sviluppo può essere sviluppato anche in progetti specifici riguardanti porzioni del territorio di riferimento che si caratterizzano per particolari tipologie di prodotti turistici.

3. Il piano di sviluppo deve contenere i seguenti elementi:

– studio sulle ipotesi di sviluppo dell'area di riferimento dei distretti turistici con analisi di mercato e di posizionamento marketing attuale e potenziale con una descrizione dei punti di forza, dei punti di debolezza, delle opportunità e delle minacce secondo l'analisi Swot;

– gli obiettivi che si intendono raggiungere nel triennio sia con il piano nel suo complesso che con i progetti specifici e i risultati attesi;

- gli interventi previsti distinti per azioni strutturali, di prodotto e di commercializzazione;
  - il cronogramma delle attività;
    - il programma finanziario del piano nel suo complesso e dei progetti specifici di sviluppo con allegato il piano finanziario delle risorse pubbliche e private che i soggetti partecipanti si sono impegnati ad apportare.
4. La realizzazione del programma di attività e dei relativi progetti di sviluppo è soggetta a monitoraggio costante, a verifica periodica dei risultati parziali e alla valutazione finale dei risultati conseguiti.

#### Art. 7 Finanziamento dei progetti di sviluppo

1. Con distinto decreto redatto ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 10/2005 l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo stabilirà la misura e le modalità del finanziamento dei Distretti Turistici regolarmente riconosciuti.
2. Il riconoscimento dei distretti turistici è condizione per l'attribuzione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale n. 10/2005 e dagli artt. 5 e 6 della legge 29 marzo 2001, n. 135.
3. Ai distretti turistici potranno essere destinati, ove ne ricorrano le condizioni, i cofinanziamenti previsti dalle linee d'intervento PO FESR 2007/2013, come richiamate dall'art. 74 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

#### Art. 8 Struttura organizzativa del distretto turistico

1. La scelta della forma associativa che dà luogo al distretto turistico è rimessa all'autonomia dei soggetti partecipanti. Il modello organizzativo deve essere però ispirato a criteri di snellezza operativa che garantisca la governance e il coordinamento degli interventi dei soggetti partecipanti.
2. L'atto costitutivo e il regolamento organizzativo del distretto deve avere una durata non inferiore a tre anni. Il regolamento organizzativo del distretto deve espressamente indicare:
  - a) la regolamentazione dei rapporti nonché gli impegni assunti dai soggetti aderenti rispetto alle azioni concordate;
  - b) le responsabilità assegnate a ciascuno dei soggetti aderenti e il regime sanzionatorio per eventuali inadempienze;
  - c) un sistema autonomo di controllo delle azioni concertate con l'indicazione del soggetto delegato al

#### controllo. Art. 9 Valutazione, controllo e poteri di revoca

1. I distretti turistici trasmettono all'Amministrazione una rendicontazione annuale sull'attività svolta, con indicazione dei risultati conseguiti, delle spese sostenute e delle modalità di impiego dell'eventuale finanziamento pubblico.
2. A conclusione del terzo anno di attività, termine ultimo per la realizzazione del programma nel suo complesso e dei singoli progetti attuativi, il distretto turistico provvede alla rendicontazione finale sui risultati conseguiti, le spese sostenute e l'impiego dell'eventuale finanziamento.
3. La regolarità della rendicontazione è condizione per l'erogazione del finanziamento e per l'ammissibilità delle spese sostenute nella realizzazione delle diverse fasi del programma di attività.
4. L'Amministrazione regionale ha libero accesso, a semplice richiesta, a tutta la documentazione in possesso dei beneficiari relativa ai programmi finanziati e può operare verifiche sul campo per accertare lo stato di avanzamento dei progetti di sviluppo e le modalità di effettiva realizzazione degli interventi.
5. È facoltà dell'Amministrazione regionale, qualora ne sia fatta espressa richiesta motivata, concedere al distretto turistico, al termine del primo e del secondo anno, la possibilità di effettuare una rimodulazione degli interventi programmati, nonché di consentire, al termine del terzo anno di attività, una proroga, non superiore a sei mesi, per la conclusione delle iniziative previste dal programma. Nel caso in cui il distretto turistico sia destinatario di risorse comunitarie di cui al PO 2007/2013, i termini di realizzazione del piano di sviluppo sono automaticamente correlati a quelli più in generale fissati dalle norme che regolano la gestione delle singole linee d'intervento.

#### Art. 10 Revoca del riconoscimento ed estinzione del distretto

1. Il riconoscimento può venire revocato dall'Assessore regionale per il turismo nei seguenti casi:
  - accertata inadempienza rispetto al regolamento organizzativo e al piano di sviluppo;

- inattività prolungata;
- irregolarità nel funzionamento o nella gestione; difformità sostanziale delle attività realizzate rispetto al programma di attività;
- verificarsi di recessi da parte di soggetti aderenti, senza che ne subentrino altri equivalenti, tale da comportare il venir meno dei requisiti dell'ambito territoriale.

2. La revoca del riconoscimento comporta la revoca del cofinanziamento eventualmente accordato e l'obbligo di restituzione da parte del distretto turistico delle somme già erogate, ad eccezione delle somme ritenute ammissibili dall'Assessorato e, comunque, utili al raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di sviluppo approvato.

3. Il distretto si estingue su richiesta del distretto stesso o a seguito del conseguimento degli obiettivi previsti dal piano di sviluppo già valutato dall'Assessorato in fase di riconoscimento. Dalla data del provvedimento di revoca o di estinzione è fatto divieto di inserire insieme alla denominazione prescelta per il distretto, la dicitura " Distretto turistico della Regione siciliana" e lo stemma della Regione siciliana.

Allegato modulo 1

MODELLO DI

DOMANDA

All'Assessorato regionale del turismo, dello sport, e dello spettacolo Dipartimento turismo, sport e spettacolo SERVIZIO III – Servizi turistici regionali, distretti turistici via E. Notarbartolo, 9–

90145 PALERMO

OGGETTO: Istanza per il riconoscimento del distretto turistico (indicare se territoriale o tematico) denominato:

.....

da costituirsi nei territori compresi tra i comuni di:

.....

.....

Rappresentazione grafica con la perimetrazione dei territori del distretto: (inserire nello spazio sottostante una mappa geografica evidenziando la perimetrazione del territorio che costituisce il distretto)

Il sottoscritto (nome e cognome)..... nato a

....., provincia, ..... il ..... codice fiscale .....

..... residente a..... Via

/Piazza ..... n° ..... CAP .....

..... nella qualità di rappresentante legale dei promotori del distretto turistico denominato: ..... (indicare la forma giuridica del distretto e il ruolo che ne ricopre il rappresentante legale) con sede legale in .....

via/piazza ..... telefono n. ...., fax .....

email .....

..... Sede operativa in .....

via/piazza .....

..... telefono n. ...., fax ..... email .....

..... CHIEDE

il riconoscimento, ai sensi dell' art.7 della legge 15 Settembre 2005, n°10, del DISTRETTO TURISTICO (territoriale/tematico) denominato:

.....

.....



così come previsto dai criteri e dalle modalità di riconoscimento del D.A. n. 4 del 16 febbraio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19 del 10 febbraio 2010

Il sottoscritto a tal fine dichiara:

– che nessuno dei soggetti promotori aderisce o partecipa a nessun titolo alla costituzione di

altri Distretti Turistici di carattere (tematico/territoriale);

– di impegnarsi a realizzare il piano di sviluppo turistico di cui all' articolo 6 del D.A. n. 4 del 16.02.2010 per il triennio successivo all'anno in cui viene presentata la domanda; secondo le modalità, i contenuti e i costi risultanti dal progetto ammesso al riconoscimento;

– di impegnarsi a rispettare gli adempimenti previsti all'art.9 del D.A. n. 4 del 16.02.2010 sulle fasi di monitoraggio costante, verifica periodica dei risultati parziali e valutazione finale dei risultati conseguiti, fornendo all'amministrazione regionale i dati richiesti;

A tal fine allega:

1. Protocollo costitutivo di adesione al distretto sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti i soggetti pubblici e privati che costituiranno il distretto, (redatto secondo l'allegato modello 2 del presente avviso corredato dalla copia del documento di identità di tutti i soggetti firmatari, ivicompresi i soggetti pubblici); -

Allegato modulo 2

2. Studio sulla perimetrazione del distretto dal quale risultino la consistenza demografica (certificata al 31/12/2009 dall'Ufficio Anagrafe di ogni singolo Comune aderente al Distretto), l'estensione territoriale complessiva interessata, il numero degli esercizi commerciali (certificati dagli uffici annona competenti di ogni singolo comune), il numero dei posti letto (alberghieri ed extralberghieri certificati dall'ISTAT - Modello CTT4 – 2009 o dalle Province Regionali, gli elementi di attrazione turistica e le risorse culturali, ambientali, paesaggistiche ed enogastronomiche che caratterizzano il territorio, con particolare riferimento agli elementi che ne costituiscono omogeneità;

3. Progetto completo del Piano di Sviluppo Turistico in duplice copia, per il triennio successivo all'anno in cui viene presentata la domanda, predisposto secondo le indicazioni previste all' art. 6 del D.A. n. 4 del 16 febbraio 2001;

4. Schema dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto proponente che si costituirà in distretto turistico in caso di conclusione positiva del procedimento di valutazione;

5. Regolamento organizzativo da dove si evince la denominazione, la natura giuridica dei Distretti Turistici quale elemento distintivo e la adeguata partecipazione del soggetto privato, non inferiore al 30% della compagine sociale come previsto dagli artt. 5 e 8 del D.A. n. 4 del 16 febbraio 2010;

6. Per i soggetti proponenti di cui al 4° e 5° comma dell'articolo 4 del D.A. n. 4 del 16 febbraio 2010, altresì copia conforme della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 4 del D.A. n. 4 del 16 febbraio 2010, copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto responsabile dal quale si evince la trasformazione in Agenzia di Sviluppo Locale, entro la data del 31 dicembre 2009 ed eventuale dimostrazione di avere attivato – mediante procedure di evidenza pubblica – processi aggregativi ed ogni altra utile iniziativa al fine del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 3 del citato decreto. I citati soggetti proponenti di cui al 4° e 5° comma dell'articolo 4 del D.A. n. 4 del 16 febbraio 2010, devono produrre la dichiarazione di avvenuta modifica dei propri statuti o regolamenti per l'adeguamento ai principi ed alle disposizioni del decreto n. 4 del 16.02.2010 e devono, altresì, produrre apposita dichiarazione di conferma, come da allegato modulo n. 4.

7. Per i soggetti proponenti di cui al 6° comma dell'articolo 4 del D.A. n. 4 del 16 febbraio 2010, altresì copia conforme della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 6 articolo 4 del D.A. n. 4 del 16 febbraio 2010.

Luogo e data

Il legale rappresentante (firma e timbro)

Allegato modulo 2

MODELLO DI PROTOCOLLO COSTITUTIVO DI ADESIONE AL DISTRETTO

All'Assessorato regionale del turismo, dello sport, e dello spettacolo Dipartimento turismo, sport e spettacolo  
SERVIZIO III – Servizi turistici regionali, distretti turistici via E. Notarbartolo, 9 – 90145 PALERMO

OGGETTO: Protocollo di costituzione dei soggetti aderenti al distretto turistico denominato:

.....

.....

L'anno ..... il mese di ..... il giorno ....., i sottoscritti:

[nominativo legale rappresentante][qualifica] [denominazione soggetto- indirizzo-P. IVA-C.F.]

[nominativo legale rappresentante][qualifica][denominazione soggetto- indirizzo- P. IVA-C.F.]

MANIFESTANO L'INTENZIONE di aderire congiuntamente alla costituzione del Distretto Turistico denominato:

....., per il quale si richiede il riconoscimento alla Regione siciliana, Assessorato al turismo, allo sport e spettacolo, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 settembre 2005, n. 10, e nei tempi e nei modi indicati nell' Avviso pubblico del D.A. n. 4 del 16 febbraio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19 del 10 febbraio 2010.

E SI IMPEGNANO

a costituirsi, entro e non oltre 45 giorni dalla comunicazione della conclusione positiva del procedimento di valutazione, concordando fin da ora i ruoli, le funzioni, le responsabilità nelle modalità previste nello schema di atto costitutivo e nel regolamento organizzativo allegati all'istanza di riconoscimento. A tal fine i soggetti sopra indicati dichiarano di non aderire a nessun titolo e in nessuna forma alla costituzione di ulteriori altri distretti turistici di carattere (tematico/territoriale) secondo le modalità del D.A. n. 4 del 16.02.2010.

I soggetti sopraindicati concordano che il soggetto rappresentante dei promotori del distretto, con mandato di rappresentanza speciale e gratuita nei confronti della Regione siciliana, è fin da ora individuato in ..... che, con la sottoscrizione della presente, accetta.

Luogo e data

Firma di tutti i rappresentanti legali (sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 es.m.i)

Allegato modulo 3

MODELLO DI DOMANDA DA UTILIZZARE PER I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 3 DEL D.A. N. 4 DEL 16 FEBBRAIO 2010

All'Assessorato regionale del turismo, dello sport, e dello spettacolo Dipartimento turismo, sport e spettacolo SERVIZIO III – Servizi turistici regionali, distretti turistici via E. Notarbartolo, 9 – 90145 PALERMO

OGGETTO: Istanza per il riconoscimento del distretto turistico denominato.....da costituirsi nei territori compresi tra i comuni di: .....

Rappresentazione grafica con la perimetrazione dei territori del distretto: (inserire nello spazio sottostante una mappa geografica evidenziando la perimetrazione del territorio che costituisce il distretto)

Il sottoscritto (nome e cognome) .....

nato a....., provincia, ..... il ..... codice fiscale.....residente a ..... Via /Piazza..... n°..... CAP ..... nella qualità di rappresentante legale dei promotori del distretto turistico denominato: ..... (indicare la forma giuridica del distretto e il ruolo che ne ricopre il rappresentante legale) con sede legale in ..... via/piazza ..... telefono n. ...., fax ..... email ..... Sede operativa in ..... via/piazza ..... telefono n. ...., fax ..... email .....

CHIEDE

il riconoscimento, ai sensi dell' art.7 della legge 15 Settembre 2005, n°10, del DISTRETTO TURISTICO denominato:

.....  
così come previsto dai criteri e dalle modalità di riconoscimento al comma 5 dell'articolo 3 del D.A. n. 4 del 16 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19 del 10 febbraio 2010

Il sottoscritto a tal fine dichiara:

- di non aderire o partecipare a nessun titolo alla costituzione di altri Distretti Turistici di carattere tematico;
- di impegnarsi a realizzare il piano di sviluppo turistico di cui all'articolo 6 del D.A. n. 4 del 16 febbraio 2010 per il triennio successivo all'anno in cui viene presentata la domanda, secondo le modalità, i contenuti e i costi risultanti dal progetto ammesso al riconoscimento;
- di impegnarsi a rispettare gli adempimenti previsti all'art. 9 del D.A. n. 4 del 16 febbraio 2010 sulle fasi di monitoraggio costante, verifica periodica dei risultati parziali e valutazione finale dei risultati conseguiti, fornendo all'amministrazione regionale i dati richiesti;

A tal fine allega:

1. Protocollo costitutivo di adesione al distretto sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti i soggetti pubblici e privati che costituiranno il distretto (redatto secondo l'allegato modello 2 del presente avviso corredato dalla copia del documento di identità di tutti i soggetti firmatari, ivi compresi i soggetti pubblici); - Allegato modulo 2;
2. Progetto completo del Piano di sviluppo turistico in duplice copia, per il triennio successivo all'anno in cui viene presentata la domanda, predisposto secondo le indicazioni previste all' art.6 del D.A. n. 4 del 16 febbraio 2010;
3. Schema dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto proponente che si costituirà in distretto turistico in caso di conclusione positiva del procedimento di valutazione;
4. Regolamento organizzativo da dove si evince la denominazione, la natura giuridica dei Distretti Turistici quale elemento distintivo e la adeguata partecipazione del soggetto privato, non inferiore al 30% della compagine sociale come previsto dagli artt. 5 e 8 del D.A. n. 4 del 16 febbraio 2010.

Luogo e data

Il legale rappresentante (firma e

timbro) Allegato modulo 4

MODELLO DI CONFERMA DI ADESIONE AL DISTRETTO PER I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 4 E 5 DELL'ARTICOLO 4 DEL D.A. N. 4 DEL 16 FEBBRAIO 2010

All'Assessorato regionale del turismo, dello sport, e dello spettacolo Dipartimento turismo, sport e spettacolo SERVIZIO III – Servizi turistici regionali, distretti turistici via E. Notarbartolo, 9 – 90145 PALERMO

OGGETTO: Conferma di adesione dei soggetti al distretto turistico denominato:

.....  
.....  
I sottoscritti n.q. di legali rappresentanti dei comuni che sono stati oggetto di investimenti nel comparto turistico ricettivo finanziati da patti territoriali e piani integrati territoriali, (indicare i dati identificativi e gli estremi di finanziamento)

DICHIARANO

che allo stato attuale compongono il soggetto responsabile ai sensi del Decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000 n. 320, trasformato il ..... in Agenzia di Sviluppo Locale denominata ..... e, pertanto, l'anno ..... il mese di ..... il giorno ..... i sottoscritti:

[nominativo legale rappresentante][qualifica] [denominazione soggetto- indirizzo-P. IVA-C.F.]

[nominativo legale rappresentante][qualifica][denominazione soggetto- indirizzo- P. IVA-C.F.]

DICHIARANO DI CONFERMARE

L'adesione al distretto turistico denominato ..... e proposto dall'Agenzia di Sviluppo ..... , e che rappresentano congiuntamente almeno i quattro quinti degli enti Territoriali aderenti al PIT/PATTO ..... originario, formato dai seguenti Comuni che hanno costituito il soggetto responsabile ai sensi del Decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000 n. 320:

.....

.....

... Luogo e data

Firma di tutti i rappresentanti legali

**ASSESSORE PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO DECRETO 12 ottobre 201 Positiva valutazione delle istanze di riconoscimento di distretti turistici.**

Legge regionale 8 maggio 2007 n. 13 “Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo”.

DECRETO PRESIDENZIALE 28 giugno 2010. Rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali.

**LEGGE 5 aprile 2011, n. 5** Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.

TITOLO I Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso

**CAPO I Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10**

Art. 1 Ambito di applicazione e principi generali

Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1991, n. 10

G.U.R.S. 4 maggio 1991, n. 22

**Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.**

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 5/2011 e annotato al 5/04/2011)

**REGIONE SICILIANA**

**L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA**

*la seguente legge:*

**Titolo I**

**Principi**

**Art. 1 Ambito di applicazione e principi generali dell'attività amministrativa (1)(2)**

(integrato dall'art. 23, comma 1, lett. a), della L.R. 17/2004 e modificato dall'art. 1,

comma 1, della L.R. 5/2011)

*1. L'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi.*

1- bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte

dallo svolgimento dell'istruttoria.

**Art. 2 Tempi di conclusione del procedimento** (3) (4) (modificato e integrato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 5/2011)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. *Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.*

*2 bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento. (5)*

*2 ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento. (6)*

3. *Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.*

4. *Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.*

*4 bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.*

*4 ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4 quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.*

*4 quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.*

**Art. 3 Motivazione del provvedimento** (7)

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

**Art. 3 bis *Digitalizzazione della pubblica amministrazione regionale*** (8) (introdotto dall'art. 23, comma 1, lett. b), della L.R. 17/2004 e sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 5/2011)

1. *La Regione assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione amministrativa in modalità digitale ed a tal fine si organizza ed agisce utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.*

2. *In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (Codice per l'amministrazione digitale) l'Assessore regionale per l'economia predispose il "Piano per l'innovazione tecnologica della Regione" (PITRE), che è sottoposto, previo parere della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale Siciliana, all'approvazione della Giunta regionale. Il relativo decreto del Presidente della Regione è emanato entro i successivi trenta giorni e trova applicazione nei confronti dell'amministrazione regionale e di quelle di cui all'art. 1. (9)*

3. *Il Piano di cui al comma 2 contiene le fasi ed i tempi per la realizzazione degli interventi necessari alla digitalizzazione dell'amministrazione regionale secondo quanto previsto dal Codice per l'amministrazione digitale.*

4. *Il Piano di cui al comma 2 specifica la quantificazione degli eventuali oneri finanziari a carico dell'amministrazione regionale e le relative fonti di copertura previste dalla legislazione vigente. La mancata indicazione di quanto previsto dal presente comma comporta la nullità di tutte le obbligazioni discendenti dall'attuazione del predetto piano.*

5. *Al fine di realizzare la digitalizzazione dell'amministrazione regionale, in attuazione delle linee strategiche della Giunta regionale, al coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, afferiscono i compiti relativi all'indirizzo e coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi nazionali.*

6. *Dalle disposizioni previste dal presente articolo non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.*

## **Titolo II**

### ***Responsabile del procedimento***

#### **Art. 4 *Unità organizzative responsabili del procedimento*** (10)

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad esaminare gli atti di loro competenza secondo un rigoroso ordine cronologico; solo particolari casi di urgenza o di impossibilità del rispetto di tale ordine possono consentire deroghe a quanto disposto dal presente comma e, comunque, la deroga deve essere esplicita e motivata dal dirigente dell'unità organizzativa preposta al procedimento. (11) (12)

#### **Art. 5 *Responsabile del procedimento*** (13)

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 8 e, a richiesta, chiunque vi abbia interesse.

4. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ogni trenta giorni, comunica al capo dell'amministrazione l'elenco dei provvedimenti definiti e/o in corso di definizione e/o in istruttoria.

#### **Art. 6 *Compiti del responsabile del procedimento*** (14) (15) (integrato dall'art. 23, comma 1, lett. c), della L.R. 17/2004)

1. Il responsabile del procedimento:

- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 15;
- d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.

2. Qualora l'adozione del provvedimento finale rientri nella competenza del responsabile del procedimento, questi è tenuto ad adottare il provvedimento stesso subito dopo la definizione del procedimento. Se l'adozione medesima rientra, invece, nella competenza di altro organo, il responsabile del procedimento, entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell'istruttoria, trasmette la proposta, corredata degli atti necessari, al direttore regionale o funzionario equiparato, o al funzionario con qualifica apicale, il quale, ove lo stesso rientri nella propria competenza, adotta il provvedimento entro dieci giorni, oppure lo sottopone immediatamente all'organo competente per l'adozione, che provvede anch'esso entro il termine di dieci giorni.

2- bis. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento.

#### **Art. 7 Operatori non responsabili del procedimento (16)**

1. Restano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori non responsabili del procedimento, secondo le rispettive competenze.

### **Titolo III**

#### **Partecipazione al procedimento amministrativo**

#### **Art. 8 Comunicazione di avvio del procedimento (17)**

1. L'amministrazione comunica, con le modalità previste dall'articolo 9, l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed ai soggetti che debbono intervenire per legge o per regolamento. Altresì, qualora da un provvedimento possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante a soggetti estranei al procedimento, specificamente individuabili immediatamente senza particolari indagini, l'amministrazione, con le stesse modalità, deve dare loro notizia dell'inizio del procedimento.

2. Qualora particolari esigenze di celerità del procedimento non consentano la immediata comunicazione del relativo avvio, questo dovrà essere comunicato non appena possibile e comunque non oltre dieci giorni dall'avvio.

3. L'amministrazione può sempre adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2. (18)

#### **Art. 9 Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento (19) (integrato dall'art. 23, comma 1, lett. d), della L.R. 17/2004 e modificato dall'art. 8, comma 2, della L.R. 5/2011)**

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2, 2 bis e 2 ter, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;



f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza.

3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

#### **Art. 10 *Intervento nel procedimento* (20)**

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. (21)

#### **Art. 11 *Diritti dei partecipanti al procedimento* (22)**

1. I soggetti cui all'articolo 8 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 10 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'articolo 34 della presente legge;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

#### **Art. 11 bis *Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza* (23) (introdotto dall'art. 23, comma 1, lett. e), della L.R. 17/2004)**

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

3. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

#### **Art. 12 *Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale* (24) (modificato e integrato dall'art. 23, comma 1, lett. f), della L.R. 17/2004)**

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 11, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipula dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

5. Restano salve, per gli accordi di cui al presente articolo, le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, della legge

7 agosto 1990, n. 241.

**Art. 13 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici (25)**

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. (26)
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1. (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)

**Art. 14 Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione (35)**

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione, nonché ai procedimenti amministrativi tributari per i quali restano ferme le particolari norme che regolano la relativa formazione. (36)

**Titolo IV**

**Semplificazione dell'azione amministrativa**

**Art. 15 Conferenza di servizi (37)** (modificato dall'art. 34 della L.R. 10/93 e sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 5/2011)

1. *Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui gli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.*
2. *Se il motivato dissenso di cui all'articolo 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è espresso da un'amministrazione regionale o locale in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio artistico, della salute o dell'incolumità pubblica, l'amministrazione procedente, in caso di dissenso tra dipartimenti o uffici equiparati dell'amministrazione regionale, tra quest'ultima e un ente locale o un ente non territoriale o in caso di dissenso tra enti locali, entro dieci giorni rimette la decisione alla Giunta regionale.*
3. *Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Regione valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un periodo non superiore a trenta giorni.*

**Art. 16 Accordi tra pubbliche amministrazioni (38)**

1. Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di interesse comune, anche per situazioni diverse da quelle indicate all'articolo precedente.
2. Agli accordi suindicati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2, 3 e 5.

**Art. 17 Attività consultiva (39)** (sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 5/2011)

1. *Fatte salve le disposizioni relative agli organi consultivi dello Stato dei quali l'amministrazione regionale può avvalersi, quando l'amministrazione procedente debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve trasmettere il proprio parere entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti o, in mancanza di apposite disposizioni, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.*
2. *Qualora l'organo consultivo formuli richieste istruttorie, il termine entro il quale il parere deve essere reso è sospeso fino alla ricezione dei chiarimenti, delle notizie, dei documenti e degli altri elementi richiesti dall'organo consultivo adito. Tali richieste istruttorie possono essere formulate una sola volta.*
3. *In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo consultivo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.*
4. *Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.*
5. *Qualora l'amministrazione procedente richieda pareri facoltativi, se questi non sono stati resi entro venti giorni*

dalla richiesta, l'amministrazione procede indipendentemente dall'acquisizione degli stessi anche se richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini. Ai pareri facoltativi si applica la disciplina di cui al comma 2.

6. Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo comporta l'obbligo per l'organo consultivo di trasmettere all'amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto.

7. La mancata comunicazione, entro i termini di cui al presente articolo, del parere richiesto da parte dell'organo consultivo costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed assume, altresì, rilevanza agli effetti di cui al comma 4 quater dell'articolo 2.

#### **Art. 18 Registro delle opere pubbliche (40)**

1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di istituire il registro delle opere pubbliche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In detto registro devono essere specificati l'oggetto dell'opera in corso, la ditta esecutrice dell'opera e gli estremi della gara di appalto, il direttore dei lavori ed il tecnico progettista, i pareri e i nulla osta sul progetto, eventuali varianti adottate o in corso di adozione, l'importo dei lavori a base d'asta, l'ente finanziatore dell'opera nonché ogni altra notizia rilevante utile alla conoscenza dell'opera pubblica.

2. Il registro di cui al comma 1 è messo a disposizione di ogni cittadino e chiunque ne abbia interesse può tenerne parziale copia entro dieci giorni dalla domanda.

**Art. 19** (abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 5/2011)

**Art. 20 Valutazioni tecniche (41)** (modificato dall'art. 5, comma 2, della L.R. 5/2011)

1. Qualora per l'adozione di un provvedimento si renda necessaria, per espressa disposizione normativa, l'acquisizione di valutazioni tecniche di speciali organi ed enti e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza della amministrazione procedente nei termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza di esse, entro *quarantacinque* giorni dal ricevimento delle richieste, il responsabile del procedimento deve richiedere le valutazioni tecniche necessarie ad altri organi dell'amministrazione pubblica e ad enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì qualora l'organo od ente adito abbia rappresentato all'amministrazione procedente, per una sola volta, esigenze istruttorie e le valutazioni tecniche non siano state fornite entro *quarantacinque* giorni dalla ricezione delle notizie, documentazioni ed elementi richiesti.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le valutazioni che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute del cittadino.

**Art. 21 Autocertificazione (42)**

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

**Art. 22 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (43)** (sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 5/2011)

*1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.*

**Art. 23 Silenzio assenso (44)** (sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.R. 5/2011)

*1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.*

**Art. 24 Disposizioni sanzionatorie (45)**

1. Nei casi di cui agli articoli 22 e 23, l'interessato, con la denuncia o con la domanda, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

2. Salva la responsabilità penale di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di dichiarazioni mendaci o di attestazioni false, non possono trovare applicazione le disposizioni degli articoli 22 e 23, concernenti la conformazione dell'attività e degli effetti della stessa alle disposizioni normative o la sanatoria dell'attività svolta. Le sanzioni amministrative previste per i casi di svolgimento di attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità dello stesso, si applicano anche ai soggetti che diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 22 e 23 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

## **Titolo V**

### ***Accesso ai documenti amministrativi***

**Art. 25 *Disciplina dei criteri e delle modalità di esercizio del diritto di accesso* (46)** (sostituito dall'art. 7, comma 2, della L.R. 5/2011)

*1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.*

**Art. 26** (sostituito dall'art. 4 della L.R. 30/2000 e abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 5/2011)

**Art. 27** (abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 5/2011)

**Art. 28** (abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 5/2011)

**Art. 28 bis *Diritto di accesso ai documenti amministrativi dei deputati dell'Assemblea regionale Siciliana* (47)** (introdotto dall'art. 45, comma 1, della L.R. 4/2003)

*1. I deputati dell'Assemblea regionale siciliana, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti.*

*2. Le esigenze conoscitive connesse con la funzione di deputato regionale, di cui all'articolo 7 dello Statuto della Regione Siciliana, devono essere considerate motivazioni sufficienti per l'esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.*

*3. I deputati regionali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonché da qualsiasi altro diritto.*

**Art. 29 *Pubblicità degli atti* (48)**

1. Salve restando le disposizioni vigenti per le pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale della Regione, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni altro atto dei soggetti di cui all'art. 1, che dispongano in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero in cui si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per l'applicazione di esse, nonché tutte le disposizioni attuative della presente legge e tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere pubblicati integralmente, per l'Amministrazione regionale, nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale ed all'albo delle Amministrazioni regionali interessate, dandosene avviso nella Gazzetta ufficiale della Regione, e, per le altre amministrazioni, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Con le pubblicazioni di cui al comma 1 si realizza la libertà di accesso ai documenti.

**Art. 30 *Misure organizzative a garanzia del diritto di accesso* (49)**

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'art. 1 adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 25.

2. Le misure suindicate saranno comunicate alla commissione istituita con l'art. 31.

3. La commissione di cui al comma 2 terrà gli opportuni e necessari rapporti con la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita con l'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**Art. 31 *Commissione di garanzia per l'accesso ai documenti amministrativi* (50)** (modificato dall'art. 10 della L.R. 46/95, dall'art. 21, comma 1, della L.R. 10/2000 e modificato e integrato dall'art. 7, comma 3, della L.R. 5/2011)

1. E' istituita, presso la Presidenza della Regione, la Commissione di garanzia per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale. Essa è presieduta dal Presidente della Regione o da un assessore appositamente delegato ed è composta da tredici componenti, dei quali cinque deputati all'Assemblea regionale siciliana designati dalla stessa assemblea regionale, tre fra i professori di ruolo delle università degli studi siciliane in materie giuridicoamministrative, designati dai rispettivi senati accademici, cinque fra funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a dirigente superiore, eletti dai dipendenti regionali con le stesse modalità di elezione dei consigli di direzione.

3. La commissione è rinnovata ogni cinque anni. Per i componenti deputati all'Assemblea regionale siciliana si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato della stessa Assemblea nel corso del quinquennio.

4. La commissione *adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni*, vigila sull'osservanza della presente legge; svolge attività di studio; rende pareri alle amministrazioni interessate; formula raccomandazioni e riferisce annualmente all'Assemblea regionale siciliana sull'applicazione della presente legge; formula proposte di modifiche legislative o regolamentari atte ad assicurare l'effettività del diritto di accesso.

5. Tutti i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a comunicare alla commissione, nel termine assegnato, le informazioni e i documenti da essa richiesti.

## **Titolo VI**

### ***Disposizioni finali e transitorie***

**Art. 32** (abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 5/2011)

**Art. 33 *Identificabilità dei dipendenti a contatto con gli utenti*** (51) (modificato dall'art. 8, comma 3, della L.R. 5/2011)

1. Tutti i dipendenti dei soggetti di cui all'art. 1 addetti a servizi che importano diretti contatti con gli utenti devono essere immediatamente identificabili.

2. I soggetti di cui all'art. 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano, in conformità dei rispettivi ordinamenti, le modalità ed i criteri per l'identificazione di cui al presente articolo.

3. Il dipendente che si sottragga all'identificazione, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari generali, è assoggettato ad una sanzione pecuniaria amministrativa di *euro 50,00* per ogni giornata in cui non sia stata possibile l'identificazione.

**Art. 34** (abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 5/2011)

**Art. 35** (abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 5/2011)

**Art. 36 *Abrogazioni e modifiche di norme*** (52)

1. Sono abrogati l'art. 8 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e l'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall'art. 34, comma 1.

**Art. 37 *Disposizione di rinvio*** (53)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi provvedimenti di attuazione.

**Art. 38 *Disposizioni finali*** (54)

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della

Regione. Palermo, 30 aprile 1991.

NICOLOSI

**Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.** Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.

TITOLO I Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Norme in materia di finanza di progetto

**DECRETO PRESIDENZIALE 31 gennaio 2012, n. 13.** Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni.

## 21.14 ASSOCIAZIONI PRO-LOCO

Commento sulla normativa delle Associazioni turistiche territoriali. Le Associazioni turistiche pro loco.

*Le Associazioni turistiche «pro loco» sono associazioni territoriali di volontariato, di interesse pubblico, volte alla promozione ed alla tutela della località su cui insistono, Comune o frazione, sia per conservare e valorizzarne le risorse ambientali e culturali, sia per migliorarne le caratteristiche e le condizioni per lo sviluppo turistico e sociale.*

*La loro costituzione può avvenire con atto pubblico notarile o con atto registrato presso l'Ufficio di registro competente. Le finalità fondamentali delle «pro loco» devono riguardare:*

- a) *la tutela e la promozione del territorio e delle sue risorse turistico - culturali;*
- b) *promozione e assunzione di iniziative e manifestazioni volte alla conoscenza e valorizzazione paesaggistica, urbanistica e ambientale della località;*
- c) *servizi di accoglienza, tutela, assistenza o informazione turistica;*
- d) *attività di formazione e di sensibilizzazione per lo sviluppo del fenomeno economico - turistico;*
- e) *attività volte agli scambi culturali e sociali.*

*I caratteri peculiari delle «pro loco» devono essere:*

- 1) *attività volontaristica;*
- 2) *partecipazione popolare;*
- 3) *democraticità della vita associativa.*

*La vita delle Associazioni «pro loco» deve rappresentare un forte momento di sollecitazione, proposizione e coagulo, di tutte le risorse umane esistenti nella località.*

*In tal senso le Associazioni pro loco devono:*

- a) *collaborare con le altre associazioni presenti sul territorio e interessate alla sua promozione e salvaguardia;*
- b) *collaborare con gli Enti locali onde rendere più vivibile e appetibile il proprio paese;*
- c) *inserirsi nella programmazione regionale e provinciale relativa alla valorizzazione del territorio ed alla sua promozione turistico-culturale.*

*Lo statuto tipo deve contenere i seguenti elementi costitutivi:*

- 1) *carattere volontario e di utilità sociale senza scopo di lucro;*
- 2) *adesione aperta a tutti i cittadini italiani e comunitari;*
- 3) *utilizzazione dei fondi solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali;*
- 4) *elezione assembleare del Presidente, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori e dei probiviri;*

5) *obbligo della approvazione assembleare del bilancio di previsione entro il 30 giugno, e di quello consuntivo entro il 31 gennaio (termini temporali per la Regione siciliana);*

6) *obbligo della verbalizzazione delle sedute di Assemblea, di Consiglio, e del Collegio dei revisori e sottoposizione all'Provincia regionale competente.*

*Lo statuto deve prevedere le norme principali per un buon funzionamento degli organi sociali e garantire i diritti della vita associativa. Secondo quanto disposto dal D.A. 21 aprile 1965 e dal successivo D.A. 16 settembre 1965.*

Lo statuto delle stesse è soggetto alla vigilanza della *Provincia regionale* che propone, inoltre, l'iscrizione nell'apposito albo dell'Assessorato regionale al turismo, comunicazioni e trasporto.

Le associazioni pro loco rientrano tra gli "Enti di tipo associativo" previsti dall'art. 111 del T.U.I.R. così come modificato dall'art. 5 del Decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, e così come esplicitato nella circolare 12 maggio 1998, n. 124/e. In Sicilia le Associazioni «pro loco» sono regolate, come appreso specificato:

**Decreto dell'Assessore del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 21 aprile 1965, n. 573** Istituzione dell'albo delle Associazioni pro loco. *modificato dal – Decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 16 settembre 1965. Legge regionale 15 settembre 2005 n. 10 "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziaria urgenti". Articolo 8*

*Codice civile, artt. 36, 37, 38.*

*Le Aziende Autonome Provinciali per l'Incremento Turistico, già Enti provinciali per il Turismo, sono state soppresse dall'art.5 della LR n. 10/2005 – con lo stesso articolo di legge le loro competenze sono state trasferite alle Province regionali competenti per territorio, istituite con la LR Sicilia n. 9/1986*

Regione siciliana

Modello di statuto per le Associazioni turistiche pro loco.

*Provincia regionale*

Statuto dell'Associazione turistica «Pro .....

Art. 1

È costituita nel Comune di ..... una Associazione denominata «Pro.....

» con sede in .....

L'Associazione è retta dalle norme degli articoli 36, 37 e 38 del codice civile e da quelle del presente Statuto ed è soggetta alla vigilanza della *Provincia regionale* che ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1044 ne propone l'iscrizione nell'apposito Albo dell'Assessorato regionale al turismo, comunicazioni e trasporti.

Scopi: .....

Art. 2

Gli scopi principali che l'Associazione Pro ..... si propone sono:

- a) riunire tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico di .....
- b) contribuire ad organizzare turisticamente la località, studiando il miglioramento edilizio e stradale delle zone suscettibili di essere visitate e frequentate da turisti promuovendo l'abbellimento di piazze, giardini, etc.
- c) tutelare e porre in valore con assidua propaganda le bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo;
- d) promuovere il miglioramento e lo sviluppo della attrezzatura ricettiva e dei centri di ritrovo per gli ospiti;
- e) incoraggiare, promuovere e sostenere il miglioramento dei pubblici servizi (servizi automobilistici, servizi postali, servizi spazzatura, innaffiamento strade, etc.) al fine di facilitare il movimento turistico e rendere il soggiorno quanto più piacevole ai forestieri;

- f) vigilare sullo svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo e sull'applicazione delle relative tariffe proponendo le opportune modifiche alle competenti autorità o direttamente alle ditte esercenti i servizi medesimi;
- g) promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni etc., per attirare turisti nella località e dare svago e diletto a quanti vi soggiornano;
- h) coadiuvare la *Provincia regionale* nella propaganda intesa a diffondere la conoscenza di ..... e a favorire il concorso dei forestieri;
- i) istituire l'Ufficio informazioni turistiche;
- l) adempiere le funzioni demandate dall'Assessorato regionale turismo, comunicazioni e trasporti o *Provincia regionale*

*Il punto 3) dell'art. 2 del D.A. n. 573, del 21 aprile 1965 è modificato come segue: "3) che la costituzione delle associazioni abbia avuto luogo con atto notarile e lo statuto sia stato approvato Provincia regionale".*

#### Art. 3 Finanziamento.

I proventi con i quali l'Associazione Pro ..... provvede alla propria attività sono:

- a) le quote sociali;
- b) gli eventuali redditi patrimoniali propri;
- c) la quota del provento dell'imposta di soggiorno devoluta annualmente dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174;
- d) gli utili di gestione o di attività permanenti o occasionali;
- e) le eventuali donazioni;
- f) i contributi eventuali di enti pubblici e privati interessati al movimento

turistico. Art. 4 I Soci.

Chiunque, a domanda con presentazione di almeno due soci, può chiedere di fare parte dell'Associazione «Pro loco». L'ammissione dei nuovi soci viene deliberata dall'Assemblea nelle sedute ordinarie di cui al successivo art. 8 e la qualità di socio si acquista dopo la delibera da parte dell'Assemblea.

I soci si distinguono in benemeriti e ordinari. Sono dichiarati dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, Soci benemeriti quelle persone o enti che arrecano particolari benefici morali e materiali dell'Associazione e che versano almeno una quota annua non inferiore ad Euro.....

Sono Soci ordinari coloro che versano annualmente la quota sociale determinata dall'Assemblea generale dei Soci dell'Associazione. I Soci che non rassegnano le dimissioni per iscritto entro il 15 dicembre, sono tenuti a corrispondere la quota sociale anche per l'anno successivo.

I Soci hanno diritto:

- 1) alle pubblicazioni dell'Associazione;
- 2) a frequentare i locali dell'Associazione;
- 3) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dalla «Pro loco».

#### Art. 5 I Soci benemeriti e ordinari:

- a) partecipano alle Assemblee generali della «Pro loco» con diritto di discussione e voto;
- b) eleggono i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e sono eleggibili alle cariche sociali.



Art. 6 La qualità di socio si perde per dimissioni oppure per esclusioni a causa di accertata morosità o di indegnità, conseguente a condanna penale che comporti l'interdizione dai pubblici uffici. Il Consiglio dichiara escluso per morosità, se il Socio stesso non ha provveduto al pagamento della quota sociale per l'anno in corso entro il 30 giugno dell'anno medesimo. Sulla esclusione per indegnità decide l'Assemblea dei soci, con deliberazione motivata.

Art. 7 Organi dell'Associazione e loro

funzioni. Organi della «Pro loco» sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio;
- c) Il Presidente.

Art. 8 L'Assemblea dei soci.

I Soci benemeriti ed ordinari sono convocati due volte all'anno in Assemblea Generale ordinaria e, tutte le volte che occorra, in Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea può essere convocata anche nel caso che almeno un terzo dei Soci ne faccia domanda scritta.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente mediante avviso, inviato a domicilio, ai Soci e ai Revisori dei Conti e con manifesto affisso nella sede dell'Associazione o all'Albo Pretorio del Comune, almeno 10 giorni prima della riunione. Gli avvisi e il manifesto devono contenere l'indicazione degli argomenti da trattarsi e l'ordine dei lavori.

L'avviso dovrà essere inviato almeno 10 giorni prima della riunione anche alla *Provincia regionale* che potrà inviare un proprio rappresentante. Per potere partecipare alle riunioni dell'Assemblea, il socio dovrà essere in regola con le quote sociali o aver versato la quota sociale per l'anno in corso almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa. Perché l'Assemblea sia valida, in prima convocazione, occorre che sia presente almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione almeno un'ora dopo, l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Art. 9 L'Assemblea elegge i membri del Consiglio di Amministrazione scegliendoli tra i Soci benemeriti e ordinari, ed i Revisori dei conti, delibera sul conto consuntivo, sul bilancio preventivo e relative modifiche, sulla relazione morale e finanziaria, sulla misura delle quote sociali, sulle modifiche da apportare allo Statuto della «Pro loco», sulla ammissione e sulla esclusione per indegnità dei soci e su ogni altra proposta del Consiglio. Ciascun Socio ha diritto nell'Assemblea ad un voto. Nelle votazioni palesi dell'Assemblea dei Soci, in caso di parità dei voti, è decisivo quello del Presidente. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, anche quelle relative all'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti, devono essere inviate, entro otto giorni alla *Provincia regionale*, la quale dovrà, se nel caso, annullare entro i successivi 15 giorni. Qualora la *Provincia regionale* nel termine suddetto, richieda notizie, documenti e chiarimenti, il termine rimane interrotto e comincerà a decorrere un nuovo termine dall'invio delle controdeduzioni o dei documenti richiesti.

Art. 10 Consigli di Amministrazione.

L'Associazione «Pro loco» è amministrata da un Consiglio composto da sei membri, oltre al Sindaco del Comune, che fa parte del Consiglio medesimo come membro di diritto e che può farsi rappresentare anche in via permanente, da uno degli Assessori comunali. I membri del Consiglio vengono eletti dall'Assemblea Generale con votazione segreta, durano in carica due anni e possono essere rieletti. In caso di vacanza per dimissioni, decadenza e decesso i membri del Consiglio, si provvede alla loro sostituzione nella prima riunione dell'Assemblea dei Soci. Tutte le funzioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite.

Art. 11 Il Consiglio è organo deliberativo e ad esso è demandato di provvedere alla formazione del bilancio di previsione e del relativo programma di azione, alla stesura dei conti consuntivi e delle relazioni sull'attività svolta. In oltre il Consiglio studia i problemi locali, esamina e delibera sulle proposte formulate per la soluzione dei problemi medesimi, assume gli eventuali impiegati dell'Associazione, determinandone le attribuzioni e gli assegni, delibera sulle liti attive e passive, nonché su tutti gli altri argomenti, esclusi quelli riservati all'Assemblea dei Soci. In caso di assoluta necessità ed urgenza il Consiglio può deliberare anche su argomenti riservati all'Assemblea, salvo a sottoporre per la ratifica le relative deliberazioni alla prossima riunione dell'Assemblea stessa.

Art. 12 Sono soggette alla approvazione della *Provincia regionale* tutte le deliberazioni e gli atti del Consiglio della «Pro loco» che, durante l'esercizio, modificano il bilancio o, comunque, provvedano a nuovi o maggioroneri o spese, oppure impegnino od erogino spese non specificatamente indicate in sede di bilancio, od aventi carattere turistico. Sono

altresì soggette all'approvazione della *Provincia regionale* le deliberazioni relative alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, e quelle riguardanti il personale necessario per il funzionamento degli Uffici dell'Associazione. Le deliberazioni soggette all'approvazione, dovranno essere inviate *Provincia regionale* entro otto giorni dalla loro adozione. Alla *Provincia regionale* vanno, inoltre trasmessi, entro il mese di giugno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di gennaio il conto consuntivo dell'esercizio precedente, con le relative relazioni.

Art. 13 Il Consiglio dovrà tempestivamente inviare all'AAPIT i programmi delle manifestazioni (festeggiamenti, spettacoli, gare sportive, convegni culturali e folkloristici, etc.), promossi dall'Associazione con la dimostrazione dei mezzi di finanziamento, per l'esame e per gli opportuni coordinamenti.

Art. 14 Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Consiglio può essere convocato anche su domanda firmata da almeno un terzo dei suoi membri per specificati motivi. Gli avvisi di convocazione sono inviati a domicilio dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 48 ore prima, e devono contenere l'indicazione degli oggetti da trattarsi e l'ordine dei lavori. Di ogni convocazione del Consiglio deve essere data notizia alla *Provincia regionale* unitamente all'ordine dei lavori stabilito, almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 48 ore prima. La *Provincia regionale* ha la facoltà di inviare un proprio rappresentante alla riunione del Consiglio. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve essere inviata alla *Provincia regionale* entro dieci giorni dalla data delle riunioni stesse.

Art. 15 Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre intervenga almeno la metà dei suoi membri. L'assenza ingiustificata di un Consigliere per due sedute consecutive, ne comporta la decadenza di diritto. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, è decisivo quello del Presidente.

Art. 16 Presidente e Vice Presidente. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio nel suo seno. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio, presiede l'Assemblea Generale dei Soci ed è assistito da un Segretario le cui funzioni sono esercitate normalmente dal Consigliere più giovane e nel caso in cui il bilancio dell'Associazione lo consenta un Segretario appositamente nominato dal Consiglio tra le persone estranee al Consiglio stesso. In caso di assenza o di legittimo impedimento del Presidente, il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni.

Art. 17 Il Segretario. Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, assiste il Presidente nella esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Art. 18 Libri e registri. L'Associazione «Pro loco» deve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri:

- a) il libro dei Soci;
- b) il registro delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) il registro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) il registro cronologico per il protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza;
- e) il libro inventario del patrimonio;
- f) il giornale di cassa;
- g) i libri mastri delle entrate e delle uscite.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione devono essere raccolti in un registro a pagine precedentemente numerate e firmate dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente ed il Segretario sono responsabili della tenuta dei registri, degli atti contabili e dei verbali di cui al presente articolo.

Art. 19 Per controllare la regolare tenuta della contabilità sociale e vigilare sull'osservanza dello Statuto, l'Assemblea dei Soci elegge tre Revisori dei Conti, per il periodo di un triennio, scegliendoli tra i non Soci. Essi possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, riferendo collegialmente al Consiglio circa i rilievi del caso. I Revisori devono partecipare alle riunioni dell'Assemblea. Essi dovranno inoltre essere invitati alle riunioni del Consiglio alle quali potranno partecipare senza diritto di voto, neppure consultivo.

Art. 20 Varie. Il Consiglio può essere sciolto per irregolarità persistenti nella Amministrazione dell'Associazione o per il caso di manifesta impossibilità di funzionare, con provvedimento motivato da parte della *Provincia regionale*. In caso di scioglimento la *Provincia regionale* provvederà alla nomina di un Commissario Straordinario, a cui saranno attribuiti

i poteri spettanti a norma di Statuto al Presidente e al Consiglio di Amministrazione. Alla nuova formazione del Consiglio dovrà procedersi entro il termine di mese, prorogabile, per giustificati motivi, fino a mese.

Art. 21 Sia nelle riunioni dell'Assemblea dei Soci che in quelle del Consiglio, non potranno essere discusse proposte non iscritte all'ordine del giorno, a meno che la maggioranza non ne dichiari l'urgenza chiedendone la immediata trattazione. I Soci e i Consiglieri che desiderano sottoporre rispettivamente all'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione determinati argomenti, debbono darne avviso al Presidente in tempo utile per l'inserzione nell'ordine del giorno.

Art. 22 Qualsiasi modificazione allo Statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea Generale con il voto di almeno due terzi dei Soci presenti.

Art. 23 Lo scioglimento dell'Associazione turistica «Pro loco» dovrà essere deliberato dall'Assemblea Generale con il voto di almeno tre quarti dei Soci. In tal caso, l'eventuale residuo attivo e i beni mobili ed immobili inventariati saranno destinati ad una istituzione turistica locale o al Comune, secondo il voto dell'Assemblea e previa approvazione della delibera da parte della *Provincia regionale*

Art. 24 Il presente Statuto dell'Associazione turistica «Pro loco» di ..... e le sue eventuali modifiche saranno sottoposti alla approvazione della *Provincia regionale*

di ..... a norma dell'art. 2, comma 3 del D.A. n. 573 del 21 aprile 1965.

#### NORME TRANSITORIE

1) Per la prima votazione delle cariche sociali, hanno titolo di elettore coloro che sono stati riconosciuti come Soci dell'Assemblea in cui è stato approvato il presente Statuto.

2) Per la prima indicazione della quota che darà la qualifica di Socio e del termine per il versamento, è delegato il nuovo Consiglio che sarà eletto a termini del presente Statuto e che dovrà provvedervi nella sua prima seduta.

**Legge regionale 15 settembre 2005 n. 10** “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziaria urgenti”.  
Articolo 8 Art. 8 Associazioni pro-loco

1. La Regione riconosce e favorisce le attività delle associazioni pro-loco, quali associazioni di volontariato senza finalità di lucro che svolgono attività di valorizzazione turistica delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche delle località in cui operano e che si propongono i seguenti obiettivi:

a) organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali visite, escursioni, attività di animazione locale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione dei monumenti e dei relativi servizi, finalizzati alla loro fruizione turistica;

b) promozione del miglioramento dei servizi di accoglienza ed informazione turistica, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;

c) sviluppo di attività di turismo sociale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili.

**DECRETO 19 luglio 2011.** Istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro loco. **TARI Servizi turistici regionali propongono l'iscrizione nell'apposito albo dell'Assessorato Regionale del Turismo dello sport e dello spettacolo. Lo statuto delle stesse è soggetto alla vigilanza della Regione Siciliana.**

**Le associazioni pro loco rientrano tra gli “Enti di tipo associativo” previsti dall'art. 111 del T.U.I.R. così come modificato dall'art. 5 del Decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, e così come esplicitato nella circolare 12 maggio 1998, n. 124/e.**

## 21.15 DEMANIO MARITTIMO CON FINALITÀ TURISTICHE E RICREATIVE

LEGGE 29 novembre 2005, n. 15. Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo.

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DECRETO 25 maggio 2006. “Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione siciliana.

DDG Assessorato Territorio e Ambiente 1 giugno 2007 n. 476 “Demanio marittimo” Esercizio di attività nei beni

demaniali marittimi

1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché l'esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici che possono svolgere le attività correlate alla nautica ed al diporto, comprese le attività di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni;
- d) esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell'artigianato, dello sport e delle attrezzature nautiche e marittime;
- e) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto);
- f) porti turistici, ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto.

2. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate con licenza, hanno durata di sei anni e si rinnovano su domanda del concessionario da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 42 del Codice della navigazione.

## 21.16 FINANZIAMENTI AL TURISMO

**Legge regionale 12 aprile 1967 n. 46** “Provvedimenti per lo sviluppo dell' economia turistica nella Regione siciliana”.

**Legge regionale 1 luglio 1972 n. 32** “Integrazioni e modifiche alla legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, recante provvedimenti per lo sviluppo dell' economia turistica nella Regione siciliana”.

**Legge regionale 12 giugno 1976 n. 78** “Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia”.

**Legge regionale 06 aprile 1996 n. 27** recante “Norme per il turismo”. Articoli 16 e 17

**Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32** “Disposizioni per l’attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese”. Modificata dalla LR n. 9/2009

**Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21**, art. 30 “Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’anno finanziario 2001”.

**Legge Regionale 8 maggio 2007 n. 13** “Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007”. Articolo 3 costituzione Società a totale capitale pubblico per la promozione del turismo in Sicilia

**Legge regionale 6 agosto 2009 n. 9** “Norme in materia di aiuti alle imprese”.

## 21.17 TURISMO SOCIALE

**Legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 Provvedimenti per lo sviluppo del turismo con modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, articoli della legge: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8**

Art. 1 La Regione siciliana favorisce lo sviluppo delle attività di turismo sociale e giovanile quale momento di promozione per l’elevazione sociale e culturale dei cittadini e delle loro famiglie.

La Regione, nel rispetto delle pluralità degli indirizzi culturali ed in coerenza con i principi democratici, promuove le condizioni atte a favorire la pratica delle attività ricreative e di impiego del tempo libero.

Art. 2 Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 1 sono riconosciuti organismi di turismo sociale e giovanile gli enti senza finalità di lucro di emanazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, gli enti turistici delle organizzazioni cooperativistiche o le cooperative con finalità specifiche che non perseguano lucro, nonché le associazioni che, in conseguenza dei fini statutari, sono iscritte all’albo regionale di cui al successivo art. 3.

Gli enti e le associazioni di cui al precedente comma svolgono la loro attività sociale principalmente:

- a) organizzando viaggi e soggiorni, individuali e collettivi, e gite a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori, gli anziani, i giovani e le loro famiglie;
- b) costruendo o gestendo complessi ed impianti ricettivi e turistici a carattere sociale, particolarmente adatti a fornire ai lavoratori, agli anziani ed ai giovani prestazioni confortevoli ed a prezzi accessibili;
- c) esercendo attività comunque connesse con l'utilizzazione del tempo libero, anche complementari alle attività turistiche. (Comma omissso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 3 • (Testo modificato da: Legge regionale Sicilia n. 27 del 1996, art. 7)

Per lo svolgimento della loro attività e per l'ottenimento delle provvidenze previste dalla presente legge gli organismi di turismo sociale devono conseguire l'iscrizione in apposito albo regionale che sarà istituito, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. L'iscrizione all'albo è disposta, su domanda degli organismi interessati, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il parere del comitato regionale per il turismo sociale di cui al successivo art. 4. Nella prima applicazione della presente legge l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad iscrivere all'albo regionale, prescindendo dal parere previsto dal precedente comma, gli enti e le organizzazioni che, nell'anno 1980, hanno beneficiato delle provvidenze previste dagli articoli 13 e/o 14 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32. La cancellazione dall'albo è disposta, con il medesimo procedimento di cui al secondo comma del presente articolo, quando vengano meno i requisiti richiesti. Tali requisiti saranno determinati con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il comitato regionale per il turismo sociale.

Art. 4 Soppresso dalla Legge regionale Sicilia n. 27 del 1996, art. 7)

Art. 5 Agli organismi di turismo sociale e giovanile, iscritti all'albo regionale di cui al precedente art. 3, possono essere concessi sussidi straordinari per spese generali, di organizzazione e di funzionamento, in base ai loro programmi annuali. Tali programmi devono riguardare, oltre all'attività operativa che ogni ente intende svolgere, anche la promozione di flussi di lavoratori, anziani e giovani, italiani o stranieri, verso la Regione. I sussidi di cui al precedente comma sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il comitato regionale per il turismo sociale, e sono erogati quanto al 50 per cento contemporaneamente al provvedimento di impegno della spesa e per il restante 50 per cento a chiusura d'anno, su presentazione di dettagliata relazione sull'attività svolta e del rendiconto delle spese sostenute. Gli organismi ammessi ai benefici della presente legge, in quanto enti di promozione senza finalità di lucro, possono delegare a strutture specifiche l'organizzazione tecnico - commerciale relativa all'attività promossa, vincolandone la politica dei prezzi.

L'art. 14 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è soppresso e gli stanziamenti relativi sono trasferiti alla competenza del presente articolo.

Art. 6 (Riferimento interpretativo da: Legge regionale Sicilia n. 23 del 1986, art. 38)

Al fine di agevolare i lavoratori siciliani nella fruizione delle vacanze, è istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti un fondo per la concessione di crediti turistici senza interesse. Tale fondo è ripartito fra gli organismi di turismo sociale, iscritti all'albo regionale di cui al precedente art. 3, che ne faranno richiesta, in proporzione all'attività dagli stessi preventivata ed è dai medesimi gestito con l'obbligo del rendiconto annuale dei crediti concessi. In base ai rendiconti di cui al precedente comma le somme assegnate possono essere diminuite o aumentate in ragione dell'effettivo movimento dei crediti concessi. In ogni caso le somme assegnate non possono essere diversamente destinate, appena di immediata restituzione all'Amministrazione regionale. L'eventuale contenimento, esigibile o meno, deve parimenti essere rendicontato e giustificato. Per le finalità di cui al presente articolo l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad assegnare le somme e ad approvare i rendiconti, con proprio decreto, sentito il comitato regionale per il turismo sociale. L'art. 42 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e l'art. 13 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, sono soppressi ed i relativi stanziamenti sono trasferiti alla competenza del presente articolo. I criteri di utilizzazione del fondo di cui al presente articolo saranno determinati con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previa comunicazione alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale e sentito il parere del comitato regionale per il turismo sociale.

Art. 7 (Testo modificato da: Legge regionale Sicilia n. 27 del 1996, art. 7)

Le provvidenze previste dall'art. 10 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 37, sono estese agli organismi di turismo

sociale, iscritti all'albo regionale, previoparere del comitato regionale per il turismo sociale e del comitato tecnico di cui all'art. 8 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78. I contributi previsti dal quarto comma dell'art. 10 della succitata legge n. 37 sono da considerarsi per la realizzazione delle opere murarie ed impianti fissi, compresa la spesa per l'acquisizione delle aree, ad eccezione dell'arredamento. Nella realizzazione di opere, impianti ed attrezzature turistiche, assunte dagli organismi di turismo sociale, possono essere compresi complessi ricettivi extralberghieri turistico - sociali costituiti da cellule abitative autosufficienti dotati di servizi igienici e cucina. Le tariffe relative a tali complessi sono approvate annualmente con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previoparere del comitato regionale per il turismo sociale.

**Legge regionale 6 marzo 1986, n. 9** "Istituzione della provincia regionale". **TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 19/2005 e annotato al 6/10/2008)**

Art. 47 Attività promozionali in materia turistica

Nelle more del riordino del settore le province regionali, fermi restando i poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali delle attività in materia turistica, esercitano le funzioni attualmente attribuite agli enti provinciali per il turismo e coordinano l'attività degli enti, istituzioni ed organizzazioni operanti nel settore a livello sub-regionale. A tal fine, le province si avvalgono delle strutture organizzative e delle relative procedure amministrative degli enti provinciali per il turismo, che vengono trasformati in aziende autonome provinciali, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle stesse aziende affluiscono le entrate già di competenza dei trasformati enti provinciali per il turismo. Ferma restando la composizione dei relativi organi amministrativi a termini della normativa relativa ai trasformati enti provinciali per il turismo, la cui nomina è effettuata dal consiglio provinciale, le funzioni di presidente di ciascuna azienda autonoma per l'incremento turistico sono svolte dal presidente della relativa provincia regionale o dall'assessore da questi delegato. Al personale trasferito, che conserva la posizione giuridica ed economica conseguita all'atto del trasferimento, si applica la normativa relativa ai dipendenti dell'amministrazione regionale.

Art. 48 Trasferimento alle province regionali di immobili di interesse turistico

Gli immobili ed i complessi turistico-alberghieri previsti dall'art. 7 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non siano stati alienati, sono trasferiti alle province regionali nel cui ambito territoriale si trovano

La Presidenza della Regione, d'intesa con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, provvederà alla consegna dei predetti beni alle province regionali non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Restano salvi gli effetti degli atti di gestione compiuti sino alla data di consegna. I beni di cui al presente articolo saranno gestiti dalle aziende autonome di cui all'articolo precedente.

Regione siciliana **Decreto Presidente della Regione 19 settembre 1986** – "Trasformazione degli Enti provinciali per il turismo in Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- Visto lo Statuto della Regione;
- Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, recante istituzione della provincia regionale;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 47 della citata legge regionale n. 9 del 1986, occorre determinare le modalità per la trasformazione degli enti provinciali per il turismo in aziende autonome provinciali per l'incremento turistico;
- Ritenuta l'opportunità, al fine di assicurare il graduale e più ordinato trapasso dall'attuale organizzazione fondata sugli enti provinciali per il turismo alla nuova organizzazione provinciale in materia turistica, di sciogliere i consigli di amministrazione in carica degli enti provinciali per il turismo e di affidare, anche per le ipotesi di gestione straordinaria degli stessi enti, ai presidenti delle attuali amministrazioni straordinarie provinciali le funzioni di commissario degli enti provinciali per il turismo, dalla data di notifica del presente decreto e fino al 31 dicembre 1986;
- Ritenuta, altresì, l'esigenza di affidare, con effetto dalla data del 1° gennaio 1987 e fino alla costituzione degli ordinari organi di amministrazione delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, l'amministrazione delle stesse ai presidenti delle amministrazioni straordinarie provinciali, che assumeranno la funzione di commissario;
- Su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;

DECRETA:

Art. 1 Gli enti provinciali per il turismo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044 e successive modifiche, sono trasformati in aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, istituite in ciascuna provincia della Regione siciliana. Esse sono dotate di autonomia amministrativa ed hanno sede in ciascuna capoluogo di provincia.

Art. 2 Nell'ambito dei poteri di programmazione, di indirizzo e di coordinamento dell'attività in materia turistica proprie dell'Amministrazione regionale, le province, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di attività turistiche nonché per il coordinamento dell'attività degli enti, istituzioni ed organizzazioni competenti in materia di turismo operanti nell'ambito della provincia, si avvalgono delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, che svolgono i seguenti compiti:

- a) esprimono motivato parere sui programmi annuali di attività delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
- b) esercitano attività di promozione ed organizzano manifestazioni finalizzate alla valorizzazione ed alla propaganda delle risorse turistiche per l'incremento del movimento turistico;
- c) promuovono e/o assumono iniziative per il potenziamento dello sviluppo turistico;
- d) raccolgono ed elaborano i dati statistici concernenti il turismo;
- e) propongono l'iscrizione delle associazioni turistiche pro-loco nell'albo regionale delle stesse associazioni;
- f) esercitano ogni altra attività demandata dalle norme vigenti ad esse o agli enti provinciali per il turismo, salvi restando i poteri dell'Amministrazione regionale indicati all'art. 16 del presente decreto.

Dall'art. 3 all'art. 14 *L.R. n. 10/2005 art. 5 Soppressione delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico*

Art. 15 I beni, le attività ed il personale degli enti provinciali del turismo, ivi compreso il personale comandato presso gli stessi enti e di cui all'art. 41, secondo comma, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono trasferiti alla provincia per le finalità proprie delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, salvo quanto previsto dall'art. 47, ultimo comma, della citata legge regionale n. 9 del 1986.

Art. 16 Ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510 e successive modifiche, restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione regionale in materia di:

- a) adozione ed attuazione dei programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche, da comunicare periodicamente al Ministero del turismo e dello spettacolo ai fini del coordinamento dell'attività regionale con quella nazionale.

La Regione svolge la propria attività promozionale turistica all'estero, utilizzando normalmente le strutture dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

- b) agenzie di viaggio, guide, corrieri ed interpreti.

Art. 17 Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore con effetto dal 1° gennaio 1987, salve le diverse decorrenze previste agli articoli 12 e 13.

Palermo, 19 settembre 1986 NICOLOSI – PETRALIA



## SAVERIO PANZICA

*autore del volume*

Esperto in legislazione, marketing e qualità dei servizi turistici. Ex Dirigente della pubblica amministrazione, settore turismo: Ente Provinciale Turismo (EPT), Azienda Autonoma Provinciale per l'incremento turistico di Palermo (AAPIT), Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPA) e Assessorato Regionale per il Turismo, Sport e Spettacolo. Ha svolto compiti di direzione nelle seguenti aree:

- Informazioni turistiche;
- Professioni turistiche;
- Agenzie di viaggi e tour operator;
- Strutture turistico ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
- Finanziamenti per le strutture turistico-ricettive
- Fondi strutturali per i finanziamenti dell'Unione Europea.

Docente per la formazione IFTS, universitaria, post-universitaria. Ha collaborato alla stesura di oltre 70 tesi nel settore turistico, sia vecchio ordinamento che nuovo ordinamento; master universitari e privati e dottorati di ricerca post-lauream.

*Contatti:* e-mail: [saveriopanzica@alice.it](mailto:saveriopanzica@alice.it) - tel. 328.6645339





*Quicksicily*®

Studio grafico Pietro Lupo - Palermo

[www.quicksicily.com](http://www.quicksicily.com)   [info@quicksicily.com](mailto:info@quicksicily.com)   [asplupo@libero.it](mailto:asplupo@libero.it)

vers 161216